
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno X - 2020

ISSN 2240-2772

Comitato scientifico

José Luis Alonso
Martin Avenarius
Ernesto Capobianco
Jean-François Gerkens
Peter Gröschler
Frédéric Hurllet
Massimo Miglietta
Bernardo Perriñán Gómez
Salvo Randazzo
Giusto Traina
Giancarlo Vallone

Francisco J. Andrés Santos
Christian Baldus
Laura D'Amati
Teresa Giménez-Candela
Rudolf Haensch
Andrea Lovato
Luigi Nuzzo
Johannes Platschek
Giunio Rizzelli
Vincenzo Turchi

Jean-Jacques Aubert
Giuseppe Camodeca
Luigi Garofalo
Francesco Grelle
Evelyn Höbenreich
Carla Masi Doria
Leo Peppe
Salvatore Puliatti
Martin Schermaier
Jakub Urbanik
Mario Varvaro

Comitato editoriale

Aurelio Arnese
Pierangelo Buongiorno
Annarosa Gallo
Pasquale Rosafio
Ubaldo Villani-Lubelli

Eliana Augusti
Raffaele D'Alessio
Lucio Parenti
Francesco Silla

Tommaso Beggio
Federica De Iuliis
Aniello Parma
Maria Luisa Tacelli
Lucia Zandrino

Direzione

Francesca Lamberti

Contatti redazione e direzione

Edizioni Grifo
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

Prof. Francesca Lamberti

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento - Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce
francesca.lamberti@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Sommario

Francesca Lamberti <i>Editoriale</i>	p. 5
Contributi	
Mario Lentano <i>L'identità come ruolo. Lucrezia e la fondazione dell'ordo matronarum</i>	“ 11
Mariagrazia Rizzi <i>Le funzioni dei syllogeis tou demou ad Atene nel IV secolo a.C. attraverso la testimonianza della legge di Nicofonte</i>	“ 25
Claudio Vacanti <i>Per una palingenesi del primo trattato romano-punico</i>	“ 41
Giovanbattista Greco <i>Gli onori da tributare all'immagine imperiale secondo CTh. 15.4.1</i>	“ 99
Monica Ferrari <i>Le mani del Fisco sul patrimonio dell'erede del reo in un rescritto di Alessandro Severo</i>	“ 115
Maria Federica Merotto <i>Riflessioni sulla disposizione dell'eredità futura (?). Nuovi spunti palingeneticici per l'esegesi di D. 18.4.11 (Ulp. 32 ad ed.)</i>	“ 143
Linda De Maddalena <i>Perle di qualità? La dazione ai fini dell'acquisto tra utilità delle parti e atipicità negoziale</i>	“ 161
Francesco Fasolino <i>Note in tema di prospetto, veduta e panorama in diritto romano</i>	“ 177
Valerio Massimo Minale <i>Oltre le fonti giuridiche: i manichei nell'Alexiadis di Anna Comnena</i>	“ 211
Andreas Wacke <i>In Memoriam. Hans Ankum (1930-2019)</i>	“ 229
Recensioni e Segnalazioni	
Aniello Atorino Giovanbattista Greco, <i>Turpitudō. Alle origini di una categoria giuridica</i>	“ 243
Chistian Baldus Fritz Sturm, <i>Ausgewählte Schriften zum Recht der Antike 1-2. Mit einem Geleitwort von Andreas Wacke sowie einer bibliographischen Ergänzung und einem Quellenverzeichnis von Gudrun Sturm</i>	“ 252
Gaetana Balestra Federico Procchi, <i>Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica. 1. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero</i>	“ 256

Annarosa Gallo	
Franco Luciani – Elvira Migliario (eds.), <i>Boundaries of Territories and Peoples in Roman Italy and beyond</i>	p. 263
Anselmo Baroni – Elvira Migliario (a c. di), <i>Per totum orbem terrarum est ... limitum constitutio. II. Confinazioni d'altura</i>	“ 263
Luigi Sandirocco	
Arnaldo Marcone, <i>Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo</i>	“ 266
Maria Luisa Tacelli	
Maria Pia Donato, <i>L'archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia</i>	“ 274
Ubaldo Villani Lubelli	
Gustavo Corni, <i>Weimar. La Germania dal 1918 al 1933</i>	“ 280
Libri pervenuti alla redazione a cura di Annarosa Gallo	“ 283
Resoconti	
Tommaso Bianchi / Matteo Cristinelli	
<i>Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma</i>	“ 299
Marcello Morelli	
<i>Societas e societates</i>	“ 303
Corrado Gagliardi	
<i>Germanico nel contesto politico di età giulio-claudia. La figura, il carisma, la memoria</i>	“ 309
Lihong Zhang	
<i>Drafting of the Chinese Civil Code: Roman Law Experiences and its Modern Developments</i>	“ 318
Marta Beghini	
<i>Emilio Betti: l'attuale inattuale</i>	“ 320
Matthias Ehmer	
<i>XIV. Jahrestreffen der jungen Romanisten</i>	“ 325
Gaetana Balestra	
<i>Dolabella, gli Areopagiti e l'irragionevole durata del processo (Gell. 12.7)</i>	“ 329
Francesco Ginelli	
<i>Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)</i>	“ 331
Luigi Romano	
<i>Crimini, criminali e pene: visioni dall'antico</i>	“ 341
Abstract	“ 343
Indice delle fonti	“ 349

Nel 2018 – i lettori lo ricorderanno – ha fatto scalpore la circolare ministeriale (3050 del 4 ottobre) che eliminava la traccia di storia dalle tipologie previste per la prova d’italiano nell’esame di maturità: il MIUR si è poi affrettato a chiarire che le disposizioni in essa contenute si applicavano solo al corrente anno scolastico. All’epoca, come sede locale dell’*Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi*, organizzammo a Lecce nella primavera del 2019 un ciclo di incontri che prendeva spunto dall’accaduto, intitolandolo (provocatoriamente) «*Orizzonti senza storia? I pericoli di una desertificazione della memoria*». Ebbe luogo, per la cortesia di Mario Capasso e Gianluca Tagliamonte, nella bella cornice del MUSA (il Museo Storico-Archeologico di Unisalento) in un momento in cui ancora era possibile incontrarsi di persona senza timore di poter rappresentare un pericolo per l’altro. L’idea di fondo – mette appena conto di risaltarlo – era che, in una realtà sempre più ‘globale’, condizionata dalle grandi multinazionali, dal consumismo irriflesso e dal continuo bombardamento dei *media*, la dimensione spazio-temporale possa diluirsi del tutto, dando alle persone l’illusione di vivere in un eterno presente. La serie di seminari intendeva fornire un contributo di riflessione a quella che appariva come un’eventualità tutt’altro che remota: la perdita della conoscenza storica e della consapevolezza del passato collettivo; della storia del proprio popolo, della condizione europea, del ‘farsi’ dell’Italia e dell’Europa come realtà politiche consolidate nel tempo, fondate sulla condivisione di valori civili, di solidarietà sociale, di rispetto delle regole di diritto.

Ciclicamente si ripropone – per le discipline storico-antichistiche, ma non soltanto (si pensi ad esempio al *Canone occidentale* di Harold Bloom) – la questione dell’‘attacco’ ai canoni consolidati e della reazione difensiva degli esponenti di quei saperi. Nel loro ‘desiderio di trasgressione’ gli avversari del ‘classico’ si sentono forse come il mugnaio friulano Domenego Scandella, detto Menocchio: processato (e scampato alla condanna) per eresia una prima volta nel 1584, poi giustiziato nel 1601, Menocchio (una sorta di Savonarola, o di Renzo Tramaglino *ante litteram*) professò nell’intertempo le sue opinioni, fra le quali un’invettiva verso l’uso del latino nei tribunali («*Io ho questa opinione, che il parlar latin sia un tradimento de’ poveri, perché nelle litte li pover’homini non sano quello si dice et sono strussati, et se vogliono dir quatro parole bisogna haver un avvocato*»).

Per quel che riguarda gli studi sul mondo antico greco-latino Luciano Canfora ha parlato, assai di recente, nei suoi *Quaderni di Storia* di fenomeni di auto-decolonizzazione, ponendone in risalto la ciclicità: esemplificando ha menzionato fra l'altro la sei-settecentesca *Querelle des Anciens et des Modernes*, l'idealizzazione illuminista della ragione, volta a liberare l'uomo dalla metafisica classica e dai vincoli della religione, il 'vento' della «concretezza antiquaria e filologica» che scompose le convinzioni degli storici, conducendo (*inter multa*) allo studio dell'economia politica delle società antiche (con Dureau de la Malle) e della demografia e genetica storica (con Julius Beloch). In tempi più recenti è stato dapprima l'intervento di Martin Bernal (*Black Athena*) a porre in discussione il 'modello ariano': una ricostruzione della storia dell'occidente Mediterraneo imperniata su una 'civiltà greca' (fatta di elementi di pelle chiara) poi diventata dominante nel corso dell'antichità, a fronte di una descrizione di tale cultura come frutto di una colonizzazione di stampo egizio e fenicio (dunque, con categorie moderne, 'di colore'). Il primo modello si sarebbe affermato, a scapito del secondo, per via del romanticismo ottocentesco, dell'ascesa del razzismo europeo figlio del fenomeno coloniale, e di ideologie antisemite prevalenti nel periodo indicato. A Bernal si è aggiunto Pier Giuseppe Monateri (*Black Gaius*) confutando la ricostruzione tradizionale delle 'radici occidentali' del diritto privato moderno, con la connessa centralità del diritto romano nell'individuazione delle sue origini, ponendo quindi in discussione l'originalità e superiorità dell'esperienza giuridica romana rispetto ad altre, nonché la potenziale utilità del suo studio nell'era contemporanea. Entrambe le tesi sono state refutate. In ambiente anglosassone ha fatto scuola la reazione di Mary Lefkowitz e Guy MacLean Rogers (*Black Athena revisited*). In Italia si annoverano in materia, fra altri, i lavori di Eva Cantarella e Felice Mercoliano, che respingono «l'exasperata deduzione di una sostanziale irrilevanza della civiltà greco-romana nella formazione della cultura occidentale», col ribadire il rischio, per «la formazione dei giuristi moderni, della eventuale perdita di una memoria storica tanto più ricca e importante in quanto fatta non solo ma anche di continuità».

Parallelamente alle circolari ministeriali e agli 'attacchi' alla storia e alla cultura classica cui abbiamo assistito in casa nostra negli ultimi anni, v'è da rilevare una nuova ondata di 'decolonizzazione', sempre di provenienza anglosassone: la connotano toni assai accesi – complice forse anche la pandemia, che pare aver secondato, in certi ambienti, tendenze iconoclaste. Una significativa *occasio* sono le recenti dichiarazioni della *Society for Classical Studies* (un tempo *American Philological Association*): il Direttivo della *Society* ha diffuso in Internet il 3 giugno 2020, a ridosso dell'assassinio di George Floyd, un j'accuse contro lo strapotere della polizia e il razzismo («Statement on Police Brutality, Systemic Racism, and the Death of George Floyd»). In esso la stessa *Society*

si è autoimputata di aver promosso in passato atti di pregiudizio e intolleranza, sia secondando le distorsioni della classicità (e di altri settori del premoderno) operate da gruppi di suprematisti e nazionalisti, sia consentendo a suoi esponenti di diffondere idee e atteggiamenti di impronta razzista: fra essi vi sarebbe l'accoglimento di una visuale riduttiva e distorta della 'civiltà occidentale' «resulting from an allegedly linear transfer of knowledge from Greece to Rome to Western Europe»; la propagazione in testi scolastici di stereotipi quali quello dello 'schiavo felice' (una forma di 'whitewashing' rilevabile in diverse opere di divulgazione); e sinanche «the lack of support for, acknowledgement of, and credit accorded to black scholars in the field of Classics».

Come rilevato dallo studioso svizzero Stefan Rebenich in una recentissima presa di posizione nella *Frankfurter Allgemeine* (tradotta per i *Quaderni di Storia* da Arnaldo Marcone) un richiamo di tale portata potrebbe «non sorprendere in un momento di convulsione politica e di confronto sociale», soprattutto se raffrontato con quanto avvenne in Germania dopo la seconda guerra mondiale, una volta presa «consapevolezza che anche allievi dei licei umanistici fossero profondamente coinvolti nei crimini del nazionalsocialismo». Così ad esempio Egidius Schmalzriedt, nella propria 'Antrittsvorlesung' a Tübingen, nel 1970, rilevò che l'idealizzazione del 'classico' nei salotti borghesi e nelle scuole nella prima metà del Novecento avrebbe reso autori come Platone o Tucidide, Orazio o Tacito, metaforicamente, dei 'collaboratori' del fascismo. Secondo Rebenich «l'appello della SCS sarebbe stato benvenuto se avesse contribuito a una discussione meditata, sul piano del metodo, e storicamente differenziata»: ma è quanto invece nello 'statement' in questione non avviene affatto. «Al contrario si è con impeto sollecitata la fine della 'concezione riduzionistica' della civiltà occidentale e si è indetta la lotta al predominio dell'uomo bianco. Si sono reclutate le truppe per questa crociata in tutto il Paese sotto l'insegna 'decolonize the classics'». Un rappresentante ideale del nuovo 'movimento' è negli Stati Uniti uno studioso di colore di origine dominicana, Dan-el Padilla Peralta. Immigrato negli States da bambino, dopo un'infanzia di stenti Padilla Peralta è riuscito ad ottenere una borsa di studio che gli ha aperto le porte di Princeton, Stanford e di un post-doc presso la Columbia University of New York. Al momento è associato di Classics a Princeton ed è promotore (in interviste apparse – fra altri organi di stampa – nel New York Times) di tesi quali «white men will have to surrender the privilege they have of seeing their words printed and disseminated; they will have to take a backseat so that people of color – and women and gender-nonconforming scholars of color – benefit from the privilege of seeing their words on the page». E qualora ciò non avvenisse, occorrerebbe eliminare l'insegnamento dei 'Classics' nelle Università, come parte di un nuovo programma di c.d. «reparative intellectual justice». Le opinioni di Pa-

dilla Peralta hanno suscitato e susciteranno più di una reazione – su esse si attendono sicure prese di posizione nella comunità scientifica.

Personalmente inizio a credere che il ‘politically correct’ ci stia realmente prendendo la mano. Basti pensare alla recentissima polemica (sempre di stampo anglosassone) sul bacio che il principe, nella famosa favola, dà a Biancaneve: un bacio – è stato detto sul *San Francisco Gate* – non consensuale, perché la bella è addormentata, dove dunque «*cannot possibly be true love if only one person knows it’s happening*». O alla polemica (fra accademici) che si sarebbe scatenata a Oxford a partire dall’affermazione di un docente per cui il sistema di notazione musicale attualmente (e da secoli) in uso – diverso da quello usato in altre tradizioni musicali del mondo – sarebbe «un sistema di rappresentazione colonialista» e che sarebbero da ripensare anche gli attuali programmi di storia della musica, troppo concentrati sulla «musica bianca europea del periodo schiavista» (banalizzo, per forza di cose – approfondimenti fra altro qui: <https://www.ilpost.it/2021/04/01/mozart-universita-oxford/>). Una ‘moda’ che ha avuto sonore ripercussioni anche in Francia: sia ricordato qui soltanto il ‘boicottaggio’ della rappresentazione de *Le supplici* di Eschilo alla Sorbona, nel marzo 2019, ad opera di un gruppo di militanti che avrebbero qualificato ‘razzista’ la messa in scena, dato che alcune delle maschere indossate dagli attori (secondo la tradizione del teatro antico) erano nere, a rappresentare le figlie di Danao provenienti dall’Egitto.

Canfora, nel suo editoriale, rileva opportunamente la provenienza statunitense di un fenomeno che alcuni hanno definito ‘cancel culture’: un «paese non di rado barbarico come gli Stati Uniti d’America, dove il razzismo ... è ben radicato». Forse è un luogo comune, ma potremmo aggiungere che si tratta di un paese ‘con poca storia’, troppo giovane per cogliere (diversamente dalla ‘vecchia Europa’) il valore della tradizione. E a questo punto si apre lo spazio per quella che è forse un’altra osservazione banale, ma doverosa: facciamo attenzione a cancellare le nostre ‘radici’, a pensare che si possa vivere senza memoria, a considerare la storia solo come un noioso e irrilevante fardello.

Non è detto del resto che il termine ‘classico’ debba necessariamente portare con sé un giudizio di approvazione. Ché studiare il mondo antico ci permette di conoscere (non anche giustificare, sia chiaro) un ‘modello’ di società schiavistica, e gli aspetti di quella che fu anche una civiltà imperialista, violenta, patriarcale (quel che Vidal Naquet ha giustamente definito «un club di uomini»). Lo facciamo per arricchire la nostra cultura, ed eventualmente aiutare le società moderne a non rifarsi a quei modelli (dei quali ben conoscono – anche grazie agli storici – l’esito). Lo specialista del ‘classico’ dovrà interrogarsi sulle categorie etiche dell’antichità, e se, avendole esaminate, sentirà di condannarle (o di prenderne almeno le distanze), dovrà farlo senza remore.

Col riconoscere al classicismo nella cultura contemporanea almeno un merito: quello di aver contribuito a formare uno studioso dotato di spirito sufficientemente critico da analizzare l'oggetto dei suoi studi contestualizzandolo, e non usando il passato 'in funzione legittimante'. Ché esso – bene o male che sia – è e resta, come diversi altri campi del sapere umanistico, «una terra straniera».

Vorrei in chiusura (per rimarcare i pericoli di un universo «senza memoria») richiamare il caso, tragico, della grande rivoluzione culturale proletaria di Mao, che portò al consapevole annientamento di qualsiasi cosa avesse legami col 'vecchio mondo', fra cui i templi, il sistema scolastico e quello dell'istruzione superiore: il novanta per cento dei reperti storici e culturali della Cina sono andati perduti per via della 'lotta ai quattro vecchiumi' («Vecchie idee, vecchia cultura, vecchie abitudini e vecchi comportamenti»). Per giunta quella lotta, quell'afflato distruttivo, non «modificò in alcun punto di rilievo i principi base del totalitarismo imperante» (Jean-Louis Margolin). Da lettrice di fantascienza mi piace citare anche il bellissimo racconto *Notturmo* (concepito originariamente dall'ebreo russo Isaac Asimov nel 1941, poi apparso in forma di libro in collaborazione con Robert Silverberg nel 1990): un pianeta costantemente illuminato da molteplici soli è afflitto ogni duemila anni da un'eclissi totale che porta gli abitanti, terrorizzati da un buio che non conoscono, a radere al suolo ogni forma di civiltà. La dimenticanza della propria storia, anche in narrazioni distopiche, conduce regolarmente all'autodistruzione: *caveamus* – direbbe Cicerone –, «*caveamus semper*» (aggiungerei io), *ut appetitus rationi pareat*.

Francesca Lamberti

L'identità come ruolo. Lucrezia e la fondazione dell'*ordo matronarum*

1. Nella tradizione annalistica romana, i miti delle origini e dell'età monarchica presentano un macroscopico tratto comune: il prepotente ruolo protagonista che in essi giocano le figure femminili, specie nella veste di consigliere e adiuvanti dei diversi sovrani. Il primo nome che viene in mente a questo proposito è senz'altro quello dell'etrusca Tanaquilla, la nobildonna di Tarquinia che svolge una funzione decisiva dapprima nel propiziare il trasferimento a Roma del marito Lucumone, penalizzato nella sua patria dal fatto di avere sangue misto e di essere figlio di un esule di Corinto, e molti anni dopo nel garantire al bambino nato da una schiava di corte, Servio Tullio, l'accesso al trono di Roma, pur in presenza di due figli di Tarquinio e della stessa Tanaquilla. Com'è noto, tale inedito ruolo di *faiseuse de rois* svolto a più riprese da Tanaquilla, secondo la felice definizione suggerita a suo tempo da Jacques Heurgon, è stato talora interpretato come residuo di un antico matriarcato, del quale la cultura etrusca avrebbe serbato tracce ancora in età storica, o semplicemente come specchio del ruolo privilegiato che, almeno agli occhi dei Romani, le donne rivestivano in quella cultura: a torto, perché il protagonismo delle donne è in realtà un tratto che caratterizza l'intera età monarchica e investe persino alcuni dei racconti relativi alle origini più remote della città¹.

* Riprendo qui, sviluppandolo in una direzione nuova, uno spunto di ricerca che ho già provato a seguire in M. Lentano, *Il re che parlava alle ninfe. Miti e storie di Numa Pompilio*, Pisa 2019, in part. 137 ss. Sono grato a Maurizio Bettini, Graziana Brescia, Giunio Rizzelli e Anna Maria Urso per aver letto e reso migliori queste pagine, senza essere ovviamente responsabili delle mende sopravvissute alla loro revisione, ad Antonella Borgo per l'aiuto nel reperimento della bibliografia.

¹ A proposito di Tanaquilla, oltre al classico studio di A. Momigliano, *Tre figure mitiche: Tanaquilla, Gaia Cecilia, Acca Larenzia*, in *Miscellanea della Facoltà di Lettere e filosofia, R. Università di Torino II*, Torino 1938, 3 ss. (= Id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, 455 ss., e ora in Id., *Roma arcaica*, Firenze 1989, 371 ss.), ho tenuto presente in particolare P.M. Martin, *Tanaquil, la 'faiseuse de rois'*, in *Latomus* 44, 1985, 5 ss.; E. Cantarella, *La doppia immagine di Tanaquilla: Grande Madre, moglie fedele*, in T. Giani Gallino (a c. di), *Le Grandi Madri*, Milano 1989, 137 ss.; J.-M. Claassen, *The familiar other: the pivotal role of women in Livy's narrative of political development in early Rome*, in *Acta Classica* 41, 1998, 71 ss., in part. 85 ss.; M. Meulder, *Trois femmes, trois fonctions. Tanaquil, Tullia, Lucrece (Tite-Live, «Histoire romaine», livre I)*, in *Revue des Études Anciennes* 107, 2005, 543 ss.; C. Santini, «Tanaquil vel Fortuna»: una figura femminile nel percorso tra mito, testo e icona, in *Giornale italiano di filologia* 57, 2005, 189 ss.; N. Boëls-Janssen, *Les 'faiseuses de*

È sufficiente pensare in questo senso a una figura come quella di Nicostrata/Carmenta, la ninfa che guida il figlio Evandro nel lungo viaggio dalla Grecia all'Italia e presiede allo stanziamento degli esuli che con lui hanno lasciato l'Arcadia sui colli che vedranno un giorno la fondazione di Roma, oppure a Egeria, a sua volta una ninfa, e ai suoi convegni notturni con il re Numa, nei quali la divina consigliera suggerisce al suo amante mortale le norme da adottare, i riti da istituire o ancora le strategie per fuoriuscire dalle difficoltà nelle quali Numa o l'intera città si trovano di volta in volta implicati; a Tullia Minore, sorta di lady Macbeth del mito romano, e al ruolo decisivo da lei svolto per portare sul trono il secondo marito, Lucio Tarquinio, dopo essersi liberata della sorella, del primo marito Arrunte e in ultimo dello stesso padre Servio Tullio². Di Servio, del resto, si diceva che a sua volta intrattenesse una relazione con la dea Fortuna e si additava persino una camera da letto nella quale avevano luogo gli incontri fra il re e la sua amante, nelle adiacenze della porta Fenestella: è vero che in questo caso le fonti superstiti non alludono a un esplicito ruolo giocato dalla divinità come consigliera di Servio, diversamente da quanto accade per Egeria, ma non c'è dubbio che agli occhi dei Romani la Fortuna aveva accompagnato con il suo favore l'intera parabola biografica del re, facendo del figlio di una schiava il signore di Roma. Né va dimenticato che Servio era stato il primo a misurare la *fortuna*, e dunque la ricchezza, dei suoi sudditi, rendendo così possibile la loro inclusione nelle classi di censo che ne graduavano i diritti di partecipazione alla vita politica entro l'assemblea comiziale che lo stesso Servio aveva creato³.

rois'. Tanaquil, *Fortuna et les autres*, in M. Fartzoff, É. Geny, É. Smadja (eds.), *Signes et destins d'élection dans l'Antiquité*, Besançon 2006, 49 ss.; K.K. Hersch, *The woolworker bride*, in L. Larsson Lovén, A. Strömberg (eds.), *Ancient marriage in myth and reality*, Newcastle upon Tyne 2010, 122 ss.; J. Martínez-Pinna, *Tanaquil, ¿hipóstasis de Fortuna?*, in A.J. Dominguez Monedero, G. Mora (eds.), *Doctrina a magistro discipulis tradita. Estudios en homenaje al Prof. Dr. D. Luis García Iglesias*, Madrid 2010, 105 ss.; T. Stevenson, *Women of early Rome as 'exempla' in Livy, «Ab urbe condita», book 1*, in *Classical World* 104, 2011, 175 ss., in part. 183 s.; F. Cailleux, *Tanaquil, Tullia, Damarata: les conseillères officieuses des rois dans l'«Histoire romaine» de Tite-Live et la dégradation de la monarchie*, in *Dialogues d'Histoire Ancienne supplément* 17, 2017, 487 ss. Da vedere anche D. Briquel, *Les figures féminines dans la tradition sur les rois étrusques de Rome*, in *Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* 142, 1998, 397 ss. (= Id., *Les figures féminines dans la tradition sur les trois derniers rois de Rome*, in *Gerión* 16, 1998, 113 ss.); un aggiornato status quaestionis in G.E. Meyers, *Tanaquil: the conception and construction of an Etruscan matron*, in S. Bell, A.A. Carpino (eds.), *A companion to the Etruscans*, Chichester 2016, 305 ss.

² Su tutte queste figure femminili rimando, per non ripetermi, alla bibliografia che ho citato in calce a Lentano, *Il re che parlava alle ninfe* cit., dove me ne occupo con maggiore ampiezza, in particolare alle pp. 214 ss.

³ Sulla Fortuna, dopo la classica monografia di J. Champeaux, *Fortuna. Le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain I. Fortuna dans la religion archaïque*, Roma 1982; va visto

Persino Ersilia, la Sabina divenuta moglie di Romolo all'indomani del celebre ratto, si vede accreditare in alcune fonti un ruolo di spicco sul piano politico: è lei infatti a suggerire al marito, in alternativa alla guerra che rischia di annientare Romani e Sabini, una strategia di accoglimento nella cittadinanza e di fusione fra le due etnie che fonda nientemeno che l'idea di Roma 'città aperta', destinata a diventare una delle cifre distintive della sua storia⁴.

I racconti romani delle origini insomma non hanno avuto bisogno di aspettare Tanaquilla per attribuire alle figure femminili un attivismo inedito, e proprio in un campo tradizionalmente considerato appannaggio maschile come quello della direzione politica e della produzione normativa: in questo senso, isolare le donne etrusche (che si riducono poi in fondo alla sola Tanaquilla) dal *continuum* nel quale i loro comportamenti e il loro ruolo si inseriscono appare immetodico e in ultima analisi fuorviante.

2. Da questo punto di vista, è legittimo allora affermare che Lucrezia, protagonista di quello che è forse il racconto più noto dell'intera età monarchica – lo stupro subito da parte di un figlio di Tarquinio il Superbo, che accenderà la miccia della rivolta destinata a porre fine al governo dei re –, rappresenta a tutti gli effetti la prima donna della repubblica romana, una sorta di preannuncio e primizia del sistema politico a venire⁵. A differenza di tutte le altre figure

adesso D. Miano, *Fortuna. Deity and concept in archaic and Republican Italy*, Oxford 2018; in particolare, per il rapporto fra la dea e Servio Tullio cfr. D. Miano, 'Tychai' of Timoleon and Servius Tullius. A hypothesis on the sources, in *Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di Lettere e filosofia* 4, 2012, 365 ss., mentre rimando alla nt. 1 per gli studi che propongono di identificare Fortuna con Tanaquilla; cfr. anche V. Fromentin, *Servius Tullius sans Fortuna? ou la figure du roi Servius Tullius chez Denys d'Halicarnasse*, in M. Fartzoff, É. Smadja, É. Geny (a c. di), *Pouvoir des hommes, signes des dieux dans le monde antique. Actes des rencontres de Besançon (1999-2000)*, Besançon 2002, 53 ss.

⁴ Una comoda raccolta di fonti sull'episodio del ratto e sul ruolo in esso giocato da Ersilia si legge in A. Carandini (a c. di), *La leggenda di Roma II. Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio*, Milano 2010, 19 ss. e 103 ss.; quanto all'aspetto cui si allude nel testo, cfr. soprattutto Liv. 1.11.

⁵ La bibliografia su Lucrezia e sull'episodio che la vede protagonista e nel quale si risolve la sua figura è naturalmente abbondante e non mette conto citarla qui estensivamente; oltre alla densa nota introduttiva di R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, 218 ss., nel suo commento alla prima pentade liviana, rimando per un primo inquadramento del dibattito recente a P. Klindienst Joplin, *Ritual work on human flesh: Livy's Lucretia and the rape of the body politic*, in *Helios* 17, 1990, 51 ss.; S.R. Joshel, *The body female and the body politic: Livy's Lucretia and Verginia*, in A. Richlin (ed.), *Pornography and representation in Greece and Rome*, Oxford-New York 1992, 112 ss.; L. Beltrami, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1998, 57 ss. (e 111 ss. per ulteriore bibliografia precedente); A. Feldherr, *Spectacle and society in Livy's «History»*, Berkeley-Los Angeles-London 1998,

femminili che la precedono, infatti, Lucrezia non ha specifici tratti distintivi né alcuna spiccata personalità individuale; la sua caratteristica è appunto quella di non avere caratteristiche, di essere una donna qualsiasi e proprio per questo di identificarsi in un ruolo collettivo, in una tipologia sociale, quella della *matrona*. Nella cultura romana Lucrezia non solo sancisce il valore irrinunciabile della *pudicitia* femminile, presupposto e fondamento del matrimonio legittimo, additandolo come l'unico intorno al quale si costruisca l'identità e la funzione della donna, ma è anche l'arcegeta di quello che a ragion veduta i Romani chiamavano l'*ordo matronarum*. Le matrone rappresentano infatti un 'ordine', identificato dalla posizione e dal ruolo che ricopre all'interno della società e caratterizzato appunto dall'adesione a un modello di comportamento e a un paradigma di virtù tendenzialmente identici per tutti i propri membri e rispetto ai quali gli scarti e le declinazioni individuali vengono scoraggiati, quando non senz'altro repressi⁶. Non a caso nelle vicende della Roma repubblicana, le stesse che Livio racconterà a partire dal secondo libro delle sue *Storie*, esse agiscono tendenzialmente in gruppo e in quanto gruppo: sarà così, ad esempio, quando si tratterà di raccogliere l'oro per adempiere al voto con cui Furio Camillo aveva promesso di donare ad Apollo la decima del bottino di Veio, ma anche quando si accenderà la protesta per reclamare l'abolizione della legge Oppia o, molto

194 ss., con qualche cautela; M.M. Matthes, *The rape of Lucretia and the founding of republics. Readings in Livy, Machiavelli, and Rousseau*, University Park (Pennsylvania) 2000, in part. 25 ss.; F. Prescendi, *Weiblichkeitsideale in der römischen Welt: Lucretia und die Anfänge der Republik*, in Th. Späth, B. Wagner-Hasel (eds.), *Frauenwelten in der Antike. Geschlechterordnung und weibliche Lebenspraxis*, Stuttgart-Weiman 2000, 217 ss., in particolare 220; B. Kowalewski, *Frauengestalten im Geschichtswerk des T. Livius*, München-Leipzig 2002, 107 ss., che si raccomanda in particolare per il confronto tra Livio e le fonti parallele; R. Langlands, *Sexual morality in ancient Rome*, Cambridge 2006, 80 ss., importante per le puntualizzazioni sulla nozione romana di *pudicitia*; S. Freund, «*Pudicitia saltem in tuto sit*»: *Lucretia, Verginia und die Konstruktion eines Wertbegriffs bei Livius*, in *Hermes* 136, 2008, 308 ss.; A. Borgo, *Lucrezia. Riflessioni sulla storia di un personaggio letterario*, in *Bollettino di studi latini* 41, 2011, 43 ss., con ampia panoramica della ricezione post-liviana. Su posizioni diverse da quelle qui sostenute il contributo di T.J. Chiusi, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *Storia delle donne*, 6-7, 2010-11, 100 ss., mentre un'improbabile interpretazione trifunzionale di Lucrezia, in chiave duméziliana, viene proposta da Meulder, *Trois femmes* cit. 551 ss.

⁶ L'espressione *ordo matronarum* si legge tra l'altro in Val. Max. 5.2.1, ma il suo uso dev'essere ben più antico: essa è presupposta infatti, come opportunamente nota R. Raccanelli, *L'amicizia nelle commedie di Plauto. Un'indagine antropologica*, Bari 1998, 183, dalla scherzosa allusione plautina a un *ordo* delle *meretrices* che prende esplicitamente a modello appunto il network tra matrone (in *Cist.* 22-32). Rimando a questo proposito agli episodi schedati e discussi in N. Boëls-Janssen, *La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque*, Roma 1993, 275 ss. (anche se, a differenza della studiosa francese, non credo all'esistenza di vere e proprie strutture formalizzate di coordinamento dell'iniziativa matronale).

più tardi, per reagire alle gravi esazioni imposte alle donne dell'*élite* all'epoca del secondo triumvirato; e nell'episodio di Coriolano, il transfuga passato con i Volsci e spintosi sino al punto di porre l'assedio alla propria città, saranno le matrone a recarsi in massa dalla moglie e dalla madre dell'eroe, pregandole di mobilitarsi per la salvezza di Roma, ed esse agiranno appunto in rappresentanza dell'*ordo* nel suo insieme⁷. La cifra dell'iniziativa matronale di età repubblicana, in quei pochi casi nei quali le fonti la registrano, è appunto quella dell'azione collettiva, perché le matrone *sono* un collettivo, e come tali vengono riconosciute: non a caso il Senato rende loro grazie attraverso la concessione di riconoscimenti e privilegi che non riguardano le singole donne, ma di cui da allora in avanti beneficerà l'*ordo* nella sua interezza, dall'istituzione di nuovi culti riservati specificamente a una fruizione femminile al diritto di indossare determinati ornamenti sino all'estensione dell'uso della *laudatio funebris*⁸. Al di fuori di queste circostanze eccezionali, però, il compito delle matrone è quello di restare dietro le quinte della storia, di svolgere la loro preziosa funzione rimanendo invisibili, esattamente come la pudicizia di una madre si manifesta con la massima evidenza proprio quando i suoi tratti somatici scompaiono dal volto del figlio, chiamato a riprodurre fedelmente quanto esclusivamente le sole fattezze paterne⁹.

Tanaquilla o Tullia non potrebbero essere scambiate con nessun'altra, sono figure iper-caratterizzate, sovra-determinate, inserite in un qui-ed-ora che conferisce orizzonte e senso al loro agire ma che al tempo stesso rende il loro modello non esportabile, non riproducibile, segnato com'è dalla cifra dello stato di eccezione. Lucrezia, al contrario, potrebbe essere chiunque, il suo personaggio è atemporale, anzi vuole esserlo, proprio nella misura in cui viene costruito come modello, e dunque come un abito che può essere indossato a prescindere dall'identità di chi lo porta. Lucrezia è un articolo indeterminativo, è 'una', non

⁷ Si tratta di episodi ben noti: per quello relativo al voto di Furio Camillo e a Coriolano rimando a L. Ferro, M. Monteleone, *Miti romani. Il racconto*, Torino 2010, 343 ss. e 292 ss., dove si potranno trovare anche i riferimenti alle fonti antiche, per la questione della legge Oppia all'ampio resoconto di Liv. 34.1-8, per le proteste all'epoca del secondo triumvirato a Val. Max. 8.3.3 (dove ricorre nuovamente l'espressione *ordo matronarum*). Cfr. anche E. Valette, *Les 'discours' de Veturia, Valeria et Hersilia. Les mises en scène de la parole matronale dans la tradition historiographique romaine*, in *Cahier Mondes anciens* 3, 2012, <http://mondesanciens.revues.org/782>.

⁸ Sul punto rimando a Beltrami, *Il sangue degli antenati* cit. 164 ss.

⁹ Secondo il ben noto modello attestato fra l'altro in Catull. 61.213-223: *sit suo similis patri | Manlio et facile insciis | noscitur ab omnibus, | et pudicitiam suae | matris indicet ore. | Talis illius a bona | matre laus genus approbet, | qualis unica ab optima | matre Telemacho manet | fama Penelopeo*, commentato nel senso che qui ci interessa da M. Bettini, *Il ritratto dell'amante*, Torino 1992, 213 ss.

‘la’; le sue qualità – *lanifica, domiseda, pudica, casta* – saranno non a caso ripetute per secoli e senza significative variazioni in quel permanente e pubblico *memento* del codice culturale romano che sono le epigrafi funerarie, applicate alle donne più diverse, nei contesti più eterogenei, in un rassicurante *cliché* che si raccomanda e si afferma appunto perché anonimo: non legato ad alcuno, esso proprio per questo è adatto a tutti¹⁰.

Icona e metafora di questa immutabilità nel tempo del paradigma di Lucrezia è la sua concreta immobilità nello spazio¹¹. Se il movimentato resoconto di Dionigi di Alicarnasso immagina una Lucrezia capace addirittura di uscire di casa, di montare su un carro e di recarsi da Collazia a Roma per riferire al padre della sua lacrimevole vicenda, Livio e più in generale le fonti latine ne fanno al contrario il centro di movimenti ripetuti e frenetici dei quali essa rappresenta il semplice punto di arrivo o di partenza, ma che non la coinvolgono mai in prima persona: all’inizio Collatino e i suoi colleghi ufficiali giunti di sorpresa a verificare l’onestà delle rispettive consorti, nella notte maledetta in cui tutto ha inizio, poi Sesto Tarquinio, solo o accompagnato da uno schiavo, e poi ancora Collatino insieme con Bruto e Spurio Lucrezio insieme con Publio Valerio, mandati a chiamare da Lucrezia stessa¹². Le ripetizioni sono significative: Livio usa il medesimo participio, *sedentem*, sia per indicare la posizione di Lucrezia quando viene raggiunta a tarda notte a Collazia dai *regii iuvenes*, intenta a filare la lana in mezzo alle ancelle, sia per quella che Lucrezia tiene

¹⁰ Esemplare in questo senso l’affermazione contenuta nella cosiddetta *Laudatio Murdiae* 20-29 (trad. di C. Pepe): «Dal momento che il discorso di elogio di tutte le donne oneste suole essere semplice e simile, poiché i loro valori naturali (*naturalia bona*), preservati con una cura appropriata, non richiedono varietà di parole ed è sufficiente che tutte abbiano fatto le stesse cose degne di una buona reputazione, e dal momento che è difficile per una donna acquisire lodi originali, essendo la sua vita occupata da un minor numero di vicissitudini, necessariamente si devono celebrare le qualità condivise (*communia*) Mia madre... per modestia, rettitudine, pudicizia, rispetto, capacità di lavorare la lana, zelo, lealtà fu pari e simile alle altre donne oneste». Cfr. il commento *ad loc.* di C. Pepe, *Morire da donna. Ritratti esemplari di ‘bonae feminae’ nella ‘laudatio funebris’ romana*, Pisa 2015, 139 ss.

¹¹ Nella cultura romana le due dimensioni – immobilità nello spazio, immutabilità nel tempo – possono in effetti facilmente scambiarsi, divenendo l’una metafora dell’altra: pochi capitoli prima Livio ha raccontato come l’indisponibilità del dio *Terminus* a vedere il suo simulacro rimosso dalla sommità del Campidoglio, quando il Superbo intese procedere a una bonifica religiosa dell’area per edificare il tempio a Giove Capitolino, viene interpretato alla stregua di un *auspicium perpetuitatis* (1.55.3-5).

¹² Cfr. Dion. Hal. *ant. Rom.* 4.66.1. Questo aspetto non è naturalmente esclusivo di Livio: in *Ov. fast.* 2.737-742, ad esempio, il medesimo verbo *petere* è usato all’attivo in riferimento ai *regii iuvenes* che si recano da Ardea a Roma e poi a Collazia, al passivo per Lucrezia (rispettivamente *Regalia protinus illi | tecta petunt* e *Inde cito passu petitur Lucretia*). Cfr. Joshel, *The body female and the body politic* cit. 176.

quando padre e marito tornano nuovamente da lei, all'indomani dello stupro¹³. Lucrezia è addirittura addormentata quando viene insidiata dal figlio di Tarquinio che la sorprende nella sua stanza da letto – ancora un movimento del quale la donna è meta immobile – ed è ormai cadavere quando per la prima volta il suo corpo abbandona la dimensione domestica entro la quale si è svolta sino a quel momento la sua esistenza per essere condotto dagli uomini della famiglia, i signori dello spazio pubblico, nel Foro di Collazia. Due volte seduta, due volte distesa, Lucrezia si mantiene rigorosamente al di qua della posizione eretta durante l'intero svolgimento della vicenda che la riguarda. La matrona è oggetto e non soggetto di movimento, ed è oggetto e non soggetto di azioni; la sua diatesi oscilla fra l'intransitivo (sedere, stare, giacere), il passivo (la violenza subita) e il riflessivo, se si pensa che l'unica azione della quale possa essere considerata artefice è anche, paradossalmente, quella che pone fine alla sua vita attraverso il suicidio, un'azione dunque che Lucrezia subisce non meno di quanto la compia.

Né si vorrà ritenere che tale suicidio contraddica al profilo che della matrona moglie di Collatino abbiamo provato a tracciare sin qui. La scelta di togliersi la vita appare infatti in un certo senso come obbligata, come la reificazione della morte sociale alla quale è andato incontro il personaggio, la conseguenza inevitabile della sopravvenuta impossibilità per Lucrezia di adempiere all'unica funzione alla quale il suo ruolo di moglie la destina, e cioè la procreazione di figli legittimi, ora che il suo sangue, quel sangue la cui integrità è stata compromessa per sempre dalla violenza subita, non è più capace di dare una discendenza a Collatino e dunque può essere versato, disperso, gettato via, anzi deve esserlo. «Non c'è nulla che vada bene per una donna che abbia perduto la pudicizia», spiega al marito la Lucrezia liviana, che già parla come un *exemplum*: il suicidio diventa allora metafora e conseguenza di una irredimibile impossibilità antropologica, quella di una *matrona* che non può essere più *mater*, contraddicendo allo stesso significato del titolo che porta¹⁴. Proprio perché Lucrezia si identifica totalmente, sin dalla sua prima apparizione nella storia, con la propria funzione, proprio perché aderisce senza residui al suo ruolo sociale, essa non può

¹³ Cfr. rispettivamente 1.57.9 (*nocte sera deditam lanae inter lucubrantis ancillas in medio aedium sedentem inveniunt*) e 1.58.6 (*Lucretiam sedentem maestam in cubiculo inveniunt*). La ripetizione si ripropone anche nella versione ovidiana dell'episodio, cfr. *fast.* 2.771 e 813.

¹⁴ Come spiega Gellio, dopo aver scartato altre ipotesi e attribuendo l'interpretazione agli idonei vocum antiquarum enarratores (18.6.8): *Enimvero illud impendio probabilius est, quod idonei vocum antiquarum enarratores tradiderunt, matronam dictam esse proprie, quae in matrimonium cum viro venisset, quoad in eo matrimonio maneret, etiamsi liberi nondum nati forent, dictamque ita esse a matris nomine, non adepti iam, sed cum spe et omine mox adipiscendi*. Per le parole di Lucrezia cfr. Liv. 1.58.7: *Adventu suorum lacrimae obortae, quaerentique viro «Satin salve?» «Minime», inquit; «quid enim salvi est mulieri amissa pudicitia?»*.

sopravvivere alla compromissione di quest'ultimo, non ha altra identità se non quella di moglie di Collatino e di madre (potenziale) dei suoi figli legittimi. Dal venir meno di questo ruolo non rimane nulla, solo un corpo irrimediabilmente inquinato e privo di qualsiasi funzione culturalmente significativa. Quello che Lucrezia pugnala a morte è già un cadavere sociale¹⁵.

3. In realtà, a ben guardare, il profilo di Lucrezia per come abbiamo provato a definirlo sin qui non è del tutto privo di precedenti tra i personaggi femminili che popolano fittamente l'età monarchica; esso sembra al contrario conoscere una puntuale anticipazione nella misteriosa figura di Gaia Cecilia¹⁶. Il dossier che riguarda questo personaggio è fatto di poche fonti, variamente discusse e interpretate; a noi interessa soprattutto la testimonianza del lessicografo Festo, secondo la quale questo, Gaia Cecilia appunto, fu il nome dato a Tanaquilla quando giunse a Roma insieme al marito Lucumone, nome che le spose novelle ripetono per buon auspicio, alla stregua di un *omen*, all'inizio del loro matrimonio, augurando così a sé stesse le medesime virtù di onestà e di capacità di lavorare la lana che a Gaia venivano attribuite¹⁷. Il momento cui Festo si riferisce è quello consacrato alla ben nota formula che la *nova nupta* pronunciava all'atto di incontrare il marito sulla soglia della casa coniugale e che conosciamo in realtà solo nella traduzione greca di Plutarco, solitamente ricondotta al latino come *Ubi* (o *Quando*) *tu Gaius, ego Gaia*¹⁸. Un'altra fonte non parla invece della formula, ma afferma che quando giungeva dinanzi alla dimora del marito,

¹⁵ M. Bettini, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma 1986, 73 s., valorizza giustamente le parole pronunciate in Livio da Bruto all'atto di estrarre dal corpo di Lucrezia il pugnale che ancora gronda sangue (Liv. 1.59.1: *per hunc... castissimum ante regiam iniuriam sanguinem*): «La matrona (pur avendo subito violenza contro sua voglia e pur essendosi nobilmente uccisa), ha perduto la purezza del suo 'sangue'», dal momento che a causa dell'adulterio è «proprio il 'sangue' che viene ad essere contaminato», con la conseguenza che Lucrezia «è praticamente costretta ad uccidersi», dato che «Dopo aver contaminato il sangue, per lei non ci sarebbe più posto nella casa di Collatino».

¹⁶ Cfr. per un inquadramento d'insieme Hersch, *The woolworker bride* cit.

¹⁷ Fest. 85.3-7 [Lindsay]: *Gaia Caecilia appellata est, ut Romam venit, quae antea Tanaquil vocitata erat, uxor Tarquini Prisci regis Romanorum, quae tantae probitatis fuit, ut id nomen ominis boni causa frequentent nubentes, quam summam asseverant lanificam fuisse*. Sull'identificazione tra Cecilia e Tanaquilla cfr. anche il passo di Plinio il Vecchio citato *infra*, nt. 21; sul valore dell'*omen* legato al nome proprio nella cultura romana e sull'importanza dell'inizio come categoria temporale dotata di una potente capacità di incidere sugli eventi a venire mi permetto di rinviare invece a M. Lentano, *'Nomen'. Il nome proprio nella cultura romana*, Bologna 2018, 29 ss.

¹⁸ Cfr. Plut. *quaest. Rom.* 30; Quint. *inst.* 1.7.28. Tra gli studi moderni mi limito a rinviare a Boëls-Janssen, *La vie religieuse des matrones* cit. 183 ss. e a Hersch, *The woolworker bride* cit. 187 ss., che danno conto delle molteplici interpretazioni della formula proposte già in antico.

al termine della processione nuziale, la sposa si sentiva chiedere il proprio nome e a questa domanda rispondeva di chiamarsi Gaia¹⁹.

Si tratta, lo abbiamo detto, di una figura insieme complessa e sfuggente, della quale ci interessa qui non ricostruire l'origine, ma valutare il ruolo e la funzione che le vengono attribuiti dalla cultura romana. In questo senso, il profilo di questo singolare *alter ego* di Tanaquilla sembra manifestare il tentativo di 'addomesticare' la matriarca etrusca, di normalizzare la sua alterità potenzialmente destabilizzante riconducendola entro il rassicurante perimetro dell'identità matronale, come se il suo trasferimento da Tarquinia a Roma dovesse inevitabilmente comportare anche l'abiura del proprio passato e l'assunzione di una personalità diversa, l'integrazione entro un orizzonte culturale altro, di cui il mutamento del nome – del resto parallelo a quello cui va incontro il marito, che da Lucumone diventa Lucio Tarquinio – costituisce solo la spia esteriore e più immediatamente visibile²⁰. Di Gaia/Tanaquilla si diceva altresì che avesse tessuto con le proprie mani la toga usata dal suo beniamino Servio Tullio al momento di accedere al trono e conservata nel tempio della Fortuna al Foro Boario, nonché la prima *tunica recta*, indossata da allora insieme con la veste bianca dai giovani romani la notte prima di assumere la toga virile e dalle spose novelle alla vigilia del loro matrimonio²¹. Una funzione che contribuisce ulteriormente a fare di Gaia una sorta di Lucrezia *avant la lettre* e spiega con ogni probabilità perché alcune varianti del racconto relativo alla moglie di Collatino, in particolare la versione di Ovidio, la mostrino impegnata non in una generica attività di filatura della lana, ma nell'atto di confezionare un mantello destinato al marito impegnato in guerra²².

¹⁹ *Lib. de praen.* 7: *Ceterum Gaia usu super omnes celebrata est: ferunt enim Gaiam Caeciliam, Tarquini Prisci regis uxorem, optimam lanificam fuisse et ideo institutum, ut novae nuptiae ante ianuam mariti interrogatae quaenam vocarentur Gaias esse se dicerent.*

²⁰ Sul punto rimando a G. Farney, *The name-changes of legendary Romans and the Etruscan-Latin bilingual inscriptions: strategies for Romanization*, in *Etruscan and Italic Studies* 13, 2010, 149 ss.

²¹ Cfr. *Plin. nat.* 8.194: *Lanam in colu et fuso Tanaquilis, quae eadem Gaia Caecilia vocata est, in templo Sancus durasse prodente se auctor est M. Varro factamque ab ea togam regiam undulatam in aede Fortunae, qua Ser. Tullius fuerat usus. Inde factum ut nubentes virgines comitaretur colus compta et fusus cum stamine. Ea prima texuit rectam tunicam, quales cum toga pura troni induuntur novaeque nuptiae.* Sul nesso fra mutamento d'abito e assunzione del nome cfr. F.R. Nocchi, *Morte e rinascita simbolica: il cambio d'abito*, in S. Botta (a c. di), *Abiti, corpi, identità. Significati e valenze profonde del vestire*, Firenze 2009, 169 ss.

²² Alludo in particolare a *Ov. fast.* 2.745-746. Sulla rilettura ovidiana del mito di Lucrezia esiste naturalmente una discreta letteratura, al cui interno segnalo A.G. Lee, *Ovid's 'Lucretia'*, in *Greece and Rome* 22, 1953, 107 ss., e più di recente A. Chiu, *Ovid's women of the year. Narratives of Roman identity in the «Fasti»*, Ann Arbor 2016, 51 ss. (in particolare p. 52, dove si osserva tra

Gaia, però, è un avatar di Lucrezia non solo per il fatto di essere *proba* e *summa* o *optima lanifica*, modello per le spose romane che in suo onore recavano in processione, durante il corteo nuziale, il fuso e la conocchia, ma per una ragione più sostanziale: perché anche lei è una matrona qualsiasi, priva di elementi che le diano un'identità personale riconoscibile²³. Il suo nome, Gaia, questo singolare prenome femminile, viene pronunciato da *qualunque* sposa romana nell'atto di dare inizio al proprio matrimonio; è un nome che appartiene a tutte, e dunque a nessuna, la versione al femminile del più trito fra i prenomi maschili²⁴. Una molto discussa fonte erudita afferma che a Roma anche le donne, in realtà, avevano un prenome, ma che quest'ultimo veniva acquisito solo al momento di sposarsi²⁵. Ancora una volta, non ci interessa sapere se questa informazione controversa abbia un qualche fondamento, né intendiamo qui riaprire lo spinoso *dossier* relativo all'esistenza stessa dei *praenomina* femminili in età storica. Ma se i Romani hanno potuto pensare che le loro donne acquisissero piena identità personale solo all'atto delle nozze, perché solo allora entrava nell'uso il loro nome individuale, è significativo che il primo nome da esse pronunciato in quel cruciale momento di passaggio non fosse però il proprio, ma quello dell'antica

l'altro che Lucrezia «behaves less as an individual than as an idealized image or type of Roman womanly virtue»); trattazione recente e bibliograficamente aggiornata in R. Degl'Innocenti Pierini, «*Luditur in castris*»: un prologo per Lucrezia. *Qualche nota su tradizione romana e cultura letteraria in Ov. «Fast.»* 2, 721-760, in *Paideia* 72, 2017, 127 ss.; altro nella bibliografia su Lucrezia citata *supra*, nt. 5. Si noti che la flaminica, anch'essa un modello per la sposa romana, il cui velo rosso ricordava appunto quello portato dalla moglie del flamine, era l'unica a poter tessere gli abiti indossati da quest'ultimo (Serv. Auct. *Aen.* 4.262 e 12.120).

²³ Sull'uso della conocchia e del fuso durante la cerimonia nuziale cfr. il passo di Plinio citato *supra*, nt. 21, nonché Plut. *quaest. Rom.* 31.

²⁴ È questa infatti una delle spiegazioni della formula proposte da Plut. *quaest. Rom.* 31 (trad. di N. Marinone): «Hanno in uso questi nomi anche per altri casi in quanto sono comuni». Cicerone (*Mur.* 27) si prende gioco di quei giuristi che, a partire da una interpretazione ottusamente letterale della formula in questione, avevano desunto che tutte le donne si chiamassero 'Gaia': ma quegli esegeti non avevano in fondo tutti i torti. Quanto alla diffusione del prenome *Gaius*, una interessante conferma, per l'originalità della prospettiva, viene da Farney, *The name-changes of legendary Romans and the Etruscan-Latin* cit. 155, nt. 22: nelle iscrizioni bilingui etrusco-latine, ai prenomi etruschi viene fatto corrispondere in latino, nella grande maggioranza dei casi, per l'appunto *Gaius*.

²⁵ Si tratta di Quinto Mucio Scevola, giurista di II-I secolo a.C., la cui opinione ci è nota dall'anonimo e già menzionato *Liber de praenominibus* (3): *Pueris non prius quam togam virilem sumerent, puellis non ante quam nubent praenomina imponi moris fuisse Q. Scaevola auctor est*. Per combinare questa notizia di ottima fonte con quella secondo la quale le bambine ricevevano il loro nome in occasione del *dies lustricus*, pochi giorni dopo la nascita, si ritiene di solito che in occasione del matrimonio (o, per i maschi, con l'assunzione della toga virile) tale nome fosse in qualche modo reso pubblico e/o iscritto nei registri ufficiali della città: cfr. tra gli altri C. Fayer, *La 'familia' romana. Aspetti giuridici e antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote. Parte seconda*, Roma 2005, 531 ss.

Gaia Cecilia, e che fosse lo stesso per *tutte* le spose: una volta di più, quello che la cultura sottolinea non è tanto l'acquisizione di una personalità autonoma quanto l'accesso a un ruolo, a una funzione sociale, l'ingresso in un *ordo*, che oblitera le differenze individuali dietro l'assunzione di un'identità, persino onomastica, che con quello stesso ruolo si identifica senza residui.

4. Ideale scolara di una Tanaquilla sterilizzata in Gaia Cecilia, Lucrezia adempie così alla sua funzione di prima matrona della repubblica romana²⁶. Un regime che sarà tenuto a battesimo dagli uomini raccolti intorno al suo cadavere, che tale, un cadavere appunto, doveva essere per ricordare alle sue sorelle dei secoli a venire, alle matrone che generazione dopo generazione metteranno al mondo la classe dirigente della città rinnovata, che il loro corpo è in primo luogo una funzione sociale, chiamato a garantire attraverso la sua inviolabilità la tenuta di un sistema – in questo non c'è una differenza sostanziale tra il corpo sacro delle Vestali, dalla cui illibatezza dipende la stessa sopravvivenza di un impero, e quello della sposa, destinato in via esclusiva a un solo uomo –, e che, ancora come quello delle Vestali, serve solo ad essere gettato via laddove sia divenuto inabile a svolgere il proprio compito.

È interessante in questo senso il fatto che nella versione dello stupro di Lucrezia raccontata da Dionigi di Alicarnasso Sesto Tarquinio faccia balenare alla mente della matrona, per piegare la sua resistenza, il rischio di rimanere insepoltita e priva degli onori funebri qualora fosse stata colta in flagrante adulterio e uccisa insieme con lo schiavo che il figlio del re intende metterle accanto²⁷. La minaccia non sembra avere alcun fondamento giuridico – non sembra cioè che il crimine di adulterio sia mai stato sanzionato, in nessuna fase della storia di Roma, con la privazione della sepoltura – e in effetti non ritorna, salvo errore, in nessuna delle altre fonti che ricostruiscono le parole di Sesto, ma certo è significativa: il corpo deturpato dall'impudicizia non solo viene espulso dalla società degli uomini, ma non trova un proprio spazio neppure dopo la morte, escluso da quei riti e da quelle pratiche che gli assicurano la dignità di un oggetto culturale e gli assegnano un posto nella memoria familiare e collettiva.

²⁶ Bene sul punto Matthes, *The rape of Lucretia* cit. 34: «By winning the initial 'best wife contest' when she is found at her spinning, Lucretia sets the parameters for female republican *virtù* [in italiano nel testo]».

²⁷ *Ant. Rom.* 4.64.3 (trad. di E. Guzzo): «Ma, qualora proverai a resistermi, volendo salvare la tua onestà, ti ucciderò e, dopo aver ucciso anche uno dei servi, deporrò il suo corpo accanto al tuo e dichiarerò che, avendoti scoperta mentre commettevi atti impuri, ho inteso vendicare l'oltraggio commesso ai danni del mio parente, cosicché vergognosa e riprovevole sarà la tua morte, e il tuo corpo non avrà né sepoltura né altre onoranze funebri».

Eppure, da quel corpo sterile nasceranno le matrone di Roma, cui Lucrezia indicherà per sempre il modello e insieme la sanzione per chi lo infranga. Le matrone sono un'invenzione e un portato della repubblica: in *tutto* il primo libro di Livio, consacrato ai due secoli e mezzo dell'età monarchica, il termine non compare *mai*. Sotto il governo dei re a Roma ci sono donne, ma non ci sono matrone, e questo nonostante il mito attribuisse già a Romolo, e in parte anche a Numa Pompilio, la definizione dei diritti e dei doveri della sposa romana e del suo ruolo all'interno della famiglia. Nel secondo libro sì, e il regime appena nato le vede sin da subito e a più riprese agire in gruppo, come è giusto, già diluite nell'identità anonima e collettiva che le caratterizzerà da allora in avanti: sono le matrone nel loro insieme quelle che per un intero anno portano il lutto in onore di Bruto morto, piangendolo «come se fosse un padre», proprio per il ruolo che aveva giocato nel vendicare l'onore violato di Lucrezia, e qualche anno dopo sono ancora le matrone a fare lo stesso quando scompare il suo collega di consolato, Publio Valerio, che una parte delle fonti voleva a sua volta presente al suicidio della moglie di Collatino; da ultimo fanno la loro apparizione le matrone che in massa, come abbiamo già ricordato, si recano a sollecitare l'intervento di Veturia, madre di Coriolano²⁸.

Chissà, forse se gli storici antichi avessero ritenuto di occuparsi dei funerali di Lucrezia, avrebbero evocato le donne di Roma nell'atto di piangere quest'ultima «come se fosse una madre»; e forse questa postuma rivendicazione di figliolanza avrebbe risarcito la matrona che non divenne mai madre così come aveva restituito una nuova discendenza al console costretto a giustiziare la sua, che cospirava per ripristinare un'epoca finita per sempre. Invece la moglie di Collatino scompare dall'orizzonte dei racconti non appena il suo cadavere ha messo in moto la sedizione che condurrà al crollo della monarchia, ma non

²⁸ Cfr. rispettivamente Liv. 2.7.4 per Bruto, *quod tam acer ultor violatae pudicitiae fuisset* (e sulla sua scorta Eutr. 1.10.2: *Brutum matronae Romanae, defensorem pudicitiae suae, quasi communem patrem per annum luserunt*); 2.16.7 per Valerio (la stessa notizia anche in Plut. *Publ.* 23.4 e in Eutr. 1.1.4); 2.40.1 per l'ambasceria a Veturia. Da notare che secondo Plutarco (*Coriol.* 39.10, trad. di L.M. Raffaelli), anche la morte di Coriolano venne pianti dalle matrone per «un periodo di lutto di dieci mesi, come queste usavano alla morte del padre, di un figlio o di un fratello». La notizia compare anche in Dionigi (*ant. Rom.* 8.62.2), mentre questa volta è assente in Livio; cfr. al riguardo Beltrami, *Il sangue degli antenati* cit. 172 ss. I genitori potevano in effetti essere pianti per un anno (cfr. PS. 1.21.13: *Parentes... anno lugeri possunt*), cioè per dieci mesi, secondo la scansione del calendario più arcaico di Roma: dieci mesi sono appunto il tempo massimo per ogni lutto stabilito dalle leggi di Numa (Plut. *Numa* 12.3). In generale su queste testimonianze rimando alle belle pagine di N. Loraux, *Le madri in lutto*, trad. it., Roma-Bari 1991 (ed. or. *Les mères en deuil*, Paris 1990, 31 ss. e, in una prospettiva più ampia, al lavoro di D. Šterbenc Erker, *Women's tears in ancient Roman ritual*, in T. Fögen (ed.), *Tears in the Graeco-Roman world*, Berlin-New York 2009, 135 ss.

prima di aver generato una teoria interminabile di *lanificae* e *domisedae* che dal mondo classico tracima sino all'Europa dell'età moderna e ancora oltre, se si considera l'incessante riproposizione della figura di Lucrezia nell'iconografia domestica e pubblica destinata per secoli alla fruizione delle spose ben nate²⁹.

Lucrezia è morta, viva Lucrezia.

Mario Lentano
Università di Siena
mario.lentano@unisi.it

²⁹ Alcuni ragguagli, relativi specialmente alla pittura del Cinquecento, in L. Bianco, *Lucrezia e altri 'revenants'*. Nota alle illustrazioni, in Dionigi di Alicarnasso, *Le antichità romane*, Torino 2010, CLI ss.

Le funzioni dei *syllogeis tou demou* ad Atene nel IV secolo a.C. attraverso la testimonianza della legge di Nicofonte

1. La legge di Nicofonte del 375/4 sul controllo e sulla circolazione della moneta ad Atene, portata in luce durante gli scavi americani dell'*agora* del 1970 ed edita nel 1974 da R.S. Stroud¹ insieme ad un ampio commentario, è stata oggetto di numerosi lavori specifici², nonché di analisi più o meno approfondite in studi

* Il lavoro costituisce uno degli esiti della ricerca dal titolo «Wirtschafts- und geldpolitik-bezogene Regulierungsansätze im klassischen Athen», in corso di svolgimento presso il Leopold-Wenger Institut e il DAI di München e finanziata dalla Alexander von Humboldt Stiftung (Humboldt-Forschungstipendium für erfahrene Wissenschaftler).

¹ R.S. Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage*, in *Hesperia* 43, 1974, 157-188. Già due anni prima lo studioso aveva presentato brevemente la nuova scoperta in R.S. Stroud, *A Law of the Athenian Nomothetae*, in *AJA*. 76, 1972, 221.

² Si vedano, tra i lavori più significativi, A. Giovannini, *Athenian Currency in the Late Fifth and Early Fourth Century B.C.*, in *GRBS*. 16, 1975, 185 ss.; R. Bogaert, *Epigraphica* 3, Leiden 1976, 23 ss. n. 21; F. Solokowski, *The Athenian Law Concerning Silver Currency (375/4 B.C.)*, in *BCH*. 100, 1976, 511 ss.; H. Wankel, *Zur Formulierung von Strafbestimmungen in dem neuen attischen Münzgesetz*, in *ZPE*. 21, 1976, 149 ss.; J. e L. Robert, *BE* 1976, n. 190, 1977, n. 146; T.V. Buttrey, *The Athenian Currency Law of 375/4 B.C.*, in *Essays in Honor of M. Thompson*, Wetteren 1979, 33 ss.; Id., *More on the Athenian Coinage Law of 375/4 B.C.*, in *NAC*. 10, 1981, 71 ss.; Ph. Gauthier, *Sur une clause pénale de la loi athénienne relative à la monnaie d'argent*, in *RPh*. 52, 1978, 32 ss.; D. Plácido, *La ley ática del 375/4 a.C. y la política ateniense*, in *MHA*. 4, 1980, 27 ss.; T. Fischer, *Das athenische Münzgesetz von 375/4 v.Chr.*, in *Hellenika* 1981, 38 ss.; F. Bourriot, *Note sur le text de la loi athénienne de 375/4 concernant la circulation monétaire (loi de Nicophon)*, in *ZPE*. 50, 1983, 275 ss.; H. Wankel, *Bemerkungen zu dem athenischen Münzgesetz von 375/4*, in *ZPE*. 52, 1983, 69 ss.; Id., *Nachtrag zu dem Athenischen Münzgesetz von 375/4*, in *ZPE*. 53, 1983, 94; S. Alessandri, *Il significato storico della legge di Nicofonte sul dokimastes monetario*, in *ASNP*. 14, 1984, 369 ss.; G. Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz des 4. Jh. v.Chr.*, in *JNG*. 36, 1986, 23 ss. (con traduzione tedesca); Th.R. Martin, *Silver Coins and Public Slaves in the Athenian Law of 375/4 BC*, in E.W. Metcalf (a c. di), *Mnemata: Papers in Memory of Nancy M. Waggoner*, New York 1991, 21 ss.; C. Feyel, *À propos de la loi de Nicophon. Remarques sur le sens de dokimos, dokimazein, dokimasia*, in *RPh*. 77, 2003, 37 ss.; P.J. Rhodes – R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC*, Oxford 2003, 112 ss. n. 25 (con traduzione inglese); S. Psoma, *The Law of Nikophon (SEG 26.72) and Athenian Imitations*, in *RBN*. 157, 2011, 27 ss.; Ead., *One or Two Laws on Approvers of Silver Coinage Proposed by Nikophon (SEG 26-72)?* in *ZPE*. 180, 2012, 149 ss.; J. Ober, *Access, Fairness, and Transaction Costs. Nikophon's Law on Silver Coinage (Athens, 375/4 B.C.E.)*, in *Law and Transaction Costs in the Ancient Economy*, Michigan 2015, 51 ss. (in cui l'autore riprende ed approfondisce alcune questioni affrontate in una monografia edita nel 2008, cfr. nota seguente); C.J. Ellithorpe, *Athenian Mercantilism: a New Approach to the Athenian Coinage Decree and the Law of Nicophon*, in *JAH*. 6.3, 2019, in part. 64 ss.

di respiro più generale³, per i numerosi elementi di carattere economico, numismatico, storico e giuridico di particolare interesse in essa contenuti. A quest'ultimo riguardo, all'interno del suo contributo *Ein athenisches Münzgesetz des*

³ È impossibile dare conto di tutti gli studi di carattere generale contenenti approfondimenti più o meno ampi relativi ad aspetti problematici di questa legge, citata da pressoché qualsiasi studioso che si sia occupato della storia economico-giuridica di Atene e della Grecia antica in generale. Limitandomi ad alcuni tra i contributi più significativi, si vedano J.H. Kroll, *Aristophanes' πονηράχλκία: A Reply*, in *GRBS*. 17, 1976, 329 ss.; R. Bogaert, *L'essai des monnaies dans l'antiquité*, in *RBN*. 122, 1976, 20 ss.; M. Austin – P. Vidal-Naquet, *Economic and Social History of Ancient Greece*, London 1977, 328 ss. n. 102; A. Giovannini, *Rome et la circulation monétaire en Grèce au IIe siècle avant Jésus-Christ*, Basel 1978, 39; L. Migeotte, *Sur une clause des contrats d'emprunt d'Amorgos*, in *AC*. 46, 1977, 132 ss. [= *Économie et finances publiques des cités grecques*, 1, *Choix d'articles publiés de 1976 à 2001*, Paris 2010, 34 s.]; J. Diebolt- H. Nicolet-Pierre, *Recherches sur le métal de tétradrachmes à types athéniens*, in *SNR*. 56, 1977, 79 ss.; O. Morkholm, *Some Reflections on the Production and Use of Coinage in Ancient Greece*, in *Historia* 31, 1982, 290 ss.; E. Ercolani Cocchi, *Il controllo statale sulla circolazione di moneta straniera nelle città greche*, in *RSA*. 12, 1982, 53 ss.; O. Morkholm – N.M. Waggoner (a c. di), *Greek Numismatics and Archaeology. Essays M. Thompson*, Wetteren 1979, 33 ss.; H. Engelmann, *Wege griechischer Geldpolitik*, in *ZPE*. 60, 1985, 165 ss.; D. Bellinger, *Währungsordnung im griechischen Altertum: das Münzgesetz Athens*, in *Die Bank* 12, 1986, 644 ss.; M.R. Cataudella, *Aspetti della politica monetaria ateniese fra V e IV secolo*, in *Sileno* 12, 1986, 111 ss.; G. Le Rider, *À propos d'un passage des Poroi de Xénophon: la question du change et les monnaies incuses d'Italie du Sud*, in G. Le Rider et al. (a c. di), *Kraay-Morkholm Essays. Numismatic Studies in Memory of C.M. Kraay and O. Morkholm*, Louvain-la-Neuve – Luxembourg 1989, 159 ss.; M. Dreher, *Hegemon und Symmachoi. Untersuchungen zum Zweiten Athenischen Seebund*, Berlin – New York 1995, 90 ss., 247; Th. Figueira, *The Power of Money: Coinage and Politics in the Athenian Empire*, Pennsylvania 1998, in part. 536 ss. (con traduzione inglese); D.T. Engen, *'Ancient Greenbacks': Athenian Owls, the Law of Nicophon, and the Greek Economy*, in *Historia* 54.4, 2005, 359 ss.; J. Ober, *Democracy and Knowledge. Innovation and Learning in Classical Athens*, Princeton 2008, 220 ss.; Chr. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme in Griechenland*, in *BIDR*. 103-104, 2000-2001, 269 ss.; C. Pebarthe, *Droit et marché en Grèce ancienne. De la monnaie athénienne comme loi*, in E. Cantarella – M. Gagarin – J. Méléze Modrzejewski – G. Thür (a c. di), *Symposion 2011*, Wien 2012, 253 ss. Altri approfondimenti in M.H. Hansen, *Eisangelia. The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians*, Odenxe 1975, 28; Id., *Initiative and Decision: The Separation of Powers in Fourth-Century Athens*, in *GRBS*. 22, 1981, 35; J. Cargill, *The Second Athenian League*, Berkeley – Los Angeles 1981, 140 s.; T. Eide, *Merisai and Dounai in Athenian Fourth-Century Decrees*, in *Sumbolae Osloenses* 59, 1984, 21 ss.; O. Picard, *Sur deux termes des inscriptions de la trésorerie d'Ai Khanoum*, in *Hommages à Lucien Lerat*, 2, Besancon 1984, 679 ss.; V.J. Hunter, *Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.*, Princeton 1994, 155 ss., 178; A. Eich, *Die politische Ökonomie des antiken Griechenland. 6.-3. Jahrhundert v.Chr.*, Köln 2006, 467 s.; S.C. Todd, *The Athenian Procedure(s) of Dokimasia*, in *Symposion 2009*, Wien 2010, 81 s.; E. Harris, *Who enforced the Law in Classical Athens?*, in *Symposion 2005*, Wien 2007, 161 s.; B. Rutishauser, *Athens and the Cyclades. Economic Strategies 540-314 BC*, Oxford 2012, 167 s.; U. Fantasia, *I magistrati dell'agora nelle città greche di età classica ed ellenistica*, in C. Ampolo (a c. di), *Agora greca e agorai di Sicilia*, Pisa 2012, 32, 46 s.

4. *Jh. v.Chr.*⁴ Stumpf ha dedicato una sezione (*Rechtshistorischer Kommentar*)⁵ all'approfondimento di alcune tra le questioni giuridiche di maggiore rilievo che questa iscrizione solleva⁶, così come in un'ottica prevalentemente giuridica è la breve analisi della legge condotta da Koch all'interno del suo articolo *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme in Griechenland*⁷. Diversi sono tuttavia i passaggi della legge che ancora necessitano di una maggiore riflessione in questa prospettiva. Nel presente contributo l'attenzione sarà incentrata su alcuni problemi concernenti le autorità menzionate nell'iscrizione nell'orbita del controllo della circolazione della moneta, su cui né Stumpf, né Koch, né gli altri studiosi che si sono occupati della legge di Nicofonte hanno indugiato in maniera approfondita. L'analisi sarà volta in particolare alle ll. 16-26 dell'iscrizione e segnatamente alle competenze dei *syllogeis tou demou* ivi menzionati, con una particolare attenzione alle possibili ragioni alla base dell'attribuzione a questi magistrati di funzioni di controllo del mercato e della moneta, nonché alla relazione con le competenze degli *epimeletai tou emporiou* e dei *sitophylakes*, menzionati accanto ai *syllogeis tou demou* in questa parte della legge.

2. Riassumendo brevemente il contenuto delle linee precedenti a quelle qui oggetto di indagine, dopo il prescritto, contenente l'indicazione dei *nomothetai*, la menzione dell'arconte e il nome del proponente (ll. 1-2), si prescrive di accettare la moneta attica, d'argento e con il *demosion charakter* (ll. 3-4). Si ordina poi al *dokimastes*⁸ di effettuare ogni giorno⁹ il controllo delle monete presentate (ll. 4-8), individuando le conseguenze a seconda che quelle verifica-

⁴ Altri brevi approfondimenti di carattere giuridico si trovano nel contributo di Gauthier, *Sur une clause pénale* cit. 32 ss. (incentrato in particolare sulle ll. 32-36).

⁵ Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 35 ss.

⁶ Le questioni sulle quali indugia lo studioso sono tre: a) *Phasis bei Nichtannahme bestätigten athenischen Geldes* (Z. 18-32); b) *Eisangelie bei Amtsvergehen* (Z. 32-36); c) *Strafbestimmung gegen den Dokimastes* (Z. 13-16).

⁷ Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen* cit. 269 ss. L'analisi della legge è contenuta all'interno di un più ampio lavoro dedicato allo studio di iscrizioni di carattere economico dall'età classica a quella ellenistica.

⁸ Sugli schiavi pubblici ateniesi si rimanda, per tutti, al recente contributo di P. Ismard, *La démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne*, Paris 2015, *passim* e in part. 136 ss. con riguardo agli schiavi pubblici menzionati nella legge qui analizzata. Ivi riferimenti alla dottrina precedente (il lavoro di Ismard è stato tradotto in inglese con il titolo *Democracy's Slaves: A Political History of Ancient Greece*, trad. a c. di J.M. Todd, Cambridge – London 2017). Mi permetto di rinviare altresì al lavoro O. Silverio, *Le funzioni degli schiavi pubblici ad Atene*, trad. a c. di M. Rizzi, Roma 2019.

⁹ Ad eccezione dei giorni in cui era impegnato nel *bouleuterion* a presenziare alla *chrematon katabole* (ll. 5-8). Sul punto cfr. *infra* nel testo.

te siano monete ateniesi autentiche, monete straniere con lo stesso simbolo di quelle ateniesi o monete false (ll. 8-13)¹⁰. Le linee successive sono dedicate alla previsione della punizione da infliggere al *dokimastes* che non sieda nel posto stabilito o non abbia seguito le disposizioni della legge (ll. 13-16)¹¹, nonché – ed è questo il passaggio che qui in particolare interessa – alle sanzioni contro il venditore che non abbia accettato le monete d'argento ateniesi verificate dallo schiavo pubblico:

SEG. XXVI 72, ll. 16-26

ἐὰν δέ τις μὴ δέχηται τὸ ἀ[ρ]γ[ύρ]ιον ὃ τ[ι] ἂν ὁ δοκι-
 μαστὴς δοκιμάσῃ, στερέσθω ὧν ἄμ [π]ωλήτ[αι] ἐκείν]-
 ηι τῆι ἡμέραι. φαίνειν δὲ τὰ μὲν ἐν [τ]ῷ σί[τ]ωι πρὸς]
 20 τὸς σιτοφύλακας, τὰ δὲ ἐν τῆι ἀγορᾷ κ[α]ὶ [ἐν τῷ ἄλ]-
 λωι ἄσται πρὸς τοὺς τῷ δήμῳ συλλογέ[α]ς, τὰ [δὲ ἐν τῷ]-
 ἰ ἐμπορίῳ καὶ τῷ Πει[ρ]αιεῖ πρὸς τοὺς ἐπιμελητ]-
 ἄς τοῦ ἐμπορίου πλὴν τὰ ἐν τῷ σίτῳ, τὰ δὲ [ἐν τῷ σί]-
 τῳ πρὸς τοὺς σιτοφύλακας. τῶν δὲ φανθέ[ν]των, ὁπό]-
 25 σα μὲν ἂν ᾦ ἐντὸς δέκα δραχμῶν, κύριοι ὄ[ν]των οἱ ἄ]-
 ρχοντες διαγιγνώσκειν, τὰ δὲ ὑπὲρ [δ]έ[κ]α [δραχμᾶς],
 ἐσαγόντων ἐς τὸ δικαστήριον.

È indicata innanzitutto la punizione da infliggere al venditore, consistente nella confisca delle merci poste in vendita quel giorno¹². Al fine di ottenere tale punizione, il compratore dovrà ricorrere alla *phasis*¹³, rivolgendosi ai *sitophyla-*

¹⁰ È questo uno dei punti della legge su cui si è soffermata maggiormente la dottrina. Controverse sono in particolare, per un verso, l'integrazione dell'ultima parola della l. 10, per altro verso, in parziale correlazione con tale integrazione, l'individuazione delle tipologie di monete prese in considerazione nella legge. Quanto alle conseguenze nel caso di monete straniere e false, le prime dovranno essere restituite al suo possessore, le seconde dovranno essere sfregiate, confiscate e consacrate al tesoro del tempio della Madre degli Dei, nonché depositate alla *boule*.

¹¹ Su cui si veda *infra* nel testo.

¹² La confisca delle merci rappresenta a sua volta una forma di punizione ampiamente documentata nel mondo greco. Nel caso in cui la condanna sia rivolta nei confronti di uno schiavo, questi subirà cinquanta colpi di frusta (ll. 15-16).

¹³ Sulle diverse interpretazioni in ordine alla natura e alla funzione della *phasis* si vedano, per tutti, J.H. Lipsius, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren*, Leipzig 1908, 309 ss.; U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930, 239; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens* 2, Oxford 1971, 218 ss.; Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 35 s.; D.M. MacDowell, *The Athenian Procedure of Phasis*, in *Symposion 1990*, Köln – Weimar – Wien 1991, 187 ss.; R.W. Wallace, *Phainein in Athenian Laws and Legal Procedure*, in *Symposion 1999*, Köln – Weimar – Wien 2003, 168 ss.; Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen* cit. 277 e ntt. 116-119. In linea generale, la *phasis* è un'azione popolare esercitabile da qualsiasi cittadino. Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 35 s., rileva in proposito che, a fronte di tale carattere generale, nel passaggio qui analizzato della legge di Nico-

kes nel caso di condotte illecite poste in essere nel mercato del grano, ai *syllogeis tou demou* per quelle poste nell'*agora* e nel resto della città e agli *epimeletai tou emporiou* per quelle realizzate al Pireo, ad eccezione di quelle relative al mercato del grano per le quali la competenza spetta ai *sitophylakes*. Laddove la controversia sia racchiusa entro il limite di valore di dieci dracme, saranno gli stessi *archontes* a giudicare, mentre nel caso in cui il valore sia superiore, la questione dovrà essere portata al *dikasterion*¹⁴.

Nella legge sono dunque individuate tre diverse autorità incaricate di ricevere le accuse e di risolvere, con i limiti veduti, la controversia, i *syllogeis tou demou*, gli *epimeletai tou emporiou* e i *sitophylakes*. Ciascuna risulta a sua volta competente territorialmente in una specifica zona di mercato e/o per materia con riguardo a particolari tipologie di prodotti: i *syllogeis tou demou* all'*agora* e nel resto della città, gli *epimeletai tou emporiou* al Pireo, i *sitophylakes* al Pireo e all'*agora* per le controversie sorte in relazione al mercato del grano.

I *syllogeis tou demou* sono menzionati altresì nella porzione precedente dell'iscrizione, segnatamente alla l. 15, come i magistrati competenti alla punizione corporale del *dokimastes* monetario¹⁵ che non sieda al suo posto o non operi conformemente a quanto previsto dalla legge (ll. 13-16):

SEG. XXVI 72, ll. 13-16

ἐὰν δὲ μὴ καθῆτ[α] ὁ δοκι[μαστής]

ἢ μὴ δοκιμάζηι κατὰ τὸν νόμον, τυπ[τ]όντων [αὐτὸν ο]-

15 ἰ τὸ δῆμο συλλογῆς πεντήκοντα πληγὰς τ[ῆι μάστι]-
γι.

fonte solo il compratore risulta legittimato a fronte della mancata accettazione da parte del venditore delle monete verificate dal *dokimastes*. In verità, è probabilmente più da seguire la diversa opinione di Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen* cit. 277 nt. 119, per il quale ciò non consente di escludere che « mehr oder weniger unbeteiligte Dritte sich der Sache mittels Phasis annahmen ».

¹⁴ Nella parte successiva (ll. 26-32) è descritta la procedura prevista in quest'ultimo caso: i *tesmothetai* dovranno assistere gli *archontes*, designando a sorte i membri del tribunale; nel caso in cui non lo facciano, dovranno pagare dieci dracme. Nell'ipotesi di condanna del venditore, il denunciante riceverà metà della somma. Se il venditore è uno schiavo, sarà condannato a cinquanta colpi di frusta. Segue nel testo della legge l'indicazione delle punizioni contro magistrati che non agiscano conformemente alle disposizioni del decreto, la cui competenza spetta al consiglio; tale punizione potrà giungere verosimilmente fino a cinquecento dracme e comporterà la cessazione dallo svolgimento della carica (ll. 32-36).

¹⁵ La punizione inferta è di cinquanta colpi di frusta secondo una pratica usuale nel mondo greco sia per gli schiavi pubblici che per quelli privati. Sulla punizione corporale degli schiavi pubblici si vedano *IG. II² 333*, l. 7; *IG. II² 1013*, l. 46. Sul tema in generale, variamente studiato in dottrina, cfr. da ultimo, con riferimenti alle fonti relative e alla bibliografia, J-M. Roubineau, *La main cruelle de l'agoranome*, in L. Capdetrey – C. Hasenhor (a c. di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 47 ss.

Gli *epimeletai tou emporiou*, a loro volta, sono nuovamente indicati nella seconda parte dell'iscrizione¹⁶:

SEG. XXVI 72, ll. 41-44

οἱ δὲ ἐπιμεληταὶ τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελέ[σ]θω[ν ὄπ]-
 ως ἄγ καθῆται πρὸς τῇ στήλῃ τοῦ Ποσειδῶνο[ς κα]-
 ἰ χρήσθων τῷ νόμῳ καθάπερ περὶ τῷ ἐν ἄστ[ει δοκ]-
 ιμαστῷ εἴρηται κατὰ ταῦτά.

I magistrati in discorso hanno la funzione di controllare che il *dokimastes* del Pireo sieda vicino alla stele di Poseidone e applichi le disposizioni della legge. È da ritenere, analogamente a quanto stabilito per i *syllogeis tou demou*, che gli *epimeletai* potessero infliggere la punizione corporale allo schiavo pubblico che avesse violato le disposizioni concernenti le sue funzioni.

3. Relativamente ampie e concordi sono le informazioni in nostro possesso in merito alle competenze degli *epimeletai tou emporiou* e dei *sitophylakes*.

Con riguardo ai primi¹⁷, da Aristotele (*Ath. Pol.* 51.4)¹⁸ apprendiamo che ad Atene operavano dieci *epimeletai tou emporiou*, con la funzione di controllare l'attività commerciale al Pireo e di costringere i commercianti a trasportare all'agorà di Atene, al *sitikon emporion*, due terzi del grano importato per mare.

Demostene, nell'orazione contro Lacrito¹⁹, richiama il testo di una legge che stabiliva per i residenti ad Atene, cittadini o stranieri, pene severissime nel caso di trasporto del grano in porti diversi dal Pireo o nel caso di prestito di denaro per una nave che non avesse trasportato ad Atene grano o in generale le merci

¹⁶ Le prescrizioni contenute in queste linee si inseriscono all'interno di una parte più generale, che si sviluppa nelle ll. 36-44, dedicata al controllo delle monete al Pireo ed in particolare alla scelta e alle funzioni del *dokimastes* ivi collocato. Si prescrive invero per tale mansione l'individuazione di uno schiavo pubblico tra quelli a disposizione, ordinandone l'acquisto nel caso in cui ciò si renda necessario.

¹⁷ Fonti letterarie: Arist. *Ath. Pol.* 51.4; Demosth. 35.50-51; 58.8-9, 26; Lyc. *Leocr.* 27; Din. 2.10; Harpocr. e Suda; ad esse bisogna aggiungere Xen. *Por.* 3.3. Fonti epigrafiche: *IG.* II² 1283, ll. 16-17 (anteriore alla metà del III a.C.); *IG.* II² 1013, ll. 40, 47 (fine II/inizio I sec. a.C.); *IG.* II² 2336, ll. 74, 112, 178 (fine II/inizio I secolo a.C.).

¹⁸ Arist. *Ath. Pol.* 51.4: ἐμπορίου δ' ἐπιμελητὰς δέκα κληροῦσιν· τοῦτοις δὲ προστέτακται τῶν τ' ἐμπορίων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τοῦ σίτου τοῦ καταπλέοντος εἰς τὸ σιτικὸν ἐμπόριον τὰ δύο μέρη τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εἰς τὸ ἄστῳ κομίζειν.

¹⁹ Demosth. 35.51: ἀργύριον δὲ μὴ ἐξεῖναι ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθηνησι μετοικούντων μηδενί, μηδὲ ὧν οὔτοι κύριοί εἰσιν, εἰς ναῦν ἧτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον Ἀθήναζε, καὶ τἄλλα τὰ γεγραμμένα περὶ ἐκάστου αὐτῶν. ἐὰν δὲ τις ἐκδῶ παρὰ ταῦτα, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς ἐπιμελητὰς, καθάπερ τῆς νεῶς καὶ τοῦ σίτου εἴρηται, κατὰ ταῦτά.

designate nell'accordo. Gli *epimeletai tou emporiou* sono individuati come i magistrati competenti a comminare la sanzione della confisca del denaro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni della legge.

Nell'orazione di Dinarco contro Aristogitone²⁰ si fa riferimento allo svolgimento da parte di quest'ultimo della magistratura in discorso, con la precisazione della sua estrazione a sorte e della decisione da parte dei membri della commissione di esame di vietarne l'esercizio.

Ad un'epoca ancora più vicina alla data di pubblicazione della legge di Nicofonte, precisamente al 355 a.C., potrebbe essere il riferimento a questi magistrati all'interno di un passaggio dei *Poroi* di Senofonte²¹, laddove si accetti l'identificazione tra gli *epimeletai tou emporiou* e l'*arche tou emporiou* ivi menzionata²².

Nell'ambito di questo spettro di testimonianze, l'iscrizione di Nicofonte si colloca in maniera del tutto coerente, offrendo a sua volta un'importante conferma delle competenze degli *epimeletai tou emporiou* in ambito commerciale. Anzi, quella in discorso si pone come la testimonianza più risalente in materia²³, quantunque sia ragionevole ritenere che l'istituzione di questi magistrati sia stata antecedente all'emanazione della legge²⁴, non sussistendo elementi all'interno della stessa che consentano di pensare ad una creazione del tutto nuova.

Altrettanto numerose e in termini generali uniformi solo le informazioni concernenti i *sitophylakes*²⁵. Si trattava di magistrati impegnati specificamente in

²⁰ Din. 2.10: ... καὶ ταῦθ', ὅπερ ἀρτίως εἶπον, τίς οὐκ οἶδε καταμαρτυρηθέντ' Ἀριστογείτονος, ὅτ' ἐμπορίου ἐπιμελητῆς λαχὼν ἀπεδοκιμάσθη ὑπὸ τῶν τότε δικαζόντων ἄρχειν ταύτην τὴν ἀρχήν;

²¹ Xen. *Por.* 3.3: εἰ δὲ καὶ τῇ τοῦ ἐμπορίου ἀρχῇ ἄλλα προτιθεῖται τις, ὅστις δικαιοτάτα καὶ τάχιστα διαιροῖ τὰ ἀμφίλογα, ὡς μὴ ἀποκωλύεσται ἀποπλεῖν τὸν βουλόμενον...

²² Fondamentali, al riguardo, le osservazioni di Ph. Gauthier, *Un commentaire historique des Poroi de Xénophon*, Paris 1976, 80 s. Su tale identificazione si veda anche, tra gli autori più recenti, A. Maffi, *Riflessioni su dikai emporikai e prestito marittimo*, in *Symposion* 2015, Wien 2016, 203.

²³ Il punto è stato messo in rilievo da Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 180 s., e ripreso variamente in dottrina.

²⁴ Si veda, per tutti, Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 180 s., ripreso, tra gli altri, da Ph. Gauthier, *De Lysias à Aristote (Ath.pol. 51,1): le commerce du grain à Athènes et les fonctions des sitophylakes*, in *RHDE*. 59, 1981, 21 [= *Études d'histoire et d'institutions grecques. Choix d'écrits*, a c. di D. Rousset, Genève 2011, 210], per il quale «on ne sera guère téméraire en supposant que l'institution [degli *epimeletai tou emporiou* ndA] remonte au moins aux années 403-400».

²⁵ Lys. 22.5-6, 8-9 e 16; Demosth. 20.32; Arist. *Ath. Pol.* 51.3; Harpocr. s.v. σιτοφύλακες; Phot., s.v. σιτοφύλακες. Fonti epigrafiche *Hesperia* 3, 1934, 42 s.; *Hesperia* 6, 1937, 444 ss. n. 2; n. 7; n. 8; *Hesperia* 13, 1944, 243 n. 8; *Hesperia* 30, 1961, 225 s., nn. 23-24. Su questi magistrati si vedano, rinviando soltanto ad alcuni tra i contributi più recenti e senza pretese di esaustività, P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981, 577 s.; R. Seager, *Lysias Against the Corndealers*, in *Historia* 40, 1966, 172 ss.; Gauthier, *De Lysias à Aristote (Ath.pol. 51,1)* cit. 5 ss. [193 ss.]; T.J. Figueira, *Sitopolai and Sitophylakes in Lysias' Against the Graindealers*, in *Phoenix* 40, 1986, 149 ss.; J. Engels, *Das athenische Getreidesteuer-Gesetz des*

funzioni di amministrazione e supervisione del mercato del grano, sia pubblico che privato. Originariamente, verosimilmente anche all'epoca dell'emanazione della legge di Nicofonte²⁶, operavano cinque *sitophylakes* al Pireo e cinque nel mercato del grano nell'agorà di Atene; successivamente, nel corso del IV secolo, il loro numero è incrementato a trentacinque²⁷, venti per l'agorà di Atene e quindici per il Pireo²⁸.

Particolarmente significativa per il discorso condotto è la testimonianza fornita da Lisia nell'orazione *Contro i mercanti di grano*, del 386 a.C., collocabile dunque in un'epoca di poco antecedente alla legge di Nicofonte. Ivi si fa riferimento all'acquisto di grano a seguito del consenso degli *archontes*, da identificarsi con i *sitophylakes* (22.5-6)²⁹, e si ricava soprattutto come questi magistrati avessero la funzione di controllo del tragitto di questo prodotto, dagli *emporoi* ai *sitopolai*, dovendo verificare il rispetto delle norme volte a sventare manovre speculative dei dettaglianti, indicate nell'acquisto da parte dei *sitopolai* di più di cinquanta misure di grano dagli *emporoi* in una volta (22.6)³⁰, nonché ad evitare l'aumento del prezzo per più di un obolo per dracma (22.8-9)³¹.

Agyrrhios und angebliche « sozialstaatliche » Ziele in den Maßnahmen zur Getreideversorgung spätklassischer und hellenistischer Poleis, in *ZPE* 132, 2000, 99 s.; V.J. Rosivach, *Some Economic Aspects of the Fourth-Century Athenian Market in Grain*, in *Chiron* 30, 2000, 46 ss.; Fantasia, *I magistrati dell'agorà* cit. 31 ss.

²⁶ Cfr. Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 28 nt. 17.

²⁷ Arist. *Ath. Pol.* 51.3: ἦσαν δὲ καὶ σιτοφύλακες κληρωτοὶ <ι>, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, πέντε δ' εἰς ἄστν, νῦν δ' εἴκοσι μὲν εἰς ἄστν, πεντεκαίδεκα δ' εἰς Πειραιέα. οὗτοι δ' ἐπιμελοῦνται, πρῶτον μὲν ὅπως ὁ ἐν ἀγορᾷ σίτος ἀργὸς ὄνιος ἔσται δικαίως, ἔπειθ' ὅπως οἱ τε μυλωθροὶ πρὸς τὰς τιμὰς τῶν κριθῶν τὰ ἄλφια πωλήσουσιν, καὶ οἱ ἀρτοπῶλαι πρὸς τὰς τιμὰς τῶν πυρῶν τοὺς ἄρτους, καὶ τὸν σταθμὸν ἄγοντας ὅσον ἂν οὗτοι τάξωσιν. ὁ γὰρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν. La ragione di tale aumento deriva presumibilmente dalla grave carenza di grano degli anni 330-320 a.C.

²⁸ Successivamente, nel III secolo, il numero di questi magistrati tornerà di nuovo ad essere di dieci, affiancati da due segretari: *Hesperia* 6, 1937, 444 ss. n. 2; *Hesperia* 13, 1944, 243 n. 8 e *Hesperia* 30, 1961, 225 s. n. 23.

²⁹ Lys. 22.5-6: ... ἐγὼ τῶν ἀρχόντων κελεύοντων συνεπριάμην. 6. ἐὰν μὲν τοίνυν ἀποδείξῃ, ὃ ἄνδρες δικασταί, ὡς ἔστι νόμος ὃς κελεύει τοὺς σιτοπῶλας συνωνεῖσθαι τὸν σῖτον, ἐὰν οἱ ἀρχόντες κελεύωσιν, ἀπονηφίσασθε· εἰ δὲ μὴ, δίκαιον ὑμᾶς κατανηφίσασθαι. ἡμεῖς γὰρ ὑμῖν παρεσχόμεθα τὸν νόμον, ὃς ἀπραγορεῦει μηδένα τῶν ἐν τῇ πόλει πλείω σῖτον πενήτηκοντα φορμῶν συνωνεῖσθαι.

³⁰ Cfr. nota precedente.

³¹ Lys. 22.8-9: ἐπειδὴ γὰρ οὗτοι τὴν αἰτίαν εἰς ἐκείνους ἀνέφερον, παρακαλέσαντες τοὺς ἄρχοντας ἠρωτῶμεν. καὶ οἱ μὲν δύο οὐδὲν ἔφασαν εἰδέναι τοῦ πράγματος, Ἄνυτος δ' ἔλεγεν ὡς τοῦ προτέρου χειμῶνος, ἐπειδὴ τίμιος ἦν ὁ σῖτος, τούτων ὑπερβαλλόντων ἀλλήλους καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς μαχομένων συμβουλευσειεν αὐτοῖς παύσασθαι φιλονικοῦσιν, ἡγούμενος συμφέρειν ὑμῖν τοῖς παρὰ τούτων ὠνουμένοις ὡς ἀξιώτατον τούτους πρίασθαι· δεῖν γὰρ αὐτοὺς ὀβολῶ μόνον πωλεῖν τιμιώτερον. 9. ὡς τοίνυν οὐ συμπριαμένους καταθέσθαι ἐκέλευεμ, ἀλλὰ μὴ ἀλλήλοις ἀντωνεῖσθαι συνεβούλευεν, αὐτὸν ὑμῖν Ἄνυτον μάρτυρα παρέξομαι καὶ ὡς οὗτος μὲν ἐπὶ τῆς προτέρας βουλῆς τούτους εἶπε τοὺς λόγους, οὗτοι δ' ἐπὶ τῆσδε συνωνούμενοι φαίνονται. Ancora,

Conferme in ordine all'operatività e alle competenze dei *sitophylakes* nell'età successiva si ricavano innanzitutto dalla *Contro Leptine* di Demostene (del 355/354 a.C.)³², nella quale si fa riferimento alla dichiarazione scritta fatta davanti a questi magistrati relativa al grano importato dal regno del Bosforo nella misura di 400.000 medimni³³.

Aristotele, a sua volta, menziona³⁴ i *sitophylakes*, accanto agli *astynomoi*, agli *agoranomoi* e ai *metronomoi*, indicando tra le funzioni quella di vegliare a che il grano in chicchi nell'agora sia messo in vendita al giusto prezzo³⁵, nonché che i mugnai vendano la farina d'orzo ad un prezzo proporzionato a quello dell'orzo in grani e che i fornai vendano i loro pani ad un prezzo proporzionato a quello del frumento e al peso corrispondente a quello che gli stessi *sitophylakes* hanno il dovere di fissare.

Per l'epoca ancora posteriore, particolarmente significativa è un'iscrizione, del 299/8 a.C., contenente una dedica da parte dei *sitophylakes* ad uno di loro, Filonide, «in ragione del suo spirito di giustizia»³⁶, il quale, sulla base del raffronto con un'altra iscrizione (*Syll.*³ 374), ebbe probabilmente la funzione di distribuire una donazione di 10.000 medimni di grano fatta dal re Lisimaco.

A prescindere in questa sede dall'ampiezza e dall'evoluzione delle competenze dei *sitophylakes* nel corso del tempo e dal rapporto tra siffatte competenze e quelle degli *epimeletai* (e degli *agoranomoi*) in relazione ai cereali³⁷, è evidente, in tutte le testimonianze vedute, il collegamento tra le funzioni di costoro e

si ricava in termini generali la funzione di controllo del grano da parte di questi magistrati, a fronte della competenza generale di sorveglianza delle altre merci spettante agli *agoranomoi* (*Lys.* 22.16: οὕτω δὲ πάλας περὶ τῆς τούτων πανουργίας καὶ κακονοίας ἢ πόλις ἔγνωκεν, ὥστ' ἐπὶ μὲν τοῖς ἄλλοις ὠνίοις ἀπασὶ τοῦς ἀγορανόμοις φύλακας κατεστήσατε, ἐπὶ δὲ ταύτῃ μόνῃ τῇ τέχνῃ χωρὶς σιτοφύλακας ἀποκληροῦτε).

³² Demosth. 20.32: ἐκεῖνος πράττεται τοὺς παρ' αὐτοῦ σῖτον ἐξάγοντας τριακοστήν. αἱ τοίνυν παρ' ἐκεῖνου δεῦρ' ἀφικνούμεναι σίτου μυριάδες περὶ τετταράκοντ' εἰσί· καὶ τοῦτ' ἐκ τῆς παρὰ τοῖς σιτοφύλαξιν ἀπογραφῆς ἄν τις ἴδοι.

³³ Su questo passaggio dell'orazione cfr. da ultimo M. Canevaro, *Demostene, Contro Leptine. Introduzione, Traduzione e Commento Storico*, Göttingen 2016, 252 ss., ove richiami alla dottrina precedente.

³⁴ Per il testo cfr. *supra* nt. 27.

³⁵ È questa l'interpretazione di δικαίως, all'interno dell'espressione ὁ ἐν ἀγορᾷ σίτος ἀργὸς ὄντιος ἔσται δικαίως proposta, tra gli altri, da U. Fantasia, *I cereali nell'antica Grecia e l'approvvigionamento granario dell'Atene classica*, in *L'alimentazione tra Storia, Letteratura e Cultura nell'antichità e nel medioevo*, Milano 2016, 31 s. Una diversa lettura è invece offerta da altri autori, che preferiscono rendere l'avverbio «in modo corretto, onestamente».

³⁶ Questa dedica è affiancata ad un'altra con la stessa formula degli arconti a Euktemon, sul fianco di una base di statua recante sulla cornice il nome 'Prosperità' (Euethria).

³⁷ Per un'analisi di tale rapporto si veda in particolare Gauthier, *De Lysias à Aristote (Ath. Pol. 51, 4) cit. in part. 21 ss.* [210 ss.].

il controllo di attività commerciali concernenti questo prodotto, in ciò perfettamente in linea con le mansioni attribuite nella legge di Nicofonte.

4. Volgendo ora l'attenzione ai *syllogeis tou demou*³⁸, le notizie al riguardo nelle fonti a nostra disposizione si presentano non particolarmente numerose e non prive di difficoltà interpretative.

In numero di trenta, tre per ogni *phyle*, scelti dai pritani nel loro collegio³⁹, questi magistrati avevano innanzitutto la funzione di convocare e far confluire i cittadini nelle assemblee. In un'iscrizione del 341/0 a.C. (*IG. II² 1749*), la testimonianza concernente questa competenza cronologicamente più vicina a quella della legge di Nicofonte, è contenuto un elenco di pritani delle tribù Egeide, tra cui figurano i nomi di tre soggetti, Diodoro del demo di Gargetto, Timocrito del demo di Icaria, Tarrìa del demo di Erchia, lodati per essersi occupati «bene e con giustizia della *sulloge tou demou* e della distribuzione dei *symbola*»⁴⁰. Il dato concernente queste funzioni, concordemente all'orientamento unanime della dottrina, si può ritenere a sua volta confermato in testi epigrafici che si collocano tra il III e il II secolo a.C.⁴¹.

Tali funzioni dei *syllogeis* sono ricordate anche all'interno delle fonti letterarie. È probabilmente a questi magistrati innanzitutto che fa riferimento Polluce in un passaggio dell'*Onomasticon* (8.104)⁴². Nel testo si afferma che sei lessiarchi, con l'aggiunta di trenta uomini, controllavano gli aventi diritto ad andare in assemblea e punivano coloro che non vi avessero preso parte, precisando inoltre

³⁸ I contributi dedicati all'approfondimento delle funzioni di questi magistrati non sono particolarmente numerosi. Il lavoro certamente più significativo contenente un'analisi delle testimonianze in materia è l'articolo di P.A. Tuci, *Polluce VIII 104 e i funzionari addetti al controllo della partecipazione assembleare*, in C. Bearzot – F. Landucci – G. Zecchini (a c. di), *L'Onomasticon di Giulio Polluce. Tra lessicografia e antiquaria*, Milano 2007, 113 ss. Si vedano altresì brevemente H. Francotte, *De la législation athénienne sur les distinctions honorifiques et spécialement des décrets des clérouchies athéniennes relatifs à cet objet*, ora in *Mélanges de droit public grec*, rist. an. Roma 1964, 101 ss.; M. Muttelsee, s.v. *Sullogeis*, in *RE IV A 1*, 1931, 1045 s.; Rhodes, *The Athenian Boule* cit. 129 s.; M.H. Hansen, *Die athenische Volksversammlung im Zeitalter des Demosthenes*, Konstanz 1984, 91 e nt. 459; Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 46 nt. 16, 47 nt. 25, cui *adde*, da ultimo S.C. Humphreys, *Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis* 1, Oxford 2018, 575 e nt. 102.

³⁹ Cfr. *IG. II² 1749*, su cui immediatamente *infra*.

⁴⁰ *IG. II² 1749*, ll. 75-76: ... ἐπειδὴ καλῶς κ[αὶ δ]ικαίω[ς] | ἐπεμελήθησαν τῆς συλλογῆς τοῦ δήμου καὶ τῆς δ[ι]αδόσεως τῶν συμβόλων...

⁴¹ *IG. II² 790*; 848; 890; 902; 917; 920; 967; 977; 1004.

⁴² Poll. *Onom.* 8.104: ληξίαρχοι ἕξ καθίσταντο τῶν πολιτῶν ἐγγεγραμμένων ἐν λευκάματι, καὶ τριάκοντα ἀνδρῶν αὐτοῖς προσαϊρεθέντων τοὺς ἐκκλησιάζοντας ἐξήταζον καὶ τοὺς μὴ ἐκκλησιάζοντας ἐζημίουν καὶ σχοινίον μιλάσαντες διὰ τῶν τοξοτῶν συνήλαινον τοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

che, dopo aver intinto una corda nel *miltos*⁴³, per mezzo degli arcieri spingevano in assemblea quanti indugiassero nell'agorà. Nella voce *triakonta* di Esichio⁴⁴, a sua volta, si menziona la competenza dei trenta in materia di convocazione delle assemblee con la specificazione della comminazione di multe contro i cittadini che non vi avessero preso parte, accanto al riferimento all'attribuzione di funzioni di carattere giudiziario, competenze da ritenere verosimilmente in relazione tra loro. Ancora, in un difficile lemma di Fozio⁴⁵ è ribadita la funzione di queste autorità di cura dell'assemblea insieme ai lessiarchi⁴⁶.

Accanto a siffatta competenza, in altre iscrizioni le funzioni dei *syllogeis* sono invece collegate all'ambito culturale. Si tratta di *IG. II² 1425* (370/69 e 368/7), *IG. II² 2821* (351/0), *IG. II² 1496* (334/333 - 331/0) e *IG. II² 1257* (324/3 a.C.). Nella prima iscrizione, di pochi anni successiva alla legge di Nicofonte, all'interno dell'inventario del tesoro di Atena sono menzionati, tra gli altri, i *syllogeis tou demou* quali dedicatarii di corone⁴⁷. In *IG. II² 2821*⁴⁸ si legge una dedica dei *syllogeis*, nella quale si precisa che erano stati coronati dal Consiglio e dal Popolo per la loro giustizia. In *IG. II² 1496* queste autorità figurano, insieme ad altre, in relazione alle ricevute riguardanti le vendite di beni oggetto di sacrifici pubblici a Olimpia⁴⁹. Alcuni anni dopo questi magistrati figurano con la funzione di compimento in qualità di *hieropoioi*, in nome dello stato, di sacrifici ad Atena e a Zeus Olimpio (*IG. II² 1257*)⁵⁰.

5. Se si pone un raffronto tra le informazioni concernenti gli *epimeletai tou emporiou*, dei *sitophylakes* e dei *syllogeis tou demou* con quanto ricavabile dalla lettura delle su analizzate linee della legge di Nicofonte, si deve dunque constatare che mentre è riscontrabile un'evidente continuità in merito alle competenze dei

⁴³ Si trattava di una corda impregnata di rosso che macchiava le vesti e rendeva riconoscibili gli assenteisti.

⁴⁴ Hesych. s.v. τριάκοντα: οὔτοι ἐχειροτονοῦντο δικασταί Ἀθήνησιν, οἵτινες ἐζημοῦντο τοὺς μὴ παραγενομένους τῶν πολιτῶν εἰς ἐκκλησίαν.

⁴⁵ Phot. s.v. τριάκοντα: πρῶτοι μὲν οἱ κατὰ πόλιν δικασταί· δεῦτεροι οἱ κατὰ δήμους τριάκοντα, τῆς ἐκκλησίας ἐπιμελούμενοι μετὰ τῶν ληξιάρχων· οὕτως Φρύνιχος.

⁴⁶ Per un'analisi dell'ambiguo contenuto del lemma di Fozio si rimanda a Tuci, *Polluce VIII* 104 cit. 114 s.

⁴⁷ *IG. II² 1425* ll. 126-27 (ἕτερος στέφανος παρὰ δήμο συλλογέων | τῶν ἐπὶ Δυσνικήτο ...) e ll. 224-226 (ἕτερος στέφανος ὁ παρὰ {αν} δήμο | <σ>υλλογέων τῶν ἐπὶ Ναυσιγένους | ἄρχοντος ...).

⁴⁸ *IG. II² 2821*, ll. 1-6: δήμουσυλλογῆς [ἀ]νέ[θη]||κανοιέπιΘεέλλουἄρχ[ον]||τος στεφανωθέντες | ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ | δήμου δικαιοσύνης | ἔνε[κα]. sinistra in corona. ὁ δήμος. dextra in corona. [ἡ β]ο[υ]λή.

⁴⁹ *IG. II² 1496*, ll. 82-83: : ἐξ Ὀλυμπείων παρὰ [τῶν τοῦ] | δήμου συλλογέων (ripetuto alle ll. 113-114).

⁵⁰ *IG. II² 1257A*, ll. 6-7 (Atena); B, ll. 5-6 (Zeus Olimpio).

primi due, con riguardo ai *syllogeis tou demou*, come già peraltro evidenziato da Rhodes e Osborne, esse «have no connection with their other attested duties»⁵¹. D'altro canto, in considerazione delle vedute mansioni degli *epimeletai tou emporiou* e dei *sitophylakes* ci si attenderebbe di trovare menzionati nella legge, in luogo dei *syllogeis tou demou*, gli *agoranomoi*⁵², i quali, come noto⁵³, avevano funzioni di sorveglianza della correttezza delle transazioni commerciali nell'agora⁵⁴.

Si pone dunque la necessità di cercare di comprendere le possibili ragioni a giustificazione della particolare menzione di queste autorità con le funzioni vedute all'interno dell'iscrizione⁵⁵.

Punto di partenza di questa riflessione può essere proprio il raffronto con le funzioni attribuite agli *agoranomoi*. Al riguardo, in via preliminare è sicuramente da escludere che all'epoca di emanazione della legge di Nicofonte gli *agoranomoi* non svolgessero alcuna funzione di controllo dell'agora e che tali mansioni fossero demandate ai *syllogeis tou demou*. Quantunque manchino testimonianze in ordine all'operare di questi magistrati nel periodo specifico di emanazione della legge, è altrettanto indubbio come costoro fossero stati istituiti già precedentemente al 375/4 a.C.⁵⁶ e abbiano continuato a svolgere le proprie funzioni di controllo dell'agorà di Atene anche successivamente⁵⁷. Sulla base di ciò, bisognerebbe pertanto rinvenire una ragione che avrebbe portato alla soppressione temporanea degli *agoranomoi* e all'istituzione, sempre temporanea, dei *syllogeis tou demou*. Conseguentemente è da ritenere che i *syllogeis tou*

⁵¹ Rhodes – Osborne, *Greek Historical Inscriptions* cit. 116.

⁵² Cfr. Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 46 nt. 16.

⁵³ La funzione generale di questi magistrati consiste nel mantenere nel mercato εὐταξία, κόσμος, εὐκοσμία (Arist. *Pol.* 6.8.1). Su siffatte funzioni ad Atene e in generale nelle città greche si vedano, tra i contributi più recenti, L. Migeotte, *Les pouvoirs des agoranomes dans les cités grecques*, in *Symposium 2001*, Graz 2005, 287 ss. (= *Économie*, 2 cit. 27 ss.); G. Oliver, *The Agoranomoi at Athens*, in Capdetrey - Hasenohr (a c. di), *Agoranomes et édiles* cit. 81 ss., ove riferimenti bibliografici alla dottrina precedente, nonché in generale i diversi articoli contenuti all'interno del lavoro da ultimo citato.

⁵⁴ Arist. *Ath. Pol.* 51.1: κληροῦνται δὲ καὶ ἀγορανόμοι <ι>, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, ε' δ' εἰς ἄστν. τοῦτοις δὲ ὑπὸ τῶν νόμων προστέτακται τῶν ὀνίων ἐπιμελεῖσθαι πάντων, ὅπως καθαρὰ καὶ ἀκίβδηλα πωλήσεται.

⁵⁵ La questione non è stata oggetto di particolare approfondimento in dottrina. Si vedano, per alcune brevi suggestioni, Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 178 s.; Ph.V. Stanley, *Ancient Greek Market Regulations and Controls*, Dissertation, Berkeley 1976, 199 s.; Figueira, *The Power of Money* cit. 544; Tuci, *Polluce VIII 104* cit. in part. 119 s.; Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 46 s. ntt. 16 e 25.

⁵⁶ Si confrontino al riguardo le testimonianze degli Acarnesi di Aristofane (719 ss.), del 425 a.C., e delle Vespe (1406 ss.), del 423 a.C.

⁵⁷ Si veda il noto passaggio dell'*Ath. Pol.* 51.1-3, oltre a Alex. *Phaidr.* fr. 247; *IG.* II² 380; *Ag.* XVI 217 (254/244 a.C.). Per altre testimonianze successive cfr. Oliver, *The Agoranomoi at Athens* cit. 94 ss.

demou abbiano operato accanto agli *agoranomoi* all'interno dell'agorà.

D'altro canto, dalle fonti emerge chiaramente come, insieme agli *agoranomoi*, fossero previsti anche altri magistrati per lo svolgimento di attività di controllo dei mercati. Aristotele ricorda i *metronomoi*, con il compito specifico di verifica dei pesi e delle misure⁵⁸, e gli stessi *sitophylakes*, sicuramente già istituiti all'epoca di emanazione della legge, come evidenziato nel § precedente, possono essere considerati come magistrati 'speciali' operanti accanto agli *agoranomoi* e agli *epimeletai tou emporiou* al fine di supervisionare il mercato del grano nell'agora e al Pireo.

In dottrina si è avanzata l'ipotesi⁵⁹ secondo cui, nella seconda metà del V secolo a.C., il numero degli *agoranomoi* fosse solo di sei membri, distribuiti in numero eguale nell'agorà e al Pireo. Tale congettura è proposta tenendo conto di una testimonianza di Aristofane⁶⁰, in cui si legge che Diceopoli aveva istituito tre *agoranomoi* per la sua agorà. Prima del 348 a.C., poi, il numero degli *agoranomoi* sarebbe aumentato a dieci, come si ricaverebbe da un passaggio delle Leggi di Platone⁶¹, morto proprio in quella data. Seguendo questa tesi, si potrebbe supporre che proprio in ragione del numero relativamente esiguo di *agoranomoi* si fosse giunti ad individuare i *syllogeis tou demou* come competenti per le questioni relative al rifiuto della moneta certificata.

Sia che si voglia seguire l'ipotesi da ultimo descritta, sia che invece si preferisca aderire alla tesi di coloro che ritengono la testimonianza ora veduta non conclusiva nel senso della presenza di un numero così esiguo di magistrati dell'agora nell'epoca in discorso, sembra tuttavia che, più che in connessione con la necessità di affiancare altri magistrati per coadiuvare gli *agoranomoi*, a giustificare l'attribuzione delle competenze descritte nella legge ai *syllogeis tou demou* possano essere state altre ragioni. Riprendendo il contenuto della legge, è di tutta evidenza la stretta relazione tra la competenza dei *syllogeis tou demou* indicata nelle ll. 16 ss. con l'altra funzione fondamentale di questi magistrati contenuta nel testo, ossia la punizione del *dokimastes* dell'agora. La mancata accettazione da parte del venditore della moneta verificata implicava invero una valutazione da parte di questi della non correttezza dell'operazione di controllo

⁵⁸ Parte della dottrina dubita che l'istituzione dei *metronomoi* possa collocarsi prima del 374 a.C. In particolare, si pone in questo senso Stanley, *Ancient Greek Market Regulations* cit. 199. Contro tale congettura cfr., da ultimo, le osservazioni di Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 47 nt. 25.

⁵⁹ D.M. MacDowell, *Aristophanes, Wasps*, Oxford 1971, 313 e più ampiamente Stanley, *Ancient Greek Market Regulations* cit. 199 ss; Id., *Agoranomoi and Metronomoi: Athenian Market Officials and Regulations*, in *AncW*, 2, 1979, 14.

⁶⁰ Aristoph. *Ach.* 724.

⁶¹ Plat. *Leg.* 6.763e.

effettuata dallo schiavo pubblico o la non considerazione di siffatta verifica. Attraverso l'attribuzione della competenza individuata alle ll. 19-20 ai *syllogeis tou demou* si sarebbe avuta un'ottimizzazione nell'accertamento della singola situazione contestata e si sarebbe giunti più rapidamente alla soluzione della controversia. D'altro canto, è ipotizzabile che gli atti, susseguenti alla verifica fatta dallo schiavo pubblico, relativi alle monete straniere e a quelle false spettassero proprio al magistrato competente, dunque nel caso della verifica fatta dal *dokimastes* dell'agora ai *syllogeis*⁶². Analogamente, con riguardo all'attività di controllo al Pireo, si individuano negli *epimeletai tou emporiou* le autorità competenti sia alla sorveglianza dell'attività di verifica e alla punizione dello schiavo pubblico ivi collocato, sia a ricevere le accuse concernenti il rifiuto di accettare la moneta verificata da questo schiavo.

Ciò che rimane dubbio, seguendo questa ipotesi, è se e quale tra le due competenze abbia attratto l'altra. Un possibile indizio nel senso di una relazione particolare tra *syllogeis tou demou* e *dokimastes* potrebbe essere tratto dal raffronto con la testimonianza offerta da un decreto attico in materia di pesi e misure⁶³ della fine del II secolo a.C. (*IG. II² 1013*, ll. 45-49)⁶⁴. Qui vi sono individuati quali magistrati competenti a punire gli schiavi pubblici i *prytaneis* e lo *strategos epi ta opla* nella Skias, l'*epimeletes tou limenos* al Pireo, lo *hierophantes* e i preposti alla *panegyris* ad Eleusi. Pur trattandosi di una testimonianza più tarda rispetto alla legge di Nicofonte, appare significativa la presenza di diversi magistrati competenti alla punizione degli schiavi pubblici addetti alla custodia dei pesi e delle misure in relazione ai luoghi nei quali svolgevano siffatta attività. Per altro verso, inoltre, è evidente la stretta relazione tra gli *epimeletai tou limenos* ivi menzionati con gli *epimeletai tou emporiou*, citati nella legge qui analizzata, ma altresì tra *prytaneis* e *syllogeis tou demou*, trattandosi, in entrambi i casi, di comitati della *boule*.

Che la *boule*, d'altro canto, avesse poteri specifici legati agli schiavi pubblici

⁶² Cfr. in proposito Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 166; Alessandri, *Il significato storico* cit. 370 nt. 5.

⁶³ Sul decreto mi permetto di rinviare al lavoro monografico M. Rizzi, *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen: Der Volksbeschluss über Maße und Gewichte*, München 2017, cui adde C. Doyen, *Ex schedis Fourmonti. Le décret agoranomique athénien (CIG I 123 = IG II-III² 1013)*, in *Chiron* 46, 2016, 453 ss. e M. Rizzi, *La 'riscoperta' del decreto ateniese sui pesi e misure. Nuove notae*, in B. Biscotti (a c. di), *Kállistos Nómos. Scritti in onore di Alberto Maffi*, Milano 2018, 185 ss.

⁶⁴ *IG. II² 1013*, ll. 45-49: τὸν μὲν ἐν τε[ῖ] Σ[κιάδι καθεστ]αμ[ένον | κολα]ζόντω[ν] οἱ τε ἀεὶ πρυτάνεις καὶ ὁ στρατη[γ]ὸς ὃς [ἂν ἦ] ὁ ἐπὶ [τὰ] ὄπλα μαστιγοῦντες καὶ κολ[ά]ζοντες κατὰ τ[ὴν] ἀξίαν τοῦ ἀδική[μα]τος, τὸν [δ'] ἐμ Πει[ραιεῖ] ὁ καθεσταμένος ἐπιμελη[τῆς] τοῦ λιμ[έ]νου, τὸν δ' ἐν Ἐλευσίνι ὁ τε ἱεροφάντης [καὶ οἱ κα]θ[ε]σ[τα]μένοι [ἂν] δρες καθ' ἕκαστον [τὸν ἐνιαυτὸν] | ἐπὶ τὴν πανήγυριν.

emerge dalla seconda parte della legge di Nicofonte. Nel prescrivere la necessità di predisporre un *dokimastes* al Pireo, si indica la *boule* quale organo avente il compito di individuarne uno adatto tra quelli posseduti dalla città o di provvedere al suo acquisto nel caso in cui nessuno abbia le caratteristiche richieste (ll. 36-40)⁶⁵. Ancora, nelle precedenti ll. 4-8 si specifica come il *dokimastes* operante nell'*agora* dovesse prestare la propria opera di verifica delle monete tutti i giorni, ad eccezione di quelli in cui era impegnato nel *bouleuterion* a presenziare alla *chrematon katabole*⁶⁶, dunque, ancora una volta con un collegamento molto stretto tra *dokimastes* dell'*agora* e *boule*.

Inoltre, come veduto nel summenzionato Poll. VIII 104, nello svolgimento della loro attività di riunione del popolo in assemblea i *syllogeis tou demou* (e i lessiarchi) si avvalevano della preziosa collaborazione degli arcieri sciti, circostanza questa che potrebbe indurre a ipotizzare che i *syllogeis* avessero il compito di controllare e sovrintendere anche all'attività degli arcieri, almeno nel contesto in discorso.

Né tale competenza è da ritenere in contrasto con le altre funzioni attribuite ai *syllogeis tou demou*. L'analisi svolta nel § precedente ha mostrato un'autorità di un certo prestigio, come indicano le incombenze relative alla convocazione dell'assemblea, il ruolo significativo in ambito culturale, l'attribuzione di poteri giudiziari. Anche la verifica delle monete svolta dal *dokimastes* e la correlata punizione di coloro che avessero contestato siffatto controllo costituiva a sua volta una funzione particolarmente delicata e rilevante, atteso che avrebbe determinato quali monete sarebbero state ammesse nel mercato e dunque quali avrebbero potuto essere utilizzate per le transazioni, quali monete sarebbero state restituite al compratore senza la possibilità di usarle per le operazioni commerciali e quali, infine, sarebbero state confiscate. Non sorprende pertanto che tale attività fosse sottoposta al controllo di magistrati di un certo rilievo nella realtà ateniese. L'attribuzione di poteri giudiziari, a sua volta, consentiva l'intervento punitivo di queste autorità sia nei confronti del *dokimastes*, sia, entro i limiti di valore visti, nei confronti dei venditori rei di non aver accettato la moneta verificata per una giustificata ragione.

Resta tuttavia altrettanto plausibile che ad essere stata attribuita ai *syllogeis tou demou* sia stata la funzione di sovrintendenza generale della circolazione e

⁶⁵ SEG. XXVI 72, ll. 36-40: ὅ]πως δ' ἂν ἦι καὶ ἐμ Πειραιεῖ δοκιμαστῆς [τοῖς ναυκ]λήροις καὶ τοῖς ἐμπόροις καὶ τοῖς ἄλλο[ις πᾶσιν], | καταστησάτω ἡ βολῆ ἐκ τῶν δημοσίων ἐὰ[ν -c.7-ὑπάρχηι] | ἢ ἐσπριάσθω...

⁶⁶ SEG. XXVI 72, ll. 4-8: ὁ δὲ] | δοκιμαστῆς ὁ δημόσιος καθήμενος με[ταξὺ τῶν τρ]απεζῶν δοκιμαζέτω κατὰ ταῦτα ὅσαι ἡ[μέραι πλήν] | ὅταν ἡ[ι] χρημάτων καταβολή, τότε δὲ ἐ[ν τῷ βουλευτ]ηρίῳ.

della verifica delle monete nell'*agora* in relazione alle prescrizioni della legge, comprensiva tanto del compimento degli atti conseguenti alla verifica fatta dal *dokimastes* monetario nel caso di monete straniere o false, quanto della competenza relativa alle contestazioni sorte nell'*agora* e nel resto della città in relazione alle monete verificate, quanto infine della punizione dello schiavo pubblico inadempiente alle disposizioni della legge. Le osservazioni vedute in ordine alla posizione di rilievo di queste autorità, lungi dal contrastare con tale possibile ricostruzione, costituirebbero a loro volta un argomento a suffragio, così come non indebolisce questa ipotesi il contenuto delle disposizioni delle ll. 4-8 e delle ll. 36-40, potendosi ritenere che quello operante nell'*agora* e quello da posizionare al Pireo fossero due specifici schiavi pubblici legati alla *boule*. Anzi, è ipotizzabile che il *dokimastes* dell'*agora*, incaricato della sovrintendenza della *chrematon katabole*, si occupasse proprio della verifica delle monete versate nelle casse dello stato⁶⁷ e che, in relazione a siffatta competenza specifica, sia stato posizionato anche nell'*agora* per la verifica delle monete contestate.

6. In sintesi, i *syllogeis tou demou*, comitato della *boule*, nel 375/4 a.C., tra le altre funzioni di prestigio loro attribuite, sovrintendono all'attività di verifica delle monete in circolazione nell'*agora* secondo quanto stabilito dalla legge di Nicofonte, funzione comprensiva del controllo e dell'eventuale punizione del *dokimastes*, del compimento degli eventuali atti sulle monete verificate dallo schiavo pubblico, della ricezione delle accuse poste dai compratori contro i venditori che abbiano rifiutato di ricevere le monete verificate, nonché della decisione della controversia entro determinati limiti di valore. È possibile che tali attribuzioni siano da collegare ad un potere più ampio sugli schiavi pubblici da parte di questa autorità o che quelle presenti nella legge siano state assegnate ai *syllogeis* come funzioni di carattere straordinario. Ad ogni modo, i *syllogeis tou demou* si affiancano di fatto agli *agoranomoi*, coadiuvandoli nello svolgimento di attività di controllo delle operazioni commerciali dell'*agora*, ma lo fanno in virtù di poteri particolari attribuiti dalla legge, in cooperazione con i *sitophylakes* e gli *epimelatai tou emporiou*, nonché in relazione ad un aspetto specifico, ossia quello del controllo delle monete in circolazione.

Mariagrazia Rizzi
Università di Milano 'Bicocca'
mariagrazia.rizzi@unimib.it

⁶⁷ Cfr. Alessandri, *Il significato storico* cit. 392 e nt. 56.

Per una palingenesi del primo trattato romano-punico

Lo scopo di questo lavoro è ritrovare le tracce del testo latino del primo trattato tra Roma e Cartagine ed è la prima fase di una ricostruzione complessiva dei tre accordi romano-punici prima dello scoppio del conflitto tra le due città nel 264 a.C. Questa ‘palingenesi’ ipotetica non vuole riportare in vita il testo latino ‘com’era realmente’. Il patto nella sua forma originale è per noi perso per sempre. Questo lavoro non mira perciò a costruire una ‘replica’ del trattato e non risponde neppure ad un gusto ‘antiquario’. Il tentativo di rintracciare il testo latino dell’accordo – ipotetico, parziale, limitato e in gran parte incontrollabile – vuole invece fornire le basi per un più ampio e successivo lavoro di analisi storica. La finalità complessiva di questa ricostruzione è pertanto eminentemente storico-diplomatica e ha un duplice scopo: fare emergere le categorie giuridiche, politiche ed economiche usate nel trattato e comprendere le motivazioni e il contesto in cui furono usate quelle categorie. Anche senza le solide leggi della fisica, cercheremo allora di condurre il surrogato di un *Gedankenexperiment*, sulla base tuttavia di precisi criteri linguistici. Sono necessarie, pertanto, alcune considerazioni preliminari che individuino metodo, limiti e obiettivi di questo studio.

I. Prolegomeni

Per i trattati tra Roma e Cartagine, la natura esclusivamente storiografica delle fonti a nostra disposizione per la ricostruzione degli accordi ci costringe a considerare alla stregua di un documento un testo non coevo e fortemente orientato politicamente come quello di Polibio¹. Nella storia antica, specie per

* Desidero ringraziare i proff. Giorgio Di Maria e Paolo Poccetti per i preziosi suggerimenti e l’incoraggiamento ad intraprendere questa retroversione. Molto importante è stato, su alcuni punti del lavoro, il confronto col prof. Luigi Loreto, cui va il mio ringraziamento. La responsabilità di errori, sviste e imprecisioni è ovviamente solo mia.

¹ Plb. 3.22-28. Per altre informazioni sulle circostanze dei patti, dobbiamo invece basarci su altre fonti, altrettanto orientate e ancor più lontane cronologicamente dagli eventi raccontati, che non ci forniscono ulteriori indicazioni sul testo dell’accordo. Le altre fonti relative al primo trattato non ne riportano infatti il testo. Esse sono D.S. 16.69.1 che sostiene che il primo trattato sia del 348 a.C.; Liv. 1.27.2, il quale non afferma esplicitamente che quello cui si riferisce sia il primo accordo, datandolo al 348; Oros. 3.7.1-2 che sostiene che quello del 348 sia il primo patto. In un diverso luogo, Livio (9.19.13) afferma che Roma e Cartagine erano legate *foederibus vetustis* e in un altro passo (7.38.2) attesta un’ambasciata cartaginese del 343 a.C. senza fare riferimento

atti dall'importanza storica paragonabile ai patti romano-punici, una testimonianza come quella dello storico di Megalopoli ha un grande valore. Essa si presenta infatti come *report* autoptico di un documento politico-diplomatico. Polibio sostiene di aver visionato le tavole di bronzo contenenti il testo originale dei trattati nel tesoro degli edili nel tempio di Giove Capitolino². Possiamo dubitare della sua autenticità sostanziale allo stesso modo con cui abbiamo il dovere di dubitare di qualunque fonte che sostenga di riportare dei dati³. Non si

ad un trattato. In un ulteriore passo (9.43.26) Livio parla di un terzo rinnovo, cosa che potrebbe implicare due o addirittura tre patti precedenti (*foedus tertio renovatum*). Nella *Periocha* XIII, infine, si dice *quarto foedus renovatum est* relativamente al 279/8 a.C.

² Plb. 3.26.1: Τοῦτων δὴ τοιοῦτων ὑπαρχόντων, καὶ τηρουμένων (τῶν) συνθηκῶν ἔτι νῦν ἐν χαλκώμασι παρὰ τὸν Δία τὸν Καπετώλιον ἐν τῷ τῶν ἀγορανόμων ταμείῳ. Cf. Ch. Burgeon, *Rome et Carthage avant les guerres puniques. Les trois premiers traités romano-carthaginois décrits par Polybe*, Paris 2018, 43-47 con bibliografia per la possibile ubicazione dell'epigrafe. Più prudente la posizione di C. Zizza, *Le iscrizioni nelle Storie di Polibio: teoria e prassi dell'uso di materiale epigrafico per (ri-)scrivere la storia*, in *Historika* 7, 2017, 419-450, 435-436. All'*aerarium* ha invece pensato P. Culham, *Archives and Alternatives in Republican Rome*, in *CPh.* 84, 2, 1989, 100-115, 8, ritenendo che lo storico di Megalopoli abbia confuso edili e questori, confusione davvero difficile da immaginare per chi, come Polibio, ben conosceva magistrati e magistrature di Roma. M. Pucci Ben Zev, *Polybius, Josephus, and the Capitol in Rome*, in *JSJ.* 27, 1996, 21-30 nega l'autopsia del trattato da parte del Megapolitano con argomenti molto deboli (l'ammissione della difficoltà di traduzione del testo del trattato sarebbe da interpretare «as an explanation by Polybius to his public of the fact that he does not quote the bronze», p. 23) e sulla base di una considerazione generica che di certo non può essere applicata a Polibio, come si vedrà nel corso di questo lavoro («should not forget that in Polybius' and in Josephus' times, personal consultation of the originals seems not to have been always considered necessary even for historians» p. 29).

³ Sulla scorta dei dati archeologici, che ridimensionano la portata delle distruzioni del Sacco gallico del 390 a.C., e del numero di iscrizioni anche frammentarie, P. Langslow, *Archaic Latin Inscriptions and Greek and Roman Authors*, in P. Liddel - P. Low, *Inscriptions and Their Uses in Greek and Latin Literature*, Oxford 2013, 167-195, 173-175, respinge l'idea che il riferimento ad epigrafi anteriori al IV secolo vada considerata falsa in assenza di esplicite conferme. Sui documenti epigrafici arcaici attestati da autori antichi cfr. C. Ampolo, *La storiografia su Roma arcaica e i documenti*, in E. Gabba (a c. di), Tria Corda. *Scritti in onore di Arnaldo Momigliano*, Como 1983, 9-26. Per i trattati romano-cartaginesi, rimandiamo, anche per l'ulteriore e ampia bibliografia precedente, ai seguenti e più recenti lavori: D. Hoyos, *A Forgotten Roman Historian: L. Arruntius and the 'True' Causes of the first Punic War*, in *Antichthon* 23, 1989, 51-66; B. Scardigli, *I Trattati romano-cartaginesi*, Pisa 1991; L. Loreto, *Sui trattati romano-cartaginesi*, in *BIDR.* 98-99, 1995-1996, 779-821; D. Hoyos, *Unplanned Wars: the Origins of the First and Second Punic Wars*, Berlin, New York 1998; J. Serrati, *Neptune's Altar: The Treaties between Rome and Carthage (509-226 BC)*, in *CQ.* 56, 2006, 113-134; F. Maras, *La posizione della Sicilia nel secondo trattato romano-cartaginese*, in *Annali della fondazione per il museo 'Claudio Faina'* 15, 2007, 405-429; J. H. Richardson, *Rome's Treaties with Carthage: Jigsaw or Variant Tradition*, in *Latomus* 315, 2008, 84-94; A. M. Eckstein, *Polybius, 'The treaty of Philinus', and Roman accusations against Carthage*, in *CQ.* 60, 2010, 406-426; B. Scardigli, *Early Relations between Rome and Carthage*, in D. Hoyos (ed.), *A Companion to the Punic Wars*, Chichester 2011, 28-38; J. Espada Rodríguez, *Los dos primeros tratados romano-car-*

deve però trascurare che la notizia polibiana è un asciutto *excursus* della storia dei principali accordi tra Roma e Cartagine che ha lo scopo di inserirsi nel dibattito politico contemporaneo sulla terza guerra punica⁴. La cornice narrativa della digressione ha infatti molte analogie con quella degli arbitrati interstatali del II secolo a.C.⁵ Difficilmente, allora, la *παρέκβασις* polibiana avrebbe rischiato citazioni inaccurate di testi potenzialmente accessibili ai suoi lettori, romani ma non solo. Oltre all'attenzione degli storici ellenistici per la citazione di documenti⁶ – è lo stesso Polibio, certo non tenero coi suoi 'colleghi', che riconosce a Timeo grande attenzione per iscrizioni e documenti ufficiali, sia pure nell'ambito di una feroce critica per la sua mancanza di metodo e di credibilità nel caso della fondazione di Locri Epizefiri⁷ – lo storico di Megalopoli doveva poi confrontarsi, nel caso delle relazioni romano-puniche, con l'autorevolezza di fonti oculari quali Fabio Pittore e Filino⁸.

tagineses: Análisis historiográfico y contexto histórico, Barcelona 2013; A. Dudziński, *Indicating borders or defining sphere of influence? The Carthaginian position in the western Mediterranean in light of its treaties with Rome*, in M. A. Janković, V. D. Mihajlović, S. Babić (Eds.), *The Edges of the Roman World*, Newcastle upon Tyne 2014, 105-116; N. Wiater, *Documents and Narrative: Reading the Roman-Carthaginian Treaties in Polybius' Histories*, in N. Miltsios, M. Tamiolaki (Eds.), *Polybius and his Legacy*, Berlin - Boston 2018, 131-165; Burgeon, *Rome et Carthage* cit.; C. Vacanti, *Trattati/ritratti. Prospettiva romana e prassi internazionale nei primi due trattati tra Roma e Cartagine*, in *IncidAntico* 17, 2019, 169-197.

⁴ Loreto, *Sui trattati* cit. 820; Wiater, *Documents* cit. 148.

⁵ Wiater, *Documents* cit. 152-159.

⁶ Cfr. Wiater, *Documents* cit. 151; P. J. Rhodes, *Documents and the Greek Historians*, in J. Marincola (ed.), *A Companion to Greek and Roman Historiography* 1, Malden (MA) 2007, 56-66. Sulla cosiddetta 'literary epigraphy' cfr. i contributi del volume collettaneo Liddel - Low, *Inscriptions* cit. alla cui introduzione si rimanda, in particolare, per le riflessioni sul valore delle iscrizioni riportate, esplicitamente e non, dagli scrittori antichi. Ad una specifica 'historiographical epigraphy' con precipuo riferimento a Polibio pensa, a ragione, Zizza, *Le iscrizioni* cit. 419-450. Sul rapporto tra lo stile polibiano e quello dei documenti ufficiali coevi, comprese le iscrizioni, cfr. C. Koehn, *Polybios und die Inschriften. Zum Sprachgebrauch des Historikers*, in V. Grieb, C. Koehn (Hgg.), *Polybios und seine Historien*, Stuttgart 2013, 159-181.

⁷ Plb. 12.10-11. Cfr. Langslow, *Archaic Latin* cit. 168-169; Zizza, *Le iscrizioni* cit. 427-430. Per l'atteggiamento polibiano nei confronti di Timeo cfr. R. Vattuone, *Timeo, Polibio e la storiografia greca d'occidente*, in G. Schepens, J. Bollansée (Eds.), *The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography*, Leuven - Paris - Dudley (MA) 2005, 89-122.

⁸ Wiater, *Documents* cit. 152-159. Polibio mostra la sua capacità di usare i documenti nel caso, ad esempio, dell'iscrizione bilingue in punico e greco lasciata da Annibale nel tempio di Era a Capo Lacinio (Plb. 3.33.17-18, 56.4) della cui esistenza abbiamo conferma da Livio (28.46.16). Sull'uso dei documenti in Polibio cfr. P. Pédech, *La Méthode historique de Polybe*, Paris 1964, 377; L. Prandi, M. T. Schettino, G. Zecchini, *Polibio*, in A. M. Biraschi, P. Desideri, S. Roda, G. Zecchini (a c. di), *L'uso dei documenti nella storiografia antica*, Napoli 2003, 369-422; Langslow, *Archaic Latin* cit. 167-170; Koehn, *Polybios* cit.; Zizza, *Le iscrizioni* cit.; Burgeon, *Rome et Carthage* cit. 18-29. Sul metodo, la concezione della storia e la fortuna dello storico acheo si

Polibio sostiene di riportare una traduzione quanto più precisa possibile dell'epigrafe latina⁹, e in tale contesto l'espressione *τοιαίδε τινές*¹⁰ è qui da intendere nel senso di una traduzione parola per parola¹¹. Egli conosceva con ogni verosimiglianza il latino, forse anche prima di giungere a Roma¹². Per la distanza linguistica tra latino arcaico e quello a lui contemporaneo poteva però quasi certamente contare, se non su studi linguistici come quelli della fine della Repubblica¹³, almeno sulle sue conoscenze tra i più autorevoli membri della classe dirigente dell'Urbe¹⁴. Ciò si ricava proprio dall'ammissione delle difficoltà incontrate, probabilmente tra i vari dotti da lui consultati, nella traduzione del testo¹⁵. Se è vero che Orazio ritiene incomprendibile un testo arcaico quale il *Carmen Saliare*¹⁶ e che Quintiliano ironizza sul fatto che nemmeno gli stessi

veda la raccolta dei saggi di G. Zecchini, *Polibio. La solitudine dello storico*, Roma 2018, con ampia bibliografia precedente. Per le diverse posizioni dei moderni sulla storiografia polibiana e l'influenza delle vicende politiche sul racconto degli eventi da parte di Polibio, si veda ora l'approfondita biografia umana e intellettuale dello storico di Megalopoli di J. Thornton, *Polibio. Il politico e lo storico*, Roma 2020.

⁹ Plb. 3.22.3: ἄς καθ' ὅσον ἦν δυνατόν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντες ἡμεῖς ὑπογεγράφαμεν.

¹⁰ Plb. 3.22.4,24.2.

¹¹ Cfr. Wiater, *Documents* cit. 132 nt 4 il quale fa notare come τοῖόςδε, insieme o senza τις, venga usato da Tucidide nello stesso senso di τόδε e τάδε (ad es. in Th. 2.75.6). Ad un uso «presque automatiquement» di τοιοῦτός τις, senza implicazioni relative all'imprecisione di ciò che segue, pensava anche J.-A. de Foucault, *Recherches sur la langue et le style de Polybe*, Paris 1972, 222. Non è dello stesso avviso invece Zizza, *Le iscrizioni* cit. 437. Su 19 attestazioni totali nell'opera polibiana, il pronome dimostrativo è seguito per 14 volte da τις, ed in tal senso, cioè senza connotazione specifica, viene interpretato anche da Ch.-F. Collatz, M. Gützlaf, H. Helms, *Polybios-Lexikon*, 3, 1, s.v. τοῖόςδε, 2, 593: «auf d. Folgende verweisend (17) oft auch *folgender*». Com'è noto, il *Polybios-Lexikon* di A. Mauersberger, I, 1-4 (α-γ, δ-ζ, η-κ, λ-ο), Berlin 1956-1975, è adesso consultabile nella «*verbesserte Auflage*» di Ch.-F. Collatz - H. Helms - M. Schäfer (I, 1, Berlin 2000); Ch.-F. Collatz - M. Gützlaf - H. Helms (I, 2, Berlin 2003); H. Helms (I, 3-4, Berlin 2006). Il lessico è stato inoltre completato nelle parti mancanti da G. Glockmann - H. Helms (II, 1, Berlin 1998; II, 2, Berlin 2005); Ch. F. Collatz, M. Gützlaf, H. Helms (III, 1, Berlin 2002; III, 2, Berlin 2004). Ci riferiremo, da qui in avanti, al lessico della seconda edizione, citandolo come Mauersberger *et alii* cit. e indicando il volume (in numeri romani), il tomo (in numeri arabi), il lemma, nonché, dove utile, anche la specifica sezione e la pagina in cui l'accezione del lemma viene riportata.

¹² M. Dubuisson, *Le latin de Polybe. Les implications historiques d'un cas de bilinguisme*, Paris 1985, 259.

¹³ E. Rawson, *Intellectual Life in the Late Roman Republic*, London 1985, 119.

¹⁴ Pédech, *La Méthode* cit. 364. Sui legami instaurati da Polibio a Roma cfr. ora Thornton, *Polibio* cit. 97-111.

¹⁵ Plb. 3.22.3: τηλικαύτη γὰρ ἡ διαφορά γέγονε τῆς διαλέκτου καὶ παρὰ Ῥωμαίοις τῆς νῦν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ὥστε τοὺς συνεταῦτάτους ἕνα μόλις ἐξ ἐπιστάσεως διευκρινεῖν. Cfr. Langslow, *Archaic Latin* cit. 169-171.

¹⁶ Hor. *epist.* 2.1.86-87.

Salii capivano più quello che cantavano¹⁷, lo storico greco pensa evidentemente di essere in grado, grazie all'aiuto ricevuto, di comprendere e presentare un testo fedele all'epigrafe originale. Polibio poteva inoltre contare probabilmente sull'antigrafo punico, se il trattato, com'è plausibile, era bilingue¹⁸. La traduzione nel mondo antico non era probabilmente basata sui medesimi standard di accuratezza e precisione della filologia moderna. Se è lecito dunque dubitare dei risultati ottenuti dal Megalopolitano, ciò significa però mettere in dubbio la veridicità stessa del contenuto dei trattati – non solo cioè la possibilità per noi di ricostruirne il testo latino. Inoltre, non si deve dimenticare che la distanza temporale tra Polibio (e i suoi traduttori romani) e il testo del primo trattato è di molto inferiore rispetto a quella che separa il *Carmen Saliare* da Orazio e Quintiliano. Gli espliciti riferimenti di autori latini e greci a testi latini anche molto arcaici sono, del resto, tutt'altro che rari e inaccurati¹⁹.

Ammettere come ipotesi di lavoro l'accuratezza della traduzione fornita dallo storico greco non elimina un problema ben più profondo: le categorizzazioni lessicali di una lingua non corrispondono mai, in tutto e per tutto, a quelle di un'altra, perché esse rispecchiano il mondo culturale, sociale, politico ed economico di una popolazione²⁰. Basti pensare alle lamine di Pyrgi, molto vicine geograficamente e cronologicamente al testo del primo trattato, che forse non erano semplici traduzioni ma testi rivolti ciascuno alla propria comunità, etrusca e fenicia, e in qualche modo 'paralleli'²¹.

Polibio, per di più, traduce, in greco, quanto lui comprende, nella Roma del II secolo a.C., di un testo latino della fine del VI a.C. Siamo di fronte, cioè, a

¹⁷ Quint. *Inst.* 1.6.40.

¹⁸ Cfr. Vacanti, *Trattati/ritratti* cit. 182-183. Cfr. ad es. il trattato tra Roma e Callatis del 100 a.C., di cui possediamo il testo latino iscritto su una stele di marmo, ma in cui viene esplicitamente prevista la redazione di una copia su tavola di bronzo da esporre a Roma e di una a Callatis nel santuario della Concordia, e sul quale cfr. L. Radulova, *La procedura di modifica dei trattati romani. Alcune osservazioni sui foedera aequa et foedera iniqua*, *Thiasos* 7, 2018, 83-97, 85-87 con bibliografia precedente.

¹⁹ Langslow, *Archaic Latin* cit. 176-187.

²⁰ Si vedano, a questo proposito, per il periodo tardo repubblicano e imperiale, le differenti modalità di traduzione in greco di *leges* romane nelle provincie orientali e per le quali cfr. G. D. Merola, *Traduzioni in greco di leggi romane*, in *Index* 44, 2016, 100-112.

²¹ *CIE*. 6312-6316 = *ET*. Cr 4.4-5. Cfr. M. Kropp, *Versioni indipendenti o traduzione? Riletatura delle lamine d'oro di Pyrgi*, in P. Filigheddu (a c. di), *Circolazioni culturali nel mediterraneo antico*, Cagliari 1994, 189-196. Sulle lamine cfr. da ultimo i contributi in V. Bellelli - P. Xella (a c. di), *Le lamine di Pyrgi. Nuovi studi sulle iscrizioni in etrusco e in fenicio nel cinquantenario della scoperta*, Verona 2016. Esse, come nota L. Capogrossi Colognesi, *In margine al primo trattato tra Roma e Cartagine*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 5, Milano 1971, 171-189, danno valore probatorio ad una collocazione del primo trattato all'inizio della *respublica*.

diversi mondi: quello ellenistico del II a.C.; quello romano del medesimo II secolo; quello della fine del VI. In altre parole, il mondo da dove il Megapolitano proviene; quello che fornisce allo storico il supporto nell'interpretazione del testo dei trattati; i mondi in cui i patti sono stati concepiti. A queste diverse categorie giuridiche, politiche, economiche corrispondono tre diverse categorizzazioni lessicali²²; e due lingue. Di questi mondi, tra loro così diversi ma strettamente correlati, possiamo scrutarne direttamente uno solo. Degli altri, non solo ci è preclusa la loro *dark side*, ma possiamo non senza difficoltà registrarne gli effetti soltanto su quello a noi conosciuto, il testo greco-ellenistico di Polibio. Naturalmente, potremmo complicare ulteriormente il quadro: ai mondi che abbiamo finora considerato, dovremmo aggiungerne uno di fondamentale importanza: quello punico del VI secolo a.C. Con le sue categorie e categorizzazioni. E la sua lingua. Si tratta di una suggestione che esula dagli scopi specifici di questo contributo ma che costituisce un filone che sarà oggetto di ulteriori indagini.

È possibile dunque studiare questa antimateria testuale? È proprio quest'ultima a costituire l'oggetto di questo nostro studio. Ciò che vogliamo ricostruire non sono però le singole parole latine che furono trascritte nel primo accordo – quelle che oggi si chiamerebbero le *key words*. Sono invece i lemmi latini in relazione tra loro. Nell'impossibilità oggettiva di ricostruire con certezza gli *ipsissima verba* del trattato, lo sguardo d'insieme che si potrà ricavare dalla complessiva ricostruzione potrebbe infatti offrire un contributo alla nostra conoscenza. Il risultato che qui si tenta di ottenere è dunque un testo ipotetico, ma nella sua ipotetica interezza. Una retroversione di tal genere, come tutte le retroversioni, è infatti intrinsecamente incerta. La polisemia di un termine in una lingua non coincide necessariamente con quella del termine usato per tradurlo. E la varietà di opzioni in qualunque traduzione rende la ricostruzione del testo originale congetturale. Ciò è ancora più vero per l'operazione inversa: ammesso che si riesca a individuare correttamente il significato di partenza, si deve poi scegliere fra più parole che esprimono quel significato. Le questioni legate alla vasta e delicata problematica della traduzione di un testo – la cui discussione è estranea alle finalità di questo lavoro²³ – non devono però farci trascurare che Polibio conosceva molto bene il mondo romano, tanto da spiegarlo a quello ellenistico. La retroversione che qui viene proposta, cioè, nasce da un testo che

²² Cfr. Loreto, *Sui trattati* cit. 783.

²³ Sul tema, si veda uno degli assunti dell'ampia teoria dello *skopos* di H. J. Vermeer e K. Reiss (che com'è noto lega la traduzione allo scopo per cui essa viene condotta), secondo cui un *traslatum* non avvia un'offerta di informazioni (*Informationsangebot*) in un modo chiaramente reversibile: cfr. J. Munday, *Introducing Translation Studies. Theories and applications*, London-New York 2016, 127.

lo storico di Megalopoli poteva, se non tradurre con assoluta precisione, almeno comprendere, perché ne capiva la portata giuridica e politica²⁴. Il testo visionato dallo storico, se è vera la sua testimonianza, era probabilmente l'originale in bronzo destinato all'esposizione pubblica, non l'antigrafo destinato alla copia d'archivio²⁵, come ci fa pensare l'analogia con altri documenti²⁶. Ciò naturalmente non esclude che il documento esposto fosse stato modificato rispetto a quello destinato all'archiviazione, come talvolta accadeva nel mondo antico²⁷. L'impossibilità, per noi oggi, di istituire un confronto tra il testo visionato da Polibio e l'antigrafo eventualmente conservato nell'archivio, come anche di verificare l'accuratezza dei criteri con cui il testo originale del VI secolo è stato interpretato dallo storico, costituiscono limiti godeliani di questo nostro tentativo. Con tale consapevolezza e avvertenza, il passo polibiano che riporta il testo del trattato sarà retro-tradotto alla stregua di un documento.

II. *Primo Antitesto: dal greco al latino del II secolo a.C.*

Non giungeremo direttamente alla ricostruzione del testo latino che lo storico vide e tradusse. La prima retroversione del testo greco è nel latino in uso ai tempi di Polibio. Con ogni probabilità, la categorizzazione lessicale compiuta dallo storico è stata infatti quella dal greco al latino a lui contemporaneo che gli viene tradotto dal latino del VI secolo a.C. Per giungere a questo primo 'antitesto' attraverseremo, per ciascuna espressione, due 'tappe'.

La prima è quella di un testo latino che potremmo definire 'classico'. Lo

²⁴ G. Gandolfi, *Un documento del diritto internazionale antico: il primo trattato tra Roma e Cartagine (VI sec. a.C.)*, in *Comunicazioni e Studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano*, Milano 1960, 336, ritiene che Polibio possa aver compiuto errori linguistici non essendo un giurista o un esperto di questioni mercantili. Ammesso che tale affermazione sia verosimile relativamente alle competenze dello storico di Megalopoli – occorrerebbe infatti richiamare la non eccessiva complessità giuridica dei disposti – essa potrebbe forse avere una validità solo se limitata ai commenti che lo storico acheo fa al testo del trattato, non invece circa la trascrizione del testo.

²⁵ Cfr. Burgeon, *Rome et Carthage* cit. 46.

²⁶ Cfr. Espada Rodríguez, *Los dos primeros* cit. 191-196 con bibliografia. Si veda in tal senso anche quanto ipotizzato, in merito al già citato trattato tra Roma e Callatis del 100 a.C., da A. Avram, *Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis. Ein Beitrag zum römischen Völkerrecht*, Amsterdam 1999, 106, ossia l'esistenza di quattro copie: un documento d'archivio iscritto su papiro o tavola cerata, una tavoletta di bronzo esposta nel tempio di Giove Capitolino, un'altra tavoletta identica esposta in luoghi visibili di Callatis e un'altra di marmo nella medesima città.

²⁷ L. Canfora, *Prima lezione di storia greca*, Roma - Bari 2000, 31-32.

scopo non è certo tradurre Polibio nel migliore dei latini possibili²⁸ – e neppure nell’elegante latino della traduzione delle *Storie* edita da J. Schweighaeuser e pubblicata da Ambroise Firmin Didot²⁹ – ma fornire una ‘base preparatoria’ in cui l’accuratezza della retroversione – ossia la scelta del lemma latino che possa rendere nel modo più preciso il termine greco – abbia maggiore valore della sua attestazione cronologica. Tra i lemmi si preferiranno, ove possibile, quelli più vicini, da un punto di vista letterale, al greco. I molti punti di contatto tra le due lingue, infatti, ci fanno preferire la strategia di traduzione diretta che utilizzi la procedura della traduzione letterale, tranne in quei casi in cui essa dia luogo a forme inammissibili o difficilmente comprensibili in latino, ove verrà scelta la strategia della traduzione obliqua³⁰. A tale scopo, utile strumento è il nuovo *Polybios-Lexicon* che ha rinnovato quello di Mauersberger³¹.

La seconda tappa è quella del latino risalente alla prima metà del II secolo a.C. Essa segue immediatamente la prima: scelto il lemma o l’espressione in latino classico, si individuerà quello che appare maggiormente adatto al latino del II secolo. L’unico criterio che può farci da guida per questo tentativo è quello cronologico: saranno cioè scelti, tra i lemmi della prima tappa, quelli risalenti almeno al II secolo a.C. – ove ciò sia possibile – e nella forma attestata in tale periodo. Si tratta, naturalmente, di un criterio parziale e nient’affatto sicuro. Intanto, perché non fornisce alcuna guida sull’eventuale scelta tra due termini anteriore al 150 a.C.³² Poi, per l’ovvia ragione che non tutti i termini non attestati prima di quella data sono sicuramente da escludere, visto che non possediamo tutti i testi scritti anteriori al II secolo. Al termine di queste due tappe, si fornirà il primo antitesto base.

La traduzione di J. Schweighaeuser sarà oggetto di analisi, nel testo ed in nota, ove necessario, per un confronto.

Di seguito, per una più agevole lettura di quanto sarà discusso nel paragrafo successivo, riportiamo il testo greco del trattato, nell’edizione di T. Büttner-Wobst³³.

²⁸ Utile strumento di consultazione e confronto è stato il lessico greco-latino C. Schrevel - J. Hill - J. Entick - W. Bowyer, *Lexicon manuale graeco-latinum et latino-graecum*, Edimburgi 1805.

²⁹ J. Schweighaeuser, *Polybii Historiarum reliquiae, graece et latine, cum indicibus. Editio altera*, Parisiis 1859, 133.

³⁰ Per un quadro generale delle varie strategie di traduzione e delle differenti procedure ad esse legate cfr. Munday, *Introducing* cit. 88-91 con bibliografia.

³¹ Mauersberger *et alii* cit.

³² Per la genesi e la datazione dell’opera polibiana, oltre al fondamentale commento di W. Walbank, *A Historical Commentary on Polybius*, Oxford 1957-1979, cfr. D. Musti, *Introduzione* in D. Musti (a c. di), *Polibio, Storie*, Milano 2001, 5-94; G. Zecchini, *Storia della storiografia romana*, Roma-Bari 2016, 33-41 con bibliografia precedente.

³³ T. Büttner-Wobst, *Polybii historiae* 1, Leipzig 1905 (rist. 1962).

PIb. 3.22.4-13: ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ Καρχηδονίοις καὶ τοῖς Καρχηδονίων συμμάχοις·
μὴ πλεῖν Ῥωμαίους μηδὲ τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους ἐπέκεινα τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ χειμῶνος ἢ πολεμίων ἀναγκασθῶσιν·
ἐὰν δὲ τις βία κατενεχθῆ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ μηδὲν ἀγοράζειν μηδὲ λαμβάνειν πλὴν ὅσα πρὸς πλοίου ἐπισκευὴν ἢ πρὸς ἱερά, [ἐν πέντε δ' ἡμέραις ἀποτρεχέτω.]
τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγινομένοις μηδὲν ἔστω τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ.
ὅσα δ' ἂν τούτων παρόντων πραθῆ, δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσθω τῷ ἀποδομένῳ, ὅσα ἂν ἢ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῆ.
ἐὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σικελίαν παραγίνηται, ἧς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ Ῥωμαίων πάντα.
Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικεῖτωσαν δῆμον Ἀρδεατῶν, Ἀντιατῶν, Λαρεντίνων, Κιρκαιτῶν, Ταρρακινιτῶν, μηδ' ἄλλον μηδένα Λατίνων, ὅσοι ἂν ὑπῆκοι· ἐὰν δὲ τινες μὴ ὧσιν ὑπήκοοι, τῶν πόλεων ἀπεχέσθωσαν· ἂν δὲ λάβωσι, Ῥωμαίοις ἀποδιδότωσαν ἀκέραιον.
φρούριον μὴ ἐνοικοδομεῖτωσαν ἐν τῇ Λατίνῃ. ἐὰν ὡς πολέμιοι εἰς τὴν χώραν εἰσέλθωσιν, ἐν τῇ χώρᾳ μὴ ἐννυκτερευέτωσαν.

III. *Le scelte lessicali*

1. Per la prima espressione – ἐπὶ τοῖσδε – occorre precisare che la preposizione ἐπὶ indica la posizione sopra una superficie o un punto³⁴. Il testo greco indicherebbe quindi che la φιλία ‘è’, nel senso che ‘si poggia’ «sopra queste cose». Insieme col dativo, ἐπὶ può anche indicare le condizioni in base alle quali qualcosa viene compiuta³⁵. Un altro senso possibile è quindi che la φιλία si poggia, esiste, ossia può esistere «a queste condizioni». Nel lessico polibiano, ἐπὶ e il dativo viene utilizzato spesso anche nel senso di «sulla base di qualcosa»³⁶. La medesima espressione ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν ricorre, oltre che nel passo relativo al secondo trattato (3.24.8), anche in 1.62.8³⁷. La prima scelta di una retroversione che calchi più possibile il greco è *in his rebus*. L'espressione, non attestata col

³⁴ Cfr. H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, s.v. ἐπὶ, in *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1996, 621; P. Chantraine, s.v. ἐπὶ, in *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots* 2, Paris 1970, 358.

³⁵ Cfr. Liddell, Scott, Jones, *A Greek-English* cit. 622: «of the condition upon which a thing is done, ἐ. τούτοις on these terms, Hdt. 1.60, etc.; ἐ. τοῖσδε, ὥστε. Th. 3.114; ἐ. τούτῳ, ἐπ' ὅτε on condition that . . . , Hdt. 3.83, cf. 7.158: in orat. obliq., ἐπ' or ἐφ' ὅτε folld. by inf., Id. 1.22, 7.154, X.HG 2.2.20». Nel senso di ‘in base a, secondo’ proprio del linguaggio giuridico cfr. ad es. Dem. 24.56: ἐπὶ τοῖς νόμοις.

³⁶ Cinquanta volte: cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐπὶ, v. I, t. 2, B, II, 2, a) γ, 891: «auf d. Grundlage, Basis».

³⁷ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. v. I, t. 2, s.v. ἐπὶ, B, II, 2, a) γ, 892.

plurale insieme con la preposizione *in* prima del I secolo a.C.³⁸, è presente nel *Carmen Devotionis* che, pur trasmessoci da un autore tardo come Macrobio, potrebbe avere conservato tracce del testo originale risalente alla fine della terza punica³⁹. La frase *super his rebus* presente in Plauto⁴⁰, come anche *deque eis rebus* nella Tavola di Tiriolo⁴¹, non esprimono invece il senso della frase greca perchè in entrambi i casi si tratta in effetti di complementi di argomento. Si potrebbe allora optare per *his condicionibus*, che trova un preciso parallelo in Livio nell'ambito del racconto del *foedus/sponsio* di Caudio⁴². Un'alternativa potrebbe essere *his legibus*, espressione che nella formula *his legibus et condicionibus* è attestata da Livio per il trattato della pace di Apamea tra Roma e Antioco III nel 188 a.C.⁴³. Il confronto combinato ci indurrebbe a scegliere *his condicionibus*, formula che forse era in uso non solo nel I secolo a.C., quando Livio scrive, ma anche al tempo del trattato. Il termine *condicio* è del resto positivamente attestato in testi del II secolo a.C, quali Ennio e Plauto⁴⁴ e ciò ci induce a sceglierlo per la retroversione. Tuttavia, viste le difficoltà nell'individuare una frase latina che esprima letteralmente e in modo soddisfacente ἐπὶ τοῖσδε, la frase *in his rebus* viene accolta come variante.

Per quanto il termine φίλια, poi, abbia un significato non del tutto coincidente con quello romano di *amicitia*, tale lemma ci appare senz'altro il più adatto⁴⁵. La grafia *ameicitia* attestata nella legge agraria del 111 a.C. – pervenutaci, com'è

³⁸ Cfr. ad es. Cic. *S. Rosc.* 131.2: *placet igitur in his rebus aliquid imprudentia praeteriri?* Cfr. però le varie attestazioni al singolare, tra cui Ter. *Andr.* 46: *hoc primum in hac re praedico tibi: quas credis esse has, non sunt verae nuptiae.*

³⁹ *Carmen Devotionis* 14-15 *apud* Macr. *Sat.* 3.9.10: *fidem imperiumque legiones exercitumque nostrum qui in/ his rebus gerundis sunt bene salvos siritis esse.*

⁴⁰ Plaut. *Most.* 727: *vix tandem percepi super his rebus nostris te loqui.*

⁴¹ *CIL.* I² 581 = *ILS.* 18 = *ILLRP.* 511 = *FIRA.* I² 30. Per l'epigrafe cfr. B. Perri, *Il senatus consultum de Bacchanalibus in Livio e nell'epigrafe di Tiriolo*, Soveria Mannelli 2005. Sulla struttura del testo della Tavola e sulla presenza di più atti autoritativi al suo interno oltre al senatoconsulto, e che dunque ha il 7 ottobre del 186 a.C. solo come termine *post quem*, cfr. ora A. Gallo, *Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus: documentazione epigrafica e tradizione liviana*, in *BStudLat.* 47, 2, 2017, 519-540. Sull'espressione cfr. A. Ernout, *Recueil de textes latins archaïques*, Paris 1916, 64.

⁴² Liv. 9.4.5: *his condicionibus paratum esse foedus cum consulibus.*

⁴³ Liv. 38.38.3: *amicitia regi Antiocho cum populo Romano his legibus et condicionibus esto.*

⁴⁴ Enn. fr. 137 Manuwald: *in flaccuebunt condiciones repudiato et reddito*; Plaut. *Bacch.* 1041: *duae condiciones sunt.*

⁴⁵ Come mostra, tra gli altri possibili esempi, la presenza del termine φίλια nelle iscrizioni di Delfi e Cnido che riportano in greco la *lex de provinciis praetoriis* (e su cui cfr. M.H. Crawford, J.M. Reynolds, J.-L. Ferrary, Ph. Moreau, *Lex de provinciis praetoriis*, in M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes*, London 1996, 1, 231-270, nr. 12), come anche nel trattato tra Roma e i Licii del 46 a.C. conservato in una tavola di bronzo e pubblicato da S. Mitchell, *The Treaty Between Rome and Lycia of 46 BC*, in R. Pintaudi (a c. di), *Papyri Graecae Schøyen* (P.Schøyen I), Firenze 2005, 161-258.

noto, per via epigrafica⁴⁶ – è però poco significativa, visto che la grafia della antica /i:/ (*amīcītia*) è piuttosto arbitraria – è nota ad esempio quella *amecus*⁴⁷ – mentre l'etimologia propende per la *ī*⁴⁸. Pertanto la grafia *amicitia* sembra più consona anche per un testo del II secolo a.C.

Inoltre, per analogia con le espressioni delle leggi delle XII tavole⁴⁹, crediamo sia più opportuno utilizzare l'imperativo futuro alla terza persona singolare invece del congiuntivo presente: *esto*, quindi, invece di *sit*. Come notato da Magdelain, infatti, l'imperativo è il tipico verbo del *foedus* perché anch'esso è una *lex* che regola due popoli⁵⁰.

Socii ci pare il termine più semplice e adatto con cui retro-tradurre in latino classico *σύμμαχοι*⁵¹, visto che esso indica un'alleanza militare ma anche politica⁵². Esso è un termine attestato almeno dal II secolo a.C. sia epigraficamente⁵³ sia nei testi letterari⁵⁴ ed è pertanto eleggibile anche per il latino di epoca polibiana. Inoltre, sembra opportuno sostituire alla congiunzione *et* con l'enclitica *que* – che, insieme con *sociis*, è presente in un'epigrafe d'età repubblicana⁵⁵ –

⁴⁶ CIL. I² 585, 75 = FIRA I², pp. 102-121, nr. 8, 75: *quei eorum <in> ameicitiam populi Romanei...manserunt*. Su di essa cfr. da ultimo O. Sacchi, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della Legge agraria del 111 a. C.*, Napoli 2006; S. Sisani, *L'ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della Lex agraria epigrafica*, Roma 2015; G. Chouquer, *Les catégories du droit agraire à la fin du IIe s. av. J.-C.*, Paris 2016, tutti con bibliografia precedente.

⁴⁷ CIL. IV 3152a: *amecis*.

⁴⁸ Michiel de Vaan, s.v. *amo*, in *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Leiden - Boston 2008, 39.

⁴⁹ Cfr. ad esempio, XII Tab. 1.4 *apud* Gell. 16.10.5: *assiduo vindex assiduus esto. proletario iam civi quis volest vindex esto*. Su cfr. con M. Humbert, A.D.E. Lewis, M.H. Crawford, *Twelve Tables*, in Crawford, *Roman Statutes 2* cit. 555-721, nr. 40, 588-590. Due nuovi poderosi lavori sulle leggi delle XII sono M. F. Cursi (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, Napoli 2018; M. Humbert, *La loi des XII tables. Édition et commentaire*, Rome 2018.

⁵⁰ A. Magdelain, *La loi a Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978, 28-29, che peraltro, nella nota 26, a proposito dell'uso nel primo trattato di questo infinito seguito dagli imperativi, si esprime appunto per la presenza di un originale imperativo.

⁵¹ Il termine in Polibio ha quasi sempre (220/226 attestazioni totali) il significato di confederato/alleanza: cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. *σύμμαχος*, B, v. III, t. 1, 231 che appunto traduce il termine in *Bundesgenosse* e *Verbündeter*.

⁵² Su cui cfr. da ultimo M. Floriana Cursi, «*Amicitia*» e «*societas*» nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo, in *Index* 41, 2013, 195-227.

⁵³ Cfr. ad esempio CIL. VI 37856: -----/ [---]VN[---] / *soc(ii) d(e) s(uo) d(ant)*. L'epigrafe è stata datata archeologicamente tra il III secolo a.C. e la metà del II: su di essa si veda C. Cupitò, *Il territorio tra la via Salaria, l'Aniene, il Tevere e la via 'Salaria Vetus'*. *Municipio II*, Roma 2007, 66, tabella 15B.

⁵⁴ Cfr. ad esempio Plaut. *Cist.* 199: *servate vestros socios, veteres et novos*.

⁵⁵ CIL. VI 10326 = ILLRP. 767: *C(aius) Causinius Scolae l(ibertus) Spinter. / In hac societate primus cur(ator) factus est et / hoc monumentum aedificandum expoliend(um) / curavit socis-*

senza ripetere i genitivi degli etnonimi latini corrispondenti al testo greco *Romanorum* e *Cartaginiensium*. Per quest'ultimo termine si è preferito la grafia con la C al posto della K, e senza la h, dato che è attestata la forma *Cartago*, nella già citata epigrafe della legge agraria⁵⁶ come anche nei testi letterari più antichi⁵⁷.

2. Per il divieto espresso da *μη πλεῖν Ῥωμαίους μηδὲ τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους*, visto che il soggetto che deve rispettare il divieto nel trattato è inteso come terza e non come seconda persona di un imperativo, per una traduzione in latino classico invece di usare il *ne* col perfetto congiuntivo – *ne navigaveritis* – si potrebbe usare *ne* con congiuntivo presente – *ne navigent* – oppure *ne* con imperativo futuro – *ne naviganto*. Per un testo del II secolo a.C., il verbo *navigare* è eleggibile perché attestato in Plauto⁵⁸. L'imperativo futuro – *ne naviganto* – da una ricerca nei testi letterari latini raccolti nel PHI⁵⁹, come pure nella LLT⁶⁰ e nella BTL⁶¹, non sembra attestata alla terza plurale. Rara è, del resto, pure la forma *navigent*⁶². L'imperativo alla terza persona singolare si trova però in Livio per indicare proprio il divieto di navigazione oltre i promontori *Calycadnum* e *Sarpedonium* in Cilicia nell'ambito del già citato trattato con Antioco III, in un passo che potrebbe avere come fonte principale lo stesso Polibio, il quale, peraltro, nel brano in cui riporta il trattato col re siriano, usa l'imperativo alla terza plurale *πλείωσαν*⁶³. Visto che non ci appaiono in questa fase valide alternative possibili (salvo utilizzare altri

q(ue) probavit; habet partes viriles IIII oll(as) XX. / Campia L(uci) l(iberta) Cassandra, Causini (<uxor> sibi et suis. Sull'epigrafe cfr. C. Nicolet, L'ordre equestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.). 2: Prosopographie des chevaliers romains, Paris 1974, 834, nr. 90.

⁵⁶ CIL. I² 585, 89 = FIRA. I², 102-121, nr. 8, 89: *Quei [ager in Africa est, quae viae publicae itinerave publica in eo] agro, antequam Cartago capta est, fuerunt, eae omnes publicae sunt limitesque inter centuria. Su di essa cfr. A.W. Lintott, H.B. Mattingly, M.H. Crawford, Lex Agraria, in Crawford, Roman Statutes 1 cit. 113-180, nr. 2.*

⁵⁷ Cfr. ad esempio Plaut. *Poen.* 59: *Carthaginienses fratres patruales duo.*

⁵⁸ Plaut. *Bacch.* 775: *quam mox navigo.*

⁵⁹ Il *corpus* di testi latini raccolto nel progetto PHI 5.3 del Packard Humanities Institute – Latin Literature è ora *online* – <http://latin.packhum.org/> – e contiene i testi della letteratura latina fino al 200 d.C.

⁶⁰ Si tratta della *Library of Latin Texts*, una raccolta pubblicata dalla casa editrice Brepols che contiene anche testi patristici, medievali e neolatini.

⁶¹ La *Bibliotheca Teubneriana Latina*, edita dalla De Gruyter, raccoglie tutte le edizioni dei testi latini della Teubner ed è disponibile *online*.

⁶² Essa non è attestata prima del I secolo d.C., e si trova per l'età imperiale, solo in Plin. *nat.* 9.35.3 e in D. 22.2.1 (Mod. 10 *pand.*).

⁶³ Cfr. Liv. 38.38.9: *ne navigato citra Calycadnum neu Sarpedonium promunturia, extra quam si qua nauis pecuniam <in> stipendium aut legatos aut obsides portabit. Plb. 21.43.14: μηδὲ πλείωσαν ἐπὶ τὰδε τοῦ Καλυκάδνου (καὶ Σαρπηδονίου) ἀκρωτηρίου, εἰ μὴ φόρους ἢ πρέσβεις ἢ ὀμήρους ἄγοιεν.*

verbi, ad esempio *transeo*, di cui però, allo stesso modo, non è attestato, almeno in testi fino al III secolo d.C., la terza plurale dell'imperativo futuro) anche per un testo del II secolo manterremo *naviganto*, tenendo sempre presente la frammentarietà delle attestazioni del latino del II secolo e considerato che si ha comunque traccia dell'uso del verbo sia pure in una forma diversa.

Si è preferito lasciare, in questa prima fase, l'originale denominazione geografica Καλὸν ἀκρωτήριον, e rimandare in seguito la discussione su quale potesse essere il termine originale e su come potesse eventualmente essere stato tradotto nel latino della fine del VI secolo.

Per ἔαν μὴ si propone *nisi*, per la quale si potrebbe optare per *nisei*, forma attestata nella Tavola di Tiriolo⁶⁴.

Procella o *tempestas* possono entrambi legittimamente rendere il greco χειμών, che qui Polibio usa nel senso di tempesta in mare⁶⁵. *Tempestas*, nel senso di periodo di tempo, è usato, secondo la testimonianza di Gellio, già nelle leggi delle XII tavole⁶⁶; è attestato, al plurale, come termine indicante la divinità, nella celebre epigrafe funebre di Lucio Scipione⁶⁷; nel senso di cattivo tempo, viene impiegato da Ennio⁶⁸. Nel senso di tempesta, per quanto non specificamente in mare, è attestato in Plauto⁶⁹. Nel senso di tempesta in mare, anche il termine *procella* è usato da Plauto⁷⁰. Tra le due varianti, che potremmo considerare adiafore, l'attestazione nell'epigrafe ci fa propendere per *tempestas*.

Per la retroversione di ἀναγκασθῶσιν, congiuntivo aoristo passivo di ἀναγκάζω⁷¹, qui nel senso di essere forzato o costretto, si potrebbe usare *compulsi* o *vexati*. Nessuno dei due participi perfetti appare attestato direttamente prima del I secolo a.C.⁷², ma un passo di Prisciano ci conserva un frammento de-

⁶⁴ CIL. I² 581, 8, 16 e 21. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 212.

⁶⁵ In questo senso è attestato in Polibio tredici volte su un totale di 53. Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. χειμών, 1, B, v. III, t. 2, p. 2014 che intende appunto «*Sturm, Unwetter auf dem Meer*».

⁶⁶ XII Tab. 1.9 *apud* Gell. 17.2.10; *Rhet. Her.* 2.13.20: *Si ambo praesentes, sol occasus suprema tempestas esto*. Cfr. Humbert, Lewis, Crawford, *Twelve Tables* cit. 596.

⁶⁷ CIL. I² 8, 9: *Dedet Tempestatebus Aide Merito*.

⁶⁸ Enn. *Ann.* 541 Skutsch *apud* Cic. *div.* 2.39.82: *tum tonuit laevum bene tempestate serena*.

⁶⁹ Plaut. *Rud.* 940: *turbida tempestas heri fuit*.

⁷⁰ Cfr. Plaut. *Trin.* 835-837: *ita iam quasi canes, haud secus, circum stabant navem turbines venti, / imbres fluctusque atque procellae infensae frangere malum, / ruere antemnas, scindere vela, ni tua pax propitia foret praesto*; Plaut. *Amph.* 690.

⁷¹ Cfr. Mauersberger *et alii* cit., s.v. ἀναγκάζω, 2, v. I, t. 1, 86, «*gezwungen (genötigt) werden, sich gezw. sehen*», che attesta la presenza del passivo 99 volte su 164 attestazioni totali.

⁷² I passi dei *Digesta* giustiniani che attestano il participio *compulsus* riportano prevalentemente brani di Ulpiano e pochi di Paolo, Pomponio, Papiniano, Marcello e Tryphoninus; ce n'è però uno di Q. Scevola (D. 36.1.80.2) che dunque farebbe risalire alla seconda metà del II secolo a.C. l'attestazione del termine. Gellio (2.6.7) attesta l'uso in Catone del verbo *vexare* ma non, in

gli *Annales* di Ennio in cui il participio *compulsus* si riferisce proprio ad una nave: *mulserat huc navem compulsam fluctibus pontus*⁷³. Qui, però – se viene accolto il termine *mulserat* –, il mare, con le sue onde, spinge la nave placidamente verso terra⁷⁴. Un'alternativa per rendere il senso di una nave costretta dalla tempesta potrebbe essere il participio di *cogo*, attestato in Plauto⁷⁵ e pertanto elegibile per la retroversione nel latino del II secolo a.C., che è dunque *nisei coacti*.

Per il sostantivo *πολέμιος*, è qui evidente il senso proprio di «nemico» – difficile e qui poco utile stabilire se si tratti di nemico in senso «politico-diplomatico», «militare» o «politico-militare» come suggerisce il Lessico polibiano⁷⁶ – e per il quale, a differenza, come vedremo, del passaggio successivo, è senz'altro preferibile usare *hostis*, lemma presente nella legge delle XII tavole⁷⁷ sia pure nel senso di 'straniero', e attestato già nel III secolo a.C. anche nel senso di *perduellis/πολέμιος*⁷⁸. Esso è congruo per il II secolo a.C.

3. La perifrasi *si quis invitus per vim deiciatur*⁷⁹ potrebbe rendere in latino classico l'espressione *ἐὰν δέ τις βίᾳ κατενεχθῆ*, visto che l'aoristo passivo di *καταφέρω* è qui usato nel senso attestato di essere gettato sulla terraferma, in questo caso da una tempesta⁸⁰: all'espressione *deorsum feror* proposta ad esem-

effetti, del participio perfetto: *M. Catonis verba sunt ex oratione, quam de Achaeis scripsit: 'Cumque Hannibal terram Italiam laceraret atque vexaret'; 'vexatam' Italiam dixit Cato ab Hannibale, quando nullum calamitatis aut saevitiae aut immanitatis genus reperiri queat, quod in eo tempore Italia non perpressa sit.*

⁷³ Enn. *Ann.* 225 Vahlen = 217 Skutsch *apud* Prisc. *gramm.* 486.13. Nell'edizione di Skutsch si accoglie *urserat* al posto di *mulserat*.

⁷⁴ Cfr. C. T. Lewis, C. Short, *s.v. mulceo*, in *A Latin dictionary*, Oxford 1958², che traduce il nostro passo «had wafted hither». Nel caso in cui il verbo fosse invece *urserat*, il termine *compulsus* manterrebbe invece il senso di essere spinto con forza: cfr. O. Skutsch, *The Annals of Ennius*, Oxford 1985, 389.

⁷⁵ Plaut. *Mil.* 514; *Bacch.* 271.

⁷⁶ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. v. II, t. 3, *s.v. πολέμιος*, B, I, 2) p. 430 che per il sostantivo propone «Feind, Gegner», inteso, in questo e in altri 15 casi, in senso «polit.-milit.» e non in senso «polit. dipl.» (31 casi) o «milit.» (423).

⁷⁷ Cfr. XII Tab. 2.2 *apud* Cic. *off.* 1.37. Cfr. Humbert, Lewis, Crawford, *Twelve Tables* cit. 622-624.

⁷⁸ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae s.v. hostis*, VI 3, coll. 3055-3056 che per questo secondo senso propone XII Tab. 9.5 *apud* Marcian. D. 48.4.3; Naev. *com.* 33; Enn. *Ann.* 474 Skutsch; Plaut. *Amph.* 656. Ma sulla testimonianza nella legge delle XII tavole cfr. i dubbi espressi in Humbert, Lewis, Crawford, *Twelve Tables* cit. 703.

⁷⁹ Cfr. la perifrasi nei D. 26.8.1.1: *tutor si invitus retentus sit per vim, non valet quod agitur*.

⁸⁰ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. *s.v. καταφέρω*, v. I, t. 3, p. 1361 che attesta tale significato («jemanden an Land verschlagen») solo 3 volte su un totale di 21, ossia, oltre che in questo, negli altri due passi in cui Polibio riporta il testo dei trattati (Plb. 3.22.6, 24.11). L'espressione è usata in questa accezione anche in Th. 1.137.

pio dal lessico dello Schrevel per tradurre il verbo καταφέρω⁸¹, è pertanto da preferire il verbo *deferor* oppure *deicior*, entrambi usati in contesto marino⁸². La retroversione *si quis invitus vi deferatur*, quasi un calco del testo greco, è dunque qui una variante adiafora. In alternativa, si potrebbe ipotizzare, nella protasi, l'uso del futuro anteriore, impiegato in genere in testi normativi, e dunque proporre *si quis invitus per vim deiectus erit/vi delatus erit*. I vari termini sono attestati nel II secolo a.C. *Invitus* è presente in Plauto⁸³, come anche *vis*⁸⁴; lo stesso si può dire per *deicior*⁸⁵. Se quest'ultimo, come già notato, è usato anche in contesto marittimo, *deferor* appare avere un uso specifico in questo ambito già da Plauto⁸⁶, ed ha inoltre il vantaggio di presentarsi, come detto, quasi come un calco di κατενεχθῆ (καταφέρω)⁸⁷: dunque, verrà preferito, con la variante al futuro anteriore *delatus erit*. L'aggettivo *invitus*, che in effetti può esprimere la mancanza di volontà di chi agisce⁸⁸, non appare però strettamente necessario e può dunque essere omesso per la proposta di retroversione al latino del II secolo. Infine, ci sembra che per *si quis*⁸⁹ sia opportuno seguire la grafia *sei* che si trova nella Tavola di Tiriolo⁹⁰. Dunque, si propone *sei quis vi delatus erit*.

Per la retroversione al latino classico di μὴ ἐξέστω αὐτῷ, qui nel senso di «non essere ammissibile per qualcuno»⁹¹, si potrebbe ricorrere al nesso *ne liceat ei* più infinito, mentre per μηδὲν ἀγοράζειν μηδὲ λαμβάνειν, nel senso di «acquistare»⁹²

⁸¹ Schrevel *et alii*, s.v. καταφέρω, in *Lexicon cit.*

⁸² Per *deferor* si vedano ad esempio Caes. *Gall.* 4.36: *onerariae duae paullo infra delatae sunt*; Caes. *Gall.* 5.8.2: *quem cum ex alto ignotas ad terras tempestas et in desertum litus detulisset*; Caes. *civ.* 3.30: *una (navis) delata Oricum*; Caes. *civ.* 3.14.2: (Labienus) *longius delatus aestu*. Il verbo è anche usato nel senso di portare i passeggeri in un luogo in Plaut. *Amph.* 701: *e portu navis huc nos dormientes detulit*. Per *deicior* cfr. Liv. 23.34.16-17: *sub idem fere tempus et a Carthagine in Sardiniam classis missa duce Hasdrubale...foeda tempestate uexata ad Baliares insulas deicitur*.

⁸³ Plaut. *Aul.* 106: *nimis hercle invitus abeo*.

⁸⁴ Plaut. *Amph.* 191: *id vi et virtute militum victum atque expugnatum oppidum est*.

⁸⁵ Plaut. *Asin.* 425: *iussin columnis deici operas araneorum?*

⁸⁶ Plaut. *Amph.* 701: *e portu navis huc nos dormientis detulit*. Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *defero*, VII 2, col. 315, 29-65. Nel medesimo senso si trova anche in un'epigrafe (*CIL.* XV 6123) in una tegola in reimpiego trovata a Roma nelle catacombe di S. Sebastiano (per la quale cfr. da ultimo A. Mastino, R. Zucca, G. Gasperetti, *L'epigrafia dei porti*, Trieste 2014, 159): *Benebento/tegulas indixit/Lulio n(umer)o CCCC I ut defe/rantur at por(tum) Neapo(litanum)*.

⁸⁷ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *defero*, VII 2, col. 313.

⁸⁸ Cfr. la perifrasi in D. 26.8.1.1.1: *Tutor si invitus retentus sit per vim, non valet quod agitur*.

⁸⁹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 245 e 345-347 per *quis*; 342 per *si*.

⁹⁰ *CIL.* I² 581, 4. La forma *ques* è invece del plurale.

⁹¹ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἔξειμι² (εἰμί), 2, v. I, t. 2, p. 832-833, che riporta 20 attestazioni, su un totale di 42, nel senso di «essere consentito», e, nel caso specifico negativo, di «non essere ammissibile»: «*es ist erlaubt, gestattet, daß* (20) [...] *negiert darf nicht sein, daß*».

⁹² Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἀγοράζω, v. I, t. 1, p. 7.

e «prendere/barattare»⁹³, si potrebbero scegliere due verbi come *mercari*, ben attestato in Plauto⁹⁴, e *accipere*, che, oltre che in Ennio⁹⁵, ha attestazioni anche in Plauto⁹⁶ e Terenzio⁹⁷. Se il nesso *ne liceat ei* più infinito sarebbe del tutto plausibile in un testo del II secolo – visto che *licet* più l’infinito si trova in testi letterari del III-II secolo a.C.⁹⁸ come anche in epigrafi del II secolo a.C.⁹⁹ – il raffronto epigrafico ci farebbe propendere inoltre per l’imperativo futuro *liceto*. Le forma negativa – *ne liceat* – non appare però attestata prima del I secolo a.C. come pure l’imperativo futuro negativo *ne liceto*. Ciò ci spingerebbe a trovare una frase alternativa. Visto che il senso di μη ἐξέστω αὐτῷ «non è ammissibile per qualcuno», potremmo sostituire la perifrasi *ne licet ei* con un imperativo futuro negativo alla terza persona singolare dei verbi all’infinito ἀγοράζειν e λαμβάνειν. Anche in questo caso, però, l’imperativo futuro del verbo *mercari* sarebbe *mercator*, che non è attestato (mentre lo è l’omografo sostantivo). Differente il caso dell’imperativo futuro di *accipere* – *accipito* – ben attestato in Plauto e Catone, ma come seconda persona singolare¹⁰⁰. Per quanto entrambe le soluzioni non soddisfino pienamente, tutti e tre i verbi – *licet*, *mercari* e *accipere* – sono comunque ben attestati nel II secolo a.C. Pertanto, riteniamo che si possa ricorrere ad essi, e si propone la seguente frase: *ne liceto mercari neve accipere*.

Fondamentalmente equivalenti per la retroversione al latino classico di πλὴν ὅσα, qui nel senso di «tutto/quanto»¹⁰¹, mi paiono le espressioni *nisi quantum/*

⁹³ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. λαμβάνω, 2, a), v. I, t. 4, p. 1478 che qui lo intende appunto in senso mercantile («erstehen, einhandeln»).

⁹⁴ Cfr. Plaut. *Curc.* 620; *Merc.* 229.

⁹⁵ Cfr. Enn. *Ann.* 32 e 187 Skutsch.

⁹⁶ Cfr. Plaut. *Truc.* 653.

⁹⁷ Cfr. Ter. *Phorm.* 657.

⁹⁸ Cfr. tra i vari esempi Plaut. *Amph.* 393: *nunc licet mihi libere quidvis loqui*.

⁹⁹ Si veda ad esempio la *Lex Luci Spoletina* (CIL. IX 782 = ILS. 4912): *In hoc loucarid stircus / ne [qu]is fundatit neve cadaver / proiecitat neve parentatid. / sei quis arvorsu hac faxit, [in] ium / quis volet pro ioudicatod n(umum) ʀ L ʀ / manum iniect(i)o estod, seive / mac[i]steratus volet moltare, / [li]cetod* (per la quale cfr. da ultimo S. Panciera, *La lex luci spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana*, in *Montelucio e i monti sacri (Atti dell’incontro di studi)*, Spoleto 1994, 25-45, 32; J.-D. Rodríguez Martín, *Vollstreckungsprozess ohne Urteil im römischen Recht (Kommentar zur Lex luci lucerina)*, in B. Feldner *et alii*, *Ad Fontes. Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker (Wien 2001)*, Frankfurt am Main 2003, 319-331). Altra epigrafe è CIL. V 7749 = ILS. 5946 = ILLRP. 517 = FIRA. III² 163: [...] *qua ager privatus casteli Vituriorum est, quem agrum eos vendere heredemque / sequi licet, is ager vectigal(is) nei siet [...]*.

¹⁰⁰ Plaut. *Mil.* 866: *quaeso tamen tu meam partem, infortunium si dividetur, me absente accipito tamen*; *Mostell.* 1144: *maxime, accipito hanc <tute> ad te litem*; *Pseud.* 950: *nisi effecero, cruciabiliter carnifex me accipito*; *Cato agr.* 59: *quotiens cuique tunicam aut sagum dabis, prius veterem accipito, unde centones fiant*; 148.2: *vinum accipito ante K. Ian.*

¹⁰¹ Cf. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ὅσος v. I, t. 4, 1808: «neutr. ὅσα alles, was».

quod necessesit o *praeterquam quantum*. Tra esse, le uniche attestate dal II secolo sono *praeterquam quod*¹⁰² e *nisi quod*¹⁰³: quest'ultimo nesso, insieme con *est*, si trova in due passi plautini retti dal verbo *emere*¹⁰⁴ e ci pare pertanto, anche per il maggior numero di attestazioni, da preferire. Il verbo *necessesit* con infinito è anch'esso ben attestato nel III/II secolo a.C.¹⁰⁵. Per *nisi* si opta, come in precedenza, per la forma *nisei* attestata nella Tavola di Tiriolo¹⁰⁶. La retroversione proposta per il II secolo è pertanto *nisei quod necessesit*.

Visto che ἐπισκευή ha qui con ogni probabilità il senso di riparazione¹⁰⁷ e πλοῖον quello di nave¹⁰⁸ – e dunque la locuzione πρὸς πλοίου ἐπισκευήν è da intendersi come «riparazione della nave» – potremmo usare in modo più proprio l'espressione *ad reficiendam navem*, che è peraltro usata da Cesare¹⁰⁹. Se Plauto usa l'espressione *navem parare*¹¹⁰, e potrebbe esser legittimo anche *ad navem parandam*, *parare* ha più il senso di allestimento che di riparazione. Un'alternativa potrebbe essere *ad instruendam navem*. Se *reficio* sembra il verbo che meglio coglie il senso di ciò che intende Polibio, l'unico ostacolo sarebbe l'attestazione relativamente tarda del lemma. Varrone, però, attesta l'uso del termine in Pacuvio¹¹¹ e dunque l'espressione *ad reficiendam navem* è quella da preferire anche per la retroversione nel latino del II secolo.

L'espressione ἢ πρὸς ἱερά, poi, qui ha chiaramente il senso di 'sacrifici'¹¹². Dunque, πλὴν ὅσα ...πρὸς ἱερά nel senso complessivo di «a parte ciò che è ne-

¹⁰² Cato orig. fr. 24 Peter, 1: *ea exauguravit, praeterquam quod Termino fanum fuit; id nequitum exaugurari*.

¹⁰³ Cfr. ad esempio Plaut. *Mil.* 300: *quid tibi vis dicam nisi quod viderim?*

¹⁰⁴ Plaut. *Men.* 106: *nam neque edo neque emo nisi quod est carissimum; Most.* 284-285: *eloquar: Philolachem, is ne quid emat, nisi quod sibi placere censeat*.

¹⁰⁵ Cfr. Plaut. *Pseud.* 995: *nam necessesit hodie Sicyoni me esse aut cras mortem exsequi; Truc.* 222: *si eget, necessesit nos pati: amavit, aequom ei factum est*.

¹⁰⁶ *CIL.* I² 581, 8, 16 e 21. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 212.

¹⁰⁷ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐπισκευή v. I, t. 2, I, p. 957 che, su un totale di 9 attestazioni del termine, ritiene che qui ἐπισκευή vada inteso non nel senso di allestimento (*Herrichtung*), cioè in uno dei due sensi del verbo ἐπισκευάζω, ma appunto nell'accezione di riparazione (*Instandsetzung*).

¹⁰⁸ Mauersberger *et alii* cit. s.v. πλοῖον, I, v. II, t. 1, p. 376.

¹⁰⁹ Caes. *Gall.* 4.29.4: *neque enim naves erant aliae, quibus reportari possent, et omnia de-erant, quae ad reficiendas naves erant usui*. In contesti simili è usato in D. 14.1.1.7; 14.1.1.9; 14.1.7.

¹¹⁰ Plaut. *Mil.* 115: *ubi amicam erilem Athenis avectam scio, ego quantum vivos possum mihi navem paro, inscendo, ut eam rem Naupactum ad erum nuntiem*.

¹¹¹ Varro *l.l.* 7.91.2: *nulla res neque cicurare neque mederi potis est neque reficere*.

¹¹² Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἱερός, II, 2, v. I, t. 3, p. 1183 che, delle 55 attestazioni come sostantivo (sul totale di 63), registra l'accezione di «Opfer» solo in 6 casi, e in questo, come anche nel commento polibiano al passo appena citato (3.23.3), propone il termine «Opferhandlungen».

cessario ...per i sacrifici» potrebbe essere reso in latino classico sia con *vel pro sacrificiis* sia con *ad facienda sacra*. Quest'ultima frase, attestata in Seneca¹¹³, avrebbe il vantaggio di essere analoga da un punto di vista sintattico a quella precedente, ma non trova riscontro in testi precedenti il I secolo d.C. Per la retroversione al latino del II a.C. si potrebbe eliminare il gerundivo, lasciando solo *ad sacra*, espressione che si trova in Catone¹¹⁴. La congiunzione disgiuntiva *vel*, infine, è attestata in Plauto¹¹⁵ e pertanto riteniamo possa essere mantenuta. La retroversione è dunque *vel ad sacra*.

Per la frase ἐν πέντε δ' ἡμέραις ἀποτρέχέτω, che manca in alcuni codici e per la quale è senz'altro preferibile la correzione fatta da Dindorf e accettata nell'edizione di Büttner-Wobst¹¹⁶, occorre sottolineare che l'imperativo greco ἀποτρέχέτω qui, più che il significato di «scappare via», ha il senso di «partire»¹¹⁷. Per la retroversione in latino classico si potrebbe pensare ad *abito*, come si trova nella traduzione proposta nell'edizione di Polibio da J. Schweighaeuser¹¹⁸. Se *abeo* è ben attestato in Plauto¹¹⁹, il termine *recurro*, che peraltro è uno dei termini proposti dal Lessico di Schrevel¹²⁰, potrebbe in effetti dare bene l'idea di un ritorno in fretta¹²¹: esso ha inoltre il 'vantaggio' di essere quasi un calco semantico di ἀποτρέχω – pertanto preferibile se ci mettiamo nell'ottica della traduzione dal latino al greco ἀκριβέστατα compiuta da Polibio¹²² – ed è anch'esso attestato in Plauto¹²³. Può dunque essere usato per la retroversione in latino del II secolo a.C. nella forma dell'imperativo futuro alla terza persona singolare.

¹¹³ Sen. *dial.* 1.5.3: *non est iniquum nobilissimas uirgines ad sacra facienda noctibus excitari.*

¹¹⁴ Cato *orat.* fr. 90 Malcovati: *citer ager alligatus ad sacra erit.*

¹¹⁵ Plaut. *Asin.* 365: *iussit vel nos atriensem vel nos uxorem suam.*

¹¹⁶ Manca in A R N, ma fa propendere per la sua accettazione il confronto col successivo commento polibiano (3.23.3: ἐὰν δέ τις ὑπὸ χειμῶνος ἢ πολεμίων βία κατενεχθεῖς δέηται τοῦ τῶν ἀναγκαίων πρὸς ἱερὰ καὶ πρὸς ἐπισκευὴν πλοίου, ταῦτα, πάρεξ δὲ μηδὲν οἶονται δεῖν λαμβάνειν, (καὶ) κατ' ἀνάγκην ἐν πένθ' ἡμέραις ἀπαλλάττεσθαι τοὺς καθορισθέντας). Cfr. Büttner-Wobst, *Polybii* cit. *ad loc.*

¹¹⁷ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. *s.v.* ἀποτρέχω, v. I, t. 1, p. 202 che per questo passo propone «absegeln», «abfahren». Medesima l'interpretazione per questo passo di Liddell, Scott, Jones, *A Greek-English* cit. *s.v.* ἀποτρέχω, IV, 224: «depart».

¹¹⁸ Cfr. Schweighaeuser, *Polybii* cit. *ad loc.*

¹¹⁹ Cfr. ad es. Plaut. *Epid.* 78: *abi in malam rem maxumam a me*; Plaut. *Amph.* 208: *abituos agro Argivos*; Plaut. *Amph.* 518: *abin e conspectu meo?*.

¹²⁰ Cfr. Schrevel *et alii*, *Lexicon* cit. *s.v.* ἀποτρέχω.

¹²¹ Cfr. AA.VV., *s.v.* *recurro*, *Oxford Latin Dictionary*, Oxford 1968, 1587: «to run or hurry back».

¹²² Plb. 3.22.3, 22.4, 24.2. Cfr. *supra*.

¹²³ Plaut. *Asin.* 379: *iam ego recurro huc*; Plaut. *Cist.* 594: *ego ad anum recurro rursum*; Plaut. *Trin.* 1015: *recipe te et recurre petere <re> recenti*.

Se *intra diem quintum*, proposto da Schweighaeuser¹²⁴, traduce correttamente ἐν πέντε δ' ἡμέραις, si potrebbe anche in questo caso pensare ad una retroversione più letterale, ossia *in quinque autem diebus*. La prima espressione non è peraltro attestata prima del I secolo a.C., a differenza della seconda, sia pure nella forma invertita¹²⁵, che inoltre è un calco del greco ed è pertanto per queste ragioni da preferire. La forma *in diebus quinque recurrito* – da cui viene eliminato *autem* per semplificare il testo da espressione non necessaria – è pertanto una frase che appare congrua per il II secolo a.C.

4. Per la frase τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγινόμενοις notiamo anzitutto che παραγίνομαι ha numerose attestazioni in Polibio¹²⁶, ma è qui usato nel senso di «avvicinarsi/giungere»¹²⁷: in effetti, in questo caso è abbastanza chiaro che viene indicato chi è giunto per uno scopo specifico, ossia κατ' ἐμπορίαν. Il termine, che ha soltanto tre attestazioni in Polibio, forma di fatto col verbo παραγίνομαι un'endiadi¹²⁸: in questo caso potremmo rendere ἐμπορία col termine *mercatura*, un termine ben attestato in autori del III e II secolo a.C.¹²⁹. La retroversione dell'endiadi è più complessa. Potremmo retro-tradurre l'intera frase in latino classico con *ad mercaturam advenientibus*. Una ricerca nel *corpus* digitale dei testi latini del PHI tramite il software Διογένης non attesta, però, il termine *mercatura* insieme col verbo *advenio*¹³⁰. Per il latino del II secolo a.C., una prima alternativa potrebbe essere *mercaturam facientibus* che riprende il nesso plautino *mercaturam faciam*¹³¹, con la variante *iis ad mercaturam faciendam*. Una

¹²⁴ Cfr. Schweighaeuser, *Polybii cit. ad. loc.*

¹²⁵ Plaut. *Truc.* 643: *ego faxo dicat me in diebus pauculis crudum virum esse*; Cato *agr.* 152: *in diebus XXX, quibus vinum legeris, aliquotiens facito scopas virgeas ulmeas aridas: in asserculo alligato*.

¹²⁶ Cfr. Mauersberger *et alii cit. s.v. παραγίνομαι*, v. II, t. 1, 48-53 che conta 373 attestazioni in totale.

¹²⁷ Cfr. Mauersberger *et alii cit. s.v. παραγίνομαι*, 1, a), II, v. II, t. 1, p. 48: «(an-, her[an-, bei-]) *kommen, heranziehen, anrücken, eitreffen, sich einfinden, erscheinen*» che ha un totale di 109 attestazioni. Per il nostro caso (s.v. παραγίνομαι, II, 1, a), β), p. 49, il Lessico suggerisce che qui l'aggiunta κατ' ἐμπορίαν abbia uno scopo specifico (mit Erg. [...] Zweckbestimmung), come in un solo altro passaggio con κατά (30. 19. 14).

¹²⁸ Cfr. Mauersberger *et alii cit. s.v. ἐμπορία*, v. I, t. 2, p. 769, che per questo passo, così come per il commento polibiano di 3.23.4 (κατ' ἐμπορίαν πλεῖν), suggerisce il termine *zu Handelszwecken*.

¹²⁹ Cfr. Novius *Atell.* 61; Cato *agr.* 1.1; Plaut. *Most.* 639.

¹³⁰ Una frase in cui il verbo *advenio* è collegato sia pure solo all'aggettivo derivato *mercatoria* si trova in Plaut. *Bac.* 235 (*ibo in Piraeum, visam ecquae advenerit in portum ex Epheso navis mercatoria*), ma riteniamo che in questo come in altri passi manchi il nesso specifico espresso dall'endiadi, ossia di un individuo che si reca in un luogo allo scopo di mercanteggiare.

¹³¹ Plaut. *Rud.* 931: *navibus magnis mercaturam faciam, apud reges rex perhibebor*.

terza alternativa si basa su un altro nesso plautino – *mercatum ire*¹³² – per la frase *mercatum euntibus*. In entrambi i casi, le frasi non sono attestate nella loro completezza. Una quarta alternativa potrebbe allora essere il semplice sostantivo *mercatoribus*, derivato dal verbo *mercor*¹³³. Le quattro alternative saranno accolte come varianti per la retroversione al latino del II secolo a.C.

L'espressione μηδὲν ἔστω τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ potrebbe essere tradotta in vari modi. La parola τέλος ha numerose attestazioni in Polibio, ma per questo nostro passo il Lessico polibiano non suggerisce l'accezione prevalente – quella di 'fine', 'uscita' e 'completamento' – ma quella specifica di conclusione di un affare¹³⁴: si tratta, a ben guardare, di un'accezione plausibile che non si discosta dal senso generale di τέλος. Pertanto, μηδὲν ἔστω τέλος si potrebbe rendere in latino classico con *nullus sit finis*. *Finis*, nel senso generico di 'conclusione', è peraltro un lemma attestato nel III/II secolo a.C.¹³⁵ In alternativa, sarebbe possibile usare per il latino classico il termine *venditio*: per quanto il termine (insieme con *nulla*), sia usato in un testo tardo come Ulpiano, per indicare la nullità di una vendita¹³⁶, esso non è però attestato prima del I secolo a.C.¹³⁷ *Venditio* va dunque escluso per la retroversione al latino del II secolo a.C. *Finis* potrebbe allora essere accostato a *nullis esto*, espressione però non attestata nei testi latini, o anche a *ne esto*: quest'ultima espressione è presente solo dal I secolo a.C.¹³⁸ – al di là naturalmente della sua presenza nella raccolta tarda *Disthica vel Dicta Catonis*¹³⁹ – ma è preferibile alla prima, vista la sua attestazione in Livio: *ne esto finis* è quindi la retroversione al latino del II secolo per μηδὲν ἔστω τέλος.

¹³² Plaut. *Merc.* 83: *dico esse iturum me mercatum, si velit; 358-359: iam hinc olim invitum domo extrusit ab se/mercatum ire iussit: ibi hoc malum ego inveni.*

¹³³ A. Ernout, A. Meillet, s.v. *merx*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1951.

¹³⁴ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. τέλος, 10), v. III, t. 1, 535, propone solo per questo passo la traduzione «Abschluß (e-s Geschäftes)», mentre propone (pp. 530-536) la traduzione «Ende, Ausgang, Abschluß» in 235 casi, «Ziel» in 14, «Ergebnis, Resultat» per 10, «Vollendung, Höhepunkt» per 5, «Vollendung, Vervollkommnung e-r Fähigkeit» in un caso, «Abschluß, Grund e-s Grabens» per il passo 11.15.7; «Maßstab, Kriterium für etw.» per un altro caso; «Zoll» per un caso e «Heeresabteilung, Regiment, Schwadron» per due.

¹³⁵ Plaut. *Asin.* 605: *sermoni iam finem face tuo, huius sermonem accipiam*. Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae* s.v. *finis*, VI 1, col. 791, 17-20. Cfr. anche Cato *agr.* 149.1.2: *qua vendas finis dicito*.

¹³⁶ Cfr. D. 18.1.2.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Sine pretio nulla venditio est*; D. 18.1.6.1 (Ulp. 9 *ad Sab.*): *venditio nulla est, quemadmodum si quis ita vendiderit*.

¹³⁷ Si trova ad esempio in Varro *ling.* 9.104 e Val. Max. 6.2.11.

¹³⁸ Cfr. ad es. Liv. 38.38.3: *belli gerendi ius Antiocho ne esto cum iis, qui insulas colunt, neue in Europam transeundi*.

¹³⁹ Ps. Cato *brev. sent.* 41: *maledicus ne esto*.

Per la frase *πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ* occorre dire che *κήρυξ* è un lemma che ha qui una specifica accezione, che potremmo senz'altro intendere genericamente con «araldo», ossia di un ufficiale pubblico con un compito precipuo all'interno del mercato, come specifica il Lessico di Mauersberger *et alii*¹⁴⁰: pertanto, ci sembra più congruo retro-tradurlo con un termine che abbia lo stesso significato base, ossia *praeco*, che è vocabolo attestato nel III secolo a.C.¹⁴¹ e dunque adatto per un testo del II secolo a.C. Allo stesso modo, *γραμματεὺς* è un vocabolo che ha qui una specifica accezione della parola *scriba*, ossia di ispettore, come è stato notato dal Lessico polibiano¹⁴²: esso può essere retro-tradotto legittimamente anche per il latino dei tempi di Polibio in *scriba*, visto che si ritrova in Plauto¹⁴³. L'espressione usata da Cicerone *haec per praeconem vendidisse*¹⁴⁴ potrebbe suggerirci la retroversione *praeter per praeconem vel scribam*. Ma visto che Cicerone usa anche *sub praeconem*¹⁴⁵ come anche – insieme col verbo *veneo* – *sub praecone*¹⁴⁶, quest'ultima viene preferita anche per il latino del II secolo.

5. L'espressione ὄσα δ' ἂν τούτων παρόντων πραθῆ δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσθω τῷ ἀποδομένῳ, ὄσα ἂν ἢ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῆ presenta una certa difficoltà, connessa sia al senso esatto della frase sia alle sue implicazioni giuridiche. La frase iniziale ὄσα δ' ἂν τούτων παρόντων πραθῆ si potrebbe retro-tradurre *quantum iis praesentibus vendatur*. Il verbo *πραθῆ* – congiuntivo aoristo passivo da *πιπράσκω*, connesso coi verbi *πέρνημι* e *περάω* – ha infatti qui il senso proprio di «vendere» e quindi «essere venduto»¹⁴⁷. Il verbo *vendo* non è però usato al passivo in età classica – in senso attivo è invece attestato nel III/II secolo a.C.¹⁴⁸.

¹⁴⁰ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. *κήρυξ*, 4), v. I, t. 3, p. 1401: d. Markt regelnder öffentlicher Beamter, *Marktordner*, -inspizient.

¹⁴¹ Oltre che in Plaut. *Merc.* 663, il termine si trova in *CIL*. I² 587 = *FIRA*. I² 10, un'iscrizione in caratteri arcaici, probabilmente copia dell'originale perduta nell'incendio del Campidoglio del 69 d.C. e fatta eseguire da Vespasiano (cfr. A. Deggrasi, *Scritti vari di antichità*, Roma 1962, 331-332) e sulla quale si veda da ultimo M. Varvaro, *Sulla Tab. VIII della «lex de XX quaestoribus»*, in *MEP*. 3, 2000, 111-128; M. García Morcillo, *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona, 2005, 139 con ulteriore bibliografia.

¹⁴² Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. *γραμματεὺς* v. I, t. 1, p. 385: «Schreiber in versch. Funktionen [...] Finanzinspektor (neben d. κήρυξ)».

¹⁴³ Plaut. *Amph.* frg. 17.1: *non ego te novi, navalis scriba, columbar impudens?*

¹⁴⁴ Cic. *nat. deor.* 3.84: *per praeconem vendidisse*.

¹⁴⁵ Cic. *Quinct.* 49; *dom.* 52.

¹⁴⁶ Cic. *leg. agr.* 1 frg. 3: *Venibit igitur sub praecone*. Cfr. anche Cic. *Att.* 15.26.4.

¹⁴⁷ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. *πιπράσκω* v. II, t. 1, p. 326: verkaufen pass. *verkauft werden*.

¹⁴⁸ Cfr. ad esempio Naev. *comm.* 6: *currenteis ego illos uendam, nisi tu uiceris*; Plaut. *Merc.* 456: *prius tu emis quam vendo, pater*.

Mercor – lemma ben attestato in Plauto¹⁴⁹ – potrebbe essere un’alternativa, ma, in quanto deponente, difficilmente potrebbe essere usato con valenza passiva. Il verbo *veneō*, attestato nel III/II secolo a.C., è il verbo che s’usa al passivo, pur non caratterizzato morfologicamente come tale¹⁵⁰ e ci sembra possa ben rendere il concetto che qui Polibio sembra voler usare col termine *πιπράσκω*. *Praesens* è un lemma che può senz’altro tradurre *παρών*, è attestato nel III/II secolo a.C.¹⁵¹ e si trova anche nelle leggi delle XII tavole¹⁵². La retroversione *quantum iis praesentibus veneat* ci pare dunque adatta anche per un testo del II secolo a.C.

La frase δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσθω τῷ ἀποδομένῳ appare poi particolarmente complessa. Intanto, δημοσίᾳ πίστει sembra indicare la conseguenza della condizione posta con τούτων παρόντων: essa appare, dunque, come una sorta di garanzia pubblica, in presenza del κῆρυξ e del γραμματεὺς, data da Cartagine. Il lemma δημόσιος ha del resto qui, come negli altri passi polibiani dove è attestato come aggettivo, il senso di «statale»¹⁵³, mentre πίστις ha qui il senso concreto di «garanzia»¹⁵⁴. Pertanto, ci sembra che la frase possa essere tradotta con *publica fide*: *fides* è un termine ben attestato nel III/II secolo a.C.¹⁵⁵ come anche l’aggettivo *publicus*¹⁵⁶, e la frase *publica fide* ha proprio il senso di «garanzia pubblica», benché non sembri attestata prima del I secolo a.C.¹⁵⁷.

Per l’espressione ὀφειλέσθω τῷ ἀποδομένῳ, notiamo anzitutto che il verbo ὀφείλω, all’imperativo presente medio passivo della terza persona singolare, ha qui con ogni probabilità il senso di «essere dovuto»¹⁵⁸. Il participio aoristo medio

¹⁴⁹ Cfr. Plaut. *Curc.* 620; *Merc.* 229.

¹⁵⁰ Cfr. Aa.Vv., *Oxford cit. s.v. vendo*, 2026; *s.v. veneo*, 2027. Cfr. Plaut. *Mil.* 727-728: *sicut merci pretium statuit qui est probus agoranomus: quae probast mers, pretium ei statuit, pro virtute ut veneat*. Per *vendo* in senso passivo dopo l’età classica cfr. Epit. Gai 2.3.6: *pro debitis venditur*.

¹⁵¹ Cfr. Plaut. *Cist.* 296: *non praesens quidem*; Plaut. *Most.* 1075: *siquidem pol me quaeris, adsum praesens praesenti tibi*.

¹⁵² XII Tab. 1.7 *apud* Gell. 17.2.10: *Ante meridiem causam coniciunto, tum peroranto ambo praesentes*. Cfr. Humbert, Lewis, Crawford, *Twelve Tables cit.* 596.

¹⁵³ Cfr. Mauersberger *et alii s.v. πιπράσκω*, 1) cit. v. II, t. 1, p. 441, che in 13 passi sui 14 attestati interpreta «staatlich, d. Staat betr.»; solo in un passo (26.1.12) propone «öffentlich (zugänglich)».

¹⁵⁴ Cfr. Mauersberger *et alii cit. s.v. πίστις*, I, 2, b), v. II, t. 1, p. 336 propone «Zeichen / Beweis d. Treue, Pfand (d. T.), Sicherheit, Bürgschaft, Garantie» e interpreta l’intera nostra frase come «durch / unter / mit Bürgschaft d. Staates, im Namen d. St.»

¹⁵⁵ Cfr. tra gli altri Plaut. *Amph.* 555.

¹⁵⁶ Cfr. tra gli altri Plaut. *Capt.* 334

¹⁵⁷ Cfr. ad esempio Cic. *Catil.* 3.4.8: *introduxi Vulturcium sine Gallis: fidem ei publicam iussu senatus dedi*; Sall. *Catil.* 48.4: *cum se diceret indicaturum de coniuratione, si fides publica data esset*.

¹⁵⁸ Cfr. Mauersberger *et alii cit. s.v. ὀφείλω*, 1), v. I, t. 4, p. 187, che al passivo vero e proprio, attestato per questo e un altro passo, propone la traduzione «geschuldet werden».

passivo ἀποδόμενος¹⁵⁹ ha qui il significato di «colui che vende». L'intera frase potrebbe pertanto essere retro-tradotta in latino classico con *debeatur venditori*: se però *debeo* è attestato nel III secolo a.C.¹⁶⁰, *venditor* non lo è prima del I secolo a.C. ma è presente in un riferimento sia pure indiretto alle leggi delle XII tavole nelle Istituzioni di Giustiniano¹⁶¹. Il verbo *vendo* è, come abbiamo visto, testimoniato nel III/II secolo a.C. Stante l'attestazione estremamente frammentaria del latino del III secolo e considerato che si ha comunque traccia dell'uso della rispettiva forma base, è plausibile che il derivato esistesse: anche per la retroversione nel latino del II secolo a.C. la frase *debeatur venditori* è allora plausibile.

Per la frase ὄσα ἄν ἦ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῆ sia il verbo πικράσκω sia l'espressione ὄσα ἄν non sembrano mostrare differenze rispetto alla frase precedente e pertanto la retroversione proposta per il latino del II secolo a.C. è *quantum in Libia vel in Sardinia veneat*.

L'intera espressione potrebbe in effetti essere semplificata con l'eliminazione nella parte finale di *quantum* e *veneat*, ossia: *quantum his praesentibus veneat publica fide debetur venditori in Libya vel in Sardinia*. Per quanto ciò non intaccerebbe il senso della frase, si ritiene più opportuno mantenere il più possibile la struttura sintattica dell'espressione greca, nell'ipotesi che essa possa ricalcare la frase latina che si tenta di raggiungere con questa retroversione.

6. Per la frase ἐὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σικελίαν παραγίνηται la retroversione al latino classico che più si avvicina al greco da un punto di vista letterale sarebbe *si quis Romanorum in Siciliam adveniat*. Anche in questo caso, l'uso del futuro anteriore nelle protasi condizionali in testi normativi ci spinge però a proporre come retroversione alternativa *si quis Romanorum in Siciliam advenerit*. Abbiamo già incontrato il verbo παραγίνομαι insieme con κατ' ἐμπορίαν e lo abbiamo interpretato nel senso di «avvicinarsi/giungere» per uno scopo specifico, proponendo, tra le altre varianti, il verbo *advenio*. In questo caso, nonostante qui il senso sia quello dell'arrivo in un luogo specifico¹⁶², il verbo *advenio* può indica-

¹⁵⁹ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἀποδίδομι, v. I, t. 1, II) che per il medio, attestato solo quattro volte su 121, propone «verkaufen».

¹⁶⁰ Per *debeo* cfr. ad. esempio Enn. *Ann.* 500 Skutsch: *omnes corde patrem debent animoque benigno*.

¹⁶¹ I. 2.1.41: *venditae vero et traditae aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato; quod cavetur quidem etiam lege duodecim tabularum*.

¹⁶² Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. παραγίνομαι, c), v. II, t. 1, p. 50 che per la presenza della preposizione εἰς propone una differente traduzione rispetto a 3.22.8, non quindi «(an-, her[an-, bei-]) kommen, heranziehen, anrücken, eintreffen, sich einfinden, erscheinen» (II, 1, a), p. 48), per quanto con un scopo specifico «mit Erg. [...] Zweckbestimmung» (p. 49), bensì «(hin)kommen,

re l'arrivo in un luogo in testi del III e II secolo a.C. insieme con la preposizione *in*¹⁶³, *ad*¹⁶⁴ o col semplice accusativo¹⁶⁵: vista la presenza di *εις* propendiamo per la retroversione nel latino del III secolo a.C. la frase *sei quis Romanorum in Siciliam advenerit*¹⁶⁶ con la grafia *sei* che si trova nella Tavola di Tiriolo per *si quis*¹⁶⁷.

Per l'espressione ἤς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, si è tradotto il pronome relativo ἤς, riferito a Συκελία, con l'espressione *ubi*, attestata nel II secolo a.C.¹⁶⁸. Il verbo ἐπάρχουσιν è invece attestato solo sei volte nello storico di Megalopoli, quattro volte delle quali nel contesto dei trattati e in merito al comando cartaginese¹⁶⁹. Prescindendo dal significato specifico del termine per Cartagine – ossia da come la lingua greca si cercava di tradurre nelle proprie categorie giuridiche un concetto politico e giuridico punico, con tutte le possibili modifiche dopo trasformazioni così profonde come quella ellenistica, specie in termini linguistici da parte greca e in termini giuridici da parte cartaginese¹⁷⁰ – ciò che interessa tentare di ricostruire in questa sede è quale fosse il termine latino che Polibio lesse nei trattati, sia pure con l'aiuto delle sue conoscenze romane: dunque, come già detto, in questa prima base per la retroversione occorre capire quale termine latino meglio esprime il concetto di ἐπάρχω. Non è da escludere che la scelta del termine greco da parte dello storico sia stata dettata anche dalla ricorrenza che tale verbo e il sostantivo ἐπαρχία avevano nel definire il dominio punico in Sicilia in opere storiografiche come quella di Tucidide o di altri storici come Timeo o Filino, che Polibio cono-

(hin)gelangen, sich (hin)gegeben, e-n Ort erreichen, auf e. O. vorrücken, vor e. O. ziehen (158) εις (85) m. konkr. Ort».

¹⁶³ Liv. Andr. *car. frg.* 9: *in Pylum adveniens aut ibi ommentans*; Plaut. *Capt.* 911: *intemperies modo in nostram advenit domum*. Qui utile anche il passo precedentemente esaminato in Plaut. *Bac.* 235.

¹⁶⁴ Plaut. *Capt.* 786: *ad forum*; *Rud.* 116: *ad alienam domum*.

¹⁶⁵ Pacuv. *trag.* 252: *inde Aetnam montem advenio in scruposam specum*.

¹⁶⁶ La differenza di significato rispetto a τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγίνομεναι, come pure la mancanza dell'attestazione del nesso specifico *advenio* e *mercatura* che ci ha spinto in quel caso ad aggiungere anche altre varianti per retro-tradurre παραγίνομαι, permette, crediamo, l'uso di un diverso verbo latino per retratradurre il medesimo verbo greco.

¹⁶⁷ *CIL.* P² 581, 4. La forma *ques* è invece del plurale. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 245 e 345-347 per *quis*; 342 per *si*.

¹⁶⁸ Cfr. tra i tanti esempi Enn. *Ann.* 399 Skutsch: *arcus ubi aspicitur, mortalibus quae perhibetur*.

¹⁶⁹ Nel contesto dei trattati Plb. 3.22.10,23.4,24.8,24.12. Le altre due attestazioni sono in Plb. 21.34.10,46.9. Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐπάρχω, v. I, t. 1, p. 869 che traduce abbastanza genericamente «hoheitsrechtlich über ein Land herrschen, gebieten».

¹⁷⁰ Cfr. S. Mazzarino, *Introduzione alle guerre puniche*, Catania 1947, 63-78; P. Anello, *Il trattato del 405/4 a.C. e la formazione della 'eparchia' punica di Sicilia*, in *Kokalos* 32, 1986, 115-179; S. Cataldi, *Alcune considerazioni su eparchia ed epicrazia cartaginese nella Sicilia occidentale*, in *Quarte giornate internazionali di studi sull'area elima (Atti del Convegno di Studi, Erice, 1 - 4 dicembre 2000)*, Pisa 2003.

sceva molto bene¹⁷¹. Pur utilizzando spesso il verbo ἐπικρατέω¹⁷² e pur impiegando il sostantivo ἐπικράτεια anche per indicare il dominio cartaginese¹⁷³, in questo caso però il Megalopolitano sceglie il verbo ἐπάρχω. Del resto, Polibio sembra usare il sostantivo ἐπαρχία proprio per indicare una porzione di territorio su cui Cartaginesi, Romani o Siracusani esercitano il controllo¹⁷⁴. La connotazione probabilmente più tecnica di ἐπάρχω e ἐπαρχία ci spingerebbe dunque a usare il verbo *impero*, termine certamente attestato nel II secolo a.C.¹⁷⁵ Anche il verbo *dominor* potrebbe però avere un significato analogo, e anch'esso sembra avere un'attestazione, sebbene nel solo Accio, nel II sec a.C.¹⁷⁶ Per *ubi* si potrebbe ipotizzare la forma col dittongo *ubei* presente nella Tavola di Tiriolo¹⁷⁷. La retroversione è dunque *ubei Carthaginienses imperant (dominantur)* ci appare dunque adatta per un testo del II secolo a.C.

Per la frase ἴσα ἔστω τὰ Ῥωμαίων πάντα occorre dire anzitutto che l'aggettivo ἴσος sembra avere qui il senso di uguale di fronte alla legge¹⁷⁸ e pertanto l'aggettivo *aequus*, ben attestato peraltro dal III secolo a.C.¹⁷⁹, appare adatto, come anche *omnis*¹⁸⁰ per πάντα. Per la frase si propone una retroversione piuttosto letterale, quasi un calco: *aequa sunt omnia Romanorum*. La grafia *aequom* attestata nell'e-

¹⁷¹ Su ciò si veda Vattuone, *Timeo* cit.

¹⁷² Per il verbo ἐπικρατέω cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐπικρατέω, v. II, t. 1, p. 937 che ne attesta l'uso 42 volte.

¹⁷³ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐπικράτεια, v. I, t. 1, p. 937 che ne attesta l'uso 4 volte, di cui due (12.25.3 e 2.1.3) per descrivere il potere cartaginese. Cfr. Plb. 12.25.3: τοῦτου δὲ τοῦ ταύρου κατὰ τὴν ἐπικράτειαν Καρχηδονίων μετενεχθέντος ἐξ Ἀκράγατος εἰς Καρχηδόνα; Plb. 2.1.3: ἐξῆς δὲ τοῦτοις ἐπεβαλόμεθα λέγειν πῶς στασιάσαντες οἱ μισθοφόροι πρὸς τοὺς Καρχηδониους τὸν προσαγορευθέντα Λιβυκὸν πόλεμον ἐξέκαυσαν, καὶ τὰ συμβάντα κατὰ τοῦτον ἀσεβήματα μέχρι τίνος προύβη, καὶ τίνα διέξοδον ἔλαβεν τὰ παράλογα τῶν ἔργων ἕως τοῦ τέλους καὶ τῆς Καρχηδονίων ἐπικρατείας.

¹⁷⁴ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐπαρχία, v. I, t. 2, pp. 868-869, che attesta l'uso del termine sette volte: «Καρχηδονίων I 17,5; I 38,7; Ῥωμαίων II 19,2; Συρακοσίων καὶ Καρχηδονίων I 15,10; ἢ ἑκατέρων ἔ. (Syrakusaner, Karth.)».

¹⁷⁵ Cfr. tra i molti esempi Naev. *com.* 68: *quid moras? – Quid <iam> imperas?*; Plaut. *Amph.* 956: *si quid opus est, impera, imperium exequar*; Enn. fr. 117 Manuwald: *aut inertes aut insani aut quibus egestas imperat*.

¹⁷⁶ Cfr. Acc. *trag.* 422-423: *Fors dominatur, neque uita ulli / propria in uita est*.

¹⁷⁷ *CIL.* I² 581, 6.

¹⁷⁸ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἴσος, I, 2), v. I, t. 3, p. 1197 che propone, per questo e altri tre casi, il termine «gleich verteilt, zugeteilt», e più nello specifico per il nostro passo «rechtlich gleich, auf Gleichheit d. Rechts beruhend», invece che semplicemente *gleich*, con cui invece il Lessico interpreta 31 dei 38 passi in cui ἴσος occorre come aggettivo in Polibio (p. 1996) – da escludere qui il senso di «gerecht, unparteiisch, objektiv» che viene preferito per altri tre luoghi.

¹⁷⁹ Cfr. tra gli altri Enn. *Ann.* 160 Skutsch; Plaut. *Amph.* 16.

¹⁸⁰ Cfr. Naev. *trag.* 5: *excidit orationis omnis confidentia*.

pigrafe di Tiriolo¹⁸¹ ci spinge a preferire *aequa* per il latino del II secolo a.C.

Pertanto, la retroversione *sei quis Romanorum in Siciliam advenerit ubi Carthaginienses imperant (dominantur) aiqua sunt omnia Romanorum* può essere a nostro parere adatta per un testo del II secolo a.C.

7. Nell'espressione μη ἀδικεῖωσαν l'imperativo presente alla terza plurale del verbo ἀδικέω usato transitivamente sembrerebbe qui avere, più che il senso di compiere genericamente qualcosa di ingiusto nei confronti di qualcuno, quello di «fare del male»¹⁸², o meglio ancora, visto che l'oggetto del verbo sono le varie popolazioni, «compiere un atto offensivo»: una possibile interpretazione coinvolgerebbe, oltre ad eventuali *raids* via terra, anche, e forse soprattutto, assalti nei confronti di navi mercantili e/o militari. Ciò nonostante, in vista della retroversione nel testo latino, ci sembra che un'espressione che potrebbe ben esprimere sia il concetto generico di fare ingiustizia sia di compiere un atto offensivo possa essere *ne iniuria afficiant/afficiunto* seguito dall'accusativo dei popoli elencati nel trattato – anche in questo caso, per esprimere il divieto può essere usato in latino classico sia *ne* con congiuntivo presente sia *ne* con imperativo futuro. In alternativa, sarebbe possibile usare sia *ne laedant/laedunto* (sempre con accusativo), verbo che, nel senso di compiere un'offesa anche coi fatti, è attestato nel III/II secolo a.C.¹⁸³. Una migliore retroversione in latino classico potrebbe essere *iniuriam faciant/faciunto* con il dativo di *populus* e il genitivo delle popolazioni elencate. Tale espressione è infatti presente nel testo delle Dodici Tavole – *Si iniuriam alteri faxsit, viginti quinque aeris poenae sunt*¹⁸⁴ – e, per quanto vi sia chi ritiene che il termine *iniuria* debba essere letto all'ablativo¹⁸⁵, occorre considerare che Plauto usa però la medesima espressione con l'accusativo¹⁸⁶. Nel III/II secolo a.C., però, e a maggior ragione in epoche precedenti, il termine *populus*, più che «abitante

¹⁸¹ *CIL*. I² 581, 26. Cfr. anche Ph. Baldi, *The Foundations of Latin*, Berlin-New York 2002, 212; James Clackson - Geoffrey Horrocks, *The Blackwell History of the Latin Language*, Malden (MA) - Oxford 2007, 143-146. Per l'epigrafe cfr. *supra*.

¹⁸² Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἀδικέω, I, 3), v. I, t. 1, p. 15 che propone per il nostro passo la traduzione «j-m *etw. zuleide tun*», invece di «Unrecht tun».

¹⁸³ In quest'accezione cfr. ad es. Afran. *com.* 372: *laedo interdum contumeliis*; Plaut. *Capt.* 303: *memini, cum dicto haud audebat: facto nunc laedat licet*.

¹⁸⁴ XII Tab. 8.4 (ed. Sch.) = 1.15 (ed. Cr.) *apud* Gell. 20.1.12.

¹⁸⁵ Cfr. M. Floriana Cursi, *Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato*, Napoli 2010, 16-17.

¹⁸⁶ Cfr. ad esempio Plaut. *Aul.* 643: *facisne iniuriam mihi?*; Merc. 979: *filio suo qui innocent fecit tantam iniuriam*; *Bacch.* 59: *huic mihi que haud faciet quisquam iniuriam*. Per *iniuriam* nel testo delle XII tavole propendono Humbert, Lewis, Crawford, *Twelve Tables* cit. 606.

ti», indicava con ogni probabilità il popolo in armi¹⁸⁷. Nonostante la presenza di *poploes* in testi di natura arcaica come il *Carmen Saliare*¹⁸⁸ è dunque preferibile ipotizzare, per il latino del II secolo a.C., la presenza dei soli etnonimi. In questo caso, dunque, al dativo. Pertanto, la retroversione che proponiamo è *ne iniuriam faciunto Ardeatibus, Antiatibus, Laurentibus, Circeientibus, Tarracinensibus*.

Ma è la frase successiva ad essere particolarmente controversa. Se, infatti, μηδ' ἄλλον μηδένα Λατίνων non comporta particolari difficoltà interpretative – ed è senz'altro possibile retro-tradurre con *neve cuiquam Latinorum* (retto da *ne iniuriam faciunto*) – diversa è la difficoltà connessa al termine ὄσοι ἂν ὑπήκοοι. Il lessico di Mauersberger, che intende l'aggettivo ὑπήκοος reggente il dativo sottinteso Ῥωμαίοις, si limita a fornire l'interpretazione generica di «soggetto/subordinato»¹⁸⁹. In questo caso, i possibili modi di intendere e quindi retro-tradurre ὑπήκοοι sono tre. Il primo è *oboedientes*, che oltre ad avere il medesimo significato, sia di base sia traslato¹⁹⁰, è molto vicino a ὑπήκοοι anche da un punto di vista semantico-lessicale: entrambi infatti derivano da composti di un verbo che significa ascoltare: *oboedio* (**ob-audio*) e ὑπακούω (**ὑπό-ακούω*). Il verbo *oboedio* è attestato anche nel III/II secolo a.C. nel senso di obbedire¹⁹¹, anche nel participio¹⁹². Anche il termine *subditi* avrebbe però un significato molto affine e potrebbe essere adatto per la retroversione in latino classico. L'aggettivo *subditus*, nel senso di sottomesso da un punto di vista metaforico, non pare però attestato fino al I secolo a.C.¹⁹³ e il verbo *subdo* è attestato in Catone ma nel senso di «porre (fisicamente) qualcosa sotto»¹⁹⁴. Un altro lemma che potrebbe retro-tradurre in latino classico ὑπήκοος potrebbe essere l'aggettivo *subiectus*: in questo caso, però, se il verbo *subicio* è

¹⁸⁷ Cfr. A. Momigliano, *An interim report on the origins of Rome*, in *JRS*. 53, 1963, 95-121; J. Gaudemet, *Le peuple et le gouvernement de la République romaine*, in *Labeo* 11, 1965, 147-192, 148; L. Peppe, s.v. *Popolo (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Milano 1985, 315-330; R. E. Mitchell, *Patricians and plebeians. The origins of Roman State*, Ithaca-London 1990, 155.

¹⁸⁸ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 317. Per *poploe* cfr. G. Sarullo, *Il Carmen Saliare. Indagini filologiche e riflessioni linguistiche*, Berlin-Boston 2014, 253-258.

¹⁸⁹ Cfr. Mauersberger *et alii* cit., s.v. ὑπήκοος, I, a), α) v. III, t. 2p. 776-777: «auf j-n bzw. etw. hörend, gehorsam, j-m untergeben / Untertan, nur präd». Gli altri casi col dativo riportati dal Lessico, oltre a questo passo, sono quello immediatamente successivo (3.22.11) e quello che riporta il testo del secondo trattato dove si parla di una πόλις μή ὑ. Ῥωμαίοις (3.24.5). C'è poi un luogo (7.9.7) dove ci si riferisce a città e popoli ὑ. ai Cartaginesi e uno in cui si parla genericamente di soggetti alla monarchia (22.22.8).

¹⁹⁰ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *oboedio*, IX 2, col. 132, 14-15.

¹⁹¹ Plaut. *Mil.* 806; *Merc.* 853: *egomet sum mihi imperator; idem egomet mihi oboedio*.

¹⁹² Plaut. *Bacch.* 439: *quam magistro desinebat esse dicto oboediens*.

¹⁹³ Cfr. Liv. 40.9.2; Ov. *met.* 1.62.

¹⁹⁴ Cfr. ad es. Cato *agr.* 28.2: *in scrobe quom pones, summam terram subdito*.

attestato nel senso di «porre sotto» nel II secolo a.C.¹⁹⁵, il participio *subiectus* nel significato di soggetto/subordinato non sembra testimoniato se non nel primo secolo a.C.¹⁹⁶. *Oboedientes*, *subditi* e *subiecti* sono dunque adatti per la retroversione in latino classico. *Oboedientes* è vicino a ὑπήκοοι da un punto di vista semantico e lessicale, ed è attestato per il II secolo a.C. anche nel participio¹⁹⁷. Il verbo *subicio*, testimoniato nel senso di «porre sotto» nel II secolo a.C., per quanto solo nel primo secolo a.C. in senso di «soggetto/subordinato», appare congruo da un punto di vista semantico. I due lemmi, più di *subditi*, saranno considerati varianti per la retroversione nel latino del II secolo. Per quanto concerne ὅσοι, insieme con ἄν indica, a nostro parere, quanti si trovino nella condizione di ὑπήκοοι¹⁹⁸. Escludiamo pertanto il latino *quantus*, che ha soprattutto funzione correlativa: si potrebbe invece usare il semplice pronome relativo *qui*, accompagnato eventualmente da *omnis*, che in effetti non è strettamente necessario. La retroversione dell'intera frase in latino del II secolo a.C., coi limiti evidenziati prima, è *qui oboedientes (subiecti) sunt*.

La frase εἰάν δέ τις μη ὄσιν ὑπήκοοι può essere poi espressa con le due medesime varianti, ossia *si qui non sint oboedientes (subiecti)*. Piuttosto che con la particella *nisi*, che ha un valore originariamente esclusivo («tranne nel caso in cui»), ci pare infatti che qui possa esservi un valore oppositivo, in cui è più comune *si non*¹⁹⁹.

La retroversione della proposizione τῶν πόλεων ἀπεχέσθωσαν dipende invece essenzialmente da come si deve intendere il sostantivo πόλις. Il Lessico di Mauersberger non è in questo caso molto utile, intendendo genericamente il lemma come «città»²⁰⁰. A ben guardare, infatti, il termine πόλις, oltre ad essere inteso come «città» in senso generico, potrebbe esserlo anche in senso di comunità politica²⁰¹ o anche come cittadella fortificata²⁰². Tre sono i lemmi che ci paiono più adeguati: *civitas*, *oppidum* e *urbs*. *Civitas* è primariamente un

¹⁹⁵ Pacuv. *trag.* 334: *reciprocare, undaeque e gremiis subiectare adfligere*.

¹⁹⁶ Cfr. Liv. 41.24.9.

¹⁹⁷ Plaut. *Bacch.* 439: *quam magistro desinebat esse dicto oboediens*.

¹⁹⁸ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ὅσος, I, v. I, t. 4, p. 1808 che in presenza di ἄν propone «Ausdruck einer bedingten, unbestimmten Allgemeinheit».

¹⁹⁹ Cfr. ad es. Cic. *Phil.* 2.54: *O miserum te, si haec intellegis, miseriorem, si non intellegis*.

²⁰⁰ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. πόλις, v. II, t. 2 p. 448, attesta che il lemma ha 1299 ricorrenze in Polibio e significa *Stadt*, registrando che nel nostro passo si trova retto da un verbo e al genitivo plurale come in altri 36 casi (s.v. πόλις B, I, 1), b) p. 462) e aggiungendo che il termine non è altrove retto, al genitivo plurale, dal verbo ἀπέχεσθαι, mentre al caso singolare il lemma si trova retto dal verbo all'attivo ἀπέχω, nel senso di indicare distanza dalla πόλις, per 7 volte (s.v. πόλις A I, I, b) p. 448).

²⁰¹ Cfr. Arist. *Pol.* 1276^b. 23.

²⁰² Cfr. Th. 2.15.6: καλεῖται δὲ διὰ τὴν παλαιὰν ταύτη κατοίκησιν καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπ' Ἀθηναίων πόλις; Eur. *Archel.* fr. 228. 6. Cfr. Liddell - Scott - Jones, *A Greek-English* cit. s.v. πόλις, p. 1434.

derivato astratto da *civis*²⁰³ e può indicare, già nel III-II secolo a.C., una comunità cittadina²⁰⁴ ma anche uno stato, normalmente una città, spesso di grandi dimensioni²⁰⁵. *Oppidum* viene usato per indicare un forte, una piccola città²⁰⁶, e comunque il luogo dove ha sede una *urbs* o una *civitas*²⁰⁷: il termine può anche essere utilizzato come sinonimo di *urbs*²⁰⁸, e indica spesso una città fortificata²⁰⁹ ma anche una città dotata di importanza politica²¹⁰: è usato per indicare una città in Italia, in opposizione ad *Urbs*, riservato a Roma²¹¹ ed è anch'esso un termine ben attestato nel III/II secolo a.C.²¹² Di certo, però, anche *urbs* può essere usato legittimamente per retro-tradurre *πόλις*: il lemma indica una città di una certa importanza sia come luogo sia come entità politica²¹³, e ciò già nel III secolo a.C.²¹⁴. Se per la retroversione in latino classico i lemmi *civitas*, *oppidum* e *urbs* sono pertanto elegibili, per il latino del II secolo a.C. occorrere immaginare quale potesse essere il termine latino con cui lo storico di Megalopoli tradusse/ si fece tradurre il vocabolo che si leggeva nei trattati. Certo, *πόλις* potrebbe essere una retroversione di *civitas*, benché in genere nelle iscrizioni bilingui essa venga tradotta con *δημος*²¹⁵. Non sappiamo poi se anche nel III/II secolo a.C. *oppidum* possa indicare, come in età classica, il luogo dove ha sede una *urbs*

²⁰³ Cfr. Ernout - Meillet, *Dictionnaire* cit. s.v. *civis*.

²⁰⁴ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *civitas*, III col. 1229, 63-83. Cfr. ad es. Plaut. *Pseud.* 192: *ut civitas nomen mihi commutet meque ut praedicet [...] regem*. Cfr. anche Aa.Vv., *Oxford* cit. s.v. *civitas*, p. 330, che cita Stat. *Synephoebi* 213: *in civitate fiunt facinora capitalia*. Altro esempio potrebbe essere Cato *orig.* fr. 25.1: *nam de omni Tusculana ciuitate soli Lucii Mamiliii beneficium gratum fuit*.

²⁰⁵ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *civitas*, III col. 1232, 75-80. Esempi: Enn. fr. 130 Manuwald: *set civitatem video Argivum incendere*; *Rhet. Her.* 4.8.12: *hostes irruerent in civitatem*. Cfr. Aa.Vv., *Oxford* cit. s.v. *civitas*, p. 330 che cita Plaut. *Merc.* 654. A tale esempio si potrebbe aggiungere anche Pacuv. *trag.* 75a: *Tegeaea Arcadiae ciuitas*.

²⁰⁶ *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *oppidum* IX 2, col. 754, 71-74.

²⁰⁷ *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *oppidum* IX 2, col. 754, 79-82.

²⁰⁸ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *oppidum* IX 2, 755, 1-2: «Plaut. *Persa* 507 (v. 506). 553 (v. 555)».

²⁰⁹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *oppidum* IX 2, col. 754, 79-82 e 755, 67-72. Cfr. Plaut. *Amph.* 191: *vi et virtute militum victum atque expugnatum oppidum est*.

²¹⁰ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *oppidum* IX 2, col. 756, 20-22: Plaut. *Bacch.* 20: *haud subditiva gloria oppidum Praeneste (scil.) arbitror*; Cato *orat.* frg. 56.1: *Camerini cives nostri oppidum pulchrum habuere*.

²¹¹ Cfr. Aa.Vv., *Oxford* cit. s.v. *oppidum*, p. 1255.

²¹² Agli esempi precedenti adde Naev. *com.* frg. 107: *dictator ubi currum insidit, peruehitur usque ad oppidum*; Enn. *Ann.* 468 Skutsch: *et detondit agros laetos atque oppida cepit*.

²¹³ Cfr. Aa.Vv., *Oxford* cit., s.v. *urbs*, p. 2105.

²¹⁴ Cfr. Plaut. *Men.* 263: *huic urbei nomen Epidamno inditumst*; Naev. *carm.* frg. 2.23: *Troiam urbem liquerit*.

²¹⁵ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *civitas* III col. 1230, 1.

o una *civitas*²¹⁶. Il lemma, comunque ben attestato nel III secolo a.C., potrebbe essere il termine utilizzato nel trattato proprio per indicare genericamente le città da cui tenersi lontano. *Urbs*, come detto, può indicare una città di una certa importanza, sia come luogo sia come entità politica, già nel III secolo a.C. *Oppida* e, in una certa misura, anche *urbes* ci appaiono allora complessivamente, più di *civitates*, i termini latini con cui Polibio potrebbe aver tradotto πόλεις, anche perché più adatti ad essere accostati, come appunto viene fatto nel testo greco, ad ἀκέραιον, nel senso, che ora vedremo, di «intatto», «non danneggiato».

Il termine ἀπεχέσθωσαν, presente imperativo medio terza plurale del verbo ἀπέχω, significa qui «tenersi lontano» o anche «lasciare indisturbato»²¹⁷. Non ci pare adatto *arceo*, attestato nel III-II secolo a.C. nel senso di «tenere lontano qualcuno»²¹⁸ ma non in quello riflessivo di «tenersi lontano». Altra possibilità è *abstineant*, termine attestato nel III/II secolo a.C. nel senso di «astenersi da qualcosa» in senso riflessivo²¹⁹, per il quale si potrebbe usare l'espressione *manum/us abstinere*²²⁰ o anche, forse meglio, in senso intransitivo²²¹. Ulteriore possibilità sarebbe retro-tradurre col verbo *absum*, attestato nel III/II secolo a.C. nel senso di «essere a distanza»²²². In tutti e due i casi dovremmo usare l'ablativo dunque *oppidis/urbibus*. Tra i lemmi *abstineo* e *absum*, entrambi in sé adatti sia alla retroversione nel latino classico sia del II secolo, *abstineo* ci pare più adatto, rispetto ad *absum*, ad esprimere un divieto. E per esso, la forma dell'imperativo futuro con l'ablativo – *abstineto urbibus/oppidis* – ci pare dunque la più congrua.

²¹⁶ Cfr. *supra*.

²¹⁷ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἀπέχω, 2), v. I, t. 1, p. 160, ci informa che al medio il verbo ricorre 24 volte su 122 e interpreta questo e altri 15 passi (I 84, 4; II 14, 10; III 15,5; III 22, 12; III 26, 3; III 29, 9; III 50, 2; IV 6, 10; V 9, 3; V 10, 8; XVIII 47, 1; XVIII 50, 7; XXI 34, 5; XXII 15, 6; XXXVIII 7, 6) come «*sich von etw. (τινός) fernhalten, d. Hände (Finger) von etw. lassen, etw. unbehelligt bzw. in Ruhe lassen*».

²¹⁸ Cfr. Pacuv. *trag.* 304-305: *quamquam aetas senet, satis habeam virium ut te ara arceam*. Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *arceo* II, col. 442, 50-51, che ci informa peraltro che il verbo non è presente in autori quali Plauto, Terenzio e Catone.

²¹⁹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *abstineo* I, col. 194. Cfr. Plaut. *Amph.* 926: *quando factis me impudicis abstini ab impudicis dictis avorti volo*.

²²⁰ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *abstineo* I, col. 195, 10-40. Cfr. Plaut. *Poen.* 282: *deos quoque [...] et amo et metuo, quibus tamen abstineo manus*.

²²¹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *abstineo* I, col. 195, 41 ss. Cfr. Plaut. *Men.* 768: *haud abstinent [...] culpa; Rud.* 1108: *abstine maledictis*.

²²² Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *absum* I, coll. 207-208. Tra i numerosi esempi cfr. Plaut. *Amph.* 322: *haud longe abesse oportet; Capt.* 611: *quid agat si absit longius?; Curc.* 165: *<me> procul amantem abesse haud consentaneumst*.

8. Per la frase ἄν δὲ λάβωσι, Ῥωμαίοις ἀποδιδότωσαν ἀκέραιον la retroversione non sembra presentare particolari problemi. Il congiuntivo aoristo del verbo λαμβάνω, qui nel senso concreto di «prendere» in senso militare²²³, potrebbe essere ben reso con *capiant*²²⁴, verbo attestato dal III/II secolo a.C.²²⁵ anche in senso militare di occupazione di una città²²⁶. Come osservato prima, però, si potrebbe ipotizzare, anche in questo caso, l'uso del futuro anteriore nella protasi: dunque, la retroversione per il latino del II secolo è *ceperint*.

L'imperativo presente del verbo ἀποδίδωμι, che qui ha significato di «restituire»²²⁷ potrebbe essere reso con *reddunto*, verbo attestato in questo senso nel III/II secolo a.C.²²⁸.

L'aggettivo ἀκέραιον potrebbe riferirsi ad un τῖ sottinteso, ossia a qualcosa in possesso dei Romani, oppure, come ci appare più probabile, ad una delle città citate in precedenza e inteso nel senso di «intatto», «non danneggiato»²²⁹: in entrambi i casi, l'aggettivo potrebbe essere reso in latino classico con *intactum/am*. Il termine non sembra però attestato prima del I secolo a.C.²³⁰. Un'alternativa potrebbe allora essere l'aggettivo *integer*, attestato dal III/II secolo a.C.²³¹, che può anche indicare qualcosa rimasta intatta²³² anche in ambito militare²³³. L'esistenza, però, della locuzione *restituere in integrum* per indicare la restituzione di qualcosa nel suo stato primigenio²³⁴, che si trova anche in testi antichi come Terenzio²³⁵ e nell'epigrafe bilingue latino-greco che riporta il *Senatus consultum de Asclepiade*

²²³ Cfr. Mauersberger *et alii* cit., s.v. λαμβάνω, A, I, 2, a) v. I, t. 1, p. 1478 che qui, come in altri casi in cui il verbo regge il sostantivo πόλις, interpreta «insbes. milit. *nehmen, an sich bringen, erobern: konkr. Orte*».

²²⁴ Per la vicinanza semantica tra *capio* e λαμβάνω cfr. Ernout, Meillet, *Dictionnaire* cit. s.v. *capio*.

²²⁵ Cfr. Plaut. *Amph.* 671; Enn. *Ann.* 300 Skutsch: *rastros ... capsit causa poliendi agri*.

²²⁶ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae* s.v. *capio* III, col. 320, 60 ss. Cfr. Plaut. *Merc.* 645: *certumst exulatum hinc ire me. sed quain capiam civitatem, cogito, potissimum*; Plaut. *Bacch.* 959: *nec magis id ceperam oppidum*. Il termine si trova in questa accezione anche nell'epigrafe funeraria di Appio Claudio (*CIL*. I² p. 192 n. IX; *CIL*. VI 31606): [*Complu*]ra oppi[da de Samni]tib[us cepit].

²²⁷ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἀποδίδωμι, I, 2), v. I, t. 1, p. 174 interpreta questo e altri passi nel senso di «j-m etw. *wiedergeben, zurückgeben, bei Kriegsgefangenen ausliefern*».

²²⁸ Cfr. ad es. Plaut. *Aul.* 829: *reddam ego aurum?*

²²⁹ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἀκέραιος, I), v. I, t. 1, p. 36 che in questo e un altro passo (2.61.4) in cui l'aggettivo si riferisce a πόλις interpreta come «unversehrt».

²³⁰ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *intactus* VII 1, col. 2067.

²³¹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, VII 1, col. 2017, 45-46. Cfr. ad es. Plaut. *Truc.* 244-245: *semper datores novos oportet quaerere, qui de thesauris integris demus danunt*.

²³² Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae* VII 1, col. 2071, 83 ss. In questo senso cfr. Ter. *Ad.* 8: *eum Plautus locum reliquit integrum*.

²³³ Plaut. *Bacch.* 1071: *domum reduco integrum omnem exercitum*.

²³⁴ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *integer* VII 1, col. 2080, 11.

²³⁵ Ter. *Phorm.* 450-451: *quod te absente...filius egit, restitui in integrum aequomst et bonum*.

del 78 a.C. – dove si legge *utei in in[tegrum restit]uantur* che in greco corrisponde a εἰς ἀκέρατον ἀποκατασταθῆ²³⁶ – ci spinge a indicare come variante per la retrotraduzione in latino del II secolo a.C. la frase *restituunto in integrum*. L'assenza della preposizione εἰς, come anche il fatto che tale espressione spesso si riferisce, più che ad un oggetto da restituire, ad una persona che viene 'reintegrata' nei suoi diritti o nelle sue funzioni oppure ad una decisione pubblica o privata che viene 'annullata', come nel passo citato di Terenzio²³⁷, ci spinge a mantenere due varianti: *reddunto integram (restituunto in integrum)*.

9. Per la frase φρούριον μὴ ἐνοικοδομεῖωσαν ἐν τῇ Λατίνῃ il termine più notevole è forse φρούριον²³⁸, derivato da φρουρός²³⁹, e anche in questo caso potrebbe essere forse interpretato, più che «luogo fortificato» o «forteza» come suggerisce in modo generico per tutte le attestazioni il Lessico di Mauersberger²⁴⁰, come «fortino dotato di guarnigione», e per il quale si potrebbe dunque suggerire come retroversione in latino classico *castrum*, che indica in generale il luogo dove l'esercito risiede e si rifugia²⁴¹ ed è attestata dal III/II secolo a.C. – peraltro proprio con riferimento ad un *castrum Poenorum*²⁴². Una possibile alternativa potrebbe essere *praesidium*, anch'esso attestato in testi del III/II secolo²⁴³, anche nel senso di luogo da presidiare in senso militare che si avvicina molto al nostro φρούριον²⁴⁴. Entrambe sono retroversioni possibili per un testo del II secolo a.C. e verranno pertanto mantenute.

Per il verbo μὴ ἐνοικοδομεῖωσαν, presente imperativo del verbo ἐνοικοδομέω, che significa «costruire/installare»²⁴⁵, potrebbe essere usato per il latino classico

²³⁶ *CIL*. I² 588 = *ILLRP*. 513, 15 : ...*ea*] *utei in in[tegrum restit]uantur et de integro iudicium ex s(enatus) c(onsulto) fiat*; 43: ταῦτα ὅπως εἰς ἀκέρατον ἀποκατασταθῆ καὶ ἐξ ἀκεραίου κριτήριον κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα γένηται. Sull'epigrafe, cfr. da ultimo A. Raggi, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE*. 135, 2001, 73-116.

²³⁷ Ter. *Phorm.* 451. Cfr. anche Liv. 31.32.2: *cum praecipitata raptim consilia neque revocari neque in integrum restitui possint*; Sen. *epist.* 66.53: *in integrum restituit quidquid*.

²³⁸ Cfr. Liddell, Scott, Jones, *A Greek-English* cit. s.v. φουρέω, p. 1958: «fort, citadel...esp. hill-fort, distd from a fortified town».

²³⁹ Cfr. Chantraine, *Dictionnaire* cit. s.v. φρουρός.

²⁴⁰ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. φρούριον, I), v. III, t. 2, p. 973 che dà del lemma l'interpretazione di «befestigter Ort, Festung» per tutti i casi in cui il termine è attestato (16).

²⁴¹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *castrum* III 548, 54 ss.

²⁴² Plaut. *frg. inc.* 150.56: *castrum Poenorum*.

²⁴³ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *praesidium* X 2, col. 884, 16-26.

²⁴⁴ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *praesidium* X 2, 888, 35 ss. Cfr. Plaut. *Persa* 754: *bello extincto [...] integro exercitu et praesidiis*; Cato *orat. frg.* 33: *eas res non posse sustineri nisi eo praesidia magna frumentumque*.

²⁴⁵ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐνοικοδομέω, v. I, t. 2, p. 813 che propone per questo passo la traduzione «*etw. irgendwo erbauen, errichten*» e per l'unica altra attestazione del termine (8.37.11) «*etw. einbauen, einlassen*».

inaedifico, che ha il pregio di mantenere la preposizione *in* per *ἐν*. Esso non è però attestato nelle fonti letterarie prima del I secolo a.C.²⁴⁶. Alternativa è *aedifico*, attestato nel senso di erigere e costruire edifici già nel III/II secolo a.C.²⁴⁷ e che dunque è eleggibile per la retroversione nel latino del II secolo visto che il valore della preposizione *ἐν* viene comunque mantenuto nella preposizione *in* che segue il verbo e precede *Latio*.

10. Per la retroversione della frase *ἐὰν ὡς πολέμοιοι εἰς τὴν χώραν εἰσέλθωσιν* occorre una considerazione d'insieme. Il sostantivo *πόλεμιος* ha qui il senso pieno di «nemico» – più difficile, e poco utile in questa fase, stabilire con certezza se si tratti di nemico in senso «politico-diplomatico», «militare» o «politico-militare» come suggerisce il Lessico polibiano²⁴⁸ –, per il quale si potrebbe usare sia *hostis* sia *inimicus*. Il lemma *hostis* è molto antico²⁴⁹ e per quanto abbia come senso originario quello di peregrinus/ξένος, esso è attestato già nel III secolo a.C. anche nel senso di *perduellis*/πολέμιος²⁵⁰. Il lemma *inimicus*, attestato nel III/II secolo a.C.²⁵¹, primariamente significa «non amico» e dunque ha il senso di *adversarius/infestus/ἐχθρός*²⁵², e quindi anche «nemico privato» in senso opposto a *hostis*²⁵³. Solo in seguito (II sec. a.C.) acquista il significato di nemico un'accezione più ampia, per quanto in locuzioni solenni²⁵⁴, e dal I secolo a.C. assume il senso di «ostile»²⁵⁵, che potrebbe

²⁴⁶ Cfr. Cic. *har. resp.* 31; Liv. 1.55.2. Il verbo si trova anche nella *tabula Heracleensis* (CIL. I² 593, 70 e su cui cfr. M.H. Crawford, C. Nicolet, *Tabula Heracleensis*, in Crawford, *Roman Statutes* 1 cit. 355-391 nr. 24 che ipotizzano una datazione d'età cesariana): *ei quis in ieis loceis inve ieis porticibus quid inaedificatum inmolitomve habeto*.

²⁴⁷ Plaut. *Most.* 755.

²⁴⁸ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. *πόλεμιος*, B, I, 2), v. II, t. 3, p. 430 che per il sostantivo propone «Feind, Gegner», inteso, in questo e in altri 15 casi, in senso «polit.-milit.» e non in senso «polit. dipl.» (31 casi) o «milit.» (423).

²⁴⁹ Cfr. XII Tab. 2.2 *apud* Cic. *off.* 1.37.

²⁵⁰ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae* s.v. *hostis* VI 3, coll. 3055-3056 che per questo secondo senso propone XII Tab. 9.5 *apud* Marcian. *D.* 48.4.3; Naev. *carm. frg.* 33; Enn. *Ann.* 474 Skutsch; Plaut. *Amph.* 656.

²⁵¹ Cfr. ad es. Enn. fr. 134 Manuwald *apud* Gell. 7.16.10: *ego meae cum vitae parcam, letum inimico deprecer?*; Plaut. *Bacch.* 618.

²⁵² Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *inimicus* VII 1, col. 1623.

²⁵³ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *inimicus* VII 1, col. 1624 che cita a questo proposito un passo di Cicerone (Cic. *Manil.* 28): *Pompeius saepius cum hoste conflixit, quam quisquam cum inimico concertavit*.

²⁵⁴ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *inimicus* VII 1, col. 1625 che cita come esempio più antico Lucil. 1334 *apud* Lact. *inst.* 3.6.5: *hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum*.

²⁵⁵ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *inimicus* VII 1, col. 1626: *dicitur de populis, ducibus, regibus sim. externis ita, ut potius respici videatur animus hostium quam status hostilis haud raro opposita voce q.e. amicus*.

meglio retro-tradurre πολέμιος. D'altra parte, la forma verbale εισέλθωσιν, aoristo congiuntivo di εισέρχομαι, ha qui il senso di «penetrare»: il suo senso ostile è ricavabile solo dal contesto (ὡς πολέμιοι), e pertanto a nostro avviso il senso specifico del verbo non è quello di «marciare»²⁵⁶. Una retroversione possibile in latino classico potrebbe dunque essere *ingredior*, termine attestato già nel III/II secolo a.C. proprio nel senso di entrare in un luogo²⁵⁷. Un'alternativa è il verbo *accedo*, che è attestato dal III/II secolo a.C. nel senso di avvicinarsi a qualcuno²⁵⁸ o ad un luogo²⁵⁹, come anche nel senso di avvicinarsi in senso ostile²⁶⁰, e che pertanto potrebbe retro-tradurre il lemma greco, non nel senso precipuo di «entrare dentro» ma di «avvicinarsi con intenzioni ostili».

Se *inimicus* e *hostis* parrebbero varianti adiafore – benché *hostis* ci appaia il lemma più antico che, peraltro, assume, anche dal III secolo a.C., il senso di *inimicus*/ἐχθρός²⁶¹ – ci sarebbe una terza opzione: l'aggettivo *hostilis*. Attestato dal III secolo²⁶², esso, forse anche meglio di *hostis/inimicus*, potrebbe ben adattarsi come predicativo al verbo che deve retro-tradurre εισέρχομαι. Il senso cioè di «ostile» del verbo εισέλθωσιν, ricavabile come detto solo dal contesto, potrebbe essere reso, più che dal verbo *ingredior*, dal verbo *accedo* che appunto può indicare un avvicinarsi in senso ostile. La retroversione più plausibile per il latino del II secolo a.C. ci appare allora *hostiles accesserint*, con il futuro anteriore nella protasi per le ragioni già mostrate.

Il termine χώρα²⁶³, qui come anche nella frase immediatamente successiva, può essere interpretato come «regione», e pertanto si potrebbe proporre il

²⁵⁶ Cfr. *Mauersberger et alii* cit. s.v. εισέρχομαι, 3) v. I, t. 2 p. 672-673 che, invece del più generico «hineingehen» – è escluso qui il senso di «auftreten» – per 14 passi dei 59 attestati in Polibio suggerisce «eindringen» e, in modo forse ancora più specifico per questo e altri due passi, «einmarschieren».

²⁵⁷ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae* VII 1, s.v. *ingredior*, col. 7567. Tra gli esempi Plaut. *Men.* 64: *ingressus fluvium rapidum*; Pacuv. *trag.* 327 *apud* Cic. *de orat.* 2.193: *Salamina ingredi*.

²⁵⁸ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *accedo* VII 1, col. 253-254. Cfr. Plaut. *Mil.* 494.

²⁵⁹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *accedo* VII 1, col. 265. Cfr. Plaut. *Amph.* 264: *neque ego huc hominem hodie ad aedis has sinam umquam accedere*.

²⁶⁰ Cfr. Enn. *Ann.* 550 Skutsch: *accedit muros Romana iuventus*; Enn. *Ann.* 379 Skutsch: *hostes accedere ventis navibus velivolis*.

²⁶¹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *hostis* VI 3, col. 3061, 38, che cita, tra vari esempi (Plaut. *Asin.* 106: *si forte in insidiis devenero, tun redimes me, si me hostes interceperint?*; *Men.* 134: *avorti praedam ab hostibus nostrum salute socium*) anche Plaut. *Capt.* 534: *eunt ad te hostes, Tyndare*.

²⁶² Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *hostilis* VI 3, col. 3050. Cfr. Enn. fr. 153 Manuwald *apud* Cic. *Tusc.* 2.38.1-6: *malam pestem mandatam hostili manu*; Plaut. *Pseud.* 1047: *insidiis hostilibus*.

²⁶³ Cfr. *Mauersberger et alii* cit. s.v. χώρα, III) cit. v. III, t. 2, pp. 1093-1103 che per questo passo e la gran parte delle attestazioni (371/439) rimanda alla generica traduzione «Gebiet unterschiedlicher Größe, Landstrich, Land»

lemma latino *regio*, che è attestato in questo senso nel III/II secolo a.C.²⁶⁴. In alternativa potrebbe essere usato, seppure in modo più generico, *locus*, attestato nel III/II secolo a.C.²⁶⁵, che però generalmente traduce il termine greco τόπος²⁶⁶. Una variante forse ancora più opportuna potrebbe essere *ager*, anch'esso attestato dal III secolo a.C.²⁶⁷ e alla quale si può propendere confrontando anche le notizie liviane in merito al trattato tra Roma e la lega Etolica del 212/11 a.C. e il testo greco giuntoci, sia pure incompleto, per via epigrafica: nell'iscrizione, i termini πόλεις e χώρας ricorrono congiunti con καὶ, e possono confrontarsi, sia pure in modo non letterale, con quanto Livio riporta in forma di sommario sul contenuto del trattato, in particolare in 26.24.11: *urbium Corcyrae tenus ab Aetolia incipienti solum tectaque et muri cum agris Aetolorum*²⁶⁸. Ciò ci spinge anche a preferire il lemma *urbs* rispetto ad *oppidum* per la retroversione del passo precedente. Dunque è opportuno retro-tradurre l'intera frase in «*sei hostiles in agrum (regionem) accesserint*», con la forma *sei* per *si* già discussa.

Per la frase μὴ ἐννοκτερευέτωσαν, infine, l'imperativo presente attivo terza persona plurale del verbo ἐννοκτερεύω, attestato solo una volta in Polibio, significa qui in modo abbastanza chiaro «trascorrere la notte»²⁶⁹ e può essere tradotto col verbo latino *pernocto* attestato nel III/II secolo a.C.²⁷⁰. La frase potrebbe dunque essere resa in latino del II secolo con «*in agro (regione) ne pernoctanto*», con la possibilità di omettere *in regione/in agro*.

Di seguito, dunque, il testo greco polibiano con a fronte la proposta di retroversione nel latino del II secolo a.C. Tra parentesi tonde sono state inserite, separate eventualmente da una barra obliqua, le varianti.

²⁶⁴ Cfr. Plaut. *Most.* 659: *qua in regione istas aedis emit filius?*; Cato *agr.* 1.2: *in bona regione bene nitere oportebit.*

²⁶⁵ Cfr. ad es. Plaut. *Rud.* 210: *nec loci ignara sum*; Cato *orig.* 2 frg. 60 *apud* Serv. *Aen.* 7.682: *quia is locus montibus praestet.*

²⁶⁶ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae* s.v. *locus* VII 2, col. 1576.

²⁶⁷ Cfr. Aa.Vv., *Oxford* cit. s.v. *ager*, p. 82 che cita, proprio per indicare il contrasto con *urbs*, Enn. fr. 47 Manuwald: *an inter se sortiunt urbem atque agros.*

²⁶⁸ Nell'epigrafe (*SEG.* XXV 626) i termini πόλεις e χώρας ricorrono congiunti alle ll. 6-7 (ταύτας τὰς πόλεις καὶ τὰς / [χ]ώρας), 9 (τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας), 12-13 (ταύτας τὰς πόλεις καὶ τὰς χῶ-/[ρα]ς) e 18 (τὰς πόλιας καὶ τὰς χώρας). Sul testo si veda ora, con ampia bibliografia precedente, M. Zanin, *Trattato romano-etolico*, Axon, 1, 2, 2017, 181-204.

²⁶⁹ Cfr. Mauersberger *et alii* cit. s.v. ἐννοκτερεύω, v. I, t. 2, p. 813 che interpreta appunto «*d. Nacht irgendwo verbringen*».

²⁷⁰ Cfr. ad es. Plaut. *Truc.* 278.

I TRATTATO (Plb. 3.22.4-13)
RETROVERSIONE GRECO – LATINO II SEC. A.C.

ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ Καρχηδονίοις καὶ τοῖς Καρχηδονίων συμμάχοις·

μη πλεῖν Ῥωμαίους μηδὲ τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους ἐπέκεινα τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ χειμῶνος ἢ πολεμίων ἀναγκασθῶσιν·

ἐὰν δὲ τις βία κατενεχθῆ, μὴ ἐξέστω αὐτῶ μηδὲν ἀγοράζειν μηδὲ λαμβάνειν πλὴν ὅσα πρὸς πλοίου ἐπισκευῆν ἢ πρὸς ἱερά, [ἐν πέντε δ' ἡμέραις ἀποτρεχέτω.]

τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγινόμενοις μηδὲν ἔστω τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ.

ὅσα δ' ἂν τούτων παρόντων πραθῆ, δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσθω τῶ ἀποδομένῳ, ὅσα ἂν ἢ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῆ.

ἐὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σικελίαν παραγίνηται, ἢς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ Ῥωμαίων πάντα.

Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικεῖωσαν δῆμον Ἀρδεατῶν, Ἀντιατῶν, Λαρεντίνων, Κιρκαιτῶν, Ταρρακινιτῶν, μηδ' ἄλλον μηδένα Λατίνων, ὅσοι ἂν ὑπήκοοι· ἐὰν δὲ τινες μὴ ὦσιν ὑπήκοοι, τῶν πόλεων ἀπεχέσθωσαν·

ἂν δὲ λάβωσι, Ῥωμαίοις ἀποδιδότωσαν ἀκέραιον.

φρούριον μὴ ἐνοικοδομεῖωσαν ἐν τῇ Λατίνῃ. ἐὰν ὡς πολέμοι εἰς τὴν χώραν εἰσέλθωσιν, ἐν τῇ χώρᾳ μὴ ἐννυκτερεύεωσαν.

In his condicionibus (rebus) amicitia esto Romanis sociisque et Cartaginiensibus sociisque:

ne naviganto Romani sociique ultra K.A. nisei tempestate vel hostibus coacti;

Sei quis vi delatus erit ne liceto mercari neve accipere nisei quod necessesit ad reficiendam navem vel ad sacra et in diebus quinque recurrito.

Mercatum euntibus (Mercatoribus/ Mercaturam facientibus/iis ad mercaturam faciendam) ne esto finis praeter sub praecone vel scriba

Quantum his praesentibus veneat publica fide debeatur venditori quantum in Libya vel in Sardinia veneat.

Sei quis Romanorum in Siciliam advenrit, ubi Cartaginienses imperant (dominantur), aiqua sunt omnia Romanorum.

Cartaginienses ne iniuriam faciunto Ardeatibus, Antiatibus, Laurentibus, Circeientibus, Tarracinensibus neve cuiquam Latinorum qui oboedientes (subiecti) sunt; si qui non sint oboedientes (subiecti) eorum urbibus (oppidis) abstinento.

Sei autem ceperint Romanis reddunto integram (restituunto in integrum).

Castrum (praesidium) ne aedificanto in Latio. Sei hostiles in agrum (regionem) accesserint in agro (regione) ne pernoctanto.

IV. Il secondo antitesto: dal latino del II al latino del VI secolo a.C.

Tenteremo adesso l'ulteriore, più complessa ed incerta retroversione. Per ricostruire il testo latino della fine del VI secolo a.C., ci baseremo, oltre che sulle attestazioni epigrafiche dei singoli termini²⁷¹, anche sulle ipotesi fatte dagli studiosi di grammatica storica della lingua latina in merito alla possibile evoluzione dei lemmi. La ricostruzione è particolarmente complessa e ancor più ipotetica della precedente perché si tratta di una lingua anteriore alla cosiddetta «crisi del V secolo» teorizzata da Devoto²⁷².

1. Per la preposizione *in* non vi sono ipotesi di precedenti forme o grafie²⁷³. Per *his*, vista l'attestazione della forma *heisce* in epigrafi di inizio I secolo a.C.²⁷⁴, come pure la forma *hisce* usata per il nominativo plurale anche in Plauto²⁷⁵ peraltro anche al dativo/ablativo plurale²⁷⁶ – con la particella rafforzativa *-c(e)*, che normalmente rafforza il pronome al singolare (tranne al genitivo) e nel nominativo/accusativo neutro plurale, ma che si trova appunto opzionalmente negli altri casi²⁷⁷ – si potrebbe optare per inserirla; e usare dunque per la retroversione *in hisce*. Per *condicionibus* (*condicīō*) è possibile ipotizzare l'uso della forma più antica del dativo e ablativo plurale *-ibos*²⁷⁸ – e dunque *condicionibos*. Per la variante *rebus*, l'ipotesi di derivazione di *re-* da **rei-* potrebbe farci optare per

²⁷¹ Utilissima rassegna in D. Urbanová, *Paleografia latina*, in *Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis* 2, 1997, 29-46 cui adde ora F. Maras, *Caratteri dell'epigrafia latina arcaica del Lazio meridionale*, in L. Drago Troccoli (a c. di), *Il Lazio dai Colli Albani ai Monti Lepini tra preistoria ed età moderna*, Roma 2009, 431-439. In particolare per il *Lapis Satricanus*, cfr. G. Rocca - G. Sarullo, *The Lapis Satricanus as evidence of an Italic writing context in the Latium vetus?*, in R. Giacomelli - A. Robbiati Bianchi (a c. di), *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino: lasciamo parlare i testi (Incontro di studio. Milano, 29 Maggio 2007)*, Milano 2014, 151-170.

²⁷² Cfr. G. Devoto, *La crisi del latino nel V secolo a.C.*, in *StudClas.* 6, 1964, 17- 23; L. Prosdocimi, *Filoni indoeuropei in Italia. Riflessioni e appunti*, in A. Landi (a c. di), *L'Italia e il Mediterraneo antico*, Pisa 1995, 2, 7-163, 139-144; P. Poccetti - D. Poli - C. Santini, *Una storia della lingua latina*, Roma 1999, 76. Non sono stati trovati riscontri significativi dei termini di nostro interesse nella poderosa raccolta di iscrizioni italiche di M.H. Crawford (ed.), *Imagines Italicae. A Corpus of Italic Inscriptions*, London 2011.

²⁷³ La preposizione deriva dal Protoindoeuropeo **h₁en*: cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 359.

²⁷⁴ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. *hic* VI 3, col. 2701, 10-15. Cfr. anche ad es. *CIL*. I² 680, cfr. p. 932 = *ILS*. 5561 = *ILLRP*. 717: *Heisce mag(istreis) murum ab grad.* Sull'epigrafe cfr. L. Chioffi, *Museo Provinciale Campano, la raccolta epigrafica*, Capua 2005, 71. Cfr. anche *CIL*. I² 675, 49: *f M Valerius L f heisce M magistreis Venerus Ioviae murum.*

²⁷⁵ Ad es. Plaut. *Amph.* 974; *Capt.* 35. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 315.

²⁷⁶ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 358. Cfr. Plaut. *Cas.* 436.

²⁷⁷ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 343-344.

²⁷⁸ Ad es. *Trebibos*: cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 326 e 329.

la forma **reibus*²⁷⁹, visto per altro che la terminazione della quinta declinazione *-ebus* è basata sul tipo *-ibus*²⁸⁰. L'estrema incertezza di tale derivazione ci spinge in questo caso a lasciare la forma attestata *rēbus*.

Se nessuna modifica appare ipotizzabile per *amīcīīa*, in luogo di *esto*, terza persona singolare dell'imperativo futuro, si potrebbe avere in alternativa la forma *esed* per *eset* presente nel Cippo del Foro romano²⁸¹; ma *esto*, come abbiamo già notato, è una forma già presente nelle leggi delle XII tavole. Per *esto* è possibile però ipotizzare l'esistenza di un'antica forma *-tod*²⁸², per cui proponiamo *estod*.

Sia per *Romanis* sia per *sociisque* – stante per quest'ultima attestazione di *socieque* nell'epigrafe di Caso Cantovio databile attorno al 300 a.C. (*CIL*. I² 5)²⁸³ – si potrebbe ipotizzare la forma ancora non monottongata *sociois*, attestata nell'epigrafe del Garigliano che potrebbe riportare un documento in un latino non romano probabilmente del V secolo²⁸⁴, e che potremmo estendere quindi ad entrambi i nomi in *-o* al dativo plurale²⁸⁵. La particella enclitica *-que*²⁸⁶, che avevamo già preferito ad *et*, potrebbe trovarsi in un testo di fine VI secolo. In luogo di *Cartaginiensibus*, anche in questo caso si propone quella che appare come la forma più antica del dativo plurale *-ibos*²⁸⁷: *Cartaciniensibos* (senza la lettera G che, com'è noto, viene introdotta solo successivamente²⁸⁸).

²⁷⁹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 334: "It has been suggested that the Latin stems *diē-* and *rē-* were farmed out of the accusative singular (**diēu-m* and **rēi-m*) in which the semivowel was deleted before *-m*, leaving behind the base *diē* and *rē-*, to which the endings were attached. This derivation is not without difficulties, however".

²⁸⁰ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 336.

²⁸¹ *CIL*. I² 1. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 202-204.

²⁸² Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 405-406.

²⁸³ Cfr. L. Del Tutto Palma, *L'iscrizione di Caso Cantovio*, in L. Del Tutto Palma - A. L. Prosdocimi - G. Rocca, *Lingua e cultura intorno al 295 a.C.: tra Roma e gli Italici del Nord*, 418-447, in D. Poli (a c. di), *La battaglia del Sentino. Scontro fra nazioni e incontro in una nazione*, Roma 2002, 407-665.

²⁸⁴ Sulla quale si veda ora M. Mancini, *Latina Antiquissima II: ancora sull'epigrafe del Garigliano*, in V. Orioles (a c. di), *Studi in memoria di Eugenio Coseriu*, Udine 2003, 229-251 con ampia bibliografia precedente. Cfr. anche Baldi, *The Foundations* cit. 201-202; Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 30.

²⁸⁵ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 316-317.

²⁸⁶ Per la quale cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 87 e 361.

²⁸⁷ Ad es. *Trebibos*: cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 326 e 329.

²⁸⁸ È naturalmente possibile che in questo, come negli altri casi prima della vocale 'a', venisse usata la 'k', che fu poi sostituita dalla 'c': cfr. Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 96. In tal senso non è del tutto dirimente il confronto con la celebre epigrafe di Caio Duilio relativa alla I punica (*CIL*. I² 25 = *ILS*. 65 = *ILLRP*. 319) che riporta *Cartaciniensis*, perché d'età giulio-claudia, e su cui cfr. Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 108-109. Per gli scopi di questa retroversione, la scelta della 'c' o della 'k' non è comunque essenziale.

2. Nessuna variazione per la negazione *ne*²⁸⁹. Per il futuro imperativo *naviganto* potremmo estendere anche alla forma *-nto*, costruita sul modello di *-to*²⁹⁰, la dentale finale: *navicantod*, senza la lettera ‘g’. Per il nominativo plurale *Romani* è possibile invece ipotizzare potesse essere presente nel testo l’antica forma in **-oi* (le forme attestate, e derivate da essa, sono *-oe* e, più di frequente, *-ei*, poi divenute *>-ī*²⁹¹). Dunque, *Romanoi sokioique*. In alternativa si potrebbe pensare alla particella *neve*, presente ad esempio nella Tavola di Tiriolo²⁹², e dunque *Romanoi neve sokioi*.

È invece più difficile ipotizzare in quale modo potesse essere inserito nel testo latino il riferimento al Καλὸν ἀκρωτήριον riferitoci da Polibio. Una prima ipotesi è che il testo fosse in greco, e dunque Romani e Cartaginesi convergessero, per così dire, in una lingua che entrambi conoscevano per i rapporti con le comunità ellenofone d’Occidente. La seconda ipotesi è che il promontorio fosse indicato in punico, e dunque traslitterato nell’alfabeto latino. La terza è che il nome fosse stato tradotto in latino o comunque venisse indicato nel nome che i Romani davano a tale promontorio – indipendentemente cioè dal fatto che tale nome derivasse o meno dal nome punico. La seconda ipotesi ci appare tra tutte la meno probabile, sia per la difficoltà di tale traslitterazione sia per ragioni legate alla poca fruibilità e comprensibilità del termine per Romani e i loro *socii*. La prima, maggiormente plausibile della precedente, è di certo ipotizzabile, visto che tale promontorio doveva essere molto noto ai Greci d’Occidente. Essa appare però non necessaria: non ci sembra che possa esservi alcuna obiezione realmente ostativa all’ipotesi di un nome latino, che è la più semplice da un punto di vista logico (utilizzare un nome in latino in un testo latino). *Promunturium* – forse meglio di *caput* – potrebbe allora ben rendere ἀκρωτήριον ed è attestato nel III/II secolo a.C.²⁹³ mentre *pulchrum*, anch’esso anticamente attestato²⁹⁴, è un preciso calco di καλός per la cui forma più antica è stata ipotizzata, oltre l’assenza di aspirazione, **polkro* o anche **pelkro*²⁹⁵.

²⁸⁹ Su cui cfr. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 90 e 358.

²⁹⁰ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 405-406.

²⁹¹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 267 e 315.

²⁹² *CIL*. I² 581, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 212; Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 143-146.

²⁹³ Pacuv. *trag.* 94: *Idae promunturium, quoius lingua in altum proicit*. Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae (online)* s.v. vol. X 2, pp. 1906-1908.

²⁹⁴ Cfr. Plaut. *Mil.* 1086: *magis pulcher*. Del resto, Livio (29.27.12), nel quadro della II guerra punica, ci informa dell’esistenza di un *Pulchri promunturium* in Africa, probabilmente da identificare con Capo Farina, un nome considerato benaugurante da Scipione (futuro Africano) che si accinge a sbarcare lì vicino: *Scipio quod esset proximum promuntorium percontatus cum Pulchri promunturium id vocari audisset, ‘placet omen; ‘inquit’ huc dirigite naves’*.

²⁹⁵ *Thesaurus Linguae Latinae (online)* s.v. *pulc(h)er* X 2, p. 2560, lin. 63-71 e p. 2561, lin. 39-40. Cfr. de Vaan, *Etymological* cit. s.v. *pulcher*, 496.

Per entrambi si potrebbe ipotizzare anche l'accusativo in *-om²⁹⁶ o anche, visto il parallelo liviano, col genitivo di *Pulchri*, per il quale si potrebbe ipotizzare, benchè non sicura, la forma -osio²⁹⁷. Altra possibile modifica rispetto al latino del II secolo a.C. è *oltero per *ultra*²⁹⁸: dunque *oltero promunturiom Polcrosio*.

Per *nisi*, invece della forma *nisei* proposta per il testo del II secolo a.C. in base alla Tavola di Tiriolo²⁹⁹, si opta per la forma *noisi* che pare attestata nel Vaso di Dueno³⁰⁰.

Per *tempestate*, gli esempi in Latino antico di forme in -ed per l'ablativo singolare – ad esempio (C)OSOLED e LEGED³⁰¹ – potrebbero consentirci di ipotizzare una forma *tempested*.

Se per *vel* non vi sono forme più antiche ipotizzate, per *hostibus* opteremo per la forma -ibos già usata per *Cartaginiensibus*: dunque *hostibos*. Anche per il participio *coacti* possiamo ipotizzare l'antica forma in *-oi, *coactoi*.

3. Per *si quis*³⁰² ci sembra opportuno mantenere, in mancanza dell'attestazione di grafie più antiche, la forma *sei* che si trova nella Tavola di Tiriolo³⁰³, mentre per l'ablativo *vi* potremmo anche ipotizzare la forma in -id per *tempestate* e pertanto retro-tradurre *vid*. Per *delatus erit*, useremo la forma attestata epigraficamente *esed*³⁰⁴ mentre per *dēlātus*, la forma *tlātos per *lātus*³⁰⁵ participio passato derivato da *tollo* ed usato con *fero* e i suoi composti, ci fa ipotizzare una forma *delatos. In alternativa, per evitare la forma derivata e volendo usare il presente, che può trovare confronto con un testo arcaico come quello delle Leggi delle XII tavole, in cui sono presenti varie protasi precedute da *si* col presente

²⁹⁶ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 313.

²⁹⁷ Baldi, *The Foundations* cit. 313; G. Meiser, *Historische Laut- und Formenlehre der Lateinischen Sprache*, Darmstadt 2002², 133 par. 94 che fanno riferimento al POPLIOSIO VALESIOSIO del *Lapis Satricanus*, su cui cfr. Rocca - Sarullo, *The Lapis* cit.

²⁹⁸ Cfr. de Vaan, *Etymological* cit. s.v. *uls*, 638 con ulteriore bibliografia. Cfr. anche Baldi, *The Foundations* cit. 189 e 344.

²⁹⁹ *CIL*. P² 581, 8, 16 e 21. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 212.

³⁰⁰ *CIL*. P² 4. Sull'iscrizione cfr. l'ampio studio di O. Sacchi, *Il 'tri-vaso del Quirinale'. Implicazioni giuridico-culturali legate alla destinazione/fruizione dell'oggetto*, in *RIDA*. 48, 2001, 277-344. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 199.

³⁰¹ Meiser, *Historische* cit. 138 par. 96. Per un ablativo in -id dei temi della III declinazione in -i- (BOVID, CONVENTIONID, OPID, forse basate sui sostantivi in -o come PREIVATOD), cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 325.

³⁰² Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 245 e 345-347 per *quis*; 342 per *si*.

³⁰³ *CIL*. P² 581, 4. La forma *ques* è invece del plurale.

³⁰⁴ *CIL*. P² 1: SAKROS ESED. Cfr. Meiser, *Historische* cit. 98, par. 72, 4; 119, par. 130.

³⁰⁵ Cfr. de Vaan, *Etymological* cit. s.v. *fer*, 214; A. L. Sihler, *New Comparative Grammar of Greek And Latin*, Oxford 1995, 501. Cfr. AA.VV., *Oxford* cit. s.v. *lātus* p. 1009.

indicativo³⁰⁶, si potrebbe avere come alternativa *deferatur*, per la cui desinenza è possibile ipotizzare *-or³⁰⁷: *deperator*.

Per *liceto*, come per *esto*, è invece ipotizzabile una forma *-tod*³⁰⁸.

Per *mercari* si potrebbe ipotizzare la forma del deponente/passivo -(r)ier³⁰⁹ mentre per *accipere* si potrebbe ipotizzare il mantenimento della forma *-se per l'infinito presente³¹⁰, e dunque *accipese*; è però possibile pensare che la vocale *-i dell'indicativo di questi verbi in -io non diventi *e perché posta prima della s, come invece succede con la r che da questa s deriva (come in *cinis/cineris*)³¹¹ e quindi si mantenga *accipise*. Inoltre, per un testo di fine VI secolo si potrebbe ipotizzare una forma in cui si sia mantenuto il vocalismo nel composto³¹² (*adcapio*) e il mantenimento della dentale di fronte alla gutturale: dunque **adcapese/adcapise*.

Come già in precedenza, per *nisi* verrà usata la forma *noisi*, mentre per *quod*³¹³, come per la preposizione *ad*, per il gerundivo *-endam*³¹⁴ e per *est*³¹⁵, nessuna variazione ci pare plausibile. Per il latino di fine VI secolo è invece verosimile pensare, come fatto per *accipio/accapio*, il mantenimento del vocalismo nel composto *reficiendam*: dunque, **refaciendam*.

Per *necessesit* si potrebbe ipotizzare, per analogia con la forma *necesus* per *necessus* nella Tavola di Tiriolo³¹⁶, una grafia con una sola s, come anche una terminazione in *i del neutro *necese*, ossia **necesi*³¹⁷; oppure, forse ancora meglio, com'è stato ipotizzato, **necessis*³¹⁸, col mantenimento della dentale: e pertanto, *necedtis*.

Per *navis* è invece possibile immaginare il mantenimento dell'antica forma di accusativo in -im per i nomi in -i³¹⁹. Nessuna variazione ci pare ipotizzabile per *sacra*³²⁰.

³⁰⁶ Cfr. tra gli altri XII Tab. 1.1: *si in ius vocat*; 1.2: *si calvitur pedemve struit*; 3.4: *si volet suo vivito*; 5.4: *si intestato moritur*. Cfr. Humbert, Lewis, Crawford, *Twelve Tables* cit. 584-588; 625-629; 640-642.

³⁰⁷ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 391; Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 26.

³⁰⁸ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 405-406.

³⁰⁹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 408.

³¹⁰ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 407-408.

³¹¹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 374.

³¹² Cfr. Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 93.

³¹³ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 345-347.

³¹⁴ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 406-407.

³¹⁵ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 384-385.

³¹⁶ *CIL*. I² 581, 4.

³¹⁷ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 327.

³¹⁸ Cfr. A. Walde, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1910, s.v. *necesse*, 511.

³¹⁹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 327.

³²⁰ Poco significativa per gli scopi di questa retroversione stabilire se vi fosse la 'c' o la 'k'. Cfr. *infra*.

Nessuna variazione ci pare poi necessaria per *in*. Per *diēbus*, invece, la possibile derivazione di *diē-* da **dieu-* potrebbe farci optare per la forma *dieubos*³²¹, visto che la terminazione all’ablativo plurale della quinta declinazione *-ebus* è basata sul tipo *-ibus*³²² che ha come forma più antica *-(i)bos*³²³, mentre per *quīnque* non si propongono variazioni³²⁴.

Anche per *recurrīto* si potrebbe poi ipotizzare l’uso della forma **-tod: reccurrītod*.

4. Tra le alternative per retro-tradurre τοῖς δὲ κατ’ ἐμπορίαν παραγινόμενοις – *mercaturam facientibus, ad mercaturam faciendam, mercatum euntibus* e *mercatoribus* – le nostre frammentarie conoscenze dei testi del VI secolo a.C. non ci forniscono elementi per determinare quale sia la più congrua. Se *mercatoribus* – eventualmente con la forma *-ibos* già discussa in precedenza – ha il pregio di una maggiore semplicità ed esprime l’atto di commerciare espresso dalla frase greca, *mercatum euntibus* ha maggiore aderenza col testo greco e indicherebbe una specifica indicazione per coloro che si recano fisicamente nello spazio emporico³²⁵. Per quest’ultima proposta, se per *mercatum* non ipotizziamo variazioni³²⁶, per *euntibus* si potrebbe ipotizzare la forma *eiontibus*³²⁷. Ai già discussi *ne* ed *estod* affianchiamo *finis*, la cui forma non ci pare dover essere modificata³²⁸.

Per l’espressione πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ, relativamente alla frase proposta per la retroversione nel latino del II secolo – *praeter sub praecone vel scriba* – si potrebbe ipotizzare, anche per la rarità di esempi di *praeter* seguito da sintagmi con preposizione³²⁹, in analogia con le espressioni precedenti *noisi*

³²¹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 334: «It has been suggested that the Latin stems *diē-* and *rē-* were farmed out of the accusative singular (**diēu-m* and **rēi-m*) in which the semivowel was deleted before *-m*, leaving behind the base *diē-* and *rē-*, to which the endings were attached. This derivation is not without difficulties, however». Cfr. V. Pisani, *Grammatica latina storica e comparativa*, Torino 1974⁴, 184.

³²² Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 336.

³²³ Ad es. *Senatoribus*: cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 326 e 329.

³²⁴ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 354 sulle diverse ipotesi relative alla presenza della *ī*.

³²⁵ Per un aggiornato e ampio quadro delle differenti tipologie di emporio nel Mediterraneo occidentale cfr. Éric Gailledrat, Michael Dietler, Rosa Plana-Mallart (Eds.), *The Emporion in the Ancient Western Mediterranean. Trade and Colonial Encounters from the Archaic to the Hellenistic Period*, Montpellier 2018.

³²⁶ L’acusativo maschile della quarta declinazione *-um* deriva infatti dal Protoindoeuropeo **um*: cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 331.

³²⁷ Come suggerisce la derivazione di *euntis* da **eiontes*: cfr. Meiser, *Historische* cit. 222 par. 45 e 226 par. 49.

³²⁸ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 326-327.

³²⁹ Dalla ricerca effettuata nei testi raccolti nel *PHI*, *LLT*, e *BTL*, non sono stati trovati esempi

tempestate e *noisi ad refaciendam*, l'uso di **noisi* al posto di *praeter*, cui va affiancato *sub praecone*, per il quale non ci pare debbano esserci modifiche per la desinenza³³⁰; mentre al posto della -*ae*-, per un testo anteriore al 187 a.C. ci pare legittimo presupporre la forma *ai*³³¹: **praiter*. Per *scriba* si potrebbe ipotizzare la terminazione dell'ablativo con la -*d*³³²: *scribad*.

5. Per *quantum*³³³ si potrebbe pensare ad un accusativo in *-*om*, *quantom*, per *his*, come già in precedenza, si opterà per *hisce*, e per *praesentibus* si userà -*ibos* e, come in precedenza, la forma *ai* al posto di *ae*. Per *veneat* è lecito ipotizzare il mantenimento della -*t* per la terza singolare³³⁴. Anche per *debeatur* come per *deferatur* è possibile ipotizzare la desinenza *-*or*. Per *venditori* si opta per la forma arcaica -*ei*³³⁵: *venditorei*. Come già visto, per *his* si opterà per *hisce*, come per *praesentibus* si userà la forma in -*ibos*. Per *pública* si può ipotizzare la forma attestata in iscrizioni arcaiche – *poplicod*³³⁶ – e la terminazione dell'ablativo con la -*d*³³⁷ – e dunque *poplicad* – così come anche per l'ablativo *fide*³³⁸: dunque, *fided*. Per *in Libya vel Sardinia* si potrebbe invece ipotizzare l'uso del locativo nella forma antica *-*ai*³³⁹ con la congiunzione -*que* – dunque *Libyai Sardiniaique*.

6. Per *si quis* si potrebbe ipotizzare *sei quis*, con la grafia *sei* già ipotizzata. Per *Romanorum* si potrebbe optare per la forma in *-*om*³⁴⁰: dunque *Romanom*. Per il futuro anteriore *advenerit*, formato da un originale suffisso **is* aggiunto al tema del perfetto³⁴¹, si potrebbe ipotizzare la forma *advēnis*-, mentre tra le varie ipotesi sulla desinenza della terza singolare del perfetto (**e* cui venne aggiunto

in testi latini antichi di *praeter* seguito da *sub/per/in*. Quello più significativo è con *ab* e si trova in età imperiale: Calpurnius Siculus, *Eclogae*, carm. 4, 27-28: *certe mea carmina nemo/praeter ab his scopulis ventosa remurmurat echo*.

³³⁰ Non vi sono infatti modifiche per l'accusativo singolare per la terza declinazione: cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 324.

³³¹ Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 94.

³³² Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 319.

³³³ Walde, *Lateinisches* cit. s.v. *quantus* p. 629 dà un'incerta derivazione da **quam-to*. Cfr. de Vaan, *Etymological* cit. s.v. *qui, quae, quod*, 508 con bibliografia ulteriore fa invece derivare *quantus* < **k^wānto-* < **k^weh₂nt-*.

³³⁴ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 385; Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 22.

³³⁵ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 324.

³³⁶ *CIL*. I² 581, 15

³³⁷ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 319.

³³⁸ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 335.

³³⁹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 319.

³⁴⁰ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 316.

³⁴¹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 399.

**t* che nelle antiche iscrizioni si trova in *-d*, come in *feced* del Vaso di Dueno³⁴², oppure **ei* seguito da **ti*³⁴³ si preferisce la forma attestata in *-ed* nel caso di *esed* per *erit*: dunque, *advenised*.

Se nessuna modifica ci sembra di dover apporre a *in Siciliam*, per *ubi* si potrebbe ipotizzare la forma col dittongo *ubei* presente nella Tavola di Tiriolo³⁴⁴, mentre per *Cartaginienses* non si propone alcuna modifica, se non la sostituzione della lettera ‘g’ con la ‘c’. La scelta tra *impero* e *dominantur*, verbi per i quali si può ipotizzare rispettivamente la forma antica attestata *-ont*³⁴⁵ e la forma **-ntor*³⁴⁶, risulta estremamente complessa. Si sarebbe tentati di propendere per *dominor* ipotizzando l’estensione dell’antichissimo concetto di *dominium ex iure Quiritium* alla politica estera, ma tale terminologia si diffonde solo nel I secolo a.C.³⁴⁷. È necessario pertanto uno studio ulteriore, che esula dagli scopi immediati e specifici di questo lavoro. Entrambe le soluzioni saranno al momento considerate varianti.

Per la frase *aequa sunt omnia Romanorum*: per l’imperativo *sunto* è preferibile ricorrere alla forma antica **-tod*, quindi *suntod*³⁴⁸; per *Romanorum*, come appena visto, la forma *Romanom*; nessuna modifica per *omnia*; per *aequa* è verosimile supporre una forma con *ai*, dunque *aigua*.

7. Per la frase *Cartaginienses ne iniuriam faciunt* non si ravvisa la necessità di modifiche maggiori (la sostituzione della lettera ‘g’ per *Cartacinienses* e l’aggiunta della *-d* per *faciuntod*), se non per *iniuria*. È infatti estremamente difficile immaginare quale potesse essere la sua forma nel VI secolo a.C. Senza rotacismo e monottongazioni³⁴⁹ si potrebbe ipotizzare³⁵⁰ **iniousiam*, analogamente al *iouesat* del Vasi di Dueno³⁵¹, ma si tratta di una ricostruzione particolarmente ipotetica.

Per gli ablativi *Ardeatibus*, *Antiatibus*, *Laurentibus*, *Circeientibus*, *Tarracinensibus* proponiamo, come per *Cartaciniensibus*, la forma arcacaica *-ibus*: *Ardeatibus*, *Antiatibus*, *Laurentibus*, *Circeientibus*, *Tarracinensibus*.

La presenza, per *cui*, di una forma *quoi* in testi arcaizzanti e di *quoiei* in

³⁴² *CIL*. I² 4. Per l’epigrafe cfr. *supra*.

³⁴³ Baldi, *The Foundations* cit. 388;

³⁴⁴ *CIL*. I² 581, 6.

³⁴⁵ Baldi, *The Foundations* cit. 386.

³⁴⁶ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 391-392.

³⁴⁷ Cfr. A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998¹², 141; 153-154.

³⁴⁸ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 405-406.

³⁴⁹ Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 93-95; 96-97.

³⁵⁰ Per *ius* cfr. de Vaan, *Etymological* cit. s.v. *ius*, 316-317.

³⁵¹ *CIL*. I² 4.

alcuni testi epigrafici³⁵² ci fa ipotizzare una forma *neve quoieiquam* per la frase *neve cuiquam* mentre per il genitivo plurale *Latinorum* si sceglierà la desinenza *-om³⁵³: *Latinom*.

La frase proposta per il testo del II secolo a.C. – *qui oboedientes sunt; si qui oboedientes (subiecti) non sint* – appare accettabile ipotizzando per il relativo la forma *quoi* e per l' indefinito la forma arcaica *ques*³⁵⁴ accompagnato dalla forma *sei*. E se per *oboedientes* si potrebbe ipotizzare la forma **oboidientes* o anche quella più antica **obaudientes*³⁵⁵, per l' alternativa che si vuole comunque mantenere anche per questa retroversione, ossia *subiecti*, si propone la forma *-oi già discussa³⁵⁶ e il mantenimento del vocalismo nel composto: *subiactoi*.

Per *sunt* si potrebbe poi ipotizzare la forma *sonti*³⁵⁷ mentre per *sint* si propone *sient*, attestata nella Tavola di Tiriolo³⁵⁸.

Per *eorum oppidis/urbibus abstinento* vengono proposta le modifiche *abstinentod*, con la dentale finale già ipotizzata, sul modello di -to³⁵⁹, per *navigantod*. Per *urbibus* si potrebbe ipotizzare la forma -*ibos* già usata per *Cartaginiensibus*, e dunque *urbibos*. Per *oppidis* potremmo preferire la forma *oppedum* della *Lex agraria* del 111 a.C.³⁶⁰ e la terminazione del dativo plurale ancora non monotongato che abbiamo ipotizzato per *Romanois* e *sociois*, e dunque *oppedois*; mentre per *eorum* si potrebbe forse ipotizzare una forma *eosom* senza rotacizzazione³⁶¹ piuttosto che una forma *eom* derivante dalla forma del genitivo plurale in *-om³⁶². *Oppidois* e *urbibos* vengono mantenute come varianti adiafore anche per il testo del VI secolo a.C.

8. Nella frase *si ceperint*, oltre a *sei* per *si*, analogamente a quanto ipotizzato per *advenised*, verrà presupposto il suffisso **is* aggiunto al tema del perfetto³⁶³, dunque *cepis-*, e per la desinenza della terza plurale del perfetto -*ont*³⁶⁴, dunque

³⁵² *CIL*. I² 11 = *ILS*. 7 = *ILLRP*. 312: *quoiei*. Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 347. Sull'epigrafe cfr. P. Kruschwitz, *Carmina saturnia epigraphica*, Stuttgart 2002, 90-107.

³⁵³ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 316.

³⁵⁴ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 346-348. Meiser, *Historische* cit. 165-166 par. 113, 1, 2 e 7.

³⁵⁵ Meiser, *Historische* cit. 71 par. 53, 4.

³⁵⁶ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 267 e 315.

³⁵⁷ *CIL*. I² 1529, 3: *sont*. Cfr. Meiser, *Historische* cit. 221 par. 144, 1.

³⁵⁸ *CIL*. I² 581, 30.

³⁵⁹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 405-406.

³⁶⁰ *CIL*. I² 585, 81 = *FIRA*. I², pp. 102-121, nr. 8, 81. Cfr. *supra*.

³⁶¹ Per una sua derivazione da una forma **h₁eiosom* cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 343.

³⁶² Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 316.

³⁶³ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 399.

³⁶⁴ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 388-389.

cepisont. Per *Romanis reddunto integram*, oltre a *Romanois* per *Romanis* e a *intecram* per *integram*, si potrebbe forse ipotizzare per il verbo il mantenimento della forma non sincopata, con la forma in *-tod* già discussa, ossia *rediduntod*³⁶⁵. Per la variante che abbiamo ipotizzato – *restituunto in integram* – a parte la forma *-tod* nell'imperativo potremmo ipotizzare anche in questo caso una forma in cui si sia mantenuto il vocalismo nel composto³⁶⁶, dunque *restatuontod*, mentre per *integrum* potremmo ipotizzare la forma in **-om* già discussa: *intecrom*.

9. Per la frase *castrum (praesidium) ne aedificanto in Latio* potremmo ipotizzare di nuovo la forma in **-om* per *castrum*. Per *praesidium* si propone anche la forma *ai* al posto della *ae*³⁶⁷ – *castrom* e *praisidiom* – per *aedificanto* la forma in **-tod*: *aedificantod*. Per *in Latio*, invece, non possiamo essere certi se il locativo potesse essere in **-ei* o in **-oi*³⁶⁸ – dunque *Latiei* o *Latioi*.

10. Per l'ultima frase del testo del primo trattato – *si hostiles in regionem accesserint ne pernoctanto* – oltre alla forma *sei* per *si*, a *recionem* per *regionem*, e a alla forma in **-om*, *acrom*, per *agrum*³⁶⁹, potremmo ipotizzare per *accēdō*, composto di *ad* e *cēdo*, il mantenimento della dentale di fronte al suffisso **-s-* del perfetto³⁷⁰, ossia *adcēds-*, con il suffisso **is* che abbiamo già visto per il futuro perfetto³⁷¹, *adcēdsis-*, con la desinenza della terza plurale del perfetto, *-ont*³⁷², dunque *adcēdsisont*. Si può poi ipotizzare la forma in **-tod* per *pernoctantod*.

Di seguito, dunque, il testo latino esito della prima retroversione con a fronte questa al latino di fine VI secolo a.C. Il maiuscolo è stato scelto per rappresentare sia la possibile trascrizione del testo in capitale sia l'ipoteticità del testo.

Nella pagina successiva si presentano poi tutti e tre i testi – quello greco ed entrambe le retroversioni – per una più agevole consultazione delle considerazioni che seguiranno. Per un confronto più immediato, sono state eliminate le varianti, tranne, per la loro fondamentale importanza, *imperant* (*dominantur*) e *oboedientes* (*subiecti*).

³⁶⁵ Cfr. Poccetti - Poli - Santini, *Una storia* cit. 78.

³⁶⁶ Cfr. Clackson - Horrocks, *The Blackwell* cit. 93.

³⁶⁷ Cfr. de Vaan, *Etymological* cit. s.v. *prae*, 485-486

³⁶⁸ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 315; Meiser, *Historische* cit. 136, par. 95, 6; M. Leumann, *Lateinische Laut- und Formenlehre*, München 1977, 426.

³⁶⁹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 313.

³⁷⁰ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 379

³⁷¹ Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 399.

³⁷² Cfr. Baldi, *The Foundations* cit. 388-389.

I TRATTATO (Plb. 3.22.4-13)
LATINO II SEC. A.C – LATINO 508/7 A.C.

<i>In his condicionibus (rebus) amicitia esto Romanis sociisque et Cartaginiensibus sociisque:</i>	<i>IN HISCE CONDICIONIBOS (REBVS) AMICITIA ESTOD ROMANOIS SOCIOISQVE CARTACINIENSIBOS SOCIOISQVE</i>
<i>ne naviganto Romani sociique ultra K.A. nisei tempestate vel hostibus coacti;</i>	<i>NE NAVICANTOD ROMANOI NEVE SOKIOI OLTERO PROMVNTVRIOM POLCROSIO NOISI TEMPESTATED VEL HOSTIBOS COACTOI</i>
<i>Sei quis vi delatus erit ne liceto mercari neve accipere nisei quod necessesit ad refaciendam navem vel ad sacra et in diebus quinque recurrito.</i>	<i>SEI QVIS VID DETLATOS ESED (DEFERATOR) NE LICETOD MERCARIER NEVE ADCAPESE (ADCAPISE) NOISI QVOD NECEDTIS AD REFACIENDAM NAVIM ET IN QVINQVE DIEVBOS RECVRRITOD</i>
<i>Mercatum euntibus (Mercatoribus/ Mercaturam facientibus/iis ad mercaturam faciendam) ne esto finis praeter sub praecone vel scriba</i>	<i>MERCATVM EIONTIBOS (MERCATORIBOS) NE ESTOD FINIS NOISI (PRAITER) SVB PRAICONE VEL SCRIBAD</i>
<i>Quantum his praesentibus veneat publica fide debeatur venditori quantum in Libya vel in Sardinia veneat.</i>	<i>QVANTOM HISCE PRAESENTIBOS VENEAT POPLICAD FIDED DEBEATOR VENDITOREI QVANTOM VENEAT LYBIAI SARDINIAIQVE</i>
<i>Sei quis Romanorum in Siciliam advenerit, ubei Cartaginienses imperant (dominantur), aiqa sunt omnia Romanorum.</i>	<i>SEI QVIS ROMANOM ADVENISED IN SICILLIAM VBEI CARTACINIENSES IMPERONT (DOMINANTOR) AIQVA SVNTOD OMNIA ROMANOM</i>
<i>Cartaginienses ne iniuriam faciunto Ardeatibus, Antiatibus, Laurentibus, Circeientibus, Tarracinensibus neve cuiquam Latinorum qui oboedientes (subiecti) sunt; si qui non sint oboedientes (subiecti) eorum urbibus (oppidis) abstinento.</i>	<i>CARTACINIENSES NE INIOVSIAM FACIVNTOD ARDEATIBOS, ANTIATIBOS, LAVRENTIBOS, CIRCEIENTIBOS, TARRACINENSIBOS NEVE QVOIEIQVAM LATINOM QVI OBAVDIENTES (SVBIACTOI) SONTI SEI QVES OBAVDIENTES (SVBIACTOI) NON SIENT EOSOM VRBIBOIS (OPPEDOIS) ABSTINENTOD</i>
<i>Sei autem ceperint Romanis reddunto integram (restituunto in integrum). Castrum (praesidium) ne aedificanto in Latio.</i>	<i>SEI CEPISONT ROMANOIS REDIDVNTOD INTEGRAM (RESTATVONTOD IN INTECROM) CASTROM (PRAISIDIOM) NE AEDIFICANTOD IN LATIEI (LATIOI)</i>
<i>Sei hostiles in agrum (regionem) accesserint in agro (regione) ne pernoctanto.</i>	<i>SEI HOSTILES IN AGROM (RECIONEM) ADCEDSISONT NE PERNOCATANTO</i>

I TRATTATO (Plb. 3.22.4-13)
GRECO II SEC. A.C. – LATINO II SEC. A.C – LATINO 508/7 A.C.

ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ῥωμαίους
καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ
Καρχηδονίοις καὶ τοῖς Καρχηδονίων
συμμάχοις·

μὴ πλεῖν Ῥωμαίους μηδὲ τοὺς
Ῥωμαίων συμμάχους ἐπέκεινα τοῦ
Καλοῦ ἀκρωτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ
χειμῶνος ἢ πολεμίων ἀναγκασθῶσιν·

ἐὰν δὲ τις βία κατενεχθῆ, μὴ
ἐξέστω αὐτῷ μηδὲν ἀγοράζειν
μηδὲ λαμβάνειν πλὴν ὅσα πρὸς
πλοίου ἐπισκευὴν ἢ πρὸς ἱερά, ἐν
πέντε δ' ἡμέραις ἀποτρεχέτω.

τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγινομένοις
μηδὲν ἔστω τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ
γραμματεῖ.

ὅσα δ' ἂν τούτων παρόντων πραθῆ,
δημοσίᾳ πίσται ὀφειλέσθω τῷ
ἀποδομένῳ, ὅσα ἂν ἦ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν
Σαρδόνι πραθῆ.

ἐὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σικελίαν
παραγίνηται, ἧς Καρχηδόνιοι
ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ Ῥωμαίων
πάντα.

Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικεῖτωσαν δῆμον
Ἄρδεατῶν, Ἀντιατῶν, Λαρεντινῶν,
Κιρκαιτῶν, Ταρρακινιτῶν, μηδ' ἄλλον
μηδένα Λατίνων, ὅσοι ἂν ὑπῆκοοι· ἐὰν
δὲ τινες μὴ ᾄσιν ὑπῆκοοι, τῶν πόλεων
ἀπεχέσθωσαν·

ἂν δὲ λάβωσι Ῥωμαίους ἀποδιδότωσαν
ἀκέραιον.

φρούριον μὴ ἐνοικοδομεῖτωσαν ἐν
τῇ Λατίνῃ.

ἐὰν ὡς πολέμοι εἰς τὴν χώραν
εἰσέλθωσιν, ἐν τῇ χώρᾳ μὴ
ἐννυκτερευέτωσαν.

*In his condicionibus amicitia esto
Romanis sociisque et Cartagi-
niensibus sociisque:*

*ne naviganto Romani sociique
ultra K.A. nisei tempestate vel ho-
stibus coacti;*

*Sei quis vi delatus erit ne liceto mer-
cari neve accipere nisei quod neces-
sist ad reficiendam navem vel ad
sacra et in diebus quinque recurrito.*

*Mercatum euntibus ne esto finis
praeter sub praecone vel scriba*

*Quantum his praesentibus veneat
publica fide debeatur venditori
quantum in Libya vel in Sardinia
veneat.*

*Sei quis Romanorum in Siciliam
advenit, ubei Cartaginienses
imperant (dominantur), ai qua
sunt omnia Romanorum.*

*Cartaginienses ne iniuriam faciun-
to Ardeatibus, Antiatibus, Lauren-
tibus, Circeientibus, Tarracinensi-
bus neve cuiquam Latinorum qui
oboedientes (subiecti) sunt; si qui
non sint oboedientes (subiecti) eo-
rum urbibus abstinento.*

*Sei autem ceperint Romanis red-
dunto integram.*

Castrum ne aedificanto in Latio.

*Sei hostiles in agrum accesserint
in agro ne pernactanto.*

*IN HISCE CONDICIONIBUS AMICITIA
ESTOD ROMANOIS SOCIOISQVE CARTACI-
NIENSIBOS SOCIOISQVE*

*NE NAVICANTOD ROMANOI NEVE SOKIOI
OLTERO PROMVNTVR IOM POLCROSIO NOI-
SI TEMPESTATED VEL HOSTIBOS COACTOI*

*SEI QVIS VID DETLATOS ESED NE LICE-
TOD MERCARIER NEVE ADCAPESE NOISI
QVOD NECEDTIS AD REFACIENDAM NAVIM
ET IN QVINQVE DIEVBOS RECVRITOD*

*MERCATVM EIONTIBOS NE ESTOD FINIS
NOISI SVB PRAICONE VEL SCRIBAD*

*QVANTOM HISCE PRAISENTIBOS VENEAT
POPLICAD FIDED DEBEATOR VENDITO-
REI QVANTOM VENEAT LYBIAI SARDI-
NIAIQVE*

*SEI QVIS ROMANOM ADVNEISED IN SI-
CILIAM VBEI CARTACINIENSES IMPERONT
(DOMINANTOR) AIQVA SVNTOD OMNIA
ROMANOM*

*CARTACINIENSES NE INIOVSIAM FACIVN-
TOD ARDEATIBOS, ANTIATIBOS, LAVREN-
TIBOS, CIRCEIENTIBOS, TARRACINEN-
SIBOS NEVE QVOIEIQVAM LATINOM QVI
OBAVDIENTES (SVBIACTOI) SONTI SEI
QVES OBAVDIENTES (SVBIACTOI) NON
SIENT EOSOM VRBIBOIS ABSTINENTOD*

*SEI CEPISONT ROMANOIS REDIDVNTOD
INTECRAM*

CASTROM NE AEDIFICANTOD IN LATIEI

*SEI HOSTILES IN ACROM ADCEDSISONT
NE PERNOCATANTOD*

V. I tre testi a confronto

Un confronto tra i tre testi permette di fare alcune considerazioni. La prima riguarda la possibilità stessa della traduzione effettuata da Polibio. A parte un termine non attestato (*venditori* per τῶ ἀποδομένῳ) e alcune espressioni che non si trovano in questa specifica forma in testi latini di quell'epoca³⁷³, una retroversione letterale dal greco al testo latino del II secolo a.C. è apparsa tecnicamente possibile, nel senso che essa può essere effettuata con lemmi ed espressioni risalenti a tale epoca. Ciò ci fa pensare che il trattato poteva essere tradotto in modo letterale con termini presenti in opere letterarie o epigrafiche coeve a Polibio. Benché ciò non sia una prova positiva a favore dell'affermazione polibiana di aver tradotto il testo parola per parola – ἄς καθ' ὅσον ἦν δυνατὸν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντες ἡμεῖς ὑπογεγράφαμεν³⁷⁴ – almeno esclude, ci sembra, l'impraticabilità di tale tipo di traduzione.

Un raffronto tra la retroversione del II secolo e del VI secolo a.C. rende più plausibili per noi anche le affermazioni di Polibio circa la differenza tra il latino del suo tempo e quello arcaico. Se sono verosimili le due retroversioni, infatti, vari termini ed espressioni potevano infatti risultare di difficile interpretazione: *OLTERO PROMVNTVRIOM POLCROSIO, EIONTIBOS, POPLICAD FIDED, INIOVSIAM, OBAVDIENTES (SVBIACTOI), SEI CEPISONT, ADCEDSISONT*. Allo stesso modo, la ricostruzione del testo del VI secolo appare nel suo complesso confrontabile con la ricostruzione del testo del II secolo e col testo greco.

Ciò, insieme con l'argomentazione precedente, non ci consente di concludere in modo sicuro che una traduzione dal latino del VI al latino del II a.C. fosse pienamente praticabile. Il raffronto d'insieme, però, conforta tale ipotesi. Per quanto il testo del VI secolo qui proposto si basi su una retroversione di un testo greco, entrambe le ricostruzioni, per quanto ipotetiche, sono state condotte con criteri precisi, ossia l'attestazione dei singoli termini e l'applicazione di fenomeni attestati o ipotizzati da linguisti e storici della lingua latina sulla base di confronti etimologici.

Di seguito il testo latino ricostruito con le varianti in calce, accompagnato dal testo greco, per un più agevole confronto con l'analisi che seguirà.

³⁷³ Esse sono *ne naviganto* per μὴ πλεῖν; *ne liceto* per μὴ ἐξέστω; *ne esto* per μὴδὲν ἔστω; *sub pracone vel scriba* per ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ; *fide publica* per δημοσίᾳ πίστει; *mercaturam facientibus/iis ad mercaturam faciendam/mercaturam euntibus* per τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγνομένοις, espressione sostituibile col termine attestato *mercatoribus*. Cfr. *supra*.

³⁷⁴ Plb. 3.22.3.

Testo latino del I trattato (retroversione di Plb. 3.22.4-13)

*IN HISCE CONDICIONIBOS¹ AMICITIA ESTOD ROMANOIS SOCIOISQVE CARTACINIEN-
SIBOS SOCIOISQVE*

ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ Καρχηδονίοις καὶ τοῖς Καρχηδονίων συμμάχοις·

*NE NAVICANTOD ROMANOI NEVE SOKIOI OLTERO PROMVNTVRIOM POLCROSIO NOISI
TEMPESTATED VEL HOSTIBOS COACTOI*

μὴ πλεῖν Ῥωμαίους μηδὲ τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους ἐπέκεινα τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ χειμῶνος ἢ πολεμίων ἀναγκασθῶσιν·

*SEI QVIS VID DETLATOS ESED² NE LICETOD MERCARIER NEVE ADCAPESE³ NOISI
QVOD NECEDTIS AD REFACIENDAM NAVIM ET IN QVINQVE DIEVBOS RECVRRITOD*

ἐὰν δέ τις βία κατενεχθῆ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ μηδὲν ἀγοράζειν μηδὲ λαμβάνειν πλὴν ὅσα πρὸς πλοίου ἐπισκευὴν ἢ πρὸς ιερά, [ἐν πέντε δ' ἡμέραις ἀποτρεχέτω.]

MERCATVM EIONTIBOS⁴ NE ESTOD FINIS NOIS⁵ SVB PRAICONE VEL SCRIBAD

τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγινομένοις μηδὲν ἔστω τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ.

*QVANTOM HISCE PRAISENTIBOS VENEAT POPLICAD FIDED DEBEATOR VENDITOREI
QVANTOM VENEAT LYBIAI SARDINIAIQVE*

ὅσα δ' ἂν τούτων παρόντων πραθῆ, δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσθω τῷ ἀποδομένῳ, ὅσα ἂν ἢ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῆ.

*SEI QVIS ROMANOM ADVENISED IN SICILLIAM VBEI CARTACINIENSES IMPERONT⁶ AIQ-
VA SVNTOD OMNIA ROMANOM*

ἐὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σικελίαν παραγίνηται, ἧς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ Ῥωμαίων πάντα.

*CARTACINIENSES NE INIOVSIAM FACIVNTOD ARDEATIBOS, ANTIATIBOS, LAVRENTI-
BOS, CIRCEIENTIBOS, TARRACINENSIBOS NEVE QVOIEIQVAM LATINOM QVI OBAV-
DIENTES⁷ SONTI*

Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικεῖτωσαν δῆμον Ἀρδεατῶν, Ἀντιατῶν, Λαρεντίνων, Κιρκαιτῶν, Ταρρακινιτῶν, μηδ' ἄλλον μηδένα Λατίνων, ὅσοι ἂν ὑπήκοοι·

SEI QVES OBAVDIENTES⁸ NON SIENT EOSOM VRBIBOIS⁹ ABSTINENTOD

ἐὰν δὲ τινες μὴ ὧσιν ὑπήκοοι, τῶν πόλεων ἀπεχέσθωσαν·

SEI CEPISONT ROMANOIS REDIDVNTOD INTECRAM¹⁰

ἂν δὲ λάβωσι, Ῥωμαίοις ἀποδιδότωσαν ἀκέρατον.

CASTROM¹¹ NE AEDIFICANTOD IN LATIEI¹²

φρούριον μὴ ἐνοικοδομεῖτωσαν ἐν τῇ Λατίνῃ.

SEI HOSTILES IN ACROM¹³ ADCEDSISONT NE PERNOCATANTOD

ἐὰν ὡς πολέμοι εἰς τὴν χώραν εἰσέλθωσιν, ἐν τῇ χώρᾳ μὴ ἐννυκτερευέτωσαν.

1 REBVS

2 DEFERATOR

3 ADCAPISE

4 MERCATORIBOS

5 PRAITER

6 DOMINANTOR

7 SVBLACTOI

8 SVBLACTOI

9 OPPEDOIS

10 RESTATVONTOD IN INTECROM

11 PRAISIDIOM

12 LATIOI

13 RECIONEM

VI. Primi lineamenti di analisi storica

Il testo latino emerso dalla retroversione offre molti argomenti e nuovi interrogativi all'analisi storica. Di alcuni di essi, coerentemente con gli scopi di questo lavoro, saranno illustrate soltanto le linee essenziali, per il cui sviluppo organico si rimanda ad un più ampio lavoro in preparazione che sarà incentrato su quanto emerso in questo *case-study*.

1. Un primo nucleo tematico ha come oggetto il termine iniziale e fondante del trattato: *amicitia*. Esso non ha infatti lo stesso significato storico, politico e diplomatico di *φιλία*, che pure è il lemma con cui Polibio, nella nostra ipotesi, traduce la parola latina dell'accordo. Se la nostra retroversione si è avvicinata al testo originale, il termine *amicitia* non è infatti la trasposizione latina della categoria politico-diplomatica di *φιλία* tipica dei trattati del mondo ellenistico, da cui proviene Polibio e in cui lo Stato romano nel II secolo a.C. è ormai pienamente entrato a far parte. *Amicitia* è invece il lemma, e dunque la categoria politica e lessicale su cui Roma nel 508/7 a.C. fonda il suo patto con Cartagine. E ciò prescinde dal fatto che lo storico di Megalopoli lo traduca poi *φιλία*. In altri termini, se accettiamo come ipotesi di lavoro che il lemma *amicitia* fosse presente nell'accordo romano-punico, è su di esso, e non sulla trasposizione/traduzione polibiana *φιλία*, che occorre condurre un'analisi storica. Tale considerazione, come si vede, non è un ragionamento circolare ma è anzi, in effetti, un primo specifico risultato del tentativo di retroversione, di là dal valore dell'analisi che possa scaturirne. La presenza del termine *amicitia* è ancora più significativa se si pensa che Polibio non ha tradotto il lemma latino in *συνμαχία καὶ φιλία*, che è l'endiadi tipica non solo dei trattati tra gli Stati greci e poi ellenistici ma anche dei patti che Roma, a partire dal III secolo a.C., comincerà a stipulare coi popoli extra-italici³⁷⁵. Ciò ha delle conseguenze importanti per definire anzitutto quello che il trattato non era.

Esso non era un solo un accordo commerciale. Al di là, cioè, dello specifico contenuto in merito ai diritti di commercio dei mercanti romani, esso non serviva, ad esempio, a regolare i rapporti coi mercanti punici residenti a Roma nel momento del trattato³⁷⁶, coi quali certamente dovevano esistere degli accordi, analoghi forse a quelli vigenti altrove nei porti del Mediterra-

³⁷⁵ Cfr. Corsi, «*Amicitia*» cit. con ampia bibliografia precedente cui *adde* ora M. F. Corsi, *International Relationships in the Ancient World*, in *Fundamina* 20, 1, 2014, 186-195.

³⁷⁶ Cfr. S. Remedios Sánchez, *Apuntes sobre la presencia púnica en la Roma arcaica*, in *SPAL*. 19, 2010, 187-196, 193-195; R. Rebuffat, *Les phéniciens à Rome*, in *MEFRA*. 78, 1966, 7-48. Per la presenza di culti fenici nel Foro Boario, cfr. F. Coarelli, *Il Foro Boario dalle origini alla fine della Repubblica*, Roma 1988.

neo³⁷⁷, e i quali interagivano con la città in modo probabilmente non dissimile rispetto a quanto facessero i mercanti stranieri dell'emporio di Gravisca con la vicinissima Tarquinia³⁷⁸.

L'accordo non era un patto di riconoscimento reciproco. Non occorre infatti un accordo di *amicitia* per tale scopo³⁷⁹. Una qualche forma di relazione diplomatica, o comunque un reciproco riconoscimento anteriore tra le parti, è invece il presupposto delle complesse trattative che portarono alla redazione delle particolareggiate clausole del trattato³⁸⁰: ciò anche se non fosse vera l'ipotesi, senz'altro plausibile, che le prime negoziazioni si siano svolte durante il regno di Tarquinio³⁸¹. Il nuovo assetto politico della città del Lazio veniva implicitamente riconosciuto da Cartagine con l'accordo di *amicitia* che invece suggellava un salto di qualità nella relazione tra le due Repubbliche.

Il trattato non era un'alleanza militare. Come abbiamo visto, infatti, Polibio non riporta nel testo il termine *συμμαχία*, e dunque ci fa escludere la presenza nel patto del lemma *societas*. Inoltre, un supporto militare viene esplicitamente menzionato nel terzo trattato³⁸², per altro probabilmente in previsione di una vera e propria alleanza militare contro Pirro³⁸³. L'accordo non instaurava un rapporto di *societas* come quelli stipulati da Roma con le comunità del Lazio e italiche. Indipendentemente dalle proposte di distinzione, già mommseniana, tra le categorie di *amicus*, di *socius* e di *socius et amicus*³⁸⁴ o dalla possibili implicazioni che il termine *amicitia* assunse a partire dalla I guerra punica³⁸⁵, l'assenza di disposti o di clausole che potessero prevedere aiuti o collaborazioni militari

³⁷⁷ Per un'analisi delle interazioni tra i mercanti stranieri e le comunità ospitanti nel Mediterraneo cfr. A. Bresson, *Flexible interfaces of the Ancient Mediterranean World*, in Gailledrat, Dietler, Plana, Mallart (Eds.), *The emporion* cit. 35-46.2018.

³⁷⁸ Per tali interazioni commerciali e religiose cfr. G. Bagnasco Gianni, L. Fiorini, *Between Tarquinia and Gravisca*, in Gailledrat, Dietler, Plana, Mallart (Eds.), *The emporion* cit. 155-166.

³⁷⁹ Com'è noto, è ampiamente superata la teoria dell'ostilità naturale tra popoli: non vi era dunque un trattato tipico di *amicitia* con lo scopo di rimuovere lo stato di ostilità naturale: cfr. Corsi, «*Amicitia*» cit. 1-2 con l'ampia bibliografia precedente.

³⁸⁰ Cfr. Vacanti, *Trattati/ritratti* cit.

³⁸¹ J. Martínez-Pinna, *Los orígenes de Roma*, Madrid 1999, 261-262.

³⁸² Plb. 3.25.1-5.

³⁸³ D. S. 22.7.5. L'ipotesi è di Loreto, *Sui trattati* cit. 818-821. Sul terzo trattato cfr. anche D. Hoyos, *The Roman-Punic pact of 279 B.C. Its problems and its purpose*, in *Historia* 33, 1984, 402-439.

³⁸⁴ Per il tema cfr. Corsi, «*Amicitia*» cit. con bibliografia precedente.

³⁸⁵ Per il quale cfr. la distinzione tra *amicitia* e *clientela* proposta da P. J. Burton, *Clientela or Amicitia? Modelling Roman Behavior in the Middle Republic (264-146 B.C.)*, *Klio* 85, 2003, 333-369 nel quadro di una interpretazione in senso costruttivista dei rapporti internazionali romani, su cui cfr. ora P. J. Burton, *Friendship and Empire. Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353-146 BC)*, Cambridge 2011.

è un chiaro segno che quello tra Roma e Cartagine non costituiva una *societas*.

Quello del 508/7 non era neppure un semplice patto di non aggressione. Potrebbe sembrare una constatazione ovvia, ma in realtà essa ha delle implicazioni forse non banali. Il trattato di *amicitia* prevede cioè una serie di impegni reciproci che non possono limitarsi meramente ad escludere degli espliciti atti di guerra. Non sarebbe servito un trattato di *amicitia* per dichiarare che i due stati non dovevano invadere il territorio dell'altro. È dunque verosimile che prima del trattato, o in assenza di esso, il mancato obbligo per Cartagine di «restituire» – *REDIDVNTOD INTECRAM/ RESTATVONTOD IN INTECROM* – una città catturata che rientrasse nella categoria indicata non sarebbe stato sentito e concepito, almeno non di per sé, come un atto di guerra.

Il patto romano-cartaginese non era, infine, neppure un trattato di pace. Anche in questo caso l'assunto è forse meno banale di quanto appaia nell'immediato. Se il patto non serviva cioè a concludere uno stato di guerra, possiamo su tale base ipotizzare l'assenza di scontri precedenti? O al contrario, le due parti non attribuivano una valenza diplomatica maggiore, tale cioè da provocare una guerra, ad eventuali incontri/scontri tra Romani e Cartaginesi, in terra o in mare? O ancora, furono proprio tali 'incidenti' ad accelerare i tempi per una intesa?³⁸⁶

Naturalmente, quanto abbiamo escluso circa la natura del patto tra Roma e Cartagine è stato in taluni casi già ipotizzato o messo in dubbio da altri studi, ma con argomenti assai diversi³⁸⁷. Sulla base del lemma emerso dalla retroversione, possiamo ritenere che il trattato avesse allora una portata assai ampia e servisse a regolare le condizioni per la costituzione e il permanere di una condizione durevole di *amicitia* tra i due contraenti. Tale considerazione, però, apre, a sua volta, interrogativi importanti. Qual era nel 508/7 a.C. il significato diplomatico della categoria di *amicitia* per Roma? E qual era per i Cartaginesi? E in che misura tale categoria greca influenzò Romani e Cartaginesi per il loro trattato?³⁸⁸. In che misura essa era influenzata dai termini ricorrenti nel

³⁸⁶ Per tale ipotesi, cfr. Vacanti, *Trattati/ritratti* cit. 180.

³⁸⁷ Cfr. ad esempio quanto sostiene P. Huvelin, *Études d'histoire du droit commercial romain. Histoire externe - Droit maritime*, Paris 1929, 19 circa la natura esclusivamente commerciale del trattato, il quale invece implica un accordo su base politica secondo A. Heuss *Die Gestaltung des römischen und des karthagischen Staates bis zum Pyrrhuskrieg*, in J. Vogt (Hrsg.), *Rom und Karthago. Ein Gemeinschaftswerk*, Leipzig 1943, 83 ss., 99; C. R. Whittaker, *Carthaginian imperialism in the fifth and fourth centuries B.C.*, in P. D. A. Garnsey, C. R. Whittaker (eds.), *Imperialism in the Ancient world*, Cambridge 1978, 59-90, 82.

³⁸⁸ Ad una sostanziale 'importazione' della *amicitia* dalla greca *φιλία* a partire però dal III secolo a.C., prima della quale questa non apparve se non «sporadically and insignificantly in her diplomatic relations, and always on the initiative of other powers», pensa ad esempio E.S. Gruen,

vicino e medio Oriente per esprimere alleanza³⁸⁹? Altre analisi andrebbero poi effettuate sul senso diplomatico e giuridico del termine *condicio* – *IN HISCE CONDICIONIBOS* – su cui si basa l'*amicitia*, come anche sulle caratteristiche diplomatiche e giuridiche della *societas* che impegnava gli alleati – *ROMANOIS SOCIOISQVE* – a rispettare i medesimi termini del trattato stipulato da Roma³⁹⁰.

2. Un secondo tema riguarda la struttura complessiva del testo latino, così come appare dalla retroversione. Vi sono infatti due parti, ciascuna con una differente estensione, a sua volta composta da parti minori, anch'esse di diversa estensione. Le parole che enunciano gli obblighi da parte romana, che vanno da *NE NAVICANTOD* ad *OMNIA ROMANOM*, sono 69. Ad esse corrispondono 35 parole che definiscono gli obblighi cartaginesi (da *CARTACINIENSES* a *NE PERNOCTANTOD*). Tale struttura binaria è ovviamente presente anche nel testo greco, ma senza la precisa proporzione 2:1 che emerge dal testo latino (69 vs 35): in greco, infatti, la prima parte è formata da 90 parole, mentre la seconda da 50. Se si considerano invece le lettere, il reciproco tra le due parti ha una proporzione pressoché identica: nel testo latino, la prima parte è formata da 440 lettere, la seconda da 300, in una proporzione di 100:68; in quello greco alle 473 lettere della prima parte corrispondono 308 della seconda, con una proporzione di 100:65. Ciò significa, se è plausibile la nostra retroversione, che, al netto di eventuali abbreviazioni dell'epigrafe, la parte del trattato che disponeva gli obblighi da parte romana occupava un quarto in più dello spazio riservato agli obblighi punici, ma era costituita dal doppio dei termini.

Tale notazione, di là del suo eventuale significato e delle sue possibili impli-

The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkeley-LosAngeles-London 1984, 95. Per i *symbola* tra Etruschi e Cartaginesi, di cui parla Arist. *Pol.* 3.6.6-7 1280a-b (ed Aubonnet), cfr. S. Cataldi, *I primi symbola tra le città etrusche e Cartagine*, in *ASNP.* 3, 4, 1974, 1235-1248.

³⁸⁹ Per il rapporto, ad esempio, tra la formula *φιλία καὶ συμμαχία* greca e formule di alleanza concepite nella sfera hurriano-ittita alla metà del secondo millennio e passate agli Achei, cfr. M. Weinfeld, *The Common Heritage of Covenantal Traditions in the Ancient World*, in L. Canfora, M. Liverani, C. Zaccagnini (a c. di), *I trattati nel mondo antico: forma, ideologia, funzione*, Roma 1990, 175-191. Un trattato per molti versi accostabile a quello romano-cartaginese è il patto tra Tiro e l'Assiria, per il quale cfr. H. Tadmor, *Alleanza e dipendenza nell'antica Mesopotamia e in Israele: terminologia e prassi*, in Canfora - Liverani - Zaccagnini (a c. di), *I trattati cit.* 17-36, 33; Weinfeld, *The Common cit.*; Espada Rodríguez, *Los dos primeros cit.* 246. Per gli scambi diplomatici nel Mediterraneo prima della nascita di Roma, cfr. A. Zack, *Studien zum 'Römischen Völkerrecht'. Kriegserklärung, Kriegsbeschluß, Beeidung und Ratifikation zwischenstaatlicher Verträge, internationale Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum Beginn des Prinzipats*, Göttingen 2001 con la recensione di L. Loreto, *rec. a Zack, Studien zum 'Römischen Völkerrecht'*, in *Gnomon* 75, 2006, 85-87.

³⁹⁰ Per le implicazioni propagandistiche nel rapporto con gli alleati cfr. Vacanti, *Trattati/ritratti cit.*

cazioni storiche e linguistiche, non solo rende conto di una proporzione diversa rispetto al testo greco, ma semplicemente non avrebbe avuto alcun significato, neppure meramente statistico, se fatta sul testo polibiano. Il fatto che si tratti di una retroversione e non del testo originale rende ovviamente ipotetici tali conteggi, ma ci consente tuttavia di fare un calcolo, sia pure in termini di probabilità, che altrimenti non avremmo mai potuto ricavare. La sproporzione delle due parti potrebbe implicare una maggiore 'forza contrattuale' da parte cartaginese ma potrebbe anche suggerire che Roma abbia ottenuto di puntualizzare in modo preciso i propri impegni³⁹¹. La struttura degli obblighi romani che emerge dalla retroversione appare più complessa di quella punica ed è costituita da due divieti collegati (*NE NAVICANTOD* e *NE LICETOD*) una limitazione e un obbligo (*NE ESTOD FINIS* e *DEBETVR*) e un privilegio (*AIQVA SVNTOD*). La parte cartaginese è caratterizzata invece da un divieto collegato a due obblighi (*NE INIOVSAM FACIVNTOD*, *ABSTINENTOD*, *RESTITVNDOD*) e un gruppo di due divieti (*NE AEDIFICANTOD* e *NE PERNOCTANTOD*).

Un'ulteriore riflessione si impone circa la complessità e la ridondanza di alcune formulazioni. Si pensi a *SVB PRAICONE VEL SCRIBAD* oppure a *HISCE PRAISENTIBOS VENEAT...QVANTOM VENEAT*, o ancora a *QVI OBAVDIENTES (SVBIACTOI) SONTI SEI QVES OBAVDIENTES (SVBIACTOI) NON SIENT*. Essa è da attribuire alla oggettiva complessità dei disposti e delle formule giuridiche, alla difficoltà della 'transazione' dalle categorie puniche a quelle latine, oppure ad esplicitazioni che Polibio sentiva necessarie per riportare il testo fedelmente³⁹²?

3. Un terzo argomento di analisi si incentra su due coppie di termini della retroversione. La prima coppia è *MERCARIER* e *MERCATVM EIONTIBOS*, con la sua variante *MERCATORIBOS*. La seconda è *VENEAT* e *VENDITOREI*. Emerge la preminenza di lemmi indicanti il luogo e l'attività di mercato e delle attività di compravendita. Il fatto che essi siano ascritti tra gli obblighi romani richiesti da

³⁹¹ Come sembra emergere dall'ipotesi di trattative basate sugli interessi proposta in Vacanti, *Trattati/ritratti* cit.

³⁹² Un interessante esperimento di *back-translation* (condotto sulla base di un discorso politico tradotto dall'ungherese in inglese e poi ritradotto in ungherese da un differente traduttore) ha mostrato come le esplicitazioni dall'ungherese all'inglese si siano ben preservate nella retrotraduzione in ungherese, anche quando esse avrebbero potuto essere omesse, cosa che suggerirebbe, secondo l'autrice dello studio, «that the tendency for explicitation (additions) - in written translations - may be stronger than the tendency for implicitation (omissions)»: cfr. K. Klaudy, *Back Translation as a Tool for Detecting Explicitation Strategies in Translation*, in K. Klaudy, J. Lambert, A. Sohár (Eds.), *Translation Studies in Hungary*, Budapest 1996, 99-114.

Cartagine, ossia tra gli interessi primari dei Punici³⁹³, non ne sminuisce l'assoluta importanza per la città del Lazio. Occorre perciò interrogarsi sulla specifica valenza non solo giuridica ma economica e geopolitica del *mercariet* e del *mercatum*, e quindi anche della funzione, dell'importanza e dell'influenza politica e sociale sullo stato romano del *mercator*, a maggior ragione se nel trattato era presente il termine specifico. Quindi, si devono integrare le analisi relative alla portata dei lemmi della retroversione con i dati che ci indicano, ad esempio, l'evoluzione e l'elevata complessità dell'economia romana tra V e IV secolo e il maggiore ruolo economico dello stato romano già dal VI³⁹⁴. Inoltre, l'emersione dalla retroversione di questi come anche dei termini specifici della seconda coppia – *VENEAT* e *VENDITOREI* – potrebbe far vedere in una diversa luce anche le modalità e la tutela dello scambio regolati dal trattato. Un importante lavoro, a proposito dei termini usati da Polibio *πραθῆ* e *τῶ ἀποδομένῳ*, ipotizza ad esempio che il participio greco fosse qui da intendersi in un significato più ampio, «tale, cioè, da poter descrivere e comprendere le attività di quanti abbiano già proceduto alla consegna di quel che hanno promesso», e ritiene che lo schema di tutela del trattato fornisse protezione giuridica a forme di scambio non riconducibili solamente alla compravendita³⁹⁵. È possibile, allora, ad esempio, estendere tali inferenze anche al termine *venditor*? La presenza dello specifico termine latino congetturato nella retroversione potrebbe, forse, allora, darci elementi utili di confronto con ciò che conosciamo delle norme vigenti a Roma nel V secolo³⁹⁶.

³⁹³ Per gli interessi macrostrategici di Cartagine, cfr. L. Loreto, *La convenienza di perdere una guerra. La continuità della grande strategia cartaginese, 290-238/8 a.C.*, in Y. Le Bohec (éd.), *La première guerre punique. Autour de l'oeuvre de M. H. Fantar*, Lyon 2001, 39-105; C. Vacanti, *Roman fears, the Punic way and the Sicilian contribution: the War for Sicily in its first stages (264–263 BC)*, in M. Jonasch (ed.), *The fight for Greek Sicily: Society, Politics, and Landscape*, Oxford 2020, 297-326 con ulteriore bibliografia.

³⁹⁴ Cfr. G. Cifani, *L'economia di Roma nella prima età repubblicana (V-IV secolo a. C.): alcune osservazioni*, in M. Aberson et alii (Éds.), *L'Italia Centrale E La Creazione Di Una Koiné Culturale? I Percorsi Della 'Romanizzazione'*, Bern et al. 2016, II, 151-182, in particolare 152-153 in cui lo studioso ritiene che nell'ambito della tassonomia ipotizzata dalla *New Fiscal History* la Roma della prima età repubblicana sia più vicina ad un *domain state* (che si basa su rendite provenienti da proprietà fondiari, dall'esercizio di monopoli, da tasse connesse alla protezione dei commerci) che ad un *tribute state* (basato su saccheggi e tributi specifici).

³⁹⁵ V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka* 5, 1996, 63-138, 79-81 (citazione alla nt. 91).

³⁹⁶ Per il confronto tra la norma decemvirale (XII tab. 7.11) che subordinava il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo e i disposti del trattato cfr. Marotta, *Tutela* cit. 82-88 con ampia bibliografia.

VII. *Conclusioni e aperture*

Ognuna delle considerazioni qui delineate meriterebbe una trattazione specifica. Come è stato evidenziato all'inizio, questo articolo è la prima tappa di un tentativo di palingenesi del testo dei tre trattati tra Roma e Cartagine prima del 264 a.C. che ha finalità storico-diplomatiche. Riteniamo che lo studio delle strutture e dei lemmi emersi da questa retroversione apra la possibilità di nuove prospettive e spazi di discussione in merito al patto romano-punico e alle realtà politiche e istituzionali dell'inizio della Repubblica.

Claudio Vacanti
Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'
claudio.vacanti@unicampania.it

Gli onori da tributare all'immagine imperiale secondo CTh. 15.4.1

I. Il contenuto dell'intervento imperiale

Analizzando il tema della statuaria e ritrattistica imperiale in rapporto alla disciplina del decoro urbano è capitato che mi imbattessi nell'intervento normativo accolto in CTh. 15.4.1. Non presentando legami diretti con l'indagine che mi impegnava, la fonte è però rimasta estranea alle riflessioni elaborate nell'occasione¹.

Ciò posto, mi è parso che il provvedimento potesse ragionevolmente meritare di diventare oggetto di autonomo approfondimento, testimoniando un mutamento di prospettiva nella definizione degli onori da tributarsi alle riproduzioni dell'immagine dell'imperatore, oggetti sulla cui rilevanza e tutela la dottrina non ha mai cessato di concentrare l'attenzione². Le brevi osservazioni affidate a queste pagine vogliono costituire un modesto contributo in argomento.

La costituzione esaurisce da sola i contenuti del Titolo *De imaginibus imperialibus* del Codice Teodosiano ed è riproposta, limitatamente al *principium*, in C. 1.24.2. Il suo tenore è il seguente:

*(Imp. Theodosius a. et Valentinianus caes. Aetio praefecto praetorio) (a. 425):
Si quando nostrae statuae vel imagines eriguntur seu diebus, ut adsolet, festis
sive communibus, adsit iudex sine adorationis ambitioso fastigio, ut ornamentum
diei vel loco et nostrae recordationi sui probet accessisse praesentiam. 1. Ludis
quoque simulacra proposita tantum in animis concurrentum mentisque secretis
nostrum numen et laudes vigere demonstrent; excedens cultura hominum digni-
tatem superno numini reservetur.*

Come preannunciato dall'esordio («*Si quando...*»), il testo annovera una serie di istruzioni fornite dalla cancelleria imperiale di Teodosio II al prefetto del

¹ Il riferimento è a G. Greco, *Un divieto di affissione del IV secolo d.C.*, in G.M. Esposito, F. Fasolino (a c. di), *Cura e tutela dei beni culturali*, Padova 2020, 185 ss., apparso anche in *Iura & Legal Systems* 8, 2020, 2, B (2), 19 ss.

² Utili riferimenti, a riguardo, possono ad es. rinvenirsi in R.A. Bauman, *Impietas in principem: A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, Munich 1974 e nel più recente R. Scevola, *Usi e abusi del corpo nella 'damnatio memoriae' del principe*, in L. Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* I, Pisa 2015, 383 ss. ma si v. pure l'ulteriore letteratura richiamata oltre.

pretorio di Oriente Aetius, di cui non è dato rinvenire altra menzione nella codificazione teodosiana.

Stando alle indicazioni diramate, il funzionario («*iudex*»)³ che partecipi alle celebrazioni indette per la collocazione di statue⁴ o immagini del *princeps*, si tratti o meno di giorni festivi, è chiamato a tenere un contegno particolarmente discreto, scevro da fastose manifestazioni di adorazione. Il suo intervento alla cerimonia deve infatti ritenersi preordinato soltanto a dare lustro alla ricorrenza, al luogo e al ricordo del sovrano. Quando poi le stesse riproduzioni siano esposte in occasione di pubblici spettacoli, è necessario che l'ammirazione rimanga confinata nell'animo e nella mente di chi vi assista («*in animis concurrentum mentisque secretis*»), perché gli onori che eccedono la magnificenza che può essere vantata da un essere umano vanno riservati unicamente a Dio («*excedens cultura hominum dignitatem superno numini reservetur*»).

Il provvedimento, senza derogare alla necessità che si renda omaggio all'imperatore, specie in occasione di particolari ricorrenze, si preoccupa di imporre che il cerimoniale sia ispirato ad equilibrio e moderazione. A tale risultato tende attraverso una serie di circonlocuzioni il cui senso sembra potersi apprezzare pienamente soltanto richiamando la valenza politica e ideologica assunta dai ritratti e dalle statue del *princeps* in epoca classica e le trasformazioni intervenute in argomento con l'affermarsi del cristianesimo.

II. La valenza politica ed ideologica delle immagini del 'princeps'

Mentre non risultano di agevole soluzione i dubbi circa la possibilità che Roma antica abbia conosciuto una costituzione in senso formale⁵, appaiono for-

³ Il sostantivo, nel caso di specie, sembra indicare il magistrato tardoantico, che cumula in sé poteri amministrativi e giurisdizionali, in ossequio all'ipotesi per cui, solo a partire dall'emanazione del Codice Teodosiano, nella legislazione orientale si sarebbe cominciata a profilare la figura di uno *iudex* non onerato di mansioni amministrative ma con compiti ristretti alla conduzione dei processi (cfr. S. Barbati, *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Milano 2012, 609 ss.).

⁴ Sull'origine della statuaria con funzione di culto e la progressiva antropomorfizzazione delle riproduzioni, mutate poi in campo profano per rispondere a bisogni celebrativi o anche solo estetici, v. C. Picard, s.v. 'Statua', in C. Daremberg, E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines* IV.2, Paris 1873, 1469 ss.

⁵ Tra i favorevoli all'idea, ad es., Ch. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna 1990, 49 ss. e G. Giliberti, 'Constitutio' e costituzione, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1, 2014, 1 ss. per il quale «In effetti, in età repubblicana le cariche erano attribuite e le decisioni politiche venivano prese sulla base di precise procedure. Circolavano regolamenti e istruzioni pratiche ad uso dei magistrati, opera di antiquari come Varrone, o di veri *prudentes* del diritto pubblico. Venivano composti manuali giuspubblicistici, come i *Libri magistratum* di Sempronio

se più definiti i meccanismi che, sia pure con incidenza variabile in base alle epoche, consentirono alla persona dell'imperatore di incarnare la sintesi, anche soltanto in termini politico-ideologici, di prerogative supreme di governo, in continuità con schemi che la *civitas* aveva sperimentato in passato.

Chiaramente finalizzato a conferire legittimazione doveva essere il collegamento tra la suprema carica e il *populus*⁶, ottenuto in via diretta o per mezzo degli organi che ne erano espressione. La rilevanza di un legame siffatto sembra profilarsi sin dagli esordi del principato, quando Ottaviano, preoccupato di giustificare la primazia acquisita sulla scena politica all'esito del dilaniante conflitto che lo aveva visto vincitore, richiamò a fondamento delle proprie azioni il mandato derivatogli da una '*coniuratio Italiae et provinciarum*'⁷, presentandosi poi quale destinatario di un '*consensus universorum*'⁸.

Preoccupazioni analoghe sembrano rinvenirsi, con Vespasiano, nel ricorso alla *lex de imperio*⁹. Quale che fosse l'effettiva rilevanza del provvedimento sul

Tuditano (console nel 129) e i *Libri de potestatibus* di Congo Graccano, schierati rispettivamente con gli ottimati e i *populares*. Cicerone, nel libro II del *De Republica*, tracciava le linee di una vera e propria 'storia costituzionale romana'. Nel *De Legibus* proponeva una riforma costituzionale, volta a contenere le rivendicazioni dei *populares*, e si scandalizzava per il fatto che i '*publica iura, quae sunt propria civitatis atque imperii*' fossero così poco conosciuti dai magistrati ('*quid de iure populi Romani?*')» (p. 5). In senso contrario, v. G. Rebuffa, *Costituzioni e costituzionalismi*, Torino 1990, 9 ss.; G. Mancuso, *Forma di stato e forma di governo nell'esperienza costituzionale greco-romana*, Catania 1995, 45 ss.; P. Cerami, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino, 1996 59; Id., *Costituzione e interpretazione dei principi costituzionali nel sistema istituzionale dalla libera 'res publica'*, in L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione I*, Napoli 2006, 633 ss.

⁶ Della copiosa letteratura sulla nozione di *populus* ed il suo coinvolgimento nelle dinamiche di esercizio del potere risulta impossibile una ricognizione esaustiva. Per un quadro delle principali questioni oggetto di studio, cfr. F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana 1*, Napoli 1972², 187 ss.; P. Catalano, '*Populus Romanus Quirites*', Torino 1974, 155 ss.; L. Peppe, s.v. *Popolo (Diritto romano)*, in *ED.* 34, Milano 1985, 315 ss.; P. Catalano, *Il 'populus Romanus' e il problema delle persone giuridiche*, in *Apollinaris* 63, 1990, 1-2, 9 ss.; A. Valvo, '*Populus*', '*nobilitas*' e *potere a Roma fra III e II secolo a.C.*, in G. Urso (a c. di), *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del Convegno internazionale, Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004*, Pisa 2005, 71 ss.; V. Neri, *Concetto politico e concetto ecclesiale di 'populus' nella tarda antichità*, in Urso (a c. di), *Popolo e potere nel mondo antico* cit. 215 ss.; G. Lobrano, *Dottrine della 'inesistenza' della costituzione e il modello del 'diritto pubblico romano'*, in *Diritto@Storia* 5, 2006, 1 ss.; J. Connolly, *Crowd Politics: The Myth of the 'Populus Romanus'*, in J.T. Schnapp, M. Tiewws (a c. di), *Crowds*, Standford 2006, 77 ss.; V. Marotta, '*Populus*' e '*princeps*' nel diritto pubblico d'età imperiale. *Storici, biografi e giuristi*, in *SDHI.* 80, 2014, 599 ss.

⁷ *Res gestae* 25.2.

⁸ *Res gestae* 34.1.

⁹ L'esame dei contenuti e dei risvolti del provvedimento, il cui testo è parzialmente noto grazie al reperto epigrafico riprodotto in *CIL.* VI 930, 31207 = *ILS.* 244, costituisce la chiave di

piano del diritto, esso attesta la volontà di preservare, anche solo nelle forme esteriori, un legame tra il futuro artefice delle sorti politiche collettive e corpi più o meno estesi della cittadinanza (senatori, membri dei comizi, *militēs*)¹⁰.

Lungo un diverso versante, la legittimazione della primazia politica del *prin-*

volta di tutte le indagini riguardanti l'investitura e la legittimazione del *princeps*. In tema, v. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* 2.2, Leipzig 1875, 876 ss.; H. Last, *The 'Princeps' and the Constitution*, in S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth (a c. di), *Cambridge Ancient History*, Cambridge 1936, 404 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 4, Napoli 1974², 462 ss.; O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Roma 1975, 475; P.A. Brunt, 'Lex de imperio Vespasiani', in *JRS* 67, 1977, 95 ss.; F. Lucrezi, *Aspetti giuridici del principato di Vespasiano*, Napoli 1995; G. Purpura, *Sulla tavola perduta della 'Lex de auctoritate Vespasiani'*, in *AUPA* 45.2, 1998, 413 ss.; X. López Pérez, *El poder del principe en Roma: La 'lex de imperio Vespasiani'*, Valencia 2006; D. Mantovani, *Le clausole 'senza precedenti' della 'Lex de imperio Vespasiani'*, in L. Labruna, M.P. Baccari, C. Cascione (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione* 2, Napoli 2006, 1035 ss.; M. Malavolta, *Sulla clausola discrezionale della c.d. 'lex de imperio Vespasiani'*, in *Simblos. Scritti di storia antica* 5, Bologna 2008, 105 ss.; L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a c. di), *La 'Lex de Imperio Vespasiani' e la Roma dei Flavi*, *Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008*, Roma 2009, con saggi di L. Capogrossi Colognesi (*La fisionomia del potere nell'età dei Flavi*, 3 ss.), D. Mantovani (*Lex 'regia' de imperio Vespasiani: il 'vagum imperium' e la legge costante*, 125 ss.), F. Lucrezi (*Il mito della Lex de imperio Vespasiani*, 157 ss.), C. Lanza (*'Sovranità', poteri e Lex de imperio Vespasiani*, 167 ss.), M. Pani (*L' 'imperium' del Principe*, 187 ss.), C. Venturini (*Note in tema di 'lex de imperio Vespasiani' e trasfigurazioni successive*, 20 ss.), L. De Giovanni (*Il Principe e la legge: dalla 'lex de imperio Vespasiani' al mondo tardo antico*, 219 ss.); P. Buongiorno, *Idee vecchie e nuove in tema di 'lex de imperio Vespasiani'*, in *Athenaeum* 100, 2012, 513 ss.; K. Tuori, *The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford 2016; Id., s.v. *Lex de imperio Vespasiani*, in *Oxford Classical Dictionary*, [23 maggio 2019] [on line] <https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-8283> [21 maggio 2020].

¹⁰ Viene così a ricostruirsi, in qualche modo, quel rapporto di mandato che l'epoca repubblicana conosceva tra gli *universi cives* e i magistrati cittadini (cfr., sul punto, M.P. Baccari, *All'origine della sinfonia di 'sacerdotium' e 'imperium': da Costantino a Giustiniano*, in *Diritto@Storia* 10, 2011-2012, 1 ss.). Sull'importanza delle masse in termini politici è stato annotato: «per vari anni il ruolo della folla è stato trascurato, o meglio oscurato dall'autorità di Ronald Syme e del suo metodo prosopografico. Concentrandosi sulle élite e studiando le biografie di personaggi noti e meno noti allo scopo di evidenziarne le reti di sociabilità, Syme ha più che ridimensionato la complessa interazione tra l'aristocrazia e i soldati, senza dimenticare i veterani e le loro rivendicazioni. Arnaldo Momigliano, uno dei primi e più acuti recensori della *Rivoluzione romana*, aveva già individuato il punto debole di questo approccio: insistere sulle aristocrazie significava di fatto trascurare gli eroi segreti, in special modo il popolo e i soldati. Sosteneva giustamente Momigliano che il passaggio al principato romano non si doveva tanto a quei personaggi a cui si può dedicare una voce della *Realencyklopädie*, bensì alle masse anonime di oscuri italici e provinciali, veri protagonisti della rivoluzione romana». (G. Traina, *Politica-spettacolo nella tarda repubblica romana*, in *Mediterraneo antico. Economia, società, culture* 21, 2018, 299, a cui si faccia riferimento anche per l'apparato bibliografico complessivo).

ceps passò attraverso l'attribuzione alla sua persona della titolarità *privatim* degli auspici e, quindi, di un privilegio che attingeva al sacro, riflesso di quello goduto dai *patres* che sedevano nel senato delle origini e che consentiva loro, malgrado la periodica investitura di un *rex*, di restare gli effettivi protagonisti del governo della città¹¹.

Il potenziale carismatico derivante dall'interpretazione dei segni divini – e da altre tradizioni religiose – venne sfruttato al massimo grado nella costruzione dell'immagine 'mistica' dell'imperatore, quale «capo provvidenziale, circondato di valorizzazioni sacerdotali e astrali, creatore di ordine e di prosperità, fortunato nelle sue imprese»¹².

Sia che la massima autorità volesse accreditarsi come espressione della cittadinanza, sia che intendesse far valere la propria aura di suggestioni, il consolidamento del consenso verso la sua persona, su cui faceva perno la sopravvivenza degli assetti istituzionali venutisi a creare con l'implosione della repubblica propriamente intesa, riposava sul contatto con la popolazione.

Attestazioni in questo senso provengono dalle narrazioni degli *adventus* imperiali presso le comunità locali. Eventi simili rispondevano ad un solenne cerimoniale a cui erano chiamati ad assistere e partecipare in modo corale non solo i magistrati o i delegati romani che risiedevano in quei luoghi ma l'intera cittadinanza. Le vie del centro urbano, riccamente addobbate, ospitavano cortei accompagnati da urla di giubilo ed acclamazioni; si programmavano sacrifici presso i principali edifici di culto; erano celebrati giochi e spettacoli¹³. Si tratta-

¹¹ Cfr. V. Mannino, *Sovranità e governo misto: riflessioni su due 'modelli' di organizzazione del potere*, in L. Vacca (a c. di), *Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi*, Convegno ARISTEC, Roma, 20 febbraio 2012, Napoli 2016, 93 ss., con bibliografia.

¹² E. Bianchi, *Augusto e l'utilizzazione carismatica delle tradizioni religiose. Una contestualizzazione frammentaria*, in G. Negri, A. Valvo (a c. di), *Studi su Augusto in occasione del XX centenario della morte*, Torino 2016, 36. Allo stesso saggio può farsi riferimento per una rassegna di eventi prodigiosi e segni celesti riguardanti l'epoca augustea interpretati in funzione propagandistica.

¹³ P. Dufraigne, *'Adventus Augusti Adventus Christi', recherché sur l'exploitation idéologique et littéraire d'un ceremonial dans l'Antiquité*, Parigi 1994; S. Benoist, *Le retour du prince dans la Cité (juin 193-juillet 326)*, in CCG. 10.1, 1999, 149 ss.; C. Badel, *'Adventus et salutatio'*, in A. Bérenger, É. Perrin-Saminadayar, *Les entrées royales et impériales*, Parigi 2009, 157 ss.; S. Benoist, *Rome, le prince et la Cité: Pouvoir impérial et cérémonies publiques (Ier siècle av. - début du IVe siècle ap. J.-C.)*, Parigi 2005; C. Klose, *A Farewell to Methods? Imperial 'adventus-scenes' and Interpretations of Roman Historical Reliefs*, in C. Klose, L.C. Bossert, W. Leveritt (a c. di), *Fresh Perspectives on Graeco-Roman Visual Culture. Proceeding of an International Conference at Humbolt-Universität, Berlin, 2nd-3rd September 2013*, Berlino 2015, 99 ss.; J.A. Latham, *Performance, Memory, and Processions in Ancient Rome: The 'Pompa Circensis' from the Late Republic to Late Antiquity*, Cambridge 2016; F. Guidetti, *I rituali di 'adventus' in epoca tetrarchica: per la ricostruzione di un evento cerimoniale tardoromano*, in W. Eck, S. Puliatti (a c. di), *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, Pavia 2018, 235 ss.

va, insomma, di occasioni di grande festa, temperate in parte dai sovrani cristiani, di cui l'imperatore si serviva per trasmettere ai sudditi i tratti maggiormente significativi della sua personalità, affinché quelli potessero derivarne sensazioni positive e convincersi, anzitutto sul piano emotivo, che le redini dello stato fossero tenute dall'uomo giusto¹⁴.

È evidente, però, che il *princeps* non potesse palesarsi, sia pure per brevissimi scorcii di tempo, in ogni parte del vasto territorio imperiale.

Se il legame quotidiano tra il popolo e la sua guida non poteva basarsi sull'incontro diretto, erano i simulacri dell'imperatore a surrogare la presenza, come una sorta di strumento in grado di procurargli ubiquità¹⁵. I gruppi scultorei che lo ritraevano ne facevano una figura costantemente presente nella vita del cittadino, come simbolo dello stato, a presidio del corretto funzionamento degli apparati pubblici e, più in generale, del regolare svolgimento degli affari quotidiani¹⁶. I rispetti che si sarebbe dovuto tributare al regnante, erano quindi indirizzati ai manufatti che ne replicavano le fattezze, compresi i discorsi di elogio, recitati come se l'eminente destinatario fosse presente ad ascoltarli¹⁷.

L'affermarsi del fenomeno non costituì una novità assoluta nell'ambito delle strategie di comunicazione adottate dalle *élites* romane.

In età repubblicana, la valenza paradigmatica dei *mores maiorum*, nei quali le famiglie riconoscevano il proprio elemento identitario, comportava che le immagini degli antenati e la commemorazione delle loro virtù svolgessero un ruolo essenziale nel dimostrare pubblicamente attitudini al comando¹⁸, almeno

¹⁴ P. Porena, *Forme di partecipazione politica cittadina e contatti con il potere imperiale*, in F. Amarelli (a c. di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005, 25 s.

¹⁵ Fronto ad *M. Caes.* 4.12.4: [...] *Scis, ut in omnibus argentariis mensulis perguleis taberneis protecteis vestibulis fenestris usquequaque, ubique imagines vestrae sint volgo propositae, male illae quidem pictae pleraeque et crassa, lutea immo Minerva fictae scalptaevae; cum interim nunquam tua imago tam dissimilis ad oculos meos in itinere accidit, ut non ex ore meo excusserit iactum osculei et savium.*

¹⁶ L. Barbarino, *Luoghi, forme e interpreti del culto imperiale nelle province di area renano-danubiana*, in *Ocnus. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici* 23, 2015, 157.

¹⁷ Esemplare sembra il panegirico pronunciato, nell'anno 501 o 502 d.C., dal retore Procopio nel teatro di Gaza per l'imperatore Anastasio (*Proc. Gaz. Pan. Anast.* 29). L'occasione era offerta dalla dedica di una statua del sovrano. Nel prendere la parola di fronte alla folla dei suoi concittadini che si accalcava intorno all'effigie regale, mostrandole il dovuto rispetto, quegli si mostra consapevole di «ricevere l'imperatore stesso attraverso la sua immagine», confermando che questa ne facesse in tutto le veci. Sui rapporti tra panegirici e statuaria cfr. I. Tantillo, *Panegirici ed altri 'elogi' nelle città tardoantiche*, in G. Urso (a c. di), *'Dicere Laudes': elogio, comunicazione, creazione del consenso. Atti del Convegno della Fondazione Canussio a Cividale del Friuli, Settembre 2010*, Pisa 2011, 337 ss.

¹⁸ Le effigi dei *maiores* fungevano così da 'figure del ricordo', suscettibili di ispirare, con la

fino a quando la scena politica non fu occupata dagli *homines novi*, privi di *exempla* familiari ed interessati, quindi, a far valere esclusivamente le proprie qualità individuali.

loro concretezza, l'adozione di comportamenti esemplari da parte di chi vi si imbattesse (I. Asmann, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, Torino 1997, 13 ss.). Destinata a perpetuare la memoria dei trapassati è stata ritenuta la prassi rituale del *ius imaginum*, connotata da implicazioni non solo giuridiche ma anche storiche, antropologiche e religiose. Delle notizie disponibili in argomento, tutte rinvenibili in ambito letterario, quella di Polibio (6.53) si segnala per l'elevato grado di dettaglio. Lo storico di lingua greca riferisce che, in occasione delle esequie di un romano illustre, la salma veniva condotta presso i rostri nel foro e, alla presenza del *populus*, un figlio in età pubere del defunto o, in mancanza, il parente più prossimo, dalla tribuna ne ricordava i meriti e le gesta. Quindi, veniva prodotta un'immagine in cera del trapassato, che ne riprendeva le sembianze, destinata a essere conservata in un sacrario posto nel luogo più in vista della casa. Le maschere prodotte, oltre che ricevere onori in occasione di sacrifici pubblici, venivano indossate da membri della famiglia che avessero una corporatura simile al soggetto ritratto, per prendere parte alle cerimonie funebri di altri congiunti. Dell'usanza vi è traccia in almeno tre luoghi dell'opera ciceroniana (*Verr.* 2.5.14.36, *Pro Rab. Post.* 7.16, *De Leg. Agr.* 2.1.1). La tematica è stata di recente oggetto di analisi in F.P. Casavola, D. Annunziata, F. Lucrezi, *Isola Sacra. Alle origini della famiglia*, Napoli 2019, e segnatamente nei saggi di F.P. Casavola, *Isola Sacra. Alle origini del diritto* (17 ss.) e D. Annunziata, *Immagini sacre. Alle origini della 'patria potestas'* (35 ss.), in cui la memoria familiare, unitamente all'eredità magico-sacrale-religiosa che l'accompagna, non solo diviene elemento di distinzione tra nuclei di popolazione ma modella anche le gerarchie tra consanguinei. Sempre in argomento, v. pure Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht I*, Leipzig 1887, 442; R. Bianchi Bandinelli, *Archeologia e cultura*, Roma 1979, 172 ss.; H. Blümner, *Die römischen Privataltertümer*, München 1911, 493 ss.; A.N. Zadoks-Josephus Jitta, *Ancestral Portraiture in Rome and the Art of the last Century of the Republic*, Amsterdam 1932, 97 ss.; R. West, *Römische Porträt-Plastik*, München 1933, 32 ss.; O. Vessberg, *Studien zur Kunstgeschichte der Römischen Republik*, Lund 1941, 42 s. e 194 s.; T. Hölscher, *Die Anfänge der römischen Repräsentationskunst*, in *MDAI. (Römische Abteilung)* 85, 1978, 325 ss.; J.P. Rollin, *Untersuchungen zu Rechtsfragen römischer Bildnisse*, Bonn 1979, 8 ss.; G. Lahusen, *Untersuchungen zur Ehrenstatue in Römischen Literarische und epigraphische Zeugnisse*, Roma 1983, 113 ss.; T. Hölscher, *Zum römisches Bildnisrecht*, in *Labeo* 31, 1985, 308 ss.; F. Lucrezi, '*Ius imaginum*', '*nova nobilitas*', in *Labeo* 32, 1986, 131 ss.; F. Dupont, *Les morts et la mémoire: le masque funèbre*, in Id. (a c. di), *La mort, les morts et l'au-delà dans le monde romain*, Caen 1987, 167 ss.; H.I. Flower, *Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture*, Oxford 1996, 91 ss.; E. Montanari, '*Imagines maiorum*', in *Studi e materiali di storia delle religioni* 70, 2004, 5 ss.; C. Fayer, *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquarii. 'Sponsalia', matrimonio, dote*, Roma 2005, 501; Ch. Badel, *La Noblesse de l'Empire romain. Les masques et la vertu*, Seyssel 2005, 31 ss.; G. De Sanctis, '*Mos*', '*imago*', '*memoria*'. *Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma*, in S. Botta (a c. di), *Abiti, corpi, identità: significati e valenze profonde del vestire*, Firenze 2009, 123 ss.; E. Montanari, '*Fumosaes imagines*'. *Identità e memoria nell'aristocrazia repubblicana*, Roma 2009; L. Kofanov, *Origini e sviluppi del concetto di 'persona' nella Roma repubblicana*, in *Diritto@Storia* 9, 2010, 1 ss.; G. Pucci, *Ritratto, monumento e memoria nella cultura di Roma antica*, in G. Di Giacomo (a c. di), *Volto della memoria*, Milano - Udine 2012, 209 ss.; G. Purpura, *Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. 'Missorium' di Teodosio*, in *AUPA*. 59, 2016, 5 ss.

La ritrattistica imperiale non cessò di rivestire una funzione celebrativa al servizio delle strategie comunicative del potere¹⁹.

Ciascuna riproduzione delle fattezze dell'imperatore era realizzata facendo ricorso a prototipi approvati preventivamente. I modelli in uso, in base alla maggiore o minore sottolineatura di lineamenti e movenze, si proponevano di trasmettere all'osservatore attitudini e propensioni del soggetto rappresentato, divenendo espressione programmatica di un determinato stile di governo²⁰. Ad essi si attribuiva il compito di segnalare plasticamente la primazia politico-istituzionale del *princeps* in misura almeno pari a quanto era in grado di fare l'onomastica²¹.

Più in generale, la costruzione o distruzione di statue fungeva da indicatore delle alterne fortune di imperatori, alti funzionari e membri della casa imperiale²², in un avvicinarsi di posizioni che trovava espressione nella pratica per

¹⁹ Su un piano diverso, ma complementare, almeno stando a qualche motivo di fondo rinvenibile in C. 1.24.3, potrebbe collocarsi il problema della fruizione collettiva di opere monumentali realizzate in luoghi pubblici su iniziativa privata, profilo che, similmente a quello della tutela dell'immagine del *princeps*, viene a trovarsi in relazione dialettica con quello dell'appartenenza proprietaria. La questione fa perno sulla pratica della *dicatio*, ai cui contenuti sono stati dedicati ampi studi, anche nel raffronto con l'istituto omonimo conosciuto dagli ordinamenti moderni e contemporanei. Per una bibliografia minima in tema, v. F. Musumeci, 'Statuae in publico posita', in *SDHI*, 44, 1978, 191 ss.; G. Impallomeni, *La 'dicatio ad patriam' del cavallo ligneo nella Sala della Regione*, in *Padova e il suo territorio* 27, 1990, 12 s.; S. Settis, *Il patrimonio artistico tra scienza e politica: Europa e Italia*, in *Kunst + Architektur in der Schweiz* 59, 2008, 27 ss.; S. Settis, *La tutela del patrimonio culturale*, in *Dizionario di Storia*, Roma 2011, [on line] http://www.treccani.it/enciclopedia/la-tutela-del-patrimonio-culturale_%28Dizionario-di-Storia%29/ [26 giugno 2020]; A. Saccoccia, *La tutela dei beni comuni. Per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle 'res communes omnium' e delle 'res in usu publico'*, in *Diritto@Storia* 11, 2013, 1 ss.; S. Randazzo, *I beni e la loro fruizione, fra pubblico e privato: a proposito della 'dicatio ad patriam'*, in L. Gagliardi (a c. di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria* II, Milano 2018, 347 ss.; L. Solidoro, *Politiche e soluzioni normative del patrimonio culturale nell'impero romano*, in G.M. Esposito, F. Fasolino (a c. di), *Cura e tutela dei beni culturali*, Padova 2020, 59 ss., in part. 78 ss.

²⁰ D. Boschung, *Autorappresentazione e propaganda. L'esempio del ritratto imperiale*, in J. Arce, E. Ensoli, E. La Rocca (a c. di), *Hispania Romana', da terra di conquista a provincia dell'impero*, Roma 1997, 239 ss.

²¹ Così dovette essere, ad esempio, per l'assunzione del *cognomen* 'Augustus' da parte di Ottaviano. Sul punto, v. V. Mannino, *Considerations about the basis of Octavian's power*, in A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castan Pérez-Gómez (a c. di), *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Madrid 2016, 527 ss.

²² Sulla *damnatio memoriae* si segnalano, per tutti, gli studi di F. Vittinghoff, *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur 'damnatio memoriae'*, Berlin 1936; G. Sautel, *Usurpation de pouvoir impérial dans le monde romain et 'rescissio actorum'*, in *Studi in onore di P. De Francisci* III, Milano 1956, 461 ss.; C.W. Hedrick jr., *History and Silence. Purge and Rehabilitation of Memory in Late Antiquity*, Austin 2000, 89 ss.; G. Giliberti, *La memoria del*

cui gli ultimi ad entrare in carica erano soliti inserire la propria immagine in cicli scultorei precedenti, quando avessero interesse a trasmettere l'idea di una continuità della dinastia²³.

Talvolta, in modo del tutto strumentale, in una scultura trovavano materializzazione singolari presagi. In argomento, risulta paradigmatica la vicenda relativa alla statua equestre di Settimio Severo nel Foro di Roma, i cui contenuti tradiscono l'intenzione di assicurare circa la legittimità della sua ascesa al potere. La collocazione dell'opera sarebbe intervenuta dopo un presagio onirico raccolto dallo stesso imperatore: un sogno in cui, proprio dove sarebbe stato posizionato il monumento, veniva preso in groppa dal medesimo destriero che poco prima aveva disarcionato il suo predecessore Pertinace nei pressi dei comizi²⁴.

Agli accorgimenti adottati sul piano iconografico corrispose, in ambito politico, la sempre più marcata sovrapposizione tra lo stato e la persona dell'imperatore di cui si ha testimonianza significativa nel contesto della repressione criminale.

Quale indizio della trasformazione di cui si discute pare potersi proficuamente assumere l'evoluzione subita dalla sfera di applicazione del *crimen maiestatis*.

La figura, originariamente, doveva costituire una proiezione dell'arcaica *perduellio*, intesa come violazione del dovere di lealtà verso le divinità della *civitas* e le sue istituzioni. In epoca repubblicana, anche in funzione anti-tribunizia, assorbì nel proprio ambito di rilevanza gli abusi di potere perpetrati dai magi-

principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia, Torino 2003, 55 ss.; E.R. Varner, *Mutilation and Transformation. 'Damnatio memoriae' and Roman Imperial Portraiture*, Leiden - Boston 2004, 1 ss.; H.I. Flower, *The Art of Forgetting. Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture*, Chapel Hill 2006, 17 ss.; F. Amarelli, 'Itinera ad principatum'. *Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*, Napoli 2010, 133 ss.; F. Gresshake, 'Damnatio memoriae'. *Ein Theorieentwurf zum Denkmalsturz*, München 2010, 7 ss.; F. Krüpe, *Die 'Damnatio memoriae'. Über die Vernichtung von Erinnerung. Eine Fallstudie zu Publius Septimius Geta (198-211 n. Chr.)*, Gutenberg 2011, 9 ss.; E. Bianchi, *Il senato e la 'damnatio memoriae' da Caligola a Domiziano*, in *Politica antica* 4, 2014, 33 ss. Sempre in argomento, vale segnalare la persuasiva interpretazione per cui, traendo spunto da SHA. *Comm.* 18.1-20.5 e Dio Cass. 74[73].2.2, la distruzione o vandalizzazione di statue di imperatori *damnati* potesse talora valere quale surrogato delle violenze e sevizie che si sarebbero volute dirigere alla salma dell'interessato: «Nell'immaginario collettivo, l'opera che ritrae il principe si confonde con quest'ultimo, sì da subire essa stessa quanto il corpo del medesimo avrebbe dovuto patire oppure già sofferto [...]» (Scevola, *Usi e abusi del corpo* cit. 443).

²³ M. Cadario, *Storie di statue. Aspetti delle strategie e forme di rappresentazione imperiale nel III secolo d.C.*, in E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a c. di), *L'età dell'angoscia. Da Commodo a Diocleziano (180 – 305 d.C.)*, Roma 2015, 85 ss.

²⁴ Hdn. 2.9.5-6.

strati che arrecassero pregiudizio al prestigio ed al potere della comunità. Con il principato, la sua repressione si giovò delle direttive augustee contenute nella *lex Iulia maiestatis* e i suoi contorni si fecero più labili²⁵, al punto da comprendere un vasto novero di azioni ed omissioni che avessero come destinataria la persona dell'imperatore²⁶.

Indicazioni in tal senso paiono provenire dalla giurisprudenza severiana. Il noto frammento ulpiano riportato in D. 48.4.1 pr.-2²⁷ enumera una serie di

²⁵ L'espansione delle fattispecie punibili venne operato, in non pochi casi, attraverso il ricorso all'analogia, come dimostra in Tac. *Ann.* 2.50 l'episodio delle ingiurie contro la casa imperiale proferite da Appuleia Varilla e la più tarda notazione di Modestino, alla cui stregua la lesa maestà era repressa tanto secondo il testo della legge augustea quanto in base alla sua interpretazione analogica (D. 48.4.7). Sull'argomento, di recente, v. M. Scognamiglio, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in L. Solidoro (a c. di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino 2016, 137 ss.

²⁶ Sulla figura criminosa e la sua evoluzione, v. P.M. Schisas, *Offences against the State in Roman Law and the Courts Which Were Competent to Take Cognisance of Them*, London 1926; B. Kübler, s.v. *Maiestas*, in *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* 14.1, Stuttgart 1928, 554 ss.; C.W. Chilton, *The Roman Law of Treason under the Early Principate*, in *JRS.* 45, 1955, 73 ss.; H. Drexler, 'Maiestas', in *Aevum* 30, 1956, 195 ss.; J.D. Allison, J.E. Cloud, *The 'Lex Iulia Maiestatis'*, in *Latomus* 21, 1962, 711 ss.; J.D. Cloud, *The Text of Digest XLVIII,4. 'Ad Legem Iuliam Maiestatis'*, in *ZSS.* 80, 1963, 206 ss.; F.S. Lear, 'Crimen Laesae Maiestatis' in the 'Lex Romana Visigothorum', in Id., *Treason in Roman and Germanic Law. Collected Papers*, Austin 1965, 108 ss.; R.A. Bauman, *Some Problems of the Lex Quisquis*, in *Antichthon* 1, 1967, 49 ss.; Id., *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970; Id., 'Impietas in Principem' cit.; Id., 'Maiestatem populi Romani comiter conservato', in *Acta Iuridica* 36, 1976, 19 ss.; G. Bassanelli Sommariva, *C. Th. 9.5. ad legem Iuliam maiestatis*, in *BIDR.* 86-87, 1984, 95 ss.; L. Solidoro Maruotti, *La disciplina della 'lesa maestà' tra tardoantico e medioevo*, in Ead., *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 9 ss.; Ead., *La disciplina del 'crimen maiestatis' tra Tardo Antico e Medioevo*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a c. di), *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli 2002, 361 ss.; P. Garbarino, *Appunti sulla 'lex quisquis' (CTh. 9,14,3)*, in *BIDR.* 107, 2013, 137 ss.; L. di Cintio, 'Pater patriae' e 'maiestas': un possibile nuovo modello normativo, in *Iura & Legal Systems* 6, 2019, 2, 9 ss.

²⁷ D. 48.4.1 pr.-2 (Ulp. 7 de off. proc.): *Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. 1. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenientiantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. 2. Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit: aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit: quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege maiestatis enumeratur.*

atti eversivi compiuti da privati cittadini o titolari di cariche pubbliche ritenuti meritevoli di sanzione quali offese alla *maiestas*. Taluni di essi sono oggetto di repressione in quanto realizzati *iniussu principis*, altri perché contrari agli interessi del *populus Romanus* o *contra rem publicam*. La sostanziale equiparazione tra i richiami alla volontà dell'imperatore e quelli all'integrità *res publica*, che il frammento opera nel definire l'ambito delle condotte sanzionate, segnala l'intervenuta commistione tra queste due realtà²⁸. La sovrapposizione tra i due piani fu tale che di lesa maestà potesse essere chiamato a rispondere anche chi recasse oltraggio anche soltanto ai monumenti imperiali²⁹.

²⁸ Sulle problematiche interpretative poste dal testo del giurista severiano e i sospetti di manipolazione v. Solidoro Maruotti, *La disciplina della 'lesa maestà'* cit. 9 ss.

²⁹ D. 48.4.4.1 (Scaev. 4 reg.): *Hoc crimine liberatus est a senatu, qui statuas imperatoris reprobatas conflaverit*. D. 48.4.5 pr.-2 (Marcian. 5 reg.): *Non contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit*. 1. *Nec qui lapide iactato incerto fortuito statuas attigerit, crimen maiestatis commisit: et ita Severus et Antoninus Iulio Cassiano rescripserunt*. 2. *Idem Pontio rescripsit non videri contra maiestatem fieri ob imagines Caesaris nondum consecratas venditas*. D. 48.4.6 (Venon. 2 de iudic. publ.): *Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur*. Gli escerti riportati, per i toni che li caratterizzano, non paiono ospitare mere elucubrazioni ma si incaricano di dirimere fattispecie che, nella prassi, dovevano venire all'attenzione con discreta frequenza, suscitando valutazioni discordanti. Sappiamo, ad esempio, che l'imperatore Tiberio, contro il parere di Ateio Capitone, non consentì che si procedesse per lesa maestà nei confronti del cavaliere romano Quinto Ennio, a cui si contestava di aver trasformato una statua del *princeps* in oggetti di argento di uso comune (Tac. *Ann.* 3.70). Al Concilio di Tiro del 335 d.C., invece, Atanasio di Alessandria, vescovo e teologo nonché Papa della Chiesa copta, fu vittima di un tentativo di discredito perpetrato indicandolo come promotore, nei confronti di un presbitero, della falsa accusa di aver tirato pietre contro un monumento imperiale (Sozomen *Historia ecclesiastica* 2.25). È quindi presumibile che la cancelleria imperiale fosse periodicamente sollecitata a tracciare un discrimine tra azioni consentite e condotte da reprimere. Anzi, una prassi del genere appare più che probabile quando si prenda atto dell'assenza, nelle fonti romane, di un esplicito riferimento al principio *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* (Cfr. M. Scognamiglio, '*Nullum crimen sine lege*': origini storiche del divieto di analogia in materia criminale, Salerno 2009, nonché Ead., *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in L. Solidoro [a c. di], *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino 2016, 137 ss.). I confini delle figure criminose, piuttosto che per mezzo di norme generali ed astratte, finivano inevitabilmente per essere tracciati dall'autorità nel momento in cui procedeva in concreto all'esame delle singole fattispecie. Proprio sul problema della tassatività della norma penale in diritto romano si è espresso, da ultimo, F. Fasolino, *L'evasione dalla custodia preventiva a Roma*, in *Index* 48, 2020, 120 ss. esaminando l'elaborazione giurisprudenziale in tema di individuazione delle modalità esecutive di quel reato. Proprio in tema di *maiestas*, Bauman, *Impietas in principem* cit. 1 ss. ritiene di poter estendere l'ambito di indagine a tutte le offese, verbali e non, indirizzate all'imperatore o al suo predecessore divinizzato, come pure alla composizione o pubblicazione di libelli insultanti o diffamanti e alla profanazione delle immagini. Rimettere all'imperatore la soluzione di casi dubbi in una materia tanto sensibile, quale quella delle po-

III. *Il culto delle immagini imperiali tra paganesimo e cristianesimo*

Ancora in età classica, alla religione romana, salvo sporadiche eccezioni (Caligola, Domiziano) era estranea l'equiparazione dell'imperatore vivente ad un dio. Allo stesso tempo, era chiaro che il medesimo assai difficilmente potesse essere considerato alla stregua di un capo politico qualunque. Lo statuto del *princeps* restava quindi ambiguo. Una volta morto, per la sua apoteosi era richiesto l'assenso del successore al trono e del senato³⁰. Prima di allora, i gesti di venerazione, piuttosto che alla persona, erano indirizzati al suo spirito tutelare (*genius*) o all'espressione divina della sua volontà (*numen*)³¹. Solo nel tardo impero, venne a consolidarsi l'archetipo divino della potestà regale. L'assimila-

tenziali offese alla sua immagine, eliminava il rischio per il sottoposto che le decisioni assunte autonomamente risultassero sgradite. Tali sembrano le premure per le quali, sotto Traiano, Plinio addiuvò ad esercitare il *ius referendi* (F. Arcaria, *Giurisdizione e processo in età traiana*, in *MEP*. 22, 2019, 223 ss.).

³⁰ Cfr., anche con riferimento all'attività edilizia sviluppata a scopo commemorativo, D. Palombi, *Roma: culto imperiale e paesaggio urbano*, in 'Sacrum facere'. *Atti del I Seminario di Archeologia del Sacro, Trieste, 17-18 febbraio 2012*, Trieste 2014, 119 ss.

³¹ G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*, Paris 1966; J. Gascou, *Le rescrit d'HisPELLUM*, in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire* 79, 1967, 609 ss.; P. Veyne, *L'Empire gréco-romain*, Paris 2005; S. Weinstock, *Divus Julius*, Oxford 1971; A.D. Nock, *Essays on Religion and the Ancient World* 2, Oxford 1972; J. Beaujeu, *Les apologistes et le culte du souverain*, in W. den Boer (a c. di), *Le culte des souverains dans l'Empire romain*, Vandœuvres-Genève 1972, 101 ss.; F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*, Ithaca–New York 1977; J.M. Carter, *Suetonius. Divus Augustus, edited with introduction and Commentarii*, Bristol 1982; F. Millar, *State and Subject: The Impact of Monarchy*, in E. Segal, F. Millar (a c. di) *Caesar Augustus. Seven Aspects*, Oxford 1984; S.R.F. Price, *Gods and Emperors: the Greek Language of the Roman Imperial Cult*, in *JHS*. 104, 1984, 79 ss.; S.R.F. Price, *Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge 1984; J. Scheid, *Religion et piété à Rome*, Paris 1985; D. Fishwick, *The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire I-II*, Leiden 1987-1992; P. Zanker, *The Power of Images in the Age of Augustus*, Ann Arbor 1988; J. Scheid, *Romulus et ses frères, le collège des frères Arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, Roma 1990, 275; G.W. Bowersock, *The Imperial Cult: Perceptions and Persistence*, in Id., *Studies on the Eastern Roman Empire. Social, Economic and Administrative History, Religion, Historiography*, Goldbach 1994, 171 ss.; C.J. Goddard, *Les formes festives de l'allégeance au Prince en Italie centrale, sous le règne de Constantin: un suicide religieux?*, in *MEFRA*. 114, 2002, 1025 ss.; R. Gordon, *The Roman Imperial Cult and the Question of Power*, in J.A. North, S.R.F. Price (a c. di), *The Religious History of the Roman Empire. Pagans, Jews, and Christians*, Oxford, 2011, 37 ss.; I. Gradel, *Emperor Worship and Roman Religion*, Oxford 2002; W. Van Andringa, *La religion en Gaule romaine. Piété et politique (Ier-IIIe siècle apr. J.-C.)*, Parigi 2002; D. Fishwick, *Cult, Ritual, Divinity and Belief in the Roman World*, Ashgate 2012; W. Van Andringa, *'M. Tullius...aedem Fortunae August(ae) solo et peq(unia) sua'*. *Private foundation and public cult in a Roman colony*, in C. Ando, J. Rüpke (a c. di), *Public and private in Ancient Mediterranean law and religion*, Berlin 2015, 99 ss.

zione delle somme cariche dello stato con Giove ed Ercole non superò il piano delle mere premesse teoriche e l'uso dei *cognomina Iovius* ed *Herculius* sembrò imporsi come segnale di compartecipazione alle virtù della divinità dell'autocrate che ne faceva sfoggio³².

Anche a voler assumere posizioni possibiliste, riesce arduo stabilire in quale misura i romani, almeno per tutta l'epoca classica, giunsero a credere nella divinità del *princeps*. Come da taluni osservato, lo stesso ricorso al verbo 'credere' potrebbe non essere appropriato al contesto. Esso, infatti, presupporrebbe l'intima adesione ad una credenza e, quindi, un moto d'animo estraneo all'epoca di riferimento³³. Più consona sarebbe forse considerare gli onori tributati all'imperatore come dettati da ragioni rituali, connesse alla posizione apicale che il medesimo assumeva all'interno della società³⁴, mentre appare sinceramente eccessiva l'opinione di chi, degradando il rispetto e l'ossequio rivolto al supremo governante a 'commedia cerimoniale', è arrivato a giustificare il fenomeno con il tornaconto personale a cui avrebbe mirato il sottoposto³⁵.

Con l'avvento del cristianesimo, la sostanza di molte pratiche restò inalterata, adeguandosi alla nuova concezione della realtà del potere politico³⁶. Così, «l'idea di un imperatore-dio viene [...] sostituita, per influsso del cristianesimo, da quella più sfumata di 'eletto da Dio', una sorta di tredicesimo apostolo a capo dell'ecumene romana»³⁷.

La posizione che venne ad affermarsi circa il culto delle immagini imperiali negli ambienti cristiani, appare delineata, in tutta la sua complessità, in un trattato teologico anonimo, pervenutoci con il titolo *Consultationes Zacchaei et Apollonii* e alla cui stesura dovette presumibilmente procedersi tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C., quindi in epoca assai prossima, se non contemporanea alla promulgazione di CTh. 15.4.1. I contenuti dell'opera sono esposti nella forma di un confronto di opinioni tra due personaggi fittizi, chiamati ad incarnare l'uno la posizione del cristianesimo, l'altro quella pagana. Nel discorrere di onori tributati alle statue imperiali, il cristiano Zaccheo formula un distinguo

³² A.P. Di Cosmo, 'Regalia Signa'. *Iconografia e simbologia della potestà imperiale*, in *Porphyra* 6, Suppl. 10, 2009, 3s.

³³ S. Price, *Rituals and Power: the Roman imperial cult in Asia Minor*, Cambridge 1984, 11.

³⁴ D. Fishwick, *The Imperial Cult in the Latin West: studies in the ruler cult of the western provinces of the Roman Empire* 3.2, Leiden, 2002, 203. È opportuno tenere presente, richiamando R. MacMullen, *Corruption and the Decline of Rome*, New Haven 1988, 60 ss., che un rigido formalismo marcava le gerarchie sociali e i ruoli istituzionali anche a livelli inferiori rispetto all'estremo vertice della piramide del potere.

³⁵ P. Veyne, *L'impero greco romano. Le radici del mondo globale*, Milano 2009, 36.

³⁶ A. Brent, *The Imperial Cult & the Development of Church Order*, Leiden-Boston-Köln 1999.

³⁷ G. Ravegnani, *La corte di Giustiniano*, Roma 1989, 15.

tra il culto riservato all'imperatore quale mortale e quello riferito al suo essere divino. Quindi, sostiene che i cristiani si guardano bene dal tributare onori al sovrano invocandolo come una divinità. Essi non incensano le sue immagini né gli dedicano altari in segno di adorazione ma solo monumenti che tramandino ai posteri la memoria dei suoi i meriti³⁸.

Anche Giovanni Crisostomo segnala in modo deciso che Dio e gli imperatori devono necessariamente reputarsi meritevoli di un diverso grado di onori³⁹.

Non sfuggirà come il concetto si trovi integralmente trasfuso nell'affermazione posta in chiusura di CTh. 15.4.1 e che esplicita la *ratio* delle limitazioni decretate: *excedens cultura hominum dignitatem superno numini reservetur*. La circostanza che i commissari giustiniani espungano l'inciso riproponendo il provvedimento in C. 1.24.2 potrebbe al limite fungere da indizio del fatto che la precisazione, ad un secolo dall'intervento di Teodosio II, fosse divenuta superflua perché riproduttiva di nozioni ormai entrate a far parte del sentire diffuso.

IV. Conclusioni

Come è stato osservato, fu proprio il rifiuto del culto imperiale da parte dei seguaci di Cristo a vestire di connotazioni politiche, prima ancora che ideologiche ed etiche, il confronto fra la nuova religione e i poteri pubblici: «il Cristiano dipendeva anzitutto da Dio, e poi dall'Imperatore»⁴⁰.

Dall'impasse, quando i sentimenti anticristiani cessarono e il nuovo credo si impose ai più alti livelli di governo, si sarebbe potuti uscire soltanto rinnegando

³⁸ *Consultationes Zacchaei et Apollonii* 1.28, su cui v. M. Kahlos, *The Emperor's New Images – How to Honour the Emperor in the Christian Roman Empire?*, in Ead. (a c. di), *Emperors and the Divine – Rome and its Influence*, Helsinki 2016, 119 ss.

³⁹ Chrys. *Homilia de statutis* 17.3 (*Patrologia Graeca* 49, col. 173).

⁴⁰ L. Solidoro Maruotti, *La base giuridica delle persecuzioni dei cristiani*, in Ead., *Profili storici* cit. 79, con ampia bibliografia. Di interesse anche i successivi M. Sperandio, *'Nomen Christianum': la persecuzione come guerra al nome cristiano*, Torino 2010; D. Annunziata, *'Nomen Christianum': sul reato di cristianesimo*, in *RDR*. 14, 2014, 1 ss. L'imputazione di lesa maestà, giustificata dal disconoscimento dell'autorità imperiale, avrebbe riguardato lo stesso Gesù Cristo, stando a Lc. 23.2, 5. Sul punto, v. M. Miglietta, *Processo a Gesù tra generi letterari e 'nuove frontiere'*. *Annotazioni storico-giuridiche*, in V. Barsotti (a c. di), *Arte e diritto. Seminario conclusivo del Dottorato in Scienze Giuridiche*. Firenze, 27 maggio 2016, Sant'Arcangelo di Romagna 2017, 17 ss., in part. 24 ss. Più diffusamente sulla vicenda, v. F. Amarelli, F. Lucrezi (a c. di), *Il processo contro Gesù*, Napoli 1999 (ed. spagnola, a c. di A. e F. Fernández de Buján, *El proceso contra Jesús*, Madrid 2002); M. Miglietta, *I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, Napoli 2011. Per fonti e letteratura concernente i processi subiti dai martiri, v. J.-J. Aubert, *The Setting and Staging of Christian Trials*, in F. de Angelis (a c. di), *Spaces of Justice in the Roman World*, Leiden 2010, 277 ss.

l'istituzione imperiale o rimodellando pratiche ed istituti. Ad imporsi, ovviamente, fu la seconda delle opzioni, l'unica veramente percorribile.

Ecco, allora, che l'invito alla compostezza veicolato ai *iudices* per mezzo della costituzione riportata in CTh. 15.4.1, lascia intendere che, in ragione di prassi introdotte da precedenti sovrani o per la volontà dei funzionari di compiacere il *princeps*, le manifestazioni di ossequio in occasione di cerimonie pubbliche risultassero oltremodo eccessive nelle forme e nei contenuti rispetto a quanto fosse tollerabile nel nuovo contesto culturale e religioso.

Il punto di vista del legislatore segna il compromesso tra il rischio che il culto di un mortale conduca al tradimento delle verità cristiane e la convenienza nel preservare intatta la pratica di celebrare le immagini del supremo governante quale segno di lealtà e obbedienza verso di lui. Il rispetto che viene preteso deve trovare esteriorizzazione in forme contenute e proporzionate, senza che possa ingenerarsi confusione tra ciò che spetta all'autorità secolare e quanto pertiene alla divinità⁴¹.

A prendere posizione sul punto è, significativamente, quel Teodosio II a cui si è giunti ad attribuire, sia pure con non poche incertezze e qualche doveroso distinguo, la promozione di una esperienza di codificazione con una forte matrice confessionale⁴².

Giovanbattista Greco
Università degli Studi di Salerno
ggreco@unisa.it

⁴¹ Sul legame particolarmente stretto tra istituzioni laiche e poteri religiosi a Roma, rispetto al quale i temi discussi nel presente lavoro si collocano in prospettiva di indubbia consonanza, si rinvia a Baccari, *All'origine della sinfonia di 'sacerdotium' e 'imperium'* cit. 1 ss.

⁴² Tra i principali fautori dell'idea si segnalano R.Th. Troplong, *De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains*, Paris 1868, 134 s., B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* 1-3, Milano 1952-1954; E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR.* 83, 1980, 111 ss. e, tra i contemporanei, E. Dove, *Ruolo provvidenziale del Codice Teodosiano: il Natale del 438*, in Id., *Medicina legum* II, 'Formula fidei' e normazione tardoantica, Bari 2011, 232. Guardano invece con prudenza alla possibilità che nel *Codex Theodosianus* possa isolarsi una marcata radice cristiana F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, 113 ss.; T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS.* 103, 1986, 133 ss.; E. Germino, *Il 'Codex Theodosianus': un codice cristiano?*, in L. De Giovanni (a c. di), *Società e diritto nella Tarda Antichità*, Napoli 2012, 11 ss. In tema, v. anche F. Amarelli, *I problemi di metodo per lo studio delle fonti relative ai rapporti tra cristianesimo e diritto romano*, in A. Garzya (a c. di), *Metodologie della ricerca sulla tarda antichità*, *Atti del Primo Convegno dell'Associazione di Studi Tardoantichi*, Napoli 1989, 11 ss.; Id., *Cristianesimo e istituzioni giuridiche romane: contaminazioni influenze recuperi*, in *BIDR.* 100, 1997, 447 ss.; S. Riccobono Jr., *La riflessione della scienza romanistica sul diritto romano cristiano*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente Mediterraneo. IX Colloquio internazionale romanistico canonistico*, Città del Vaticano 1994, 219 ss.; L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 24 ss.

Le mani del Fisco sul patrimonio dell'erede del reo in un rescritto di Alessandro Severo

1. L'unico frammento del titolo tredicesimo del quarantanovesimo libro dei *Digesta*, tratto dal secondo libro *De appellationibus* di Macro¹, sembra costituire una deroga al principio per cui la pena colpisce chi commette il fatto e si estingue con la sua morte. Infatti, D. 49.13.1 pr. ammette l'esecuzione, da parte dell'autorità fiscale, della confisca dei beni nei confronti degli eredi di un soggetto condannato in primo grado e deceduto in pendenza di giudizio d'appello. A tal proposito, può essere utile, pur non essendo percorribile in questa sede una trattazione completa della materia, delineare brevemente il principio generale di intrasmissibilità della pena, come emerge dalle principali fonti tramandateci dall'esperienza giuridica romana.

2. Il principio sulla base del quale la morte dell'imputato interrompe la persecuzione penale è così enunciato da Gaio, con riferimento alle azioni nascenti da delitti:

Gai 4.112: *Non omnes actiones, quae in aliquem aut ipso iure competunt aut a praetore dantur, etiam in heredem aequae competunt aut dari solent. Est enim certissima iuris regula ex maleficiis poenales actiones in heredem nec competere nec dari solere, velut furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, damni iniuriae. Sed heredibus actoris huius modi actiones competunt nec denegantur, excepta iniuriarum actione et si qua alia similis inveniatur actio*².

Definita dal giurista come *certissima iuris regula*, l'intrasmissibilità passiva della responsabilità penale, la cui origine è forse legata al contesto privatistico³, assume connotati particolari in relazione al processo criminale. Sebbene univer-

¹ Il passo, che nella ricostruzione palinogenetica di Otto Lenel, è significativamente collocato, isolato, a conclusione dell'opera di Macro (O. Lenel, *Palinogenesia Iuris Civilis* I, Leipzig 1885, rist. Roma 2000, 564-565), ha finora attirato l'attenzione della letteratura non come testimonianza unitaria in sé, ma più che altro nell'ambito degli studi sull'appello nell'età severiana o sull'applicazione del principio di estinzione del reato per morte del reo. In particolare, cfr. A. Manni, *Mors Omnia Solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*, Napoli 2013; L. Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA*. 96, 1984, 671 ss.; M. Campolunghi, *Gli effetti sospensivi dell'appello in materia penale. A proposito di Scaev., D. 26.7.57.1*, in *BIDR*. 14, 1972, 154 ss.; F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro I. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006; V.M. Minale, *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul de appellationibus di Emilio Macro*, Napoli 2017; F. Pergami, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano 2000.

² La definizione è stata ripresa con poche variazioni da Giustiniano in I. 4.12.1.

³ Manni, *Mors Omnia Solvit* cit. 115 ss.

salmente riconosciuto⁴, il principio ha vissuto, infatti, diverse applicazioni nelle varie fasi del diritto romano, con differenze basate sul tipo di *crimen* coinvolto ma anche sul genere di morte subentrata, a seconda che essa fosse stata naturale o autoinflitta, e sul momento della stessa, fosse avvenuta essa prima o dopo l'*accusatio*. Nell'ambito dei *publica iudicia*, le eccezioni alla regola, comportanti la non estinzione del giudizio e quindi l'applicabilità della *publicatio bonorum* anche a seguito della morte del reo, erano previste con riferimento a determinati *crimina*⁵, contestualmente alla loro particolare riprovevolezza o rilevanza economico-sociale, nonché nell'ipotesi di suicidio per timore della condanna, considerato alla stregua di una vera e propria *confessio*⁶.

Il principio è espresso con particolare evidenza nel Codice Giustiniano, in

⁴ Secondo A. Maiuri, *La giurisdizione criminale in Tacito: aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma 2012, 12, il principio risalirebbe alla *lex Acilia repetundarum* (CIL. I², 583); tuttavia, stando alla ricostruzione del testo della legge fatta da Theodor Mommsen, *Gesammelte Schriften* 1, Berlin 1905, 32-54 e maggiormente condivisa in dottrina (con l'eccezione di U. Laffi, *La morte del reo nel procedimento de repetundis*, in *Studi in onore di Albino Garzetti*, a c. di A. Valvo, C. Stella, Brescia 1996, 231-256 [= *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 559-586] e B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 179), sembra più lecito affermare che essa si limitasse tutt'al più a prevedere un'eccezione – per i processi *de repetundis* – ad un principio già esistente e consolidato.

⁵ Sul tema si vedano, per tutti, Manni, *Mors omnia solvit* cit.; U. Brasiello, *Sulla persecuzione degli eredi del colpevole nel campo criminale*, in *Studi in onore di E. Volterra* 4, Milano 1971, 327 ss.; E. Volterra, *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA*. 3, 1949, 485 ss. (in *Scritti giuridici* 7, 305 ss.); Fanizza, *Il crimine e la morte del reo* cit. 671 ss.; Laffi, *La morte del reo nel procedimento de repetundis* cit. 559 ss.; A. Wacke, *Crimen extinguitur mortalitate*, in *JA*. 1987, 191-193 (= *Unius poena-Metu multorum. Abhandlungen zum römischen Strafrecht*, Napoli 2008, 265-272).

⁶ In questa circostanza era ammessa la confisca dei beni degli imputati qualora essi si fossero procurati volontariamente la morte quando il giudizio era già iniziato ed erano già stati compiuti gli atti iniziali del processo (*postulatio* e *delatio*) oppure quando i colpevoli fossero stati colti in flagranza di reato. Questa particolare ipotesi è descritta in D. 48.21.3 pr. (Marcian. *l.s. de delat.*): *Qui rei postulati vel qui in scelere deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi consciverunt, heredem non habent. Papinianus tamen libro sexto decimo digestorum responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis non postulati manus sibi intulerint, bona eorum fisco non vindicentur: non enim facti sceleritatem esse obnoxiam, sed conscientiae metum in reo velut confesso teneri placuit. ergo aut postulati esse debent aut in scelere deprehensi, ut, si se interfecerint, bona eorum confiscentur*. Il tema è stato affrontato da numerosi autori, tra cui si segnalano: A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino 2008; E. Volterra, *Sulla confisca dei beni dei suicidi*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 6, 1933, 393 ss. (= *Scritti giuridici* 7, Napoli 1999, 185 ss.); A. Vandebossche, *Recherches sur le suicide en droit romain*, in *Mélanges Henri Grégoire* 4, *AIPhO*. 12, 1952, 471 ss.; A. Wacke, *Der Selbstmord in römischen Recht und in der Rechtsentwicklung*, in *ZSS*. 97, 1980, 26 ss.; J.-C. Genin, *Réflexions sur l'originalité juridique de la répression du suicide en droit romain*, in *Mélanges offerts au professeur L. Falletti*, Paris 1971, 233-293; P. Veyne, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, in *Latomus* 40, 1981, 217-268.

cui l'intero titolo VI del libro IX è dedicato alle ipotesi *Si reus vel accusator mortuus fuerit*. Una di esse è contenuta, ad esempio, nella costituzione C. 9.6.2, promulgata nel 215 da Caracalla, che in tema di *crimen falsi* riferisce come la morte del reo faccia sì che il *crimen in persona eius sit extinctum*⁷. Il medesimo effetto viene ripreso, tredici anni più tardi, da Alessandro Severo, con la frase *morte eius extincto crimine nulla quaestio superesse potest* (C. 7.66.3⁸) o ancora, nel 239, da Gordiano con l'espressione *crimen morte finitum est* (C. 9.6.6⁹). Esso ricorre, inoltre, in una costituzione anonima restituita dai Basilici, con le parole Ἐὰν ... ἀποθάνῃ, λῦεται τὸ ἔγκλημα¹⁰.

Anche nel Digesto, la regola è enunciata in più riprese, principalmente con formulazioni generali e sintetiche, tra cui quella contenuta nel seguente passo di Paolo inserito, isolato, nel titolo *de poenis* del secondo dei *libri terribiles*:

D. 48.19.20 (Paul. 18 *ad Plautium*): *Si poena alicui irrogatur, receptum est commentitio iure, ne ad heredes transeat. Cuius rei illa ratio videtur, quod poena constituitur in emendationem hominum: quae mortuo eo, in quem constitui videtur, desinit.*

Il frammento, di particolare rilevanza perché esprimerebbe un'innovativa concezione della pena in funzione di emenda¹¹, è stato oggetto di diversi rilievi critici in relazione alla sua completa autenticità¹². Risulta tuttavia generalmente condivisa l'origine classica del principio di intrasmissibilità agli eredi¹³. Paolo afferma che si tratta di un *ius commentitium*, espressione di difficile interpreta-

⁷ C. 9.6.2 (*Ant. A. Eutylichiano*): *Etsi Marcellus qui crimine falsi postulabatur vita functus est ac per hoc crimen in persona eius sit extinctum, accusatio tamen non est abolita, cum tam uxorem eius quam te eodem crimine postulos proponas.* a. 215 pp. VII. k. Oct. Laeto II et Cereale cons.

⁸ C. 7.66.3 (*Alex. A. Ulpio*): *Si is, qui ademptis bonis in exilium datus appellaverit ac pendente provocatione defunctus est, quamvis crimen in persona eius evanuerit, tamen causam bonorum agi oportet. nam multum interest, utrum capitalis poena inrogata bona quoque rei adimat, quo casu morte eius extincto crimine nulla quaestio superesse potest, an vero non ex damnatione capitis, sed speciali praesidis sententia bona auferantur: tunc enim subducto reo sola capitis causa perimitur bonorum remanente quaestione.* a. 228 pp. V id. Mart. Modesto et Probo cons.

⁹ C. 9.6.6 (*Gord. A. Iuliano*): *si quis, cum capitali poena vel deportatione damnatus esset, appellatione interposita et in suspenso constituta fati diem functus est, crimen morte finitum est.* a. 239 pp. VI k. Aug. Gordiano A. et Aviola cons.

¹⁰ Bas. 60.56.1 (Sch.).

¹¹ In questo senso, il passo è stato ampiamente studiato da A. Manni, *Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena*, Napoli 2017.

¹² In particolare, G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 5, Leipzig 1931 e P. Voci, *Diritto ereditario romano* 1. *Introduzione. Parte generale* 2, Milano 1967.

¹³ Si vedano le opinioni di Volterra, *Processi penali contro i defunti* cit. 485 ss.; Fanizza, *Il crimine e la morte del reo* cit. 671; Laffi, *La morte del reo nel procedimento de repetundis* cit. 559; Manfredini, *Il suicidio* cit. 42 ss.; Wacke, *Crimen extinguitur mortalitate* cit.; Manni, *Mors omnia solvit* cit. 115 ss.

zione se si tengono in considerazione le diverse accezioni che l'aggettivo assume nelle fonti, letterarie o giuridiche, nel corso dei secoli¹⁴. Se alcuni autori hanno inteso la locuzione nel senso di 'diritto antichissimo'¹⁵, altri si sono mossi nel senso opposto, evidenziando l'aspetto di novità del *ius commentitium* e contrapponendolo al *ius civile*¹⁶; tuttavia, la traduzione più frequente in letteratura è forse quella che deriva dalle ricerche di van Bynkershoek e che definisce il *ius commentitium* come un diritto che nasce dall'interpretazione giurisprudenziale¹⁷.

Con altre parole, il principio di estinzione del *crimen* per morte del reo si ritrova anche in Macro:

D. 48.16.15.3 (Macer 2 *publ.* [*iudiciorum*]): *Si propter mortem rei accusator destiterit, non potest hoc senatus consulto teneri, quia morte rei iudicium solvitur, nisi tale crimen fuit, cuius actio et adversus heredes durat, veluti maiestatis. idem in accusatione repetundarum est, quia haec quoque morte non solvitur.*

Nel secondo libro *iudiciorum publicorum*, là dove esamina la disciplina introdotta dal senatoconsulto Turpilliano, Macro afferma che l'accusatore non è tenuto a persistere nell'accusa qualora il reo sia deceduto; questo perché *morte rei iudicium solvitur*, a meno che non si incorra in quei crimini per cui era possibile agire anche contro gli eredi, quali erano il *crimen maiestatis* e il *crimen repetundarum*.

In un passo tratto dall'ottavo libro *disputationum* di Ulpiano troviamo ancora, di seguito all'enunciazione del principio generale per cui *extinguitur enim*

¹⁴ Manni, *Poena constituitur in emendationem hominum* cit. 31-53.

¹⁵ In questo D. Godefroy, in *Corpus iuris civilis in IIII partes distinctum* 1, Lugduni 1583, col. 1753, si contrappone a G. Budé, *consiliarii regii, libellorumque magistri in Praetorio. Altera Editio Annotationum in Pandectas*, Lugduni 1541, 148 ss., il quale interpretava *commentitium* nel senso di «per la prima volta introdotto nell'animo», e sottolinea come presso gli stranieri l'aggettivo venisse utilizzato come sinonimo di *antiquum* (Suet., *Claud.*, 21: *Spectacula quoque complura et magnifica edidit, non usitata modo ac solitis locis, sed et commenticia et ex antiquitate repetita*). All'interno della letteratura romanistica, tuttavia, si trovano anche opinioni critiche in merito alla genuinità dell'espressione *ius commentitium*. In particolare, Beseler, *Beiträge zur Kritik* cit. 87, definisce la locuzione «unverständlich», al contrario Voci, *Diritto ereditario romano* cit. sostiene come l'aggettivo *commentitium* si ritrovasse, nelle costituzioni tardoantiche, con un'accezione negativa che non poteva accostarsi a *ius* e quindi esclude una possibile interpolazione compilatoria.

¹⁶ In particolare, G. Pace, *Ad librum quartum Codicis, de contractibus et rebus creditis, seu de obligationibus quae re contrahuntur et earum accessionibus Iulii Pacii à Beriga*, Heidelberg 1603, 227 ss. definisce *ius commentitium* come *quod est novum & sine exemplo*; Voci, *Diritto ereditario romano* cit. 56, lo equipara ad un *ius novum*; F. Fasolino, *Poena constituitur in emendationem hominum: riflessioni sulla funzione emendatrice della pena nel tardo antico*, in *Koinonia* 39, 2015, 185, lo considera un principio recentemente affermatosi.

¹⁷ C. van Bynkershoek, *Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V. VI. VII. et VIII.*, Francofurti et Lipsiae 1739, *caput XVI*, 55. L'interpretazione è accolta, con qualche precisazione, da Manni, *Poena constituitur in emendationem hominum* cit. 52-53.

crimen mortalitate, la descrizione dell'ipotesi di deroga sicuramente più risalente nel tempo¹⁸, riguardante *quis maiestatis reus est* e, per la precisione, *qui perduellionis reus est*, essendosi rivolto con *hostili animo* contro la Repubblica o verso la persona del *princeps*; in questo caso, *hereditas fisco vindicatur*:

D. 48.4.11 (Ulp. 8 *disput.*): *Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguatur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceretum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur.*

Nonostante le riserve che sono state mosse da alcuni studiosi sulla completa autenticità del testo, che presenta caratteri stilistici e contenutistici non completamente riconducibili al giurista severiano¹⁹, il senso generale è stato senz'altro mantenuto, come confermano altri frammenti dello stesso tenore²⁰. È interessante denotare come l'utilizzo dell'ultima espressione, richiamante in via implicita

¹⁸ Fanizza, *Il crimine e la morte del reo* cit. 674-675. La deroga risalirebbe, stando a quanto riportato da Paolo e Marciano in relazione ad una particolare costituzione greca giunta a noi parzialmente e priva di data (C. 9.8.6), ad una decisione di Marco Aurelio in cui l'imperatore si sarebbe limitato, in un singolo caso concreto, ad ordinare la confisca dei beni di un reo di lesa maestà deceduto prima del giudizio; la decisione sarebbe stata poi generalizzata fino a diventare una vera e propria norma giuridica.

¹⁹ Dubbi in merito alla completa autenticità del testo vengono espressi da U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 125 ss. In particolare, sarebbe poco giustificabile la distinzione tra *maiestas* e *perduellio*, che all'epoca di Ulpiano dovevano già costituire un'unica fattispecie. Sul rapporto tra *maiestas* e *perduellio*, che nacquero probabilmente come figure distinte, la letteratura è copiosa; tra di essa, senza pretese di esaustività, segnalo: C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, München 1938; Id., *Perduellio und crimen maiestatis*, in *ZSS.* 64, 1944, 354-359; J. Gaudemet, *Maiestas populi Romani*, in A. Guarino, L. Labruna (a c. di), *Synthese Arancio Ruiz* 2, Napoli 1964, 698 ss.; Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma* cit. 256 ss.; M.A. Levi, *Maiestas e crimen maiestatis*, in *La parola del passato* 24, 1969, 81-96; R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967; A. Pesch, *De perduellione, crimine maiestatis et memoria damnata*, Aachen 1995; G. Bassanelli Sommariva, *CTH. 9,5 Ad legem Iuliam maiestatis*, in *BIDR.* 86-87, 1984, 95 ss.; Y. Thomas, *Les procédures de la majesté. La torture et l'enquête depuis les Julio-Claudiens*, in M. Humbert, Y. Thomas (a c. di), *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire d'André Magdelain*, Paris 1998, 477-499; R. De Castro Camero, *El crimen maiestatis a la luz del Senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Sevilla 2000, 28 ss.; L. Solidoro Maruotti, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 39 ss.; Id., *La disciplina del crimen maiestatis tra tardoantico e medioevo*, in F. Lucrezi, G. Mancini (a c. di), *Crimina et delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi, Teramo 19-20 gennaio 2001*, Milano 2003, 123-200.

²⁰ Il già citato D. 48.16.15.3 (Macer 2 *publ.*), ma anche D. 48.2.20 (Mod. 2 *de poen.*), D. 48.20.11.1 (Marcian. ? *de publ. iudic.*), C. 7.2.2.

il regime della *vindicatio caducorum*²¹, faccia desumere la facoltà del fisco di agire direttamente nei confronti degli eredi per far valere i propri diritti sul patrimonio del defunto. Lo stesso tipo di regime venne previsto, forse a partire dalla *lex Iulia repetundarum* del 59 a.C., con riguardo al *crimen repetundarum*, per il quale era prevista la possibilità di avviare il processo direttamente nei confronti degli eredi²².

3. La deroga al principio generale di estinzione del reato nelle ipotesi di *crimen maiestatis* e di *crimen repetundarum* trovava probabilmente la sua ragione d'essere, nel primo caso, nella profonda gravità della condotta e quindi nella necessità di «scoraggiare i consociati dal compiere quel genere di reato»²³ e, nel secondo caso, nel consentire il risarcimento delle vittime nonché la «cancellazione dei vantaggi patrimoniali ottenuti dagli eredi con il comportamento illecito (*turpia lucra*)»²⁴. Un'ipotesi diversa, dalla *ratio* meno evidente, è contemplata nel frammento di Macro che mi propongo di esaminare in questa sede:

D. 49.13.1 pr. (Macer 2 *de appellat.*): *Appellatore defuncto, si quidem sine herede, cuiuscumque generis appellatio fuit, evanescit. quod si appellatori heres extiterit, si quidem nullius alterius interest causas appellationis reddi, cogendum non est peragere appellationem: si vero fisci vel alterius, contra quem appellatum est, interest, heres causas appellationis reddere necesse habet. nullius autem interest, veluti cum sine ademptione bonorum relegatus est. nam si ademptis bonis relegatus vel in insulam deportatus vel in metallum datus provocatione interposita decesserit, imperator noster Alexander Plaetorio militi ita rescripsit: «Quamvis pendente appellatione morte rei crimen extinctum sit, data tamen etiam de parte bonorum eius sententia proponitur, adversus quam non aliter is, qui emolumentum successionis habet, optinere potest, quam si in reddendis causis appellationis iniquitatem sententiae detexerit»²⁵.*

La parte iniziale riprende il principio generale sopra esposto: in caso di morte

²¹ L'espressione compare, ad esempio, in Tit. Ulp. 17.2: *Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato iure antiquo liberis et parentibus*; nonché in D. 28.4.3 (Marcel. 29 *dig.*): *Proxime in cognitione principis cum quidam heredum nomina induxisset et bona eius ut caduca a fisco vindicarentur, diu de legatis dubitatum est....* Sul tema G. Provera, *La vindicatio caducorum*, Torino 1964, 143.

²² Laffi, *La morte del reo nel procedimento de repetundis* cit. 575 ss.

²³ Manni, *Mors omnia solvit* cit. 36.

²⁴ Manni, *Mors omnia solvit* cit. 42, che riprende Brasiello, *Sulla persecuzione degli eredi* cit. 337.

²⁵ Il passo è stato affrontato anche da Campolunghi, *Gli effetti sospensivi dell'appello* cit. 154 ss. con precedente bibliografia; S. Puliatti, *Il 'De iure fisci' di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992, 121 e nt. 128; Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro* cit. 92 nt. 128; Minale, *L'appello nell'ultima età dei Severi*. cit. 99.

in pendenza di appello²⁶ dell'imputato già condannato in primo grado, se questi non ha eredi, il giudizio – di qualunque genere sia – si estingue (*appellatio... evanescit*). Nel caso in cui fosse esistito un erede, in assenza di soggetti interessati al proseguimento del giudizio di appello, al primo era concesso di non proporre nuovamente il ricorso; viceversa, se vi fosse stato un interesse del fisco o di un altro soggetto nei confronti del quale era stato proposto l'appello, *causas appellationis reddere necesse habet*.

Macro prosegue, quindi, specificando che l'interesse non vi sarebbe stato nel caso in cui la condanna di primo grado avesse previsto la relegazione senza confisca dei beni (*veluti cum sine ademptione bonorum relegatus est*). Per il caso opposto, là dove l'appellante era stato condannato in primo grado alla relegazione con confisca dei beni, alla *deportatio in insulam* oppure alla *datio in metallum*, il giurista riporta il testo di un rescritto attribuito ad Alessandro Severo: benché, *pendente appellatione*, la morte del reo estingua il *crimen*, la parte della sentenza relativa ai beni del condannato (*de parte bonorum eius sententia proponitur*) sopravvive, e contro di essa l'erede non potrà risultare vittorioso a meno che, ripresentando i motivi dell'appello, non dimostri l'ingiustizia della medesima (*iniquitatem sententiae detexerit*).

Come risulta evidente, il passo di Macro, nella sua complessità, presenta diversi spunti interessanti. Anzitutto, la locuzione *cuiuscumque generis appellatio*, precedentemente tradotta come «appello di qualunque genere», riferibile in uguale modo alla materia oggetto di controversia (civile o criminale) o ancora all'organo giudicante interpellato (il giudice preordinato o, mediante la *supplicatio*²⁷, l'imperatore in persona) potrebbe far riferimento anche all'irrelevanza della fase in cui

²⁶ Sebbene non del tutto sovrapponibile a quello civile, è opinione comune che l'appello penale dovesse per molti aspetti strutturarsi in maniera analoga. Punti di riferimento nello studio di questa materia rimangono tuttora le trattazioni di R. Orestano, *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1953, e di W. Litewski, *Die römische Appellation in Zivilsachen* 1, in *RIDA*. 12, 1965, 347 ss., 2, in *RIDA*. 13, 1966, 231 ss., 3, in *RIDA*. 14, 1967, 301 ss., 4, in *RIDA*. 15, 1968, 143 ss. Di più recente pubblicazione l'ampia indagine di F. Pergami, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano 2000, a cui si rimanda per un'ampia ed esauriente rassegna bibliografica sull'argomento, e la monografia di Minale, *L'appello nell'ultima età dei Severi*. cit.; un vasto approfondimento sulla normativa severiana in materia di *appellatio* si trova anche in Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro* cit. 25-107.

²⁷ L'istituto della *supplicatio*, risalente all'epoca del Principato, ma delineatosi in senso tecnico verso la fine del III sec. d.C., si configurava come un rimedio straordinario alternativo all'*appellatio*, consistente nella possibilità del cittadino di rivolgersi al tribunale imperiale per ottenere un provvedimento di clemenza. Già Ulpiano (D. 49.5.5 pr.) utilizzava questa espressione per indicare una forma di interrogazione all'imperatore contro il provvedimento di rifiuto del giudice a quo dell'istanza di appello. A proposito, si vedano F. Pergami, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano 2007, 93 ss.; Id., *L'appello nella legislazione del tardo impero* cit.; Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro* cit. 25-107.

si fosse trovato il processo, implicando che la morte dell'appellante potesse agire su di esso in un qualsiasi momento precedente alla condanna. Questa enunciazione di carattere generale riprende, come si è detto poc' anzi, il principio secondo cui *morte rei iudicium solvitur*, già enunciato anche dallo stesso Macro in altre sedi; ma è sempre lo stesso giurista a ricordare, nel secondo libro *iudiciorum publicorum*, che da questa regola si eccettuano il *crimen maiestatis* e il *crimen repetundarum*, perseguibili anche nei confronti degli eredi del defunto²⁸. Nel passo in esame, tuttavia, l'esemplificazione fatta seguire da Macro, incentrata anch'essa su un contesto di tipo criminale, mira ad inquadrare un diverso principio, il cui perno ruota attorno non al necessario prosieguo della persecuzione del *crimen*, bensì all'esecutività della sola confisca dei beni (*ademptio bonorum*). La previsione di quest'ultima all'interno della sentenza di condanna di primo grado, infatti, rendeva necessario per l'erede, interessato a bloccarne l'esecuzione, la rappresentazione dei motivi dell'*appellatio*.

Quello dell'apprensione dei beni del condannato da parte dell'autorità fiscale è, invero, un profilo importante per la comprensione del caso²⁹.

Elemento di connessione tra l'ordinamento criminale e quello fiscale, la confisca dei beni iniziò ad imporsi sempre più, a partire dall'età imperiale, come strumento di repressione dei *crimina*, in origine quasi sempre associata ad una pena capitale poi anche come pena autonoma, spesso con forti connotazioni politiche e altrettanto spesso fortemente connessa con l'esigenza di colmare le casse pubbliche e finanziare imprese belliche³⁰. Pur rimanendo lontani dalle concezioni di confisca quale pena accessoria alla condanna, misura di sicurezza o di prevenzione patrimoniale presenti nel nostro ordinamento, si suole utilizzare la

²⁸ D. 48.16.15.3 (Macer 2 *publ.*).

²⁹ Copiosa la letteratura in materia di ordinamento fiscale romano, in particolare, i numerosi e fondamentali contributi di T. Spagnuolo Vigorita, la maggior parte dei quali ora raccolti nel volume *Imperium Mixtum, Scritti scelti di diritto romano*, Napoli 2013; nonché Id., *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 11, 1997, 149 ss. Si vedano inoltre, tra gli altri, F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 4.II, Napoli 1975, 892-930; A. Garzetti, *Aerarium e fiscus sotto Augusto: storia di una questione in parte di nomi*, in *Athenaeum* 31, 1953, 298-327; F. Vassalli, *Concetto e natura del fisco*, in *Studi Senesi* 25, 1908, 67-121; F. Millar, *The fiscus in the first two centuries*, in *JRS.* 53, 1963, 29-42; P.A. Brunt, *The fiscus and its development*, in *JRS.* 56, 1966, 75-91; C.H.V. Sutherland, *Aerarium and fiscus during the early Empire*, in *AJPh.* 66, 1945, 151-170; A. Burdese, *s.v. Fisco (dir. rom.)*, in *ED.* 17, 1968, 674.

³⁰ In materia di confisca, per tutti, H. Seidel, *Die Konfiskationen des römischen Rechts*, in *Diss. iur. Göttingen* 15, 1955, 406 ss.; M. Fuhrmann, *Publicatio bonorum*, in *PWRE.* 23.2, 1959, 2484-2515; W. Waldstein, *Bona damnatorum*, in *PWRE. Suppl. X*, 1965, 96 ss.; U. Brasiello, *s.v. Confisca (diritto romano)*, in *NNDI.* 4, 1937, 35 ss.; Id., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937. Per uno studio sulle origini, lo sviluppo e lo scopo della confisca tra l'età arcaica e la crisi della repubblica, si veda F. Salerno, *Dalla Consecratio alla Publicatio bonorum*, Napoli 1990.

medesima terminologia, con consapevole approssimazione, per indicare diverse situazioni che, nel corso della storia del diritto criminale romano, portavano all'apprensione dei beni del condannato da parte originariamente del *populus* e quindi dell'*aerarium populi Romani*, infine del *fiscus*. La difficoltà lessicale nasce dalla presenza nelle fonti di svariate locuzioni volte ad indicare questo medesimo effetto, pur con causa, destinatario e modalità differenti in relazione al periodo storico e quindi al contesto politico-istituzionale di riferimento³¹.

Nelle fonti di età imperiale, nello specifico, i mutamenti all'interno dell'ordinamento fiscale, con il lento affermarsi di un'amministrazione centrale unitaria, resero sempre più ricorrenti espressioni quali *ademptio bonorum*, *bona adimere*, *fisco vindicare* e, soprattutto nelle costituzioni imperiali, il sostantivo *proscriptio*, utilizzato con il nuovo significato di derivazione sillana. L'evoluzione dell'assetto finanziario dell'impero, d'altra parte, non diverge da quella che riguardò in generale l'ordinamento politico e istituzionale romano: gli organi di origine repubblicana sopravvissero a lungo accanto alle istituzioni di nuova creazione, finendo solo con il tempo per perdere di significato e scomparire spesso senza clamore. Nell'ambito del processo criminale, si assistette dai primi secoli dell'Impero alla coesistenza di due diverse procedure, l'*ordo iudiciorum* repubblicano, attuato tramite il sistema delle *quaestiones*, e la *cognitio*, nata dall'esplicazione del potere di *coercitio* del magistrato e consolidatasi come vera e propria forma di repressione attuata dai funzionari imperiali secondo forme e limiti ben determinati. Solo con l'inizio del dominato la procedura ordinaria, già caduta in desuetudine nel periodo precedente, scomparve definitivamente, travolta da un potere imperiale sempre più assoluto e avulso da ogni forma di dualismo. Il medesimo meccanismo dovette rispecchiarsi, nell'ambito dell'ordinamento fiscale, con la nascita del *fiscus*, organo della finanza imperiale, accanto all'*aerarium populi romani*, antica istituzione dipendente dal Senato; in questo caso, il processo è di difficile ricostruzione, laddove dalle fonti è impossibile risalire con certezza alla nascita dell'organo imperiale, è peraltro certo che esso dovette assorbire, nel corso dei secoli, ogni prerogativa propria dell'erario.

³¹ Salerno, *Dalla Consecratio alla Publicatio* cit. 15. Accanto ad un raro utilizzo di *confiscatio* o *confiscare* (C. 9.48; Nov. 12.1), troviamo i termini *aufferre* o *extorquere* nonché *scelere quaesita* in materia di *turpia luca* (D. 3.6.5; D. 48.10.12; D. 49.14.9; C. 4.17.1); trattando di rapporti tra fisco e creditori, compare l'espressione *ad fiscum pertinere* (D. 49.14.11), mentre ricorre la locuzione *ereptio bonorum*, e più tardi *ereptorum* o *erepticium*, con riferimento alla devoluzione al *fiscus* di beni rimasti vacanti per indegnità a succedere; assai più frequenti sono i riferimenti al *consacrare* (per l'età arcaica) al *publicare* (per l'età classica) e all'*adimere* (per l'età classica e tardoantica) dei *bona damnatorum*. Per un elenco completo della terminologia presente nelle fonti, sia giuridiche sia letterarie, si rimanda a Fuhrmann, *Publicatio bonorum* cit. 2486.

All'interno di questa prospettiva di transizione e intersecante l'ordinamento finanziario e quello criminale, si muoveva l'istituto della confisca: alla tradizionale *publicatio bonorum*, sorta in età repubblicana quale conseguenza diretta e necessaria della pena capitale comminata dalle *leges iudiciorum publicorum*, si affiancarono velocemente, nell'ambito delle *cognitiones*, forme nuove e più elastiche di spoliazione dei beni, che erano anch'esse conseguenza di tutte le condanne che comportavano privazioni della vita, della libertà o della cittadinanza³², ma che potevano anche essere attuate in via discrezionale, prima dal magistrato con i suoi poteri di *coercitio* e più tardi dal funzionario imperiale. La confisca era così concepita non come devoluzione dei *bona* al *populus* ma come loro sottrazione agli eredi a beneficio del nascente *fiscus*. Benché ci si riferisca comunemente ad essa utilizzando l'espressione *ademptio bonorum*³³, anche in questo caso tra le fonti ricorrono diverse locuzioni, spesso promiscue e che tradiscono la graduale fusione tra i principi del processo repubblicano e quelli del processo imperiale, tanto da rendere difficile una ricostruzione precisa e, a mio parere, infondata una distinzione categorica. Le nuove espressioni che ricorrono nelle fonti fin dai primi anni del Principato sono comunque tutte accomunate dall'idea che i beni potessero essere non più solo devoluti alla cassa pubblica perché rimasti senza padrone – in quanto sottoposto alla pena di morte o privato dello *status libertatis* con l'*aqua et igni interdictio* o ridotto in schiavitù – ma 'sottratti' o 'strappati'³⁴ dall'autorità come forma di repressione di determinati comportamenti e quindi come vera e propria pena autonoma. Già sotto Augusto, con la *lex de vi privata*, venne prescritta – forse per la prima volta – la confisca di un terzo del patrimonio del condannato come sanzione indipendente da una condanna capitale³⁵.

Fu tuttavia la vasta discrezionalità che caratterizzava le *cognitiones* imperiali

³² D. 48.20.1 pr.: (Call. 1 *de iure fisci et populi*): *Damnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas aut servilis condicio irrogatur.*

³³ In particolare, Brasiello in *La repressione* cit. 325 ss. ipotizza una netta distinzione tra la *publicatio bonorum*, «privazione dei beni ordinaria e conseguente per necessità assoluta alla condanna capitale» all'interno dell'*ordo iudiciorum*, e l'*ademptio bonorum*, «privazione dei beni straordinaria, inflitta in via di *cognitio*, e determinata quindi dal giudicante nella sentenza». Di diverso parere Santalucia, *Diritto e processo* cit. 253 nt. 232, secondo il quale la distinzione ipotizzata da Brasiello «si fonda su un'erronea valutazione delle fonti, le quali attestano in modo inequivocabile che la sorte dei beni dei condannati non dipendeva dal tipo del giudizio (ordinario o *extra ordinem*), ma dal tipo di pena».

³⁴ Si veda, ad esempio, in materia di falso D. 48.10.21 (Paul. *l. s. ad sc Turpill.*): *Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, poena falsi coercetur, et hoc et divus Hadrianus constituit. is adiungitur et is qui iudicem corrumpit. sed remissius puniri solent, ut ad tempus relegentur nec bona illis auferantur.*

³⁵ D. 48.7.1 pr. (Marcian. 14 *inst.*); D. 48.7.8 (Mod. 2 *de poen.*); D. 48.2.12.4 (Ven. 2 *de iudic. publ.*).

e che consentiva all'imperatore e ai suoi funzionari di determinare liberamente il tipo e la misura della pena, graduandola in considerazione delle *personarum condicione et rerum qualitate*³⁶, a favorire definitivamente l'affermarsi di nuove forme di confisca non più collegate in via necessaria all'irrogazione di altre sanzioni ma indipendenti e dal contenuto variabile, potendo colpire anche solo una parte del patrimonio del reo. Ciò, insieme alle peculiarità del nuovo assetto politico-istituzionale, incoraggiò un utilizzo sempre più massiccio di questo strumento, tanto da costringere gli imperatori a partire da Nerva ad intervenire, periodicamente, per porvi un freno³⁷.

Tornando al passo di Macro contenuto in D. 49.13.1 pr., è fondamentale rilevare che, se l'apprensione dei beni da parte del *fiscus* seguiva sempre la condanna a morte, *ad metalla*, *ad ludum* o la deportazione (subentrante all'*interdictio aqua et igni* dall'età di Traiano), essa era formalmente esclusa nell'ipotesi di relegazione, soprattutto se temporanea. Con la *relegatio*, che consisteva nel confinamento su un'isola oppure nel divieto di residenza in determinati luoghi³⁸, non privando essa il condannato dello *status civitatis* e quindi non portandolo nello *status* di *servus poenae*³⁹, la confisca non poteva essere giustificata secondo i canoni ordinari, quale strumento per attrarre sotto l'orbita del *fiscus* beni rimasti vacanti. In questo spazio si muoveva tuttavia la discrezionalità del giudicante, che poteva disporre affin-

³⁶ D. 47.9.4.1 (Paul. 54 *ad ed.*).

³⁷ Stando a quanto riportato dagli storici, dopo l'impero di Domiziano, caratterizzato da un uso sfrenato dello strumento della confisca, i suoi successori – Nerva e in particolare Traiano – sentirono l'esigenza di limitare questi abusi, arrivando a restituire anche quanto era stato ingiustamente confiscato negli anni precedenti (Dio. Cass. 68.2.1 e Dio. Cass. 68.6.4). L'esigenza di riportare la confisca entro confini legislativi si ritroverà ben espressa nelle compilazioni tardo-antiche. Esplicativa la rubrica del titolo CTh. 9.41: *Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare*. Nel 425, Teodosio e Valentiniano chiarirono come le condanne alla confisca totale del patrimonio dovessero sempre restare sotto la loro sfera di controllo: C. 9.48.1 (*Theodos. A. et Valentin. C. ad Hierium pp*): *Nulli iudicum liceat, exceptis his, qui in summa administrationis sunt positi potestate, proscriptionis tempestate totius substantiae aliquem percellere, nisi ad nostras aures hoc ipsum referatur*. a. 425. D. x k. Feb. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano C. cons.

³⁸ Santalucia, *Diritto e processo* cit. 252.

³⁹ La condizione di *servus poenae*, derivante dalla sottoposizione a pene privative della vita o della libertà, sottraeva al reo ogni forma di capacità giuridica, determinando tra l'altro lo scioglimento del suo matrimonio e l'incapacità di disporre o ricevere per testamento. Sul tema si vedano I. Pfaff, *Servitus poenae*, in *PWRE*. 2, A/2, 1923, 1830-1832; A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010; G. Donatuti, *La schiavitù per condanna*, *BIDR*. 42, 1934, 219-237 (= *Studi di Diritto romano* 2, Milano 1977, 541 ss.); U. Zilletti, *In tema di servitus poena*, in *SDHI*. 34, 1968, 32 ss.; U. Brasiello, *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di Filippo Virgili*, Siena 1934, 41 ss.; Id., *La repressione* cit. 416 ss.

ché *specialiter bona publicentur*⁴⁰. Di questa possibilità ci viene data conferma sia da Marciano sia da Macro:

D. 48.22.4 (Marcian. 2 *Inst.*): *Relegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia iura sua retinent: tantum enim insula eis egredi non licet. et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt: nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere.*

D. 48.20.8.3 (Macer. *de publ. iudic.*): *Relegati bona per sententiam specialem publicari poterunt, nec tamen iura adversus libertos ei auferentur nisi principis iussu.*

Se di norma i beni del relegato non potevano essere confiscati, ciò poteva essere ugualmente stabilito dai giudici *specialiter ex sententia*. Venivano però fatti salvi, come specificato da Marciano, i diritti dei liberti, i quali potevano essere revocati esclusivamente dal *princeps*. I riferimenti alla *sententiam specialem* sono stati portati da Brasiello a dimostrazione della profonda antitesi tra la *publicatio bonorum*, conseguenza implicita ma necessaria della pena capitale nei *iudicia publica*, e l'*ademptio bonorum*, pena straordinaria che poteva essere a sua volta implicita oppure esplicitata nella sentenza, ma non era mai necessaria, potendo essere esclusa anche dove conseguente ad una condanna capitale⁴¹. Giova segnalare d'altra parte come le fonti pervenuteci, passate attraverso il filtro dei compilatori giustinianeî, non mostrino chiaramente l'esistenza di due distinte forme di confisca, una esclusiva del processo ordinario e una propria del processo *extra ordinem*. Come appare già dai passi sopra riportati, i verbi *publicare* e *adimere* compaiono nelle fonti in modo del tutto intercambiabile – talvolta sostituiti anche da *confiscare*, *vindicare*, *auferre*, *amittere*, *multare* – e se questa confusione potrebbe essere attribuita alle rielaborazioni dei giuristi tardoantichi, che non conoscevano più due sistemi di repressione distinti come nei secoli precedenti, allo stesso modo potrebbe essere ricondotta alle

⁴⁰ Diversi giuristi attribuiscono alla previsione della confisca dei beni per il condannato il ruolo di spartiacque tra la pena della *deportatio in insulam* e quella della *relegatio*. Anche quando le costituzioni imperiali disponevano quest'ultima sanzione, tuttavia, il giudice aveva la facoltà di inserire la confisca tramite espressa menzione. Lo troviamo riportato, ad esempio, in D. 48.22.14.1 (Ulp. ??): *Et multum interest inter relegationem et deportationem, nam deportatio et civitatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, nisi bona publicentur*; dello stesso tenore un lemma di diritto che la letteratura romanistica ritiene sia tratto dai *Differentiarum libri* di Modestino (2): *Inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur magna est differentia, ut ait Herennius: primo quia relegatum bona sequuntur, nisi fuerint sententia adempta, deportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa: ita fit, ut relegato mentionem bonorum in sententia non haberi prosit, deportato noceat*. Il testo è riportato da G. Baviera in *FIRA*, 2, Firenze 1940, 450.

⁴¹ Brasiello, *La repressione* cit. 331 ss.

numerose funzioni che l'istituto assunse nel corso del tempo, nell'ambito della repressione criminale ma non solo, accomunate solo dal suo fine ultimo, quello di «eine Sache zur *res publica* machen»⁴². Le nuove modalità con cui poteva essere disposta la *publicatio bonorum* nell'ambito della *cognitio extra ordinem* si spiegano agevolmente con l'abbandono del rigido sistema delle *quaestiones*, in cui la pena era fissata dalla legge istitutiva di ogni singola corte e seguiva come conseguenza automatica alla condanna, senza che il collegio giudicante dovesse richiamarla e senza possibilità di variazioni in ordine alla gravità della fattispecie concreta. Il funzionario imperiale, al contrario, pur muovendo dalle direttive contenute nelle costituzioni imperiali, era «libero di commisurare la sanzione alla gravità del reato e al grado di colpevolezza del reo, e quindi poteva tener conto di tutta una serie di dati ed elementi da cui i giurati delle corti perpetue dovevano prescindere»⁴³. Questa ampia discrezionalità gli consentiva pertanto di modulare il contenuto nella confisca, potendo disporla anche solo per una parte del patrimonio del reo e anche in casi dove non fosse espressamente prevista dalla legge, così come escluderla laddove il caso concreto lo richiedesse. Il diffondersi di espressioni come *ademptio bonorum* e le altre citate, allo stesso modo, furono verosimilmente collegate alla nuova tendenza degli imperatori, forse sin da Tiberio⁴⁴, ad appropriarsi dei beni dei condannati, sostituendosi al tradizionale confluire nell'*aerarium*, per incamerarli nel *fiscus*, il quale almeno alle sue origini si identificava con il patrimonio privato del *princeps*, o semplicemente per «acquire di fatto il controllo su di essi»⁴⁵.

La possibilità, per il giudice, di *specialiter bona publicentur*, induce Macro a distinguere le ipotesi di condanna alla relegazione senza la perdita di beni, nelle quali non sussisterebbe un interesse alla riproposizione dell'istanza di appello, da quelle di condanna alla relegazione con la perdita di beni, inflitta dal giudice mediante

⁴² Fuhrmann, *Publicatio bonorum* cit. 2485.

⁴³ Si cita Santalucia, *Diritto e processo* cit. 247, il quale richiama la tesi, ormai dominante in dottrina, espressa da E. Levy in *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht*, in *BIDR.* 45, 1938, 95 ss. (= *Gesammelte Schriften* 2 cit., 459 ss.). Opposta l'opinione di F.M. De Robertis, *Arbitrium iudicantis e statuizioni imperiali*, in *ZSS.* 59, 1939, 219 ss., secondo il quale i funzionari avrebbero dovuto attenersi rigidamente alle pene stabilite dalle costituzioni imperiali.

⁴⁴ Fondamentale a riguardo il ritrovamento, avvenuto alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, di un testo epigrafico contenente il *Sc. De Cn. Pisone patre*, risalente al 19 d.C., che costituisce la più antica testimonianza dell'esistenza di un *fiscus principis nostri*. Sull'argomento, si veda E. Lo Cascio, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 163 ss.

⁴⁵ Così T. Spagnuolo Vigorita, *Bona caduca e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.*, in Id., *Imperium Mixtum* cit. 12, riprendendo Fuhrmann, *Publicatio bonorum* cit. 2510 e G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain*, Napoli 1970, 77 ss.

sentenza speciale, nelle quali vi sarebbe la necessità, per l'erede, di presentare nuovamente i motivi dell'appello. A queste ipotesi, il giurista severiano associa quelle di condanna alla *deportatio in insulam* oppure alla *datio in metallum*, alle quali la confisca dei beni, come si è visto, seguiva tendenzialmente in automatico.

Macro attribuisce tale previsione ad un rescritto dell'imperatore Alessandro Severo inviato al milite Pletorio: se la morte del reo in pendenza di appello estingue il *crimen*, la parte della sentenza di primo grado relativa alla confisca dei beni sopravvive, obbligando l'erede interessato a bloccarne l'esecuzione a proporre nuovamente appello per dimostrare l'iniquità della sentenza (*iniquitatem sententiae detexerit*). Sul punto è interessante fare due ulteriori rilievi: il primo riguarda l'effetto della proposizione dell'appello sull'esecuzione della sentenza di primo grado e quindi sulla confisca, il secondo concerne le caratteristiche del nuovo processo instauratosi.

Con riferimento al primo punto, il passo in esame non è sufficiente per determinare se la proposizione dell'appello interrompa o meno l'esecuzione della confisca e se quindi questa possa essere già stata eseguita oppure risulti sospesa fino alla conclusione del nuovo giudizio. Un'analisi combinata con altri passi, tuttavia, porterebbe a propendere per la seconda ipotesi: la confisca non verrebbe infatti eseguita subito dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ma verrebbe lasciata in sospenso fino alla scadenza dei brevi termini per la proposizione dell'appello e, nel caso in cui questi non decorrano a vuoto, fino alla pronuncia della nuova sentenza⁴⁶. L'efficacia della *res iudicata*, infatti, rimaneva sospesa fino alla conclusione del giudizio di secondo grado, estinguendosi completamente nell'eventualità che la sentenza d'appello annullasse o riformasse la precedente, oppure dispiegando nuovamente la sua validità nell'eventualità in cui la nuova sentenza la confermasse⁴⁷.

D'altronde, la non immediata esecutività della confisca sembrerebbe confermata da un passo dell'anonimo *Fragmentum de iure fisci*⁴⁸, sebbene di epoca successiva:

⁴⁶ Campolunghi, *Gli effetti sospensivi dell'appello* cit. 151-220; W. Litewski, *Die römische Appellation* cit. 390-403.

⁴⁷ L. d'Amati, *Assenza, appello e giudicato*, in L. Garofalo (a c. di), *'Res iudicata'* 2, Napoli 2015, 1-44 (= *TSDP*. 8, 2015).

⁴⁸ Come è noto, il frammento che include due pagine incomplete di un manoscritto del V sec., identificato e trascritto a Verona contemporaneamente rispetto al famoso Palinsesto di Gaio, costituiva con ogni probabilità parte di un trattato giuridico concernente il diritto fiscale, per quanto i rapidi passaggi da un argomento all'altro suggeriscano che esso fosse solo una sezione di un'opera più grande e dettagliata. Il testo completo del frammento è riportato in P.F. Girard & F. Senn, *Textes de droit romain* 1, Paris 1967, 461-464, n. 22; al riguardo si vedano S. Corcoran, s.v. *Fragmentum (fragmenta) de iure fisci* in *The Encyclopedia of Ancient History* 1, 2013, 2758 e M.V. Giangrieco Pessi, *Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi*, Napoli 1988, 114 e nt. 205, con indicazioni bibliografiche.

20. *Ab eo, qui reus criminis postulatus aduersam sententiam meruit, tempore reatus quocumque modo alienata a fisco cum quadruplis fructibus reuocantur.*

Là dove si prevede la revocabilità di ogni alienazione compiuta da un soggetto condannato in primo grado e che avesse appellato la sentenza, includendo la previsione di una ulteriore sanzione, appare evidente come sia da escludere che la confisca potesse essere eseguita prima della conclusione del giudizio di impugnazione.

In ambito criminale, la morte del soggetto condannato in primo grado, che si fosse verificata in un momento successivo alla proposizione dell'appello e alla sua ammissibilità da parte del giudice *a quo*, comportava senz'altro l'estinzione della sentenza di primo grado, con l'eccezione della parte relativa alla confisca dei beni. Ci si potrebbe chiedere se il medesimo effetto si dispiegasse anche nell'ipotesi in cui la morte fosse intervenuta nei giorni intercorrenti la pronuncia della prima sentenza e la scadenza dei termini per la sua impugnazione o ancora dopo la proposizione dell'istanza ma prima del giudizio di ammissibilità del giudice *a quo*. Se nel secondo caso il tenore del passo di Macro e in particolare la portata generale del *cuiuscumque generis appellatio* porterebbero a dare una risposta positiva, nel primo caso la conclusione è meno lineare. Tuttavia, per quanto le fonti non diano risposta al problema, considerando la brevità dei termini per la proposizione dell'appello (due giorni se *in causa propria*, tre giorni se *alieno nomine*) e il medesimo regime in materia di efficacia del giudicato, una risposta positiva è altrettanto plausibile. Ciò vale a maggior ragione se si considerano le peculiarità di questa persecuzione tendente ai soli beni: è condiviso in letteratura che, ad esempio, già per il primo grado di giudizio, nell'ambito dei *delicta*, l'azione penale privata continuava, laddove la morte fosse avvenuta in un momento successivo alla *litis contestatio*, anche nei confronti degli eredi, almeno nei limiti dell'*id quod ad eum pervenit*⁴⁹; se in materia criminale servì più tempo affinché l'elemento patrimoniale iniziasse a essere preso in considerazione, è certo che, laddove iniziarono ad essere previste pene pecuniarie anche per i *crimina*, la prosecuzione del giudizio ai soli effetti patrimoniali venne concessa, in diverse ipotesi, già dopo il compimento dei primi atti processuali del giudizio di primo grado⁵⁰. Come vedremo a breve, quindi, non deve stupire che già la

⁴⁹ Brasiello, *Sulla persecuzione degli eredi* cit. 328.

⁵⁰ Come sottolinea Manni, *Mors omnia solvit* cit. 26-41, stando alla ricostruzione della l. 29 della *lex Sempronia iudiciaria* ad opera di Mommsen (*Gesammelte Schriften* 1 cit. 20 ss.) era così senz'altro per il *crimen repetundarum*, la cui persecuzione procedeva, nelle forme ordinarie, nei confronti degli eredi, se la morte dell'accusato era avvenuta in un momento successivo alla *delatio nominis* e, probabilmente, alla *inscriptio inter reos*. Lo stesso, sebbene non vi siano certezze

sussistenza di una sentenza di condanna davanti al giudice *a quo* potesse legittimare la persecuzione degli eredi ai fini della confisca dei beni. Per altro verso, che la sopravvivenza dell'*ademptio bonorum* alla morte del reo in pendenza di giudizio fosse comunque considerata un'ipotesi eccezionale rispetto ai principi generali è confermato da un passo di Marciano, dove il giurista evidenzia come il testamento di un condannato per crimine capitale, deceduto in pendenza di appello, conserva la sua validità:

D. 28.1.13.2 (Marcian. 4 *Inst.*): *Si quis in capitali crimine damnatus appellaverit, et medio tempore pendente appellatione fecerit testamentum, et ita decesserit: valet eius testamentum.*

Con riferimento al secondo punto di interesse del rescritto di Alessandro, le informazioni a nostra disposizione sono limitate ed è difficile comprendere se tramite la riproposizione dei motivi d'appello l'erede instaurasse un processo del tutto simile a quello estintosi con la morte del reo oppure uno con caratteristiche peculiari, avente come parti presumibilmente l'erede stesso e il fisco⁵¹. Pur non potendo affrontare in questa sede un tema così ampio e spinoso come quello del processo fiscale⁵², la cui ricostruzione storica è controversa a causa della scarsità delle notizie fornite dalle fonti giuridiche e dal linguaggio atecnico delle testimonianze storico-letterarie⁵³, un accenno deve essere fatto senz'altro al frammento di Marciano, contenuto in D. 48.1.6⁵⁴, che riconosce la possibilità di procedere

a riguardo, è probabile che avvenisse per il *crimen peculatus* e per gli altri crimini comportanti un'indebita estorsione di *pecuniae*. Con riferimento agli altri *crimina* per i quali era prevista una pena pecuniaria (ad esempio l'*ambitus*, il plagio o i crimini annonari), una costituzione di Gordiano (C. 9.6.8) sembrerebbe affermare che, in questi casi, il principio generale di estinzione della responsabilità penale continuava a trovare applicazione; tuttavia, sull'interpretazione di tale disposizione, sono stati posti dei dubbi da E. Albertario, *Delictum e crimen*, in *Studi di diritto romano* 3, Milano 1936, 178 e da Brasiello, *Sulla persecuzione degli eredi* cit. 331. Per approfondire il tema si vedano anche F. Serrao, *Sul danno da reato in diritto romano*, in *AG.* 151, 1956, 19 ss.; C. Venturini, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979, 129 ss.

⁵¹ In questo senso, un primo paragone potrebbe essere fatto senz'altro con il procedimento della *vindicatio caducorum*, che già presentava numerose analogie con il processo delle *quaestiones*, con riferimento al quale Augusto dispose che i beni non acquistabili da un erede incapace oppure vacanti fossero, in mancanza di *heredes*, devoluti all'*aerarium populi Romani*; l'imperatore attribuì, inoltre, a un *quivis de populo* la legittimazione ad agire *nomine fisci* con la *vindicatio*, assistito dallo *advocatur fisci*. Per approfondire, Provera, *La vindicatio caducorum* cit.

⁵² Cfr. *supra*, § nt. 28.

⁵³ Un approfondito lavoro di ricostruzione, partendo dalle principali fonti a disposizione, è stato svolto da Puliatti, *Il 'De iure fisci' di Callistrato* cit.; da ultimo, sulla figura del noto giurista e per una traduzione e un commento di tutti i suoi scritti tramandatici, Id., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.

⁵⁴ D. 48.1.6 (Marcian. 14 *Inst.*): *Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta in quacumque causa criminis extincti debet is cognoscere, cuius de pecuniaria re cognitio est.*

all'esercizio dell'azione fiscale anche laddove la procedura repressiva non sia più eseguibile a seguito della morte del reo, attribuendone la competenza a *cuius de pecuniaria re cognitio est*. A tal proposito, giova ricordare come un punto fermo nella ricostruzione del processo fiscale sia la tendenza degli imperatori dell'età severiana ad accentrare i poteri giurisdizionali in materia fiscale nelle mani dei procuratori⁵⁵. Tra i diversi provvedimenti imperiali sul tema, emerge in particolare un rescritto in cui Severo e Caracalla, nel 207, chiariscono come le cause in cui *non de crimine aut poena mortui, sed de bonis quaerendum est* spettino ai *procuratores nostri*, anziché al proconsole:

C. 3.26.2 (*Sev. et Ant. AA. Aristae.*): *Non animadvertimus, cur causam ad officium procuratorum nostrorum pertinentem ad proconsulis notionem advocare velis. nam cum hoc quaeratur, an pater tuus mortem sibi consciverit metu alicuius poenae ac propterea bona fisco debeant vindicari, iam non de crimine aut poena mortui, sed de bonis quaerendum est.* a. 207 D. XII k. Oct. Apro et Maximo cons.

Già con riferimento all'età di Nerone, Plutarco sembra testimoniare, per il territorio provinciale, la competenza esclusiva dei procuratori nell'ambito fiscale, inclusa quella giurisdizionale⁵⁶. In *Galba* 4.1, lo storico afferma che Galba, inviato da Nerone in Spagna in qualità di governatore, si era trovato inerte di fronte alle attività dei procuratori, potendo solo portare conforto a *καταδικαζομένοις και πωλουμένοις*, vale a dire a coloro che erano stati condannati e privati dei propri beni⁵⁷.

Benché gli imperatori severiani incoraggiassero la giurisdizione esercitata dai *procuratores*, che si concretizzava in un processo unilaterale di tipo inquisitorio, non possiamo dimenticare che, con Nerva⁵⁸, a Roma e in Italia era stato istituito uno speciale *praetor fiscalis*, dotato di poteri giurisdizionali concorrenti rispetto

⁵⁵ Secondo l'*Historia Augusta* (*HA. Al. Sev.* 46.5), tali disposizioni erano considerate dall'imperatore un *malum necessarium*: nonostante i ripetuti soprusi e le prevaricazioni di cui venivano sovente accusati i procuratori finanziari, non si arrivò mai ad infrangere il fermo principio dell'incompetenza di questi ultimi in materia criminale; sul tema cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index* 18, 1990, 113-166.

⁵⁶ T. Spagnuolo Vigorita, *Bona caduca e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.*, in *Labeo* 24, 1978, 131-168.

⁵⁷ Il participio *πωλουμένοις* è stato tradotto, in diverse edizioni dell'opera, come «coloro che sono stati venduti come schiavi». Seguendo l'interpretazione di Spagnuolo Vigorita, che esclude una competenza criminale in capo ai *procuratores*, mi sembra maggiormente plausibile la presente traduzione, che considera anche l'affinità con il sostantivo *πωλητής*, indicante, nella Grecia antica, il magistrato preposto alla vendita dei beni confiscati.

⁵⁸ L'iniziativa, tuttavia, dovette essere di Traiano, *princeps designatus* in quegli anni, a cui Plinio il Giovane riconobbe il merito di aver creato un tribunale dinanzi al quale *principatui est par ceteris* (Plin. *Paneg.* 36.3.5). A proposito, Puliatti, *Il 'De iure fisci' di Callistrato* cit. 130.

ai procuratori e presso il quale si svolgeva un processo bilaterale tra il soggetto privato convenuto e il sostituto processuale del fisco, che agiva in veste di attore⁵⁹.

4. La lettura del rescritto riportato in D. 49.13.1 pr. deve essere necessariamente associata a quella di due costituzioni, promulgate dallo stesso imperatore Alessandro e conservate nel *Codex giustiniano*, risalenti rispettivamente al 222 e al 228 d.C.

Riporto innanzitutto il testo della prima:

C. 7.66.1 (*Imp. Alexand. A. Juliano*): *Etiam post mortem eius qui appellavit necesse est heredibus eius vel reddere causas provocationis vel statutis adquiescere.* a. 222 pp. VI k. Nov. Alexandro A. cons.

In questa costituzione, l'imperatore prescrive che, dopo la morte di colui che appellò, la causa di *appellatio* passi in capo all'erede, il quale dovrà riproporre l'istanza al giudice (*reddere causas provocationis*) oppure soggiacere a quanto statuito nella sentenza di primo grado (*statutis adquiescere*). Come si può intuire, il testo è strettamente connesso al frammento di rescritto riportato da Macro, tanto da far sospettare che ci si riferisca al medesimo pronunciamento⁶⁰. Una lettura congiunta dei due brani può portare a sostenere che, qualora l'appellante condannato in primo grado perisca lasciando un erede, questi sia tenuto alla riassunzione del giudizio su di sé, non in nome del reo defunto ma in quanto nuovo soggetto legittimato a proporre gravame in virtù di un proprio interesse. Ciò è confermato, d'altronde, dallo stesso Macro là dove, affrontando il tema della presentazione dell'atto d'impugnazione attraverso la figura del *procurator*, afferma che *alio condemnato is cuius interest appellare potest*⁶¹. Circa un secolo più tardi, il principio

⁵⁹ A. Baroni, *La colonia e il governatore*, in G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (a c. di), *Colonie romane nel mondo greco*, Roma 2004, 35 (nt. 90); per una visione panoramica delle diverse figure di funzionari preposti a funzioni fiscali in questo periodo, si vedano Brunt, *The fiscus and its development* cit.; Id., *Procuratorial Jurisdiction*, in *Latomus* 25, 1966, 461 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978, 57 ss.; Id., «*Imperium mixtum*». *Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria* cit. 113-166; M. De Dominicis, *In tema di giurisdizione fiscale nelle provincie senatorie*, in *Scritti Romanistici*, Padova 1970.

⁶⁰ Lo ipotizza anche Minale, *L'appello nell'ultima età dei Severi* cit. 100.

⁶¹ D. 49.1.4.2 (Macer. 1 *de appellat.*). Riguardo ad esso, Bartolo in *In Alio condemnato, Commentaria In Secundam Digesti Novi Partem*, Lugduni 1581, fo. 196 va pr., precisò ulteriormente che «*Alio condemnato non appellante, vel appellationem non prosequente: alius, cuius interest, poterit appellare, et per appellationem interpositam ab alio prosequi*». Sul punto, Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro* cit. 98-101, che rileva come Macro abbia inteso parificare la posizione di colui che agiva *in aliena causa* con quella di colui che agiva *in causa propria*.

verrà nuovamente ribadito da Costantino, il quale concederà all'erede un termine dilazionato di quattro mesi per proseguire l'*appellatio*⁶².

L'obbligo per l'erede, in ulteriore analisi, sussiste solo nel caso in cui egli sia interessato a dimostrare l'iniquità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla spoliazione dei beni. In caso contrario, egli dovrà *statutis adquiescere*, vale a dire accettare l'esecuzione della condanna⁶³. Salvo ulteriore impugnazione da parte dell'erede, la morte del reo, dunque, rende eseguibile da parte del *fiscus* la confisca dei beni, precedentemente sospesa dalla proposizione dell'appello.

Prendiamo ora la costituzione di Alessandro Severo del 228 d.C., strettamente collegata alla tematica in esame:

C. 7.66.3 (*Imp. Alex. A. Ulpio*): *Si is, qui ademptis bonis in exilium datus appellaverit ac pendente provocatione defunctus est, quamvis crimen in persona eius evanuerit, tamen causam bonorum agi oportet. nam multum interest, utrum capitalis poena inrogata bona quoque rei adimat, quo casu morte eius extincto crimine nulla quaestio superesse potest, an vero non ex damnatione capitis, sed speciali praesidis sententia bona auferantur: tunc enim subducto reo sola capitis causa perimitur bonorum remanente quaestione.* a. 228 pp. V id. Mart. Modesto et Probo cons.

Nel testo qui riportato, Alessandro specifica ulteriormente il principio affermato con la precedente costituzione. L'imperatore, infatti, distingue il caso in cui la spoliazione dei beni (*bona reo adimat*) avvenga a seguito di una condanna capitale da quello in cui essa sia fatta oggetto di una speciale sentenza del giudice (*speciali praesidis sententia bona auferantur*). Nel primo caso, infatti, già non incluso nella costituzione del 222 d.C., l'*ademptio bonorum* non assumeva le vesti di una vera e propria pena dotata di una propria autonomia, quanto più di una conseguenza necessaria la cui *ratio* era quella di raccogliere i beni rimasti

⁶² C. 7.66.6 (*Imp. Const. A. ad Bassum pu.*): *Si unus ex litigatoribus adhuc pendente appellatione defunctus sit, non residuum tantum temporis heredes eius habent, sed etiam alios quattuor menses. sin autem ad deliberationem hereditatis certum tempus indulgetur, post elapsum eius idem tempus quattuor mensum numerabitur, ne ignorantibus negotium vel etiam super adeunda hereditate dubitantes, priusquam aliquod commodum sentiant, damnis adfici compellantur* a. 321 D. XIII k. Iun. Sirmi Crispo II et Constantino II CC. cons.

⁶³ Le parole *statutis adquiescere*, ritenute interpolate da B. Biondi, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in *Studi in onore di Bonfante* 4, Milano 1930, 101, sono considerate invece genuine da Litewski, *Die römische Appellation* cit. 358 nt. 208. Secondo Litewski, l'espressione, intesa come «Anerkennung des Urteils durch die Erben des Appellanten», sarebbe perfettamente in linea con quanto riportato in D. 49.13.1 pr.

vacanti a seguito della morte del reo⁶⁴. In quanto strettamente connessa alla pena capitale in un rapporto di causa-effetto, l'estinzione del *crimen* e della relativa *poena capitis* a seguito della morte dell'appellante in corso di giudizio comportava il venir meno anche della confisca dei beni. Il giudice, tuttavia, poteva attribuire alla confisca una propria autonomia inserendola espressamente nella sentenza di condanna. In relazione alla confisca come pena autonoma ci viene fornita testimonianza anche da una costituzione di Gordiano di poco successiva, dove si ammette la possibilità che il condannato alla pena della *relegatio* appelli la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla confisca dei beni⁶⁵:

C. 9.6.6.2 (*Imp. Gord. A. Iuliano*): *Sin autem relegationis poenam sustinuit et in parte bonorum damnatus appellacione usus est, etiam post mortem eius nihilo minus appellacionis ratio examinabitur; cum desideretur, utrum valeat nec ne particularis publicatio.* a. 239 pp. VI k. Aug. Gordiano A. et Aviola cons.

Nonostante questa possibilità sia testimoniata solo in relazione alla pena della *relegatio*, la quale poteva essere accompagnata o meno dalla spoliazione dei beni, le costituzioni di Alessandro e il passo di Macro preso in esame potrebbero far ritenere che, anche in relazione alla *deportatio in insulam* e alla *datio in metallum*, l'*ademptio bonorum* potesse essere resa autonoma mediante espressa menzione. Che, in questi casi, la confisca avesse una propria indipendenza sembrerebbe testimoniato anche dal suo separato richiamo, in vari passi, rispetto alla *deportatio in insulam*:

D. 48.8.3.5 (Marcian. 14 *inst.*): *Legis Corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium bonorum ademptio. sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant: humiliores enim solent vel bestiis subici, aliores vero deportantur in insulam.*

D. 48.10.1.13 (Marcian. 14 *inst.*): *Poena falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium bonorum publicatio: et si servus eorum quid admiserit, ultimo supplicio adfici iubetur.*

Paul. Sent. 5.22.3: *Cives Romani, qui se Iudaico ritu vel servos suos circumcidi patiuntur; bonis ademptis in insulam perpetuo relegantur: medici capite puniuntur.*

⁶⁴ G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANWR*. 2.14, Berlin – New York 1982, 70 nt. 109; B. Santalucia, *La situazione patrimoniale dei deportati in insulam*, in *Iuris Vincula. Studi M. Talamanca* 7, Napoli 2001, 187.

⁶⁵ Questa possibilità sembra essere esclusa dallo stesso Gordiano nell'ambito dei *crimina publica*: C. 9.6.5 (*Gord. A. Rufo*): *Defunctis reis publicorum criminum, sive ipsi per se ea commiserunt sive aliis mandaverunt, pendente accusatione, praeterquam si sibi mortem consciverint, bona successoribus eorum non denegari notissimi iuris est.* a. 238 pp. VII k. Nov. Pio et Pontiano cons.

Nonostante l'apprensione dei beni da parte del fisco accompagnasse quasi sempre la *deportatio in insulam*⁶⁶ e la *datio in metallum*, il tenore delle fonti sembra mostrare che in questi casi essa fosse considerata quale strumento punitivo a sé stante, suscettibile quindi di sopravvivere all'estinzione del *crimen* stesso. È altrettanto possibile che, nella prassi, anche in questi casi come nelle sentenze di condanna alla *relegatio cum ademptione bonorum*, la confisca fosse sempre menzionata espressamente nella sentenza, graduata dal giudice sulla base del caso concreto.

D'altronde, in età imperiale le confische dei beni erano tutt'altro che rare⁶⁷ e anche le condanne alla relegazione finivano con l'essere spesso associate alla spoliazione totale o parziale del patrimonio. Contemporaneo di Macro, Ulpiano ricorda diversi rescritti imperiali intervenuti a vietare l'apprensione dei beni dei condannati alla relegazione temporanea, sottolineando altresì come, nonostante ciò, le sentenze che avessero deciso in tal senso non fossero state annullate:

D. 48.22.7.4 (Ulp. 10 *de off. procons.*): *Ad tempus relegatis neque tota bona neque partem adimi debere rescriptis quibusdam manifestatur, reprehensaeque sunt sententiae eorum, qui ad tempus relegatis ademerunt partem bonorum vel bona, sic tamen, ut non infirmarentur sententiae quae ita sunt prolatae.*

L'analisi svolta attorno alla costituzione riportata in C. 7.66.3 permette di leggere dalla corretta prospettiva un passo di Marciano che, apparentemente, sembra contraddire il principio enunciato da Macro in D. 49.13.1 *pr.*:

D. 48.20.11 *pr.* (Marcian.? *de publ. iudic.*): *Si quis damnatus appellaverit et pendente appellatione decesserit, bona eius non publicantur: nam ita posterius quoque testamentum eius ratum est. idem est si appellatio recepta non est.*

⁶⁶ È Ulpiano ad informarci che proprio la presenza della confisca dei beni, insieme alla perdita della cittadinanza, contraddistingue la *deportatio* dalla semplice *relegatio* in D. 48.22.14.1 (Ulp. ??): *Et multum interest inter relegationem et deportationem: nam deportatio et civitatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, nisi bona publicentur.*

⁶⁷ Se Cassio Dione, nel libro LIX della sua Storia Romana, racconta come Caligola desse seguito ad accuse più o meno fondate con lo scopo di entrare in possesso del patrimonio degli imputati (Cass. Dio 59.10.7), il culmine forse si ebbe con Domiziano il quale, secondo Svetonio, fece largo uso dello strumento della confisca per rimpinguare le casse pubbliche svuotate a causa delle sue spese eccessive: Svet., *Domiti.*, 12: *Bona vivorum ac mortuorum usquequaque quolibet et accusatore et crimine corripiebantur. Satis erat obici quaecumque factum dictumve adversus maiestatem principis. Confiscabantur alienissimae hereditates vel uno existente, qui diceret audisse se ex defuncto, cum viveret, heredem sibi Caesarem esse.*

Ricondotto, da parte di Mommsen e Krüger⁶⁸, all'opera *de publicis iudiciis* di Marciano, il frammento riporta la regola secondo cui, in caso di morte del *damnatus* in pendenza di appello, *bona eius non publicantur*. Leggendo il passo nell'ottica dell'antitesi, ancora ben presente in giuristi come Marciano e Macro, tra *iudicia capitalia (publica)* e non *capitalia*⁶⁹, esso appare collocarsi perfettamente nella sequenza fin qui delineata, riportando l'ipotesi in cui la spoliazione dei beni fosse conseguente ad una condanna capitale, ben diversa – come si è visto – da quella in cui essa fosse stata fatta oggetto di una speciale sentenza del giudice *extra ordinem*.

5. Le considerazioni svolte danno le basi per tentare di fare luce sulle ragioni che portarono a prevedere la trasmissibilità dell'*ademptio bonorum* contro gli eredi in tutti i casi in cui essa fosse stata prevista dalla sentenza di primo grado, a prescindere dal tipo di illecito coinvolto, con la sola eccezione dei *crimina capitalia*. A partire dal II secolo d.C., i già citati mutamenti intervenuti nell'ambito del diritto criminale, con il lento affermarsi delle nuove forme di cognizione *extra ordinem*⁷⁰, produssero la loro influenza, tra le altre cose, su quegli istituti attraverso i quali, nell'età precedente, si era provveduto, direttamente o indirettamente, al risarcimento del danno dopo la morte del *reus*⁷¹. Oltre all'aumento del numero delle azioni reipersecutorie concorrenti in cumulo con la persecuzione criminale ed esperibili contro gli eredi, nell'ambito delle azioni penali private venne estesa a svariati casi la concessione, contro gli eredi del reo, di *actiones in id quod eos pervenit*⁷².

L'attenzione per gli effetti patrimoniali dell'illecito diventò negli anni sempre più rilevante, sia che l'illecito stesso fosse consistito nell'appropriazione indebita di beni, i quali dovevano essere restituiti o risarciti, sia nel caso in cui

⁶⁸ Manni, *Mors omnia solvit* cit. 20 ss. Il testo è riportato nella traduzione latina, contenuta nell'edizione Mommsen-Krüger del Digesto, del frammento trasmessoci dai Basilici in Bas. 60.52.11, in quanto la *Littera Florentina* presenta una lacuna di due pagine e mezzo proprio dopo D. 48.20.4.

⁶⁹ Zilletti, *In tema di servitus poenae* cit. 81.

⁷⁰ Cfr. *supra* § 3.

⁷¹ Serrao, *Sul danno da reato* cit. 60-61.

⁷² Sulla progressiva patrimonializzazione delle pene private si vedano, per tutti, Albertario, *Delictum e crimen* cit. 141 ss.; Id. *Nota sulle azioni penali e sulla loro trasmissibilità passiva nei limiti dell'arricchimento dell'erede*, in *Studi Albertario* 3, Milano 1936, 47; U. Brasiello, *Atto illecito pena e risarcimento del danno. Corso di diritto romano*, Milano 1957; P. Voci, *Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico*, Milano 1939; P. De Francisci, *Studii sopra le azioni penali e sulla loro intrasmissibilità passiva*, Milano 1912; J.M. Blanch Nougues, *La intrasmissibilidad de las 'actiones penales' en derecho romano*, Madrid 1997; L. Vacca, *Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto romano*, Napoli 2015.

la condanna si fosse risolta in una pena patrimoniale. Nel primo grado del processo criminale, l'esigenza di dare effettività a tali conseguenze anche a seguito della morte del reo poté essere soddisfatta solo parzialmente tramite l'accostamento di azioni reipersecutorie alla repressione pubblica oppure, laddove ciò non fosse possibile, ammettendo la possibilità di proseguire il giudizio nei confronti degli eredi tramite la *fictio* che il reo fosse ancora in vita⁷³; tale concessione, tuttavia, era ammessa solo in limitate ipotesi, contestualmente alla loro particolare riprovevolezza (*crimen maiestatis*) o all'esigenza di escludere dal patrimonio ereditario i *turpia lucra* (*crimen repetundarum* e probabilmente *crimen peculatus*). Per queste ipotesi, la medesima logica – diversa da quella contenuta in D. 49.13.1 pr. – venne conservata nell'eventualità di morte del *reus* nel corso del processo di appello, come testimoniato dal complesso caso riportato da Modestino nel seguente frammento:

D. 49.14.9 (Mod. 17 *resp.*): *Lucius Titius fecit heredes sororem suam ex dodrante, uxorem Maeviam et socerum ex reliquis portionibus: eius testamentum postumo nato ruptum est, qui postumus brevi et ipse decessit, atque ita omnis hereditas ad matrem postumi devoluta est. soror testatoris Maeviam veneficii in Lucium Titium accusavit: cum non optinisset, provocavit: interea decessit rea: nihilo minus tamen apostoli redditi sunt. quaero, an putes extincta rea cognitionem appellationis inducendam propter hereditatem quaesitam. Modestinus respondit morte reae crimine extincto persecutionem eorum, quae scelere acquisita probari possunt, fisco competere posse.*

Il testamento di Lucio Tizio, il quale era deceduto lasciando disposizioni affinché tre quarti del suo patrimonio venissero consegnati alla sorella e la restante parte a sua moglie Mevia e al suocero, viene annullato a seguito della nascita di un figlio postumo, perito anch'egli dopo poco tempo. Vistasi sottratta l'eredità, completamente devoluta alla madre del neonato, la sorella del testatore accusa Mevia di veneficio nei confronti dello stesso Lucio Tizio. Dopo aver perso in primo grado, la sorella avanza richiesta d'appello ma, dopo che *apostoli redditi sunt*⁷⁴, l'accusata muore. Pur ribadendo il principio per cui *morte reae crimine extincto*, Modestino sostiene la competenza del fisco alla persecuzione di quei beni che *scelere acquisita probari possunt*⁷⁵.

⁷³ T. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 731 nt. 4.

⁷⁴ Sugli *apostoli*, o *litterae dimissoriae*, che venivano redatti dal giudice *a quo* con lo scopo di informare il giudice *ad quem* dell'avvenuta ricezione dell'appello in ordine alla causa che veniva devoluta al suo giudizio (D. 50.16.106 [(Mod. *l. s. de praescr.*)] si rinvia a Orestano, *L'appello civile in diritto romano* cit. 380-381 e F. Arcaria, *Litterae dimissoriae sive apostoli. Contributo allo studio del procedimento d'appello in diritto romano*, in *LR.* 1, 2012, 127-188.

⁷⁵ Per altri casi simili si vedano Fanizza, *Il crimine e la morte del reo* cit. 676 ss. e Waldstein, *Bona damnatorum* cit. 109 ss.

La necessità di evitare che la morte del reo potesse ostacolare il giusto soddisfacimento alle vittime e lasciasse un *crimen* impunito, si scontrava con il principio di personalità della responsabilità penale, precludendo una generale trasmissibilità della pena patrimoniale contro gli eredi in assenza di una condanna già emessa. Il principio è sintetizzato già da Valerio Massimo quando, raccontando del processo *de repetundis* a Caio Licinio Macro, in un periodo in cui ancora non era stata concessa la perseguibilità degli eredi per questa tipologia di *crimen*, afferma che l'ex governatore della provincia dell'Asia si suicidò prima della sentenza, evitando la confisca dei beni perché morto da *reus* e non da *damnatus*.

Val. Max. 9.12.7: *C. Licinius Macer vir praetorius, Calvi pater, repetundarum reus, dum sententiae diriberentur, maenianum conscendit. Si quidem, cum M. Ciceronem, qui id iudicium cogebat, praetextam ponentem vidisset, misit ad eum qui diceret se non damnatum, sed reum perisse, nec sua bona hastae posse subici, ac protinus sudario, quod forte in manu habebat, ore et faucibus suis coartatis incluso spiritu poenam morte praecurrit. Qua cognita re Cicero de eo nihil pronuntiavit.*

Governatore della provincia asiatica nel I secolo a.C., Caio Licinio Macro, per sottrarsi alla probabile condanna per il *crimen repetundarum*, durante la pretura di Cicerone, si diede la morte soffocandosi con un fazzoletto ed evitando così la messa all'asta del suo patrimonio.

Sulla scorta di queste considerazioni, nello svolgersi del giudizio di impugnazione, la presenza di una condanna già pronunciata, per quanto sospesa, consentì alla giurisprudenza severiana di giungere a un nuovo compromesso, del quale il frammento di Macro in D. 49.13.1 pr. ci fornisce testimonianza. Tale compromesso non poté non risentire, in secondo luogo, della tendenza, fin da Adriano ma con gli imperatori della dinastia severiana in modo particolare, all'ampliamento delle possibilità di rivendica dei beni, di provenienza ereditaria ma non solo, da parte del *fiscus*⁷⁶. L'interesse imperiale a che il fisco non dovesse rinunciare all'incameramento dei beni del colpevole deceduto nel

⁷⁶ Le testimonianze relative a questo indirizzo legislativo di età imperiale sono svariate, da quelle inerenti l'attribuzione al *fiscus* dei *bona caduca, ereptoria* e *vacantia* (D. 49.14.1 pr.) o l'affermazione del principio per cui il fisco si dovesse considerare erede del suicida (C. 3.26.2 e D. 29.5.1.23), a quelle concernenti casi di avocazione più specifici, tra cui, ad esempio, la spoliazione dell'eredità a coloro che non avessero eseguito le ultime volontà del defunto in merito alla sepoltura e alle relative cerimonie (C. 3.44.5 e C. 6.35.5) o l'incameramento dei terreni che un soldato avesse acquistato durante il servizio militare in provincia (D. 49.16.13 pr.). Per un approfondimento, Giangrieco Pessi, *Situazione economico-sociale* cit. 137-149.

corso del processo costituiva la *ratio*, secondo Mommsen, anche di una delle principali affermazioni del principio di estinzione del reato per morte del reo e delle relative deroghe nel processo di primo grado, contenuta nel famoso passo di Modestino di D. 48.2.20⁷⁷.

D'altra parte, la ricorrenza, all'interno delle fonti, dell'affermazione secondo cui la pena dovesse gravare esclusivamente sul reo e non sui suoi eredi, fa scaturire alcuni interrogativi in più sulla *ratio* sottostante la considerazione della confisca quale eccezione a questa regola generale. Si potrebbe congetturare, ad esempio, che in definitiva la confisca non venisse considerata alla stregua di una vera e propria pena afflittiva⁷⁸ ma che venisse attribuito ad essa un valore di semplice indennità a beneficio della cassa imperiale⁷⁹. Una considerazione di questo tipo, tuttavia, rende difficile spiegare l'assenza di una sua generale trasmissibilità passiva anche nell'ambito del giudizio di primo grado; inoltre,

⁷⁷ Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 392 ss. Il passo a cui si fa riferimento è D. 48.2.20 (Mod. 2 de poen.): *Ex iudiciorum publicorum admissis non alias transeunt adversus heredes poenae bonorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio fuerit secuta, excepto repetundarum et maiestatis iudicio, quae etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur: adeo ut divus Severus et Antoninus rescripserunt, ex quo quis aliquod ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse. ex ceteris vero delictis poena incipere ab herede ita demum potest, si vivo reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta.* Il frammento, sulla cui completa genuinità si è ampiamente discusso in dottrina, riporta la regola secondo la quale il fisco non poteva rivendicare i beni del reus deceduto in pendenza di giudizio di primo grado a meno che il processo non fosse già stato celebrato e fosse seguita la condanna, con l'eccezione dei *crimina repetundarum* e *maiestatis*. Nelle ultime righe, il passo ammette la *persecutio post mortem* di *cetera delicta*, la cui identificazione è tuttora controversa: se alcuni autori hanno sostenuto che il riferimento fosse ai delitti privati, ove la trasmissibilità passiva della pena patrimoniale era già attestata, altri lo hanno considerato un rimando ai *crimina* perseguiti *extra ordinem*, in contrapposizione a quelli dell'*ordo iudiciorum publicorum* ai quali è dedicata la prima parte del frammento. Per l'esegesi del passo si vedano, in particolare, E. Albertario, *Lis contestata e controversia mota*, in ZSS. 35, 1914, 316 ss.; P. Lotmar, *Die Litiskontstation im römischen Akkusationsprozess*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* 31, 1918, 270 ss.; M. Wlassak, *Anklage und Streitbefestigung. Abwehr gegen Philipp Lotmar*, Wien 1920, 41 ss.; Volterra, *Processi penali contro i defunti* cit. 493 ss.; Serrao, *Sul danno da reato in diritto romano* cit. 16 ss.; Brasiello, *Sulla persecuzione degli eredi del colpevole nel campo criminale* cit. 332 ss.; Id., *La repressione penale in diritto romano* cit. 126 ss.; Fanizza, *Il crimine e la morte del reo* cit. 689 ss.; Manni, *Mors solvia omnia* cit. 27-28.

⁷⁸ Sulla nozione di *poena*, Voci, *Risarcimento e pena privata* cit. 15-18.

⁷⁹ In questo senso, nel XIX secolo, il giurista francese J.-F.C. Carnot, *De l'instruction criminelle, considérée dans ses rapports généraux et particuliers avec les lois nouvelles et la jurisprudence de la cour de cassation. Tome Premier*, Paris 1812, nt. 20, I, art. 2, nn. XIX-XXIII, 15-17, nell'ambito del dibattito sull'art. 2 del Code d'instruction criminelle del 1808, che prescriveva la trasmissibilità per via successoria degli obblighi connessi al reato, includendo la confisca dei beni sequestrati.

nei passi che abbiamo considerato in questa sede, appare evidente come la trasmissione della confisca in capo agli eredi venisse considerata una deroga al principio di estinzione della pena per morte del reo. Infine, nelle ipotesi in cui la confisca era prevista come unica sanzione⁸⁰, sarebbe incoerente ritenere che essa non avesse anche o per lo più finalità afflittive.

Piuttosto, è da ritenere possibile che la giustificazione di tale deroga fosse collegata alla particolare natura di questa sanzione che, contrariamente alle altre previste dal diritto criminale imperiale, riusciva a soddisfare sia esigenze punitive, nel rispetto del principio di necessità della pena, sia esigenze riparative, sulla scorta dell'identificazione dell'autorità pubblica come parte lesa dell'illecito. La confisca, inoltre, non era strettamente legata alla persona del reo quanto piuttosto ai suoi beni; la sua inerenza al bene permetteva di spostare l'attenzione dal *reus* al di lui patrimonio e di ipotizzare, in presenza di una sentenza di primo grado, seppur sospesa dal giudizio di impugnazione, un'assimilazione con il regime previsto per il *crimen repetundarum* e per le azioni reipersecutorie.

È infine da sottolineare come evoluzioni giurisprudenziali di questo genere non appaiono certamente estranee ad un'età, come quella severiana, in cui si andava consolidando un nuovo assetto costituzionale, frutto di un diverso equilibrio di poteri: il tema della legislazione fiscale, infatti, si interseca strettamente con quello dei rapporti con il senato, dell'affermazione di una burocrazia imperiale vincolata alla necessaria alleanza con l'ordine equestre e, infine, dell'affiorare di un ruolo attivo dei giuristi, sempre più direttamente coinvolti nell'esercizio e nella gestione del potere⁸¹. La politica di Alessandro Severo o, meglio, della sua cancelleria imperiale, si colloca – in modo particolare – al culmine di un percorso di recupero della centralità del potere e quindi di riorganizzazione dell'apparato statale, affiancato dallo sforzo di arginare la grave crisi economica, iniziato con Settimio Severo⁸². I loro programmi politici, incentrati sul problema fiscale, risentirono in larga misura della saggezza di alcuni dei più grandi giuristi romani conosciuti, come Ulpiano, Paolo, Modestino e Papiniano, apparendo ispirati – nonostante le esigenze economiche contingenti – a principi di equità e giustizia sostanziale, riassunti nei celebri principi enunciati dallo stesso Ulpiano: *iuris praecepta sunt haec: honeste vivere alterum non laedere, suum cuique tribuere*⁸³.

⁸⁰ In via esemplificativa, I. 4.18.4 e I. 4.18.8.

⁸¹ Giangrieco Pessi, *Situazione economico-sociale* cit. 8; Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro* cit. 1-8.

⁸² Giangrieco Pessi, *Situazione economico-sociale* cit. 9.

⁸³ D. 1.1.10.1 (Ulp. 1 *reg.*). Sulla politica legislativa, e soprattutto fiscale, di Alessandro Severo i contributi sono numerosi; si segnalano, in particolare, E. Gabba, *Progetti di riforme eco-*

Per concludere, si può affermare che il passo di Macro in D. 49.13.1 pr. dimostra come, all'inizio del III secolo, il principio di trasmissibilità passiva della pena patrimoniale, attestato in precedenza per il primo grado, con precise regole circa il momento della morte ed esclusivamente per alcuni casi specifici, sia stato confermato e ulteriormente rafforzato nel contesto del giudizio di impugnazione. Pur lasciando all'erede la possibilità di dimostrare l'iniquità della sentenza prima che venisse eseguita la spoliazione del patrimonio, il rescritto lascia trapelare il forte interesse imperiale a che il fisco non rinunciasse all'incameramento dei beni del colpevole deceduto nel corso del processo. Questo interesse si colloca, del resto, in un periodo storico caratterizzato da specifici indirizzi di politica del diritto atti ad agevolare la posizione dell'amministrazione fiscale, alla quale sempre più spesso si associavano *privilegia*, ma resta, nel caso di specie, intrecciato ai criteri di equità e moderazione che caratterizzano lo stile della produzione normativa di Alessandro Severo.

Monica Ferrari

Università di Milano 'Bicocca'
m.ferrari98@campus.unimib.it

nomiche e fiscali in uno storico dell'età dei Severi, in *Studi in onore di Amintore Fanfani 1, Antichità e alto medioevo*, Milano 1962, 39-68; M. Mazza, *La dinastia severiana da Caracalla a Severo Alessandro*, in *Storia della società italiana 3, La crisi del principato e la società imperiale*, Milano 1996, 261-317; R. Soraci, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Catania 1974; Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum* cit.; L. De Blois, *Administrative Strategies of the Emperor Severus Alexander and his advisers*, in A. Kolb (Hrsg.), *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis: Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*, Berlin 2006, 45-52; J.-P. Coriat, *Le prince législateur: la technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma 1997; E. Lo Cascio, *Dinamiche economiche e politiche fiscali fra i Severi e Aureliano*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma 3, L'età tardoantica, 1, Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 247-282; Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro* cit.

Riflessioni sulla disposizione dell'eredità futura (?) Nuovi spunti palinogenetici per l'esegesi di D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*)*

I. *La possibilità di disporre di tutte le eredità che si acquisteranno in futuro: una regola classica implicita nel regime della 'societas omnium bonorum'.*

In una lunga costituzione, emanata il 1° novembre del 531 d.C. (C. 2.3.30.1 [Iust., a. 531]), Giustiniano risolveva un quesito posto dalla *Caesariensis Advocatio* relativo all'ammissibilità di alcuni *pacta pro adventura hereditate*, la cui problematicità derivava dal fatto di non essere relativi a qualsivoglia eredità in futuro devoluta ai paciscenti, bensì condizionati al verificarsi di due specifici avvenimenti legati al decesso di un *de cuius* chiaramente individuato nonché alle sue decisioni *mortis causa*¹.

La *ratio* sottesa a tale principio pare chiara: un patto relativo a un'eredità non ancora deferita non può essere considerato pericoloso se dal negozio non emerge l'identità di un determinato ereditando. Come ipotizzare, infatti, che i paciscenti si ingegnino per attentare alla vita o per compromettere le scelte post-mortali di un soggetto indefinito?².

La regola appena menzionata coincide con quella che la dottrina ritiene essere un'eccezione di epoca classica all'invalidità dei contratti *de hereditate tertii*. Eccezione che viene comunemente desunta dalla disciplina del contratto consensuale di *societas omnium bonorum*³, sebbene taluni l'abbiano ricavata anche

* Il presente contributo rientra nell'attività di ricerca del Team *Diritto e Azione: un atlante delle idee giuridiche della tradizione romanistica* nell'ambito del Progetto di Eccellenza *Diritto, Cambiamenti e Tecnologie* (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona).

¹ C. 2.3.30.1 (Iust., a. 531): *Faciebat autem eis quaestionem, quia adhuc superstitis eo, de cuius hereditate sperabatur; huiusmodi pactio processit et quia non sunt ita confecta, quasi omnimodo hereditate ad eos perventura, sed sub duabus condicionibus composita sunt, si ille fuerit mortuus et si ad hereditatem vocentur hi qui pactionem fecerunt*. Su tale *constitutio*, nonché sulla sua importanza al fine di comprendere il regime, anche classico, dei patti successori dispositivi, mi permetto di rinviare – anche per le necessarie indicazioni bibliografiche – al mio lavoro monografico in tema di *Patti successori dispositivi*, in specie cap. II.

² Ho tentato di dimostrare come tali preoccupazioni concorressero a determinare la contrarietà ai *boni mores* dei contratti *de hereditate tertii* nelle mie ricerche sui *Patti successori dispositivi* cit., in specie capp. V ss.

³ P. Bonfante, *Corso di diritto romano* 6, *Le successioni. Parte generale*, Milano 1974 (rist.), 216; S. Solazzi, *Diritto ereditario romano. (Anno accademico 1931-32)* 1, Napoli 1932, 245; S.

da alcuni frammenti inerenti alla *venditio hereditatis* attestanti vendite genericamente relative a quella qualunque eredità che possa a noi spettare⁴.

In effetti, le fonti classiche in tema di *societas* sono svariate ed esplicite nel riconoscere la liceità, per i soci, di convenire di mettere in comune anche le future eredità devolute a ciascuno. Tra esse, spicca anzitutto D. 17.2.3.1 (Paul. 32 *ad ed.*): *Cum specialiter omnium bonorum societas coita est, tunc et hereditas et legatum et quod donatum est aut quaqua ratione acquisitum communioni acquiretur*.

Paolo sta descrivendo il contratto di *societas omnium bonorum* (ossia quella nella quale quanto venga per un qualsiasi motivo acquistato dai soci *communioni acquiretur*, è conferito cioè al patrimonio sociale⁵) e, nello spe-

Perozzi, *Istituzioni di diritto romano* 2, Roma 1928², 491 nt. 5 (così anche F. Vassalli, *I contratti di eredità del terzo vivente. Il motivo della 'vivi hereditas'. La vendita di eredità e la dottrina dell'emptio spei*. Fascicolo I della miscellanea critica di diritto romano, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia* 3.3, Perugia 1913, ora in *Miscellanea critica di diritto romano [fascicolo I]*, in *Studi giuridici Vassalli* 3, Milano 1960 [da cui si cita], 350 ss.; G. Michaélidès-Nouaros, *Contribution à l'étude des pactes successoraux en droit byzantin [justinien et post-justinien]*, Paris 1937, 107; G. Vismara, *Storia dei patti successori*, Milano 1941, 92 s. nt. 1; S. Lo Iacono, *Convenzioni circa eredità non devolute*, in I. Fagnoli und U. Fasel [hg.], *Willkür und Freiheit im römischen und schweizerischen Erbrecht*, Bern 2017, 168 s.). La *ratio* di tale eccezione è così illustrata da C. Fadda, *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano* 1, Milano 1949, 328 s.: «quando però venga a mancare l'individuazione dell'ereditando, i patti di tal genere sono perfettamente validi, perché nulla contengono di immorale»; con specifico riferimento a D. 17.2.3.1-2, l'autore sottolinea come sia «di tutta evidenza che qui non v'ha ombra d'immoralità perché non si prevede la morte di una persona determinata, né si dispone conseguentemente per l'ipotesi che uno de' contraenti ne diventi erede».

⁴ Così, fondandosi su D. 18.4.11, Fadda, *Concetti* 1 cit. 329: «del pari è da osservare come, mentre si dichiara nulla la vendita di un'eredità di persona vivente (fr. 18.4.1), si riconosce la perfetta validità del contratto per cui si vende quella qualunque eredità che possa a noi spettare (fr. 18.4.11). Qui, come nel caso della società, non vi è determinazione di persona: l'eredità può già essere deferita perché è morto l'ereditando, e può invece non esistere ancora giuridicamente, perché l'ereditando è vivo». Cfr. altresì M. Talamanca, s.v. *Vendita (dir. rom.)*, in *ED*. 46, Milano 1993, 351 nt. 474 (per la cui opinione v. oltre, nt. 17), nonché M. Pennitz, *Das 'periculum rei venditae'. Ein Beitrag zum 'aktionenrechtlichen Denken' im römischen Privatrecht*, Wien - Köln - Weimar 2000, in specie 430 s., il quale tuttavia, pur riconoscendo nel frammento ulpiano confluito in D. 18.4.11 un caso di vendita di eredità futura, non sembra individuare nella indeterminata della persona dell'ereditando la *ratio* dell'ammissibilità di un simile contratto, limitandosi ad affermare che il passo riguarda un'ipotesi di vendita di eredità in cui «diese jedoch unter der Bedingung gekauft sein, dass sie in weiterer Folge anfallen wird».

⁵ Sulla *societas omnium bonorum* cfr., tra i molti, M. Talamanca, *La 'societas'. Corso di lezioni di diritto romano*, Padova 2012, 15 ss.; Id., s.v. *Società*, in *ED*. 42, Milano 1990, 823 ss.; M. Kaser, *Neue Literatur zur 'societas'*, in *SDHI*. 41, 1975, 303 ss.; M. Bianchini, *Studi sulla 'societas'*, Milano 1967, 29 ss.; C. Arnò, *Corso di diritto romano. Il contratto di società*, Torino 1938, 59 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La società in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma. Anno 1949-1950*, Napoli 1950, 120 ss.

cificare cosa in concreto può cadere in comunione, menziona anche eredità, legati e quanto ricevuto in donazione dai soci (*et hereditas et legatum et quod donatum est... communioni adquiretur*)⁶.

La chiarezza dell'opinione espressa dal giurista severiano esime da ulteriori considerazioni. Tanto più che questa non è certo l'unica prova di come il regime della *societas omnium bonorum* imponesse ai soci il conferimento dei beni che avrebbero in futuro ereditato⁷.

Che l'adesione a questo particolare tipo di contratto ingenerasse un vero e proprio vincolo, in capo a tutti i contraenti, di trasferire i futuri acquisti ereditari è, ad esempio, inequivocabilmente dimostrato da un paio di frammenti, l'uno estratto dalle *Institutiones* gaiane (Gai 3.151), l'altro dal Digesto (D. 17.2.65.3 [Paul. 32 *ad ed.*]), ove si discute dello scioglimento della società per rinuncia da parte di un socio.

In entrambi i testi è enunciato il principio del *dissensus sociorum* quale causa di cessazione della *societas omnium bonorum* e si trova sancita una regola che riflette il carattere di buona fede del contratto in esame: la rinuncia da parte di un socio non può essere fatta ove finalizzata al suo unico guadagno.

Interessa, ai nostri fini, enfatizzare che l'esempio di recesso doloso emblematicamente riportato tanto da Gaio quanto da Paolo è proprio quello del socio di una *societas omnium bonorum* che, essendo stato istituito erede da un terzo, rinunci alla società al fine di acquistare da solo l'eredità (Gai 3.151: *veluti si mihi totorum bonorum socius, cum ab aliquo heres esset relictus, in hoc renun-*

⁶ Con riferimento al frammento citato, Bianchini, *Studi cit.* 34 ss., nota che «l'effetto immediato – relativo, per l'esattezza, ai futuri acquisti – è ricondotto alla costituzione della *societas*, contrastando perciò più che palesemente con uno dei principi fondamentali del diritto romano: la netta separazione fra negozi fonti di obbligazione e negozi costitutivi o traslativi di diritti reali»; tale circostanza, ad avviso dell'autrice, si spiegherebbe in tanto in quanto la società di cui narra Paolo sarebbe una *societas* universale *iuris civilis* costituita mediante *in iure cessio*.

⁷ Si veda, ad esempio, anche D. 17.2.73 (Ulp. 1 *resp.*): *Maximino respondit, si societatem universarum fortunarum coierint, id est earum quoque rerum, quae postea cuique adquirentur, hereditatem cuius eorum delatam in commune redigendam. idem Maximae respondit, si societatem universarum fortunarum ita coierint, ut quidquid erogetur vel quaereretur communis lucri atque impendii esset, ea quoque, quae in honorem alterius liberorum erogata sunt, utrisque imputanda*. Interessa, in specie, la prima parte della fonte, ove Ulpiano riporta un responso dato a Massimino circa cosa debba essere acquisito dal patrimonio sociale in una *societas universarum fortunarum* che, verosimilmente, due coniugi (Massimino e Massima) intendevano costituire: ciò che dovrà essere messo in comune (a mezzo di *mancipationes* o *traditiones* successive all'apertura della successione [così Arnò, *Corso cit.* 60]) è tutto quanto entrato nel patrimonio dei soci dopo la costituzione della società come, ad esempio, i futuri acquisti ereditari. Questi, addirittura, rappresentavano l'esempio tipico di beni destinati a cadere in comunione per via dell'obbligazione assuntasi da ogni socio di una *societas omnium bonorum*.

tiaverit societati, ut hereditatem solus lucri faciat e, analogamente, D. 17.2.65.3 [Paul. 32 *ad ed.*]: *veluti si, cum omnium bonorum societatem inissemus, deinde cum obvenisset uni hereditas, propter hoc renuntiavit*).

In una simile ipotesi, il sotterfugio non avrebbe esonerato il recedente dal dovere di condividere con gli altri soci i guadagni prodotti dall'accettazione dell'*hereditas*; per converso, ove da tale operazione fosse derivato un qualche danno, questo sarebbe rimasto a carico esclusivo del socio rinunciante⁸.

II. *La questione: una regola valevole anche per l' 'emptio venditio hereditatis'?*

A mente di tali considerazioni preliminari, è ora possibile fissare l'oggetto specifico di questo mio breve contributo.

Se, da un lato, dalle fonti sulla *societas omnium bonorum* emerge nitidamente che chi concludeva un simile contratto, per i giuristi del periodo classico, perfezionava un negozio a mezzo del quale si assumeva l'obbligo di trasferire tutte le *hereditates* che in futuro avrebbe eventualmente acquistato, dall'altro non è

⁸ Testimonia l'esistenza di un dubbio non già sulla possibilità di disporre delle future eredità a mezzo di un contratto di società (forse, in questo caso, *non omnium bonorum*, bensì *quaestus*: cfr. Vassalli, *Miscellanea* cit. 351), ma su come interpretare una clausola (o un patto aggiunto), ovvero una disposizione normativa, che specifichi la caratteristica che dovrebbero avere le future *hereditates* per cadere in comunione D. 17.2.3.2 (Paul. 32 *ad ed.*): *De illo quaeritur, si ita sit coita societas, ut, si qua iusta hereditas alterutri obvenierit, communis sit, quae sit iusta hereditas, utrum quae iure legitimo obvenit an etiam ea quae testamento? et probabilius est ad legitimam hereditatem tantum hoc pertinere*. Sebbene non sia questo il fulcro della nostra indagine, va quantomeno menzionata l'esistenza di una risalente disputa (i cui estremi si trovano riassunti da Id., *Miscellanea* cit. 350 ss.), che impegnò i più antichi commentatori, da Donello a Cuiacio, circa il significato da attribuire a *iusta hereditas*. I dubbi sino ad ora sollevati paiono perlopiù incentrati sull'origine pattizia ovvero legale del requisito *iusta*; in particolare, alla luce anche alla traduzione greca che si ritrova in Bas. 12.1.3 (ὡς εἰκὸς ἐρχομένη ... δικαία), è stato osservato da Id., *Miscellanea* cit. 352, s. che, dal «significato di apprezzamento intrinseco» dato all'aggettivo *iusta* da alcuni autori greci – mentre altri non osarono stabilire l'equivalente greco, e riportarono l'aggettivo latino (ἰούστα κληρονομία), il che mostrerebbe una qualche incertezza nello stabilire l'equivalente greco δίκαιος –, si potrebbe inferire che nell'originario commento all'editto non vi fosse alcun riferimento alla *iusta hereditas*, e che l'aggettivo sia stato aggiunto da un compilatore che, conoscendo la norma posta in C. 2.3.30, abbia «pensato di escludere da questa clausola il carattere di quelle convenzioni pericolose e nefarie di cui era divieto nella nota legge di Giustiniano». Diversa la ricostruzione di Fadda, *Concetti* 1 cit. 328 s., il quale sottolinea che in D. 17.2.3.2 «si prevede una possibilità che non ha nulla di odioso, che cioè qualche eredità spetti a un socio», e che il giurista «non si preoccupa nemmeno della validità del patto e fa solo una questione d'interpretazione: quale sia, cioè, la portata dell'espressione *iusta hereditas*. Egli la risolve nel senso che nel dubbio debba limitarsi alle eredità legittime». In senso analogo cfr. anche Lo Iacono, *Convenzioni circa eredità non devolute* cit. 169.

affatto scontato che un analogo precetto improntasse anche il regime dell'*emptio venditio*. Ciò che invece – come si anticipava – parte della dottrina ha sostenuto, in particolare a partire da un tratto del commento ulpiano all'editto, D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Nam hoc modo admittitur esse venditionem 'si qua sit hereditas, est tibi empta', et quasi spes hereditatis: ipsum enim incertum rei veneat, ut in retibus*, dal quale taluni hanno creduto di poter dedurre una norma di ammissibilità per le vendite di eredità future solo ove oggetto del contratto fossero eredità indeterminate.

Ebbene, è esattamente su quest'ultimo frammento che intendo incentrare le mie riflessioni, non senza però aver prima svolto alcune succine osservazioni di carattere introduttivo sul tema della vendita di eredità futura.

III. La vendita di eredità futura: questioni introduttive

Lo studio della disponibilità contrattuale della *hereditas* futura nelle fonti classiche è stato affrontato solo raramente *ex professo* dalla letteratura romanistica, e anche con riferimento al passo ulpiano sopra trascritto, sono poche le ricerche che si sono preoccupate di approfondirne davvero l'esame con l'obiettivo di chiarire la sua reale riconducibilità alla disponibilità contrattuale della vicenda successoria⁹.

Lo stesso può dirsi anche per gli altri frammenti inerenti alla *venditio hereditatis* che hanno contribuito al formarsi della *communis opinio* per la quale il diritto classico avrebbe avversato i patti successori¹⁰, ossia D. 18.4.1 (Pomp. 9

⁹ I testi in questione sono stati studiati soprattutto da chi ha indagato la tematica della vendita della cosa inesistente (v. letteratura citata da F. Cuena Boy, *La idea de 'rerum natura' como criterio básico de la imposibilidad física de la prestación*, in *RIDA. III S.* 40, 1993, 245 ss. ntt. 44 ss., nonché A. Rodeghiero, *Sul sinallagma genetico nell'emptio venditio classica*, Padova 2004, 43 ss.) o della vendita di eredità (v., da ultima, E. Marelli, *La compravendita dell'eredità in diritto romano*, Torino 2020, 38 ss., 72 s.). Tra i pochi che si sono occupati dei frammenti specificamente in relazione al divieto di patti successori si ricordano Vassalli, *Miscellanea cit.* 342 ss., 366 ss. e, più di recente, M. Sič (Szücs), *L'eredità futura come oggetto del contratto (patto) nel diritto classico e postclassico*, in *RIDA. III S.* 59, 2012, 197 ss.

¹⁰ I frammenti, in quanto ritenuti in contrasto con la possibilità ammessa dal diritto romano di vendere cose future, troverebbero, per qualche studioso, la loro ragione «vera e decisiva» nel fatto che «la vendita va contro il buon costume» (così, con specifico riferimento a D. 18.4.1, Fadda, *Concetti* 1 cit. 247, ma v. anche Perozzi, *Istituzioni di diritto romano* 2 cit. 391), e le regole d'invalidità in essi contenute sarebbero state misure per sventare le speculazioni dei *captatores* (Michaélidès-Nouaros, *Contribution à l'étude des pactes successoraux en droit byzantin* cit. 53 ss.; in tal senso v. anche Vismara, *Storia* cit. 85 nt. 1). Si tratta, tuttavia, di ipotesi formulate a prescindere dal dato testuale.

ad Sab.): Si hereditas venierit eius, qui vivit aut nullus sit, nihil esse acti, quia in rerum natura non sit quod venierit e D. 18.4.7 (Paul. 14 ad Plaut.): Cum hereditatem aliquis vendidit, esse debet hereditas, ut sit emptio: nec enim alea emitur, ut in venatione et similibus, sed res: quae si non est, non contrahitur emptio et ideo pretium condicetur.

La maggioranza delle considerazioni che, a partire da questi testi, sono state svolte nel quadro della più ampia questione del divieto dei patti successori non sempre hanno tenuto conto delle peculiarità dell'ambito all'interno del quale si inserisce il problema della vendita dell'eredità del vivo, ossia la *venditio hereditatis*.

Ancora, talvolta non si è dato sufficiente rilievo al fatto che i giuristi stessi se ne occupassero anzitutto in quanto ipotesi di vendita di cosa inesistente.

Pare d'altronde indicativo che in nessuna delle tre fonti si menzioni l'eredità 'futura'¹¹: solo in D. 18.4.1 – che, tra tutte, è la più citata a sostegno dell'impossibilità, per il diritto classico, di concludere patti successori dispositivi – si parla dell'*hereditas eius qui vivit*; e, anche in questo caso, l'evenienza che Pomponio si stesse riferendo a un contratto in cui le parti volessero effettivamente vendere un'eredità futura non è affatto certa¹².

¹¹ Così anche Vassalli, *Miscellanea* cit. 342 s.

¹² Notava Vassalli, *Miscellanea* cit. 342 s., che nemmeno D. 18.4.1, ove chiara è la menzione dell'eredità del vivo, offre dal punto di vista testuale «elemento alcuno che obblighi a ritenere si sia voluta una vendita di eredità futura, cioè che si sia venduta un'eredità di un terzo vivo come futura eredità di uno dei contraenti»; anzi, proprio l'associazione della vendita d'eredità del vivo con quella dell'eredità di colui che non esiste indurrebbe «ad escludere che il testo prospetti l'ipotesi di vendita di eredità del vivo come eredità futura». Già G.R. Pothier, *Trattato della vendita* 1, trad. it., Venezia 1832, 183 – che pur affermava che «la regola che le cose future possono essere l'oggetto di una convenzione, secondo le leggi romane, soffre una eccezione riguardo alle eredità future» (Id., *Trattato delle obbligazioni* 1, trad. it., Venezia 1833, 137) – spiegava in tal modo il principio espresso da Pomponio: «se per errore qualcuno ha venduto l'eredità di un suo parente che credeva essere morto, e sia vivo, la vendita è nulla e non produce veruna obbligazione né da una parte né dall'altra». Va poi dato conto della peculiare ricostruzione di Cuenca Boy, *La idea de 'rerum natura'* cit. 246 s., che ha escluso che in D. 18.4.1 si facesse riferimento a un concetto di 'impossibilità fisica' della prestazione: «sin embargo, cuando Pomponio señala ed D. 18.4.1 que la *hereditas vivi aut nullius* no existe *in rerum natura*, o cuando Paulo en D. 18.4.7 requiere que la herencia en cuanto *res* exista para que su venta sea válida, es cuando menos dudoso que se estén refiriendo a la existencia física que normalmente se indica con la frase *in rerum natura esse*. Al menos en el caso de una persona viva, herencia inexistente significa herencia no causada todavía, pero eso no nos dice nada acerca de la existencia actual y real de las 'cosas' que en el futuro puedan llegar a formar parte de la sucesión. La *hereditas* es concebida por los romanos como *res incorporalis* y como *nomen iuris*; por ello, aunque objeto de la venta de herencia deban considerarse los bienes concretos que han llegado al vendedor a título hereditario, en el estado físico y jurídico que se encuentran en el momento de celebrarse el contrato, hay auténtica dificultad para admitir que Pomponio quisiera expresar la inexistencia física de la herencia apuntando que la misma *non est in rerum natura*».

Di *hereditas futura* o di *hereditas viventis* non v'è invece traccia alcuna in D. 18.4.7 e D. 18.4.11. Poiché, però, i due frammenti parlano ora di *alea* (D. 18.4.7) ora di *spes hereditatis* (D. 18.4.11), entrambi sono stati dai più inquadrati come casi di vendite di eredità future¹³.

In particolare, D. 18.4.7 viene abitualmente letto insieme a D. 18.4.1, del quale rappresenterebbe una specificazione sotto il profilo rimediale: tanto Pomponio (D. 18.4.1) quanto Paolo (D. 18.4.7) esprimerebbero cioè, sotto due diverse prospettive (quella sostanziale il primo, quella rimediale il secondo)¹⁴, una regola d'inammissibilità dei contratti *de hereditate tertii* per il diritto classico.

D. 18.4.11, invece, poiché sembrerebbe consentire un'*emptio spei* relativa a un'eredità non ancora deferita (il che lo porrebbe in contrasto con la regola scolpita, sulle orme di Sabino¹⁵, da Pomponio in D. 18.4.1), è stato ora ritenuto interpolato¹⁶, ora letto come testimonianza dell'ammissibilità di patti successori dispositivi il cui oggetto fossero, genericamente, 'tutte le eredità in futuro spettanti al venditore'¹⁷. Ed è, come dicevo, precipuamente sulla verifica dell'attendibilità di un simile assunto che intendo ritagliare queste mie brevi riflessioni.

¹³ Senonché, va subito rilevato che non è affatto certo che i riferimenti all'*alea* e alla *spes* registrabili rispettivamente in D. 18.4.7 e D. 18.4.11 siano indicativi di vendite di eredità future; assai più probabile è che essi siano spiegabili alla luce delle peculiarità dell'*hereditas* quale oggetto di *emptio venditio*: la maggioranza delle vendite di eredità, pur se concluse dopo l'apertura della successione, erano infatti naturalmente caratterizzate da una forte componente di aleatorietà, il che ben potrebbe spiegare anche i richiami alla vendita aleatoria contenuti nei due frammenti in esame: sull'*alea* (economica) del contratto di *hereditatis venditio* v., da ultima, Marelli, *La compravendita dell'eredità* cit. 67 ss., ove ulteriori indicazioni bibliografiche.

¹⁴ Come già Pothier, *Trattato della vendita* 1 cit. 183, anche più recente dottrina legge insieme i due frammenti, entrambi ritenuti espressivi del pensiero di Sabino, riportato ora da Pomponio ora da Paolo: cfr., *ex pluribus*, P. Voci, *L'estensione dell'obbligo di risarcire il danno nel diritto romano classico*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in onore della sua beatificazione* 2, Milano 1947, 373; Rodeghiero, *Sul sinallagma* cit. 49.

¹⁵ Come si ricaverebbe dalla costruzione con l'infinito (*nihil esse acti* [scil. *Sabinus ait*]): cfr. Voci, *L'estensione* cit. 373.

¹⁶ Vassalli, *Miscellanea* cit. 371 ss., su cui v. oltre, § V. Scettico circa la genuinità di D. 18.4.11 anche V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano* 1, Napoli 1956² (rist.), 120.

¹⁷ In tal senso, oltre a Fadda, *Concetti* 1 cit. 329, v. Talamanca, s.v. *Vendita* cit. 351 e nt. 474, per il quale, da D. 18.4.11, si potrebbe ricavare che alle parti fosse consentito concludere la vendita di una qualsiasi eredità eventualmente devoluta al venditore, mentre sarebbe «difficile immaginare il funzionamento della statuizione in parola per il caso in cui le parti avessero preso in considerazione l'eredità di una determinata persona»; così, infatti, «si sarebbe venuto a violare il divieto dei patti successori dispositivi». A questa opinione ha aderito, da ultima, Marelli, *La compravendita dell'eredità* cit. 73 ntt. 17 s.

IV. D. 18.4.11 (Ulp. 32 'ad ed.'): vendita di eredità futura o vendita aleatoria di eredità già deferita?

Rivediamo allora il passo:

D. 18.4.11 (Ulp. 32 ad ed.): *Nam hoc modo admittitur esse venditionem 'si qua sit hereditas, est tibi empta', et quasi spes hereditatis: ipsum enim incertum rei veneat, ut in retibus.*

Ulpiano si interroga sulla validità di una clausola negoziale apposta al contratto di vendita, e sembrerebbe ritenere ammissibile un'*emptio spei* con ad oggetto un'eredità; per il giurista, la fattispecie sarebbe assimilabile alla più tipica delle ipotesi di vendita aleatoria, ossia quella relativa ai pesci che verranno pescati (*ipsum enim incertum rei veneat, ut in retibus*).

Come emerge dalla contestualizzazione palinogenetica del brano¹⁸, punto di riferimento è il pensiero di Giuliano, che Ulpiano sta con ogni probabilità riportando. L'argomento trattato riguarda la possibilità di apporre a un contratto di vendita d'eredità una clausola del tipo *si qua sit hereditas, est tibi empta*, e ciò analogamente a quanto accade in altri luoghi del Digesto ove si tratta di *venditio hereditatis*: penso in specie a D. 18.4.10 (Iav. 2 ex Plaut.)¹⁹ e D. 18.4.13 (Paul. 14 ad Plaut.)²⁰, in cui si commentano clausole del tipo *si quid iuris esset venditoris, venire o ut quidquid iuris haberet venditor emptor haberet*.

Senonché, diversamente rispetto a queste ultime clausole – che parrebbero alludere alla sola spettanza dell'*hereditas* al venditore, ma non anche all'eventualità che l'*hereditas* potesse non esistere in concreto –, D. 18.4.11 lascerebbe in effetti intendere che, per Ulpiano (e per Giuliano), l'acquirente si potesse accollare persino il rischio dell'inesistenza oggettiva dell'*hereditas*. 'Se ci sia una qualche eredità', e non 'se il venditore avesse un qualche diritto ereditario': è questo infatti il tenore della clausola commentata in D. 18.4.11.

La dottrina che si è sino ad ora occupata del passo è divisa tra quanti vi intravedono una norma di validità anche per compravendite di eredità non ancora deferite (nel qual caso, valide sarebbero solo le compravendite 'di qualsivoglia

¹⁸ O. Lenel, *Palinogenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889, 631 s. Per l'indicazione dei frammenti nell'ordine leneliano v. oltre, § V.

¹⁹ D. 18.4.10 (Iav. 2 ex Plaut.): *Quod si in venditione hereditatis id actum est, si quid iuris esset venditoris, venire nec postea quicquam praestitum iri: quamvis ad venditorem hereditas non pertinuerit, nihil tamen eo praestabitur, quia id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolumentum negotiationis, ita periculum ad emptorem pertineret.*

²⁰ D. 18.4.13 (Paul. 14 ad Plaut.): *Quod si sit hereditas et si non ita convenit, ut quidquid iuris haberet venditor emptor haberet, tunc heredem se esse praestare debet: illo vero adiecto liberatur venditor, si ad eum hereditas non pertineat.*

eredità in futuro deferita al venditore')²¹ e quanti ritengono, invece, che Ulpiano ammetterebbe solo una compravendita di un'eredità o presentemente deferita a persona diversa dal venditore, o deferita al venditore, ma da lui ancora non acquistata²².

Entrambe le opzioni interpretative presentano tuttavia alcune criticità.

La prima, in specie, non tiene conto del dato testuale: è vero infatti che Ulpiano parla di *spes hereditatis*²³ e richiama le compravendite aleatorie comunemente concluse dai pescatori (*ut in retibus*), ma ciò non prova che, nel caso di specie, si trattasse di un'*hereditas* futura.

Al contrario, l'uso del presente (dice Ulpiano: *si qua 'sit' hereditas, 'est' tibi empta* e non *si qua 'futura esset' hereditas, 'erit' tibi empta*) parrebbe suggerire che l'eredità in questione già esistesse. Ciò, peraltro, non dovrebbe stupire data la frequenza con cui i Romani probabilmente concludevano vendite di eredità, già in stato di delazione, il cui ammontare o la cui spettanza al venditore fossero dubbi. L'incertezza relativa agli aspetti quantitativi e qualitativi del patrimonio ceduto, d'altronde, era una delle principali peculiarità di una compravendita d'eredità: i contorni evanescenti dell'*hereditas*, nonché la necessità che il venditore garantisse il *nonem heredis*²⁴, lasciano infatti presupporre che fossero tutt'altro che infrequenti ipotesi in cui esistessero dubbi non solo sul *quantum*, ma anche sull'*an* dell'esistenza dell'*hereditas vendita*.

²¹ V. dottrina citata sopra, ntt. 4 e 17.

²² Individuano l'*incertum* nell'ammontare dell'eredità F. Senn, *La notion romaine d'avenir et ses applications dans le domaine du droit*, in *Revue historique de droit français et étranger* 33, 1956, 172 s.; J.A.C. Thomas, '*Venditio hereditatis*' and '*emptio spei*', in *Tulane Law Review* 33, 1959, 545 ss.; A. Torrent, '*Venditio hereditatis*'. *La venta de herencia en Derecho Romano*, Salamanca 1966, 161; M. Kaser, *Erbschafts Kauf und Hoffnungs Kauf*, in *BIDR.* 74, 1971, 50 ss.; R. Zimmermann, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford 1996, 249. *Contra*, cfr. Marelli, *La compravendita dell'eredità* cit. 73 nt. 18, la quale nota che una simile «incertezza rappresenta l'alea normale della *hereditatis venditio* e non è sufficiente a connotare il contratto come aleatorio» (ma v., in senso analogo, anche A. Calonge Matellanes, *La compraventa civil de cosa futura [Desde Roma a la doctrina europea actual]*, Salamanca 1963, 41 ss., in specie 44).

²³ Il lemma *spes* compare di frequente nelle fonti giuridiche. Tralasciando molti altri e assai significativi esempi, si pensi ai vari frammenti che ammettono ipotesi di *emptiones spei* (su cui, per tutti, oltre a Talamanca, s.v. *Vendita* cit. 343 ss., v. S. Randazzo, *Variabilità del rischio e ricadute sistematiche nella vendita di cosa futura*, in L. Garofalo [a c. di], *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano* 1, Padova 2007, 247 ss. e letteratura ivi citata). In generale, per una panoramica sui diversi significati assunti dal richiamo alla *spes* nei testi giuridici, si rinvia a M. Bartošek, *La 'spes' en droit romain*, in *RIDA.* 2, 1949, 19 ss., in specie 23 ss.

²⁴ In argomento v., da ultima, anche per l'indicazione di letteratura, Marelli, *La compravendita dell'eredità* cit. in specie 67 ss., 78 ss.

La stessa casistica esemplificata nel Digesto – ove è traccia di dibattiti incentrati sul regime applicabile in caso di vendita di un'eredità che o non fosse spettata al venditore ovvero si fosse scoperta inesistente *tout court* – parla chiaro: dalla lettura di un brano del commento ulpiano *ad Sabinum*, D. 29.2.25.5 (Ulp. 8 *ad Sab.*): *Sed utrum generaliter 'quaecumque tibi hereditas fuerit delata', an specialiter? et magis placet, ut Gaius Cassius scribit, specialiter debere mandare. 6. An nominatim de vivi hereditate mandari possit, quaeritur: sed ego non puto recipiendum, ut de vivi hereditate mandetur. plane si rumor fuit Lucium Titium decessisse, poterit ei mandare, ut, si scripsit eum, adeat: aut si clusae adhuc tabulae sunt et sit incertum, an filius scriptus sit heres, sappiamo infatti che, talvolta, poteva capitare che si vendesse un'eredità della cui esistenza fosse soltanto giunta voce e che, magari a cagione della lontananza, non si potesse essere sicuri della veridicità della notizia in sé.*

Ancora, il venditore avrebbe potuto nutrire dubbi circa la sua effettiva istituzione d'erede, ad esempio in quanto momentaneamente lontano dal luogo di apertura della successione.

Se poi si pone mente a quali erano i mezzi di comunicazione dell'epoca, la difficoltà di verificare le informazioni in tempi rapidi è facilmente immaginabile: fino a che le eventualmente false notizie non fossero state smentite, chi, convinto di essere erede, avesse trovato qualcuno disposto ad acquistare le sue aspettative successorie, avrebbe potuto valutare conveniente cedere tutti i propri (incerti) diritti a un prezzo fisso, evitandosi così le incombenze inerenti alla gestione del compendio ereditario, tanto più onerose quanto più lontano fosse stato il luogo di apertura della successione. Ma se, successivamente all'incontro dei consensi, si fosse scoperto che non v'era alcuna *hereditas* (D. 18.4.1 [Pomp. 9 *ad Sab.*]²⁵, D. 18.4.7 [Paul. 14 *ad Plaut.*]²⁶ e D. 18.4.8 [Iav. 2 *ex Plaut.*]²⁷) ovvero che questa esisteva ma non spettava al venditore (D. 18.4.8 [Iav. 2 *ex Plaut.*], D. 18.4.10 [Iav. 2 *ex Plaut.*]²⁸ e D. 18.4.13 [Paul. 14 *ad Plaut.*]²⁹), sarebbe entrata in gioco l'invalidità negoziale tendenzialmente prevista per ipotesi di inesistenza dell'oggetto contrattuale.

Ebbene, tutte queste considerazioni potrebbero essere utilmente impiegate per

²⁵ Per il testo del frammento v. sopra, § III.

²⁶ Per il testo del frammento v. sopra, § III.

²⁷ D. 18.4.8 (Iav. 2 *ex Plaut.*): *Quod si nulla hereditas ad venditorem pertinuit, quantum emptori praestare debuit, ita distinguere oportebit, ut, si est quidem aliqua hereditas, sed ad venditorem non pertinet, ipsa aestimetur; si nulla est, de qua actum videatur, pretium dumtaxat et si quid in eam rem impensum est emptor a venditore consequatur.*

²⁸ Per il testo del frammento v. sopra, nt. 19.

²⁹ Per il testo del frammento v. sopra, nt. 20.

avvalorare la seconda opzione interpretativa sopra prospettata; opzione che, peraltro, ad oggi non pare essere stata ancora adeguatamente provata attraverso puntuali rilievi testuali, il che, a mio giudizio, ingenera le criticità cui accennavo sopra.

Tra quanti hanno sostenuto che l'aleatorietà, nel caso descritto in D. 18.4.11, consisterebbe soltanto nella circostanza che non si conoscono né la qualità, né la quantità dell'oggetto dedotto nel contratto, v'è infatti chi ha ipotizzato un caso immaginario, che Ulpiano avrebbe potuto avere in mente quando enunciò tale *regula iuris*.

Si è così supposto che un cittadino romano, dopo aver appreso da terze persone della morte di uno zio, nella convinzione di essere stato nominato suo erede, abbia venduto la propria *spes hereditatis* (intesa come speranza di essere stato istituito erede o di aver ricevuto un qualche lascito) in un momento in cui l'*an* e il *quantum* dell'attribuzione *mortis causa* fossero ancora indeterminati³⁰.

Il caso, tuttavia, è appunto frutto di fantasia, né la contestualizzazione palinogenetica del brano proposta da Lenel fornisce un qualche appiglio per dimostrare l'attendibilità di tale ricostruzione.

Anzi: ove si legga il passo secondo l'ordine leneliano, si sarebbe in effetti portati a dare credito ad alcune tesi interpolazionistiche che hanno asserito la natura totalmente compilatoria di D. 18.4.11³¹.

³⁰ In questo caso, dunque, l'*hereditas* sarebbe già esistente, mentre incerta ne sarebbe l'entità e l'effettiva delazione al venditore, per il che il rischio starebbe nell'incapienza dell'*hereditas* o nel fatto che il venditore potrebbe non essere stato istituito erede. Non si tratterebbe, insomma, di vendita di un'eredità relativa a beni di una persona vivente poiché, essendo lo zio già morto, già ci sarebbe stata l'apertura della successione: Zimmermann, *The Law* cit. 249 nt. 96; Kaser, *Erbschafts Kauf* cit. 55.

³¹ Alludo, in specie, alle ipotesi interpolazionistiche formulate da Vassalli, *Miscellanea* cit. 371 ss., al cui esame verrà dedicato il presente paragrafo. Ambigua e da respingere pare invece la posizione assunta da Sič (Szűcs), *L'eredità* cit. 199 ss., in specie 201, la quale ha sostenuto l'interpolazione di D. 18.4.11 rifacendosi ai requisiti di validità dei negozi dispositivi dei futuri acquisti ereditari espressi nella *constitutio de pactis* emanata da Giustiniano (C. 2.3.30 [Iust., a. 531]): a partire dal fatto che «senza l'accordo del futuro *de cuius* ... le disposizioni dell'eredità futura da parte degli eredi eventuali erano proibite anche durante il periodo postclassico, fino all'età di Giustiniano», secondo l'autrice, si dovrebbe presumere che anche in epoca classica fosse inammissibile una vendita dell'eredità non ancora deferita senza l'avallo dell'ereditando. Tale convinzione, tuttavia, non può persuadere: la mancata menzione, in un frammento del Digesto, di requisiti e condizioni di validità operanti in un'epoca più tarda non può di per sé costituire un valido argomento a sostegno della fattura compilatoria di un passo, tanto più che né dal frammento ora studiato né da altre fonti che si occupano di *venditio hereditatis* pare emergere un'attenzione verso le volontà del *de cuius*. La teoria interpolazionistica appena delineata risulta inoltre contraddittoria in sé stessa laddove individua in D. 18.4.11 uno degli esempi di testi classici 'ritoccati' dai compilatori al fine di ottenere antiche regole di *ius* armonizzate con le più recenti costituzioni imperiali (in specie 214 s.): ammesso – ma non concesso – che veramente il passo ulpiano

V. La contestualizzazione palingenetica del passo secondo Lenel

Ecco il contesto originario dal quale, secondo Lenel, fu escerpito il nostro frammento:

D. 19.1.11.18 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Qui autem habere licere vendidit, videamus quid debeat praestare. et multum interesse arbitror, utrum hoc polliceatur per se venientesque a se personas non fieri, quo minus habere liceat, an vero per omnes. nam si per se, non videtur id praestare, ne alius evincat: proinde si evicta res erit, sive stipulatio interposita est, ex stipulatu non tenebitur, sive non est interposita, ex empto non tenebitur. sed Iulianus libro quinto decimo digestorum scribit, etiamsi aperte venditor pronuntiet per se heredemque suum non fieri, quo minus habere liceat, posse defendi ex empto eum in hoc quidem non teneri, quod emptoris interest, verum tamen ut pretium reddat teneri. ibidem ait idem esse dicendum et si aperte in venditione comprehendatur nihil evictionis nomine praestatum iri: pretium quidem deberi re evicta, utilitatem non deberi: neque enim bonae fidei contractus hac patitur conventionione, ut emptor rem amitteret et pretium venditor retineret. nisi forte, inquit, sic quis omnes istas supra scriptas conventiones recipiet, quemadmodum recipitur, ut venditor nummos accipiat, quamvis merx ad emptorem non pertineat, veluti cum futurum iactum retis a piscatore emimus aut indaginem plagis positus a venatore, vel pantheram ab aucupe: nam etiamsi nihil capit, nihilo minus emptor pretium praestare necesse habebit: sed in supra scriptis conventionibus contra erit dicendum. nisi forte sciens alienum vendit: tunc enim secundum supra a nobis relatam Iuliani sententiam dicendum est ex empto eum teneri, quia dolo facit.*

D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Nam hoc modo admittitur esse venditionem 'si qua sit hereditas, est tibi empti', et quasi spes hereditatis: ipsum enim incertum rei veneat, ut in retibus.*

Ai fini dell'indagine, pare sufficiente prendere in esame D. 19.1.11.18 con il solo obiettivo di verificare come si coordini il principio espresso in D. 18.4.11 con il senso del discorso di Ulpiano (o di Giuliano, visto che è una sua *sententia*³² ad essere in larga parte riferita) ivi portato avanti.

sia stato redatto *ex post* con l'obiettivo di creare una fittizia base classica per una nuova regola giustiniana, perché allora la mano del compilatore non avrebbe dovuto aggiungere, al principio espresso in D. 18.4.11, anche il requisito del consenso dell'ereditando?

³² Sul significato da attribuire alla designazione di uno specifico contributo giurisprudenziale, riportato da altro giurista, in termini di *sententia* – particolarmente frequente, peraltro, e proprio con riferimento alle opinioni giulianee, in Ulpiano –, segno forse di una «tensione ... a calare la storia dei *prudentes* nella costruzione viva di un 'nuovo' diritto», v. E. Stolfi, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le 'sententiae prudentium' nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in *Rivista di diritto romano* 1, 2001, 6.

D. 19.1.11.18 tratta della garanzia per l'evizione che, a seguito della conclusione di un *emptio venditio*, il venditore dovrebbe prestare³³; Ulpiano riproduce l'opinione di Giuliano che, nel libro XV dei suoi *Digesta*, aveva ritenuto possibile *agere ex empto* per la restituzione del prezzo nei confronti del venditore che avesse apertamente escluso la garanzia per evizione. Lo stesso ove si fosse esplicitamente stabilito, nel contesto del contratto di vendita, che nulla si presterebbe per l'evizione: una volta evitta la cosa, se non l'utilità che ne avrebbe tratto il compratore, dovrà dal venditore essere restituito il prezzo. Tale regola deriva dalla natura di buona fede dell'*emptio venditio*, e infatti un contratto di buona fede non tollera un accordo in base al quale il compratore possa perdere la cosa e il venditore trattenere il prezzo (*neque enim bonae fidei contractus hac patitur conventione, ut emptor rem amitteret et pretium venditor retineret*).

Queste premesse giustificano il passaggio successivo: Giuliano, dopo aver posto in luce l'ineliminabile correlazione tra l'obbligo del *venditor* di far avere al compratore l'*habere licere* della *res* e l'obbligo dell'*emptor* di corrispondere il *pretium* (tanto che, *si aperte in venditione comprehendatur nihil evictionis nomine praestatum iri*, in caso di evizione, il venditore sarebbe comunque tenuto *ex empto* a restituire il prezzo), afferma che tale principio potrebbe venir meno solo se simili convenzioni siano state concepite come vendite aleatorie. Soltanto, cioè, se le si intendesse allo stesso modo di quelle vendite in cui l'accordo è che il venditore riceva il denaro anche se al compratore non pervenga una merce, come quando dal pescatore compriamo il futuro pescato, o dal cacciatore o dall'uccellatore le future prede.

In quei casi, infatti, se anche nulla viene catturato, il compratore dovrà comunque *pretium praestare* (*nam etiamsi nihil capit, nihilo minus emptor pretium praestare necesse habebit*). Tuttavia, per quanto riguarda le convenzioni di cui si è scritto sopra, bisogna dire il contrario. A meno che – conclude il giurista – il venditore non abbia venduto la cosa sapendo che era di altri: in questo caso, stando al parere di Giuliano, si deve dire che egli è tenuto con l'azione di *compera*, perché si comporta con dolo.

Ebbene, Vassalli definiva D. 19.1.11.18 «interpolatissimo», deducendo, da ciò, che tale fosse pure il seguente D. 18.4.11: si tratterebbe di un passo «tutto compilatorio», tanto che sarebbe addirittura «difficile dire se pure una sottile

³³ Ed è in particolare con riguardo a questa tematica che il passo viene commentato, in quanto permette di ricostruire la portata della *stipulatio habere licere* o, comunque, delle pattuizioni aggiunte al contratto creative dell'obbligazione di garanzia: sull'argomento, cfr. letteratura citata da T. dalla Massara, *Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana*, 291 ss., nonché da R. Ortu, *Garanzia per evizione: 'stipulatio habere licere' e 'stipulatio duplae'*, in specie 317 nt. 12, entrambi in L. Garofalo (a c. di), *La compravendita 2* cit.

trama sia data da parole di Ulpiano stesso. Verosimilmente ad Ulpiano fu assegnato, e al suo lib. 32 *ad ed.*, perché qui in realtà si ritrovano un concetto ed espressioni che potevano giustificare l'attribuzione dei giustinianeî»³⁴.

In effetti, si potrebbe dubitare che l'originario discorso ulpiano si snodasse secondo la ricostruzione leneliana.

Non solo l'*incipit* esplicativo *nam* pare ingiustificato, considerato che nell'ultima parte del frammento Ulpiano sottolineava che gli accordi che stava commentando non integravano ipotesi di vendite aleatorie (sembra infatti inconferente dire, *nam*, che si può concludere una vendita aleatoria di un'eredità); ma anche a voler espungere il *nam* – potenzialmente posto dai compilatori per rendere fluido il passaggio con il passo di Giavoleno che nella compilazione precede il nostro D. 18.4.11³⁵ –, colpisce la mancanza, in tutto il brano, di un qualsivoglia riferimento alla vendita di eredità.

Quest'ultimo dato, più di tutti, rende a mio parere lecito sospettare che la *regula iuris* contenuta in D. 18.4.11 possa originariamente essere stata enunciata a completamento del discorso tradito in D. 19.1.11.18.

VI. La proposta di una diversa ricostruzione palinogenetica

Le criticità appena esposte, tuttavia, non necessariamente autorizzano a ritenere che i veri autori della sostanza di D. 18.4.11 siano stati i giustinianeî.

Se infatti si ipotizzasse una piccola modifica alla mirabile opera ricostruttiva di Lenel, si potrebbe giungere a dimostrare la genuinità del frammento in esame e, con essa, anche il suo corretto significato.

Dunque, se si leggono tutti i frammenti estrapolati dal XXXII commentario all'editto di Ulpiano, ci si rende conto che un solo brano, oltre a D. 18.4.11, si occupa di una *venditio hereditatis*: D. 19.1.13.5.

Si tratta, a ben vedere, di un testo che svela una fattispecie concreta rispetto alla quale il principio di diritto *nam ... retibus* sembrerebbe il perfetto complemento, di talché non si potrebbe escludere che, originariamente, i due testi facessero parte di un medesimo discorso.

Ecco allora la ricostruzione che propongo:

D. 19.1.13.5 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Per contrarium quoque idem Iulianus scribit, cum Terentius Victor decessisset relicto herede fratre suo et res quasdam ex hereditate et instrumenta et mancipia Bellicus quidam subtraxisset, quibus subtractis facile, quasi minimo valeret hereditas, ut sibi ea venderetur persuasit: an venditi*

³⁴ Vassalli, *Miscellanea* cit. 371.

³⁵ D. 18.4.10 (Iav. 2 *ex Plaut.*); per il testo del frammento v. sopra, nt. 19.

iudicio teneri possit? et ait Iulianus competere actionem ex vendito in tantum, quanto pluris hereditas valeret, si hae res subtractae non fuissent.

D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Nam hoc modo admittitur esse venditionem 'si qua sit hereditas, est tibi empta', et quasi spes hereditatis: ipsum enim incertum rei veneat, ut in retribus.*

In D. 19.1.13.5 Ulpiano espone un caso di una vendita di eredità circa il quale, verosimilmente, era stato chiesto parere a Giuliano. Ceduta era l'eredità di un tale Terenzio Vittore, che aveva lasciato come unico erede il fratello. Un certo Bellico, dopo aver sottratto dall'eredità alcune cose, documenti³⁶ e servi, persuase facilmente l'erede a vendergli l'eredità per come se valesse pochissimo³⁷.

Il quesito riguardava la possibilità, per l'erede, di esperire l'*actio venditi*³⁸ nei confronti di Bellico, e l'opinione di Giuliano era positiva: l'azione contrattuale potrà essere proposta per quel tanto che l'eredità varrebbe di più, se quelle cose non fossero state sottratte (*in tantum, quanto pluris hereditas valeret, si hae res subtractae non fuissent*³⁹).

³⁶ Traduce *instrumenta* come «beni strumentali alla coltivazione del fondo» A. Petrucci, *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto* 1, Torino 2018, 154.

³⁷ Date le peculiarità del bene oggetto di contratto, le trattative finalizzate alla quantificazione del prezzo di una *hereditatis venditio* dovevano essere particolarmente complesse, con la conseguente maggiore facilità che la condotta tenuta dei contraenti superasse il limite del *dolus bonus*, tollerato dall'ordinamento, e assumesse rilevanza ai fini della responsabilità per *dolus in contrahendo* (su cui v. F. Procchi, '*Dolus*' e '*culpa in contrahendo*' nella compravendita. *Considerazioni in tema di sinallagma genetico*, in L. Garofalo [a c. di], *La compravendita* 1 cit. 181 ss.). In questo contesto, va segnalato che le fonti in materia di *hereditatis venditio* danno conto in specie di ipotesi in cui la condotta dolosa sia ascrivibile al compratore: cfr., oltre a D. 19.1.13.5, D. 4.3.9 pr. (Ulp. 11 *ad ed.*): *Si quis affirmavit minimam esse hereditatem et ita eam ab herede emit, non est de dolo actio, cum ex vendito sufficiat*. 1. *Si autem mihi persuaseris, ut repudiem hereditatem, quasi minus solvendo sit, vel ut optem servum, quasi melior eo in familia non sit: dico de dolo dandam, si callide hoc feceris*; D. 17.1.42 (Ulp. 11 *ad ed.*): *Si mandavero tibi, ut excuteres vires hereditatis, et tu, quasi minor sit, eam a me emeris, et mandati mihi teneberis*.

³⁸ In considerazione della formulazione dubitativa che si ritrova nel passo (*an venditi iudicio teneri possit?*) circa la possibilità di esperire l'*actio venditi*, Y. González Roldán, *Propuesta sobre la venta de herencia en el derecho romano clasico*, in *Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho* 21, 1997, 215, ha supposto che «en la época de Juliano probablemente formaba todavía objeto de duda si una actitud dolosa del adquirente que hubiese llevado a la fijación de un precio de la herencia vendida más bajo de su efectivo valor pudiese reprimirse con la *actio venditi* en lugar de la *actio de dolo*. Tal duda resultaría superada por este jurista, abriendo definitivamente el camino a la completa afirmación del principio que hemos apreciado en D. 4.3.9».

³⁹ Il mancato riferimento al criterio dell'*id quod interest* non sarebbe, per D. Medicus, '*Id quod interest*'. *Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes*, Köln - Graz 1962, 173, casuale: «daher könnte in fr. 13.5 der *interesse*-Terminus mit Bedacht vermieden sein, weil nur ein einziger Schadensposten in Betracht kommt». Ad ogni modo, l'*id quod interest* del venditore

A questo punto, quanto espresso in D. 18.4.11 (che, stavolta, opportunamente si aprirebbe con la congiunzione *nam*) parrebbe concatenarsi perfettamente con quanto prima esposto: è in effetti ammissibile una vendita fatta nel modo seguente: ‘se vi sia una qualche eredità, essa risulta a te comprata’, in quanto è come se ad essere venduta fosse la *spes hereditatis*, ossia l’aspettativa di una eredità; si venderebbe, infatti, l’alea stessa della esistenza della cosa, *ut in retibus*, ossia allo stesso modo di come accade quando si vende quanto catturato con il getto delle reti.

Propizio, insomma, è il chiarimento che D. 18.4.11 fornirebbe a D. 19.1.13.5: il principio per il quale è ammissibile una vendita *quasi spes hereditatis* servirebbe a spiegare che, talvolta, in caso di vendita di un’*hereditas*, poteva accadere che non venisse attuato uno scrupoloso inventario di tutti i beni e diritti componenti la suddetta eredità, ma che questa, già esistente *in rerum natura* a seguito dell’apertura della successione, venisse ceduta verso un corrispettivo stabilito in maniera approssimativa. In questo caso si sarebbe venduta una *res incerta*, come se, più che l’*hereditas*, oggetto del contratto fosse l’aspettativa della medesima (*quasi spes hereditatis*); allo stesso modo, cioè, di quando si acquista tutto il pescato dal pescatore.

D’altronde, se si considera che anche altre fonti attestano la conclusione di contratti di vendita d’eredità contenenti clausole del tipo *si qua sit hereditas, est tibi emptā*⁴⁰, pare assai probabile che nell’accordo tra Bellico e l’erede raggrato fosse stata formulata una clausola di tal genere.

È dunque verosimile che, con riferimento alla vendita dell’eredità di Terenzio Vittore, il punto sul quale si era aperta la *quaestio* sia stato questo: soprattutto in presenza di clausole di questo tipo – ma, forse, anche in loro assenza, posta la naturale alea economica della vendita d’eredità –, ci sarebbe stato spazio per un’integrazione *ex fide bona* del prezzo, sanzionata con *actio venditi*, per il caso in cui, dopo la conclusione dell’affare, fosse emerso che l’ammontare dell’*hereditas* era assai più ampio di come era stato valutato, seppure in maniera approssimativa, al momento della conclusione del contratto?

Il quesito – che per via della naturale alea economica della vendita d’eredità e della clausola *si qua sit hereditas, est tibi emptā* avrebbe forse ricevuto una risposta negativa – veniva risolto positivamente da Giuliano a cagione del raggio posto in essere da Bellico.

Un comportamento doloso come quello della fattispecie in esame era infatti di

risulterebbe in questo caso quantificato in una somma pari alla differenza tra il prezzo che egli avrebbe preteso qualora le trattative non fossero state viziate dal *dolus emptoris* e il prezzo effettivamente convenuto (Talamanca, s.v. *Vendita* cit. 444).

⁴⁰ D. 18.4.10 (Iav. 2 *ex Plaut.*) e D. 18.4.13 (Paul. 14 *ad Plaut.*); per i testi dei frammenti v. sopra, ntt. 19 e 20.

certo rilevante *ipso iure* per la natura di *fides bona* del contratto di vendita⁴¹, e avrebbe legittimato l'erede ad *agere ex vendito* per vedersi corrispondere anche il prezzo integrativo commisurato al valore dei beni occultati dall'infido compratore⁴².

Il collegamento proposto avrebbe insomma il pregio di mostrare una spiegazione molto più sensata di quella che D. 18.4.11 è in grado di offrire al discorso sulla garanzia per evizione riportato in D. 19.1.11.18, ove di *venditio hereditatis* non v'è traccia alcuna: che la norma giuridica *nam ... retibus* possa essere stata enunciata da Ulpiano nel contesto di quella lunga trattazione potrebbe essere parsa al Lenel l'opzione preferibile, sia poiché in D. 19.1.11.18 si tratta della garanzia per l'evizione (ed è noto che il venditore di eredità non è tenuto a prestare tale garanzia⁴³), sia poiché, nell'ultima parte del frammento, si fa riferimento alle vendite aleatorie (e, oltre al fatto che D. 18.4.11 fa cenno all'*emptio spei*, la vendita di eredità è di per sé connotata da una forte alea economica⁴⁴).

La fine di quel testo, ove si elencano le più classiche ipotesi di vendite aleatorie con l'obiettivo di indicare alcune eccezioni ai generali principi che orientano la disciplina degli obblighi del venditore, parrebbe tuttavia nulla più che una mera *occasio* per introdurre un tema analogo. Ma inutile, in fin dei conti, si profilerebbe il riferimento alla vendita di eredità per quanto serviva a Ulpiano (o a Giuliano) in quel contesto porre in luce.

VII. Osservazioni conclusive

Da quanto fin qui esposto, si possono quindi trarre le seguenti conclusioni.

Quanto alla genuinità di D. 18.4.11, se potrebbe anche apparire condivisibile la critica interpolazionistica basata su motivi di coerenza logica rispetto al testo

⁴¹ Sulla natura di buona fede dell'*actio venditi v., ex pluribus*, M. Kaser, *Das Ziel der 'actio empti' nach Eviktion*, in *ZSS*, 54, 1934, 176 ss.; Medicus, *'Id quod interest'* cit. 25 ss.

⁴² Notata l'impossibilità di ricostruire *ex post* quale sarebbe stata la volontà del venditore in assenza del dolo del compratore, individua – sulla scia di quanto osservava, riferendosi in generale alla responsabilità per *dolus in contrahendo* del compratore, Talamanca, s.v. *Vendita* cit. 444 – nel valore delle *res hereditariae* sottratte per far apparire minore la consistenza dell'eredità il parametro per la liquidazione del risarcimento assunto da Ulpiano anche Marelli, *La compravendita dell'eredità* cit. 111 s. *Contra*, cfr. K. Heldrich, *Das Verschulden beim Vertragsabschluß im klassischen römischen Recht und in der späteren Rechtsentwicklung*, in *Leipziger rechtswissenschaftliche Studien*, Leipzig 1924, 16: «die Erbschaft ist doch gleich viel wert, ob nun die res von Bellikus weggeschafft sind oder nicht. Es wird ja durch das Wegschaffen der Bestand der Erbschaft nicht verringert, sondern nur ein geringerer Bestand vorgetauscht. Also ist die Differenz gleich Null».

⁴³ Cfr., da ultima, Marelli, *La compravendita dell'eredità* cit. 76 ss., ove ulteriori riferimenti di letteratura e indicazione di fonti.

⁴⁴ Cfr. sopra, nt. 13.

che, nella sequenza leneliana, precederebbe il nostro frammento, ove si approvi il diverso ordine dell'esposizione ulpiana qui proposto, il passo in esame sembrerebbe tutt'altro che compilatorio.

Rispetto al caso risolto da Giuliano e riportato in D. 19.1.13.5, infatti, il principio *nam ... retibus* si profila utile e chiarificatore, e non artificioso e aggiunto *ad abundantiam* come invece appare se collocato dopo la dissertazione sull'evizione – anch'essa svolta da Ulpiano sulla scia di riflessioni reperite nei *Digesta* del giureconsulto adrianeo – tradita in D. 19.1.11.18: esso sarebbe infatti giustificabile alla luce della logica casistica che impronta il ragionamento dei giuristi romani, ove la regola è solitamente illustrata in quanto funzionale a spiegare la risoluzione di un quesito.

L'ipotesi che l'assunto *nam ... retibus* sia stato enunciato per risolvere le problematiche inerenti alla successione di Terenzio Vittore riesce poi a dare un credito ben maggiore alla tesi, già avanzata in dottrina, in base alla quale la vendita aleatoria di cui parla Ulpiano in D. 18.4.11 riguarderebbe un'eredità già esistente, e non un'eredità futura.

Non più necessario sarebbe così il ricorso all'immaginazione: nessuno zio deceduto, ma Terenzio Vittore, fratello dell'erede; nessun dubbio sull'*an* dell'istituzione, ma, nel caso di specie, solo sul *quantum*.

Insomma, se si leggesse il frammento dopo D. 19.1.13.5, che il caso riportato dal giurista severiano configuri un'ipotesi di vendita in cui l'incertezza sia da intendersi esclusivamente quale soggettiva ignoranza, da parte del venditore, circa l'ammontare di un'*hereditas* già deferita non sarebbe solo la più probabile delle ipotesi, bensì, vorrei dire, l'unica sicura.

In ultima analisi, se si accettasse l'opzione di vedere in D. 19.1.13.5 e D. 18.4.11 – ossia negli unici due brani tratti dal XXXII libro di commento *ad edictum* di Ulpiano che si occupano di vendita di eredità – due parti del medesimo discorso, l'impossibilità di ravvisare nel passo posto al centro di queste mie brevi riflessioni una norma riferibile alla disponibilità contrattuale dell'eredità futura potrebbe dirsi dimostrata 'oltre ogni ragionevole dubbio'.

Di conseguenza, altresì da escludere sarebbe l'eventualità che il testo ulpiano contenga una regola di ammissibilità di patti successori dispositivi i cui oggetti fossero eredità indeterminate.

Tale regola – dovremmo allora concludere –, in epoca classica, esisteva implicita solamente all'interno della disciplina della *societas omnium bonorum*⁴⁵.

Maria Federica Merotto
Università di Verona
mariafederica.merotto@univr.it

⁴⁵ Cfr. sopra, § I.

Perle di qualità? La dazione ai fini dell'acquisto tra utilità delle parti e atipicità negoziale

I. La testimonianza ulpiana

Valutare correttamente la qualità e l'autenticità delle perle è un'operazione essenziale ai fini del loro acquisto. È quello che verosimilmente pensava una delle due parti della fattispecie descritta in una nota testimonianza ulpiana:

D. 19.5.17.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut eadem mihi adferres aut pretium eorum, deinde haec perierint ante venditionem, cuius periculum sit? Et ait Labeo, quod et Pomponius scripsit, si quidem ego te venditor rogavi, meum esse periculum: si tu me, tuum: si neuter nostrum, sed dumtaxat consensimus, teneri te hactenus, ut dolum et culpam mihi praestes. Actio autem ex hac causa utique erit praescriptis verbis.*

Ego consegna (*dedero*) a *tu* una o più perle, già stimate, con l'intesa che *tu* restituisca le stesse oppure il loro prezzo. Tuttavia, non si realizza nessuna delle due situazioni prospettate, poiché le perle vanno perdute prima che vendita possa concludersi. Ulpiano pone la questione dell'attribuzione del rischio del perimento della cosa e, per darvi una risposta, richiama i pareri di Labeone e Pomponio, i quali adottano come criterio decisivo l'iniziativa della consegna delle perle: qualora la richiesta (*rogatio*) provenga dal *venditor-ego*, su di lui grava il pericolo della perdita; se, al contrario, sia *tu* a richiedere le perle a *ego*, il pericolo suddetto ricade sul primo; infine, se le parti si accordino in tal senso, senza che l'iniziativa dell'operazione possa attribuirsi a una di esse, *tu* risponde solo a titolo di dolo e colpa. La forma di tutela, quale emerge dall'ultima frase, risulta, dal tenore del passo, ascrivibile direttamente a Ulpiano, il quale, dopo aver citato i suoi predecessori nella risoluzione del caso, indica l'*actio praescriptis verbis* quale azione applicabile.

Questo testo suscita da tempo l'interesse della letteratura, che si interroga principalmente sulla qualificazione della fattispecie descritta da Ulpiano. Alcuni autori vi leggono un'ipotesi di *datio ad inspiciendum*¹, altri prediligono l'ipotesi

¹ Tra gli altri, P. Meylan, *L'origine et nature de l'action praescriptis verbis*, Lausanne 1919, 141 ss., il quale esclude che si tratti di un caso di *aestimatum*; F.M. De Robertis, *La disciplina della responsabilità contrattuale nel sistema della compilazione giustiniana III*, Bari 1972, 721; R. Santoro, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in *AUPA*. 37, 1983, 118 s., che rimanda alle argomentazioni di Meylan. Più cauto, ma comunque a favore di una *datio ad inspiciendum* in luogo di un *aestimatum*, A. Burdese, *Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone*, in *Atti del seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano, 7-9 aprile 1987)* I, Milano 1988, 32; S. Angerer, *Die Gefahrtragung bei den sog. Innominatkontrakten*, in *Vestigia Iuris Romani. Festschrift Wesener*, Graz 1992, 13 s.

del contratto estimatorio², e, secondo un'impostazione più recente, si tratterebbe di una vendita sospensivamente condizionata al gradimento³.

Anche la genuinità del testo ulpiano è stata oggetto di discussione. Se, a partire da Gradenwitz⁴, la critica interpolazionista si era schierata per la natura compilatoria della menzione dell'*actio praescriptis verbis*, oggi questa critica è stata superata⁵ e fra i romanisti prevale una lettura conservativa del frammento⁶. La denominazione *actio praescriptis verbis* sarebbe, difatti, «usuale in Ulpiano»⁷.

² In particolare, F. Gallo, *Synallagma e conventio nel contratto. Corso di diritto romano I*, Torino 1992, 195 ss., che segnala la mancanza di ogni allusione a prova o gradimento e l'impossibilità di escludere nell'intento delle parti la previsione della vendita a terzi. L'*aestimatum* è la soluzione preferibile anche per P. De Francisci, *Synallagma. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati I*, Pavia 1913, 100; L. Lombardi, *L'actio aestimatoria e i 'bonae fidei iudicia'*, in *BIDR.* 63, 1960, 132 ss.; M. Talamanca, *La tipicità dei contratti romani fra 'conventio' e 'stipulatio' fino a Labeone*, in F. Milazzo (a c. di), *Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana*, Napoli 1990, 90 s.; E. Stolfi, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio II*, Milano 2001, 192.

³ Nel lavoro a due mani M.F. Cursi-R. Fiori, *Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone*, in *BIDR.* 105, 2011, 151 ss., gli autori giustificano la soluzione labeoniana dell'*agere praescriptis verbis* con l'inutilità dei risultati a cui l'esperimento dell'azione tipica – ossia l'*actio venditi* – condurrebbe, giungendo alla conclusione che «l'*agere praescriptis verbis* viene utilizzato in termini di residualità sostanziale, ossia per tutelare obbligazioni che non determinano la nascita di un contratto atipico, ma non si inseriscono in un contratto tipico efficace: l'*agere praescriptis verbis* tutela il 'nudo' *oportere ex fide bona*». Il fatto che qui Labeone abbia voluto tutelare con l'*agere praescriptis verbis* non un *novum negotium*, bensì casi ove appare difficile o inefficace ricorrere ad azioni tipiche (all'interno, comunque, di rapporti tipici) è ribadito da R. Fiori, *'Contrahere' in Labeone*, in E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (a c. di), *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, Paris 2012, 321 ss. Recentemente sul passo, anche E. Sciandrello, *'Nomen contractus' e 'nuovi contratti'. L'agere praescriptis verbis labeoniano tra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Diritto@Storia* 12, 2014, 15 s.

⁴ O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten*, Berlin 1887, 135 s., che pare, invece, non dubitare della classicità dell'*'agere praescriptis verbis'*.

⁵ Se, da una parte, l'*'actio praescriptis verbis* non è con certezza attribuibile a Labeone (come Meylan, *Origine* cit. 146 ss.; Santoro, *Il contratto* cit. 120; Talamanca, *La tipicità* cit. 90 s.; Gallo, *Synallagma* cit. 201 s. sostengono), dall'altra, secondo un altro orientamento, il giurista augusteo avrebbe conosciuto certamente l'*'agere praescriptis verbis'*: si veda L. Zhang, *Contratti innominati nel diritto romano. Impostazione di Labeone e di Aristone*, Milano 2007, 98 ss. Stolfi, *Studi* cit. 193 nt. 237 e 212 ss., ipotizza che la transizione da *'agere'* ad *'actio praescriptis verbis'* sia avvenuta con Pomponio. Dello stesso avviso è M. Artner, *Agere praescriptis verbis*, Berlin 2002, 199 s. La classicità dell'*actio praescriptis verbis* è un tema ancora oggi molto controverso, anche se, nella letteratura più recente, prevale l'idea che l'azione generale per l'adempimento sia stata introdotta in un momento precedente a Ulpiano: così C. Pelloso, *Do ut des e do ut facias*, in L. Garofalo (a c. di), *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, Padova 2011, 157 nt. 126.

⁶ Così Stolfi, *Studi* cit. 191 nt. 229. Per una puntuale dimostrazione della sostanziale genuinità del passo, si veda Santoro, *Il contratto* cit. 119 ss. anche per la letteratura precedente.

⁷ Così A. Burdese, *I contratti innominati*, in *Miscellanea romanistica*, Madrid 1994, 238 s.

II. *Vestiti e altre res inspiciendae*

La casistica delle fonti attesta altri casi in cui il proprietario di un oggetto lo consegna a qualcuno affinché venga esaminato da vicino e valutato, solitamente in vista di una futura compravendita. Si parla a tal proposito di *datio ad inspiciendum* ed i giuristi si sono interrogati principalmente sui rischi connessi alla perdita o al danneggiamento della cosa durante la fase dell'*inspectio*.

Anche il maestro di Ulpiano, Papiniano, è intervenuto sull'argomento e il suo parere è riportato dall'allievo. Si tratta precisamente del frammento successivo a quello che tratta il caso delle perle, ossia:

D. 19.5.17.2 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Papinianus libro octavo quaestionum scripsit, si rem tibi inspiciendam dedi et dicas te perdidisse, ita demum mihi praescriptis verbis actio competit, si ignorem ubi sit: nam si mihi liqueat apud te esse, furti agere possum vel condicere vel ad exhibendum agere. Secundum haec, si cui inspiciendum dedi sive ipsius causa sive utriusque, et dolum et culpam mihi praestandam esse dico propter utilitatem, periculum non: si vero mei dumtaxat causa datum est, dolum solum, quia prope depositum hoc accedit.*

Il giurista, consigliere di Settimio Severo, scrisse nell'ottavo libro delle *Quaestiones* che, se una cosa consegnata al fine di essere esaminata va perduta, sul piano della responsabilità sarebbero configurabili diverse situazioni a seconda delle circostanze concrete e degli interessi coinvolti. Se la cosa è data nell'interesse del potenziale acquirente oppure di entrambi, questi deve rispondere della perdita a titolo di dolo e colpa, ma non per il *periculum* (*periculum non*). Qualora invece la cosa sia data esclusivamente nell'interesse del proprietario della stessa, dunque in una situazione concreta simile al deposito, la parte ricevente risponde solo per dolo. Esperibile è l'*actio praescriptis verbis*, qualora il proprietario ignori dove la cosa si trovi, e l'*actio furti*, ma anche, in alternativa, una *condictio* e un'*actio ad exhibendum*, nel caso in cui sia chiaro dove la cosa si trova.

Lo stesso Ulpiano propone nel § 4 del frammento 17 un altro caso simile in questi termini:

D. 19.5.17.4 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Si, cum mihi vestimenta venderes, rogavero, ut ea apud me relinquant, ut peritioribus ostenderem, mox haec perierint vi ignis aut alia maiore, periculum me minime praestaturum: ex quo apparet utique custodiam ad me pertinere.*

Dal passo emerge che qualora *ego* abbia richiesto al venditore di vestiti di lasciarglieli per farli esaminare da persone più esperte e questi siano andati perduti in un incendio, non è *ego* a dover rispondere del perimento, nonostante – precisa Ulpiano – su di lui ricada l'obbligo di custodia.

Dalle nostre prime osservazioni sui frammenti esaminati deriviamo che la posizione dell'*inspector* è verosimilmente quella di un detentore che ha la disposizione di fatto della cosa senza l'*animus possidendi*, poiché non può avere l'intenzione di tenerla come propria con l'esclusione di altri. Al pari di un comodatario e di un locatario, l'*inspector* ha soltanto la detenzione della *res inspicienda* in base ad un accordo con il suo proprietario ed è, pertanto, sprovvisto della tutela interdittale. Come sia da qualificarsi in termini obbligatori questo rapporto fra *dans* e *accipiens* è una questione più complessa, non rientrando certamente tra i rapporti tipici di natura contrattuale. La *datio ad inspiciendum* costituisce, pertanto, un accordo (*conventio*) in forza del quale un soggetto consegna ad un altro – l'*inspector* – un oggetto affinché quest'ultimo lo esamini oppure lo faccia esaminare da esperti. È molto probabile che tale valutazione fosse finalizzata all'accertamento del valore e, dunque, alla determinazione del prezzo: a tal proposito le fonti parlano di '*pretii explorandi gratia rem tradere*'⁸. Già la manualistica è concorde nel trattare tale fattispecie nell'alveo dei contratti innominati alla stregua di una convenzione atipica⁹. Tuttavia, come si evince già solo dai passi menzionati, quanto sembra importare ai giuristi romani non è tanto l'inquadramento della fattispecie in uno schema negoziale preciso¹⁰, quanto la regolamentazione del caso del perimento o deterioramento della cosa

⁸ Tale scopo della valutazione è esplicito in D. 19.5.1.2, tuttavia non sarebbe l'unico fine della *datio ad inspiciendum*, come rilevano C. Ferrini, *Storia e teoria del contratto di comodato nel diritto romano*, in *Opere* III, Milano 1929, 134, secondo il quale la consegna di vestiti perché vengano mostrati ai periti è «una forma del negozio '*rem inspiciendam accipere*' nell'interesse dell'accipiente o almeno nell'interesse comune», e K. Misera, *Der Kauf auf Probe im klassischen römischen Recht*, in *ANRW*. 2.14, Berlin-New York 1982, 529, per il quale «das explorare pretium ... ist jedoch nur einer der Zwecke des *inspiciendum dare*», senza però precisare quali potrebbero essere gli altri scopi della valutazione. In Santoro, *Il contratto* cit. 105, è persuasivo che lo scopo della *datio ad inspiciendum* potrebbe essere quello di consentire il riconoscimento di certe qualità della merce, che non influiscono necessariamente sulla determinazione del prezzo.

⁹ A mero titolo esemplificativo si vedano E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961, 534; A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 1964, 564; M. Kaser, *Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt*, München 1971², 581; A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 2001¹², 956; M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 2006³, 483 nt. 210. Sui contratti innominati, si rinvia, tra altri, agli studi di A. Burdese, *Sul riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati*, in *IVRA* 36, 1985, 14 ss.; Id., *Osservazioni in tema di c. d. contratti innominati*, in *Estudios Iglesias* I, Madrid 1988, 127 ss.; Id., *I contratti* cit. 225 ss.

¹⁰ Sul punto, si legga l'osservazione pertinente di R. Cardilli, *L'obbligazione di 'praestare' e la responsabilità contrattuale in diritto romano*, Milano 1995, 379, che l'autore formula in merito al caso delle perle, ma che potremmo tranquillamente estendere ad ogni passo qui richiamato: «(...) potrebbe essere solo un problema del giurista moderno quello di voler inquadrare la fattispecie in una delle due ipotesi, rilevando per il giurista augusteo (sc. Labeone), ai fini del responso, probabilmente soltanto la sua 'atipicità'».

consegnata. La questione si presenta spinosa per il fatto che le parti coinvolte si muovono in una sfera precedente alla conclusione del contratto e, quindi, ancora in assenza degli effetti che derivano dal vincolo obbligatorio.

III. *Inspectio ed experimentum finalizzato al gradimento della cosa*

In altre fonti, si fa menzione di un'altra fattispecie, molto simile, che prevede la consegna di un oggetto in vista di una compravendita futura: si tratta della *datio ad experiendum*. Naturalmente, si è posta la questione in merito alla configurazione di questa variante che, in apparenza, non sembra differenziarsi molto dalla fattispecie in esame. Vi è stato chi ha sostenuto che si tratti di un «gruppo eterogeneo di casi, a proposito del quale i giuristi classici dubitarono circa la figura contrattuale da identificare»¹¹. Più in generale, le trattazioni generali ravvisano nell'*inspectio* una semplice variante dell'*experimentum*, che sarebbe una forma di ispezione più complessa¹².

È il caso del noto frammento di Ulpiano tratto dal suo ventinovesimo libro *ad edictum*¹³, frequentemente esaminato dalla letteratura in tema di *pactum displicentiae*¹⁴:

D. 19.5.20: *Apud Labeonem quaeritur, si tibi equos venales experiendos dedero, ut, si in triduo displicuissent, redderes, tu que desultor in his cucurreris et vice-ris, deinde emere nolueris, an sit adversus te ex vendito actio. Et puto verius esse praescriptis verbis agendum: nam inter nos hoc actum, ut experimentum gratuitum acciperes, non ut etiam certares. (1) Item apud Melam quaeritur, si mulas tibi dedero ut experiaris et, si placuissent, emeris, si displicuissent, ut in dies*

¹¹ Guarino, *Diritto* cit. 956.

¹² Così ricorda R. Scevola, *Profili di responsabilità e tutele processuali nella datio ad experiendum: il caso di Ulp. 32 ad ed. D.19.5.20 pr.*, in L. Garofalo (a c. di), *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, Torino 2015, 197 s. nt. 17.

¹³ Nella Palingenesi leneliana il testo è collocato fra gli 'additamenta' alla vendita: O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* II, Lipsia 1889, c. 636 s., Ulp. fr. 943.

¹⁴ L'aspetto più controverso di questa pattuizione rimane per la letteratura la sua natura giuridica si vedano i contributi di E. Levy, *Zu den Rücktrittsvorbehalten des römischen Kaufs*, in *Gesammelte Schriften* II, Köln-Graz 1963, 275 ss.; F. Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufrechts*, Köln-Wien 1973; W. Flume, *Die Aufhebungsabrede beim Kauf – lex commissoria, in diem addictio und sogenanntes pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker*, in *Festschrift Kaser*, München 1976, 324 ss.; Misera, *Der Kauf* cit. 525 ss.; V. Carro, *D.18.5.6 (Paul. 2 ad ed.) ... si intra certum tempus displicuisset, redderetur ... Riflessioni in tema di pactum displicentiae*, in I. Piro (a c. di), *Scritti per Alessandro Corbino* I, Lecce 2016, 575 ss.; A. Pókecz Kovács, *Rücktrittsvorbehalt und pactum displicentiae (Ulp. D.19.5.20 pr.)*, in *RIDA*. 58, 2011, 315 ss.

singulos aliquid praestares, deinde mulae a grassatoribus fuerint ablatae intra dies experimenti, quid esset praestandum, utrum pretium et merces an merces tantum. Et ait Mela interesse, utrum emptio iam erat contracta an futura, ut, si facta, pretium petatur, si futura, merces petatur: sed non exprimit de actionibus. Puto autem, si quidem perfecta fuit emptio, competere ex vendito actionem, si vero nondum perfecta esset, actionem talem qualem adversus desultorem dari. (2) Si, cum emere argentum velles, vascularius ad te detulerit et reliquerit, cum displicuisset tibi, servo tuo referendum dedisti et sine dolo malo et culpa tua perierit, vascularii esse detrimentum, quia eius quoque causa sit missum. Certe culpam eorum, quibus custodiendum perferendumve dederis, praestare te oportere Labeo ait, et puto praescriptis verbis actionem in hoc competere.

L'elemento che accomuna i tre casi descritti da Ulpiano è la *datio* di un oggetto – cavalli, mule e argento – ad un potenziale acquirente finalizzata alla sua prova. Ci troviamo, dunque, in una fase prodromica all'eventuale contratto di compravendita, al momento della prova solo nelle intenzioni delle parti ma non ancora venuto in essere, neppure in forma condizionata¹⁵. L'aspetto che va evidenziato in questi testi è il riferimento al 'patto di non gradimento' che qualifica la natura e lo scopo dell'*experimentum*, di regola gratuito. In questi casi, infatti, il fine della consegna non è con ogni probabilità la semplice valutazione esteriore della cosa, magari per stabilirne il prezzo di vendita, bensì il suo utilizzo e il suo esame da parte del (futuro) acquirente per determinarne la conformità rispetto alle sue aspettative. Tuttavia, i termini dell'utilizzo devono essere concordati fra le parti e, qualora venga meno il rispetto di tale accordo, la parte scorretta è tenuta a risponderne: questa sembra essere l'essenza della precisazione di Ulpiano in fine al *principium*: *nam inter nos hoc actum, ut experimentum gratuitum acciperes, non ut etiam certares*.

Pare confermare tale lettura la seguente testimonianza:

D. 13.6.13.1 (Pomp. 11 *ad Sab.*): *Si quem quaestum fecit is qui experiendum quid accepit, veluti si iumenta fuerint eaque locata sint, id ipsum praestabit qui experiendum dedit: neque enim ante eam rem quaestui cuique esse oportet, priusquam periculo eius sit.*

¹⁵ Così A. Bechman, *Der Kauf nach gemeinem Recht* II, Erlangen 1884, 236 s.; De Francisci, *Synallagma* cit. 296; F. Wieacker, *Lex commissoria*, Berlin/Heidelberg 1932, 74; Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte* cit. 130 s.; Flume, *Aufhebungsabrede* cit. 325; Gallo, *Synallagma* cit. 205 ss.; M. Pennitz, *Das periculum rei venditae*, Köln-Weimar 2000, 397 nt. 124 e di recente Scévola, *Profili* cit. 197 ss. La scelta di «*emere nolueris*», «*si placuisset ... emeris* (ad indicare l'antiorità della prova e dell'eventuale gradimento rispetto all'acquisto)» ed «*emere velles*» sembrano confermare questa rappresentazione testuale.

Pomponio ci insegna infatti che colui che ha ricevuto gratuitamente qualcosa *ad experiendum* è tenuto a restituire al *dans* il beneficio che ne abbia ricavato, perché è inammissibile che a ricavarne profitto sia colui che non risponde del *periculum*.

Nonostante la sua collocazione in tema di comodato, il brano è tratto dall'undicesimo libro di Pomponio *ad Sabinum* e si riferisce, secondo la ricostruzione palinogenetica di Lenel, all'*emptio venditio*¹⁶. In considerazione di ciò, il suo richiamo in tema di compravendita, preceduta da *datio ad experiendum*, è quindi più che plausibile. Tuttavia, trattandosi di una vendita non ancora conclusa, ma solo prevista in caso di esito positivo della prova, sussistono incertezze sul rimedio processuale da esperire nel caso dovesse essere restituito il *quaestum* (D. 19.5.20 pr.) oppure la *res experienda* andasse perduta per cause di forza maggiore (D. 19.5.20.1 e 2). Sulle proposte di Labeone (in *eod.* pr. e 2) e di Mela (in *eod.* 1) si possono soltanto fare congetture, sfortunatamente non supportate dall'evidenza testuale¹⁷. Come in precedenza menzionato, vi è sostanziale accordo in letteratura sulla genuinità della soluzione ulpiana in D. 19.5.20 pr. e, pertanto, questo punto non verrà qui messo in discussione. Centrale ai nostri fini è, piuttosto, che, nei casi di *datio ad experiendum* da lui enumerati, il giurista severiano abbia deciso di escludere l'azione contrattuale¹⁸, oppure la residuale *actio de dolo*, e abbia preferito l'*actio praescriptis verbis*. Alla luce del rimedio accordato, si può desumere la presenza, anche in questo caso come per la *datio ad inspiciendum*, di una convenzione atipica. Se fosse tale si tratterebbe di una fattispecie di *do ut facias*, ove il *dare* consiste nella consegna della *res experienda* alla parte interessata all'acquisto e il *facias* nell'*experimentum*, ossia nella prova della stessa nel rispetto dei termini della *conventio* e finalizzata al successivo acquisto, in caso di esito positivo. In merito a quest'ultimo punto, le parti concordano la durata ed eventualmente un compenso per il periodo di prova (pr. e § 1).

Se, dopo la consegna – e dunque dopo l'esecuzione della *datio*, ossia di una delle prestazioni stabilite – questi termini non vengono rispettati (pr.), oppure

¹⁶ Lenel, *Palingenesia* cit. c. 114, Pomp. fr. 571.

¹⁷ Sugeriscono per la soluzione di Labeone l'*actio de dolo*, tra altri, Gallo, *Synallagma* cit. 206 ss.; M. Sargenti, *Labeone, la nascita dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in *IVRA* 38, 1987/90, 62 ss. Propendono invece per l'*actio venditi*, tra altri, Flume, *Aufhebungsabreden* cit. 325 e C.A. Cannata, *Contratto e causa nel diritto romano*, in L. Vacca (a c. di), *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica (Palermo, 7-8 giugno 1995)*, Torino 1997, 40. Potrebbe anche trattarsi dello stesso *agere praescriptis verbis* per Santoro, *Il contratto* cit. 133 e Corsi-Fiori, *Le azioni* cit. 154.

¹⁸ Sul perché Ulpiano abbia escluso l'*actio commodati*, nonostante nel pr. e nel § 2 si tratti di un uso gratuito delle cose, si veda J. Michel, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962, 39 ss.

se la cosa da provare vada perduta prima della conclusione della vendita (§1) o della riconsegna al proprietario (§2), la parte inadempiente deve risarcire la controparte della lesione subita nel proprio interesse¹⁹.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, mi pare che si possa concludere con una certa verosimiglianza che la *datio ad experiendum* sia trattata nelle fonti come un'ipotesi di *datio ad inspiciendum*, con caratteristiche peraltro proprie che la specificano rispetto a quest'ultima. Si tratterebbe della consegna di un bene ad un potenziale acquirente preordinata allo svolgimento di una prova, che va oltre la sola valutazione esteriore. In considerazione di ciò, siamo in presenza di una *datio ad inspiciendum* conclusa nell'interesse dell'*accipiens* e, probabilmente, anche in quello del *dans*, poiché la vendita si concluderebbe anche nel suo interesse. Un altro elemento distintivo fra le fattispecie è certamente il fatto che nell'ambito della *datio ad experiendum* il prezzo del bene consegnato è già stato fissato²⁰ e la prova è finalizzata esclusivamente a valutarne l'idoneità e la conformità alle esigenze del potenziale acquirente. Quest'ultima considerazione assume ancora più valenza se osserviamo che si tratta di un apprezzamento esclusivamente personale e soggettivo (*displicuere/placuere*), ossia slegato da criteri oggettivi²¹. Una valutazione del prezzo, ad esempio, richiederebbe certamente una tipologia di stima differente e improntata a parametri obbiettivi.

Alla *conventio* con la quale si determinano le reciproche prestazioni di *dare* e di *facere*, nonché i termini del regolamento negoziale, Ulpiano riconosce tutela per mezzo della *actio praescriptis verbis*, riconoscendole quindi efficacia obbligatoria. Secondo l'opinione più accreditata²², infatti, la natura *incerta* della sua *intentio*, che mirava probabilmente alla determinazione in sede di sentenza del *quidquid dare facere oportet* ed era preceduta da una *praescriptio* o da una *demonstratio*, la rendeva ideale per tutelare la singola fattispecie concreta 'atipica'²³.

¹⁹ Molto pertinente è l'osservazione di Scevola, *Profili* cit. 205, in merito alla vicenda del pr., secondo cui lo stesso concetto di *aequitas* esige che il *dans* non ricavi soltanto pregiudizi dall'intera operazione negoziale.

²⁰ Anche Misera, *Der Kauf* cit. 529, evidenzia questo aspetto però in rapporto al contratto di vendita condizionato in presenza del *pactum displicentiae*. Tuttavia, come abbiamo visto, la determinazione del prezzo ha luogo anche in assenza di un contratto di vendita, seppur condizionato.

²¹ Così Michel, *Gratuité* cit. 40 s.

²² Sul punto, si veda Cardilli, *L'obbligazione* cit. 380; Artner, *Agere* cit. 46 ss.

²³ Per la ricostruzione della formula dell'*actio de aestimato* quale modello di riferimento, cfr. O. Lenel, *Das Edictum perpetuum*, Leipzig 1927³, 300 ss. e D. Mantovani, *Le formule del processo*, Padova 1999², 58 s. Sulla struttura formulare dell'*agere praescriptis verbis*, cfr. soprattutto R. Santoro, *Actio civilis in factum, actio praescriptis verbis e praescriptio*, in *Studi C. Sanfilippo IV*, Milano 1983, 683 ss. Per una ricostruzione delle discussioni della letteratura sulla formula, si veda Pelloso, *Do ut des* cit. 157 nt. 126.

IV. Res inspicienda o experienda e 'principio di utilità' quale criterio distributivo del periculum e della responsabilità

Se la *datio ad experiendum* appare come un caso di *datio ad inspiciendum*, si tratta ora di verificare i criteri di ripartizione del rischio e della responsabilità considerando le fonti relative ad entrambe le *dationes*. È opportuno prendere la mosse dal frammento D. 13.6.10.1, ascrivibile al ventinovesimo libro ulpiano *ad Sabinum* in tema di *emptio et venditio*²⁴:

Si rem inspectori dedi, an similis sit ei cui commodata res est, quaeritur. Et si quidem mea causa dedi, dum volo pretium exquirere, dolum mihi tantum praestabit: si sui, et custodiam: et ideo furti habebit actionem. (...)

Ulpiano si domanda se la consegna di una cosa all'*inspector* sia equiparabile sotto il profilo della responsabilità alla consegna ad un comodatario, circostanza che giustifica la collocazione del testo nel titolo 13.6 '*Commodati vel contra*'. Nel rispondere a tale quesito il giurista severiano segue il principio di utilità²⁵: se la cosa è stata consegnata all'*inspector* nel mio interesse (*mea causa*), affinché questo ne determini il prezzo, sarebbe responsabile solo qualora la cosa perisse o si danneggiasse a causa di un suo comportamento doloso. Se, invece, la cosa

²⁴ *Supra* nt. 14.

²⁵ Ben noto in materia di contratti, il principio dell'*utilitas contrahentium* è riassunto brillantemente nelle parole di S. Tafaro, '*Regula*' e '*ius antiquum*' in D. 50.17.23. *Ricerche di responsabilità contrattuale* I, Bari 1984, 311 «Il principio dell'utilità dei contraenti postulava proprio la necessità di graduare la responsabilità in corrispondenza della utilità contrattuale», e questo si traduce «nella maggiorazione di responsabilità ove vi fosse stato l'utile del solo debitore, nella individuazione del criterio della *culpa* dove vi fosse stata reciprocità di utilità e nella attenuazione della responsabilità, limitata al dolo, dove il vantaggio economico fosse stato del solo creditore». Sull'argomento, la letteratura è molto vasta e ci limitiamo a segnalare qui i contributi di D. Nörr, *Die Entwicklung des Utilitätsgedankens im römischen Haftungsrecht*, in ZSS. 73, 1956, 68 ss.; M. Navarra, *Ricerche sulla 'utilitas' nel pensiero dei giuristi romani*, Torino 2002; Ead., *Note in tema di 'utilitas': Modestino e Coll. 10.2*, in *Labeo* 50, 2004, 84 ss.; Ead., '*Utilitas contrahentium*' e *sinallagma*, in L. Garofalo (a c. di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano* II, Padova 2007, 225 ss.; E. Nicosia, '*Utilitas contrahentium*' e '*in diem addictio*', in L. Garofalo (a c. di), *La compravendita* cit. 259 ss.; L. Maganzani, *Il criterio dell' 'utilitas contrahentium' e il suo superamento nell'età del giusnaturalismo*, in '*Fides Humanitas Ius*'. *Studii Labruna* V, Napoli 2007, 3087 ss.; G. Santucci, '*Utilitas contrahentium*'. *Note minime su una 'regula' che 'cacciata dalla porta rientrò dalla finestra*', in R. Fiori (a c. di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato* III, Napoli 2008, 277 ss.; B.C. Carrà, *Utilitas contrahentium: um princípio de responsabilidade civil romano para uma sociedade globalizada?*, in G. Luchetti (a c. di), *Derecho de obligaciones. La importancia del derecho romano en la época contemporánea. Actas del XVII Congreso internacional y XX Congreso iberoamericano de derecho romano. (Bolonia-Rávena, 25-28 de marzo de 2015)*, Bologna 2016, 217 ss.

è stata consegnata all'*inspector* nel suo stesso interesse (*sui causa*), questo sarà tenuto a rispondere anche per custodia. In questo secondo caso, proprio in considerazione di questa estensione di responsabilità, si riconosce all'*inspector* la legittimazione attiva all'*actio furti*²⁶.

Pertanto, se la *datio* avviene nell'interesse esclusivo del *dans*, come accade in caso di *traditio pretii explorandi gratia*, l'*accipiens-inspector*, incaricato solo di determinare il prezzo dell'oggetto, è tenuto a rispondere soltanto qualora esso perisca o si danneggi a causa di una sua condotta dolosa. Ciò viene esplicitato in D. 19.5.1.2, ove Papiniano²⁷ precisa che in questo caso non si è in alcun modo in presenza di un vincolo contrattuale di comodato o di deposito. La ragione dell'esclusione delle fattispecie contrattuali tipiche è facilmente intuibile: l'oggetto non viene concesso in uso gratuito all'*inspector*, così come non deve venire da questo custodito. Papiniano, tuttavia, aggiunge che il rapporto instauratosi fra le parti deve essere improntato ai principi della buona fede²⁸, e ciò verrebbe naturalmente meno qualora l'*inspector* tenesse un comportamento doloso. In questo caso il pretore provvederebbe con un'*actio in factum civilis*²⁹, come nel paragrafo precedente sul caso della locazione marittima.

Lo stesso insegnamento di Papiniano viene ribadito da Ulpiano in D. 19.5.17.2³⁰, ove quest'ultimo sembra riprendere ed integrare il caso proposto dal suo maestro con l'indicazione dell'azione esperibile in alternativa all'*agere*

²⁶ Sui dubbi di interpolazione del testo, ora superati, si veda V. Arangio-Ruiz, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, Napoli 1958², 111 nt. 1. È probabilmente a questa fattispecie che si riferisce il passo di Papiniano in D. 47.2.79 (Pap. 8 *quaest.*) *Rem inspiciendam quis dedit: si periculum spectet eum qui accepit, ipse furti agere potest*, ove il termine *periculum* è usato nel senso di custodia. In questo senso, Arangio-Ruiz, *Responsabilità* cit. 115.

²⁷ D. 19.5.1.2 (Pap. 8 *quaest.*): *Item si quis pretii explorandi gratia rem tradat, neque depositumneque commodatum erit, sed non exhibita fide in factum civilis subicituractio*. Secondo Santoro, *Il contratto* cit. 105, e Talamanca, *La tipicità* cit. 86 s., Papiniano riporterebbe, come nel paragrafo precedente, il pensiero di Labeone.

²⁸ Probabilmente per la somiglianza con il deposito e il comodato quali *iudicia bonae fidei*. In questo senso Artner, *Agere* cit. 199 s.

²⁹ La menzione dell'*actio civilis in factum* è da ritenersi genuina e la qualifica '*in factum*' denota il fatto che l'azione con *intentio iuris civilis* – e clausola di buona fede – era stata accordata in considerazione al particolare caso concreto (con anteposizione della *praescriptio* alla formula). Così Santoro, *Il contratto* cit. 97 ss. e Gallo, *Synallagma* cit. 236 ss., per il quale non sarebbe sfuggito ai compilatori che «la doppia qualifica rispondeva alle caratteristiche dell'*actio praescriptis verbis*» al tempo di Labeone. *Contra* Sargenti, *Labeone* cit. 59, che definisce la qualifica '*actio civilis in factum*' un'«inaccettabile contraddizione, un ermafrodito», recuperando la definizione di Kaser. Peloso, *Do ut des* cit. 157, è persuaso che nella locuzione '*actio in factum civilis*' la giustapposizione dell'aggettivo '*civilis*' alla qualificazione '*in factum*' sia frutto dell'omissione «di tutta una sequenza di parole contenuta in una riga (...), imputabile ad un copista e dovuta all'omoteleuto '*in factum*'».

³⁰ Cfr. *supra* § 1.

praescriptis verbis. Se il *dans* è certo che la cosa si trovi presso l'*accipiens*, può agire con l'*actio furti*, *condicere* oppure *ad exhibendum agere*. In seguito, Ulpiano illustra qui i criteri generali di ripartizione della responsabilità in caso di *datio ad inspiciendum*: a) se l'*inspectio* avviene nell'interesse dell'*inspector* oppure di entrambi – ad esempio in caso di *datio ad experiendum*, finalizzata alla conclusione di una compravendita –, l'*accipiens* risponde verso il *dans* a titolo di dolo e di colpa, non anche per il *periculum*; b) se, invece, l'*inspectio* avviene nell'interesse esclusivo del *dans* – come nel caso della *traditio pretii explorandi gratia* –, l'*accipiens* risponde solo per dolo³¹. In quest'ultimo caso, precisa Ulpiano sempre in D. 19.5.17.2, la fattispecie si avvicina a quella del deposito, ove è solo il depositante a trarne profitto, e ciò legittima l'accostamento delle discipline.

Che l'*accipiens* non risponda per il *periculum*, nonostante la *datio* sia avvenuta nel suo interesse, è confermato anche nel caso della consegna di vestiti in vendita nel citato D. 19.5.17.4. Se dopo avermeli consegnati, affinché io li possa far stimare da esperti, i vestiti periscono a causa di un incendio o per altra causa di forza maggiore, non dovrò risponderne perché il *periculum* rimane a carico del *dans*. Tuttavia, proprio perché la consegna è avvenuta nel suo interesse, l'*accipiens* risponderà per *custodia*, avvicinando così la sua posizione a quella del comodatario e applicando quel criterio di responsabilità particolarmente rigoroso che nel comodato è giustificato dal fatto che dal contratto è esclusivamente il comodatario a trarre vantaggio. Lo stesso richiamo alla custodia è presente anche in D. 13.6.10.1, proprio nello stesso caso in cui la consegna è avvenuta nell'interesse dell'*inspector*. Dunque, le risultanze delle fonti sembrano consentire di avanzare l'ipotesi che, se la consegna avviene nell'interesse esclusivo dell'*accipiens*, questo sarà tenuto a rispondere sino alla custodia proprio perché il grado del suo interesse coincide con quello del comodatario.

Un altro aspetto significativo in questo ambito riguarda il venir meno dell'oggetto esaminato durante il trasporto verso il domicilio del proprietario. Nella seconda parte di D. 13.6.10.1 Ulpiano propone come soluzione un'alternativa: se il *dominus* ha dato incarico a qualcuno di riportargli la cosa, e questa va perduta³² durante il trasporto, il *periculum* ricadrà totalmente su di lui.

D. 13.6.10.1: (...) *Sed et si dum refertur periit, si quidem ego mandaveram per quem remitteret, periculum meum erit: si vero ipse cui voluit commisit, aequae culpam mihi praestabit, si sui causa accepit,*

³¹ Nel già citato D. 13.6.10.1 si trova conferma di questa regola nella parte in cui Ulpiano afferma che *Et si quidem mea causa dedi, dum volo pretium exquirere, dolum mihi tantum praestabit.*

³² Si deve pensare ad un caso di furto, perché un'ipotesi di *vis maior* escluderebbe a priori la responsabilità dell'*inspector*.

Se, invece, l'*inspector* ha incaricato una persona di sua fiducia di restituire la cosa al *dominus*, si presentano due possibili soluzioni, integrate, nella tradizione del Digesto, da una riflessione di Paolo, ossia:

D. 13.6.11 (Paul. 5 *ad Sab.*): *qui non tam idoneum hominem elegerit, ut recte id perferri possit:*

D. 13.6.12 pr. (Ulp. 29 *ad Sab.*): *Si mei causa, dolum tantum.*

La dimensione soggettiva occupa, anche in questa testimonianza, una posizione centrale. Se ha ricevuto la cosa esclusivamente nell'interesse del *dominus* (*mei causa*), l'*inspector* risponde della perdita solo per dolo, altrimenti, se l'ha ricevuta nel suo stesso interesse (*sui causa*), risponde anche per *culpa*³³, poiché non si è avvalso di una persona idonea all'incarico. A questa riflessione fa eco l'ultima parte di D. 19.5.20.2, in cui Ulpiano, citando l'insegnamento di Labeone, precisa che il potenziale acquirente di oggetti d'argento, che ha incaricato un servo di restituirli al proprietario, deve rispondere del loro perimento nei limiti della colpa³⁴ e in ciò è compresa anche la scelta di incaricati che non si sono rivelati adatti allo scopo³⁵: saremmo di fronte ad un'ipotesi di *culpa in eligendo*. Il fatto che il *praestare* dell'accipiente si estenda sino al dolo e alla colpa è una soluzione coerente con le regole classiche che sono state enunciate in precedenza in caso di interessi concorrenti delle parti (qui: alla futura conclusione della vendita).

È possibile, alla luce di quanto emerso, tornare al caso delle perle da cui

³³ Arangio-Ruiz, *Responsabilità* cit. 112 s., evidenzia la contraddizione fra la prima e la seconda parte del testo, perché al posto di *culpam mihi praestabit* «avremmo avuto il diritto di aspettarci 'per custodia'», e propende per un intervento pregiustiniano. Suggerisce la sostituzione dell'originaria *culpa* con *custodia* anche Nörr, *Die Entwicklung* cit. 78 nt. 39. *Contra* Wicke, *Respondeat* cit. 77 s., con ulteriori indicazioni bibliografiche. Per quanto ci consta, invece, è plausibile che l'apparente contraddizione, se si vuole confidare nella classicità del passaggio come fa la letteratura più recente, possa riguardare la diversa fase negoziale considerata. Mentre la responsabilità per custodia riguarda la fase dell'*inspectio*, durante la quale la cosa si trova appunto nella sfera di controllo dell'*inspector*, la responsabilità per colpa riguarda invece un momento successivo, ossia quello del trasporto, quando la cosa è stata consegnata ad un'altra persona. E ci pare illuminante in questo senso la connessione con il caso dell'orafo che, trattando solo della fase del trasporto, non fa per l'appunto menzione della *custodia*.

³⁴ F. Schulz, *Die Haftung für das Verschulden der Angestellten im klassischen Recht*, in *Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart* 38, 1911, 18 ss., propone di sostituire *culpa* con *custodia*.

³⁵ Knütel, *Haftung* cit. 384, precisa che l'espressione *aeque culpam praestabit* implica non soltanto la colpa dell'*inspector*, ma anche quella del suo incaricato per il trasporto, e lo stesso discorso varrebbe anche per il *dolus*. Nello stesso senso anche Cardilli, *L'obbligazione* cit. 390 che ricomprende nel *culpam praestare* «le eventuali condotte colpose poste in essere da chi abbia avuto da lui (sc. *tu*) in consegna l'*argentum* per riconsegnarlo».

abbiamo preso le mosse. Riassumendo brevemente la fattispecie, *ego* consegna a *tu* delle perle già stimate, con l'intesa che *tu* – verosimilmente dopo averle esaminate – le restituisca oppure ne paghi il prezzo³⁶. Le perle periscono (*perierint*) prima che la vendita possa concludersi. La questione che Ulpiano pone riguarda la sopportazione del rischio: *cuius periculum sit?* Citando e aderendo all'opinione di Labeone (*ait*) e allo scritto di Pomponio (*scripsit*), Ulpiano risponde che la soluzione dipende da quale delle due parti abbia assunto l'iniziativa negoziale (*rogatio*). Se la proposta proviene da *ego*, il *venditor*, su di lui grava il *periculum* dell'operazione. Se è stato *tu* a proporla, allora se ne assume il pericolo, nonostante non ne sia il proprietario³⁷. Probabilmente, a determinare questa diversa attribuzione del *periculum*, è proprio la circostanza che, senza l'iniziativa negoziale di *tu*, la consegna non avrebbe avuto luogo e, pertanto, *ego* non avrebbe corso il rischio di perdere le perle. Soltanto se nessuna delle due parti ha assunto l'iniziativa decisiva, viene applicata la regola del *dolum et culpam praestare* e di conseguenza si indaga se il perimento delle perle sia imputabile ad una condotta dolosa o colposa di *tu*. In caso di perimento non imputabile all'accipiente, è il proprietario a sopportare il danno³⁸. Si potrebbe allora concludere che la parte che invita l'altra alla consegna si assuma volontariamente il rischio del perimento fortuito della cosa, invertendo così il brocardo '*periculum sentit dominus*'³⁹.

³⁶ L'uso della parola *venditor* induce a ritenere che le perle vengano date in vista di una futura vendita. Sui problemi legati all'interpretazione di tale qualifica attribuita al *dans*, si veda E. Scian-drello, *Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano*, Trento 2011, 176 ss.

³⁷ Ciò esprime una soluzione estranea alla logica del *dominium*. Così Cardilli, *L'obbligazione* cit. 377 ss., che pone l'accento anche sulla distinzione labeoniana fra la spettanza del *periculum* (*periculum esse*) e la responsabilità dell'accipiente per dolo e colpa (*dolum et culpa praestare*), quali aspetti diversi dell'*actione teneri*. Che nel frammento si discuta effettivamente di due concetti differenti ('Gefahrtragung' e 'Haftung'), è certo anche Nörr, *Die Entwicklung* cit. 89.

³⁸ Il fatto che il *periculum* delle perle stimate non sia riconosciuto a *tu* depone a sfavore dell'ipotesi di *aestimatum*, il cui tratto peculiare è proprio l'attribuzione del pericolo del perimento fortuito della *res aestimata* all'accipiente quale temperamento della sua posizione di vantaggio: Cfr. D. 19.3.1.1 (Ulp. 32 *ad ed.*) *Aestimatio autem periculum facit eius qui susceperit: aut igitur ipsam rem debet incorruptam reddere aut aestimationem de qua convenit*.

³⁹ Sul tema del *periculum* gravante sul proprietario, si vedano gli studi di F. Haymann, *Periculum est emptoris* (*Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht. II.*), in *ZSS.* 41, 1920, 44 ss.; G. Beseler, *Die Gefahrtragung beim Kaufe im klassischen römischen Rechte* (*Romanistische Studien*), in *TR.* 8, 1928, 279 ss.; W. Ernst, *Periculum est emptoris*, in *ZSS.* 99, 1982, 216 ss.; I. Molnár, '*Periculum emptoris*' im römischen Recht der klassischen Periode, in *Sodalitas. Scritti per A. Guarino V*, Napoli 1984, 2227 ss.; F. Peters, *Periculum est emptoris*, in *Iuris Professio. Festschrift Kaser*, Wien 1986, 221 ss.; W. Gordon, *Risk in Sale in Roman Law*, in *Collatio iuris romani. Festschrift Ankum I*, Amsterdam 1995, 123 ss.; M. Bauer, *Periculum emptoris. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung zur Gefahrtragung beim Kauf* (Diss. Regensburg), Berlin 1998; Pennitz, *Das Periculum*, cit.

V. Osservazioni conclusive

Al termine di questo esame ‘incrociato’ delle fonti è possibile individuare alcuni punti fermi.

Se la cosa consegnata va perduta o si danneggia per una causa di forza maggiore, non imputabile a nessuna delle parti, è il *dans* a sopportarne il rischio del perimento, a meno che l’iniziativa negoziale non provenga esclusivamente dall’*accipiens*, come ci insegnano Labeone e Pomponio nel caso delle perle. Qualora l’operazione negoziale sia frutto di un accordo delle parti, è necessario ricorrere al principio dell’*utilitas contrahentium* ed indagare l’assetto degli interessi che si presentano nella fattispecie negoziale concreta. Se la *datio* ha luogo nell’interesse del *dans*, allora l’*accipiens* risponde soltanto per dolo; se nell’interesse dell’*accipiens*, quest’ultimo risponde anche per condotte colpose, tra le quali rientra la scelta di una persona non idonea al trasporto dell’oggetto. Sembra poi emergere dai testi esaminati che la *datio* avvenuta nell’interesse esclusivo dell’*accipiens* implichi la sua responsabilità per custodia, al pari di un comodatario.

L’allocazione del *periculum* e i criteri di responsabilità con riguardo alla *datio ad inspiciendum* risultano allora elaborati dalla giurisprudenza romana sulla base di un ‘principio di utilità’, là dove al centro della riflessione viene posta la dimensione soggettiva delle parti. I *prudentes* a partire da Labeone avrebbero elaborato il principio del *dolum et culpam praestare* quale criterio di responsabilità dell’*accipiens* in caso di perimento o danneggiamento della *res inspicienda*, ispirandosi alle figure tipiche del deposito e del comodato, alle quali la convenzione negoziale atipica si avvicina. La circostanza che per risolvere il caso delle perle Ulpiano abbia rinviato a tale soluzione labeoniana in materia di accollo del *periculum* sembra un valido argomento per prediligere l’ipotesi di *datio ad inspiciendum* in luogo di quella di *aestimatum*, nel qual caso, al contrario, il *periculum* graverebbe sull’*accipiente* una volta effettuata la stima.

Vi è peraltro un altro profilo di interesse emerso dalle testimonianze considerate. La tutela tramite l’*actio praescriptis verbis* lascia intendere che la *datio ad inspiciendum*, ossia la consegna di un oggetto finalizzata al suo esame e, in alcuni casi, alla determinazione del prezzo, veniva ascritta tra le convenzioni atipiche che i giuristi romani hanno conosciuto. Se poi l’*inspectio* assumeva la forma di un vero e proprio *experimentum*, i cui termini erano di volta in volta definiti tra le parti e all’esito del quale il potenziale acquirente decideva se acquistare l’oggetto, si trattava più propriamente di *datio ad experiendum*, che potrebbe, pertanto, essere considerato un caso di *datio ad inspiciendum* posta in essere nell’interesse di entrambe le parti.

Considerata l’impossibilità di inquadrare tale fattispecie nelle categorie

contrattuali tipiche, i giuristi avrebbero ammesso la tutela della parte creditrice mediante l'*agere praescriptis verbis*. Ciò suggerisce, per quanto mi risulta, un accostamento della fattispecie ad una convenzione bilaterale atipica nella forma di '*do ut facias*' secondo la definizione paolina, dove la prestazione di *dare* consiste appunto nella consegna dell'oggetto all'*inspector* e quella di *facere* nell'espletamento dell'esame o della prova, nel rispetto delle condizioni specifiche stabilite dalle parti.

Linda De Maddalena
Universität Bern
linda.demaddalena@roma.unibe.ch

Note in tema di prospetto, veduta e panorama in diritto romano

I. La veduta nelle fonti non giuridiche e nell'elaborazione giurisprudenziale classica: cenni introduttivi

Numerose sono le fonti letterarie che, già a partire dalla media età repubblicana¹, attestano l'importanza e la considerazione attribuite alla veduta, specialmente a quella sul mare²: invero, molti autori dimostrano di apprezzare particolarmente il godimento arrecato dalla vista del mare, spesso posta in stretta correlazione con il concetto di *otium*: Cicerone³, Orazio⁴, Virgilio⁵, Seneca⁶, Stazio⁷, Plinio il giovane⁸,

¹ Pacuv., *Chryses* 95-96: *Incipio saxum temptans scandere vorticem in summum inde in omnes partes prospectum aucupo.*

² Cfr., sul punto, J. D'Arms, *Romans on the bay of Naples. A social and cultural study of the villas and their owners from 150 B.C. to A.D. 400*, Cambridge 1970, 45 ss. e D. Stutzingers, *Bilder von Meerelandschaft und Landleben. Illusion der Spätantike. Zu einer Silberschale aus Kaiseraugst*, in *Helvetia Archeologica* 17, 1986, 120 ss., in part. 122.

³ Cic. *ad fam.* 7.1.11: *Neque tamen dubito quin tu in illo cubiculo tuo, ex quo tibi Stabianum perforasti et patefecisti sinum, per eos dies matutina tempora lectiunculis consumpseris, cum illi interea, qui te istic reliquerunt, spectarent communis mimos semisomni*, Cic. *pro domo sua* 44.16: *Domus illa mea prope tota vacua est; vix pars aedium mearum decima ad Catuli porticum accessit. Causa fuit ambulatio et monumentum et ista Tanagraea oppressa libertate Liberta. In Palatio pulcherrimo prospectu porticum cum conclavibus pavementum trecentum pedum concupierat, amplissimum peristylum, cetera eius modi facile ut omnium domos et laxitate et dignitate superaret.*

⁴ Hor. *ep.* 1.10.23: *Laudalurque domus longos quae prospicit agros*; 1.11.25-26: (...) *nam si ratio et prudentia curas/ non locus effusi late maris arbiter aufert* (...).

⁵ Verg. *Aen.* 1.223-224: *Et iam finis erat, cum Iuppiter aethere summo despiciens mare velivolum terrasque iacentis* (...).

⁶ Sen. *ad Lucilium* 89.21: *omnibus licet locis tecta uestra resplendeant, aliubi imposita montibus in uastum terrarum marisque prospectum, aliubi ex piano in altitudinem montium educta, tamen et singula corpora estis et paruola.*

⁷ Stat. *Silvae* 2.2: *saxaque Tyrrhenae templis onerata Minervae.*

⁸ Plin. *ep.* 2.17: *Miraris cur me Laurentinum vel – si ita mavis – Laurens meum tanto opere delectet; desines mirari, cum cognoveris gratiam villae, opportunitatem loci, litoris spatium [...]; ep. 5.6.13-14: *Magnam capies voluptatem, si hunc regionis situm ex monte prospexeris. Neque enim terras tibi sed formam aliquam ad eximiam pulchritudinem pictam videberis cernere: ea varietate, ea descriptione, quocumque inciderint oculi, reficientur.* 14. *Villa in colle imo sita prospicit quasi ex summo: ita leviter et sensim clivo fallente consurgit, ut cum ascendere te non putes, sentias ascendisse. A tergo Appenninum, sed longius habet; accipit ab hoc auras quamlibet sereno et placido die, non tamen acres et immodicas, sed spatio ipso lassas et infractas; ep. 1.3: *Quid agit Comum, tuae meaeque deliciae? quid suburbanum amoenissimum, quid illa porticus verna semper; quid platanon opacissimus, quid euripus viridis et gemmeus, quid subiectus et serviens lacus, quid illa mollis et tamen solida gestatio, quid balineum illud quod plurimus sol implet et circumit, quid triclinia illa popularia illa paucorum, quid cubicula diurna nocturna? Possident te et per vices partiuntur?* (...).**

Marco Aurelio⁹, sottolineano gli effetti benefici che la visuale del mare e del paesaggio naturale hanno sullo spirito dell'uomo, contribuendo a sollevare l'animo dalle angustie e dai problemi che lo affannano; Marziale, a sua volta, si sofferma a decantare le bellezze del paesaggio urbano e le sensazioni che se ne ricevono¹⁰.

L'importanza accordata alla veduta, in generale, è attestata anche da un passo di Vitruvio, il noto autore del trattato *de architectura*: egli, infatti, ne parla in occasione della descrizione di una peculiare tipologia di ambiente domestico, che indica col nome di *oecus cyzicenus* o *triclinium cyzicenum*¹¹, precisando che esso fa parte della struttura tipica delle case greche:

Vitr. *de arch.* 6.3.10: *Fiunt autem non italicae consuetudinis oeci quos Graeci cyzicenos appellant. Hi conlocantur spectantes ad septentrionem et maxime viridia prospicientes (...) habentque dextra ac sinistra lumina fenestrarum ualuata, uti de tectis per spatia fenestrarum viridia prospiciantur.*

Dunque, secondo le parole di Vitruvio, tali ambienti sono orientati a settentrione e spesso hanno la veduta su dei giardini; essi hanno, sia a destra che a sinistra, delle finestre a battente, al fine di consentire dall'interno dell'edificio, attraverso di esse, la vista sui giardini.

Con riferimento all'architettura urbanistica antica è stata messa in rilievo¹²

⁹ Marc. Aur. 4.3: Ἀναχωρήσεις αὐτοῖς ζητοῦσιν ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοῦ καὶ ὄρη, εἰώθας δὲ καὶ σὺ τὰ τοιαῦτα μάλιστα ποθεῖν. ὅλον δὲ τοῦτο ιδιωτικώτατόν ἐστιν ἐξόν, ἧς ἂν ὄρας ἐθελήσης, ιδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν ὄρας ἐθελήσης, εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν.

¹⁰ Mart. 4.64: *Iuli iugera pauca Martialis || hortis Hesperidum beatiora || longo Ianiculi iugo recumbunt: || lati collibus imminent recessus, || et planus modico tumore vertex || caelo perfruitur sereniore, || et curuas nebula tegente valles || solus luce nitet peculiari: || puris leniter admouentur astris || celsae culmina delicata villae. || Hinc septem dominos videre montis || et totam licet aestimare Romam, || Albanos quoque Tusculosque colles || et quodcumque iacet sub urbe frigis, || Fidenas veteres brevesque Rubras, || et quod virgineo cruore gaudet || Annae pomiferum nemus Perennae. || Illinc Flaminiae Salariaeque || gestator patet essedo tacente, || ne blando rota sit molesta somno, || quem nec rumpere nauticum celeuma || nec clamor ualet helciariorum, || cum sit tam prope Muluius sacrumque || lapsae per Tiberim uolent carinae. || Hoc rus, seu potius domus vocanda est, || commendat dominus: tuam putabis, || tam non inuida tamque liberalis, || tam comi patet hospitalitate: || credas Alcinoi pios Penates || aut facti modo divitis Molochi. || Vos nunc omnia parva qui putatis, || centeno gelidum ligone Tibur || vel Praeneste domate pendulamque || uni dedite Setiam colono, || dum me iudice praeferantur istis || Iuli iugera pauca Martialis.*

¹¹ Per approfondimenti si veda R. Rebuffat, *Maisons à péristyle d'Afrique du Nord, répertoire de plans publiés 1*, in *Mélanges de l'École Française de Rome, Antiquité* 81, 1970, 290 ss. nonché, soprattutto, C. Saliou, *Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l'empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit e la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth 1994, 212 ss.

¹² Da L. Beck, *Quaestiones convivales. The idea of the Triclinium and the Staging of Convivial Ceremonial from Rome to Byzantium*, in *Analecta Romana* 12, 1983, 81 ss.

la tendenza ad attribuire alla visuale un ruolo preponderante nello sviluppo architettonico delle abitazioni; in funzione della veduta, infatti, erano organizzati non solo gli spazi interni ma anche quelli adiacenti alla casa, incidendo ciò anche sulla sistemazione ed il decoro degli spazi esterni, nonché sulla proiezione all'esterno dello spazio di svolgimento della vita privata.

La possibilità di fruire, dalla propria casa, di una veduta sul mare o su dei giardini ovvero su altri spazi suggestivi costituisce, dunque, un criterio di differenziazione sociale; la visione dominante del paesaggio, fondata su una nozione di spazio subordinato al corpo umano, corrisponde, in qualche modo, ad una forma di dominazione politica e sociale sul territorio oggetto di contemplazione¹³. Quest'ultima, ovviamente, non è alla portata di tutti ma rappresenta un beneficio di cui solo alcuni possono godere e che pertanto occorre preservare e difendere: i bisogni emergenti da una nuova cultura abitativa, resa possibile anche dall'evoluzione delle tecniche costruttive¹⁴, trovarono quindi, ben presto, recepimento nell'ambito dell'ordinamento.

Fu così che tra la fine della repubblica e l'età del Principato, i giuristi romani dovettero interessarsi di come apprestare adeguati strumenti giuridici di tutela per coloro i quali avessero interesse a che nel fondo dirimpetto non venissero realizzate opere edilizie tali da togliere la visuale o il panorama goduti dal proprio edificio; in tale percorso elaborativo, essi giunsero, peraltro, a configurare, tra le servitù urbane, anche quella *ne prospectui officiatum*¹⁵, avendo piena contezza della differenza sostanziale esistente tra quest'ultima e la servitù *ne luminibus officiatum*¹⁶.

¹³ In tal senso, Stutzingers, *Bilder von Meerelandschaft und Landleben* cit. 136 e Saliou, *Les lois des bâtiments* cit. 213 s.

¹⁴ Come afferma Saliou, *Les lois des bâtiments* cit. 214: «Histoire des techniques, histoire culturelle et histoire du droit trouvent dans le développement de la protection juridique de l'ensoleillement et de la vue leur point de rencontre le plus net». In un passo delle epistole a Lucilio, Seneca mette espresamente in collegamento l'ingrandimento delle finestre, reso possibile dall'utilizzazione dei vetri, con la mania per il sole e per le vedute: Sen. *ad Lucilium* 86.8: *in hoc balneo Scipionis minimae sunt rimae magis quam fenestras muro lapideo exsectae, ut sine iniuria munimenti lumen admitterent; at nunc blattaria vocant balnea, si qua non ita optata sunt, ut totius diei solem fenestris amplissimis recipiant, nisi et lavantur simul et colorantur, nisi ex solio agros ac maria prospiciunt.*

¹⁵ D. 8.2.3 (Ulp. 29 *ad Sab.*): *Est et haec servitus, ne prospectui officiatum.*

¹⁶ In tema di servitù prediali la letteratura è presocchè sterminata; in questa sede ci si limita a ricordare P. Bonfante, *Scritti giuridici varii* 2. *Proprietà e servitù*, Torino 1918; G. Grosso, *L'evoluzione storica delle servitù nel diritto romano e il problema della tipicità*, in *SDHI.* 3, 1937, 265 ss. e Id., *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino 1969; B. Biondi, *La categoria romana delle servitutes*, Milano 1938; Id., *Le servitù prediali nel diritto romano*, Milano 1946; G. Franciosi, *Studi sulle servitù prediali*, Napoli 1967; A. Corbino, *Ricerche sulla configurazione originaria delle servitù*, Milano 1981; J.M. Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz 1987.

La prima, infatti, è specificamente deputata a tutelare l'interesse a non avere offuscata né impedita la veduta che si gode da un determinato fondo o edificio; essa si distingue da quella relativa alla luce, in quanto concerne una sfera di bisogni molto più ampia, non limitandosi alla mera necessità di assicurare le indispensabili condizioni di vivibilità, salubrità ed igiene di un edificio ma involvendo, piuttosto, il piacere ed il benessere psicofisico provenienti dalla possibilità di fruire di una determinata visuale¹⁷. Le fonti, al riguardo, sono estremamente chiare:

D. 8.2.15 (Ulp. 29 *ad Sab.*): *Inter servitutes ne luminibus officiatur et ne prospectui offendatur aliud et aliud observatur: quod in prospectu plus quis habet, ne quid ei officiatur ad gratiorem prospectum et liberum, in luminibus autem, non officere ne lumina cuiusquam obscuriosa fiant. Quodcumque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque ei novum nuntiari potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat.*

Ulpiano, quindi, sottolinea che la differenza sta appunto, in quel *quid pluris* di cui gode il titolare di una servitù di prospetto, in quanto egli può pretendere di non essere privato della visuale gradevole e libera di cui allo stato gode (benché soltanto in riferimento alla tutela della servitù di luce si preveda la possibilità di far ricorso all'*operis novi nuntiatio*)¹⁸.

Al medesimo riguardo, il giurista Paolo, facendo riferimento ad Alfenio Varo (dunque, lasciando supporre che la distinzione fosse, quantomeno *in nuce*, già conosciuta dai giuristi del I sec. a.C.)¹⁹, a sua volta precisa altresì che, mentre con la servitù di luce si intende preservare la possibilità di scrutare il cielo, quella di prospetto, viceversa, riguarda anche i luoghi posti più in basso, dai quali, invece, la luce non può provenire:

D. 8.2.16 (Paul. 2 *epitom. Alfeni dig.*): *Lumen id est, ut caelum videretur; et interest inter lumen et prospectum: nam prospectus etiam ex inferioribus locis est, lumen ex inferiore loco esse non potest.*

La servitù di veduta, peraltro, come precisa Giavoleno, a differenza di quella di non sopraelevazione, interdice al vicino la possibilità di piantare un giardino

¹⁷ Più in generale, sull'importanza attribuita alla veduta nel mondo romano, cfr. H. Drerup, *Bildraum und Realraum im römischen Architektur, Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts: römische Abteilung* 66, 1959, 147 ss. e, con particolare riferimento alla veduta sul mare, D. Stutzingers, *Ambiguis fruitor veri falsique figuris. Maritime Landschaften in der Spätantiken Kunst*, in *Jahrbuch für Antike und Christentum* 30, 1987, 99 ss.

¹⁸ F. Fasolino, *Interessi della collettività e dei vicini nell'operis novi nuntiatio*, in *Labeo* 45, 1999, 38 ss.

¹⁹ In tal senso anche Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 273.

con alberi le cui fronde, elevandosi per un'altezza maggiore del tetto della casa posta sul fondo dominante, precludano la vista goduta da quest'ultima:

D. 8.2.12 (Iav. 10 ex Cassio): *Aedificia quae servitutem patiantur ne quid altius tollatur; viridia supra eam altitudinem habere possunt: at si de prospectu est eaque obstatura sunt, non possunt.*

Pertanto, gli edifici che sono sottoposti ad una *servitus altius non tollendi* possono avere dei giardini che oltrepassino la loro altezza; non è invece consentito, qualora si tratti di una servitù di prospetto, che le piante siano fatte crescere ad un'altezza tale da ostacolare la visuale goduta dal fondo dominante.

La servitù di veduta, dunque, rappresenta, nel pensiero dei giuristi, a sua volta un'evoluzione della *servitus altius non tollendi*²⁰; attraverso questo percorso concettuale, quantomeno avviato già con Sabino ed Alfeno Varo²¹, si giunge così a distinguere tra la protezione delle necessità inderogabili afferenti la irradiazione della luce in senso proprio e stretto, quale bisogno primario della vita umana, da un lato, e la tutela di un bisogno di natura estetica e psico-spirituale, dall'altro, entrambi corrispondenti a delle utilità che danno maggior pregio all'edificio che se ne avvantaggia.

Peraltro, come si può facilmente osservare, nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale, il riconoscimento e la considerazione di tali bisogni è soltanto eventuale ed avviene comunque in un ambito circoscritto, attraverso il ricorso a strumenti privatistici che si fondano sull'assoggettamento volontario di un fondo ad un altro: le servitù prese in considerazione dai giureconsulti romani, infatti, sorgono soltanto sulla base di un accordo tra i rispettivi titolari dei fondi coinvolti. Non vi è, insomma, alcuna previsione normativa che, a livello più ampio, tuteli le vedute in sé, sulla scorta della valutazione di un eventuale interesse generale alla preservazione del paesaggio e prescindendo dalle regole convenzionalmente poste dai privati direttamente interessati.

Diversa opinione, a tale ultimo riguardo, ha manifestato, all'incirca un cinquantennio fa, Alan Rodger²², il quale ha, invece, ritenuto che l'ordinamento romano, già in epoca risalente, contemplatesse la protezione del panorama anche a prescindere dal meccanismo delle servitù volontarie come, a parere dello studioso anglosassone, si potrebbe evincere da D. 43.8.2.11-12:

²⁰ Cfr. sul punto Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 273.

²¹ Dal commento alle opere dei quali, come si è visto, sono tratti i passi, sopra esaminati, D. 8.2.15 e 16, rispettivamente di Ulpiano e di Paolo.

²² A. Rodger, *Owners and Neighbours in Roman Law*, Cambridge 1972, 124 ss.

D. 43.8.2.11-12 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico consequatur, qualequale sit. 12. Proinde si cui prospectus, si cui aditus sit deterior aut angustior, interdicto opus est.*

La lesione del prospetto, dunque, a prima vista, sembrerebbe rientrare anch'essa tra le lesioni della sfera giuridica protette attraverso l'*interdictum ne quid in loco publico fiat*. Ad una lettura più attenta, tuttavia, non sembra che si possa generalizzare una regola posta esclusivamente per il *facere in publico*, sostenendo un'indimostrata equivalenza tra *amissio commodi* e *damnum infectum*: come è stato giustamente osservato²³, infatti, nel caso di edificazione *in suo* il costruttore, pur dovendosi astenere ovviamente dall'arrecare danno al vicino, non era tenuto anche a salvaguardare i *commoda* da questi frutti, come si evince da D. 39.2.26²⁴: ed invero, in quest'ultimo passo Ulpiano, approvando il parere di Proculo, in tema di *cautio damni infecti* afferma che, nei rapporti tra privati, ai fini dell'escussione della cauzione, bisogna distinguere tra *damnum* e perdita di un *lucrum*, nel qual ultimo caso nulla è dovuto: la considerazione del *commodum* in D. 43.8.2.11-12 a fronte della mancata tutela del *lucrum* in D. 39.2.26 si giustifica, appunto, in ragione del fatto che chi costruisce *in publico* non agisce in qualità di proprietario²⁵.

In definitiva, sembra confermato che la definizione del *prospectus* come *commodum*, di cui in D. 43.8.2.11-12, se attesta che la visuale panoramica era riconosciuta come un valore di per sé, non dimostra però che la relativa lesione fosse inquadrata anche come *damnum infectum* nell'ipotesi di *facere in privato*, in quanto che l'*amissio commodi* è configurata come presupposto del solo rimeedio interdittale posto a tutela dei luoghi pubblici.

A parere del Rodger²⁶, ad ogni modo, l'esistenza di una generale limitazione della facoltà di edificare in funzione della tutela del *prospectus* potrebbe ricavarsi anche dalla supposizione che lo *ius ne prospectui officiatur* fosse nient'altro che

²³ Da Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 274 ss.

²⁴ D. 39.2.26 (Ulp. 81 *ad ed.*): *Proculus ait, cum quis iure quid in suo faceret, quamvis promississet damni infecti vicino, non tamen eum teneri ea stipulatione: veluti si iuxta mea aedificia habeas aedificia eaque iure tuo altius tollas, aut si in vicino tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces: quamvis enim et hic aquam mihi abducas et illic luminibus officias, tamen ex ea stipulatione actionem mihi non competere, scilicet quia non debeat videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur; multumque interesse, utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur. mihi videtur vera esse Proculi sententia.*

²⁵ Così Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 274 ss., cui si rinvia anche ulteriori motivi di confutazione della tesi sostenuta da Rodger: in particolare, per quanto concerne le obiezioni opposte dallo studioso austriaco in relazione alla possibilità di far leva su *Hexabiblos* 2.4.51 si veda il § IV di questo lavoro.

²⁶ Cfr. Rodger, *Owners and Neighbours* cit. 127 ss.

una specificazione dello *ius altius tollendi*: tuttavia, come è stato condivisibilmente affermato²⁷, anche a voler presumere, con non poca difficoltà, l'esistenza di una *servitus altius tollendi*, il relativo fondamento potrebbe al più rinvenirsi esclusivamente in riferimento all'incidenza della luce, non del *prospectus*. Lo studioso anglosassone, invero, basava la sua ipotesi specialmente su:

Gai 4.3: *In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut ius aliquod nobis competere, veluti utendi fruendi, eundi, agendi, aquamve ducendi vel altius tollendi vel prospiciendi....*

e su

I. 4.6.2: *eiusdem generis est actio de iure praediorum urbanorum, veluti si agat ius sibi esse altius aedes suas tollendi prospiciendive vel proiciendi aliquid vel immittendi in vicini aedes.*

Dai passi in esame, infatti, sembrerebbe, in astratto, potersi trarre un'indicazione circa la possibile esistenza di una limitazione *de iure* alla facoltà di edificare posta in funzione della tutela della veduta goduta da un altro edificio attiguo, superabile attraverso la costituzione di una servitù volontaria *ut prospectui officiat*; tuttavia, mentre si può sicuramente concepire una servitù finalizzata a superare un limite relativo alla possibilità di elevare un edificio solo entro una data altezza, riesce più difficile configurare logicamente una servitù posta in essere allo scopo di superare una limitazione normativa in base alla quale si sarebbe potuto godere della veduta ma solo fino ad un certo punto²⁸. In ogni caso, nelle fonti non si rinviene menzione alcuna di uno *ius prospiciendi* come diritto concreto al panorama libero ma sempre e soltanto di una *servitus ne prospectui officiat* (*offendatur*): insomma, la tutela del prospetto, in assenza di previsioni normative, può essere solo quello eventualmente derivante da una servitù volontariamente creata al fine di garantirsi che la propria veduta non sia danneggiata (*ne prospectui offendatur*) e dunque resti libera nella sua interezza; ed è questa servitù soltanto che sottintendono Gai 4.3 e I. 4.6.2.

I giuristi romani, come si è già detto, a differenza di quanto avviene in riferimento alla privazione della luce, non giunsero a configurare la limitazione del *prospectus* goduto da altri, causata da una costruzione realizzata *in suo*, come un *damnum infectum*, e ciò forse anche per la difficoltà a stimarne il valore dal punto di vista economico in considerazione degli evidenti profili di soggettività: questa constatazione, insieme al silenzio delle fonti, induce a ritenere che in età

²⁷ Da Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 277 s.

²⁸ Così Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 278, il quale qualifica addirittura tale ipotesi come assurda («eine völlig absurde Vorstellung!»).

classica non sia stata posta alcuna limitazione generale della facoltà di edificare in funzione della salvaguardia della veduta e che, di conseguenza, non fosse configurabile una *servitus ut prospectui officiat*²⁹. Del resto, mentre la privazione di luce in un ambiente costituisce un fenomeno obiettivamente percepibile attraverso i sensi, stabilire *a priori* se ed in quali termini una veduta debba essere preservata è molto complesso, per cui la regolamentazione del prospetto può discendere solo dallo spiegarsi dell'autonomia privata.

I *prudentes*, inoltre, nelle loro opere, almeno per quanto ne è giunto sino a noi, non prendono mai in considerazione l'oggetto specifico della veduta: essi cioè, a differenza di quello che fanno altri autori non giuristi, non si soffermano su eventuali peculiarità di regime giuridico connesse al singolo tipo di veduta, con la sola eccezione – ma vi sono molti dubbi in proposito – di Papiniano, il quale, in un brano non recepito nei *digesta* giustiniane, sembrerebbe essersi interessato, in qualche misura, della veduta sui monti, come avremo modo di vedere meglio più avanti³⁰. Un tale stato di cose appare, del resto, pienamente coerente con quanto si è dapprima rilevato: discorrere dell'oggetto della veduta per i *prudentes* sarebbe stato inutile perché erano le parti a stabilire, eventualmente, di volta in volta cosa tutelare ed entro quali limiti, in base ad un concreto contemperamento dei reciproci interessi.

In definitiva, i giuristi romani, pur delineando acutamente e via via sempre con maggiore nettezza i tratti distintivi della servitù di prospetto, restano all'interno dei confini, tutto sommato abbastanza angusti, di una tutela di matrice negoziale, solamente eventuale, e comunque posta dai privati proprietari di fondi finitimi, dunque nell'esclusiva prospettiva della conciliazione dei loro confliggenti interessi. Ad ogni modo, quello che viene preso considerazione e riceve tutela è esclusivamente il *prospectus*, cioè la veduta diretta di ciò che sta di fronte ad un edificio; in nessun caso, invece, ciò accade per la visuale panoramica intesa come ciò che si vede del paesaggio ponendosi su un luogo sopraelevato ovvero ad una certa distanza.

²⁹ Cfr. Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 279.

³⁰ Il passo attribuito a Papiniano è menzionato in *Hexabiblos* 2.4.51; per approfondimenti si rinvia alle considerazioni che saranno svolte nel § 4. Cfr. anche S. Riccobono, *Prospectus montium. La citazione del III Quaest. di Papiniano in Armenopulo*, in *Scritti giuridici in onore di Carlo Fadda* 1, Napoli 1906, 298 ss. ed ora in Id., *Scritti di diritto romano* 1, 353 ss.; G. Lustig, *La tutela del paesaggio in Roma*, in *Il Filangieri* 43, 1918, 563 ss.; Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 276 e 280, e bibliografia ivi citata.

II. La protezione della veduta sul mare nel tardo antico: la legislazione di Zenone

Diverso, almeno parzialmente, è invece l'approccio alla tutela della veduta che si rinviene nelle costituzioni degli imperatori romani, quantomeno a partire dalla seconda metà del V secolo d.C.

Nel Codice di Giustiniano troviamo, infatti, conservata una costituzione emanata da Zenone, probabilmente tra il 476 e il 479 d.C., ed indirizzata al *pre-fectus urbi* Adamanzio, con la quale l'imperatore, rielaborando la legislazione del suo predecessore Leone, alla quale egli fa spesso riferimento ma che non ci è altrimenti pervenuta, sancisce, in funzione di nuove e diverse esigenze³¹, un quadro complessivo di prescrizioni normative atte a disciplinare gli aspetti fondamentali dell'attività edificatoria, stabilendo regole precise in materia di distanze, altezze, forma degli edifici nonché sull'apertura di luci e prospetti e dettando, altresì, una specifica disciplina di tutela in ordine alla veduta sul mare. La disposizione, nella parte che specificamente ci interessa, è contenuta in:

C. 8.10.12.2a: [...] μηδαμῶς ἐκ τούτου τοῦ διαστήματος συγχωρεῖσθαι ἀφαιρεῖν τοῦ γείτονος ἄποψιν θαλάσσης εὐθείαν καὶ οὐ βεβιασμένην ἐξ οἰουδήποτε πλευροῦ τῆς οἰκίας, ἣν ὁ γείτων ἐστὼς ἔνδον ἐν τοῖς ἰδίοις ἢ καὶ καθήμενος ἔχει, μὴ παρατρέπων ἑαυτὸν ἐν τῷ παρακύπτειν εἰς τὸ πλάγιον καὶ βιαζόμενος ὥσπερ ἰδεῖν θαλάσσαν³².

Dopo aver riconosciuto, in via generale, la possibilità di costruire edifici senza limiti di altezza, purchè nel rispetto della distanza minima di dodici piedi l'uno dall'altro³³, l'imperatore vieta espressamente ed in tutti i casi la possibi-

³¹ A differenza di Leone, il quale con ogni probabilità intendeva favorire il più possibile la ricostruzione della città di Costantinopoli dopo l'incendio del 469 che la aveva pressoché distrutta, Zenone appare invece orientato a rimettere ordine nella disciplina urbanistica e soprattutto ad imporre il rispetto delle misure essenziali di sicurezza e prevenzione contro incendi e terremoti: in tal senso, cfr. H.E. Dirksen, *Das Polizei-Gesetz des Kaisers Zeno über die bauliche Anlage der Privathäuser in Konstantinopel*, Berlin 1846, 241 s., ed anche C. Scofone, *Abusi edilizi nella Costantinopoli di Giustiniano: a proposito di Nov. 63*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova* 20, 1984-85, 150 ss., in part. 164. Ulteriori considerazioni, in una diversa prospettiva di indagine, su C. 8.10.12 si rinvergono in I. Fagnoli, *Operis novi nuntiatio e inanes denuntiationes tra V e VI sec. d.C.*, in *SDHI*. 69, 2003, 585 ss.

³² Nella traduzione di Schoell e Kroll: *Neque tamen licere ex hoc spatio auferre vicini in mare prospectum directum nec impeditum ex quacumque aedium parte, quam vicinus habet stans intus in suis aedibus vel etiam sedens, non se detorquens, ut in obliquum despiciat et invito corpore in mare prospiciat.*

³³ C. 8.10.12.2: ... *licere domum in quacumque velit altitudinem tollere...*, e ciò sia che si tratti di nuove costruzioni che del ripristino di un vecchio edificio distrutto da un incendio o comunque andato in rovina per la sua vetustà o per altre cause: per approfondimenti, si rinvia a B. Malavé Osuna, *Legislación Urbanística en la Roma Imperial. A propósito de una Constitución de Zenón*, Malaga 2000, 106 ss.

lità di edificare allorché la costruzione che deve essere realizzata tolga al vicino la vista diretta e non impedita sul mare (ἄποψιν θαλάσσης εὐθεΐαν καὶ οὐ βεβιασμένην), di cui questi godeva, da qualunque lato o parte della sua casa, standovi in piedi oppure seduto, senza avere la necessità di piegarsi o inclinarsi per poterlo contemplare.

Dunque, a quanto se ne ricava, Zenone in questo modo intende tutelare non una qualunque visuale sul mare bensì quella che potremmo definire una ‘veduta fronte mare’ (*prospectum directum nec impeditum*)³⁴: una vista, insomma, goduta con immediatezza, frontalmente e senza ostacoli; per di più, una visuale comodamente fruita dal vicino, anche da seduto e senza necessità di assumere una particolare posizione del corpo o della testa o comunque di sforzarsi in alcun modo³⁵.

Allorché, quindi, dall’edificio preesistente si possa contemplare il mare nelle modalità sopra descritte, cioè direttamente e comodamente, si potrà costruire soltanto sino ad un’altezza tale da non ostacolare o impedire la visuale al vicino, al quale pertanto viene garantito il diritto di continuare a goderne alle condizioni già in atto.

Appare evidente la priorità assoluta attribuita da Zenone agli interessi dei vicini, anziché a quelli della collettività³⁶: ad essere tutelata è, infatti, la veduta che si gode da un’abitazione e che ne costituisce, evidentemente, una qualità accessoria, un pregio peculiare e, di conseguenza, un valore aggiunto, apprezzabile anche in termini economici.

Peraltro, tale disposizione, assunta in palese deroga alla disciplina generale, che ai fini dell’edificazione richiede il rispetto esclusivamente di una distanza minima di dodici piedi, essendo rivolta, come si è detto al prefetto della capitale, sembrerebbe avere una validità circoscritta alla sola città di Costantinopoli.

Una tutela analoga a quella accordata al prospetto marino, invece, non è riconosciuta nell’ipotesi in cui dall’edificio preesistente si goda la vista di orti,

³⁴ Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 111 s. osserva, condivisibilmente, che la migliore traduzione di ἄποψιν sarebbe stata forse resa con *aspectus* anziché con *prospectus*, con il quale ultimo termine si indica più appropriatamente il panorama visto da lontano.

³⁵ H. J. Scheltema, *The nomoi of Iulianus of Ascalon*, in *Symbolae van Oven dicatae*, Leiden 1946, 352 ss. ne deduce che invece fosse lecito ostruire la vista sul mare del vicino qualora essa fosse stata non diretta ma obliqua, salvo il rispetto della distanza minima tra gli edifici di dodici piedi; *contra*, invece, Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 113, nt. 15.

³⁶ Riconosce, invece, una considerazione tendenziale degli interessi della collettività L. Capogrossi Colognesi, *sv. Proprietà (dir. rom.)*, in *ED.* 37, Milano 1988, 222 ss.; più in generale, pongono in evidenza che la legislazione di Zenone corrispose a ragioni di pianificazione urbanistica in senso moderno V. Scialoja, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, Spoleto 1933, 341 e M. Scarlata Fazio, *sv. Distanze legali (dir. rom.)*, in *ED.* 13, Milano 1964, 282.

giardini, alberi: in tal caso, infatti, si può costruire senza limiti in altezza ed osservando la sola distanza minima di dodici piedi, generalmente imposta tra le costruzioni, come si legge in:

C. 8.10.12.2b: Τὸ γὰρ τῶν κήπων τε καὶ τῶν δένδρων οὔτε περιείληπται τῇ πρότερα νομοθεσίᾳ οὔτε τῇ παρουσίᾳ προστεθήσεται³⁷.

La ragione di tale esclusione sta, dunque, tutta in una valutazione discrezionale di opportunità compiuta dal legislatore: Zenone, in linea peraltro, a quanto parrebbe di capire, con il suo predecessore Leone (*neque in priore legislatione aliquid comprehensum est nec in praesente addetur*), sembra aver ritenuto che fosse eccessivo imporre anche per tale ipotesi delle limitazioni alla facoltà di edificare. Evidentemente, la sensibilità che pure, come abbiamo rilevato dall'esame delle fonti letterarie, e che, come vedremo anche da altre fonti tecniche del VI sec., si era manifestata in ordine al piacere ingenerato dalla veduta di orti e giardini, non aveva però ricevuto una considerazione tale da assurgere al rango di interesse da proteggere per il legislatore.

Mentre la veduta diretta sul mare è tutelata sempre e rigorosamente, la salvaguardia della vista sul mare intesa, invece, come panorama che si può osservare da lontano, trova una diversa disciplina nell'ulteriore regola che consente di costruire ma imponendo l'obbligo di rispettare la distanza di almeno cento piedi (cioè all'incirca trenta metri)³⁸ dall'edificio del vicino che goda del paesaggio marino, come si evince da:

C. 8.10.12.4: (...) ταύτην ἀναιροῦντες τὴν ἀμφιβολίαν θεσπίζομεν τοῦτο αὐτὸ κρατεῖν ἐπὶ τε τῶν ἐμπρησθεισῶν οἰκίῶν τῶν ἀνανεουμένων καὶ ἐπὶ τῶν οὐκ οὐσῶν μὲν πρότερον, κτιζομένων δὲ νῦν, μετὰ τούτων καὶ ἐπὶ τῶν πυρὸς μὲν βλάβην μὴ δεξαμένων, διὰ παλαιότητα δὲ ἢ καὶ τινα οὖν ἄλλην αἰτίαν σαθρῶν γενομένων, ἵνα ἐπὶ πάσης οἰκίας οἰκοδομουμένης ἑκατὸν ποδῶν εἴη διάστημα ἐν μέσῳ τῶν ἀμφιβαλλομένων τόπων, κωλύματος χωρὶς γένηται οἰκοδόμημα, εἰ καὶ τῆς ἄλλῃ διαφερούσης οἰκίας τὴν ἐπὶ θάλασσαν ἄποψιν λυμαίνηται³⁹.

³⁷ C. 8.10.12.2b: *De hortis enim et arboribus neque in priore legislatione aliquid comprehensum est nec in praesente addetur: haud enim convenit esiusmodi servitutem locum habere.*

³⁸ Più precisamente, pari a 29,60 metri in piedi romani ovvero a 31,23 metri in piedi bizantini.

³⁹ Nella traduzione di Schoell e Kroll: (...) *hanc quoque tollentes ambiguitatem iubemus hoc ipsum valere tam in combustis aedibus quam in iis quae reficiuntur et quae antea quidem non fuerunt, nunc autem extruuntur, nec non in iis, quae ab igne quidem nihil damni passae per vetustatem vel aliam causam ruinam traxerunt, ut in omni domo extruenda, [si] centum pedum sit intervallum a circumiacentibus locis, sine prohibitione aedificium fiat, quamvis ad alium pertinentis domus prospectus in mare corrumpatur.*

Con il suo intervento, l'imperatore Zenone, da un lato, ponendo fine alle ambiguità della legislazione del suo predecessore Leone⁴⁰, sancisce, in primo luogo, che la regola per cui si può edificare fino a cento piedi di altezza pur quando si pregiudichi la vista sul mare goduta dagli edifici vicini, vale sia per le case da ricostruire perché distrutte da un incendio (le sole ad essere espressamente menzionate da Leone⁴¹) oppure da restaurare in quanto ridotte in cattivo stato di conservazione a causa della loro vetustà o per altre ragioni, sia per quelle da costruire *ex novo*; dall'altro, a parziale modifica della normativa preesistente, stabilisce che, qualunque sia la tipologia opere intraprese, soltanto se sarà osservata, oltre all'altezza massima predetta, pure una distanza di almeno cento piedi tra le costruzioni interessate, i lavori non potranno essere impediti: e ciò anche se ne risulterà ostacolata o danneggiata la vista sul mare goduta dalla casa di altri (εἰ καὶ τῆς ἄλλῳ διαφερούσης οἰκίας τὴν ἐπὶ θάλασσαν ἄποψιν λυμαίνηται)⁴².

Non si tratta, come è stato pure sostenuto⁴³, di una disposizione adottata in deroga a quella già stabilita in C. 8.10.12.2; in realtà, siamo di fronte a due ipotesi ben distinte nella loro concretezza: infatti, mentre quest'ultima fa riferimento alla necessità di tutelare il *prospectus maris directum nec impeditum*, la norma contenuta in C. 8.10.12.4, invece, fa riferimento ad una veduta che si contempla da lontano ovvero ad una visuale panoramica globale; nel primo caso, l'edificazione precluderebbe del tutto la vista sul mare al vicino, ragione per cui essa deve necessariamente essere vietata, senza eccezioni; nel secondo caso, la visuale ne risulta deteriorata ma, grazie alla distanza di almeno cento piedi che bisogna necessariamente osservare, non eliminata completamente⁴⁴: insomma, a due differenti tipologie di veduta corrispondono due diverse discipline di tutela volute dal legislatore.

Tuttavia, la regola posta in C. 8.10.12.4, pur nella sua perentorietà, non preclude da un necessario contemperamento degli interessi in gioco: la valorizzazione del paesaggio marittimo, infatti, non è assoluta come quella accordata alla vista diretta sul mare, ma si combina con una sorta di gerarchia funzionale degli spazi domestici. A differenza di quanto stabilito in C. 8.10.12.2, in base alla quale la salvaguardia della veduta diretta sul mare era estesa ad ogni parte dell'edificio da cui il vicino potesse godere della visuale, la norma posta a tutela del panorama, viceversa, non si applica in relazione a qualunque ambiente della

⁴⁰ Si tratta di una legge, come si è detto, a noi non pervenuta.

⁴¹ La normativa leonina era diretta evidentemente a favorire il più possibile la ricostruzione degli edifici distrutti dall'incendio del 469 che aveva raso al suolo Costantinopoli.

⁴² *quamvis ad alienum pertinentis domus prospectus in mare corrumpatur.*

⁴³ Così invece Scheltema, *The nomoi* cit. 353.

⁴⁴ In tal senso, mi sembra, anche Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 126 ss.

casa, essendone esclusi quelli che potremmo definire di secondaria importanza, in quanto meri locali di servizio o di disimpegno, come si legge in:

C 8.10.12.4a: Τὰς δὲ ἀπὸ μόνων μαγειρείων ἢ τῶν καλουμένων ἀποπάτων ἢ ἀφεδρώνων ἢ κλιμάκων ἢ διαβάσεων πρὸς πάροδον μόνην χρησίμων ἢ καὶ τούτων, ἃ καλοῦσιν οἱ πολλοὶ βαστέρνια, ἀπόψεις εἰς θάλασσαν βλάπτειν ἐξέστω, κἂν ἐντὸς ἑκατὸν ποδῶν βούλοιτό τις οἰκοδομεῖν, δώδεκα μὲντοι πόδες ἐν μέσῳ τυγχάνοιεν ὄντες⁴⁵.

La vista panoramica sul mare, dunque, qualora concerna spazi domestici utilizzati quali cucine o spogliatoi o latrine, ovvero strutture di mero passaggio, quali scale o corridoi, può essere tranquillamente occlusa; pertanto, si può costruire nelle adiacenze di tali locali di servizio anche a meno di cento piedi di distanza, fermo restando il limite minimo inderogabile pari a dodici piedi⁴⁶.

La differenziazione concettuale tra gli ambienti di soggiorno e quelli di passaggio o di servizio, posta alla base dell'articolata legislazione zenoniana, era ben delineata, del resto, già nell'elaborazione teorica di Vitruvio:

Vitr. *De arch.* 6.6.7: *Cum autem in tricliniis ceterisque conclavibus maximus est usus luminum, tum etiam itineribus, clivis, scalis, quod in his saepius alius alius obviam venientes ferentes sarcinas solent incurrere.*

La necessità della luce, secondo il famoso architetto vissuto nel I sec. a.C., riguarda soprattutto il triclinio e le altre stanze deputate all'accoglienza, ma non i passaggi, i montanti, le scale, luoghi nei quali ciascuno va e viene in una direzione differente, affrettandosi a percorrerli con i suoi carichi. Egli, peraltro, nell'affermare che vanno illuminati gli ambienti di soggiorno (pur non dovendosi trascurare però, al fine di evitare incidenti, anche quelli di carico/scarico e di passaggio) denota una chiara concettualizzazione della sostanziale differenza funzionale tra luci e vedute di cui appare ben consapevole anche Zenone.

Il legislatore, dunque, ricorre ad un (forse inevitabile) compromesso: l'imposizione della distanza di cento piedi si giustifica soltanto a tutela di quegli ambienti domestici di primaria importanza, nei quali normalmente si soggiorna e, dunque, ci si sofferma a godere del panorama; solo in relazione ad essi, e dunque esclusivamente nei limiti del normale utilizzo che il proprietario della casa suole fare dei diversi spazi di essa, si può imporre una così grave limita-

⁴⁵ Nella traduzione di Schoell e Kroll: *Cum vero e culinis solis prospicitur aut ex latrinis quae vocantur aut secessibus aut scalis aut meatibus ad transeundum solummodo utilibus aut ex iis, quae vulgo basternia vocant, licet in mare prospectui officere, etiamsi intra centum pedes quis velit aedificare, dummodo duodecim pedes intermedii sint.*

⁴⁶ Per approfondimenti, cfr. B. Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 128 ss.

zione allo *ius aedificandi* del vicino qual è, per l'appunto, quella della distanza minima di cento piedi.

La normativa di Zenone si distacca però solo parzialmente dall'ottica tradizionale per la quale le disposizioni in materia di distanze, come abbiamo visto, sono dettate non tanto per salvaguardare un interesse della collettività quanto, essenzialmente, al fine di disciplinare armonicamente i rapporti tra finitimi, prevenendo il più possibile i conflitti che possono nascere nell'ambito del vicinato: ed infatti, la disciplina legale, nel caso di vedute panoramiche, per espressa volontà del legislatore, è derogabile dai privati, sulla scorta di eventuali diversi accordi che tra di loro intervengano. È quanto si apprende da:

C. 8.10.12.4b: Ταῦτα δὲ παραφυλαχθῆναι θεσπίζομεν, ὅτε μὴ ὑπάρχει τινὶ σύμφωνον ἐπιτρέπον οἰκοδομεῖν ἑτηνικαῦτα γὰρ καὶ μὴ παραφυλαχθέντος διαστήματος κατὰ τὸ σύμφωνον ἐπιτρέπομεν ἐγείρεσθαι τὰς οἰκοδομάς, εἰ καὶ βλάπτειεν περὶ θαλάσσης ἄποψιν τοὺς συμφωνήσαντας ἢ τοὺς τὰς ἐκείνων οἰκίας διαδεξαμένους, ἐπειδὴ τὰ ἤδη τισὶν ὑπάρχοντα ἐκ συμφώνων δίκαια οὐ προσήκει διὰ τῶν γενικῶν ἀναιρεῖσθαι νόμων⁴⁷.

L'imperatore, invero, dispone che le regole da lui poste debbano essere osservate fintantoché tra le parti non si convenga diversamente, permettendo l'edificazione della costruzione anche ad una distanza minore di quella di cento piedi, se così pattuito (*non observato intervallo iuxta pactum permittimus extollere aedificia*): le eventuali convenzioni concluse tra i vicini sono, invero, vincolanti sia per le parti che per i loro successori. In questi casi, anche se la distanza legale minima non è rispettata, il legislatore autorizza il costruttore ad elevare la costruzione pur se ne deriva un danno alla veduta sul mare goduta da coloro che hanno aderito all'accordo o dai loro eredi, in quanto che, come si afferma espressamente, non è opportuno che le regole stabilite mediante accordi privati siano rese inefficaci dalle leggi. Sostanzialmente in tema di salvaguardia del panorama, si attribuisce l'ultima parola a coloro che, per la posizione del proprio edificio, ne sarebbero in tutto o in parte deprivati; la visuale sul paesaggio marino, quindi, riceve tutela *ope legis* ma solo in via subordinata ad una diversa volontà manifestata dai diretti interessati.

Si tratta di una possibilità che, in deroga alla previsione generale, il legislatore ritiene di dover concedere: in virtù di tali patti volontari, i vicini poteva-

⁴⁷ Nella traduzione di Schoell e Kroll: *Sancimus autem haec observari, quando nullum pactum intervenit, quod aedificare permittit: tunc enim et non observato intervallo iuxta pactum permittimus extollere aedificia, licet iis, qui contraxerunt vel in horum domos successerunt, circa maris prospectum laedantur, quandoquidem iura, quae ex pactis competunt, per generales leges tolli non convenit.*

no, dunque, accordarsi sulla possibilità di costruire ad una distanza inferiore a quella legalmente prevista e ciò benché ne risultasse deteriorata la loro visuale panoramica sul mare, fermo restando tuttavia il limite della distanza minima di dodici piedi e quello dell'altezza massima di cento piedi. Tali accordi davano vita a delle servitù vere e proprie, gravanti sui fondi medesimi anche in caso di mutamento dei loro proprietari; dunque ne scaturivano delle vere e proprie servitù reali, il cui contenuto era stabilito in virtù dell'intervenuta convenzione.

Con la legislazione di Zenone, la protezione della veduta si colloca in un quadro complessivo che è a metà, per dir così, tra 'pubblico' e 'privato': se da un lato, infatti, le regole poste in materia di edificazione travalicano il limite tradizionale dei rapporti tra proprietari finitimi per assumere, quale loro oggetto di tutela, anche bisogni che sono il portato di una cultura più raffinata e di una sensibilità maggiormente evoluta, tra i quali è ricompreso, appunto, quello di (continuare a) poter godere della vista del mare, dall'altro, però, come abbiamo detto, tali norme sono derogabili dai privati interessati qualora raggiungano un diverso accordo tra di loro.

Un chiaro segnale di questa fase di trapasso, a mio avviso, si può scorgere proprio nella qualificazione che a tali vincoli e limiti edificatori dà il legislatore: il termine usato da Zenone è, invero, quello di 'servitù' (δουλεία), lo stesso che verrà ripreso puntualmente in seguito da Giustiniano allorché, in una costituzione del 531 (C. 8.10.13), su cui ci soffermeremo tra breve, farà un sintetico ma onnicomprensivo riferimento alla legislazione del suo predecessore in materia urbanistica, definendola, appunto, come la costituzione *quae de servitutibus loquitur*⁴⁸.

Ovviamente, tale termine qui, in realtà, non sta ad indicare delle servitù in senso stretto e proprio, come potevano intenderle, insomma, i giuristi classici; si tratta, piuttosto, di limitazioni derivanti da prescrizioni normative che vengono in tal modo a configurare il concreto regime dell'attività di edificazione, e dunque anche della proprietà nel suo complesso, in un'accezione che oggi potrebbe trovare sicuramente una maggiore corrispondenza nella moderna nozione di servitù legale.

Tuttavia, il concetto tradizionale di servitù volontaria non viene del tutto estromesso dalla normativa zenoniana: ed invero, l'imperatore, come si è detto, non esclude affatto che i privati possano concordare diversamente tra loro, in deroga a quanto stabilito dalla legge. L'eventuale pattuizione tra vicini, comunque non facile da concludere, considerata la strutturale conflittualità degli interessi

⁴⁸ B. Biondi, *La categoria romana delle servitutes*, Milano 1938, 38; Franciosi, *Studi sulle servitù prediali* cit. 144; Grosso, *Le servitù prediali nel diritto romano* cit. 237.

contrapposti, era concepita pur sempre come una deroga ad una regola generale di opposto tenore. Evidentemente, la disciplina urbanistica sotto Zenone ha ancora, per alcuni aspetti, un carattere in un certo qual senso residuale rispetto alla volontà dei proprietari, intervenendo solo nel caso che essi stessi non provvedano a regolamentare convenzionalmente le rispettive facoltà edificatorie.

In ogni caso, però, resta pur sempre rilevante il traguardo raggiunto con la generale sanzione, a livello legislativo, dell'opportunità di apprestare un'adeguata tutela alla veduta panoramica in quanto tale, vale a dire quale valore paesaggistico che, in linea di principio, va salvaguardato e tutelato: il fatto che ciò, in concreto, avvenisse soltanto salvo contraria manifestazione di volontà dei diretti interessati non sminuisce, a mio avviso, la portata di un'affermazione che, per quei tempi, appare sicuramente dirimente, tant'è vero che, come vedremo, se ne cercò in tutti i modi di circoscrivere l'efficacia.

Ancor oggi, invero, si discute tra gli studiosi circa l'ambito territoriale di applicazione della normativa passata in rassegna, prevalendo la tesi secondo la quale le disposizioni a tutela del panorama dovessero valere solo per Costantinopoli⁴⁹: in tal senso deporrebbe non soltanto, come si è già detto, il fatto che la costituzione di Zenone avesse come destinatario Adamanzio, prefetto di quella città, ma invero, anche la considerazione della peculiare conformazione orografica della capitale d'Oriente, estesa su una serie articolata di valli e di rilievi degradanti verso il mare, la quale faceva sì che l'imposizione della distanza minima dei cento piedi dall'abitazione del vicino prospiciente il mare fosse atta a consentire, in concreto, di mantenere abbastanza inalterata la visuale, data la particolare pendenza del suolo e, quindi, la diversa altezza sulla costa a cui si sarebbero venute a trovare le due costruzioni. La stessa geografia dei luoghi, inoltre, specialmente nella profonda insenatura del Corno d'Oro, consentiva anche dall'interno e da più versanti di poter comunque riuscire a contemplare il mare circostante⁵⁰: avrebbe, pertanto, avuto poco senso estendere a tutte le città dell'impero situate sul mare delle norme che erano state pensate per la specifica situazione di Costantinopoli; senza contare, poi, che per lo più esse sarebbero state del tutto inutili, se non addirittura controproducenti, qualora applicate anche in altri contesti, molto meno urbanizzati di quello della capitale⁵¹.

⁴⁹ In tal senso già Scofone, *Abusi edilizi* cit. 156 ss. e Saliou, *Les lois des bâtiments* cit. 219 ss.

⁵⁰ Per approfondimenti, cfr. Scofone, *Abusi edilizi* cit. 158. Anche per Dirksen, *Das Polizei-Gesetz* cit. 231 e 242, le peculiari condizioni orografiche della capitale avevano favorito l'emanazione di una normativa a valenza locale riferita al *prospectus maris*.

⁵¹ In tal senso Scofone, *Abusi edilizi* cit. 159.

III. *La legislazione giustiniana sul panorama marino*

I dubbi che abbiamo appena espresso con riguardo all'ambito territoriale di efficacia della normativa di Zenone attinente alla tutela della veduta sul litorale marino furono nutriti dagli stessi contemporanei dell'imperatore in relazione all'intero complesso della sua legislazione urbanistica e dovettero continuare a persistere anche in seguito, tant'è vero che, dopo un quarantennio o poco più dalla sua promulgazione, Giustiniano ritenne opportuno intervenire per un definitivo chiarimento. Nell'errato convincimento, infatti, che si trattasse di una disciplina a vigenza solo locale (*cum dubitabatur, utrum constitutio Zenonis..., quae de servitutibus loquitur, localis est et huic florentissimae urbi dedicata...*), nelle province si continuavano ad applicare in materia urbanistica delle antiche leggi, recanti disposizioni contrastanti con quelle contenute nella disciplina zenoniana, sul presupposto che quest'ultima dovesse, per l'appunto, applicarsi esclusivamente alla capitale Costantinopoli.

Fu così che nel 531 Giustiniano emanò una costituzione, ora raccolta in C. 8.10.13, con la quale, volendo porre definitivamente fine ai dubbi evidentemente diffusi nella prassi, estese risolutamente a tutto il territorio dell'impero la validità delle norme poste da Zenone, chiarendo una volta per sempre che tali disposizioni dovevano essere osservate in tutte le province dell'impero e non soltanto nella capitale (*sancimus eandem constitutionem in omnibus urbibus romani imperii obtinere et secundum eius definitionem omnia procedere*), ferma restando, tuttavia, la validità di quelle norme previgenti nelle singole province che non fossero state a loro volta innovate dalle disposizioni di Zenone (*ceteris videlicet omnibus, quae non per zenonianam legem innovata sunt, sed veteribus legibus comprehensa, in sua firmitate in omni loco manentibus*):

C. 8.10.13 (Imperator Justinianus A. Iohanni pp.): *Cum dubitabatur, utrum constitutio Zenonis divae memoriae ad Adamantium praefectum urbis scripta, quae de servitutibus loquitur, localis est et huic florentissimae urbi dedicata et debent illius quidem iura in hac observari, antiqua vero, quae contraria sunt, locum habere in provinciis: indignum esse nostro tempore putantes aliud ius in hac regia civitate de huiusmodi observari, aliud apud nostros esse provinciales, sancimus eandem constitutionem in omnibus urbibus romani imperii obtinere et secundum eius definitionem omnia procedere et, si quid ius ex ea lege innovatum est a vetere dispositione, et hoc in provinciis a praesidibus earum observari: ceteris videlicet omnibus, quae non per zenonianam legem innovata sunt, sed veteribus legibus comprehensa, in sua firmitate in omni loco manentibus.* * Iust. a. Iohanni pp.* a 531 d. k. sept. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc.

L'imperatore, dunque, è perentorio nell'affermare che è 'indegno del proprio tempo' ritenere che possano applicarsi norme diverse nelle varie parti di

uno stesso impero: la disciplina urbanistica, sembra voler sostenere Giustiniano, è tale da dover essere necessariamente applicata allo stesso modo tanto nella capitale che nelle province, per intuibili ragioni di necessaria uniformità dello statuto proprietario e dell'attività edilizia⁵².

Ciò nonostante, si è sostenuto, da alcuni studiosi⁵³ che, a stretto rigore, l'estensione decretata da Giustiniano non coinvolgesse necessariamente anche le prescrizioni relative alla veduta sul mare, non potendosi ritenere di portata generale anche quelle norme che dovevano supporre emanate in considerazione della peculiare situazione urbanistica e geografica di Costantinopoli.

Ciò, invero, è quello che sembrerebbe doversi ricavare anche da alcune fonti posteriori a Giustiniano⁵⁴: i Basilici, ad esempio, in 58.10.12, precisano che l'estensione dell'efficacia delle norme di Zenone non valesse per le prescrizioni relative alla vista sul mare; così pure nel *Procheiros Nomos* (38.5.6), il prontuario legislativo che, tra l'870 e l'879, l'imperatore Basilio I promulgò, attinente alle materie più ricorrenti nelle aule dei tribunali, si afferma che la normativa di Zenone concernesse esclusivamente la città di Costantinopoli; infine, nella *Peira* di Eustazio Romano (18.5), una fonte particolarmente importante per conoscere l'applicazione pratica del diritto bizantino, si giustifica questa limitazione territoriale proprio in relazione alla specificità della situazione in cui si trovavano gli abitanti di Costantinopoli per quanto riguardava il godimento del paesaggio marittimo⁵⁵.

Eppure, a mio avviso, non doveva essere questa l'intenzione di Giustiniano, a giudicare da come egli si esprime risolutamente nella costituzione del 531, senza contemplare alcuna eccezione, anzi ordinando perentoriamente che la normativa di Zenone venisse tassativamente applicata ovunque, in sostituzione di quella precedente, tutte le volte che vi fosse un contrasto tra le vecchie e le nuove norme; l'imperatore, insomma, sembra aver in mente un preciso modello di sviluppo urbanistico che, benché ideato probabilmente, in origine, dal suo

⁵² Cfr. Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 154 s.

⁵³ In tal senso già R. De Fresquet, *Principes de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Rome et à Constantinople jusq' à l'époque de Justinien. Des limitations apporté par les lois au droit de propriété tant dans l'intérêt général que dans l'intérêt privé*, in *RHD*. 6, 1860, 126 s., cui aderisce F. Piccinelli, *Studi e ricerche intorno alla definizione: dominium est ius utendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur*, Firenze 1886, 23 nt. 2. In tal senso anche Scofone, *Abusi edilizi* cit. 159, per il quale l'estensione disposta in C. 8.10.13 doveva logicamente concernere solo quelle norme effettivamente suscettibili di applicazione generale.

⁵⁴ Scofone, *Abusi edilizi* cit. 159 s.

⁵⁵ Ulteriori indizi in tal senso, a parere di Scofone, *Abusi edilizi* cit. 156 ss., si ricaverebbero anche da Nov. 63, su cui ci soffermeremo tra breve, che contiene disposizioni interpretative del divieto zenoniano di edificare a meno di cento piedi dall'abitazione del vicino frunte del *prospectus maris*.

predecessore Zenone con specifico riferimento a Costantinopoli, egli intende adesso estendere a tutte le città dell'impero.

Evidentemente, però, le prescrizioni in tema di vedute sul mare e di panorama dovettero essere considerate dai costruttori e dai proprietari troppo rigorose: infatti, tramite esse si limitava consistentemente la possibilità di edificare in capo ai privati (la distanza da osservare tra gli edifici era, in tale ipotesi, più di otto volte quella minima generalmente applicata); al fine di arginarne gli effetti, dovette svilupparsi un orientamento in favore dell'interpretazione più restrittiva che, dopo Giustiniano, finì con l'affermarsi definitivamente, come sembra ricavarsi, per l'appunto, dalla lettura delle fonti bizantine del IX secolo, dapprima citate.

Ma una certa difficoltà a far rispettare le norme urbanistiche dovette persistere anche sotto il regno dello stesso Giustiniano se, come sembra, egli ritenne di dover intervenire ancora una volta, emanando la Novella 165, di cui non conosciamo la data esatta, indirizzata ad un certo *Dominicus*, anch'egli sostanzialmente sconosciuto ma dagli editori, tuttavia, identificato con l'omonimo che risulta essere stato prefetto dell'Illiria dal 535 al 540⁵⁶.

L'imperatore, con questa disposizione, giunta a noi soltanto attraverso l'epitome di Teodoro, contenuta in Bas. 58.11.14, dichiara di voler correggere quella che definisce un'interpretazione erronea della legge di Zenone, che era stata favorita dal fatto che questi, nel prescrivere la distanza dei cento piedi, non aveva precisato nulla in ordine alle modalità della veduta medesima, Giustiniano, a tale proposito, colmando la lacuna rilevata nella legislazione del suo predecessore, specifica che:

Nov. 165: Ἡ ἐπὶ θάλασσαν ἐντὸς ἑκατὸν ποδῶν οὔσα ἄποψις οὐ μόνον κατ'εὐθείαν, ἀλλὰ καὶ ἐκ πλαγίου ὀφείλει εἶναι ἀκαινοτόμητος. τοῦτο γὰρ προστίθεισιν ὁ παρών τύπος φυλάττων τὴν Ζήνωνος διάταξιν καὶ τὴν νεαρὰν ἐρμηνεύων⁵⁷.

⁵⁶ In tal senso Haloander nella sua edizione delle *Novellae*, su cui cfr. Noailles, *Les collections* cit. II, 162 ss. Per più ampie considerazioni si veda Scofone, *Abusi edilizi* cit. 161 s. il quale però ritiene maggiormente plausibile che si tratti di un altro *Dominicus* o, in alternativa, non essendoci noto quasi nulla della carriera del *Dominicus* che fu prefetto dell'Illirico, propende per credere che Nov. 165 potrebbe essere stata indirizzata a costui ma nella nuova carica di *praefectus urbi* di Costantinopoli che egli potrebbe aver ricoperto dopo il 540. Quest'ultima ipotesi, del tutto congetturale, è stata seguita, più di recente, anche da Saliou, *Les lois des bâtiments* cit.

⁵⁷ Nov. 165 (*Generalis forma de prospectu maris scripta Dominico gloriosissimo praefecto*). *Prospectum in mars centum pedes non solum ex directo, sed etiam per transversum novo opere impediri non decet. Hoc enim addit haec forma, quae Zenonis constitutionem servat et novelam interpretatur.*

Come è detto chiaramente, la distanza minima di cento piedi doveva essere osservata non soltanto in caso di una veduta diretta ma anche di veduta obliqua; in tal senso, dunque, la normativa giustiniana interpreta, ma al contempo innova anche, quella posta da Zenone, ampliandone sensibilmente l'ambito di applicazione e, correlativamente, pure l'oggetto della tutela.

Da Zenone a Giustiniano, dunque, si ha un'evoluzione dell'assetto normativo che finisce con l'assicurare una protezione via via maggiormente sistematica e completa della veduta panoramica, a prescindere da quale sia la posizione da cui essa è goduta, tanto se si tratti di vista sul mare diretta che obliqua.

Qualora poi si ritenesse di condividere l'ipotesi secondo cui Nov. 165 sarebbe stata effettivamente indirizzata al prefetto dell'Illiria in carica nel quinquennio tra il 535 e il 540, ciò rappresenterebbe un'ulteriore conferma del fatto che le prescrizioni originariamente poste da Zenone, ivi comprese quelle poste a tutela della veduta sul mare, siano state, quantomeno sotto Giustiniano, tendenzialmente applicate in tutto il territorio dell'impero⁵⁸.

Peraltro, nel testo normativo in esame si dice, in un inciso finale, che con tale disposizione Giustiniano aveva interpretato anche una sua precedente costituzione, non meglio specificata: probabilmente il riferimento è alla Novella 63⁵⁹, dall'imperatore emanata nel 538 e diretta al *praefectus urbi* di Costantinopoli⁶⁰, la quale pure va letta nel quadro del complessivo iter che porta alla valorizzazione ed alla tutela delle vedute panoramiche.

Si tratta, invero, di una legge molto interessante in quanto è diretta a reprimere alcune pratiche elusive delle disposizioni di Zenone che si erano diffuse nella capitale, Costantinopoli, proprio in riferimento all'obbligo di osservare la distanza di almeno cento piedi posta a salvaguardia della veduta sul mare:

Nov. 63 pr.: Πρᾶγμα δολερῶς γινόμενον ἐπὶ ταύτης τῆς βασιλίδος πόλεως περὶ τὰς τῶν οἰκῶν οἰκοδομὰς ἀναστεῖλαι καὶ ἐπανορθῶσαι δίκαιον ἠγησάμεθα. ἐπειδὴ γὰρ ῥητοῖς μέτροις διεστάναι τοὺς οἴκους ἀλλήλων ἢ Ζήνωνος τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως διάταξις λέγει, καὶ ἡμεῖς δὲ τοιοῦτό τι νενομοθετήκαμεν, ἐπὶ ταύτης τῆς βασιλίδος πόλεως μὴ δύνασθαι τινα ἑκατὸν ποδῶν εἴσω κωλύειν θαλάττης ἄποψιν, πράγματος χαριεστάτου, ἐχρῆν μὲν ἴσως καὶ ἐκ πλείονος μέτρου τὰς ἀπόψεις αὐτοῖς ἀνεῶχθαι καὶ μὴ ταύτας κωλύειν, πλὴν ἀλλὰ καὶ

⁵⁸ *Contra*, tuttavia, Scofone, *Abusi edilizi* cit. 163 s., il quale ritiene che «gli argomenti ...circa l'ambito solo costantinopolitano della tutela del *prospectus maris* siano comunque da ritenersi prevalenti sulle indicazioni, assolutamente tenui, che conducono a considerare Nov. 165 inviata all'Illirico».

⁵⁹ Vedi Scofone, *Abusi edilizi* cit. 162.

⁶⁰ Se ciò è vero, allora l'arco di datazione della Novella 165 potrebbe restringersi a quello ricompreso tra le idi di marzo del 538 ed il 540, anno in cui *Dominicus* cessò dalla carica di Prefetto dell'Illiria: in tal senso cfr. Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 171.

τοῦτο παραδόξω τινὶ προσμεμηγάνηται τέχνη, τινὲς γάρ τὸ τῶν ἑκατὸν ποδῶν καταλιπόντες μέτρον ἢ καὶ βραχὺ τι τούτῳ προσθέντες, εἴτα οἰκοδομεῖν ἐκεῖσε οὐδὲν ἕτερον ἔχοντες, ἀλλὰ καθάπερ τι παραπέτασμαπαραινέοντες. ἐπειδὴν ἀφέλωνται τὴν τῆς θαλάττης ἄποσιν κατὰ πᾶσαν ἐξουσίαν, οὐ μαχόμενοι τῷ νόμῳ διὰ τὸ τῶν ἑκατὸν ποδῶν διάστημα ἔνδον οἰκοδομοῦσιν ἀκωλύτως· καὶ ἐπειδὴν τοῦ ζητουμένου τύχοιεν, καθαιροῦσιν ἐκεῖνο τὸ διὰ τὴν χρεῖαν αὐτοῖς ἐπινενοημένον, καὶ οὕτω τὸ σχῆμα σοφισάμενοι πάσης τέρψεως ἀλλοτρίας τὰς τῶν κεκτημένων καθιστᾶσιν οἰκίας. ὅπερ τοῦ λοιποῦ γίνεσθαι κατ' οὐδένα βουλόμεθα τρόπον.

1. ἀλλ' εἴ τις βούλοιο τοιοῦτό τι σχεδιάσαι καὶ κακουργῆσαι, μὴ τοιαῦτα παιζέτω, ἀλλ' εἴπερ τούτου δέοιτο ταῖς ἀληθείαις, οἶκον ὅλον οἰκοδομείτω καὶ μέχρι τοῦ διαστήματος παντὸς (τοῦ τῶν ἑκατὸν ποδῶν) χωρεῖτω, τὰς οἰκοδομίας ποιῶν ὡς ἀναγκαῖας αὐτῷ καὶ ἀπαραιτήτους ἐσομένας μὴ μὴν διὰ τὴν τοῦ γείτονος ἐπιβουλήν διὰ τοῦτο σχεδιαζέτω τοίχους καὶ ὥσπερ ἐπὶ τινος γραφῆς τὴν τοιαύτην ἐκτεῖνας σκαιορίαν τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἀπόψεως ἀρπαζέτω. ὥσπερ γὰρ τοὺς τὰ ἄλλα ἀρπάζοντας εικότως ἀποστρεφόμεθα καὶ ποινῆς ἀξίους νομίζομεν, οὕτω καὶ τοὺς τοῦτο τεχνωμένους οὐδενὸς ἐλάττονας εἰς κακίαν τῶν καὶ τὰ ἄλλα πράγματα ἀρπαζόντων νομίζομεν. ὥστε εἰ καὶ τῷ μικρὸν τι πρᾶγμα λαβεῖν κατὰ τρόπον ἀρπαγῆς θαρρήσαντι εὖ ποιούσα ἢ νὶ bono gum rario gum μετὰ τῆς τετραπλάσιας ἔπεισι ποινῆς, πῶς οὐχὶ καὶ τοῦτον ἀνάγκη τὸν τοιοῦτό τι πράξαντα καὶ καθελεῖν ἀναγκάζεσθαι τὸ παρ' αὐτοῦ γενόμενον καὶ ἑτέρῳ μείζονι ποινῆ σφωρονισθῆναι, τουτέστι *decem librarum auri* εἰσκομιζομένων τῇ θεατραλίᾳ τῆς σῆς ὑπεροχῆς· ἵνα μὴ «κακὸς γείτων» (τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου) γενόμενος ἀπίοι καταγελῶν τοῦ νόμου, ὡς οὐκ ἰσχύσαντος αὐτόν ταῖς οἰκείαις ὑπαγαγεῖν διατυπώσεσι.

<Επίλογος> Τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ θεοῦ δηλούμενα νόμου ἢ σὴ ὑπεροχῆ κατὰ ταύτην τὴν εὐδαίμονα πόλιν ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς παραφυλάττειν ἅμα τῇ πειθομένη αὐτῇ τάξει σπενυσάτω, τῆς αὐτῆς, τουτέστι τῶν *decem librarum auri* ἐπικειμένης ποινῆς καὶ κατὰ τῶν ταῦτα παραβαινόντων ἢ παραβαίνεσθαι συγχωρούντων⁶¹.

⁶¹ La traduzione di Schoell e Kroll è la seguente: Nov. 63 (*De novis operibus prospectui in mare officientibus*). Praefatio. *Quod in hac regia civitate fraudulenter fit in aedificiis exstruendis ut cohiberemus atque emendaremus par esse existimavimus. Nam cum certis spatiis domos a se invicem distare Zenonis pia memoriae constitutio iubeat, et nos quoque tale quid lege constituerimus, sitque ibi introductum ne quis in hac regia civitate intra centum pedes prospectum in mare, rem iucundissimam, impedire possit - etsi forte par erat ex longiore etiam spatio adspectus patere iis neque impediri-, tamen hoc quoque singulari quodam artificio ultro attemptatum est. Nonnulli enim intervallo centum pedum relicto vel adeo parvo quodam spatio adiecto nihil aliud quod aedificent habentes, sed quasi quoddam tapetum obtendendo ubi prospectum in mare cum omni licentia abstulerunt, non pugnantes cum lege propter intervallum centum pedum intus aedificant impune; et postquam quod quaerunt assecuti sunt, destruant illud quod propter hunc usum ab ipsis excogitatum est, atque ita causam commentis omnis voluptatis expertes possessorum domos reddunt. Quod in posterum nullo modo fieri volumus. 1. Verum si quis*

Nel proemio della Novella 63 Giustiniano ribadisce che con la costituzione di Zenone, confermata in seguito anche da una sua non meglio specificata disposizione⁶², era stata posta la regola per la quale nella città di Costantinopoli nessuno potesse costruire a meno di cento piedi da un altro edificio per non pregiudicarne la vista sul mare, definita espressamente ‘cosa piacevolissima’ (*rem iucundissimam*); anzi, l’imperatore, nel riaffermare il fondamento razionale della norma in questione, esprime una certa qual sua perplessità circa la relativa efficacia, ipotizzando che forse sarebbe stato necessario garantire ulteriormente il godimento di una veduta libera, fonte di vero piacere, non consentendo che essa fosse occlusa anche ad una distanza maggiore dei predetti cento piedi.

Ma il vero focus della sua disposizione è un altro: egli intende, come si è accennato, reprimere definitivamente i meccanismi elusivi che gli abitanti di Costantinopoli avevano escogitato per aggirare il divieto contenuto nella regola dei cento piedi di distanza posta per preservare la veduta sul mare. L’imperatore, infatti, rileva che, nella prassi, si poneva in essere una vera e propria frode alla legge, che egli non esita a definire ‘stupefacente’. Succedeva, infatti, che alcuni, rispettando la distanza dei cento piedi, o anche lasciando uno spazio un po’ più ampio, erigevano un muro come una sorta di schermo (*velum*), e così, in maniera perfettamente aderente alle vigenti disposizioni normative, del tutto impunemente ottenevano il risultato di precludere la vista sul mare goduta dal vicino; di talché, essendosi in tal modo venuto a modificare lo stato dei luoghi e non avendo più gli edifici vicini la veduta sul mare, diveniva possibile costruire

quid eiusmodi properare et fraudem facere velit, ne talia per ludibrium agat, sed si quidem revera ea re opus ei sit, domum integram aedificet, et usque ad intervallum totum, centum dicimus pedum, procedat, faciatque aedificationem utpote ipsi necessariam et inevitabilem futuram, neve tamen in vicini fraudem idcirco parietes temere extruat et quasi in pictura quadam eiusmodi machinatione obtenta prospectum eripiat. Quemadmodum enim eos qui aliena rapiunt merito aversamur et poena dignos putamus, ita etiam eos qui hoc machinantur malitia nihil inferiores iis qui res alienas rapiunt existimamus. Itaque si eum qui vel parvam aliquam rem auferre per modum rapinae ausit, vi bonorum raptorum actio suo iure cum quadrupli poena persequitur; quin eum quoque, qui tale quid egerit, cogi necesse est ut et destruat quod ab eo factum est, et altera poena maiore hoc est decem librarum auri castigetur arcae theatri tuae sublimitatis inferendarum? ne malus vicinus (quod est in proverbio) factus discedat legem deridens, quippe quae suis eum praeceptis subicere non valuerit.

Epilogus. Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram legem declarantur tua sublimitas in hac felici urbe ad opem effectumque adducere et in perpetuum servare una cum officio quod parati ei studeat; cum eadem poena id est decem librarum auri etiam iis immineat qui haec violent vel violari patiantur (trad. Schoell-Kroll).

⁶² Molte sono le ipotesi avanzate circa l’identificazione di questa norma richiamata da Giustiniano: Scofone, *Abusi edilizi* cit. 151 s. (al quale si rinvia anche per una dettagliata discussione delle diverse opinioni) ritiene che si tratti di un testo concernente in generale la disciplina urbanistica, che egli individua più precisamente in C. 8.10.13, con la quale si estese atutto l’impero la validità delle norme poste nella costituzione di Zenone.

ad una distanza da essi inferiore a cento piedi (che, nella mutata situazione, non avrebbe, infatti, avuto più alcun senso)⁶³, senza commettere quindi alcuna violazione della norma in parola. Una volta raggiunto fraudolentemente il loro scopo ultimo⁶⁴, essi poi provvedevano ad abbattere il muro, costruito esclusivamente per finalità strumentali, avendo così ottenuto, aggirando la legge, di sottrarre ogni bellezza ed amenità (*omni voluptate*) alle case dei vicini, le quali conseguentemente non solo diventavano meno attraenti per coloro che vi abitavano ma subivano altresì un significativo deprezzamento dal punto di vista del loro valore economico.

È, insomma, proprio il caso di dire: fatta la legge, trovato l'inganno! Si trattava, in altri termini, di un classico esempio di *fraus legi* in cui, rispettando formalmente la lettera della legge, se ne tradiva gravemente la *ratio*⁶⁵.

Giustiniano, però intende fermamente far cessare per il futuro questo escamotage (*quod de cetero fieri nullo volumus modo*): pertanto, dopo aver ribadito che la distanza dei cento piedi va integralmente e sempre rispettata, afferma che bisogna guardarsi bene dal nuocere ai propri finitimi: non si può dunque più tollerare la malignità del vicino (*malus vicinus*) che si mette a costruire muri al solo fine di danneggiare i confinanti (*non autem propter vicini lesionem construat parietes*) ed eludere le norme vigenti. Sopperendo ad una lacuna della legislazione zenoniana, cui si erano scaltramente aggrappati i costruttori, Giustiniano specifica, pertanto, che non è possibile costruire soltanto una parete bensì che va edificata la casa per intero, rispettando ovviamente la debita distanza di cento piedi.

Gli autori della macchinazione sopra descritta, inoltre, vengono parificati a dei ladri che con l'astuzia sottraggono al vicino la vista sul mare per rubargliela; dunque, così come devono essere puniti i rapinatori, allo stesso modo devono

⁶³ Così Scofone, *Abusi edilizi* cit. 151 s.

⁶⁴ È evidente, infatti, che siamo di fronte ad un caso di patente *fraus legi*, benché non qualificata espressamente come tale da Giustiniano. La dottrina più antica, tuttavia, aveva per lo più inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito degli atti emulativi di cui però non sembrano ricorrere i presupposti: ed invero, la costruzione del muro non era certo effettuata senza alcuna utilità né tantomeno al solo scopo di nuocere al vicino: coloro che ricorrevano a questo stratagemma, infatti, perseguivano una loro evidente utilità finale. Per un'analisi dei principali risultati ottenuti dalla prospettiva tradizionale dell'emulazione, nella quale è stata in passato studiata Nov. 63, si rinvia a Scofone, *Abusi edilizi* cit. 155 s. ed ivi bibl. citata ntt. 11-16.

⁶⁵ Nella prospettiva specifica della teoria della *fraus legi*, Nov. 63 è stata studiata da G. Roton-di, *Ancora sulla genesi della teoria della «fraus legi»*, in *BIDR.* 25, 1913, in part. 227 s. (ora in Id., *Scritti giuridici* III, Milano 1922) 16 s.; U. Brasiello, *Corso di diritto romano – La estensione e le limitazioni della proprietà*, Milano 1941, 165 s.; J. García Sánchez, *Teoría de la immissio (Caracters de las relaciones de vicinidat predial en Roma)*, Madrid 1975, 279 ss.; e più di recente, da L. Fascione, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nell'esperienza giuridica romana*, Milano 1983, in part. 218 ss.

esserlo gli autori di questa frode, poiché essi non sono meno vili di coloro che si impadroniscono dei beni altrui⁶⁶: di conseguenza, se colui che ha avuto l'impudenza di prendere anche solo una piccola cosa appartenente ad altri, è sottoposto alla procedura *vi bonorum raptorum* ed è tenuto a pagare altresì l'ammenda del quadruplo, egualmente bisogna procedere contro l'autore di tali frodi ma ricorrendo ad una punizione ancor più grave, consistente nel versamento di dieci libbre d'oro alle casse della città oltre all'obbligo di demolire il fabbricato così edificato. La medesima ammenda di dieci libbre d'oro, come viene precisato nell'epilogo di Nov. 63, si applica anche a quei funzionari dell'ufficio del *praefectus urbi* che, con il loro comportamento omissivo, lasciano che tali illeciti vengano commessi: nella novella, dunque, si afferma un generale obbligo di repressione degli illeciti in capo ai funzionari imperiali, in coerenza con un sistema repressivo più generale, in cui i magistrati ed i loro *officia* sono tenuti a reprimere tutti i delitti di cui hanno notizia e sono anzi essi stessi ritenuti colpevoli se i delinquenti restano impuniti dal momento che 'la *neglegentia* dei giudici che trascurino di scoprire e punire i delinquenti è configurata in molte costituzioni come connivenza'⁶⁷.

Anche in ordine alle disposizioni contenute in Nov. 63 si discute se esse si applicassero solo alla città di Costantinopoli, come sembrerebbe, invero, dover si dedurre dall'ovvia constatazione che l'imperatore sta facendo riferimento ad una frode che è stata da lui riscontrata proprio nella capitale, oltre che da alcune raccolte epitomate a noi giunte, le quali espressamente qualificano questa costituzione imperiale come norma a vigenza locale⁶⁸.

Sembra, però, poco credibile che comportamenti elusivi analoghi non dovessero essere repressi qualora venissero riscontrati in altre città, e ciò a maggior ragione dopo che, come sappiamo, nel 531, con C. 8.10.13, Giustiniano aveva espressamente e risolutamente esteso l'ambito di applicazione della legislazione urbanistica di Zenone a tutto il territorio dell'impero⁶⁹.

⁶⁶ L'accostamento ai rapinatori è stato ritenuto non appropriato, né quanto all'oggetto sottratto né quanto alle modalità di sottrazione, da Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 165 s. A mio avviso, tuttavia, se è vero che il pregiudizio non viene arrecato al vicino mediante l'uso della violenza, non è altrettanto vero, invece, che la vista sul mare non possa essere sottratta (ovviamente in senso figurativo).

⁶⁷ Così M. Lauria, 'Accusatio-Inquisitio'. *Ordo – cognitio extra ordinem – cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *AAN*. 56, 1934, 304 ss., ora in *Studii e ricordi*, Napoli 1983, 277 ss.

⁶⁸ Così, *Ep. Iul.* 57.1; *Ep. Theod.* 63; *Ep. Ath.* 21.2, sulle quali fonti si rinvia a Scofone, *Abusi edilizi* cit. 157. Ritiene che Nov. 63 si applicasse solo per Costantinopoli anche Saliou, *Les lois des bâtiments* cit. 216 e 223.

⁶⁹ Ovviamente, non condividono questa interpretazione coloro che ritengono che l'estensione operata con C. 8.10.13 non riguardasse le disposizioni a tutela della veduta sul mare: cfr. per tutti, in tal senso, Scofone, *Abusi edilizi* cit. 157 ss.

Ed invero, la *ratio* della norma, per come esplicitata dallo stesso imperatore, sembra trascendere i confini della capitale: essa, infatti, mira ad evitare che un ‘cattivo vicino’ possa burlarsi impunemente della legge, illudendosi che essa non sia idonea a costringerlo all’osservanza delle sue disposizioni. Si intende, così, porre rimedio ad una situazione di allarme sociale, generato non soltanto dal comportamento del costruttore che priva il vicino del *commodum* costituito dalla possibilità di godere la vista del mare, quanto anche da una sensazione diffusa di inefficacia della legge, potenzialmente idonea a dar luogo ad una più generale inosservanza della medesima⁷⁰.

Al regime prevalentemente ‘privatistico’ delineato dalla legislazione di Zenone, nel quale le disposizioni normative, come si è visto, mirano essenzialmente a garantire rapporti corretti di vicinato, e pertanto sono derogabili qualora vi sia un diverso accordo tra le parti interessate, si sostituisce, con Giustiniano, un regime normativo nel quale sono particolarmente accentuati gli aspetti di tipo penale ed amministrativistico. Mentre le prescrizioni poste da Zenone, in caso di violazione, potevano solo costituire il presupposto per un’azione da proporre in un giudizio tra privati, il divieto sancito da Giustiniano interviene ad impedire effettivamente e radicalmente l’attività edificatoria compiuta in violazione, diretta od indiretta, delle regole imposte: la reazione dell’ordinamento, in tal caso, non è rimessa ai diretti interessati perché la violazione della norma deve essere repressa e punita dalla stessa autorità amministrativa: qualunque infrazione del divieto sarà, infatti, sanzionata non soltanto con la demolizione dell’opera abusiva, ma anche con la comminazione di un’esosa ammenda da parte degli organi competenti, irrogabile tanto nei confronti degli autori dell’illecito quanto avverso quei funzionari che non hanno adeguatamente vigilato sulla sua osservanza⁷¹. In definitiva, oggetto della normativa giustiniana non è più, o almeno non è solo, la disciplina urbanistica intesa come regolamentazione (derogabile dai privati interessati) delle facoltà connesse alla proprietà dei suoli quanto piuttosto la tutela dell’ordine giuridico esistente⁷².

In tale contesto marcatamente ‘pubblicistico’, dunque, viene coerentemente meno anche la possibilità (più non menzionata da Giustiniano), di accordi tra i

⁷⁰ Per approfondimenti, si rinvia a F. Sitzia, *Il diritto di proprietà nelle Novelle giustiniane*, in *La proprietà e le proprietà*, Milano 1988, 136. Si veda anche Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 166 e nt. 144.

⁷¹ A tale proposito, Sitzia, *Il diritto di proprietà nelle Novelle giustiniane* cit. 136 s., sottolinea che le disposizioni di Nov. 63 evidenziano quanto poco restasse in età giustiniana del *dominium ex iure quiritium* classico.

⁷² Tutto ciò posto, risulta davvero poco comprensibile l’assenza di qualunque riferimento a Nov. 63 nell’analisi delle problematiche relative al *prospectus* condotta da parte di Rodger, *Owners and Neighbours* cit. 124 ss. Perplessità, a tale specifico riguardo, sono state avanzate già da G. Grosso, nella recensione al predetto volume, in *SDHI*. 39, 1973, 525 ss., ed in part. 531.

vicini aventi ad oggetto la costituzione di servitù a carico di uno di essi, attraverso le quali consentire all'altro di poter costruire ad una distanza inferiore ai cento piedi anche in caso di lesione del diritto alla veduta sul mare goduta dal vicino⁷³.

IV. *Altri generi di vedute*

All'età giustiniana risalgono anche due gruppi di testi, specificamente concernenti il tema delle vedute, che ci sono stati trasmessi da Giuliano di Ascalona, un architetto bizantino vissuto nel VI secolo e originario, per l'appunto, di Ascalona, una città a nord dell'attuale Gaza, in Palestina, il quale compilò un trattato di urbanistica⁷⁴, nel quale si propugna l'ideale della città armonica: larga parte dell'opera è dedicata alle norme inerenti le distanze minime tra gli edifici, le loro elevazioni, la distribuzione degli spazi riservati al commercio, alle attività artigianali ed a quelli di carattere residenziale e, infine, l'organizzazione della rete idrica.

Nel primo gruppo, costituito dai paragrafi §§ 47-48-49, si fa riferimento a delle prescrizioni normative anteriori, non meglio specificate, che Giuliano di Ascalona giudica troppo poco precise, concernenti la veduta sul mare, su giardini e su pitture esposte in pubblico, le quali avevano ingenerato vari dubbi applicativi. Tali disposizioni, peraltro, non parrebbe che possano farsi risalire alla legislazione di Zenone, in quanto sappiamo che la veduta su alberi e giardini ne era espressamente eccezzuata, come è detto chiaramente in C. 8.10.12.2b, sopra esaminato⁷⁵.

⁷³ Così anche Scofone, *Abusi edilizi* cit. 164 ss. *Contra* invece Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 169, secondo la quale Giustiniano non avrebbe modificato l'impronta privatistica data da Zenone alla disciplina urbanistica ma avrebbe preteso che eventuali deroghe fossero stabilite dai vicini nella stretta osservanza della legge e dunque utilizzando a tale scopo *pacta* o *stipulationes*. Ritiene tuttavia che tale mancata menzione non significhi automaticamente che essa non fosse più possibile Saliou *Les lois des bâtiments* cit. 222 e nt. 65; l'autrice fonda la sua opinione sul fatto che tale possibilità di servitù derogatorie risulta attestata ancora da Leone VI il saggio (Nov. 113), alla fine del nono secolo, con specifico riferimento a prescrizioni inerenti la distanza tra le case: è evidente, tuttavia, a mio avviso, che si tratta di fattispecie disomogenee, non contemplandosi nella legislazione di Leone l'ipotesi specifica della veduta sul mare; senza trascurare poi che, come abbiamo già ipotizzato, dovette trattarsi di una normativa soggetta a variazioni nel tempo, ragione per cui il fatto che la derogabilità fosse attestata tre secoli dopo Giustiniano non implica necessariamente che lo sia sempre stata anche per l'innanzi.

⁷⁴ Sul quale si rinvia, per approfondimenti, a C. Saliou (trad.), *Le traité d'urbanisme de Julien d'Ascalon (VIe siècle). Droit et architecture en Palestine au VIe siècle*, Paris 1996. Si vedano anche C. Ferrini, *Gli estratti di Giuliano Ascalonita*, in *Rendiconti R. Istituto Lombardo* 35, 1902, 613 ss. nonché Scheltema, *The nomoi of Iulianus* cit. 349 ss.

⁷⁵ C. 8.10.12.2b: *De hortis enim et arboribus neque in priore legislatione aliquid comprehensum est nec in praesente addetur: haud enim convenit esiusmodi servitutum locum habere.*

Nel secondo gruppo, costituito dai paragrafi 50 e 51 del trattato scritto dall'architetto di Ascalona, inoltre, troviamo espressamente menzionati la normativa di Zenone in tema di *prospectus maris*, ma anche un brano di Papiniano, non recepito dai compilatori nel Digesto di Giustiniano, concernente la veduta sulle montagne.

Lo Scheltema⁷⁶, facendo leva sull'eterogeneità stilistica di questi testi in relazione alle altre parti dell'opera di Giuliano nonché sulla loro specifica collocazione nell'ambito della raccolta medesima, ha ritenuto che si trattasse di testi ricavati da costituzioni che l'autore avrebbe integrato nella sua opera. Secondo lo studioso olandese, dunque, la sequenza delle disposizioni normative potrebbe essere così ricostruita: una prima costituzione dovuta a Leone, avrebbe tutelato la veduta sul mare; una seconda costituzione, emanata dall'usurpatore *Basiliscos* (al potere dal gennaio 475 all'agosto 476), avrebbe esteso la portata di tale tutela anche ad altri tipi di vedute, ed in particolare a quella relativa a giardini ed alberi; la legge di Zenone, infine, avrebbe annullato tale disposizione, ripristinando la portata originaria della costituzione di Leone, limitando la protezione alla sola veduta del mare.

Sulla scorta del contenuto del secondo gruppo di testi di Giuliano d'Ascalona, si è dedotto che l'opera sarebbe posteriore alla legge di Zenone in quanto vi fa esplicito riferimento⁷⁷; il fatto poi che venga citato un brano di Papiniano non riportato nel Digesto⁷⁸ ha fatto supporre che il testo sia stato redatto prima della apparizione della compilazione giustiniana o poco dopo. Ad ogni modo, è presumibile che tali fonti trovassero effettiva applicazione nella Palestina bizantina; se davvero, infatti, come ha ipotizzato Scheltema, esse provengono dalla cancelleria imperiale, doveva trattarsi di norme la cui vigenza non era limitata alla città di Costantinopoli, come del resto sembra confermato anche dal riferimento testuale ad una ampia varietà di paesaggi oltre quello marino.

I testi che ci sono pervenuti attraverso Giuliano di Ascalona, appaiono dunque dissonanti con le disposizioni imperiali contenute nelle *Novellae*, testimo-

⁷⁶ Scheltema, *The nomoi of Iulianos of Ascalon* cit. 352 ss. ha ritenuto che i paragrafi 50 e 51 siano parti di un'unica costituzione, che Giuliano di Ascalona avrebbe conosciuto nel testo di cui all'edizione del codice *Genevensis* 23. Secondo lo studioso olandese si tratterebbe della misteriosa legge cui fa cenno Giustiniano nella Nov. 63. Qualche anno, più tardi, però, H.J. Scheltema, *Les sources du droit de Justinien dans l'Empire d'Orient*, in *Revue Historique de droit français et étranger* 30, 1952, 1 ss., in part. 14, ha avanzato a tale riguardo una diversa ipotesi, supponendo che la *lex* in questione fosse da attribuire all'usurpatore Basilisco.

⁷⁷ *Hexabiblos* 2.4.51. Secondo V. Capocci, *Note per la storia del testo della costituzione περί τῶν καινοτομιῶν dell'imperatore Zenone*, in *SDHI*. 1, 1941, 155 ss., in part. 178, si tratterebbe di una citazione di seconda mano, fatta sulla scorta del *Procheiros Nomos*.

⁷⁸ *Hexabiblos* 2.4.51.

niando l'esistenza di una più generale e complessiva attenzione per la protezione delle vedute, sia per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione della normativa ad esse relativa, sia in riferimento alla tipologia di vedute tutelate, che ricomprende espressamente anche giardini, quadri esposti in pubblico e montagne.

Ciò è confermato, del resto, anche dall'*Hexabiblos* dell'Armenopulo: dalla lettura, in particolare, di *Hexabiblos* 2.4.47⁷⁹ si evince, peraltro, una piena consapevolezza della necessità di un contemperamento tra l'interesse a preservare il panorama e la facoltà di edificare, che non può essere compressa indiscriminatamente ed avventatamente in favore del primo. Ecco perché – si apprende dalla fonte in esame – bisogna stabilire regole precise, per non creare problemi a chi intende costruire: se è vero, infatti, che tre sono le vedute protette: quella sul mare, quella su giardini e quella relativa a pitture esposte in pubblico (*ternas enim prospectus leges esse aiunt, maris, hortorum, picturae publicae*), è altrettanto vero, però, che la vista umana, essendo di tutti i sensi il più acuto, consente di vedere il mare fino ad una distanza di quaranta miglia ed oltre; un giardino, delle piante, un bosco fino a venti miglia; una pittura esposta in pubblico fino almeno a venti cubiti: insomma, l'autore, intende affermare che il diritto non può arrivare a garantire la veduta sin lì dove sarebbe umanamente possibile, altrimenti non si potrebbe costruire assolutamente niente: né una casa, né un villaggio né una città. Ma – egli continua – non si possono considerare vedute in senso stretto quelle che non sono dirette bensì oblique o forzate; solo in caso di veduta diretta e non obliqua sul mare, infatti – egli afferma, riprendendo evidentemente la disposizione di Zenone contenuta in C. 8.10.12.4 – si deve osservare la distanza di almeno cento piedi dalla casa del vicino che fruisce della visua-

⁷⁹ *Facultas videndi, quae omnium sensuum acerrima est, ex longissimo intervallo vim suam exsederit, unde neque simpliciter neque temere de ea statuendum est, sed praescriptis mensuris inhaerendum. Ternas enim prospectus leges esse aiunt, maris, hortorum, picturae publicae. At qui cunctas indefinite praescribunt, aedificare volentibus multas molestias creant. Cernitur quidem mare ex millibus plerumque quadraginta et ultra. Hortus autem et plantae et nemora ex viginti millibus cernuntur. Publica etiam scriptura ex cubitis non minus ducentis. Itaque si his staremus prospectibus, nec domus, nec vicus neque urbs aedificaretur. Sunt vero alii quoque prospectus non in directum spectantes, sed obliqui et coacti, quos non nomino prospectus. Oportet ergo illum, qui aedificando prospectui maris officit, si sit directus neque obliquam habeat positionem, centum pedibus distare ab eo, qui directum non obliquum neque coactum habet prospectum: et si quidem portum omnino spectat et litus, sive in vico sive in urbe sive in navium stationem perfectum portum haud habente, neutiquam impedire aut auferre talem prospectum; permagna enim exinde recreatio accidit spectantibus. Sed si longius etiam mare prospectat, hunc nullum reputamus prospectum, quum, uti dictum est, vel a viginti millibus amplitudo maris cernatur; neque iustum est a tanto intervallo aedificare volentes prohiberi.*

le panoramica⁸⁰. Ma il paesaggio marittimo che deve ritenersi tutelato è solo quello che pertiene ad un porto, al litorale marino, una località sulla costa, un ormeggio di imbarcazioni, tutte cose cioè che arrecano un enorme piacere a chi le contempla (*permagna enim exinde recreatio accidit spectantibus*); certo non si può salvaguardare la mera vista sul mare aperto che, come si è detto, arriva anche fino a venti miglia: non sarebbe giusto, infatti, imporre una tale distanza a chi volesse edificare.

In definitiva, da *Hexabiblos* 2.4.47 si rileva come l'ordinamento debba necessariamente effettuare una scelta selettiva, proteggendo il paesaggio solo entro limiti ragionevoli, oltre che tassativi, onde evitare ingiuste quanto sproporzionate limitazioni a sfavore dei costruttori, le quali andrebbero a scapito, peraltro, anche dell'interesse generale.

Nella medesima prospettiva di equilibrio, è vietato anche togliere la visuale sui giardini costruendo ad una distanza inferiore a 50 piedi (*Hexabiblos* 2.4.48)⁸¹ ed è protetta, altresì, la veduta su una pittura esposta in pubblico (*δημοσία γραφή*), non potendosi costruire ad una distanza inferiore a quella alla quale il soggetto rappresentato nella pittura non è più riconoscibile (*Hexabiblos* 2.4.49)⁸²: tale ultima disposizione, peraltro, si pone in linea con una serie nutrita di testimonianze eterogenee che attestano la rilevanza degli elementi pittorici o decorativi nell'ambito dei paesaggi urbani delle città antiche e l'ampia diffusione, in particolare, di raffigurazioni di scene con soggetti tratti dai poemi omerici⁸³.

Anche la vista sulle montagne è oggetto di una previsione apposita (*Hexabiblos* 2.4.51):

Ἐπαρχικὸν ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕΩΣ ΟΡΩΝ.

Τὴν ἐπὶ τὰ ὄρη ἄποψιν οὐ δύναται τις κωλύειν, ὡς εἶπεν ὁ Παππιανὸς ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν κοιαιστιῶνων ἐν τῇ τελευταίᾳ τοῦ τίτλου χοιαιστιῶνι. Ἡ δὲ διάταξις Ζήνωνος ἔχει, ὅτι ἐὰν ἑκατὸν πόδας ἀπέχη ὁ γείτων, οὐ κωλύεται βουλόμενος οἰχοδομεῖν, διὰ τὸ ἀφαιρεῖσθαι τὴν ἄποψιν τὴν ἐπὶ θάλασσαν· τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ

⁸⁰ Sappiamo invero che solo con Giustiniano (Nov. 165) la tutela del panorama fu estesa anche all'ipotesi di veduta obliqua.

⁸¹ *Et hortorum et plantarum locus ex dicto cernitur intervallo, neque pro eo volentes aedificare omnino sunt prohibendi: sed oportet eum qui hunc prospectum impedit, non simpliciter neque temere, sed a pedibus quinquaginta impedire.*

⁸² *In tantum distare debet qui aedificare vult ac publice picturae prospectum vicino auferre, in quantum aliquid rerum depictarum ex historia notum videri potest; veluti si quis ipsam contemplans picturam, agnoscit et ab sua domo videt Achillem vel aiacem vel huiusmodi aliquem: tunc enim prohibere potest eum, qui huius picturae prospectum adimere vult. Sed si neque rerum depictarum quidquam cognosci potest, neque ipsam videt historiam, qua et quali delectatione fruatur, qui aedificantem prohibet?*

⁸³ Cfr. Saliou, *Les lois des bâtiments* cit. 222.

ὄρους ἔλχειν δυνάμεθα, ἐπειδὴ τερπνὴ τις ἢ θέα τοῦ ὄρους, ὥσπερ τῆς θαλάσσης, καὶ ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὰ ὅμοια τέμνειν δεῖ καὶ ταῦτα μὲν πάντα ὑπομνήσεως ἔνεχα συνήκται· εἰ δέ τι παρεμπέσοι παρὰ τὰ εἰρημένα, ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὰ ὅμοια σχοπεῖν. Βλάβας μέντοι ὁμολογημένας καὶ μὴ χατὰ φθόνον μεμηχανημένας δεῖ ἀναιρεῖν σχοποῦντας, εἰ δι' αὐτὸ βλάπτεται τι τὸ δι' ἐναντίας μέρος, καὶ οὕτω χριθῆσεται ταῦτα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις⁸⁴.

Basandosi, almeno in apparenza, su una citazione di Papiniano, il redattore del testo, infatti, estende, in via analogica, la portata della regola della distanza minima di cento piedi stabilita da Zenone anche alla veduta su panorami di montagna, «giacché – egli afferma – vi è un certo fascino nel contemplare le montagne così come a contemplare il mare, e bisogna adottare regole simili per casi simili» (ἐπειδὴ τερπνὴ τις ἢ θέα τοῦ ὄρους, ὥσπερ τῆς θαλάσσης, καὶ ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὰ ὅμοια τέμνειν)⁸⁵.

Il passo in esame è stato considerato dal Rodger come un testo-chiave per dimostrare che, già in età classica, la tutela del panorama costituisse una limitazione posta dall'ordinamento al *ius aedificandi* dei privati⁸⁶; la gran parte degli studiosi, tuttavia, ritiene che si tratti di un testo corrotto: anche se la citazione di Papiniano, per l'elevato grado di dettaglio (si specifica, addirittura, che si tratta dell'ultima questione del titolo, discussa dal giurista nel terzo libro delle sue *quaestiones*), non sembra possa ragionevolmente considerarsi inventata di sana pianta o comunque inattendibile⁸⁷, si è portati a credere, però, inverosimile che il giurista severiano avesse potuto elaborare una regola di tal fatta in un contesto storico nel quale le limitazioni imposte all'attività edilizia erano, come è noto, pressoché inesistenti e, di conseguenza, il concetto di proprietà sostanzialmente illimitato⁸⁸. Non è da escludere, quindi, che possa essere stato lo stesso Armenopulo ad alterare il contenuto del passo papiniano, ispirandosi ai principi esposti nell'opera di Giuliano di Ascalonia ovvero di qualche altro compilatore da lui consultata.⁸⁹

⁸⁴ *Prospectum montium nemo prohibere potest, ut ait Papinianus Quaestionum libro tertio in ultima tituli quaestione. Zenonis autem constitutio sic habet: si centum pedibus vicinus absit, non prohibetur aedificare volens, eo quod maris prospectum auferat; hoc vero ad montem quoque trahere possumus; siquidem gratus est montis conspectus, sicut maris, et ex similibus similia sunt decidenda...*

⁸⁵ *siquidem gratus est montis conspectus, sicut maris, et ex similibus similia sunt decidenda...*

⁸⁶ Cfr. Rodger, *Owners and Neighbours* cit. 132 ss.; per una puntuale confutazione della tesi di Rodger, cfr. Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 276 s.

⁸⁷ Non dubita della paternità papiniana del passo anche Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 276.

⁸⁸ In tal senso, da ultima Malavé Osuna, *Legislación Urbanística* cit. 122 nt. 23.

⁸⁹ In tal senso già S. Riccobono, *Prospectum montium* cit. 457 ss., pur escludendo ipotesi di interpolazione, sospettava un intervento manipolativo; tale opinione è condivisa anche da C. Fer-

In effetti, non potendo più noi conoscere il contenuto esatto del testo di Papiniano, non possiamo sapere in alcun modo cosa egli veramente dicesse riguardo al *prospectum montium* né qual è la relazione tra la riflessione del giurista severiano, l'utilizzo che ne fece Giuliano di Ascalonia e, infine, la soluzione proposta dall'Armenopulo; né è possibile capire se e quanta parte dell'eventuale regola papiniana sia stata attinta nel diritto bizantino ed attraverso quali canali e modalità (in particolare, non sappiamo se l'Ascalonita attingesse direttamente dalle *quaestiones* papiniane ovvero da altre opere che ne facessero menzione solo indiretta)⁹⁰. In altri termini, se certamente Giuliano di Ascalonia riteneva opportuno porre in correlazione il testo di Papiniano, relativo al panorama montano, con la norma posta da Zenone a tutela del panorama marino, non siamo però in grado di ricostruire il nesso logico in base al quale egli effettuò tale correlazione.

Tuttavia, a mio avviso, da una lettura più attenta del passo contenuto in *Hexabiblos* 2.4.51, si può ipotizzare che Papiniano si fosse a suo tempo limitato a porre il problema, forse solo in astratto (come suggerirebbe la natura dell'opera da cui la citazione è tratta), risolvendolo negativamente o comunque in maniera sostanzialmente diversa da quella individuata nell'Armenopulo il quale, come si è visto, ritiene esplicitamente di dover colmare una lacuna applicando, in via analogica, la normativa di Zenone in tema di salvaguardia del *prospectus maris*: ciò induce a supporre che, fino ad allora, l'istanza di tutela del paesaggio montano, pur essendo stata recepita, nel frattempo, dal legislatore (almeno, se dobbiamo prestar fede a quanto espressamente riportato in *Hexabiblos* 2.4.47: *Ternas enim prospectus leges esse aiunt, maris, hortorum, picturae publicae...*), non fosse stata però disciplinata puntualmente, ma forse in maniera solo vaga o imprecisa, cosa che, peraltro, nello stesso passo da ultimo citato, immediatamente dopo il riferimento ai tre tipi di vedute tutelate, veniva segnalata come una pecca dell'intera legislazione urbanistica in tema di vedute, foriera di gravi problemi nella pratica (... *At qui cunctas indefinite praescribunt, aedificare volentibus multas molestias creant*).

rini, *Delle servitù prediali* 1, Torino 1923, 187; E. Costa, *Storia del diritto romano*, Torino 1925, 208 ss.; P. Bonfante, *Corso di diritto romano 2. La proprietà* 1, Milano 1966, 338; Scheltema, *The nomoi* cit. 349 ss. e, più di recente, anche da Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 276 ss.

⁹⁰ Questa estrema incertezza rende non utilizzabile il passo di Papiniano a sostegno della tesi di Rodger, *Owners and Neighbours* cit. 135 ss., secondo cui già in età classica l'ordinamento avrebbe tutelato in via generale il *prospectus*; cfr. sul punto *amplius* Rainer, *Bau- und Nachbarrechtliche* cit. 276 ss.

V. Osservazioni finali

In definitiva, può affermarsi che nell'ordinamento giuridico romano, quanto meno a partire dal I sec. d.C., si riscontra una specifica attenzione per la tutela della veduta, alla quale viene attribuito, evidentemente un valore, non soltanto economico.

La giurisprudenza, però, non equipara la lesione del *prospectus* al *damnum infectum*, e dunque esclude limitazioni d'ordine generale al diritto di costruire in ragione della salvaguardia della visuale; tale esigenza, invero, viene soddisfatta solo in via eventuale, mediante il ricorso allo strumento delle servitù prediali volontariamente costituite sulla scorta di un accordo tra gli interessati, in una logica, dunque, meramente privatistica.

Al contrario, nella legislazione di Zenone e poi di Giustiniano, sull'onda di un'accresciuta sensibilità per la veduta ed il panorama che si registra in generale tra il quinto e il sesto secolo d.C., esse diventano oggetto di una sollecita premura da parte degli imperatori, i quali dettano al riguardo delle disposizioni vincolanti per tutti coloro che intendono edificare. A rilevare, adesso, non è più soltanto la veduta diretta sul mare eventualmente fruibile da un edificio, concepita come un valore accessorio della proprietà, ma viene considerata anche la necessità di tutelare adeguatamente il panorama sul mare, in ragione di una più attenta considerazione dei bisogni dell'animo umano correlati al piacere derivante dalla contemplazione del paesaggio.

La normativa si presenta tuttavia oscillante per quello che concerne gli strumenti utilizzati, oltre che incerta in riferimento all'ambito territoriale di applicazione. Mentre con la legislazione di Zenone si pongono una serie di prescrizioni urbanistiche, molte della quali, peraltro, espressamente ritenute derogabili da eventuali accordi intervenuti tra i proprietari interessati, sotto Giustiniano, in un clima più generale di repressione di ogni forma di elusione o di violazione delle regole sancite, viene ad affermarsi risolutamente la necessità di valorizzare adeguatamente il paesaggio, inteso come bene in sé: l'amministrazione imperiale assume in via diretta ed immediata il compito della salvaguardia del panorama attraverso una disciplina tendenzialmente inderogabile, sulla quale non possono più incidere le convenzioni tra privati e della cui applicazione sono chiamati a rispondere anche, e direttamente, i membri degli uffici pubblici competenti.

Il panorama, e il *prospectus maris* in particolare, mentre con Zenone viene considerato soltanto nell'ottica dell'esigenza di salvaguardare il pregio ed il valore, anche economico, della proprietà fondiaria, con Giustiniano assurge ad elemento che viene tutelato di per sé, in quanto contribuisce significativamente all'innalzamento del complessivo livello della amenità dei luoghi

e della qualità estetica urbana nonché, più in generale, a rendere maggiormente godibile e piacevole la vita delle persone⁹¹.

Nonostante i ripetuti sforzi di Giustiniano, le prescrizioni imperiali riguardanti la veduta sul mare, con il connesso divieto di costruire a meno di cento piedi di distanza, probabilmente trovarono un'effettiva, benché non poco tormentata, applicazione nella sola città di Costantinopoli, la grande capitale dell'impero d'Oriente nel cui territorio, in ragione della sua densità abitativa nonché della sua particolare conformazione urbanistica e geografica, particolarmente consistenti dovevano essere le tensioni ed i conflitti connessi con l'attività edilizia.

Ciò nonostante, numerose testimonianze, anche di fonti non giuridiche, rivelano che, quantomeno dal VI secolo in poi, quello della tutela della veduta e del panorama rappresentò un problema d'ordine generale, avvertito in tutto il territorio dell'impero, in riferimento a paesaggi non soltanto costieri, bensì pure montani e finanche urbani.

Un'ultima considerazione va poi effettuata in ordine all'idea di vicinato quale emerge dalla legislazione di Zenone e di Giustiniano. Tra il V e il VI secolo d. C., la *vicinitas* non ha più niente, invero, di quella dimensione comunitaria che ne faceva, almeno fino a tutta l'età repubblicana, un insieme di individui tra i quali si instaurano rapporti di interazione fondati su istanze comuni, un modello di aggregazione che trae origine da determinate condizioni materiali di contiguità necessaria, nell'ambito del quale si dà origine ad un processo circolare in cui le regolamentazioni esterne e lo spirito di solidarietà interno si influenzano e si condizionano vicendevolmente, dando luogo a continue mediazioni finalizzate all'obiettivo, fondamentale ed ultimo, rappresentato dalla preservazione della comunità medesima⁹².

Queste caratteristiche via via vengono, infatti, a stemperarsi, finché, nel tardo antico, non si rinviene più, all'interno del gruppo dei vicini, un significativo grado di autocoscienza idoneo a far prevalere forme di solidarietà sui vari, e sempre più frequenti e forti, fattori interni di tensione.

La dimensione potenzialmente conflittuale diventa così quella predominante nell'ambito dei rapporti di vicinato e, in buona sostanza, l'unica ad essere con-

⁹¹ Scofone, *Abusi edilizi* cit. 166 s. In tal senso, di recente, anche S. Liva, *Maris aspectus, prospectus montium. En los orígenes del Derecho Ambiental* in *Revista Iberoamericana de derecho ambiental y recursos naturales* 30, 2018, 1-7, il quale, tuttavia, assume una prospettiva forse eccessivamente modernista allorché pone in diretta correlazione la normativa di Giustiniano con la tutela dell'ambiente, attribuendo alla prima la finalità di «salvaguardar el derecho a un medioambiente sano» nonché di legislazione che «ciertamente ha influido, sirviendo de modelo virtuoso, en las elecciones 'ecologistas' de los legisladores modernos».

⁹² *Amplius* si veda A. Palma, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988, *passim*.

siderata dal legislatore, il quale, progressivamente, è costretto a prendere atto della impossibilità di continuare a far riferimento alla *vicinitas* come elemento cui affidare dei compiti, anche rilevanti, per il funzionamento dell'ordinamento giuridico: si pensi, ad esempio, al ruolo che, ancora sotto Costantino, i vicini erano chiamati a svolgere al fine di garantire la regolarità formale e la pubblicità dei passaggi di proprietà, effettuati a titolo sia oneroso che gratuito, e che verrà loro definitivamente tolto proprio dall'imperatore Zenone il quale, con una costituzione del 478 (C. 8.53.31)⁹³, dichiarò espressamente non necessario *adhibere testes vicinos*, ritenendo sufficiente, per la validità della *donatio*, la mera *insinuatio apud acta*, in un'ottica di progressivo consolidamento ed accorpamento delle funzioni pubbliche affidate alle strutture amministrative⁹⁴.

In tale quadro complessivo, anche le disposizioni dettate dagli imperatori nei secoli V e VI al fine di non precludere al vicino la vista sul mare presuppongono relazioni di vicinato puramente materiali, spesso solo occasionali e sempre potenzialmente conflittuali: il vicino, definito non a caso da Giustiniano, in Nov. 63, come '*malus*', è colui che, anche mediante il ricorso a macchinazioni e stratagemmi, mira a defraudare chi vive intorno a lui, deprivandolo dei *commoda* e dei vantaggi di cui gode legittimamente. L'incapacità di prevenire e risolvere all'interno del vicinato i conflitti, addivenendo ad una regolamentazione su base volontaristica e consensuale dell'esercizio delle rispettive facoltà, determina quindi la necessità dell'intervento del legislatore, dapprima quasi in via residuale, ferma restando la derogabilità delle norme urbanistiche, ma successivamente attraverso l'emanazione di norme inderogabili e sempre più pervasive, a garanzia preminente e non eludibile del pubblico interesse, rappresentato, nella fattispecie, dalla libera godibilità e fruibilità del paesaggio.

Francesco Fasolino
 Università di Salerno
 ffasolino@unisa.it

⁹³ *In donationibus, quae actis insinuantur, non esse necessarium iudicamus vicinos vel alios testes adhibere: nam superfluum est privatum testimonium, cum publica monumenta sufficiant. 1. Verum et alias donationes, quas gestis non est necessarium adlegari, si forte per tabellionem vel alium scribantur, et sine testium subnotatione valere praecipimus, ita tamen, si ipse donator vel alius voluntate eius secundum solitam observationem subscripserit: donationibus, quae sine scriptis conficiuntur, suam firmitatem habentibus secundum constitutionem Theodosii et Valentini ad Hierium praefectum praetorio promulgatam. a 478 d. k. mart. Constantinopoli ello vc. cons.*

⁹⁴ Per approfondimenti, si rinvia ad A. Palma, *Donazione e vendita 'advocata vicinitate' nella legislazione costantiniana*, in *Index* 20, 1992, 447 ss.; F. Fasolino, *Forme di pubblicità degli atti di alienazione nel tardo antico: dall'intervento dei vicini all'insinuatio apud acta*, in F. Fasolino (a c. di), *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII sec. in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2019, 131 ss.

Oltre le fonti giuridiche: i manichei nell'Alexiadis di Anna Comnena

Giustiniano, il quale avrebbe deciso di conservare molte delle costituzioni provenienti dalla sezione deputata alla repressione religiosa del *Codex Theodosianus*, il quinto capitolo del sedicesimo libro, nel 527, appena ebbe preso il potere sostituendo lo zio Giustino, promulgò un editto, conservato in C. 1.5.12 (e però recuperato da B. 1.1.30), contro gli eretici in generale¹ e in particolare contro i manichei²; il suo ultimo intervento legislativo, invece, fu con ogni probabilità la Novella 109, emanata nel 541 e indirizzata a Giovanni di Cappadocia, che riguardava le donne appartenenti a certi gruppi radicali, tra cui di sicuro proprio i manichei³. Nel mezzo, registriamo ulteriore materiale e cioè diversi atti normativi, ma anche altri documenti come, per esempio, alcune epistole di natura teologica redatte, pare, dal sovrano in persona⁴.

Ancora, durante la dinastia isaurica e prima, quindi, del grande impegno profuso nel campo del diritto dalla dinastia macedonica, ricordiamo, all'interno dell'*Ekloge*, 17.52, un articolo in cui appare una curiosa prescrizione, che comminava la morte ai montanisti e ai soliti manichei⁵.

Infine, sempre i manichei compaiono nel *Syntagma Alphanumericum* di Matteo

¹ Sulla definizione di eresia nella compilazione giustiniana, M. Amelotti, *Giustiniano e gli haeretici*, in *Studi in memoria di G. Tarello* 1, Milano 1990, 1-7 (= *Scritti giuridici*, a c. di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, 640-646) e G. Gront, *La repression de l'hérésie au Bas-Empire pendant le règne de Justinien Ier (527-565)*, in *Βυζαντικά* 2, 1982, 39-51, oltre ad A. Berger, *La concezione di eretico nelle fonti giustiniane*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche* 10, 1955, 353-368.

² E.-H. Kaden, *Die Edikte gegen die Manichäer von Diokletian bis Justinian*, in *Festschrift H. Lewald bei Vollendung des 40. Amtsjahre als ordentlicher Professor im Oktober 1953*, Basel 1953, 55-68.

³ V. M. Minale, *Manichaeen Women and Poena Inopiae: On the Context of Justinian's Nov. 109*, in *Koinonia* 40, 2016, 411-437.

⁴ E. Schwartz, *Drei dogmatische Schriften Iustinians*, München 1939 (= *Drei dogmatische Schriften Iustinians*, a c. di M. Amelotti, R. Albertella L. Migliardi Zingale, Milano 1973), ma soprattutto *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, a c. di M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, Milano 1977, dove sono riportate due lettere, l'una contro i nestoriani e l'altra contro i cd. ἀκεφάλιοι (31-40).

⁵ V. M. Minale, *Byzantine Law and Manichaeen Heresy: Some Remarks about Ekl. XVII.52*, in M. Knüppel, L. Cirillo (a c. di), *Festschrift für Aloysius van Tanagerloo*, Wiesbaden 2012, 21-41 e in *Epeitēris tou kentrou ereynēs tēs istorias tou ellenikou dikaiou/Annals of the Research Centre for the History of Greek Law* 44, 2012, 173-192; inoltre, *Il problema delle minoranze eretiche nel diritto bizantino: alcune riflessioni su Ekl. XVII.52*, in *Scritture di Storia* 6, 2012, 59-78.

Blastares⁶ e in un breve testo, tributario del precedente e intitolato, nella tradizione latina, *De haeresibus*⁷, di Constantino Armenopulo, l'autore del celebre *Hexabiblos*⁸: nonostante queste ultime collezioni rappresentino il crepuscolo della produzione giuridica della romanità orientale, esse recuperavano in abbondanza le fonti giustinianee.

Il cerchio, così, si chiude.

Nonostante non sia certo possibile, qui e ora, investigare le ragioni profonde che condussero il potere imperiale a perseguire una devianza cristiana che all'epoca era ormai del tutto scomparsa, occorre osservare, almeno, che l'operazione ideologica che traspose il contenuto del manicheismo – pervaso, peraltro, dei luoghi comuni che derivavano dalla sua origine persiana⁹ – in altri movimenti di stampo dualistico¹⁰, i cui adepti venivano apostrofati, appunto, con l'appellativo di manichei onde connotarne, nella visione dell'eresiologia bizantina, il gradiente di pericolosità confessionale e sociale, rappresentò un fattore destinato a godere di lunga vita.

Caso assolutamente emblematico quello dei processi promossi in più occasioni da Alessio Comneno attraverso il meccanismo della *laesa maiestas* e grazie all'intervento fattivo delle gerarchie ecclesiastiche costantinopolitane; in questo senso, potrebbe rilevarsi interessante l'analisi dei passi relativi

⁶ *Synt. Alph.* A.2, 251-258; G. A. Rhalles, M. Potlès (a c. di), *Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων* 6, Athina 1859 (rist. 1966), da cui si cita, oltre a *PG.* 144, coll. 959-1400 e 145, coll. 9-912. I manichei fanno la loro apparizione in diversi luoghi della raccolta e in particolare, a parte A.1, 1 ss. su tutte le eresie, in A.2, 566-570 e 571-572, che provengono dalla legislazione giustiniana, ma anche in B.11, 155-156, che riguarda la questione dei testi sacri; A.1, 22-32 e 167-179 riportano, invece, alcune massime tratte da uno scritto sull'anima di Gregorio di Nissa, mentre A.2, 192-207 e in parte 208-217 trattano soltanto dei pauliciani (che incontreremo più avanti).

⁷ *De haeresibus* 11; *PG.* 150, coll. 19-30.

⁸ In 6.11, dove vengono affrontati giudei, pagani ed eretici, abbiamo due luoghi – 7 e 8 (G. E. Heimbach [a c. di], *Manuale legum sive Hexabiblos cum appendicibus et legibus agrariis*, Leipzig 1851 e rist. Aalen 1969, 768-769, su cui A. Masi, *Rileggendo Armenopulo*, in *Index* 2, 1971, 145-151; inoltre, E. H. Freshfield [a c. di], *A Manual of Byzantine Law Compiled in the Fourteenth Century by George Harmenopoulos. Vol. VI - On Torts and Crimes*, Cambridge 1930, 40-41) – sui manichei, accuratamente presi dal *Prochiron* (39.28 e 29). S. Troianos, *Οἱ Πηγές τοῦ Βυζαντινοῦ Δικαίου*, Athina 2011³ nell'edizione italiana: P. Buongiorno (a c. di), *Le fonti del diritto bizantino*, Torino 2015, 257 ss.; interessante, comunque, di nuovo S. Troianos, *Von der Hexabiblos zu den Basiliken*, in *Subseciva Groningana* 3, 1989, 127-141.

⁹ V. M. Minale, 'Per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum'. *Manicheismo e barbaricità persiana in Coll. legum 15.3 e sopravvivenza del cliché in età giustiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 20, Roma 2014, 175-196.

¹⁰ Per qualche suggestione su questo argomento rinviamo, per esempio, ad E. Riparelli, *Il volto del Cristo dualista. Da Marcione ai Catari*, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien 2007.

dell'*Alexiadis*¹¹, il poema, un affascinante monumento letterario e di storiografia¹², che Anna, la figlia, volle dedicare alla memoria del proprio glorioso genitore, 'martello degli eretici'.

Nell'opera i manichei, che sono evocati a più riprese, corrispondono ai pauliciani¹³

¹¹ I contributi più recenti dovrebbero essere L. Neville, *Anna Komnene. The Life and Work of a Medieval Historian*, Oxford 2016 e P. Buckley, *The Alexiad of Anna Komnene. Artistic Strategy in the Making of a Myth*, Cambridge 2014; inoltre, T. Gouma-Petersen (a c. di), *Anna Komnene and her Times*, New York-London 2000 (dove J. Ljubarskij, *Why is the Alexiad a Masterpiece of Byzantine Literature?*, 169-185 e prima ancora in J. O. Rosenqvist [a c. di], *AEIMΩN. Studies presented to Lennart Rydén*, Uppsala 1996, 127-141); l'edizione di riferimento è D. R. Reinsch, A. Kambylis (a c. di), *Annae Comnenae Alexias I. Prolegomena et Textus* e II. *Indices*, Berlin-New York 2001², ma il lettore italiano, oltre a G. Rossi (a c. di), *L'Alessiade di Anna Comnena porfirogenita cesarea*, Milano 1846-1849, 2 voll. insieme con S. Impellizzeri (a c. di), *La precrocata di Roberto il Guiscardo. Pagine dall'Alessiade*, Bari 1965, dove ampi stralci, può utilmente ricorrere a G. Agnello (a c. di), *Alessiade. Opera storica di una principessa porfirogenita bizantina*, Palermo 2010.

¹² Sull'ideologia dell'*Alexiadis*, senza pretesa di completezza, segnaliamo: A. Pignani, 'Ο λόγος τῆς ἱστορίας. Rileggendo Anna Comnena, in *Categorie linguistiche e concettuali della storiografia bizantina*, Napoli 1998, 156-158; C. M. Brand, *Anna Komnene: Woman and Historian*, in *Byzantine Studies Conference. Abstracts of Papers* 21, 1995, 13; L. R. Cresci, *Anna Comnena fra storia ed encomio*, in *Civiltà classica e cristiana* 14, 1993, 63-90; E. D. Rolando, *Ana Comnena y la historiografía de periodo clásico: aproximación a un debate*, in *Erytheia* 13, 1992, 29-44; O. Jurewicz, *Anna Komnene, Kronprinzessin und Schriftstellerin*, in *Griechenland-Byzanz-Europa. Ein Studienband*, Berlin 1985, 59-60; J. Chrisostomides, *A Byzantine Historian: Anna Comnena*, in D. O. Morgan (a c. di), *Medieval Historical Writing in the Christian and Islamic Worlds*, London 1982, 30-46; F. Conca, *Aspetti tradizionali nella tecnica storiografica di Anna Comnena*, in *Acme* 33, 1980, 139-148; H. Hunger, *Stilstufen in der byzantinischen Geschichtsschreibung der 12. Jahrhunderts: Anna Komnene und Michael Glykas*, in *Études Byzantines* 5, 1978, 139-170; A. Kambylis, *Zum 'Programm' der byzantinischen Historikerin Anna Komnene*, in *ΔΩΦΗΜΑ. Hans Diller zum 70. Geburtstag*, Athina 1975, 127-146; inoltre, R. Dalven, *Anna Comnena*, New York 1972 e G. H. Blanken, *Glorie der griekse middeleeuwen: Anna Comnena, 1083-1148*, Arnhem 1953, ma anche P. Morelli, S. Saulle, *Anna Comnena. La poetessa epica (1083-1153)*, Milano 1998; infine, sul suo essere donna in un contesto maschile, T. Gouma-Petersen, *Engendered Category of Recognizable Life: Anna Komnene and her Alexiad*, in *Byzantinische Forschungen* 23, 1996, 25-34 insieme con B. Hill, *The Ideal Imperial Komnenian Women*, in *Byzantinische Forschungen* 23, 1996, 7-18 ed Ead., *Alexios Komnenos and the Imperial Women*, in M. E. Mullet, D. C. Smythe (a c. di), *Alexios I Komnenos. Papers of the Second Belfast Byzantine International Colloquium. 14th-16th April 1989* 1, Belfast 1996, 37-54 (oltre ad Ead. *Imperial Women in Byzantium, 1025-1204. Power, Patronage and Ideology*, New York 1999, 187-198).

¹³ Cfr. M. Loos, *Le mouvement Paulicien a Byzance*, in *ByzSlav.* 24, 1963, 258-286 insieme con Id., *A propos des sources grecques reflétant des Pauliciens*, in *ByzSlav.* 17, 1956, 19-57 e Id., *Origine du nom des Pauliciens*, in *ByzSlav.* 18, 1957, 202-217 e N. G. Garsoian, *The Paulician Heresy. A Study of the Origin and Development of Paulicianism in Armenia and the Eastern Provinces of the Byzantine Empire*, The Hague 1967, ma anche Ead., *Armenia between Byzantium and the Sasanides*, London 1985 e R. M. Bartikjan, *Istočniki dlja isučenija istorii pavlikianskogo dviženija*, Erevan 1961; inoltre, C. Astruc, W. Conus-Wolska, J. Gouillard, P. Lemerle, D. Papachrysanthou, J. Paramelle (a c. di), *Les sources grecques pour l'histoire des Pauliciens d'Asie Mineure*, in *TM.* 4, 1970, 1-227 e P. Lamerle, *L'histoire des Pauliciens*

e ai bogomili¹⁴, seguaci di due forme di eterodossia caratterizzate da un'appartenenza straniera, considerata di matrice barbarica, i primi all'Armenia e i secondi alla Bulgaria, mentre i componenti della casata comnena si ergono quali fieri persecutori, anche se più disposti al perdono che votati al rigore, degli eterodossi¹⁵.

Costoro, che in questo primo caso devono essere considerati pauliciani, fanno la loro apparizione in 4.4.3 e 5.3.2, quando Anna racconta da una parte che Alessio, in guerra contro Roberto il Guiscardo sulle coste albanesi tra Valona e

d'Asie Mineure après les sources grecques, in *TM*, 5, 1973, 39-47, a parte K. Mutafova, *The Paulicians, Differenters for All*, in *Étude balkaniques* 4, 1993, 29-37; vogliamo ricordare, ancora, H. Grégoire, *Les sources de l'Histoire des Pauliciens. Pierre de Sicilie est authentique et «Photius» un faux*, in *Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques* 22, 1936, 95-114 e Id., *Précisions géographiques et chronologiques sur les Pauliciens*, in *Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques* 33, 1947, 289-324 insieme con Id., *Pour l'histoire des églises pauliciennes*, in *Orientalia Christiana Periodica* 13, 1947, 509-514. Molto interessante, infine, V. Nersessian, *The Tondrakian Movement. Religious Movements in the Armenian Church from the 4th to the 10th Centuries*, London 1987. Recentemente in Italia, S. Fumagalli, *L'eresia dei pauliciani: Dualismo religioso e ribellione nell'Impero bizantino* (Milano-Udine 2019).

¹⁴ Per un approccio iniziale rinviamo a D. Angelov, *Il bogomilismo: un'eresia medievale bulgara*, Roma 1979 (ed. or. *Bogomil'stvo v Bolgarii*, Moskva 1954), ma anche agli scritti di Dimitri Obolensky (*The Bogomils. A Study in Balkan Neo-Manicheism*, Cambridge 1948) e di Steven Runciman (*The Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy*, Cambridge 1947). Sulla storia del movimento bogomilo nell'impero bizantino ancora D. Angelov, *Der Bogomilismus auf dem Gebiet des byzantinischen Reiches*, in *Godišnik na Sofijskija Universitet. Istoriko-Filologičeski Fakultet* 44, 1947-1948, 1-60 e 46, 1949-1950, 1-45 e D. Obolensky, *Bogomilism in the Byzantine Empire*, in *Actes du VI Congrès International d'Études Byzantines* 1, Paris 1950, 289-297; inoltre, M. Loos, *Certains aspects du bogomilisme byzantin des XI^e et XIII^e siècles*, in *ByzSlav*, 28, 1967, 39-53 e I. Dujčev, *Quelques observations à propos des courants dualistes chez les Bulgares et à Byzance au XIII^e-XIV^e siècles*, in *Studi veneziani* 12, 1970, 107-125, oltre ad Id., *Aux origines des courants dualistes à Byzance et chez les Slaves méridionaux*, in *Revue des études sud-est européennes* 7, 1969, 51-62; infine, sull'età comnena, D. Gress-Wright, *Bogomilism in Constantinople*, in *Byzantion* 47, 1977, 163-185 e più recentemente A. Rigo, *Il bogomilismo bizantino in età paleologa (XIII-XV secolo): fonti e problemi*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa* 3, 1996, 627-641.

¹⁵ M. Angold, *Church and Society under the Comneni. 1081-1261*, Cambridge 1995, 485-487, ma soprattutto D. Smythe, *Alexios I and the Heretics: The Account of Anna Komnene's Alexiad*, in M. Mullet, D. Smythe (a c. di), *Alexios I Komnenos* 1 cit. 232-259; inoltre, R. Browning, *Enlightenment and Repression in Byzantium in the Eleventh and Twelfth Centuries*, in *Past and Present* 69, 1975, 3-23 (= *Studies on Byzantine History, Literature, and Education*, London 1977, XV) e V. Paraskevopoulou, *Some Aspects of the Phenomenon of Heresy in the Byzantine Empire and in the West during the 11th and 12th Centuries*, Ann Arbor (Michigan) 1976; ancora, B. Leib, *Aperçus sur l'époque des premiers Comnènes. La politique de Alexis I Comnène (1081-1118)*, in *Orientalia Christiana Analecta* 204, 1977, 17-32; infine, G. Buckler, *Anna Comnena. A Study*, Oxford 2000 (ed. or. 1929), 289 ss. e in particolare 315 ss. (333-339 sui manichei e sui messaliani; 339-344 sui bogomili; 344-353 in generale sui dualisti).

Butrinto, aveva schierato anche duemila e ottocento 'manichei', molto valorosi e feroci in battaglia, guidati dai loro capi militari Xanta¹⁶ e Culeone¹⁷, dall'altra che queste stesse truppe, ridotte a mille e cinquecento unità, ad un certo punto – per la precisione dopo la sconfitta patita dai bizantini a Durazzo nella primavera del 1082 – si sarebbero allontanate per non tornare più, nonostante la promessa di lauti premi¹⁸; ancora, in 6.4 – siamo all'inizio del 1084 – emerge tra i fidati servitori un certo Traulo¹⁹, un 'manicheo' che egli, quando era stato creato *domestikos* da Niceforo III Botaniate, aveva fatto battezzare e sposare ad una serva dell'imperatrice (2): rancoroso per la sorte toccata alle quattro sorelle, che erano state fatte prigioniere, costui sarebbe fuggito presso il villaggio di Veliatova nella valle della Maritza insieme con un seguito di compagni e quindi a Filippopoli, l'odierna Plovdiv (3), dove si sarebbe alleato con gli sciti del *Paristrion*²⁰, in realtà peceneghi ovvero cumani²¹, sposandone una principessa, rifiutando il perdono imperiale offerto mediante un crisobollo che gli avrebbe garantito l'incolumità (ἀλλὰ καὶ χρυσόβουλλον λόγον ἀπαθείας καὶ πάσης ἐλευθερίας ἐκθέμενος, ἐκπέπομφε πρὸς αὐτόν)²² e spingendosi a fare scorrerie fino a Durostoro nota pure come Silistra sull'Istro, il nostro Danubio (4 e 6.14.2, in cui – siamo ormai nel 1086 – questi gruppi, uniti agli sciti, sono paragonati a cani bramosi di sangue umano); ancora, in 7.3.2 sempre gli sciti attaccano Alessio e catturano alcuni 'manichei' che evidentemente gli erano rimasti fedeli; infine, nell'*entourage* del sovrano è segnalato pure un certo Romano il Manicheo²³ (13.1.7).

Il fatto che questi manichei siano annoverati tra le truppe scelte deriva dal carattere tipico dei pauliciani, i quali provenivano, almeno secondo la tradizione, dal *thema* armeno, uno dei migliori bacini di reclutamento per la fanteria²⁴; Giovanni Zonara, comunque, scrive che essi sarebbero stati radunati andando

¹⁶ B. Skoulatos, *Les personnages byzantines de l'Alexiade. Analyse prosopographiques et synthèse*, Louvain 1980, 300-301, nt. 205.

¹⁷ Skoulatos, *Personnages* cit. 167-169 nt. 108.

¹⁸ J.-C. Cheynet, *Pouvoir et contestation à Byzance (963-1210)*, Paris 1990, 92 nt. 116.

¹⁹ Skoulatos, *Personnages* cit. 298-299 nt. 202.

²⁰ Su questa circoscrizione amministrativa dell'impero bizantino, N. Bănescu, *La question du Paristrion*, in *Byzantion* 8, 1933, 277-308 (e Id., *Les duchés byzantins de Paristrion -Paradounavon- et de Bulgarie*, Bucarest 1946).

²¹ Sull'alleanza con gli sciti, per tutti, F. Chalandon, *Essai sur le règne d'Alexis I Comnène (1081-1118)*, Paris 1900, 100 ss.

²² L. Schopen (rec.), *Alexiade* 1, Bonn 1839, 280, l. 8-10; inoltre, F. Dölger, P. Wirth (a c. di), *Regesten der Kaiserurkunden des Öströmischen Reiches von 565-1453. 2. Regesten von 1025-1204*, München 1925, 33 nt. 1120.

²³ Skoulatos, *Personnages* cit. 278 nt. 181.

²⁴ J.W. Birkenmeier, *The Development of the Komnenian Army. 1081-1180*, Leiden-Boston-Köln 2001, 56 ss.

contro un'antica legge che vietava loro di servire come soldati nelle forze armate²⁵: ovviamente, si tratta della costituzione giustiniana conservata in C. 1.5.12 (e in C. 1.5.18.4).

La repressione dei pauliciani, qui chiamati, invece, con il loro vero nome, viene narrata in 6.2: avendo in mente di punirne i capi e di incorporare tutti gli altri nell'esercito, sempre per la loro valentia militare (1), Alessio li richiamò alle armi²⁶ (2) a Mosinopoli sulla *Via Egnatia* presso l'attuale Komotini e li costrinse, con la scusa di volerli registrare, a presentarsi a lui a gruppi di dieci, che fece arrestare l'uno dopo l'altro e all'insaputa di ciascuno (3); confiscati i beni e poste sotto sorveglianza anche le donne, decise di usare indulgenza verso coloro che si fossero battezzati, ma fece relegare gli irriducibili in esilio perpetuo su alcune isole (4).

Il racconto presenta alcuni punti da tenere in considerazione riguardo la prima inchiesta contro questo gruppo ereticale e cioè che l'imperatore li avrebbe perseguiti con cautela (ἐδεδίει μὴ ἀπογνόντες, χειρόν τι μελετήσαιεν)²⁷ e che avrebbe smascherato i responsabili di una simile follia dopo averli investigati con ogni indagine possibile (διὰ παντοίας δὲ περιελθῶν αὐτοὺς μεθόδου καὶ διαγνοὺς τοὺς πρωτατίους τῆς τοιαύτης ἀπονοίας)²⁸: i passaggi ci restituiscono, nonostante il ricorso a termini generici e in senso tecnico non giuridici, l'uno l'idea dell'uso della persuasione e quindi di un certo ripudio per le soluzioni violente, l'altro, invece, quella di un modalità di ricerca della verità che non avrebbe inteso escludere nulla; inoltre, risulta utile sottolineare la presenza delle misure dell'arresto e della confisca patrimoniale²⁹.

I manichei, questa volta così indicati insieme con l'appellativo di βαρβάροι, ricompaiono nel quattordicesimo libro, dove si parla di Filippopoli, città conquistata dagli armeni e quindi colonizzata dai pauliciani (e poi dai bogomili), i quali si sarebbero rifatti, secondo la narrazione, alla dottrina di Paolo e Giovanni di Samosata³⁰ e indirettamente allo stesso Mani (8.3 e inoltre 8.5). Anna,

²⁵ 18.23: στρατεῦεσθαι γὰρ τοὺς Μανιχαίους ἀρχαῖος νόμος καθάπαξ ἀπείργει; L. Dindorf (rec.), *Epitome Historiarum* 4, Leipzig 1871, 242, ll. 19-20.

²⁶ Dölger, Wirth (a c. di), *Regesten* 2 cit. 31 nt. 1105.

²⁷ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 273, l. 8.

²⁸ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 274, ll. 15-17.

²⁹ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 274, ll. 7-8.

³⁰ Qui sono detti figli di una tale Callinice. Paolo fu vescovo di Antiochia dal 260 per circa un decennio e nel contempo consigliere della regina Zenobia; fortemente coinvolto negli eventi politici contemporanei, egli elaborò la dottrina per cui Gesù sarebbe stato un semplice uomo che avrebbe interiorizzato la presenza divina (adozionismo ovvero monarchismo dinamico). Condannato in un sinodo locale nel 268 e sostituito da Domno, egli avrebbe resistito fino all'arrivo di Aureliano nel 272. G. Rinaldi, *Cristianesimi nell'antichità: sviluppi storici e contesti geografici (secoli I-VIII)*, Chieti-Roma 2008, 551 e 577 ss.

come farà per i bogomili, preferisce non soffermarsi sul contenuto dell'eresia³¹, ritenuta ridicola e comunque già affrontata da Porfirio (il quale, in verità, si era occupato degli gnostici e forse dell'astrologia caldaica)³² (8.4): i pauliciani erano stati deportati³³ dal *thema* armeno per volere di Giovanni Zimisce in Tracia (8.5), regione in cui si erano diffusi – raggiunti anche dai giacobiti di Giacomo Baradeo³⁴ – e avevano iniziato a perseguire i cristiani ortodossi facendo diventare la loro capitale *κακῶν ἀπάντων μισγάγκεια*³⁵ (8.7) e costringendo Alessio, quasi un tredicesimo apostolo e nelle vesti di un novello Costantino³⁶, ad una vera e propria crociata fatta di parole che persuadessero gli eretici (8.8); grazie anche alla presenza di Eustrazio di Nicea³⁷, allievo di Giovanni Italo, che incontreremo a breve, del vescovo di Filippopoli e dello stesso marito di Anna, Niceforo Briennio³⁸, ne erano seguiti conversioni e battesimi di massa, pure

³¹ Cfr. B. Leib, *Les silences d'Anne Comnène*, in *ByzSlav.* 19, 1958, 1-10.

³² Cfr. G. Girgenti, *Il pensiero forte di Porfirio. Mediazione fra henologia platonica e ontologia aristotelica*, Milano 1996, 247 ss., ma soprattutto Id., *Porfirio ierofante*, in G. Girgenti, G. Muscolino (a c. di), *Porfirio. Filosofia rivelata dagli oracoli con tutti i frammenti di magia, stregoneria, teosofia e teurgia*, Milano 2011, 9-115.

³³ Cfr. P. Charanis, *The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire*, in *Comparative Study in Society and History* 3, 1961, 140-154.

³⁴ L'ecclesiastico – il nome dal termine *burd'eana*, che letteralmente significa, in siriano 'straccione' – fu un seguace di Severo di Antiochia e un favorito di Teodora, prima di diventare vescovo di Edessa dal 541 al 578. A lui si deve l'edificazione della struttura della Chiesa di Siria, che non aveva accettato il credo calcedonese. Cfr. D. Bundy, *Jacob Baradaeus. The State of the Search and a New Approach*, in *Le Muséon* 91, 1978, 45-86 e P. Yousif, *An Introduction to the East Syrian Spirituality*, in A. Thottakara (a c. di), *East Syrian Spirituality*, Roma 1990, 1-96; inoltre, Rinaldi, *Cristianesimi nell'antichità* cit. 817 ss.

³⁵ K.W.A. Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2, Bonn 1878², 300, ll. 2-3.

³⁶ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 300-301, ll. 19-21.

³⁷ Skoulatos, *Personnages* cit. 89-91 nt. 59.

³⁸ La condotta irreprensibile dello sposo, che Anna Comnena chiama spesso con affetto *ὁ ἐμὸς καίσαρ*, fu la causa del fallimento del colpo di stato ordito insieme con la madre Irene contro Giovanni Comneno nel 1119, un anno dopo la morte del padre Alessio: M. D. Spadaro, *La basilissa Irene e la congiura contro il figlio Giovanni*, in *Bullettino della Badia greca di Grottaferrata* 54, 2000, 195-202; prigioniera nel convento della Theotokos Kecharitomene a Costantinopoli ella avrebbe per anni atteso alla compilazione della propria opera, che, come si dice nel *Prooimion*, sarebbe stata iniziata proprio dal marito (L. Neville, *Heroes and Romans in Twelfth-century Constantinople. The Material for History of Nikephoros Bryennios*, Cambridge 2012): a proposito, J. Howard-Johnson, *Anna Komnene and the Alexiad* e come replica R. Macrides, *The Pen and the Sword: Who Wrote the Alexiad?*, entrambi in *Alexios I Komnenos* 1 cit. 260-301 e 63-82. Sull'opera di Niceforo Briennio, comunque, oltre ad A. Meinecke (rec.), *Commentarii*, Bonn 1836, si vedano H. Gregoire (a c. di), *Histoire. Introduction, texte, traduction et notes*, in *Byzantion* 23, 1953, 469-530 e 25/27, 1955/1957, 881-925 e P. Gautier (a c. di), *Histoire*, Bruxelles 1975.

degli elementi più ostinati (8.9), mentre i capi Culeone³⁹, Cusino⁴⁰ e Frolo⁴¹, paragonati a dei cinghiali per la loro volontà di resistenza, vennero inviati a Costantinopoli per subire, con ogni probabilità, un processo ed essere confinati *περὶ τὸ μέγα παλάτιον περιδρόμους στοῦ*⁴² (9.3): il primo si ravvide, mentre gli altri due, in preda alla follia, morirono di inedia, anche se mai lasciati senza cibo, nella Prigione Elefantina⁴³ (9.5). L'autrice, chiudendo la breve sezione, ci tiene a precisare che gli avvenimenti narrati non avrebbero potuto essere revocati in dubbio perché oggetto di osservazione diretta da parte di persone ancora viventi al tempo della stesura dell'opera⁴⁴.

A proposito del bogomilismo, comunque, la testimonianza più interessante, che si snoda all'interno del quindicesimo libro, dall'inizio dell'ottavo paragrafo fino a 10.4, riguarda la vicenda di Basilio, un monaco che sarebbe stato condannato al rogo a causa dell'indomabile ostinatezza.

L'*incipit* è maestoso e intende esaltare la lotta dell'imperatore contro l'eresia: gli eretici, leggiamo nel testo, in un anno che dovrebbe situarsi necessariamente tra la morte di Isacco Comneno (1102) e quella del patriarca Nicola Grammatico (1111), si innalzano come una nube gigantesca (*μέγιστον ἐπεγείρεται νέφος αἰρετικῶν*)⁴⁵, già affrontata a suo tempo dallo stesso padre di Alessio.

Protagonisti ne sono appunto i bogomili, che vengono fatti discendere dall'unione dei messaliani⁴⁶ e dei manichei, assimilati come abbiamo già potuto vedere ai pauliciani; la setta, per la cui dottrina Anna rinvia alla *Panoplia Dogmatica* di Eutimio Zigabeno⁴⁷ (9.1), è connotata dall'abilità nel dissimulare il

³⁹ Skoulatos, *Personnages* cit. 167-169 nt. 108.

⁴⁰ Skoulatos, *Personnages* cit. 169 nt. 109.

⁴¹ Skoulatos, *Personnages* cit. 265-266 nt. 170.

⁴² Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 304, l. 10.

⁴³ Porta di Avorio: R. Janin, *Constantinople byzantine. Development urbain et repertoire topographique*, Paris 1964², 171 e R. Guillard, *Etudes de topographie de Constantinople byzantine* 1, Amsterdam 1969, 193.

⁴⁴ Ταῦτα μὲν οὕτω λελέχθω· τὰ γὰρ πλείω παρέθη. Καὶ μὴ τις ἐπιμεφέσθω τὴν ἱστορίαν, ὡς δῆθεν δωροδοκοῦσαν τὴν συγγραφὴν· τῶν γὰρ νῦν ὄντων μάρτυρές εἰσι πολλοὶ τῶν ἀφηγουμένων, καὶ οὐκ ἂν ψευδογορίαις ἀλοίημεν; Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 305, ll. 16-20. Un passaggio egualmente importante si trova in 14.7.4-7: a riguardo, U. Albin, *Anna Comnena XIV, 7, 4, XV, 7, 5, XV, 11, 23*, in *Studi Italiani di Filologia Classica* 2, Firenze 1984, 95-97 e E. V. Maltese, *Anna Comnena nel mare delle sventure (Alex. XIV, 7, 4)*, in *BZ.* 80, 1987, 1-2.

⁴⁵ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 350, l. 20.

⁴⁶ I messaliani, noti anche come eutuchiti da εὐχή ονverosia 'preghiera', provenivano dalla Siria ed erano particolarmente devoti a pratiche ascetiche ordinate a neutralizzare il potere del diavolo. Rinaldi, *Cristianesimi nell'antichità* cit. 698.

⁴⁷ Sulla maggiore raccolta eresiologicala di epoca comnena rinviamo a N. Miladinova, *The Panoplia Dogmatike by Euthymios Zygadenos. A Study on the First Edition Published in Greek in 1710*, Leiden 2014. Il periodo fu fondamentale per la raccolta del materiale eresiologicalo: il grande

proprio credo e nel camuffarsi con un abito, fatto di mantello e cappuccio, che ne avrebbe evidenziato un tratto di finta umiltà, similmente, in senso metaforico, a quanto sono usi fare in natura il lupo (8.1) e il serpente, animale che Alessio sarebbe riuscito, peraltro, ad attirare verso la luce (8.2).

La diffusione della nuova confessione induce l'imperatore a promuovere un'indagine (τῶ τοι καὶ διερευνᾷ τὰ περὶ τῆς αἰρέσεως)⁴⁸ che porta all'arresto presso il palazzo imperiale di un certo numero di presunti bogomili (καὶ τινες τῶν βογομύλων εἰς τὰ ἀνάκτορα ἤγοντο)⁴⁹, i quali fanno il nome del loro capo, Basilio⁵⁰ (ἄπαντες δὲ Βασιλείον τινα κατήγγελλον διδάσκαλον καὶ κορυφαῖον πρωτοστάτην τῆς βογομυλικῆς αἰρέσεως)⁵¹; tra costoro un tale Diblazio, altrimenti sconosciuto, sottoposto prima ad un interrogatorio senza ottenere risultati (ἐκ τούτων δὲ Διβλάτιος τις κατασχεθεῖς, ἐπεὶ ἐρωτώμενος ἀνομολογεῖν οὐκ ἠδούλετο)⁵² e quindi alla tortura (αἰκίας παραδοθείς)⁵³ arriva a denunciare lo stesso Basilio (τηνικαῦτα τὸν λεγόμενον Βασίλειον ἀνωμολόγει, καὶ οὐς ἐκεῖνος προυχειρίσατο ἀποστόλους)⁵⁴, al che costui, corrispondente nella descrizione al solito cliché della polemistica antimanichea⁵⁵ e come Mani negli *Acta Archelai* a

lavoro di Eutimio Zigabeno (Πανοπλία δογματική, in *PG.* 130, coll. 9-1359) sarebbe stato ripreso, infatti, sia da Andronico Camatero (Ἱερὰ ὄπλοθήκη; in *PG.* 141, coll. 395-614; A. Bucossi, *The Sacred Arsenal by Andronikos Kamateros, a Forgotten Treasure*, in A. Rigo, P. Ermilov [a c. di], *Byzantine Theologians. The Sytematization of their Own Doctrine and their Perception of Foreign Doctrines*, Roma 2009, 33-50 ed Ead., *The Sacred Arsenal by Andronikos Kamateros. Translated Texts for Byzantinists*, Liverpool 2013) e soprattutto da Niceta Coniate, il trattato del quale è soltanto in parte pubblicato (Θεσσαυρὸς ὀρθοδοξίας, in *PG.* 139, coll. 1101-1449 e 140, coll. 9-281 insieme con *Thesaurus orthodoxae fidei libri quinque priores*, Lutetiae apud Gulielmum Chaudiere 1580; J.-L. van Dieten, *Zur Überlieferung und Veröffentlichung der Panoplia Dogmatike des Niketas Choniates*, Amsterdam 1970 e Id., *Zur Überlieferung der Panoplia Dogmatike des Niketas Choniates. Codex Parisinus Graecus 1234*, in P. Wirth, [a c. di], *Polychronion. Festschrift F. Dölger zum 75. Geburtstag* 1, Heidelberg 1966, 166-180 e inoltre A. Simpson, *Niketas Choniates. A Historiographical Study*, Oxford 2013, 36-50, ma anche H. Magoulas, *Doctrinal Disputes in the History of Niketas Choniates*, in *Patristic and Byzantine Review* 6, 1987, 199-226; infine, L. Bossina, *Niketas Choniates as a Theologian*, in A. Simpson, S. Efthymiades [a c. di], *Niketas Choniates. A Byzantine Historian and Writer*, Genève 2009, 166-184).

⁴⁸ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 352, ll. 4-5.

⁴⁹ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 352, ll. 5-6.

⁵⁰ Skoulatos, *Personnages* cit. 39-42 nt. 25.

⁵¹ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 352, ll. 6-8.

⁵² Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 352, ll. 8-10.

⁵³ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 352, l. 10.

⁵⁴ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 352, ll. 10-12.

⁵⁵ Per esempio, H.-G. Beck, *Formes de non-conformisme à Byzance*, in *Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des lettres et de les sciences morales et politiques* 65, 1979, 315-328 insieme con D. C. Smythe, *Outsiders by Tax: Perceptions of Non-conformity in Eleventh and Twelfth Century Literature*, in *Byzantinische Forschungen* 24, 1997, 229-250.

capo di un gruppo di discepoli, addirittura dodici come il numero degli apostoli, insieme ad alcune donne di malaffare⁵⁶, ἰ arcisatrapo di Satanaele⁵⁷, viene ricercato e catturato (τοίνυν τὴν τούτον ἀναζήτησιν πολλοὺς ὁ αὐτοκράτωρ ἀνέθετο· καὶ δῆτα ἀναφαίνεται, τοῦ Σαταναῆλ ἀρχισατράπης Βασίλειος)⁵⁸ (8.3).

Alessio, siccome vuole scoprire presto e senza tentennamenti la verità, decide di ricorrere anche questa volta, similmente a quanto aveva fatto per i pauliciani, ad uno stratagemma: affiancato dal fratello, il *sebastokrator* Isacco, accoglie il monaco con tutti gli onori e si finge affascinato dai suoi insegnamenti (8.4), ma nel frattempo che egli svela i segreti del proprio pensiero deviato, nascosto da una tenda di seta, un segretario prende nota, γραμματεὺς ἀπεγράφετο, di ogni sua parola (8.5): il passo è di notevole rilevanza poiché ciò che afferma Basilio – ὁ δὲ τὰ τῆς αἰρέσεως δόγματα ἀπήμεσε – avrebbe costituito il capo d'accusa contro di lui e nel contempo la prova della sua colpevolezza; ad un dato momento, mediante un colpo di scena, viene fatto cadere il telo e vengono, quindi, convocati il senato, i comandi militari e il sinodo presieduto da Nicola Grammatico, appena citato, la cui presenza sarebbe stata necessaria per l'accertamento della sussistenza del crimine di eresia mediante la lettura del verbale testé redatto (καὶ ἀνεγινώσκετο τὰ θεοστυγῆ δόγματα, καὶ ὁ ἔλεγχος ἀδιάβλητος)⁵⁹; Basilio, così, finisce in prigione, ἔμφρουρος, anche se rimane

⁵⁶ Cfr. M. Scopello, *Femme, gnose et manichéisme. De l'espace mythique au territoire du réel*, Leiden 2005 e più precisamente Ead., *Femmes et propagande dans le manichéisme*, in *Connaissance des Pères de l'Église* 83, 2001, 35-44, ma anche J. K. Coyle, *Women and Manichaeism's Mission to the Roman Empire*, in *Mission* 13, 2006, 43-62 (= *Manichaeism and Its Legacy*, Leiden 2009, 141-205). Appena qualche esempio: Simon Mago, considerato dagli scrittori cristiani quasi il padre dell'eresia, si accompagnava ad una certa Elena, una prostituta che egli aveva riscattato in un bordello di Tiro e che venerava come Ennoia (in particolare, Iust. *I Apologia* 26 e *Dialogus cum Tryphone* 120); anche la moglie egiziana di Sciziano sarebbe stata una prostituta, secondo gli *Acta Archelai* (52; inoltre, Epiph. *Panarion* 66.2); infine, Montano ebbe nel proprio seguito due discepoli di Pepouza in Frigia, Priscilla e Massimilla, spesso raffigurate con tratti negativi (C. Trevett, *Montanism. Gender, Authority and the New Prophecy*, Cambridge 1996, 151 ss. e riguardo un altro profilo caratteristico F. C. Klawiter, *The Role of Martyrdom and Persecution in Developing the Priestly Authority of Women in Early Christianity: A Case Study of Montanism*, in *Church History* 49, 1980, 251-261). Sul pensiero di Ireneo e Tertulliano, relevantissimo riguardo al tema, D. L. Hoffman, *The Status of Women and Gnosticism in Irenaeus and Tertullian*, Lewin-ston 1995. In relazione al priscillianesimo, invece, T. Breyfogle, *Magic, Women, and Heresy in the Late Empire. The Case of the Priscillianists*, in M. Meyer, P. Mirecki (a c. di), *Ancient Magic and Ritual Power*, Leiden 1995, 435-454; inoltre, V. Burrus, *The Making of a Heretic. Gender, Authority, and the Priscillianist Controversy*, Berkeley-Los Angeles-London 1995. Sullo gnosticismo rinviando semplicemente a K. L. King, *Images of the Feminine in Gnosticism*, Harrisburg 1998.

⁵⁷ Si allude qui al principio maligno in cui la tradizione voleva credessero gli eretici manichei.

⁵⁸ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 352, ll. 12-14.

⁵⁹ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 354, ll. 18-19.

irremovibile nonostante i numerosi tentativi compiuti da Alessio di salvargli la vita inducendolo ad abiurare (8.6)⁶⁰.

A questo punto l'imperatore prende a studiare (ἀπεπειρᾶτο καὶ τούτων τῆς γνώμης)⁶¹ i restanti bogomili catturati e li condanna al rogo insieme con il loro maestro (καθάπαξ οὖν κατεψηφίσατο πυρκαϊάν τῶν ἀλλοτρίων τοῦ τε κορυφαίου καὶ τοῦ χοροῦ)⁶², ma essi si dividono tra chi è deciso a perseverare nell'errore e chi si redime e si dice cristiano (9.2). Volendo essere sicuro di non confondere un bogomilo con un cristiano e viceversa, egli ricorre all'ennesimo espediente: il giorno dopo li fa convocare e li interroga di nuovo, ἐπερωτᾶσθαι ἕκαστον ἐκέλευσεν, lasciando loro l'ultima scelta e ordinando in questo senso di edificare, in un luogo detto *Tzikanisterion*⁶³, due fornaci di cui una, sormontata da una croce, sarebbe stata destinata appunto ai cristiani (9.3); così, nell'istante in cui questi ultimi decidono di morire da martiri (9.4) con un ordine ufficiale (ἀλλὰ βασιλική τις πρόσταξις προκαταλαβοῦσα⁶⁴) sospende l'esecuzione della sentenza e concede la libertà (9.5 prima parte), mentre i rimanenti vengono relegati in carcere dove coloro che non avessero accettato di convertirsi sarebbero morti nonostante il consueto rifornimento costante di cibo e vestiario (9.5 seconda parte e 10.4 ultima parte).

Il rogo di Basilio, infine, viene descritto con sapiente maestria e rimane fortemente impresso nella mente del lettore (10.1-4). Nell'ippodromo vengono erette da una parte la pira e dall'altra una croce, nel caso in cui l'eresiarca si fosse pentito, ma egli, preso dal proprio delirio, vaneggia e sembra volere affrontare la fiamma; spaventati dalla possibilità di un intervento demoniaco, gli addetti all'esecuzione decidono di provare prima con il mantello, che prende ad ardere; a questo punto, gettano subito Basilio nel fuoco, che lo divora⁶⁵.

⁶⁰ In 8.7 si narra del prodigio subito in carcere da Basilio, di cui fu testimone oculare il soldato Parasceviota, il quale vide il luogo della cella colpito da una gragnuola di pietre gettate evidentemente dai demoni infuriati per la sconfitta.

⁶¹ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 358, l. 3.

⁶² Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 358, ll. 7-7.

⁶³ Era il luogo in cui si giocava una sorta di polo a cavallo, passatempo molto amato dall'aristocrazia cavalleresca di quell'epoca e proveniente dalla Persia; A. Karpozilov, A. Cutler, s.v. *Sports* and A. Každan, s.v. *Tzykanisterion*, in *Oxford Dictionary of Byzantium* 3, Oxford 1991, 19391940 and 2137.

⁶⁴ Dölger, Wirth (a c. di), *Regesten* 2 cit. 56 nt. 1272.

⁶⁵ L'episodio, come anche quello immediatamente precedente, evoca in un certo qual modo il tema del 'giudizio di Dio' o meglio quello di un'ordalia affrontata dall'accusato per provare davanti agli astanti, a rischio della vita, la propria innocenza; S. Troianos, *Das Gottesurteil im Prozessrecht der byzantinischen Kirche*, in L.M. Hoffmann, A. Monchizadeh (a c. di), *Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur*, Wiesbaden 2005, 469-490.

Altri bogomili irriducibili, mentre la folla gridava che fossero gettati anch'essi sul rogo, vengono risparmiati da Alessio, il quale li fa rinchiudere nei criptoportici del palazzo imperiale, dove sarebbero morti di stenti (10.4, seconda parte).

Ora, a parte l'uso di particolari accorgimenti vagamente teatrali nella risoluzione di questioni giudiziarie, fattore che possiede una tradizione illustre nella letteratura giuridica bizantina⁶⁶, sono almeno un paio le questioni che potrebbero risultare interessanti in relazione al procedimento contro Basilio, soprattutto in un contesto, quello della repressione criminale in tema di religione, che è piuttosto arido di riferimenti specifici nelle fonti.

Innanzitutto, il richiamo al *velarium*, nel testo *παραπέτασμα μεταξύ*, elemento tipico della *cognitio extra ordinem* di età tardoimperiale⁶⁷, ci induce a riflettere sulla centralità della testimonianza registrata per iscritto in un verbale; quella stessa testimonianza, infatti, avrebbe rappresentato da parte del patriarca, figura deputata a stabilire il coefficiente di ortodossia di un certo pensiero e di chi lo andava professando, la prova principale, invero inattaccabile, della colpevolezza dell'imputato.

In secondo luogo, per quanto concerne la pena irrogata e cioè la vivicombustione, una modalità di messa a morte spesso presente nelle costituzioni ancora una volta di epoca tardoantica in materia di eresia e di eretici, dobbiamo ammettere che sebbene essa fosse prevista con facilità a scopo intimidatorio, tuttavia nella realtà doveva essere applicata con estrema parsimonia.

Si tratta di due aspetti fondamentali della repressione in materia di religione che segnano la portata della collaborazione tra la sfera laica e quella ecclesiastica, costrette ad interagire sia nel momento dell'indagine sia in quello della punizione.

Ma la storia del monaco bogomilo non è la sola da tenere sotto osservazione⁶⁸.

⁶⁶ V. M. Minale, *Diritto romano e ideologia politica bizantina dagli Isauri ai Macedoni: prima dei Basilici*, in *Index* 43, 2015, 537-554, 543 nt. 26 e inoltre Id., *La Regina di Saba e la Sibilla: divagazioni su legge, diritto e giustizia nel Tardoantico e in Età Bizantina*, in F. Battiato, D. Hartmann, G. Stabile (a c. di), *La regina di Saba: un mito tra Oriente e Occidente. Atti del seminario diretto da Riccardo Contini, Napoli, Università 'L'Orientale', 19 novembre - 14 gennaio 2010*, Napoli 2016, 179-208, 189 ntt. 78 e 79.

⁶⁷ Si legga a contrario CTh.1.12.1 del 30 ottobre 313 sul *publice audire*; A. Banfi, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Torino 2016², 86.

⁶⁸ In 5.2.2-6 viene narrata la vicenda di Leone il Diacono, metropolita di Calcedonia, il quale si era opposto al volere di Alessio, che appena sconfitto da Roberto il Guiscardo a Durazzo nella primavera del 1082 aveva ordinato di requisire i beni ecclesiastici per recuperare il denaro necessario a formare un nuovo contingente militare: per tutti, V. Grumel, *L'affaire de Léon de Chalcedoine: le chrysobulle d'Alexis Ier sur les objets sacrés*, in *REB.* 2, 1944, 126-133.

Nel quinto libro ai paragrafi 8 e 9 – a parte una breve digressione sulla fede della madre di Anna e sulla sua venerazione per Massimo il Confessore in 5.9.3 – è narrata quella di Giovanni Italo⁶⁹.

Questi, come attesta il nome di origine italyca, aveva seguito il padre in guerra contro i bizantini in Sicilia, fino a quando, con l'avvento di Giorgio Maniace⁷⁰, non fu costretto all'esilio prima nelle terre controllate dai Longobardi e poi a Costantinopoli (8.1-2). Dotato di un certo ingegno, si lega da allievo a Michele Psello, letterato insigne e valente filosofo⁷¹ e inoltre precettore del giovane Michele VII Doukas e dei fratelli Andronico e Costanzio⁷², ma conserva diversi aspetti odiosi e in particolare la barbaricità latina⁷³, una conoscenza stentata del greco e però discreta del caldeo, la lingua dell'astro-

⁶⁹ Nonostante l'affaire venga datato all'inizio del 1084, in realtà esso ebbe luogo nei primi mesi del 1082: a proposito, F. Chalandon, *Essai sur le règne d'Alexis Ier Comnène (1081-1118)*, Paris 1900, 310-316 e inoltre F. Dölger, A. Müller (a c. di), *Regesten der kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565 nach 1453*. I.2., *Regesten von 867 nach 1025*, München-Berlin 2003, 27 nn. 1078 e 1079 e V. Grumel, J. Darrouzès (a c. di), *Les registes des actes du patriarchat de Constantinople*. 1. *Les actes des patriarches*. 3. *Les registes de 1043 à 1206*, Paris 1947, 33 nn. 923. Discepolo di Michele Psello, subì, a causa del suo neoplatonismo (etichettato come apollinarismo), due processi per eresia, uno nel 1077-1078 e l'altro nel 1082 (A. P. Každan, s, v, *John Italos*, in *Oxford Dictionary of Byzantium* 2, Oxford 1991, 1059-1060). Oltre ad I. Dujčev, *L'Umanesimo di Giovanni Italo*, in *Studi bizantini e neoellenici 5/Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini*. Roma, 20-26 settembre 1936 1, Roma 1939, 432-436; P. E. Stephanou, *Jean Italos: philosophe et humaniste*, Roma 1949 insieme con P. Jannou, *Christliche Methaphysik in Byzanz*. 1. *Die Illuminationslehre des Michael Psellos und Johannes Italos*, Ettal 1956; inoltre, P. Lamerle, *Le premeir humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle*, Paris 1971). Sui processi, invece, J. Gouillard, *Le procès officiel de Jean l'Italien. Les actes et leurs sous-entendus*, in *TM*. 9, 1985, 133-174 (che riconsidera M. Uspenskij, *Le procès d'hérésie de Jean Italos*, in *Bulletin de l'Institut archéologique russe de Constantinople* 2, 1897, 1-66) insieme con L. Clucas, *The Trial of John Italos and the Crisis of Intellectual Values in Byzantium in the Eleventh Century*, München 1981 (J. Gouillard [rec.], in *BZ*. 76, 1983, 31-33). Si rinvia, comunque, ad A. Rigo, s.v. *Giovanni Italo*, in *Dizionario biografico degli Italiani* 51, Roma 2001, online.

⁷⁰ Sulla vicenda del celebre generale bizantino, da fedele servitore dell'impero a usurpatore, rinviamo a V. von Falkenhausen, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978, 59 ss. e 95-96 (ed. or. *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis 11. Jahrhundert*, Wiesbaden 1967); inoltre, F. Bulgarella, *Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: i riflessi politici*, in G. Galasso (a c. di), *Storia d'Italia*. 3. *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983, 129-248, 226-229.

⁷¹ Cfr. P. Ioannou, *Christliche Methaphysik in Byzanz. Die Illuminationslehre der Michael Psellos und Johannes Italos*, Ettal 1956.

⁷² Anna era figlia di Irene Doukas; D. I. Polemis, *The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography*, London 1968.

⁷³ Cfr. R. J. Lilie, *Anna Komnene und die Lateiner*, in *ByzSlav*. 54, 1993, 169-182.

logia⁷⁴ e della magia⁷⁵, un'eccessiva dialettica (8.3-4); avendo fallito, sembra per il coinvolgimento in un tradimento, una missione diplomatica condotta ad Epidamno, l'odierna Durazzo, a seguito della caduta di Bari nel 1071, ripara di nuovo nella capitale dove diventa addirittura 'console dei filosofi' (8.5); l'uso spregiudicato del raziocinio (8.6), la tendenza all'ira quando sollecitato in un dibattito pubblico (8.7) e una descrizione fisica che è metafora di tutta una serie di carenze spirituali completano il quadro di un personaggio quantomeno *sui generis* (8.8)⁷⁶. Studioso sia dell'*organon* aristotelico che del neoplatonismo, nell'ordine, di Plotino, Porfirio, Giamblico e Proclo⁷⁷ (9.1), indulge nell'insegnamento della metempsicosi⁷⁸ e di altre teorie (9.2), creando una vera e propria scuola con allievi di rango aristocratico tra i quali i rampolli della famiglia, appunto, dei Doukas (9.4): quando Alessio intende esaminarlo e lo affida anche in questo caso al fratello (τῷ σεβαστοκράτορι Ἰσακίῳ τὴν τούτον δοκιμασίαν

⁷⁴ L'astrologia era molto praticata a Bisanzio (P. Magdalino, *L'orthodoxie des astrologues. La science entre le dogme et la divination à Byzance (VIIe-XIVe siècle)*, Paris 2006) e lo fu in modo particolare da Manuele Comneno, fratello di Alessio: forse, fu proprio criticando questa tendenza del nipote che Anna si era pronunciata in senso contrario in 14.7.1; S. A. Takács, *Oracles and Science-Anna Komnena's Comments on Astrology*, in *Byzantinische Forschungen* 23, 1996, 35-44 (e inoltre Id., *Convergence of Silence and Articulation: Anna Komnena's Filial Devotion and Philosophical Zeal*, in *Byzantine Studies Conference. Abstracts of Papers* 21, 1995, 16). Michele Psello era stato uno studioso degli oracoli caldaici, che faceva risalire alla tradizione babilonese (S. Lanzi [a. c. di], *Michele Psello. Oracoli caldaici. Con appendici su Proclo e Michele Italo*, Milano 2014).

⁷⁵ Anche il tema della magia a Bisanzio è molto vasto (H. Maguire, *Byzantine Magic*, Washington 1995 e P. Magdalino, M. Mavroudi, *The Occult Sciences in Byzantium*, Genève 2006) e anche su questo tema, connesso soprattutto con quello della demonologia (A. Ducellier, *Le diable à Byzance*, in *Le diable au Moyen Âge. Doctrine, problèmes moraux, représentations*, Aix-en-Provence 1979, 195-212 e inoltre R. P. H. Greenfield, *Traditions in Belief in Late Byzantine Demonology*, Amsterdam 1988), si era espresso Michele Psello nello scritto intitolato Περὶ ἐνεργείας δαιμόνων (P. Gautier, *Le De daemonibus du Pseudo-Psellos*, in *REB*. 38, 1980, 105-194; inoltre, per il lettore italiano, P. Pizzari [a. c. di], *Michele Psello. Le opere dei demoni*, Palermo 1989) e nella traduzione della vita di Aussenzio di Bitinia (P. Varalda [a. c. di], *Vita di s. Aussenzio di Bitinia*, Alessandria 2014; inoltre, P. Jannou, *Démonologie populaire et démonologie critique au XI siècle: la vie inédite de Saint Auxence par Micheal Psellos*, Wiesbaden 1971).

⁷⁶ Cfr. M. Jaworska-Wołoszyn, *John Italos as Seen by Anna Komnene*, in *Peitho. Examina Antiqua* 1, 2014, 279-294; inoltre, G. Arbatzis, *Blâme du philosophie. Éloge de la vraie philosophie et figures réthoriques: le recit d'Anne Comnène sur Jean Italos revisité*, in *BZ*. 95, 2002, 403-415.

⁷⁷ Rinviama a S. Mariev (a. c. di), *Byzantine Perspectives on Neoplatonism*, Boston 2017.

⁷⁸ La metempsicosi in Giovanni Italo si legava alla dottrina delle idee platoniche come essenze reali, all'eternità della materia e all'esistenza delle anime anteriormente alla loro vita terrena; cfr. P. E. Stefanou, *Jean Italos: l'immortalité de l'âme et la résurrection*, in *Échos d'Orient* 32, 1933, 413-428.

ἀνέθετο)⁷⁹, il quale lo interroga di fronte ad una non meglio specificata assemblea (δεμοσία ἤλεγξε παραστήσας εἰς μέσον)⁸⁰, verosimilmente il sinodo, ma forse anche il senato, affidandolo quindi alla chiesa secondo l'ordine imperiale (εἶθ' οὕτω τῆ ἐκκλησίᾳ παρέπεμψε κατὰ κέλευσιν τοῦ ἀδελφοῦ καὶ βασιλέως)⁸¹ e in particolare al patriarca di allora Eustazio Garida⁸², che tuttavia – egli «vomita dottrine», la medesima espressione utilizzata per il monaco bogomilo Basilio – ne rimane affascinato (9.5). L'imperatore è costretto ad intervenire direttamente e ordina che il pensiero di Giovanni Italo venga raccolto in undici articoli⁸³ (εἰς ἔνδεκά τινα κεφάλαια τὰ δογματισθέντα κακῶς παρὰ τοῦ Ἰταλοῦ συνεσκεφαλαιώσαντο)⁸⁴ perché egli stesso lo condannasse in maniera solenne (ὁ δὲ αὐτοκράτωρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κεφάλαια τὸν Ἰταλὸν ἀνακεκαλομένη τῆ κεφαλῇ)⁸⁵ di fronte al popolo che avrebbe dovuto ripetere l'anatema contro i suoi insegnamenti (τοῦ πλήθους ἅπαντος ἀκροωμένου καὶ ἐπιλέγοντος αὐτοῖς τὸ ἀνάθεμα)⁸⁶ (9.6); tuttavia, siccome l'eresiarca non mostrava di cedere, viene anatemizzato anche il suo nome (ἀναθεματίσθη καὶ αὐτός)⁸⁷ (9.7).

Il processo di Giovanni Italo, avviato da un'accusa anonima, ma in realtà promosso da un tale Michele Caspace, consistette di un procedimento iniziale, tra il 1076 e il 1077, che si concluse con un nulla di fatto e di un secondo che condusse, invece, alla sua condanna il 13 marzo 1082; la vicenda rileva dal punto di vista giuridico nella misura in cui evidenzia di nuovo un concorso di giurisdizione tra imperatore e patriarca: nella fattispecie l'uno consegna l'imputato all'altro il quale, passato quasi dalla sua parte, obbliga nuovamente il primo a riprendere il controllo della situazione.

Ancora, nel libro decimo compare Nilo, un monaco sempre di origine italiana e anzi calabrese che viene descritto come un ignorante, a digiuno di teologia cristiana e filosofia greca; costui, caduto in errore, perché autodidatta, nell'interpretare la sacra scrittura (1.1) e sostenendo che la divinità del Cristo fosse stata assunta in un secondo momento e che quindi non fosse connaturata come ipostasi nel senso della *communicatio idiomatum* (1.2), poiché iniziava ad avere un proprio seguito fu convocato dall'imperatore, il quale gli criticò – πολλὰ

⁷⁹ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 265, ll. 11-12.

⁸⁰ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 265, ll. 13-14.

⁸¹ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 265, ll. 14-15.

⁸² Skoulatos, *Personnages* cit. 87-89 nt. 58.

⁸³ Cfr. S. Salaville, *Philosophie et théologie ou episodes scolastiques à Byzance de 1059 à 1117*, in *Échos d'Orient* 29, 1930, 132-156, 141-145.

⁸⁴ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 266, ll. 13-15.

⁸⁵ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 266, ll. 15-18.

⁸⁶ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 266, ll. 18-19.

⁸⁷ Schopen (rec.), *Alexiadis* 1 cit. 267, l. 2.

τοῦ θράσουσ καὶ τῆς ἀμαθίας ἐμέμφετο⁸⁸ – la dottrina di stampo monofisita, nonostante l'eretico si dichiarasse pronto a subire qualsiasi tipo di tortura fino allo scorticamento della carne viva (1.3, prima parte): se si aggiunge il fatto che a Costantinopoli vi era una comunità armena formata appunto da monofisiti e monoteliti⁸⁹, tra cui tali Tigrane⁹⁰ e Arsace (1.3, seconda parte), comprendiamo il motivo che indusse Alessio a convocare addirittura un sinodo (σύνοδον περὶ τούτους γενέσθαι κοινῇ συνεσκέψαντο)⁹¹ presieduto di nuovo dal patriarca Nicola Grammatico (1.4) in cui Nilo, in un anno imprecisato, ma che potrebbe essere stato il 1087 oppure meglio il 1094⁹², venne sottoposto ad anatema (αἰωνίῳ τοῦτον καθυπέβαλεν ἀναθέματι)⁹³ (1.5) insieme con un sacerdote di nome Teodoro Blachernite⁹⁴ – τῆ ἐκκλησίᾳ καὶ ὁ αὐτοκράτωρ παρέπεμψεν· οἱ δὲ ἐπὶ πλέον τοῦτον ἐξετάσαντες (...) αὐτόν τε αἰωνίῳ ἀναθέματι καὶ τὰ τούτου δόγματα καθυπέβαλλον⁹⁵ – che era stato vicino agli 'entusiasti' ossia ai messaliani⁹⁶ (1.6).

Anche in relazione sia a Giovanni Italo che a Nilo e a Blachernite sembra che gli elementi rilevanti siano rappresentati dalla collaborazione tra imperatore e patriarca e quindi dalla residualità della condanna, che giunge soltanto in presenza di un atteggiamento ostile, deciso a tutti i costi a non abiurare; anche in questi casi, inoltre, Alessio viene rappresentato come un esperto di teologia, in grado di confutare con ampia cognizione di causa le tesi eterodosse nell'intento di ricondurre sulla retta via gli eretici

⁸⁸ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 3, ll. 3-4.

⁸⁹ Questi schieramenti erano stati combattuti da Massimo il Confessore, che Anna Comnena conosceva bene come dimostra in 5.9.3, già citato. A riguardo, N. G. Garsoïan, *L'abjuration du Moine Nil de Calabre*, in *ByzSlav.* 35, 1974, 12-27 (= *Armenia* cit. n. 2) e A. Sharf, *Armenians and Byzantines at the Time of Alexius I Comnenus*, in P. Artzi (a c. di), *Confrontation and Coexistence (Bar-Ilan Studies in History)* 2, 1984, 101-122; inoltre, ancora N. G. Garsoïan, *The Problem of the Armenian Integration into the Byzantine Empire*, in H. Ahrweiler, A. E. Laiou (a c. di), *Studies in the Internal Diaspora of the Byzantine Empire*, Washington 1998, 53-124, dove anche M. McCormick, *The Imperial Edge. Italo-Byzantine Identity, Movement and Integration. A.D. 650-950*, 17-52; infine, Salaville, *Philosophie ou Théologie* cit. e un interessantissimo testo che si legge in A. Papadòpoulos-Kerameus, *Ἀνάλεκτα Ἱεροσλυμητικῆς σταχυολογίας* 1, Petropolis 1897, 116-123: «contro gli Armeni che erroneamente credono che in Cristo ci sia una sola natura».

⁹⁰ Vd. Skoulatos, *Personnages* cit. 204 nt. 199.

⁹¹ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 4, ll. 2-3.

⁹² Grumel, Darrouzès, *Regestes* I.3 cit. 45 nn. 945-946.

⁹³ G. Garsoïan, *L'abjuration du Moine Nil de Calabre*, in *ByzSlav.* 35, 1974, 12-27, oltre a Grumel, Darrouzès, *Regestes* cit. n. 960 e J. Gouillard, *Le Synodikon de l'Orthodoxie. Édition et commentaire*, in *TM.* 2, 1967, 1-316, 202-206.

⁹⁴ Vd. Skoulatos, *Personnages* cit. 204 nt. 199.

⁹⁵ Reifferscheid (rec.), *Alexiadis* 2 cit. 4, ll. 19-21.

⁹⁶ Eut. Zig. *Pan. Dogm.* 26, in *PG.* 130, col. 1273 ss.

anche senza l'uso della violenza: un vero 'martello', quindi, ma in fondo non così 'pesante'⁹⁷.

Al termine di questa rassegna possiamo, allora, trarre qualche conclusione.

Le testimonianze riportate da Anna, nonostante riguardino l'epoca comnena, forniscono indicazioni preziose nella misura in cui lo studioso contemporaneo sembra condannato a conoscere poco dell'effettivo svolgimento dei processi contro gli eretici nel mondo bizantino.

Innanzitutto, negli avvenimenti esaminati ritroviamo numerosi fattori derivanti dalla cultura legislativa e giudiziaria tardoantica in materia di eresia e cioè da una parte l'ampiezza e quindi l'indeterminatezza della figura di reato insieme con la prescrizione generalizzata della morte comminata attraverso modalità spettacolari che fungessero da esempio, dall'altra l'impulso all'indagine provocato da denunce anonime oppure dalla stessa volontà imperiale, l'interrogatorio condotto da alti funzionari se non ancora dal sovrano, ma la condanna delle dottrine in contestazione emanata dal patriarca, la misura cautelare del carcere e il tentativo continuato di convincere l'eretico al ravvedimento per mezzo dell'abiura e infine la pena capitale come *extrema ratio*.

Ciò sta a testimoniare che l'eredità proveniente dall'epoca in cui il cristianesimo si era imposto nell'impero come religione di stato era sopravvissuta per secoli interi, riproponendo fatalmente gli stessi problemi.

L'opera, però, rappresenta una fonte utile a ricostruire anche il sistema giuridico inerente al rapporto con l'eterodossia di stampo dualistico: infatti, oltre ad aiutarci a cogliere la portata del meccanismo di identificazione che vige tra manicheismo da una parte e dall'altra paulicianesimo e bogomilismo, il contenuto dei passi analizzati è in grado di ricostruire, almeno in parte, quello che doveva risultare il processo ad un eretico 'manicheo', appartenente cioè alla peggiore genia delle devianze confessionali cristiane.

Si tratta di un tema difficile e dalle vaste implicazioni sociali, poiché è evidente che la considerazione e il trattamento del fenomeno ereticale in una deter-

⁹⁷ Nel ventitreesimo capitolo della *Panoplia Dogmatica* si narra, in maniera concisa, dell'impegno profuso da Alessio contro le eresie e gli eretici: oltre a Basilio e a Giovanni Italo, anche Constantino Crisomallo nel 1140 (J. D. Mansi [rec.], *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio* XXI, Florentiae 1776, coll. 551-560), due vescovi cappadoci, Clemente di Sasima e Leonzio di Balbissa, nel 1143 (Mansi, rec., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio* XXI cit. coll. 584-588) e un monaco chiamato Trifone, inquisito prima il 6 ottobre del 1143 e quindi nel 1147 (Mansi, rec., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio* XXI cit. coll. 597-604); altre fonti attestano che eresie dualistiche avevano attecchito addirittura nel patriarca Cosma II Attico e nell'ammiraglio Andronico Contostefano (A. Meineke [rec.], *Ioanni Cinnami epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum*, Bonn 1836, 63-66 e I. Bekker [rec.], *Nicetae Choniatae historia*, Bonn 1835, 106-109).

minata struttura repressiva non può prescindere dagli effetti delle sue ricadute sul relativo contesto culturale: in questo senso, quanto leggiamo nell'*Alexiadis* conferma l'esistenza di una vera e propria osmosi tra mondo laico e mondo ecclesiastico e di una circolazione di modelli continuamente offerti e recepiti.

Ed ecco che alla fine le fila del nostro discorso iniziale sembrano riannodarsi, individuando nella letteratura e in particolare in quella storiografica uno strumento imprescindibile per la conoscenza dello stesso diritto bizantino⁹⁸.

Valerio Massimo Minale
Università di Napoli 'Federico II'
valeriomassimo.minale@unina.it

⁹⁸ A riguardo si legga con estremo profitto, anche per la distinzione tra 'law as literature' e 'law in literature', R. Macrides, *The Law Outside the Lawbooks: Law and Literature* 11, in *Fontes Minores*, Frankfurt am Main 2005, 133-145 (e inoltre Ead., *Poetic Justice in the Patriarchate. Murder and Cannibalism in the Provinces*, in L. Burgmann, M. Th. Fögen, A. Schminck [a c. di], *Cupido legum*, Frankfurt am Main 1985, 137-168).

In Memoriam. *Hans Ankum (1930-2019)*

1. Hans Ankum rientra fra le personalità di studiosi scomparse negli ultimi anni di cui il diritto romano, a livello internazionale, lamenta ora la perdita. Ci ha lasciato il 3 giugno 2019 all'età di 88 anni. Onoro volentieri la richiesta della Direzione dei *Quaderni* di realizzarne un necrologio. È un'ultima attenzione, in affettuoso ricordo, verso un amico di sei anni più anziano di me.

2. La nostra amicizia nacque nell'autunno del 1974, in occasione del Congresso di Colonia della *Société Internationale pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité*. Da allora abbiamo preso a incontrarci quasi annualmente nel contesto di conferenze e seminari internazionali: una volta anzi nel lontano Cile. Nel semestre estivo del 1979 egli fu *visiting professor* presso la mia Facoltà, grazie ad un finanziamento del Land Renania-Vestfalia. Assieme a studenti e assistenti ci scambiavamo visite presso i reciproci Istituti in occasione di colloqui scientifici. Ebbi talvolta l'occasione di essere invitato come relatore alle conferenze svolte presso il 'Forum Romanum', un ciclo di seminari da lui fondato ad Amsterdam. Nel tempo fummo entrambi cooptati quali componenti del Comitato Scientifico del Centro romanistico internazionale Copanello.

Quanto a singoli aspetti della sua *vita* si ricavano notizie sia dalla voce a lui dedicata in Wikipedia (con il connesso elenco di scritti scelti) sia dal *The International Who's Who*, come pure dai suoi ricordi, tratti da una lunga intervista con Remco van Rhee e Laurens Winkel dell'aprile del 2010¹. Quanto Ankum raccontò in quell'occasione sulla sua carriera, dei decenni di insegnamento e ricerca, delle sue visuali scientifiche, è più denso di qualsiasi cosa suoi contemporanei ancora in vita possano riferire su di lui.

3. Johan Albert (Hans) Ankum nacque il 23 luglio 1930 ad Amsterdam. Il cognome è un toponimo: i suoi antenati si erano verosimilmente trasferiti in Olanda da Ankum (cittadina a circa 35 chilometri a Nord di Osnabrück)². La pronuncia della seconda sillaba del cognome si trasformò pertanto dalla *u* tedesca alla *ü* neerlandese.

Hans, sotto la guida di capaci insegnanti di latino, assieme ad altri compagni di classe, già al ginnasio si destreggiava con gli scritti dei classici antichi. Ottenne il premio del suo Ginnasio come miglior maturando del suo anno scolastico. Il padre, Leendert Albert Ankum, socialdemocratico attivo nella politica comunale,

* Per l'accurata traduzione sono profondamente grato all'Amica e Collega Francesca Lamberti.

¹ C. H. von Rhee, L. C. Winkel, *Een romeinsrechtelijke coryfee. Rechtshistorici uit de Lage Landen: Interview met Hans Ankum*, in *Pro Memorie* 12.2, 2010, 146-168.

² https://de.wikipedia.org/wiki/Ankum#Geografische_Lage [caricato il 23.1.2020].

fu sindaco dal 1946 al 1960 di Koog aan de Zaan, una municipalità a Nord di Amsterdam di circa (ad oggi) dodicimila abitanti. Su suo consiglio Hans (non obbedendo propriamente alla sua vocazione) si volse allo studio del diritto. Lui avrebbe preferito dedicarsi, se non alla musica (era infatti un pianista di talento)³, alle lingue straniere e alla storia. Nel tempo ha effettivamente coniugato dovere e inclinazione con la felice scelta del diritto romano come ambito di attività.

4. Fra i professori dell'Università di Amsterdam che lo colpirono nel corso dei suoi anni di studio, si impone quale figura dominante il civilista Marcel Henri Bregstein (1900-1957)⁴. Ankum lo considerava, anche quando lui stesso era già avanti negli anni, «il suo grande maestro». Ascoltando poi le lezioni di Henk Hoetink (1900-1963) ad affascinarlo fu piuttosto la materia, la storia del diritto: lì maturò in lui il desiderio di diventare egli stesso professore universitario. Hoetink aveva insegnato dal 1929 al 1934 presso la scuola giuridica di Batavia, la capitale delle Indie olandesi (l'attuale Giacarta, capitale dell'Indonesia). Era un 'Universalgelehrter', persona di cultura vastissima: il ruolo di curatore, come fu per molti anni, dell'Enciclopedia neerlandese De Grote Winkler Prins⁵ era quello ideale per lui; non era tuttavia giurista per passione⁶.

Ankum si laureò con il titolo, valido sia in Olanda che in Belgio, di «Mee-ster in de rechten» (abbreviato in Mr., titolo corrispondente al *legum magister* o LLM). Subito dopo trascorse grazie a borse di studio un periodo di due anni a Parigi. Lì si tuffò nella vita culturale e trovò presto un collegamento con la *Société d'histoire du droit*. L'impressione che gli suscitavano Henri Lévy-Bruhl, Pierre Petot e Jean-Philippe Lévy la ritroviamo nei suoi ricordi (nt. 1). Meno gli interessavano le lezioni di diritto civile francese.

5. Tornato da Parigi, Ankum divenne assistente di Hoetink. Dopo quattro anni di attività come assistente ad Amsterdam, svolse per due anni a Leiden corsi di diritto romano affiancando Robert Feenstra. Sostenne il suo esame di dottorato ad Amsterdam, avendo Hoetink come supervisore, con un ampio *proefschrift* in due volumi, nel settembre 1962⁷.

³ Grazie ai compensi ottenuti come stagista presso la Camera di Commercio prendeva lezioni di musica e acquistava i biglietti per concerti di musica classica al Concertgebouw (sala concerto ad Amsterdam).

⁴ https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Henri_Bregstein.

⁵ Nella sesta edizione, della quale Hoetink era uno dei co-curatori, in 18 volumi 1947-54; per l'ultima edizione a stampa in 26 volumi 1990-1993 si v. https://en.wikipedia.org/wiki/Winkler_Prins.

⁶ Si v. la biografia dedicatagli *post mortem* da P. B. M. Blaas, *Henk Hoetink (1900-1963): een intellectuele biografie*, Hilversum 2010, pp. 184.

⁷ H. Ankum, *Geschiedenis der actio Pauliana*, Zwolle 1962, con un résumé in francese. Recensioni: G. Dilcher, in *ZSS*. 80, 1963, 506 ss.; J. E. Scholtens, in *TR*. 33, 1965, 298-314.

All'atto del conferimento del titolo uno dei due 'paraninfi'⁸ al suo fianco era il fratello minore L. A. Ankum (1932-2008); alla luce delle fotografie è innegabile la somiglianza tra i due fratelli⁹. Il fratello è poi diventato professore di economia aziendale presso la stessa Università di Amsterdam, e successivamente anche lui Preside della Facoltà sorella (ritrovandosi così nuovamente accanto i due fratelli nel *consilium* decanale). Dopo la morte di Hoetink (1963) Ankum gli succedette nel 1965. Insistè che, nella denominazione della sua cattedra, il diritto romano fosse al primo posto. Tenne la cattedra per ben trent'anni, in questa materia (con l'inclusione di settori affini, come la papirologia giuridica), sino al 1995. In questo periodo le cariche accademiche da lui assunte furono: due periodi come Preside (nell'insieme per quattro anni), tre anni come Prorettore, sette anni come Direttore dell'Istituto giuridico, e inoltre dieci anni come Segretario della Sezione di Scienze Giuridiche nell'Accademia neerlandese. Se non avesse trascorso anche notti intere di studio e ricerca non avrebbe potuto affrontare questo carico di lavoro, nonostante il supporto di un'équipe di sette collaboratori d'istituto. Il suo sonno però, durante le notti in albergo in occasione di viaggi, non era disturbato dai rumori del traffico.

6. La sua opera scientifica è di una vastità impressionante. Sino al 2013 l'elenco delle sue pubblicazioni contava oltre 320 lavori¹⁰. Di tanto in tanto in realtà tornava su temi già trattati in precedenza (per approfondirli o tradurre le ricerche in un'altra lingua). Disponiamo dei suoi lavori più rilevanti in due notevoli raccolte di scritti¹¹.

⁸ I 'paraninfi', negli esami di dottorato in Olanda, sono i 'secondi' che affiancano il dottorando all'atto dell'esame. Sono anche coloro che organizzano i festeggiamenti successivi. All'inizio della pubblica discussione del *proefschrift* il Rettore che guida la procedura accademica prega i componenti della Commissione di esprimere brevemente, in via orale, il loro parere. Un'ora esatta dopo compare, in toga, un usciere in funzione di cerimoniere, bussa con lo scettro dell'Università sul pavimento e pronuncia le parole «*Hora est*»: il candidato viene congedato. – D'altro canto, negli «*exámenes de doctorado*» spagnoli la procedura può protrarsi (per la sofferenza del dottorando) per ore se è gestita da un presidente di commissione che non badi alla sintesi. In spagnolo il termine *paraninfo* indica (come in italiano) colui che conduce la sposa all'altare, o un messaggero di buone nuove.

⁹ Riprodotte a p. 157 dell'intervista (cit. *retro* nt. 1). Ulteriore foto in Blaas (*retro* nt. 6) 163.

¹⁰ Elencati in ordine cronologico nella sua *Nueva antología romanística* (*infra* nt. 10) 391-417. Il suo elenco di pubblicazioni, organizzato per materia in monografie, saggi, recensioni, necrologi etc., sino al 1995, è in *Collatio Iuris Romani* 1 (nt. 14) S. IX-XXV. Ivi XXVII s. anche un elenco dei 13 *Proefschriften* presentati sotto la sua supervisione. Due complementi ora in *Secundum datur* (*infra* nt. 16) 198. La maggior parte dei suoi dottorandi hanno raggiunto posizioni influenti nella giustizia e nell'amministrazione.

¹¹ H. Ankum, *Extravagantes: Scritti sparsi sul diritto romano*, a c. di C. Masi Doria e J. E. Spruit, Napoli 2007, pp. 531; e H. Ankum, *Nueva antología romanística* (ed. J. Paricio), Madrid 2014, pp. 430, entrambe provviste di una *laudatio* e di un indice delle fonti. In corrispondenza con il titolo della prima delle due raccolte non vi vennero inclusi i contributi facilmente accessibili nelle più diffuse riviste di settore. Il secondo dei due volumi è recensito da J. Filip-Fröschl, in *ZSS*. 133, 2016, 613-617.

Anche i luoghi di pubblicazione, Napoli e Madrid, sono testimonianza del suo eccezionale rilievo quale giurista realmente europeo. Non fu ripubblicata in queste raccolte, ad esempio, la sua trilogia, composta a più mani con Marjolijn van Gessel-De Roo ed Eric Pool, su *in bonis esse*¹², che dispone anche di un indice delle fonti a parte. Gli siamo debitori anche di lavori di stampo didattico: un sintetico dizionario latino (romanistico)-neerlandese, un compendio e una breve bibliografia¹³. Un'ampia messe di lavori è costituita anche da recensioni, necrologi e resoconti congressuali; notevole anche il suo contributo come editore di 'Festschriften'.

I suoi saggi sono sempre articolati in modo chiaro e con una sintesi delle conclusioni. Il suo stile è scorrevole e di agevole comprensione. Quanto agli oggetti d'indagine Ankum si interessava principalmente alle fonti giuridiche antiche. Anche nelle Conferenze della *Société d'histoire du droit*, di cui era Vicepresidente, riferiva principalmente in tema di diritto romano. Alla luce della trascurabile rilevanza del diritto romano nelle università francesi la scelta del tema era particolarmente indicata. La storia della tradizione romanistica dell'*actio Pauliana*, che nella sua tesi di dottorato aveva accuratamente trattato per oltre 200 pagine, dichiarò, anni dopo, di volerla lasciare nelle mani di altri studiosi. Ciò nonostante analizzò, meritoriamente, più volte la sopravvivenza di figure giuridiche romanistiche nel nuovo codice civile neerlandese¹⁴. Come romanista olandese era più di ogni altro vocato per questo argomento. Le sue energie e il suo tempo, riducendosi anche a causa delle sue molteplici attività, non gli consentirono di realizzare una monografia di ampio respiro sulla materia.

7. Anche la sua partecipazione alla Commissione per il conferimento del (biennale) Premio Boulvert per opere prime nel campo del diritto romano fu assai intensa. Ogni membro della Commissione era tenuto ad occuparsi di un vasto numero di opere. Per valutarle la Commissione si riuniva periodicamente. L'annuncio dell'attribuzione del Premio, nel quadro di riunioni plenarie di Congressi internazionali, è sempre stato un evento ricco di suspense.

Dopo la morte di Aristide Théodoridès (1911-1994) va attribuito ad Ankum il merito della prosecuzione, annuale, dei Convegni della SIHDA (di regola autunnali). In qualità di eminenza grigia della SIHDA trattava attivamente, con talento e diplomazia, con i possibili organizzatori nei più diversi paesi, così che

¹² Un saggio di tagli monografico pubblicato in tre parti in ZSS. 104, 1987; 105, 1988; 107, 1990. Fu preceduto da un'esegesi di Ankum in ZSS. 103, 1986, 248-274.

¹³ *Romeinsrechtelijk Handwoordenboek*, Zwolle 1973, pp. 214 (con A. S. Hartkamp); *Elementen van Romeins recht*, Zwolle 1976, pp. 155; *Korte Bibliografie van Romeins recht in zijn historische context*, Amsterdam 1981, pp. 90 (con L. C. Winkel).

¹⁴ Una ristampa del suo lavoro del 1999 in *Extravagantes* (nt. 10) 367-381. Precedentemente in versione inglese (1996). Allo stesso tema Ankum dedicò opportunamente anche il suo discorso di ringraziamento in spagnolo in *Nueva antología* 19-28.

i candidati da lui presi in considerazione, in caso di assenso, fossero al corrente già anni prima di quando dovessero iniziare ad occuparsi dell'organizzazione del Convegno nel proprio paese. Per ultimo presenziò al 72° Congresso SIHDA nel 2018 a Cracovia – come mi scrisse – per la sua cinquantesima volta.

8. Visti i suoi meriti eccezionali non meraviglia che fluissero numerosi i riconoscimenti sia nazionali che internazionali. Era membro della Reale Accademia Neerlandese delle Scienze. In occasione del suo pensionamento venne omaggiato da una raccolta in due volumi di *Scritti in onore*, con 57 contributi di colleghi noti a livello internazionale¹⁵. Presto si aggiunsero due ulteriori raccolte, intitolate *Secundum* e *Tertium datur*¹⁶. Basti rinviare, qui, alle *laudationes* contenute in tali volumi. Il suo enorme impegno fu onorato anche dall'attribuzione di ben sette dottorati *honoris causa*, delle Università di Bruxelles, Aix/Marseille, Bochum, Praga, Belgrado, Sofia e Murcia. Presso l'Universidad Complutense de Madrid fu poi insignito dell'ambito Premio Ursicino Álvarez nel 2013, assieme al Collega, di elevatissimo livello scientifico, Vincenzo Giuffrè¹⁷.

9. La sua perfetta conoscenza di svariate lingue straniere era memorabile. Parlava fluentemente francese, inglese, tedesco e italiano; da ultimo apprese anche lo spagnolo. Di rado lo si sentiva parlare invece nella sua lingua madre olandese. I suoi discorsi non si limitavano alla conversazione ordinaria: si intratteneva senza difficoltà anche in discussioni tecniche di elevata complessità. Se gli si chiedeva di pronunciare parole di commiato o di ringraziamento per gli organizzatori di un incontro scientifico, assumeva volentieri il compito, esprimendosi in modo estemporaneo e sempre gradevole. In tali occasioni sottolineava di frequente il valore di 'collante fra i popoli' del diritto romano: «senza il diritto romano non ci saremmo mai ritrovati insieme» era una delle sue affermazioni favorite.

10. Realizzare una ricerca scientifica scritta in una lingua straniera spesso comporta difficoltà notevoli. Ogni nazione ha le sue peculiarità nell'esprimersi, come la costruzione della frase e i criteri di citazione. Per Ankum questo non rappresentava un problema. Ben sapendo tuttavia che «un discorso non è uno scritto», chiedeva regolarmente a colleghi madrelingua di rivedere, quanto ad accuratezza stilistica, i suoi lavori. Non sempre la collaborazione si limitava a revisioni di natura linguistica.

¹⁵ *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65^e anniversaire*, Amsterdam 1995: i due volumi (assieme all'indice delle fonti) si estendono per ben 730 pagine a stampa.

¹⁶ *Secundum datur! Negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans Ankum*, Amsterdam 1997, pp. 208. – O. E. Tellegen-Couperus, P. L. Nève, J. W. Tellegen (eds.), *Tertium datur. Drie opstellen aangeboden an Prof. Mr. J. A. Ankum*, Tilburg 1995, pp. 118.

¹⁷ Giuffrè è mancato il 7 Aprile 2019, poche settimane prima della scomparsa di Ankum.

Quando mi pregò di una revisione linguistica del saggio destinato agli *Scritti* in onore del mio predecessore nella Cattedra coloniese, Erwin Seidl, in tema di *pignus e novatio* (1975, p. 1-15), mi sovvennero infatti, alla lettura, una serie di rilievi contenutistici¹⁸. Quando pubblicai la mia replica, nel 2000, in occasione di una sentenza della Cassazione tedesca¹⁹, Ankum mi diede ragione e ammise di essersi sbagliato su singoli aspetti della sua analisi²⁰. Mantenere buone relazioni personali era per lui più importante di divergenze occasionali sui contenuti. In ciò è stato un grande esempio. Ci ha unito la convinzione che alla fine si sarebbe affermata comunque l'opinione corretta.

11. L'accessorietà del pegno rappresentava una divergenza su dettagli. Il nostro dissenso sul valore probatorio delle *inscriptiones* nell'interpretazione delle fonti era invece di fondamentale valore metodologico²¹. Le informazioni fornite, nella Compilazione giustiniana, dalla *inscriptio* dei frammenti estrapolati dal loro contesto originario sono di grande rilievo per individuare il significato originario delle affermazioni del singolo giurista; David Daube lo ha mostrato alla luce di specifici esempi di *regulae iuris antiqui* tratte dal titolo del Digesto 50.17²². Occorre tuttavia grande prudenza là dove si intenda riferire un testo, ben comprensibile in sé stesso, a un istituto diverso da quello cui lo attribuivano i Compilatori, reinterpreandolo in ragione di una *inscriptio* non adeguata alla collocazione del frammento nel Digesto. Era quanto faceva Ankum ad esempio per un frammento del giurista tardoclassico Papiniano, D. 21.2.66 pr. Ankum

¹⁸ Ankum era convinto di aver rilevato l'emersione di una controversia tra giuristi. Gaio e Pomponio avrebbero sostenuto una più antica visuale, diversi giuristi tardo-classici un'opinione più moderna: così, in sintesi, a p. 11. Ad una più attenta indagine tuttavia i giuristi si occupano di fattispecie concrete differenti.

¹⁹ A. Wacke, *Erzwingt eine Novation den Verlust bestehender Sicherheiten?*, in *OIR*. 6, 2000, 215-239. Anche in *Deutsche Notar-Zeitschrift* 2000, 615-635.

²⁰ Prima oralmente, poi anche in *OIR*. 13, 2009, 49. Cfr. anche J. C. Out, *Vormen van Accessoriëteit* (von W. J. Zwolve betreute Proefschrift), Leiden 2005, 100-105.

²¹ A. Wacke, *Vom Wert der inscriptiones für die Quellen-Interpretation und zur Beweiskraft des palingenetischen Arguments für den Textinhalt*, in P. Mach, V. Vladár (eds.), *Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum: Zbornik z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.-28. maja 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave [Sammelband der 18. Konferenz tschechischer und slowakischer Romanisten an der Juristischen Fakultät der Universität, Trnava 2016]*, Praha 2017, 87-121. Di facile consultazione al link: <https://kups.ub.uni-koeln.de/9262/>.

²² D. Daube, *Zur Palingenesie einiger Klassikerfragmente*, in *ZSS*. 76, 1959, 149-264 = D. Daube, *Collected Studies in Roman Law*, 1991, 789-897. Daube non realizza tuttavia una palingenesia complessiva (il titolo è eccessivamente ambizioso). L'a. piuttosto ripercorre il percorso di enucleazione dei frammenti operato dai Compilatori per singole *regulae* prive di contesto, e usa l'argomento palingenetico per ricostruire quest'ultimo.

ha grandi meriti per aver contribuito a illuminare testi spesso reputati oscuri di Papiniano; non posso tuttavia aderire alla sua analisi di questo frammento, concernente la garanzia per evizione, per importanti motivi di metodo.

La garanzia per evizione presuppone, secondo la formalistica impostazione romana, che l'acquirente, quanto meno se possessore convenuto in giudizio in un'azione di rivendica, possa rifarsi nei confronti del venditore, se perde la causa, in considerazione del fatto che quest'ultimo non gli ha trasferito l'*habere licere*. A seguito di perdita accidentale del possesso il compratore può agire altresì contro il possessore attuale per la restituzione, e in qualità di attore perdere la causa²³. Se il compratore è responsabile per aver mal gestito l'azione, perde la possibilità del regresso nei riguardi del suo venditore. In qualità di attore è tenuto infatti, nel proprio stesso interesse, a scegliere il tipo di azione più conveniente, quello che richieda limitati mezzi di prova e conduca nel modo più agevole all'obiettivo. Pertanto, se sceglie la *rei vindicatio* in luogo dell'*actio Publiciana*, si pone il problema della sua responsabilità. La *stipulatio* relativa all'evizione non diviene invalida in ragione del *dolus* del compratore: *omnimodo nocebit ei dolus suus nec committitur stipulatio*. Probabilmente la stipulazione conteneva (in via eccezionale) una *clausula doli*²⁴.

Secondo Ankum l'espressione *nec committitur stipulatio* sarebbe stata interpolata; in luogo di tale stipulazione, Papiniano si sarebbe occupato di *actio auctoritatis*²⁵. Tale interpretazione, in adesione a Otto Lenel, sarebbe suffragata dai tre successivi paragrafi dello stesso frammento. Noi non sappiamo tuttavia quanto i compilatori, nella loro attività di estrapolazione, abbiano tagliato il testo originario. Non deve trascurarsi inoltre che, dei frammenti a noi conservati nella *Palingenesia* di Otto Lenel del 28° libro delle *quaestiones* di Papiniano, quasi cinque colonne sono dedicati alle *stipulationes*, mentre solo mezza colonna è inserita sotto la presunta rubrica *de auctoritate*. Inoltre un'opera di stampo casistico come le *quaestiones* non è strutturata nello stesso modo rigoroso di un commentario editale. Se riferita all'*actio auctoritatis* la fattispecie su cui si pronunciava Papiniano sarebbe stata limitata all'alienazione, mediante *mancipatio*, di un *fundus Italicus* fra *cives Romani*. Invece è molto più probabile che l'ipotesi

²³ A. Wacke, *Die sorgfältige Klagenauswahl durch den Käufer bei umgekehrter Eviktion* (D. 21,2,66pr.): *Da mihi facta, dabo tibi ius?* in: *A bonis bona discere. Festgabe für Janos Zlinszky zum 70. Geburtstag*, Miskolc 1998, 63-89: <https://kups.ub.uni-koeln.de/6713/>.

²⁴ Ankum pensava invece all'opposizione, all'*actio auctoritatis*, di una *exceptio doli*.

²⁵ H. Ankum, *D. 21,2,66 pr. Eine schwierige Papinianstelle über die auctoritas-Haftung des Verkäufers im Fall umgekehrter Eviktion*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly*, 2002, 1-10 = *Nueva antología* 289 ss. V. ivi anche p. 179-185 (da *Seminarios Complutenses* del 1989, in spagnolo) = *OIR*, 2, 1996, 5-32 in tedesco, relativamente a «Papinian, ein dunkler Jurist?». Del contributo esiste addirittura una traduzione in giapponese, v. *Nueva antología* p. 407 nr. 215.

fosse relativa, considerata la perdita del possesso del bene (fuga di uno schiavo o di un animale) alla compravendita di un bene mobile, eventualmente anche fra non cittadini. Sia che si trattasse di un'*actio ex stipulatu* che di un'*actio auctoritatis*²⁶, materialmente il risultato «perdita dell'azione di regresso per via di un'evizione autocagionata» non cambierebbe neanche nella costruzione di Ankum. La presunta interpolazione non è suffragabile neanche con argomenti contenutistici. Stando al valido monito di Otto Karlowa l'argomento palinogenetico può considerarsi prova di un'interpolazione solo se il contenuto di un frammento non sia conciliabile con il diritto romano classico²⁷.

Sopravvalutando il contesto palinogenetico Ankum trascura consapevolmente il criterio contenutistico: in tal modo giunge a ravvisare «parecchi» interventi di matrice giustiniana²⁸. In ciò la mia visuale si differenzia in modo fondamentale dalla sua. Se si prescinde dai frequenti errori nelle *inscriptiones*, in ogni caso già l'enorme massa di materiale da governare e la fretta cui furono sottoposti i Compilatori nel loro lavoro di redazione porta a concludere che la soluzione più semplice per loro era eliminare parti di testo che si riferivano a istituti obsoleti, piuttosto che dedicarsi a una rielaborazione di contenuto, che avrebbe portato via tempo. Il 95% dei testi loro disponibili vennero eliminati, solo il 5% fu accolto nei *Digesta*. Per ulteriori argomenti a sostegno della mia posizione conservatrice e della distinzione tipica fra l'onere di enunciazione delle azioni nel sistema romano e la posizione dell'attore nel processo moderno rinvio ai miei lavori in bibliografia²⁹.

Mi chiesi se inviare ad Ankum il mio studio in questione. Non volevo che l'amico si inquietasse. Detlef Liebs dissipò le mie preoccupazioni: Hans lo tollererà, mi disse Detlef. Hans da parte sua non risparmiava, dove gli paresse

²⁶ Ankum reputava di poter individuare tra le due azioni non meno di dodici differenze: v. *Festschrift Mayer-Maly* (retro, nt. 25) 6. Tuttavia in nessuna fonte compare sinanche il nome *actio auctoritatis*. In PS. 2.17 § 1 e § 3 le frasi *Venditor... auctoritatis manebit obnoxius* e *auctoritatis venditor duplo tenus obligatur* sono formulate verosimilmente in modo abbreviato. In luogo dell'integrazione in ,*actione*' Ankum, *Nueva Antología* cit. 90 preferisce inserire (a senso) la locuzione *auctoritatis ,nomine*'. Una ricostruzione del tenore della formula, secondo Lenel, *Edictum Perpetuum* 546, è impossibile. Se con *auctoritas* – seguendo alcuni interpreti – si intendesse soltanto la responsabilità per evizione non vi sarebbero obiezioni; in tal senso deporrebbe la *stipulatio auctoritatis* testimoniata da Papiniano in Fr. Vat. 10. Su tale ambito problematico si v. ora la monografia di R. Brägger, *Actio auctoritatis*, Berlin 2012, e la relativa segnalazione di A. Seelentag, *Klio* 97, 2015, 350-353.

²⁷ O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* 2.1. *Privatrecht*, Leipzig 1901, nel capitolo sulla *fiducia* (p. 562 ss.), ma di generale importanza per le questioni toccate.

²⁸ Ankum considerava le interpolazioni (in *Festschrift Mayer-Maly* cit. 10) addirittura «ein Glück für uns Romanisten», dato che ci consentirebbero di individuare il diritto classico da esse nascosto. Tuttavia di rado hanno successo dimostrazioni di interpolazioni (mancando criteri affidanti).

²⁹ *Retro*, ntt. 22 e 23.

opportuno, critiche (leali e di regola convincenti). Del resto per il progresso del nostro sapere è necessario il dibattito scientifico. Ci accomuna, del resto, il fascino che su di noi esercita il lavoro esegetico. Come in nessun'altra disciplina giuridica abbiamo la fortuna di poter contare su una ricerca che travalica i confini nazionali. Del resto Ankum non fu mai un 'interpolazionista' radicale.

12. La versatilità di Ankum nella scelta dei temi non è sorretta da una visione unitaria di fondo, che colleghi i diversi ambiti di ricerca. Egli era del tutto privo di pregiudizi di tipo teorico-filosofico. Già nel corso dei suoi anni di studio parigini non riuscì ad affezionarsi alle visuali sociologiche di Henri Lévy-Bruhl. Al centro dell'osservazione, secondo lui, occorre sempre porre il testo giuridico tradito. La ricerca di influssi filosofici era per lui solo un orpello. Non trascurava le fonti letterarie nelle sue indagini, ma non attribuiva loro un peso rilevantissimo. Nella scelta dei temi dovevamo tener presente che risultassero di interesse interdisciplinare. Il nostro vessato settore, di cui Ankum lamentava il declino, non doveva esser messo eccessivamente ai margini nei piani di studio, né ovviamente nelle cattedre disponibili. Come campo d'indagine programmatico le eventuali interpolazioni giustiniane, pertanto, non dovevano essere considerate in futuro un ambito di ricerca primario.

13. Dal punto di vista terminologico particolarmente stimolanti sono le ricerche di Ankum relative all'avverbio '*eleganter*', usato da Ulpiano circa 40 volte³⁰. Dal punto di vista metodologico risaltano le indagini sull'orientamento pragmatico dei giuristi che si evince dal sintagma *utilitatis causa receptum*³¹. Da una prospettiva sistematica, le ricerche relative alla 'codificazione' di Giustiniano³². Da quella di storia sociale, i lavori sul *favor libertatis*³³.

14. Quando ci incontravamo tra studiosi sotto il *signum* del diritto romano, Ankum di regola era una presenza costante, anche fuori d'Europa. Mi è rimasto impresso un episodio accaduto nel corso di uno dei Convegni di Copanello. Durante una relazione che lo annoiava Hans si era evidentemente appisolato. Una volta terminata la conferenza però alzò la mano per primo, e manifestò il desiderio di «fare un commento e poi porre una domanda».

15. Quanto alla vita familiare, i suoi frequenti viaggi comportavano sicuramente un aggravio, soprattutto per le giudiziose madri dei suoi figli. Con la

³⁰ Cfr. in *Nueva antología* i nn. 38, 49, 50, 57 della sua Bibliografia.

³¹ *RIDA*. 15, 1968, 119-133 (in francese) e *Symbolae M. David*, Leiden 1968, 1-31 (in inglese).

³² *Extravagantes* cit. 55 ss. (del 1982, in francese) e 399 ss. (del 2001, in inglese).

³³ *Extravagantes* cit. 457 ss. (relativamente agli scritti dei giuristi) e *Nueva antología* 343 ss. (sulle costituzioni imperiali), entrambi del 2006.

prima moglie, Joke Ankum-Houwink, aveva avuto tre figli. Dal secondo matrimonio con Peline van Es, un'insegnante di francese (come la madre di Hans, Johanna van Kuykhof), ebbe una figlia. Assieme ai figli sottoscrissero il suo annuncio mortuario non meno di undici nipoti e due nipotini acquisiti.

16. Il bilancio complessivo della sua vita e della sua opera è estremamente positivo. Ankum ha favorito in modo esemplare il progresso della scienza del diritto privato romano³⁴. L'affermazione di Otto von Bismarck, di essersi consumato al servizio della patria (*Patriae in serviendo consumor*) potrebbe, nel caso di Ankum, riformularsi: dedicò tutte le sue energie al servizio del diritto romano. Il ridursi del ruolo del diritto romano nelle Università sembrava stimolare ancor più il suo zelo e la sua spinta alla ricerca. Ricordo una mostra di Pablo Picasso dal titolo «Dipingere contro il tempo»: si intendeva (dipingere) contro il corso della propria vita. Per Ankum si potrebbe cambiare il motto in: «scrivere, pubblicare contro il tempo».

17. Spesso inviava agli amici cartoline dai luoghi in cui viaggiava. Spesso li chiamava anche a telefono, per informarsi della salute loro e dei loro familiari. In quel caso non risparmiava, di frequente, incoraggiamenti a proseguire le ricerche e a concluderle. Negli ultimi anni di vita aveva appreso a corrispondere via mail. Era insomma tutt'altro che un riservato studioso casalingo. La sua persona si trovava in un certo modo al centro di una rete di strette relazioni personali e di ricerca. I colleghi ricevevano regolarmente plichi con suoi estratti. Un compito che prese sul serio sino a tarda età fu quello di curare la crescita dei giovani. Prima della caduta della Cortina di ferro riusciva a procurare ai colleghi dell'Europa dell'Est (a corto di biblioteche) le pubblicazioni loro necessarie. Riuscì anche a fare in modo che Herbert Wagner (1920-2002) – ultimo allievo di Heinrich Siber (scomparso a Lipsia nel 1951) e di Johannes Stroux – transitato nella Repubblica Federale Tedesca prima della realizzazione del Muro di Berlino, pubblicasse in Olanda nel 1978 la sua dissertazione in campo filologico (che gli valse il titolo di Dr. Philosophiae), dedicata a Gaio, e realizzata in complicatissime condizioni politiche, nel 1960, presso la Humboldt-Universität di Berlino-Est³⁵.

³⁴ Di *ius publicum* tratta Ankum in due lavori. L'espressione ha tuttavia spesso il significato soltanto di diritto (privato) cogente, non derogabile, come in Papiniano D. 2.14.38.

³⁵ H. Wagner, *Studien zur allgemeinen Rechtslehre des Gaius. Studia Amstelodamensia ad Epigraphicam, Ius antiquum et Papyrologicam pertinentia*, Zutphen 1978, pp. 290. Rec. di T. Honoré, *Gnomon* 52, 1980, 276-280; Th. Mayer-Maly, *TRG.* 49, 1981, 175 s. Dopo la sua seconda prova di dottorato (Dr. Jur.), e dopo l'abilitazione con Fritz Schwarz a Marburgo, Wagner non trovò una Cattedra di Diritto romano presso un'università della Germania Ovest. Come molti accademici la sua carriera fu danneggiata dalla divisione delle due Germanie. V. il mio necrologio in *ZSS.* 121, 2004, 750-752.

18. La sua salute non era delle più stabili. Per recarsi in Università o ai concerti, da buon olandese, usava la bicicletta almeno fino alle fermate dei mezzi pubblici. Le lunghe passeggiate tuttavia lo affaticavano. Con il passare degli anni aumentarono le difficoltà nel camminare, sinché fu costretto a servirsi di un bastone. La sua attività senza sosta veniva interrotta da lunghi soggiorni in clinica. In una occasione, dopo una lettera diffusa in francese dalla moglie, abbiamo temuto il peggio. La cerimonia di conferimento del dottorato *honoris causa* dall'Università cattolica di Murcia dovè per motivi di salute essere differita di diversi mesi. E pure, come un «Ercolino sempre in piedi» (“Stehäufmamchen”) si rialzava ancora, e ancora, per proseguire la sua consuetudine di studioso e di viaggiatore.

19. Quando fu necessario trasferirlo dalla sua casa di famiglia presso Aerdenhout in una residenza per anziani, trasportare la sua vasta collezione di dischi rappresentò un problema considerevole. Possedeva centinaia di registrazioni di concerti, di opere famose spesso in più riproduzioni di interpreti diversi.

La sua biblioteca, alla cui completezza teneva molto, fu destinata nel 2014 alla Pontificia Universidad Católica di Santiago, in Cile, dove la raccolta ha una collocazione di rilievo. Consta di quasi 6.850 monografie, oltre 900 volumi di riviste e 3.000 estratti. Lamentandone la perdita, Ankum riprese in seguito a costituire un piccolo apparato bibliografico, almeno con i lavori più importanti per il nostro settore.

20. Ho rivisto Ankum per l'ultima volta nel corso di un seminario (corredato da un accurato *résumé* scritto) sul carattere giuridico del matrimonio romano, tenuto a Bonn nel giugno 2018, a seguito di un periodo di grave malattia e della relativa convalescenza. La sua testa era ancora perfettamente funzionante, ci assicurò: e gli ascoltatori se ne persuasero ascoltando la sua relazione, come sempre vivace e a tratti polemica. La sua sete di conoscenza era intatta³⁶. Si è spento serenamente nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2019³⁷. Ancora la domenica prima aveva assistito sia a una *matinée* che ad un concerto serale nel suo amato Concertgebouw. Una vera fortuna per il suo impegno per la ricerca che sia vis-

³⁶ Questo atteggiamento corrisponde al quesito, testimoniato da Pomponio, D. 40.5.20, rivolto a Giuliano da un anziano assetato di conoscenza, e coronato da una citazione in greco: sia pur con un piede nella tomba, egli era ancora desideroso di apprendere. Sul punto A. Wacke, *Die senectus in kaiserzeitlichen Rechtsquellen*, in G. D'Angelo, M. De Simone, M. Varvaro, *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Palermo 2019, 333 ss.

³⁷ Poco prima della sua morte aveva chiamato telefonicamente il già gravemente malato Rolf Knütel a Bonn. Knütel è morto di un terribile male il 25 Settembre 2019. Su proposta di Ankum, Knütel era stato cooptato quale membro della Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

suto così a lungo, nonostante la salute cagionevole. Il fratello minore era scomparso già dieci anni prima. Per sua stessa ammissione il suo grande amore, dopo il diritto romano, fu per tutta la vita la musica. Dispensava volentieri consigli scientifici, se richiesti, traendoli dal suo immenso patrimonio di conoscenze. Ha portato con sé nella tomba la vastità di conoscenze e memorie accumulate in una vita lunga e ricca di eventi. A noi resta il compito di conservarne intatto il ricordo.

Andreas Wacke
Universität zu Köln
Andreas.Wacke@uni-koeln.de

Recensioni e Segnalazioni

Giovanbattista Greco, *Turpitudō. Alle origini di una categoria giuridica*, Satura Editrice, Napoli, 2018, pp. VIII-267, ISBN 9788876071782.

Nel 1938 Arnaldo Biscardi¹, dopo aver cercato di dimostrare l'inconsistenza giuridica del presunto principio *in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis*, affermava che «è vano illudersi di trovare spiegazione dogmatica di un principio, la cui essenza può in realtà giustificarsi solo storicamente. Nel diritto romano classico esso è la conseguenza logica di una duplicità di sistemi; in ogni altro ordinamento, il quale reagisca all'illecito comminando la nullità del negozio esso rappresenta un'eccezione alla regola e non può che essere l'effetto di una statuizione positiva». La conclusione della sua analisi storica sembrava voler corroborare l'idea della esclusiva natura pre-giuridica (originaria) di determinate valutazioni di disvalore etico-sociali, capaci di orientare, più o meno stabilmente, la configurazione dei rapporti giuridici ma comunque ad essi esterna.

Questo punto appare messo in discussione dal guanto di sfida lanciato dal titolo, o meglio, dal sottotitolo della recente monografia di Greco: «Alle origini di una categoria giuridica». Il professato intento sembra, invero, suggerire che l'A. dia per assodata la natura metagiuridica della *turpitudō*, mettendo in crisi, tra l'altro, la flebile certezza di chi scrive di aver raggiunto una qualche forma di sintonia con il 'concetto' di 'categoria giuridica'.

Greco intende offrire al lettore «una ricognizione cronologico-sistematica del significato e del modo di operare delle nozioni intorno alle quali a Roma si costruiva il giudizio sulla condotta personale» (p. 6). Il campo di indagine è, però, limitato su due lati. Il primo: pur consapevole di un «substrato etico-sociale su cui poggiava la normazione ...» (p. 2), l'analisi sembra strutturarsi sulle sole fonti giuridiche in cui ricorre il lemma *turpitudō*; solo nell'introduzione vi è il riferimento alla «esistenza di una pluralità indistinta di termini ('fama', 'infamia', 'infamis', 'infamare', 'famosus', 'nomen', 'ignominia', 'dignitas', 'indignitas')² impiegati per descrivere la posizione dell'individuo rispetto all'assolvimento degli obblighi generati a suo carico dall'ordinamento e dalla morale». Il secondo: la ricerca si limita alla definizione del campo semantico del 'turpe' attraverso la quasi esclusiva esegesi dei testi e dei relativi contesti giuridici³. Nell'introduzione, per vero, si affronta, in maniera cursoria e con la menzione

¹ A. Biscardi, *Sul negozio giuridico illecito: turpitudō utriusque* (Nota a sentenza della Corte di Cassazione del Regno, I sez. civ., 17 giugno 1937, n.1977), in *For. it.* 63, 1938, I, 357 ss.

² Il solo riferimento all'*infamia* apre un campo di analisi e di confronto sterminato; si v. a titolo esemplificativo la linea della tradizione non solo giuridica disegnata da L. Atzeri, *Die Infamia in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux, A. Kolb (Hrsg.), *Das Recht der »Soldatenkaiser«*. *Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin, München, Boston 2015, 127 ss., rapporto, affrontato almeno in parte dal nostro A., nel primo paragrafo del primo capitolo.

³ Nell'ultimo paragrafo dell'introduzione l'A. descrive sinteticamente la massa delle occorrenze del lemma *turpitudō* nelle fonti giuridiche di cui ci si occuperà nel testo: «i lemmi '*turpitudō*', '*turpis* (-e)' e '*turpiter*' non appaiono familiari al lessico delle *leges regiae* o a quello impiegato nei richiami ai versetti delle XII tavole che ci sono pervenuti... Mentre il Codice Teo-

di sole cinque fonti letterarie⁴, l'uso nella lingua latina del termine *turpitudō*, impiegato come elemento di caratterizzazione, in un primo momento, solo estetico e poi morale.

I tre capitoli in cui si sviluppa il lavoro dell'A. (*La 'turpitudō' nella riflessione dei giureconsulti romani nei primi due secoli del principato*, pp. 17-86; *Il 'turpe' in Macro, Marciano, Callistrato e Trifonino fra il I ed il II secolo d.C.*, pp. 87-106; *Paolo, Ulpiano e le 'leges' di epoca postclassica*, pp. 108-238) organizzano l'analisi della nozione di *turpitudō* nelle fonti giuridiche romane con «una prospettiva di esposizione opportunamente diacronica» (p. 16). La scelta, nelle sue intenzioni, appare del tutto legittima rispetto al tema di ricerca. L'analisi dell'influenza dei giudizi di valore etico-morali sull'ordinamento giuridico non sembra poter prescindere dal preliminare vaglio del contesto 'strutturale' in cui essi si formano e si configurano. Ma tale ordine viene seguito, almeno per i due primi capitoli, solo all'inizio, combinandosi ben presto con l'esigenza di una trattazione sistematica delle varie materie toccate; il tentativo di coordinare le due diverse esigenze fa sì che molti temi finiscano per essere trattati 'a macchia di leopardo' sia dal punto di vista cronologico che da quello materiale, pur rivelandosi necessaria una loro ricostruzione maggiormente organica e ordinante.

La complessiva analisi dei comportamenti femminili, introdotta già a metà del primo capitolo, sembra esserne un esempio. Il divieto di matrimonio con quelle donne che vivono in modo turpe o fanno mercato del proprio corpo, trattato da Marcello in D. 23.2.41 pr. (26 dig.), è, infatti, occasione per introdurre la figura della *meretrix* nelle fonti giuridiche, oltre che per una rassegna della legislazione matrimoniale augustea; si cerca così di definire la figura della *femina probrosa*, contraltare alla *mater familias* «modello dei buoni costumi» (p. 59). L'interessante tema, però, si interrompe subito per essere ripreso solo alla fine del secondo capitolo in occasione dell'esegesi di un passo di Trifonino (D. 29.1.41.1 [18 disp.]) che riporta un rescritto di Adriano secondo il quale la donna, accusata di turpe condotta (per l'A. il riferimento è all'adulterio), non avrebbe potuto ricevere alcunché dal testamento di un *miles* (pur sottoposto a un regime di 'specialità').

La rilevanza dei giudizi morali in ordine ai profili oggettivi e soggettivi dei negozi giuridici è un altro importante tema, in relazione al quale, probabilmente, un diverso ordine di esposizione avrebbe potuto maggiormente suffragare le conclusioni dell'A. Rappresentativa, in tal senso, l'attenzione (pur densa) rivolta da Greco alla regolamentazione del processo privato, posto tuttavia solo alla fine del terzo capitolo; tale momento speculativo avrebbe potuto, viceversa, rappresentare la spina dorsale dell'intera trat-

dosiano e la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* non appaiono eccessivamente prodighi di riferimenti, questi sono ospitati, in misura assolutamente significativa, nel *Corpus Iuris Civilis* e, in particolar modo, nei *Digesta*, dove le ricorrenze, al netto dei passi in cui i termini ritornano più volte, sono oltre settanta. Sul punto si v. anche J.-F. Thomas, *Deshonneur et honte en latin: etude semantique*, Louvain 2007, che proprio su questi termini, *turpitudō* compresa, affronta un'importante analisi del portato morale e sociale; aspetti che, come si avrà modo di vedere, per lo stesso A. conservano un'importante influenza sul versante giuridico-semantic.

⁴ Ovid. *Amor.* 2.17.15-20; Verg. *Aen.* 5.353-358; Vell. 2.2.69.3-4; Suet. *Ner.* 6.46.; Fest. (p. 418 L.).

tazione. Le diverse configurazioni nel tempo dei rimedi processuali, infatti, sembrano cogliere, ben più di ogni altra angolatura, il riflesso dei rapporti di causa-effetto tra sentire sociale e ordinamento giuridico. Proprio tali nessi, che pure qua e là vengono individuati, non appaiono ‘messi a sistema’. Come nel quinto paragrafo dello stesso terzo capitolo, interamente dedicato alla *condictio ob turpem causam*⁵. L’A. prende le mosse da D. 12.5.1 (Paul. 10 *ad Sab.*), passo in cui Paolo differenzia i motivi delle dazioni per spiegare poi il principio generale che spinge al ripristino dello *status quo ante* dalle stesse alterato, se effettuate per cause turpi: l’ordinamento ripudia tale tipo di trasferimenti imponendone la cancellazione degli effetti giuridici. Lo studioso affronta anche le varie fonti in cui è trattato il tema della preclusione o meno della *condictio ob turpem causam*: quest’ultima, infatti, viene ammessa o meno a seconda dell’unilateralità o bilateralità della turpitudine. Nell’ordine, l’A. si occupa della dazione di danaro versata per alterare il verdetto del giudicante, del pagamento effettuato per evitare giudizi di stupro e vendetta, di quello volto a sottrarsi dal pericolo di *iniuria*, per incentivare il comportamento omertoso o la delazione. Sempre in tema di *condictio* ritorna il già trattato argomento del meretricio: l’attenzione si focalizza su Ulpiano in D. 12.5.4.3 (26 *ad ed.*) che non permette di fatto la *condictio* per il pagamento della prestazione alla *meretrix*, seguendo il solco della tradizione giurisprudenziale ma giustificando tale posizione con la motivazione: *illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix*. Il passo appare mostrare una attenuazione del biasimo sociale verso l’attività di quest’ultima, riducendosi il ‘turpe’ a mettere in evidenza la sola condizione sociale della *meretrix*. Greco tenta, però, una diversa strada esegetica ipotizzando che Ulpiano, nel caso di specie, supponga «che il cliente paghi anticipatamente la prestazione» (p. 172) e che quindi si stia valutando l’esperibilità della *condictio* nell’ambito disciplinare della *locatio operarum*⁶. Sull’esperibilità della *condictio* in relazione ai cd. *pacta de crimine*, volti a influenzare il *ius accusandi* del privato, ci si interroga in riferimento ai passi ascritti ad Ulpiano e Paolo (per il primo D. 3.6.5.1 e 3.6.1.4 [10 *ad ed.*]; per il secondo D. 3.6.2 [10 *ad ed.*]); in merito a questi frammenti l’A., in particolare, mette in luce la questione della necessità della bilateralità della *turpitudine* ai fini dell’esperibilità della *condictio*. Segue la rassegna delle costituzioni imperiali intervenute in materia di dazioni turpi ed esperibilità della *condictio* (C. 4.7.1-7). Si passa poi ad un responso papiniano (D. 12.7.5 [11 *quaest.*]) in cui sembra che il giurista voglia correggere il fraintendimento di un suo precedente parere. Papiniano sottolineerebbe che, nel caso in cui la dazione della dote sia precedente ad un matrimonio incestuoso, non possa parlarsi

⁵ La prospettiva di analisi proposta dall’A. rispetto a tale istituto può trovare importanti spunti in M. Kaser, *Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im Römischen Recht*, Wien 1977, 73 ss.

⁶ Su tale passo si v. il recente contributo di A. Rinaudo, «*Quod meretrici datur, repeti non potest*». *La nova ratio di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana*, in F. Zuccotti, M. A. Fenocchio (a c. di), *A Pierluigi Zannini: scritti di diritto romano e giusantichistici. Quaderni del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino*, 6, Milano 2018, 267 ss., che approfondisce il parallelo fra il giudizio di disvalore di Ulpiano e quello della recente giurisprudenza in tema di pagamento della prestazione sessuale.

di *condictio*, in quanto, mancando il perfezionamento dell'unione coniugale, non si sarebbe realizzata la causa turpe, restando possibili per la *nuptura* le sole azioni «restitutorie proprie del caso» (p. 179) per l'indebito arricchimento. Il paragrafo in esame si chiude con una sommaria analisi del rapporto tra la figura generale della *condictio* e le altre azioni, volta a testimoniare «l'autonoma considerazione di cui era oggetto il *condicere* come strumento per il riequilibrio delle posizioni quando qualcosa si trovasse presso alcuno in assenza di una causa giustificante» (p. 181); se ne conclude che «la turpitudine non solo legittimi il *dans* alla promozione di azioni alternative o cumulative ma ponga anche l'*accipiens* in una situazione processuale deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se fosse stato convenuto con l'azione corrispondente al tipo negoziale realizzato» (p. 182).

È ben visibile come la dinamica della tutela pretoria in relazione agli esaminati casi tocchi lo sviluppo di temi giuridici 'sostanziali' pure trattati altrove dal Greco ma che, nel prefissato sistema diacronico di trattazione, non riescono a strutturarsi in un'analisi organica.

A mettere insieme i soli temi fin qui accennati si potrebbero realizzare correlazioni essenziali per la ricostruzione della *turpitudine*, quale che sia la sua natura. Così, tornando ai modelli femminili 'turpi', il modello della *femina probrosa*, per l'A. paradigma della *turpitudine* femminile, sembra presentare ben più di una sfaccettatura. La generale incapacità delle donne, all'interno dell'editto *qui pro aliis ne postulent*, stando a Ulpiano (D. 3.1.1.5 [6 *ad ed.*]) non deriverebbe da un qualche riconoscimento di *infamia* o da giudizi ad essa prodromici, ma solo dall'intento *ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres*. A detta dello stesso giurista tale divieto sarebbe nato, però, dal pessimo esempio di Carfania *improbissima femina*⁷. Un divieto per tutte le donne, dalle *honestae matronae* alle *meretrices*, giustificato dal negativo esempio di una sola di esse? La risoluzione di tale (non certamente nuovo) interrogativo⁸ ha indubbiamente non poco rilievo per ricostruire i rapporti di causa-ef-

⁷ La fonte in considerazione, citata in nt. 20 a p. 28, sembrerebbe offrire un ulteriore spunto anche per il tema del *probrum* e dell'*improbum* in Ulpiano, di cui pure lo stesso A. dà conto in apertura del terzo capitolo. Ciò anche alla luce della ricorrenza del termine in riferimento allo stesso episodio anche Val. Max. 8.3.2: *Carfania vero Licinii Bucconis senatoris uxor prompta ad lites contrahendas, pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod inprudencia abundabat. Itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniae notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine improbis feminarum moribus Carfaniae nomen obiciatur. Prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum <P.> Seruilius consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est.* Sulla caratura giuridica del lemma *probrum* mi sembra possa giocare un ruolo di non poco conto la misteriosa figura della *sponsio in probrum facta* citata da Livio (40.46.14) e presente nella *lex Irnitana* (c. 84.1.12-13); cfr. B. Albanese, *La sponsio processuale sulla qualifica di vir bonus*, in *SDHI*. 60, 1994, 135 ss. (= in *Scritti Giuridici* III, 207 ss.) in part. 154 ss.; F. Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993, 159 ss.; M. L. Peluso, *Die 'sponsio in probrum facta' im Jurisdiktionskatalog der lex Irnitana*, in *ZSS*. 120, 2003, 42 ss.

⁸ Formulato da L. Labruna, *Un editto per Carfania?*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz* I, Napoli 1964, 415 ss. (= *Adminicula*³, Napoli 1995, 167 ss.); F. Lamberti, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal 'domum servare' e 'lanam facere' al 'meretricio more vivere'*, in *QLSD*. 4, 2014, 61 ss., part. 78 s.

fetto tra giudizio sociale e struttura del procedimento, anche solo per individuare le ragioni che spinsero Ulpiano e la tradizione socio-giuridica da lui raccolta a menzionare tale esempio per giustificare la limitazione in parola.

Il rapporto tra *infamia* e *turpitudō*, oggetto del primo capitolo, appare anch'esso poter trovare una migliore caratterizzazione in una più organizzata esposizione dei profili giuridici che interessano le donne, e più in particolare la *meretrix*: l'indicata tutela che di fatto viene riconosciuta a quest'ultima, attraverso la mancata concessione della *condictio* per la ripetizione di quanto pagato per le sue prestazioni, cammina di pari passo con il generale 'marchio' di discredito sociale della stessa *meretrix*, stilizzatosi nelle fonti giuridiche anche con il ricorso alla *turpitudō* (le *mulieres quae turpiter viverent vulgoque quaestum facerent* di Marcello, D. 23.2.41 pr. [26 dig]). Si pone qui il tema, certamente fondante per la definizione della 'turpitudine', della *meretrix* nell'ordinamento giuridico, «tra il suo *turpiter facere* e il suo *non turpiter accipere*»⁹.

In alcuni casi, come nel precedente esempio, tali dinamiche vengono solo accennate dall'A.; in altri, viceversa, sono ben messe in risalto; è questo il caso dell'ultimo paragrafo del citato terzo capitolo. Si comincia con la *stipulatio*: dalle parole di Paolo, in D. 12.5.8 (3 *quaest.*), si evince che la causa turpe della *stipulatio* non conosce sanzioni di *ius civile* ma che il diritto pretorio supplisce a tale lacuna riconoscendo azioni alternative, come, nel caso di specie, quella dell'*exceptio doli vel in factum*. Sullo stesso tema si rinviene un'apparente contraddizione tra Ulpiano (D. 45.1.26 [42 *ad. Sab.*]) e Pomponio (D. 45.1.27 pr. [22 *ad. Sab.*]): il primo afferma l'irrilevanza *ipso iure* della stipulazione *ob causam turpem*; il secondo invece conferma la *denegatio actionis* per un caso specifico dello stesso genere. L'A. propende per l'alterazione del passo ulpiano. In riferimento al mandato, si ritiene che la nullità riconosciuta al mandato per scopo turpe, di cui in D. 17.1.6.3 (Ulp. 31 *ad ed.*) e D. 17.1.22.6 (Paul. 32 *ad ed.*), sia legata alla natura stessa del contratto in analisi, che nasce in età tardo-repubblicana sulle 'coordinate' dell'*officium* e dell'*amicitia*, propri di una *nobilitas* che ha preso a delineare le condotte morali socialmente accettabili. Lo studioso passa poi all'esegesi di Paolo D. 3.2.7 (5 *ad ed.*), in cui sembrano differenziarsi le conseguenze rispetto alla condanna per mancata osservanza di contratti e *pacta*. Invero solo nel primo caso alla condanna consegue l'*infamia*. Ciò si spiegherebbe attraverso il richiamo al principio-cardine della *bona fides*, che riguarderebbe la sola figura del contratto consensuale a cui sarebbe relativa la fonte. Ultimo istituto trattato è la *societas omnium bonorum*. Il contesto delle fonti concernenti la disciplina del *transitus legalis* (in part. D. 17.2.52.16 e D. 17.52.3 [Ulp. 32 *ad ed.*]), che l'A. reputa sostanzialmente genuine, disegna l'esclusione del *transitus* per i beni del socio che derivino da attività anche turpi; i frammenti non escludono però che tali beni possano comunque, per volontà del socio o dei soci, essere oggetto di conferimento. La successiva analisi di D. 17.2.54-56 (Ulp. 32 *ad ed.*) comporta per Greco che «nel distin-

⁹ C. Fayer, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma 2013, 621. Cfr. S.A. Fusco, 'Adulescens luxuriosus'. Ulp. 17.1.12.11 – ein Mandat contra bonos mores?, in D. Nörr, S. Nishimura (Hrsg.) *Mandat und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Barcelona, Budapest 1993, 395 ss.

guere le conseguenze spiegate dalla *turpitude* sul rapporto societario, la giurisprudenza discerne chiaramente tra l'oggetto sociale propriamente inteso, la cui contrarietà al *ius* invalida il rapporto negoziale, e i singoli atti posti in essere dai partecipanti ... i quali ... comportano la responsabilità dell'autore diretto e di quanti, beneficiandone con cognizione di causa, li fanno sostanzialmente propri» (p. 229).

L'A. dimostra, pertanto, di aver presenti i rapporti di causa ed effetto tra valutazione sociale e configurazione dei rapporti giuridici; cosa che traspare anche dalle prime conclusioni che l'indagine trae dalla variegata panoramica offerta. In primo luogo, Greco prende atto del fatto che la duttilità del campo semantico della *turpitude* nel linguaggio comune conserva tale caratteristica anche nel registro giuridico. In seconda battuta, muovendosi lungo una linea di comparazione tra diritto romano e ordinamenti moderni, rileva che la teoria dei comportamenti contrari ai *boni mores* contempla un novero ben più ampio di essi rispetto a quanto non accada negli attuali: essi spaziano infatti dalle condotte sessuali riprovevoli fino alla slealtà nell'agire negoziale. Anche la contrarietà al buon costume, oggi sanzionata sempre e solo dalla legge, nell'antica Roma sembra essere espressione della interazione tra il *ius civile* e l'ordine etico-morale; quest'ultimo indirizzerebbe il primo principalmente tramite l'azione del *ius honorarium*. Tornando al turpe, l'A. conclude la sua disamina rilevando che l'ordine cronologico delle fonti considerate fa emergere una nozione del 'turpe' che trova origine all'interno dei contesti familiari per allargarsi gradualmente anche all'ambito processuale e negoziale.

Per Greco la *turpitude* rappresenterebbe una modalità di espressione di una società «della vergogna» (in opposto a quelle qualificate «della colpa») dove a chi tenga condotte socialmente riprovevoli viene imposto il marchio della mortificazione. Tale condizione pone il soggetto turpe in una posizione socialmente deteriore che, seppur non uguale a quella determinata dall'*infamia*, è comunque capace di limitare la sua libertà, come negli esemplificati casi di partecipazione alla vita pubblica, o nei processi criminali. La riprovevolezza morale agisce da limite esterno alla riconoscibilità del pieno *status* giuridico di cittadino. E in ciò Greco vede le tracce di una sanzione sociale che appare imitare le strutture delle sanzioni di origine sacrale tipiche della Roma più arcaica, ove le condotte particolarmente riprovevoli erano punite con la *sacertas*. Altre volte, per l'A. la qualifica di turpe non avrebbe costituito una forma di intervento fine a sé stesso, ma sarebbe stata strumentale a garantire il rispetto di altri valori (come quello del buon andamento dei traffici commerciali). Quest'ultima considerazione apre le porte al paragrafo conclusivo, incentrato sull'ambito di rilevanza oggettiva della *turpitude*. Qui Greco osserva come sia possibile descrivere una linea giurisprudenziale e, più latamente, giuridica che in un primo momento regola i fatti e gli atti di autonormazione dall'esterno, preoccupandosi che il limite del lecito venga rispettato nei risultati esteriori di essi; finendo poi con l'assumere un sempre più intenso controllo nel merito di tali atti, inteso ad escludere il raggiungimento di scopi riprovevoli per l'ordinamento: «Gli interventi imperiali non avrebbero risposto più alla necessità di arginare *ex post* gli eccessi dell'autoregolazione ma si sarebbero proposti essi stessi di modellare *ex ante* i confini dell'agire autonomo» (p. 248). I compilatori non sono riusciti a celare, comunque, la forza integrativa che in tal senso il *ius honorarium* ha rivestito nei confronti del *ius civile*. Anzi all'A. appare notevole, in conclusione, «la sensibilità della giurisdizione

pretoria rispetto all'inesigibilità dal punto di vista morale di talune prestazioni, quando la loro esecuzione sia dedotta come condizione per l'acquisto di un vantaggio» (p. 249).

Il disegno di insieme di Greco appare nei fatti descrivere un'ipotesi ricostruttiva che in alcuni punti configura, più che una 'categoria' giuridica, la generale esperienza giuridica romana; la genesi sacrale dei limiti all'attività umana; la configurazione di uno *ius civile* 'vetus' che non necessita di una limitazione 'interna' sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo; i mutati contesti socio-economici che spingono il pretore a strutturare tali limiti e la successiva giurisprudenza che li formalizza: queste sono – e rimangono – le linee di fondo lungo le quali leggiamo il generale divenire dell'ordinamento giuridico di riferimento. Marcare, ad esempio, la differenza tra il limite del buon costume contemporaneo, sancito dalla sola legge, e quello più vario e tutt'affatto diverso dell'esperienza romana, evidenzia non già la supposta ontologica differenza tra il buon costume e i *boni mores* ma quella tra i diversi orizzonti normativi delle due diverse realtà giuridiche.

Da un altro versante, la lettura del contributo, invero, porta a chiedersi se l'A. voglia focalizzare l'attenzione sul momento pre-giuridico o su quello giuridico; cioè se l'analisi in esame sia un'indagine sugli elementi 'altri' rispetto all'ordinamento che dall'esterno 'strutturano' il *ius* o se sia una lettura 'a valle' del sistema giuridico, del modo, vale a dire, con cui esso si atteggia di fronte a determinati aspetti della condotta personale dell'individuo. Viene da chiedersi, in altre parole, se possa rinvenirsi nelle fonti una definizione 'giuridica' del turpe. In tal senso l'analisi delle fonti prospettata da Greco sembra rivelare che il lemma ricorra, nella stragrande maggioranza dei casi, a giustificare l'applicazione o meno della sanzione giuridica, sia essa la menomazione della capacità giuridica o l'invalidità dell'atto di autonomia privata. Il turpe diviene la chiave di volta per esplicitare la *ratio* dell'intervento, senza che mai si delinei una sua precisa connotazione. Come ben nota l'A., per ogni singolo caso è possibile cogliere una diversa faccia: i valori etico-morali che strutturano e riempiono di senso la *turpitudine* della *meretrix* sono ben diversi da quelli che connotano il giudizio di *turpitudine* conseguente all'aver perso le armi in battaglia¹⁰. E allora, a voler collegare fra loro le varie manifestazioni di essa, la *turpitudine* appare manifestazione negativa di un modello che i *prudentes* non sentono la necessità di definire. Certamente complesso, prismatico ma di impervia qualificazione: se per le donne viene perlomeno menzionato nelle fonti il 'modello' della *honestata matrona*¹¹ e il suo contraltare – la già richiamata *femina pro-*

¹⁰ Il riferimento è all'ultima parte di D. 49.15.2 (Marcell. 39 *dig.*) in cui si esclude il *postliminium* per le armi «perché il perderle è cosa turpe». Tale turpitudine per l'A. avrebbe una doppia valenza: oltre a riguardare il valore del soldato varrebbe anche a sostanziare la violazione dell'obbligo sacro di rispetto dei valori di obbedienza e di mutua assistenza assunti da quest'ultimo. Ma anche a supporto di tale affermazione non sembra si metta in mostra un apparato di fonti capace di dimostrare la persistenza di tale obbligo nell'ambito del principato. (Mommsen e Krüger, nella *editio maior*, annotavano che la rubrica del frammento in questione recava un «error... aut in numero aut in nomine auctoris»; O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* 1, Leipzig 1889, 168, fr. 271, attribuiva il frammento a Celso).

¹¹ Su tale modello nell'esperienza romana si v. la ricostruzione di F. Lamberti, «Meretricia

*brosa*¹² -, non sembra per gli uomini potersi ricorrere a quello, per vero più generale, del *vir bonus*. In realtà, come ha di recente evidenziato Cascione¹³, seppur con non altissima frequenza, è tuttavia possibile rinvenire un dato concetto di *malus vir*, «ove *malus* costituisca il complemento di *bonus*...»: ma, come egli afferma poco più in là, «i giuristi (come invero già Cicerone) utilizzano la qualificazione in senso estremo: *mali homines* sono i veri e propri delinquenti, di solito i briganti di strada, personaggi marginalizzati, esclusi dalla società». L'espressione *turpitude* certamente raccoglie sfumature di significato definitorie di tale 'tipo' ma sembra riferirsi, al tempo stesso, anche ad un novero di comportamenti altri rispetto a quelli che costruiscono la figura del *vir malus*.

A voler mettere insieme le succitate conclusioni di Greco, sembrerebbe dunque che il turpe non possa rifarsi ad un paradigma statico ma ad uno dinamico, dove il suo polimorfismo semantico si configurerebbe a seconda dei contesti sociali e cronologici di riferimento, a forgiare il metro di intervento della sanzione giuridica, latamente intesa, quando richiamata dalla necessità di limitare dal punto di vista soggettivo e oggettivo attività ritenute contrarie al contingente sentire etico-morale. La reazione al turpe è pertanto influsso esterno che spinge alla reazione giuridica senza compenetrarla, senza entrare a far parte del sistema. Così si comprende il rapporto tra la *turpitude* e l'*infamia*: quest'ultima si inverte nel mondo del diritto, assume una caratterizzazione giuridica propria, così come in modo, e con funzionamento, diverso, l'ignominia. Il turpe resta metro di giudizio, tra l'altro variabile, ma non si fa diritto, non assume una connotazione giuridica ferma e propria, finendo per acquisire una sua dimensione quale categoria umana, 'struttura' a geometria variabile che influenza la costruzione delle relazioni sociali, tra le quali – necessariamente – la sovrastruttura giuridica. Il fatto che la 'duttilità d'uso' del lemma *turpitude* 'non pare essere scalfita in campo giuridico' sembra dipendere in realtà dal dato che la *turpitude* è e resta una nozione extra-giuridica.

In quest'ottica il contributo di Greco getta una luce di rilievo e certamente affascinante su tale universo, spingendo ad una continua risistemazione delle fonti anche in relazione ai diversi contesti non giuridici, senza peraltro consegnare ai lettori una interpretazione dei contesti derivanti dall'esame delle fonti extra-giuridiche. Ciò al fine di verificare quanto e come l'influenza delle diverse contingenze etico-morali abbia inciso sulla diversa configurazione dei rapporti e dei correlati rimedi giuridici.

Quella che sembra mancare, alla fine, pare sia proprio la 'categoria giuridica'. Viene da chiedersi se l'A. con tale espressione non abbia voluto riferirsi ad un concetto di matrice post-kantiana piuttosto che a quello di un significante ben noto e conosciuto ai giuristi romani, capace di racchiudere molteplici significati accomunati da uno o più

vicinitas». *Il sesso muliebre, a Roma, fra rappresentazioni ideali e realtà 'alternative'*, in E. Höbenreich, V. Kühne, R. Mentxaka, E. Osaba (a c. di), *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, Lecce 2016, 35 ss.

¹² Sulla caratterizzazione di questa figura si v. Fayer, *Meretrix* cit. 594 ss.

¹³ C. Cascione, *Vir malus*, in A. Lovato (a c. di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio. Trani 28-29 ottobre 2011*, Bari 2013, 91 ss. in part. 111 ss.

elementi di identità. Greco, infatti, appare piuttosto alla ricerca di uno ‘schema mentale’ di approccio alla realtà giuridica. Un lavoro, in fin dei conti, il suo, volto ad utilizzare il giuridico non già come fine ma come mezzo, per rinvenire il dato alla base delle costruzioni giuridiche per le quali il giudizio di valore della *turpitude* è causa, non effetto. Alle origini di una categoria di pensiero.

Aniello Atorino
Università del Salento
nello.atorino@guest.unisalento.it

Fritz Sturm, *Ausgewählte Schriften zum Recht der Antike 1-2. Mit einem Geleitwort von Andreas Wacke sowie einer bibliographischen Ergänzung und einem Quellenverzeichnis von Gudrun Sturm, Antiqua 108, Jovene Editore, Napoli 2018, pp. XLIV-1168, ISBN 9788824325929.*

1. Fritz Sturm war ein meinungsstarker Mensch, und seine Ansichten bildete er sich nicht mit dem Ziel, populär zu sein. Diese Haltung konnte er sich leisten, weil er fachlich vieles viel besser konnte als andere. Die erste Erwähnung seines Namens im Briefwechsel zwischen Ernst Levy und Wolfgang Kunkel¹ betrifft ihn als Staatsexamenskandidaten: «Weit an der Spitze aller Kandidaten steht nach den schriftlichen Arbeiten Herr Sturm, dessen Leistungen umso erstaunlicher sind, als er doch abgesehen von den zwei Tübinger Anfangssemestern nur das letzte Jahr in Deutschland studiert hat.» Kaum neun Jahre später kann Kunkel (nun aus München) berichten: «[Sturm] hat seine Habilitationsschrift über die *Stipulatio Aquiliana* und seinen Habilitations-Antrag persönlich abgegeben»². In Heidelberg läuft bis heute die Anekdote um, Sturm habe zeitweise in der Bibliothek gesessen und sozusagen öffentlich Promotionsexegesen korrigiert³, sodass die Verfasser, wenn sie wollten, zusehen konnten, wie sie durchfielen. Mit dem darin Ausdruck findenden Bild konnte Sturm leben.

Leben und Werk sind an verschiedener Stelle treffend gewürdigt worden⁴. Hier sei nur eines hinzugefügt: Sturm unterschied sich von einigen «Großordinarien» seiner Generation dadurch, dass er immer am Gespräch mit Jüngeren interessiert war, auch wenn dieses Gespräch ihm selbst keinerlei Vorteile bieten konnte. Das hatte er (bei im Übrigen ganz anderer Art des Auftretens) mit Hans Ankum gemeinsam. Solche Menschen merkt man sich. Verfasser dieser Zeilen erinnert sich an eine italienische Tagung, bei der er so gut wie niemanden kannte und in der Kaffeepause allein herumstand. Sturm nahm das sofort wahr und war da. So wie seine prononciert konservativen⁵ Ansichten (er gehörte der Generation an, zu deren zentralen Erfahrungen, 1968⁶ zählt) ihn nicht daran hinder-

¹ D. Mussgnug, *Ernst Levy und Wolfgang Kunkel. Briefwechsel 1922-1968*, (Heidelberg 2005), 293 (Brief Nr. 209 vom 14.12.1954, Kunkel an Levy). Die Edition ist besprochen in der hier angezeigten Sammlung auf S. 1001-1008.

² Mussgnug (wie vor) 482 (Brief Nr. 444 vom 22.12.1963, Kunkel an Levy). Vgl. auch den Brief Nr. 406 vom 14.10.1962, hier S. 453.

³ Dass er die Exegesen korrigierte, schreibt Sturm selbst in seinem Nachruf auf Hubert Niederländer, vgl. S.1094.

⁴ Vgl. in dem hier zu besprechenden Werk das Geleitwort von Andreas Wacke (S. xxi-xxviii), in dem auch Nachrufe nachgewiesen sind (Fn. 1).

⁵ Die damit bezeichnete Grenze überschritt er nicht, vgl. etwa die Bemerkungen über das Mussolini-Regime im Nachruf auf Volterra (S. 1075) und über das von Vichy in dem auf Lévy (S. 1121) und ohnehin über den Nationalsozialismus (etwa S. 1066 ff.).

⁶ Wer diese Generation nicht mehr kennengelernt hat, versteht auch ihre Reaktionen auf spätere, ganz anders motivierte Gefährdungen des klassischen Universitätsmodells nicht – so wie sie vielleicht diese Gefährdungen nicht immer verstand. Mehr als ein Wissenschaftler der Al-

ten, ein ausgesprochen internationales Leben zu führen, so suchte er den Austausch mit Menschen, die schon generationsbedingt in vielem gar nicht seiner Meinung sein konnten. Das weitverbreitete tiefe Bedauern nach seinem Tode geht auf diese Eigenschaft vielleicht ebenso zurück wie auf seine wissenschaftlichen Leistungen.

2. Eine Vorstellung von diesen Leistungen, soweit antikes Recht in Rede steht, gibt die hier anzuzeigende, nicht zu rezensierende, Sammlung: Aus über 1000 Seiten könnte man nur willkürlich einzelne Texte zu näherer Diskussion herausgreifen (so sehr den Unterzeichneten etwa ein gründliches Wiederlesen von Sturms nicht unkontroversen Texten zu den dinglichen Klagen und zum mit den Begriffen Personalitätsprinzip / *ius gentium* umschriebenen Bereich gereizt hätte).

Gegliedert sind die Bände schlicht in ‚Abhandlungen‘ (52, S. 3-849), ‚Rezensionen‘ (16, S. 851-1046) und ‚Nekrologe‘ (sieben, S. 1049-1124); dazu kommen ein Teilschriftenverzeichnis zum Recht der Antike 1999-2016⁷ und ein Quellenindex (S. 1131-1159). Die Beiträge sind nicht neu gesetzt, sondern zusätzlich neu paginiert, was das Zitieren erleichtert. Einige wenige Seiten sind (im Exemplar des Unterzeichneten) nicht gut lesbar;⁸ hier konnte der nachdruckende Verlag nicht ausgleichen, was der Vorlage fehlt.

Wie Andreas Wacke in seinem Geleitwort⁹ zu Recht hervorhebt, ist es auch zu begrüßen, dass Beiträge aus der *SZ* aufgenommen sind, denn angesichts der Abonnementspreise kann die Präsenz der *SZ* auch in Bibliotheken leider nicht mehr flächendeckend vorausgesetzt werden. Ein Sachregister gibt es nicht, aber man schaue sich den Quellenindex an: Sämtliche Bücher der *Digesten* sind zitiert, und nur eines mit einer eher marginalen Fußnotenerwähnung. Dass einzelne besonders stark vertreten sind (12, 44, 45, 46, ...), zeigt dem fachkundigen Leser die Schwerpunkte, auf die Sturm immer wieder zurückgekommen ist: außer den bereits eingangs genannten vor allem Vertrags- und Bereicherungsrecht, auch Familienrecht und Grundbegriffliches, aber nicht nur dies. Er hatte keineswegs den Ehrgeiz, zu allem alles zu sagen und auch noch nachzuweisen; er interessierte sich für eine Vielzahl von Fragen und ging sie in äußerst strukturierter und

tersgruppe Sturms zeigte die Tendenz, von 1968 auch dann zu erzählen, wenn aus Ministerien Reformvorschläge kamen, die das einzige Ziel verfolgten, mit einem Minimum an Kosten ein Maximum an Studierenden durch die Universität zu schleusen oder neue Formen der Bürokratisierung und Ökonomisierung einzuführen, an die kein ‚68er‘ im Traum gedacht hätte. Für Jüngere stellen sich viele Fragen zu 1968 und den Folgen, denen vielleicht nachgegangen werden sollte, solange Zeitzeugen noch leben – auch wenn diese Zeitzeugen naturgemäß selten *sine ira et studio* zu berichten pflegen, aus welcher Sicht auch immer.

⁷ In Ergänzung der älteren, in den *Mélanges Fritz Sturm* 1, Lausanne 1999, XLIII-LXXXI, nachgewiesenen Titel. Fn. * auf S. 1125 zu weiteren Verzeichnissen. Das hier angezeigte Werk ist, wie sich daraus ergibt, angemessen breit angelegt, aber nicht ganz vollständig.

⁸ Etwa die Besprechung zu L. Capogrossi Colognesi, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano 1966, 861-869.

⁹ S. XXI mit der höflichen Umschreibung, «zumal jüngere Kollegen» könnten «sich dieses kostspielige Fachorgan für ihre private Bibliothek nicht zulegen». Schade, zumal der Kreis gewichtiger Zeitschriften nicht groß ist.

konziser Darstellung an. Daher fast dreißig Seiten zweiseitig gesetzten Quellenregisters.

Alle Texte zeigen den unverkennbaren Stil des Autors, nahezu unabhängig davon, ob in deutscher, französischer oder italienischer Sprache abgefasst: Parataxe und Imperfekt verbinden sich mit der Freude an inhaltlicher Positionierung zu Texten, die nichts im Unklaren lassen. Das führt u.a. zu Rezensionen, die nicht stilistisch, aber der Deutlichkeit nach manches mit Mario Talamancas berühmten *Pubblicazioni pervenute alla Direzione* im *BIDR* gemein haben,¹⁰ doch gibt es mehr in der Tendenz positive Besprechungen in der Sammlung. Deutlichkeit prägt auch die Abhandlungen und sogar die Nachrufe. Vieles wird so kurz abgehandelt wie möglich (etwa römischrechtliche Ansichten, die Sturm nicht teilte), Dinge, die ihn persönlich bewegten¹¹, bisweilen etwas länger. Wer sonst hätte im Nachruf auf den eigenen Lehrer nach der Aufzählung sämtlicher Schüler (bei Kunkel eine lange Liste) einen Teil dieser Schüler «sozusagen als Kuckuckseier» bezeichnet¹² und dann noch die Sätze geschrieben: «Was Kunkel an Einfluss und Autorität aufgebaut und in seiner Person vereinigt hatte, wussten seine Schüler nicht zu bewahren. Sie zertraten das Erbe?»¹³. Die Beispiele ließen sich leicht fortsetzen¹⁴.

Man muss diesen Stil nicht mögen oder gar imitieren. Man kann in manchen rechtsgeschichtlichen oder rechtspolitischen Fragen ganz anderer Ansicht sein als Sturm, auch nach seinem Tode: *De mortuis nihil nisi bene* hieß für ihn nicht, dass er sich eine Art Divinisierung erwartet hätte (wie manche sie gern schon zu Lebzeiten hätten). Lesen soll man ihn, und er liest sich. So zu schreiben wie Sturm, ist nicht zuletzt hilfreich für den nicht muttersprachlichen Leser in einer Wissenschaft, die so traditionell wie bewusst auf Mehrsprachigkeit setzt: Seine Aussagen sind besser verständlich (und übersetzbar) als eine Diskursivität und Nuancierung, die am Ende nicht Stellung bezieht.

3. Man muss dem Verlag Jovene also sehr dankbar für die Aufnahme in die *Antiqua* sein. Dieses *antiquum* ist in seiner inhaltlichen Tiefe, aber auch in seiner zeitbedingten Widerborstigkeit ein sehr präsent. Man wird es aus romanistischen Gründen lesen und aus wissenschaftsgeschichtlichen. Fritz Sturm spricht weiter mit uns, auch soweit wir seinen Erfahrungshorizont nicht teilen, und er verbirgt den seinigen nicht.

Schließlich: Dieses Buch des Verstorbenen ist, wie mancher frühere Text, nicht ohne die unermüdliche Tätigkeit von Frau Sturm vorstellbar (mit der er im geltenden Recht, ihrem primären Arbeitsbereich, auch gemeinsam publizierte). Ihr sind bei dieser

¹⁰ Vgl. nur den Totalverriss auf S. 993-999.

¹¹ Aus der Sicht des Unterzeichneten sind entsprechend besonders interessant die Aussagen zu Heidelberg im Nachruf auf Hubert Niederländer (S. 1091-1094).

¹² Nicht ohne Selbstironie, war Sturm doch bei Philippe Meylan promoviert worden.

¹³ S. 1069 f.

¹⁴ Vgl. nur die galligen Bemerkungen über die Schweizer Endogamie im Nachruf auf Cesare Sanfilippo (S. 1103 f.).

Sammlung die genannten Indizes zu verdanken – und die Initiative¹⁵. Für technische Aufgaben war sie sich nicht zu schade, aber wer Fritz Sturm kannte, weiß, dass dies nur der hier bibliographisch sichtbare Teil einer wissenschaftlichen Lebensgemeinschaft ist. Ihren Respekt für das Ganze legen italienische Kollegen gern in die Rede von der *cara Signora Gudrun*. Das sollte hier nicht unerwähnt bleiben.

Christian Baldus
Universität Heidelberg
baldus@igr.uni-heidelberg.de

¹⁵ Auch dazu das Geleitwort von *Wacke*, S. xxi f.

Federico Procchi, *Profili giuridici delle ‘insulae’ a Roma antica. 1. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. XXIII-238, ISBN 9788892134003.

1. La scelta di Federico Procchi di tornare su uno dei suoi primi temi di ricerca, vale a dire l'attività edilizia e le connesse problematiche nella Roma tardorepubblicana e imperiale¹, interviene a colmare «una considerevole lacuna nella romanistica»²: lacuna legata da un canto alla frammentarietà dei lavori dedicati in passato all'argomento, dall'altro a una 'visuale dominante', fortemente influenzata dal modello emergente dagli scavi di Pompei ed Ercolano (avviati, è noto, già a partire dal XVIII secolo) «che ha a lungo individuato nella *domus* cd. 'ad atrio' (e nella sua successiva evoluzione grecizzante 'a peristilio') la tipologia architettonica ordinaria e ricorrente nell'Urbe»³. Partendo dalla considerazione (condivisa da tempo dalla ricerca archeologica di settore) che la realtà urbana di Ostia, per come nota a partire dal principato di Traiano e sino alla metà del III sec. d.C., fondata su palazzine a più livelli e con più appartamenti per piano («unità pluriabitative e multifunzionali» nella definizione dell'a.) possa fornire, ben più di quelle pompeiana ed ercolanese, un solido terreno di comparazione⁴, Procchi si volge a riconsiderare – in quello che appare il 'primo momento' della ricerca – una densa messe di testimonianze letterarie e giuridiche.

Nel primo capitolo, concernente la *Polisemia del significante 'insula' nel contesto*

¹ Tema oggetto – stando al *curriculum* dell'a. consultabile on-line – già della tesi di laurea (1996: «La tutela urbanistica: un problema non nuovo») e successivamente di alcuni saggi, fra cui: F. Procchi, *La tutela urbanistica: un problema non nuovo. Considerazioni a margine del 'SC. Hosidianum'*, in G. De Francesco (a c. di), *Scritti in onore di A. Cristiani*, Torino 2001, 651 ss.; Id., «*Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium...*». *Prime considerazioni su intenti negoziali e 'speculazione edilizia' nel Principato*, in *Labeo* 47, 2001, 411 ss.; Id., '*Insulae*' e '*loca publico usui destinata*'. *Considerazioni a margine dell'interdetto 'ne quid in loco publico fiat'*, in L. Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, 2, Napoli 2016, 556 ss.

² A. Petrucci, *Prefazione*, in F. Procchi, *Profili giuridici delle 'insulae'* cit. XI. In tale ottica può inquadrarsi anche il pregevole lavoro di un altro allievo pisano, A. Grillone, *La gestione immobiliare urbana tra la tarda repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, Torino 2019, dedicato a problematiche differenti come l'amministrazione di patrimoni immobiliari urbani, i profili di responsabilità di locatori, albergatori o amministratori di *insulae* e soprattutto *horrea*, e l'esistenza di una 'forma anomala' di speculazione immobiliare, relativa al reimpiego di materiali fittili derivanti dalla demolizione di *praedia urbana*.

³ F. Procchi, *Profili giuridici delle 'insulae'* cit. XVII.

⁴ Per tutti J. E. Packer, *Housing and Population in Imperial Ostia and Rome*, in *JRS*. 57, 1967, 80 ss.; si v. altresì i contributi accolti nel volume monografico di MEFRA. 114, 2002 (*Villes et avant-ports: l'exemple de Rome et Ostie. Actes de la Table ronde des 29 et 30 novembre 1994*) e da ultimo M. Cébeillac-Gervasoni, N. Laubry, F. Zevi (a c. di), *Ricerche su Ostia e il suo territorio. Atti del terzo seminario ostiense (Roma, École Française de Rome, 21-22 ottobre 2015)*, Rome 2018, passim.

urbano (pp. 1-71), si pongono in risalto le differenti accezioni del termine *insula*, che non risulta presentare un significato univoco e stabile nel tempo. La valenza più antica (riconnessa all'arcaico *ambitus* di età decemvirale) sarebbe quella di 'isolato', cui in epoca altorepubblicana corrisponderebbero abitazioni singole circondate dal proprio *ambitus*. Nell'ultimo secolo della repubblica (ipotizzando la risalenza a Verrio Flacco del lemma *insula* testimoniato in Fest. 98 L.⁵) il sostantivo indicherebbe, diversamente, una pluralità di edifici «costruiti 'in aderenza', il cui complessivo perimetro confinasse con viabilità pubblica o privata» (p. 8), ossia i moderni 'isolati': la variazione semantica è ricondotta dall'a. significativamente all'affermarsi (a partire dal IV sec. a.C.) dello schema urbanistico legato alla deduzione coloniarica⁶; nell'accezione indicata il lemma conserverebbe vitalità ancora nel principato augusteo. Quale conseguenza, poi, della emanazione della *lex Icilia de Aventino publicando* del 456 a.C. (Liv. 3.31.1, Dion. 10.31-32), Roma avrebbe vissuto la realizzazione di una 'prima ondata' di edifici privati a più piani, abitati da nuclei familiari diversi (anche essi qualificati *insulae* dalle fonti): l'a. si ferma con attenzione sulle questioni relative alla condizione giuridica degli *habitatores* delle palazzine in esame, aderendo all'opinione che vuole l'affermarsi della *communio pro diviso* a partire dall'ultima età repubblicana, e – assai verosimilmente – solo in via eccezionale e subordinatamente «alla presenza di un accesso diretto dalla pubblica via» (p. 20 s., arg. ex D. 43.17.3.7, Ulp. 69 *ad ed.*, e D. 39.2.47, Nerat. 6 *membr.*). Affiancando alla successiva analisi la messa a frutto delle indagini sulla demografia antica di Roma tardorepubblicana e imperiale (e accogliendo l'opinione prevalente che vede oscillare la popolazione di Roma alla fine della repubblica tra le 750mila e il milione di unità⁷), e le informazioni che provengono dall'opera vitruviana sullo sviluppo dei materiali edili e delle tecniche costruttive fra III e I sec. a.C. (consentendo l'edificazione di costruzioni elevate grazie a pilastri di pietra e all'uso di *opus caementicium*), l'a. collega l'accrescersi della densità abitativa nell'*urbs* con l'intensificarsi del numero di edifici contenenti più unità abitative e sviluppantisi a notevole altezza nel corso della media e tarda repubblica. Coerentemente con tale crescita si sarebbe verificato uno slittamento semantico del termine *insula* a indicare il

⁵ *Insulae dictae proprie, quae non iunguntur communibus parietibus cum vicinis, circumituque publico aut privato cinguntur: a similitudine videlicet earum terrarum, quae in fluminibus ac mari eminent, suntque in salo*. V. sul punto per tutti, J. M. Rainer, *Zur 'insula' im römischen Recht*, in M.J. Schermaier, J.M. Rainer, L.C. Winkel (hrsg.), *'Iurisprudencia universalis'*. *Festschrift T. Mayer Maly*, Köln-Weimar-Wien 2002, 609 ss.

⁶ P. Zanker, *La città romana*, Roma-Bari 2013, 12 ss.; L. Maganzani, *Roma antica e l'ideale di città (con qualche esempio dalla storia coloniale repubblicana)*, in *TSDP*. 8, 2015, 1-45.

⁷ Cfr. P. Brunt, *Italian Manpower 225 BC – AD 14*, Oxford 1971, 384; T. G. Parkin, *Demography and Roman Society*, Baltimore 1992, 5; l'a. è ben consapevole del fatto che le ricognizioni, sino ad età cesariana, non distinguono la popolazione urbana dai *cives Romani* di *municipia* e *coloniae* (visto il sistema censitario di iscrizione alle tribù di tutti gli appartenenti al *nomen Romanum*): E. Lo Cascio, *Le 'professiones' della 'tabula Heracleensis' e le procedure del 'census' in età cesariana*, in *Athenaeum* 78, 1990, 287-318; Id., *Le procedure di 'recensus' dalla tarda repubblica al tardo antico e il calcolo della popolazione di Roma*, in *La Rome impériale. Demographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome, 25 mars 1994*, Roma 1997, 3 ss.

‘casamento’ (che ospitasse possibilmente una serie di *tabernae* a fronte strada) «idoneo per la locazione a una pluralità di *familiae*», quale ipotesi che vedeva a suo significativo contrappeso le «lussuose *domus* padronali unifamiliari, costruite secondo lo schema ellenistico-romano» (p. 41). A quella che Procchi qualifica come valenza ‘spaziale’ del termine *insula* (= edificio che da solo occupa un isolato) si affianca quella definita come valenza ‘funzionale’ (edificio locabile a una pluralità di persone / *familiae*): entrambe trovano cittadinanza, ad esempio, nel *corpus* ciceroniano. Nel primo senso *insula* è usata (in Cic. *de off.* 3.16.66) con riferimento alla vicenda di T. Claudio Centumalo, cui era stato intimato dagli auguri di demolire una parte della propria dimora che ostacolava la presa di *auspicia*, e aveva venduto l’abitazione al malcapitato Calpurnio Lanario, senza informare l’acquirente del ‘vincolo’ imposto dal collegio sacerdotale. Nel secondo il termine compare nell’orazione in difesa di Celio, dove Cicerone smentisce le affermazioni dell’accusa che voleva Celio un *prodigus* e dissipatore di fortune, tanto da pagare addirittura 30.000 sesterzi come canone annuo per la locazione dell’*insula* da lui abitata (Cic. *pro Cael.* 7.17); Procchi mostra come, nel contesto della *pro Caelio*, *insula* non indichi un edificio alto e pericolante, ma «una tipologia abitativa consona alle esigenze di un uomo dello *status* sociale» dell’imputato (p. 49). Ciò non esclude tuttavia anche la possibilità che, in alcune fonti, il lemma sia usato anche nel senso di ‘caserme’ non privo di rischi. L’accezione di ‘edificio con molteplici unità abitative’ si sarebbe andata progressivamente affermando, con il crescere della ‘fame di alloggi’ nel corso dell’ultimo secolo della repubblica. Ad esso si sarebbe aggiunta anche una precisa connotazione dal punto di vista architettonico, soprattutto da età neroniana (e successivamente all’incendio del 64 d.C.): una parte della città avrebbe assistito a una riedificazione legata ad un ampliamento delle distanze fra gli edifici e della rete viaria, alla realizzazione di ampie corti e all’aggiunta di portici con finalità di protezione delle facciate dei caseggiati (Tac. *ann.* 15.43.1-3, Suet. *Nero* 16.1). Dal contesto urbano di Ostia Procchi ricava che, almeno a partire da età traianea, le *insulae* ottengano una forma ‘canonica’: «per lo più esse presentavano al pianterreno una serie di botteghe e magazzini, le *tabernae* ..., caratterizzate dalla presenza al loro interno di tramezzi e soppalchi in legno, spesso destinate ad ospitare l’intera famiglia del commerciante ... I piani superiori potevano variare da tre a sei ed erano destinati ai *cenacula*, raggiungibili, di norma, tramite scale di accesso indipendenti dall’entrata al piano terra» (p. 58). Infine, l’a. si ferma sul significato di *insula* all’interno dei Cataloghi regionari di IV secolo⁸, che (nonostante la varietà di interpretazioni) potrebbe tradursi con ‘particella’ (catastale) registrata, ossia, nella versione fornita da Coarelli, con «sezione verticale completa di un isolato»⁹. La

⁸ R. Valentini, G. Zucchetti, *Codice topografico della città di Roma* 1, Roma 1940, 63 ss.; J. Arce, *El inventario de Roma: Curiosum y Notitia*, in W.V. Harris (a c. di), *The Transformation of Urbs Roma in Late Antiquity* (*Journal of Roman Archeology*, supplementary series, 33), Portsmouth-Rhode Island 1999, 15 ss.; F. Procchi, *Profili giuridici delle ‘insulae’* cit. 63 ss. e nt. 253.

⁹ F. Coarelli, *La consistenza della città nel periodo imperiale: pomerium, vici, insulae*, in *La Rome impériale: démographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome, 25 mars 1994*, Roma 1997, 89 ss.

polisemia (giustificabile per certi versi in chiave ‘cronologica’) si rileva secondo Procchi anche nelle fonti giurisprudenziali, dove per lo più il lemma è riferibile a edifici a più piani e suddivisi in una pluralità di appartamenti, oggetto, in tutto o in parte, – a seconda dei casi – di appalto, donazione, compravendita, locazione, successione *mortis causa* (p. 69-71).

2. Il secondo momento dell’analisi tratta de *Lo sfruttamento edificatorio degli spazi urbani e suburbani: la speculazione su suoli tra fine repubblica ed alto principato* (pp. 73-122).

L’a. pone in questo capitolo in evidenza l’emergere, nell’ultimo secolo a.C., di un ceto ‘possidente’ variegato al suo interno (popolato da senatori, cavalieri, liberti *parvenus* e ricchi investitori di estrazione provinciale) e connotato da approcci differenti all’investimento immobiliare. Per alcuni infatti l’acquisto di fondi rustici sarebbe stato preferibile sia alla luce della tradizionale visione ‘aristocratica’ del proprietario terriero sia perché l’acquisto di immobili urbani era visto da molti quale un ‘investimento ad alto rischio’, considerato il frequente pericolo di incendi (p. 74-75). Le fonti documentano in ogni caso una crescente penuria di spazi abitativi all’interno delle mura serviane, come mostra la vicenda della residenza romana di Publio Vedio Pollione¹⁰: personaggio di dubbia estrazione sociale, in ogni caso riuscito ad ottenere dignità equestre, aveva acquistato una molteplicità di unità immobiliari alle pendici dell’Esquilino (nel *Clivus Suburanus*), che avrebbe successivamente lasciato in eredità ad Augusto. Il *princeps* ne fece radere al suolo la proprietà (probabilmente per via della cattiva fama di Pollione), destinando l’area alla costruzione della *Porticus Liviae*. Dalla raffigurazione di quest’ultima all’interno della *Forma Urbis* si evince come tale *porticus* e – di conseguenza – la *domus* di Pollione fossero ‘comprese’ all’interno di un reticolo di abitazioni vicine e di strade circostanti su cui si affacciavano numerose *tabernae*: l’a. ne deriva come nel periodo in esame «la penuria di terreni edificabili nel cuore dell’Urbe spesso inducesse l’edilizia di pregio a contendersi gli spazi con quella popolare» (p. 84). Procchi si ferma altresì sulle notizie derivanti dall’epistolario ciceroniano: particolare risalto riveste la vicenda che vide coinvolti Cicerone e Attico nella ricerca di un luogo adeguato per la costruzione di un monumento funebre a Tullia, prematuramente scomparsa nel 45 a.C. Le due figure aristocratiche, abituate a diversificare i propri investimenti e a procedere con oculatezza là dove si prospettasse l’impiego di ingenti somme di denaro, si contrappongono a investitori di pochi scrupoli, impegnati nella compravendita di *villae* suburbane e di *domus* nelle zone più centrali di Roma, e anche all’attività di acquisizione operata in quegli anni dallo stesso Cesare, per un suo progetto *de urbe augenda* (Cic. *ad Att.* 13.33a.1), che non avrebbe però visto la luce per via delle Idi di marzo (pp. 91-106). Attenzione è dedicata anche alla politica di prevenzione augustea (alla costituzione in particolare di sette *cohortes vigilum* per il contrasto agli incendi), alla c.d. *lex Iulia de modo aedificiorum* con la quale (forse nel 18 a.C.) Augusto avrebbe fissato a 70 piedi

¹⁰ J. Keil, S.V. P. *Vedius Pollio*, in *PWRE*. VIII A.1, 1955, 568 ss.; S. Demougin, *Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens* (43 av. J.-C.-70 ap. J.-C.), Rome-Paris 1992, 83-84, n. 73.

(quasi 21 metri) il limite massimo di altezza delle facciate per gli edifici privati che si affacciassero su pubblica via (anche in questo caso in funzione di prevenzione di cedimenti strutturali e di propagazione del fuoco)¹¹ e alla creazione delle XIV *regiones*, che includevano nel 'perimetro dell'urbe' anche «le zone in cui erano stati realizzati edifici in continuità urbanistica con quelli situati all'interno delle mura»¹². A tale periodo deve datarsi l'emergere delle *locationes conductiones* (o *emptiones venditiones*) a privati dello spazio superficiale su un suolo che (per via dei prezzi esorbitanti) il costruttore (o il 'tenentario' dell'edificio) preferiva non acquistare: il connesso fenomeno delle *insulae superficiae* varrebbe a chiarire anche il testo del *titulus pictus* (databile al II-III sec. d.C.) rinvenuto a Roma nel Foro Boario (nei pressi della Chiesa di S. Giovanni Decollato), che secondo l'a. riproduce un fedecommesso particolare col quale l'ereditando lasciava alla figlia Aurelia Cyriaceta una serie di *cenacula* e *tabernae* appartenenti a un edificio denominato *insula Sertoriana* (pp. 119-122)¹³.

3. Nel terzo capitolo sono oggetto d'indagine *Appalti edilizi privati e 'lex contractus'* (pp. 123-178). L'a. dà conto anzitutto della verosimile abitudine di rivolgersi a professionisti (architetti e altri esperti del settore) che conoscessero anche le problematiche giuridiche in tema di edificazione e manutenzione di immobili e fornissero consigli (quanto alle clausole contrattuali) ai protagonisti di *locationes* private di aree edificabili (pp. 123-129). Si ferma poi sulla casistica delle *stipulationes* di *insulam aedificari, fabricari, fieri* o, più semplicemente, *fulciri* e sulla tipologia dell'*actio ex stipulatu* con queste connessa (connotata da *intentio incerta* al *quidquid dare facere oportet* e da *condemnatio* all'*id quod actoris interest*) (pp. 129-141). Passa successivamente in rassegna un ampio ventaglio delle questioni scaturenti dalla casistica giurisprudenziale sui contratti concernenti la costruzione di un'*insula*, conclusi attraverso *locatio conductio*: come tipologie fondamentali rilevano la *locatio operis* in cui il conduttore/artefice si obbliga ad edificare fornendo materiali e manodopera, ma la 'direzione dei lavori' e il controllo di essi spetta al committente (corrispondente al moderno contratto di 'regia'); e la *locatio operis* connotata da un collaudo finale (in forma di *adprobatio* o di *admensio*) che non vede coinvolto il committente nella direzione dei lavori, ma dove il conduttore è titolare di una vera e propria 'obbligazione di risultato' (corrispondente al moderno contratto di 'appalto'). Le ipotesi in esame sono contemplate prevalentemente in D. 19.2, e riguardano casi di costruzione: il più semplice *insulam fulciri* doveva di regola esser riversato in reciproche *stipulationes* tra committente ed esecutore. La *stipulatio* invece, diversa-

¹¹ Strab. 5.3.7; v. altresì Tac. *hist.* 2.71 e Gell. *N. A.* 15.1.2; L. Homo, *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, Milano 1976, 439 s., 473.

¹² F. Procchi, *Profili giuridici delle 'insulae'* cit. 115. Sulla nozione di *continentia aedificia* v. da ultimo P. Buongiorno, *Continentia aedificia. Un'elaborazione augustea*, in *BIDR.* 114, 2020, 221-238.

¹³ C. Lega, *Insula Sertoriana*, in E. M. Steinby (ed.), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, Roma 1996, 98 s.; P. Mazzei, L. Cucinotta, F. Fiano, D. Kosmopoulos, *La prima fase di ricerche nell'Insula Volusiana. Prima campagna di rilievo archeologico*, in *Scienze dell'Antichità* 19, 2013, 173 ss.

mente dalla *locatio conductio*, non era idonea «a recepire gli articolati dettagli progettuali funzionali alla realizzazione dell'opera edificatoria» (p. 143). Dall'esame di Vitruv. *arch.* 10 *praef.* 2 Procchi desume la frequenza con la quale, in corso d'opera, l'impresario edile sottoponesse al committente 'varianti' che comportavano il lievitare delle spese originariamente oggetto di preventivo, che avrebbero sottoposto i '*patres familiarum*' titolari di terreni *ad infinitas sumptuum profusiones*. Si evince dalla fonte in esame, nonché da un escerto dei *posteriores* labeoniani (nell'epitome di Paolo), D. 19.2.60.4, la consuetudine, nell'ambito di *locationes operis* aventi ad oggetto attività edilizie, di versare al conduttore un acconto del 50% del valore pattuito, differendo il saldo della *merces* al termine dei lavori; l'eccessivo lievitare dei costi dell'impresa edile avrebbe altresì legittimato il recesso da parte del committente e la possibilità del locatore di intimare, in caso di rialzo dei costi di oltre il 50% rispetto al preventivo di spesa, il divieto di *opus facere*. L'indagine si ferma anche su aspetti di dettaglio dei 'contratti di appalto', concernenti l'inserimento di apposite clausole nelle relative *locationes conductiones*: per l'esecuzione di lavorazioni particolari all'interno dell'appalto (D. 19.2.30.3, Alf. 3 *dig. a Paul. epit.*); per riappaltare l'opera qualora i lavori promessi non avessero visto la conclusione entro il termine concordato (D. 19.2.13.10, Ulp. 32 *ad ed.*); per le modalità concernenti collaudo e relativi effetti (D. 19.2.36, Flor. 7 *inst.*); per le *stipulationes poenae* correlate (D. 45.1.72.1, Ulp. 20 *ad ed.*, D. 45.1.113, Proc. 2 *epist.*, D. 46.1.44, Iav. 11 *epist.*) (pp. 155-178).

4. Il quarto ed ultimo capitolo, *Tecnica edificatoria, manutenzione e demolizione: la speculazione sui materiali edili, fittili e di risulta* (pp. 179-212) tocca il tema 'caldo' della speculazione sui materiali provenienti dalla demolizione o ristrutturazione di edifici. Procchi mostra in primo luogo, sul filo di testimonianze dell'epistolario ciceroniano relative ai possedimenti dell'Arpinate in Pozzuoli (da lui ereditate dall'uomo d'affari puteolano M. Cluvio), come la *ruina* di *insulae* e *tabernae* potesse non esser considerata necessariamente una sciagura, ma rappresentasse anzi un'evenienza non rara, della quale in particolare «una nuova categoria di arricchiti, di estrazione eterogenea, i cui protagonisti erano sia liberti che ingenui» (p. 197) avevano approfittato per trarre utile.

Si ferma poi sulle normative *de aedificiis non diruendis* che a partire dal I sec. a.C. avevano imposto vincoli progressivamente via via più stringenti sulle attività di demolizione rivolte a ricavare a buon mercato materiali edili e che non portassero alla ricostruzione di *insulae* e più in generale di caseggiati abbattuti. Illustrate le disposizioni presenti nelle leggi municipali e coloniali di I sec. a.C. e I sec. d.C. (*lex municipii Tarentini*, *lex Coloniae Genetivae Iuliae*, *lex municipii Flavi Malacitani*, *lex municipii Flavi Irnitani*)¹⁴, l'a. approfondisce le ragioni alla base dei SC '*Hosidianum*' (del 47

¹⁴ Si rinvia, per una comparazione di massima delle disposizioni 'edilizie' contenute nelle leggi in esame, part. a F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e 'ius Romanorum'*, Napoli 1993, 85 ss.; v. anche, fra altri, L. Franchini, *La tutela dei beni immobili privati di interesse storico-artistico nell'esperienza romana*, in L. Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana* 2, Napoli 2016, 693 ss.; C. Corbo, *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli 2019, 71 ss.

d.C.) e ‘*Volusianum*’ (del 56 d.C.). Con il primo – come noto – si erano proibite le compravendite di immobili c.d. *negotiandi causa* (volte cioè alla demolizione di *aedificia* per recuperare e lucrare sui materiali edilizi): era comunque fatta salva la possibilità per i proprietari di demolire il loro edificio o *mutare aliquas partes rerum suarum*, riutilizzando i materiali recuperati a seguito dello smantellamento, a patto che restassero *rerum suarum possessores futuri* e ovviamente che tali attività non fossero svolte *negotiationis causa*. Il ‘*Volusianum*’, invece, se da un lato aveva ribadito i principi affermati nell’‘*Osidianum*’, dall’altro aveva reso chiaro che, là dove gli immobili oggetto di demolizione fossero considerati irrecuperabili (perché in zone oramai deserte), il disposto del primo senatoconsulto non avrebbe avuto applicazione: non si versava infatti nel *cruentissimum genus negotiationis* che i senatori di epoca Claudia avevano inteso avversare¹⁵. La normativa in esame, intensificandosi a partire dal primo principato, avrebbe reso progressivamente meno appetibile la speculazione edilizia e la costruzione di *insulae* multipiano, anche per gli elevati oneri di manutenzione e ristrutturazione (come pare emergere ad esempio da una lettura priva di preconcetti di D. 17.2.52.10, Ulp. 31 *ad ed.*, secondo cui un’*oratio principis* di Marco Aurelio avrebbe lasciato al socio ristrutturante la scelta se acquistare la proprietà integrale dell’edificio *restitutus*, ovvero recuperare, mediante l’*actio pro socio*, le spese versate per la ristrutturazione delle *portiones insulae* altrui, maggiorate di determinati interessi).

5. L’indagine è conclusa dall’A. con la promessa di dedicarsi, in un futuro lavoro, «all’illustrazione delle varie problematiche connesse alla circolazione ed allo sfruttamento ‘imprenditoriale’ delle unità pluriabitative e polifunzionali a sviluppo verticale» (p. 213), proseguendo nell’approccio interdisciplinare (che già in questa prima parte della ricerca ha visto coinvolto l’uso di fonti epigrafiche, archeologiche, storiche, oltre all’utilizzo del *corpus* di Vitruvio). La lettura del volume in esame non fa che stimolare l’‘appetito’ del lettore verso le analisi a venire nell’ampio quadro dei ‘profili giuridici delle *insulae*’ in Roma repubblicana e classica.

Gaetana Balestra
Università del Salento
gaetana.balestra@gmail.com

¹⁵ Sui due provvedimenti senatori, oltre ai cit. *retro*, nt. precedente, si rinvia, per la letteratura recente, a Procchi, «*Si quis negotiandi causa*» cit. 411 ss.; P. Buongiorno, *CIL X 1401 e il senatus consultum ‘Osidiano’*, in *Iura* 58, 2010, 234 ss.; F. Nasti, ‘*Mutare, detrahere, transferre*’: considerazioni sui ‘*senatusconsulta*’ *Osidiano, Aciliano e l’ad Sabinum*’ di Ulpiano, in *SDHI*, 83, 2017, 591 ss.

Franco Luciani – Elvira Migliario (eds.), *Boundaries of Territories and Peoples in Roman Italy and beyond*, Documenti e Studi 71, Edipuglia, Bari 2019, pp. 165, ISBN 9788872289235.

Anselmo Baroni – Elvira Migliario (a c. di), *Per totum orbem terrarum est ... limitum constitutio. II. Confinazioni d'altura*, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 28, Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 194, ISBN 9788854910034.

I processi di razionalizzazione, assetto e organizzazione del territorio in età romana sono temi da sempre peculiari della Scuola storica dell'Ateneo di Pavia. Ciò avviene oramai da un secolo, fin da quando tale linea di ricerca fu avviata e condotta da Plinio Fraccaro (con contributi sulla centuriazione, sull'area ticinese e insubrica, sugli insediamenti urbani e rurali), per poi proseguire con i suoi allievi: basti pensare agli studi di Gianfranco Tibiletti raccolti dall'autore in *Storie locali dell'Italia romana* e a quelli curati da Anselmo Baroni e pubblicati con il titolo *Studi di storia agraria romana*; inoltre ai lavori di Emilio Gabba compresi tra l'altro nella raccolta *Italia romana* e nel pionieristico *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a. C.)* scritto insieme a Marinella Pasquinucci. Nel solco di questa tradizione storiografica, tale filone di ricerca è coltivato dai loro epigoni, in particolare dagli storici dell'Università di Trento.

Questo genere di studi che sulla base delle fonti manoscritte, necessariamente si avvale dell'apporto dei dati topografici, archeologici, epigrafici, cartografici (laddove possibile), si indirizza all'analisi degli aspetti tecnici riguardanti la disciplina agrimensoria nella sua concreta applicazione pratica; ma al contempo offre una serie di indicazioni e sollecitazioni imprescindibili per le indagini di storia istituzionale, amministrativa, economica e sociale.

Tale approccio è alla base dei due volumi, pubblicati a margine del progetto di ricerca «La politica imperiale romana: spazi, genti, lingue e culture» condotto nell'ateneo tridentino, grazie alla virtuosa collaborazione tra enti pubblici e privati, come segnalato dai curati del primo volume nell'Introduzione.

Dei due volumi entrambi editi nel 2019 in due distinte collane, «*Boundaries of Territories and Peoples in Roman Italy and Beyond*» indaga il *genus* delle pietre di confine, mentre «*Per totum Orbem terrarum est ... limitum constitutio*» ne esamina una *species*, privilegiando le confinazioni d'altura.

Il primo volume si compone di otto articoli, compresi tra la prefazione di E. Lo Cascio (*Preface* pp. 7-8) e le conclusioni di G. Cresci Marrone (*Afterword: About Boundaries* pp. 141-145) così disposti: E. Bispham, *Boundaries in Strabo's Italy: Space, Time and Difference* (pp. 9-31); E. Migliario, *Ethnic Affiliations and Political and Cultural Boundaries between the River Po and the Alps* (pp. 33-43); F. Santangelo, *Roman Senate and Civic Territories* (pp. 45-61); F. Luciani, *On the Margins of Civic Territories in Roman Italy: Defining, Shifting and Locating Boundaries* (pp. 63-83); M. Maiuro, *Between City and Fiscus: Caesaris N(o)stri on an Italian Boundary Stone* (pp. 85-94); D. Faoro, *Beyond the Borders of Tridentum: A Textual Interpretation of Claudius' Edict in the*

Tabula Clesiana (pp. 95-103); A. Dalla Rosa, *Imperial Properties and Civic Territories: Between Economic Interests and Internal Diplomacy* (pp. 105-120); C. Cortés-Bárcena, *Demarcation and Visibility of Civic Boundaries in the Western Provinces of the Roman Empire* (pp. 121-140).

In essi, il tema dei confini è declinato secondo tre principali prospettive: nell'ottica dei rapporti tra senato romano e comunità locali, e tra queste e il principe limitatamente alla presenza della proprietà imperiale (contributi di Santangelo e Dalla Rosa); in quella della costruzione dello spazio (contributi di Luciani e Cortés-Bárcena) e della sua percezione in antico (contributo di Bispham) e infine nell'ambito di precipui contesti geografici (contributi di Migliario, Maiuro e Faoro). Naturalmente taluni contributi si intersecano e si integrano con altri ancora, ad esempio quelli che analizzano la testimonianza straboniana (Bispham e Migliario) e quelli che trattano della confinazione tra territori civici e proprietà imperiale (Dalla Rosa e Maiuro).

L'ambito territoriale indagato pur concentrandosi sulla penisola italiana, si estende anche alle province occidentali; mentre ampia è la forchetta cronologica compresa tra l'età repubblicana e quella imperiale.

Una tale tematica risulta rilevante nella prospettiva del diritto pubblico. Il senato aveva facoltà sulle questioni attinenti ai confini relativi agli spazi del popolo romano, ossia quando avessero riguardato l'agro pubblico, gli agri coloniarî e quelli municipali, come pure i fondi privati; parimenti nel caso di controversie insorte tra questi tre soggetti con entità peregrine. Poteva poi accadere che dispute territoriali tra queste ultime fossero rimesse ai *patres*, per scelta delle stesse parti nell'ambito di un procedimento arbitrale.

Nell'ambito di una tale sistematica si inseriscono gli episodi menzionati da Santangelo, come ad esempio la controversia confinaria esplosa tra la colonia c.R. di *Lunae* e la *socia Pisae* nel 168 a.C.; quella tra *Ateste* e *Patavium* nel 141 a.C. e quella insorta tra quest'ultima e *Vicetia* nel 135 a.C. Diversamente la controversia tra la colonia dei *Falerienses* e i *municipes Firmani* aveva riguardato la particolare categoria dei *subseciva*, ossia le terre escluse dalla centuriazione, perché insufficienti a comporre una centuria o perché impossibili da appoderare per la natura dei luoghi; terre che pur facendo parte dell'agro cittadino erano sottoposte a occupazione. Nel sottolineare l'importanza degli effetti economici connessi alla razionalizzazione e gestione dello spazio, è menzionata l'istituzione di *portoria* nel 199 a.C. in area campana, ossia nei territori di *Capua*, *Castrum* e *Puteoli*. Qui l'azione promossa dai censori si era rivolta all'estesissimo e fertilissimo agro Campano, che era pubblico del popolo Romano, non invece ai territori identificati con quei toponimi, i quali in quel momento non costituivano delle comunità: il municipio di *Capua* era infatti stato estinto in forza di un senatoconsulto nel 211 a.C., mentre *Puteoli* e *Castrum* (da identificare con *Salernum*) si presentavano come aree occupate da altrettanti *castra* sorti per le esigenze belliche durante la guerra annibalica, prima di divenire colonie *civium Romanorum* tra il 197 e il 194 a.C. nell'ambito del programma coloniarîo promosso da Scipione Africano. La posizione geografica di questi *castra* ne valorizzò la funzione militare, ma al contempo ne sviluppò la vocazione commerciale, come perspicacemente avevano intuito i censori del 199 a.C. Non è un caso allora che in particolare la colonia di *Puteoli* fosse divenuta in meno di un secolo

dalla sua dedizione uno scalo commerciale così fondamentale nelle rotte mediterranee, da essere descritta da Lucilio come la piccola *Delos* (frg. 123 Marx).

Il secondo volume presenta undici contributi compresi tra l'*Introduzione* di G. Santucci (pp. 7-8) e le conclusioni di A. Baroni, *Confini nascosti. Qualche riflessione conclusiva, ma provvisoria* (pp. 185-192), così ordinati: E. Migliario, *Confini alpini, prealpini, appenninici. Per una riconsiderazione delle delimitazioni d'altura, antiche e moderne* (pp. 9-17); L. Maganzani, *Collina e montagna nella riorganizzazione augustea dell'Italia* (pp. 19-55); D.E. Angelucci, E. Curzel, I. Franceschini, M. Rapanà, *Lapicida per nessuno. Considerazioni sull'iscrizione del monte Pergol in Trentino* (pp. 57-68); C. Franceschelli, P.L. Dall'Aglio, *Il ruolo della geografia fisica nella definizione delle comunità di media montagna in età romana: il caso del municipium di Veleia* (pp. 69-88); Giulio Ciampoltrini, *Gli Apuani e Lucca. La confinazione di una colonia latina* (pp. 89-102); P. Rendini, *La confinazione tra due coloniae Romanae. Saturnia e Heba* (pp. 103-118); E. Vaccaro, *Ceramiche da mensa con rivestimento rosso per la costruzione di 'confini' socio-economici nella valle dell'Ombrone (Toscana meridionale) tra IV e VI secolo d.C.* (pp. 119-138); G. Albertoni, *Quando definire un confine? Il caso della val d'Isarco e della val Pusteria in età carolingia* (pp. 139-149); P. Tomei, *Sui fines alto-medievali. Spunti di riflessione a partire dal caso lucchese* (pp. 151-165); E. Possenti, *Confinazioni e partizioni interne nel paesaggio tra tardo antico e alto medioevo in Italia settentrionale. Qualche osservazione* (pp. 167-172); E. dal Prà, *Il confine dibattuto. Il tracciato della Marmolada tra «giurisprudenza» e fonti geo-storiche-cartografiche*, (pp. 173-184).

Questo volume si contraddistingue per affrontare il tema della confinazione d'altura ben oltre l'età romana, fino a giungere a quella moderna, e sviluppando il confronto e l'interazione con storici del diritto, topografi, archeologi e storici non antichistici. Esso costituisce un importante esempio di sapere integrato, slegato dalla dimensione prettamente antichistica del tema indagato.

Per ricostruire la portata di fenomeni ed eventi storici appare necessario estendere indagini e ricerche ben oltre gli ambiti cronologici di proprio interesse, grazie al confronto costante con gli storici di altre epoche, scienziati, specialisti e tecnologi. Tale approccio risulta imprescindibile per comprendere quanto le strutture antiche in generale siano sopravvissute nel tempo (pur con le inevitabili modificazioni) ovvero si siano estinte a vantaggio di altre, permettendo così di cogliere la persistenza dei processi storici nel breve, medio e lungo periodo. D'altra parte, questo approccio permette allo storico dell'antichità di uscire finalmente dalla autoreferenzialità nel quale si è spesso confinato, ogni qual volta si è limitato a eleggere a suoi interlocutori i soli altri antichisti.

Annarosa Gallo
Università di Bari
annarosa.gallo@gmail.com

Arnaldo Marcone, Giuliano. *L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Salerno Editrice, Roma 2019, pp. 376, ISBN 9788869733666.

Una rapida premessa (pp. 9-12) con i caratteri salienti della figura dell'imperatore Flavio Claudio Giuliano (331/2-363) apre il volume firmato da Arnaldo Marcone, docente di Storia romana all'Università Roma Tre, pubblicato nella collana Profili diretta da Andrea Giardina. Un saggio che tramite la linea progettuale della biografia e nonostante l'esiguità degli spazi temporali in esame (355-360) riesce a ricostruire un periodo nevralgico del Tardoantico attraverso l'esperienza di un principe passato alla storia più per il tentativo di ripristinare con l'apostasia gli antichi culti che per la sua opera di militare, di sovrano e di intellettuale. Eppure, caso non consueto per un personaggio così risalente nella storia, su di lui le fonti sono state tutt'altro che aride nel vivificarne l'opera e il pensiero: non solamente sono tutto sommato numerose, ma per di più persino attendibili (p. 9), irrorate altresì dal suo pensiero – sul quale dobbiamo sì apportare le doverose tare che derivano da un impianto autoapologetico –, ma che ci fornisce una prospettiva personale da cui provare a isolare persino un profilo psicologico. Quest'aspetto diventa, infatti, una delle chiavi di lettura per la ricostruzione di una figura, certamente controversa, sul binario dell'azione e della riflessione. Il libro di Marcone ha una struttura esartata di ruoli ed eventi, incardinata al terzo capitolo, *Imperatore* (pp. 101-196), il più esteso e il più pregnante di quella che è un'indagine filosofica, religiosa e politica oltre che, ovviamente, militare.

Roma ci ha consegnato diverse figure di *princeps philosophus*, però mentre universalmente rifulgono la portata culturale di Marco Aurelio e di Adriano, dei quali sono stati esaltati in senso positivo le qualità fuori dal comune, altrettanto non avviene con Giuliano, semplicisticamente confinato al *cliché* di colui che rinnegò il cristianesimo al quale pure era stato educato dal vescovo Eusebio. D'altronde la sua preparazione poggiava sugli studi di filosofia e retorica, con una propensione per il misticismo neoplatonico appreso attraverso Libanio e Massimo. Sulla storia romana egli incide per appena un settennato, durante il quale porta a compimento due grandi campagne militari e tenta di riaffermare il politeismo, senza successo. Lui si investe del ruolo di elemento unificatore del mosaico imperiale, incarnazione del potere politico concepito come il potere cosmico di Zeus o Helios/Sol, proiettando su di sé l'elaborazione costantiniana del regno e del governo delle cose del mondo frutto dell'alleanza con Dio e, quale fosse patrimonio, da trasmettere per legge di natura. L'autore del saggio ancora il suo lavoro a una serie di formulazioni di ricerca che consentono di comporre un mosaico meno semplice di quanto possa apparire a chi si soffermi solo sulla brevità del regno di Giuliano e della sua impronta amplificata dalla *vulgata* di velleitario restauratore dei culti politeistici degli antichi padri.

Giuliano è invece immerso in un'epoca di grandi contraddizioni, nella quale si orienta non solo in qualità di comandante militare e poi di sovrano, ma anche e soprattutto grazie alla profondità del suo pensiero che gli deriva da una solida preparazione culturale e

dalla passione per gli studi, come nel dettaglio rileva e rivela Marcone. Nella prima parte, *Religione e filosofia nel IV secolo* (pp. 13-66), l'autore affronta preliminarmente le interconnessioni tra il pensiero nel Tardoantico e il credo spirituale. La questione religiosa è nodale nel suo breve regno, più che per motivi strettamente legati alla sfera spirituale, proprio per la necessità del politeismo, nel IV secolo, di non poter essere confinato alla sfera privata perché per esso era indispensabile il sostegno statale, quindi con la sopravvivenza della complessa tradizione pubblica del culto dell'imperatore (p. 25 ss.)¹. Le differenze tra monoteismo pagano e cristiano andavano identificate non nel dibattito teologico e filosofico, quanto piuttosto nella pratica religiosa e nelle sue implicazioni sociali e politiche (p. 36). Marcone si sofferma preliminarmente a riflettere su aspetti della religiosità non direttamente afferenti al tema storico-giuridico del volume, ma che diventano chiavi di delucidazione e di esplicazione dell'epoca giuliana, per fissare concettualmente che l'imperatore perseguisse una sorta di politeismo conciliabile con le argomentazioni medioplatoniche e neoplatoniche su una pluralità gerarchizzata di principi divini e derivati dipendenti da un solo principio supremo, quello del sommo dio². L'autore filtra quindi l'esperienza dell'ellenismo (pp. 46-55. Iul., *Laus Eus* [Or. II]; *Misop.* [Or. XII]; Greg. Nat., *Or.* IV 101-3 e 5.1)³ e successivamente quella filosofica del cinismo (pp. 56-66. Iul., *c. Cyn.* [Or. IX], 11.190b-12.193; 15.197b-18.200a; 18.200b-c; 19.202d-20.203c; 5.184c; *c. Heracl.* [Or. VII], 21.227b; 20.225d; 23.236c; 18.224b-c; 4.208a-b; 22.234c-d; 20.226c)⁴.

La seconda parte del volume di Marcone affronta quindi la fase dell'ascesa al trono, intitolata *Cugino di Costanzo* (pp. 67-100), tracciando un ritratto biografico in correlazione agli eventi e alla trasmissione del potere, e anche seguendo il filo della narrazione in prima persona sui percorsi formativi (Iul., *Ep. Ath.* [Or. V], 5.247d;

¹ In argomento, in particolare, cfr.: P. Brown, *Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350-550 AD*, Princeton 2012, 32 ss.; A. Marcone, *Costantino e l'aristocrazia pagana di Roma*, in G. Bonamente-F. Fusco (a c. di), *Costantino il grande. Dall'antichità all'Umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Macerata 18-20 dicembre 1990*, Macerata 1993, 645-658; E. Gentile, *Le religioni della politica. Fra democrazia e totalitarismi*, Roma-Bari 2007.

² Sempre in argomento, cfr.: G. Sfameni Gasparro, *Dio unico, pluralità e monarchia divina. Esperienze religiose e teologiche nel mondo tardo-antico*, Brescia 2010, 5-8 e 141-142; G. Fowden, *Gli effetti del monoteismo nella Tarda Antichità. Dall'Impero al Commonwealth*, Roma 1997, *passim*.

³ J. Bouffartigue, *Julien ou l'hellénisme décomposé*, in S. Saïd (a c. di), *Hellenismós: quelques jalons pour une histoire de l'identité grecque, Actes du Colloque de Strasbourg 25-27 octobre 1989*, Leiden-New York 1991, *passim*; G. Bowersock, *L'Ellenismo nel mondo tardoantico*, Roma-Bari 1992, *passim*; C. Fouquet, *L'Hellénisme de l'empereur Julien*, in BAGB. 31, 1981, 192-202; P. Huart, *Julien et l'Hellénisme*, in R. Braun-J. Richer (a c. di), *L'empereur Julien, I, De l'histoire à la légende (331-1715)*, Paris 1978, 99-123.

⁴ Sul punto, in particolare, cfr.: W. Desmond, *The Greeks Praise of Poverty: Origins of Ancient Cynicism*, Notre Dame 2006, 172; A. Marcone, *The Forging of an Hellenic Orthodoxy: Julian's Speeches against the Cynics*, in N. Baker-Brien-S. Tougher (a c. di), *Emperor and Author: the Writings of the Julian the Apostate*, Cardiff 2012, 239-250.

3.271c-d; *Ep.* 60.379d-380d; 111.434d; *In Hel. Reg.* [*Or.* XI], 1.131), sia culturali sia religiosi. L'autore tratteggia il quadro di un impero in trasformazione, attraverso una fase di transizione che riguarda tanto l'aspetto politico quanto quello territoriale, e che si riflette nelle epistole di Giuliano: il principato è in via di dissoluzione, lo stato è pressato dalla contrapposizione tra crisi demografica e sforzo bellico, e quindi dalle difficoltà di reperimento delle risorse umane e finanziarie. La pressione fiscale è accentuata e nelle zone meno centrali del potere il successo dei comandanti militari crea un consenso personale cementato dal bottino e dal prestigio acquisiti nelle campagne vittoriose. Giuliano viene convocato a Milano il 6 novembre 355 ed elevato al rango di Cesare da Costanzo II, dopo che l'imperatore gli ha fatto uccidere il fratello Gallo (354). La fonte più autorevole su questi frangenti è Ammiano Marcellino (*Amm.*, *Res gest.* 22-25), che prenderà parte in prima persona all'impresa persiana che pose fine alla vita dell'imperatore⁵, cui vanno affiancati, per quanto in maniera subordinata, l'opera del retore Libanio (*Lib.*, *Or.* 17-18) e la *Historia nova* dello storico greco Zosimo. Il 1 dicembre 355 Giuliano viene inviato nelle Gallie dove la situazione militare è critica a causa delle scorrerie degli Alamanni che hanno incrinato la tenuta del *limes* romano sul Reno (*Iul.*, *Ep.* 279a). Oltre a indiscutibili qualità militari, Giuliano mette in mostra già nel secondo inverno una visione più ampia del suo potere andando a promuovere una riforma per la diminuzione dei carichi fiscali che aveva portato ben presto benefici effetti, con un aumento complessivo del gettito; questa iniziativa non contribuisce certo a lenire i sospetti del cugino Costanzo né a stemperare le frizioni, nonostante la nomina a comandante supremo dell'esercito nelle Gallie e gli eclatanti successi sul campo di battaglia in ambedue le fasi della sua campagna militare. Il volume si sofferma su tali aspetti prima di concentrarsi sulla fase dell'usurpazione (pp. 92-100), avvenuta nel febbraio del 360 sotto forma dell'acclamazione ad Augusto da parte delle truppe del proprio comandante, secondo una prassi certamente non estranea al mondo romano dell'epoca (*Amm.*, *Res gest.* 20.4.22; *Iul.*, *Ep. Ath.* [*Or.* V], 11.248d-285c; 11.284c-d). Costanzo II, che il pronunciamento dell'esercito sminuiva nel potere e nel prestigio di imperatore, reagisce con prontezza ridisegnando tutte le nomine nei territori tenuti da Giuliano – che comunque aveva rifiutato la porpora che l'equiparava al cugino, ribadendogli con fermezza la fedeltà (*Iul.*, *Ep.* 17b) –, e chiedendogli l'invio di truppe in Mesopotamia per la sua campagna in Oriente: questo sia per rimpiazzare le perdite della guerra contro i persiani iniettando nelle sue legioni le truppe scelte degli *auxiliares milites*, sia per indebolire il pericoloso rivale che voleva proprio a capo del contingente per poterlo controllare da vicino. La morte di Costanzo II avvenuta a Mopsucrene il 3 novembre 361 per una violenta febbre, impedisce che i due giungano allo scontro armato e schiude senza scosse a Giuliano la via del trono. Stavolta accetta l'acclamazione dell'esercito e l'11 dicembre fa il suo ingresso a Costantinopoli, sua città natale, da imperatore, per quanto opportunamente si astenga dall'ostentare una parata trionfale. Per consolidare il suo potere, dall'aura teocratica⁶, epura subito con durezza i fedelissimi del

⁵ Sul punto, cfr. anche: T. Gnoli, *Le guerre di Giuliano imperatore*, Bologna 2015, 10.

⁶ B. Girotti, (*Ancora*) *sull'elevazione di Giuliano Cesare*, in *Id.*, *Assolutismo e dialettica*

predecessore anche attraverso un apposito tribunale (Amm., *Res gest.* 22.3; 11.5; 3.9; 3.10) e si circonda di uomini sui quali può contare, dal punto di vista politico come da quello religioso⁷. Marcone affronta quindi le personalità schierate con il nuovo sovrano, come Salustio (pp. 118-123), Claudio Mamertino (pp. 124-129), Ammiano Marcellino (pp. 130-135), Libanio (pp. 136-146), Temistio (pp. 147-153), prima di approcciare l'ideologia imperiale calando nel quadro storico la visione teologica e filosofica di Giuliano (pp. 154-164). Questi passaggi sono supportati dall'autore con un energico e considerevole apparato di fonti, secondo una metodologia adottata coerentemente in tutto il volume.

A Costantinopoli Giuliano iniziò a dare un'impronta personalistica al suo governo, con le priorità della guerra materiale contro i persiani e quella spirituale contro i cristiani⁸, prima di dedicarsi alla riforma dello Stato (pp. 170-176) e, soprattutto, della legislazione. Dal primo punto di vista cercò di rivitalizzare il funzionamento dell'apparato a partire dai gangli delle municipalità e della fiscalità di base che interessava i templi e quindi il clero (CTh. 16.2.15), della corte (CTh. 6.24.1) e del ruolo delle curie cittadine⁹: azione non disgiunta, peraltro, da un intento rimoralizzatore (Iul., *Ep.* 734.428c-d). L'imperatore imputava ai suoi predecessori, e particolarmente a Costantino (non casualmente colui che schiuse le porte al cristianesimo), l'alterazione dei rapporti tra potere centrale e potere cittadino che aveva svuotato le curie, ritenute organismi fondamentali dell'autogoverno urbano. Giuliano quindi salda l'interesse dello Stato al suo interesse religioso (CTh. 12.1.50; 13.1.4; 12.1.51-52). Quanto alla sua impronta di legislatore, ne abbiamo riscontro nel Codice Teodosiano, con interventi risalenti al 362 e, in misura minoritaria, al periodo tra febbraio e giugno 363, ovvero solo l'ultimo anno e mezzo di governo escerpito dai commissari teodosiani e giustiniani. Del resto abbiamo fonte non giuridica di interventi normativi nell'opera di Ammiano Marcellino, il quale caratterizza Giuliano molto più di quanto non emerga dagli atti conservati nel Codice, mentre un ulteriore aspetto ci perviene dalla sua stessa corrispondenza (Iul., *Ep.* 25b). Due fonti diverse riportano un controverso atto legislativo di Giuliano col quale escludeva i cristiani dall'insegnamento. La prima è un escerto (CTh. 13.5.5 a. 362) di

del potere nella corte tardoantica, Milano 2017, 94 ss; J.W. Drijvers, *Imperial Succession in Ammianus Marcellinus*, in T. Baier (a c. di), *Die Legitimation der Einzelherrschaft im Kontext der Generationenthematik*, Berlin-New York 2008, 275-294; S. Conti, *Da eroe a dio. La concezione teocratica del potere in Giuliano*, in *AntTard.* 17, 2009, 119 ss.

⁷ J. Drinkwater, *The Pagan Underground: Constantine II's Secret Service and the Survival un Usurpation of Julian the Apostate*, in C. Deroux (a c. di), *Studies in Latin Literature and Roman History*, III, Bruxelles 1983, 348-87.

⁸ E. Germino, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli 2004, 36-37; K. Bringmann, *Kaiser Julian auf der Reise durch Kleinasien. Der Reformator des Heidentums wird Zeuge einer sterbenden Religion*, in W. Ameling (a c. di), *Die Christianisierung Kleinasiens in der Spätantike*, Bonn 2017, 21-32; H.C. Teitler, *The Last Pagan Emperor: Julian the Apostate and the War against Christianity*, New York 2017, 91-93.

⁹ G. Bransbourg, *Julien, l'immunitas Christi, les dieux et les cités*, in *AntTard.* 17, 2009.

una legge emanata ad Ancyra, *De professoribus*¹⁰; la seconda un'epistola legislativa (*Ep.* 61c.422b-424b)¹¹. La controversia investe anche la possibilità che il testo conservato nel codice non avesse come *ratio* l'estromissione dei cristiani (Greg. Nat., *Or.* 4.20.101-102-103; 5.11.39), ma solo il rinnovamento e la promozione del corpo dei docenti; in ogni caso i cristiani vennero esclusi, cosa che lo stesso Ammiano pare stigmatizzare (Amm., *Res gest.* 22.10.7). L'autore del volume sottolinea che come Tertulliano (Tert., *Idol.* 10.5), analizzando ciò che si crede e ciò che si insegna, ritiene che i maestri cristiani che spiegano i classici antichi finirebbero per spingere i discenti verso l'idolatria pagana, così Giuliano farebbe invece leva sul fatto che il disprezzo mostrato da tali maestri verso gli dei degli antichi padri indurrebbe i giovani ad abbandonare quel modello religioso per accostarsi al monoteismo cristiano, rilevando che la questione risulta speculare: lo stesso problema da due opposte angolazioni che fanno pervenire a due opposte conclusioni.

L'ultimo paragrafo del capitolo *Imperatore* (pp. 101-196) è dedicato alla crisi di Antiochia (pp. 187-196), ovvero al particolare frangente in cui Giuliano dovette fronteggiare la grave contrapposizione di buona parte della popolazione cittadina legata al proprio orgoglio municipale, ai propri costumi (p. 191), e che descrive nel *Misopogon*. L'imperatore è all'opposto della *megalopsychia* del predecessore Costantino (Iul., *Caes.* [Or. X] 36.335b; *Laus Const.* 1 [Or. 1] 6.8a): incarna uno stile di vita parco e frugale che cerca di proiettare sulla popolazione ma non viene percepito come modello apprezzabile di austerità filosofica e di *temperantia*. Lui, che comunque ama il consenso (Amm., *Res gest.* 25.4.18), reagisce con disappunto e collera consegnati agli scritti che divengono così la difesa del suo credo (Iul., *Misop.* [Or. XII], 6.340b; 28.357a)¹², imputando ai cittadini di Antiochia di aver sostituito Zeus con Cristo, di aver mancato nel curare i culti pubblici e di vivere nel lusso e nel divertimento¹³ (Mal., *Cron.* 284-285; Lib., *Or.* 1.129; 9.6; 9.18; 10 Chrys., *Hom. in Kal.*, PG. 48.953-962). L'insuccesso di Giuliano, sottolinea l'autore, non va ricercato in cause meramente religiose, perché se è vero che il cristianesimo era largamente diffuso ad Antiochia, non altrettanto può dirsi della penetrazione nella classe dirigente, gelosa delle proprie prerogative e tradizioni, e avversa a confondere la vita pubblica e sociale con la fede (p. 193).

¹⁰ N. McLynn, *Julian and the Christian Professors*, in C. Harrison-C. Humpress-I. Sandwell (a c. di), *Being Christian in Late Antiquity. Festschrift for Gillian Clark*, Oxford 2014, 120-136. *Contra*: S. Pricoco, *L'editto di Giuliano sui maestri*, *Cod Theod.* XIII 5,5, in *Orpheus* 1, 1980, 348-370.

¹¹ B.C. Hardy, *The Emperor Julian and his School Law*, in *ChHist.* 37, 1968, 137-142; E. Germino, *Scuola cit.*, 18-19, 44, 257-259.

¹² N. Baker-Brien, *The Politics of Virtue in Julian's 'Misopogon'*, in N. Baker-Brien-S. Toughter (a c. di), *Emperor and Author*, Swansea 2012, 263-280; A. Marcone, *Il conflitto tra l'imperatore Giuliano e gli Antiocheni*, in *A&R.* 26, 1981, 142-152; Id., *Un panegirico rovesciato: pluralità di modelli e contaminazione letteraria nel 'Misopogon' giuliano*, in *REAug.* 30, 1984, 226-239.

¹³ A. Marcone, *Una città licenziosa? Antiochia tardoantica e i suoi spettacoli*, in S. Novelli-M. Giuseppetti (a c. di), *Spazi e contesti teatrali. Antico e moderno*, Amsterdam 2017, 175-186; P. Veyne, *Il pane e il circo: sociologia storica e pluralismo politico*, Bologna 1984.

La quarta parte del saggio, *Pontefice massimo* (pp. 199-226), focalizza appunto gli aspetti religiosi. Giuliano vuole apparire come il restauratore del sistema identitario romano nei panni del *princeps philosophus* (Iul., c. *Heracl.* [Or. VII] 1.205d; 12.217c-d), lì dove Costantino aveva perseguito il sincretismo tra la teologia dello Stato e quella cristiana, con il governo terreno proiezione del regno dei cieli. Nella lettera indirizzata al sommo sacerdote d'Asia, Teodoro, all'inizio del 363 (Iul., *Ep.* 89a-89b), viene delineato sotto forma di anticipazione un progetto di riforma che bilanci l'influsso del cristianesimo dopo che Costantino ne aveva propiziato la penetrazione nei gangli statali (Iul., *Ep.* 84.430d-431)¹⁴. Di dubbia autenticità, invece, la lettera inviata ad Arsacio (Iul., *Ep.* 84.431c). Giuliano ha l'intelligenza di comprendere con lucidità quanto le comunità cristiane si avvalessero di una buona organizzazione strutturata e apicale, con i vescovi capaci di esercitare un certo controllo sulle comunità cementate dalla stessa scala di valori, tanto che la Chiesa poteva assumere le caratteristiche di una società autonoma e autosufficiente rispetto a quella imperiale. A tale *modus operandi* si ispira lui stesso in termini e direttive di assistenza e misericordia, cercando in ogni modo di evitare di essere e di apparire come un persecutore dei cristiani (Iul., *Ep.* 115.424b); e lì dove vanno irrogate sanzioni, si preoccupa di raccomandare di punire senza eccessi (Iul., *Ep.* 114.438b), dando riprova di temperanza e tolleranza (Amm., *Res gest.* 16.12-13; CTh, 9.16.9; Iul., *Ep.* 98.401c; Lib., *Or.* 18.124-125). Anche in quest'ottica va inquadrata la questione del tentativo di ricostruzione del tempio di Gerusalemme. Le sue idee di critica teologica e filosofica nei confronti del cristianesimo sono consegnate a un'opera specifica, *Contro i Galilei*¹⁵, elaborata nell'inverno del 362-363, e nella quale Giuliano tenta di marginalizzare la nuova religione come espressione di una piccola setta di pescatori, originata in un'area secondaria da un'eresia del giudaismo e propagandata da una minoranza di ebrei.

Ne *L'ultima battaglia* (pp. 229-244) Marcone traccia la fase terminale della vita di Giuliano, impegnato nella spedizione in Persia che Costantino aveva lasciato solo abbozzata a causa del decesso avvenuto a Nicomedia nel 337. La questione persiana era rimasta irrisolta¹⁶ anche durante i 24 anni di regno di Costanzo, che solo alla fine si era deciso verso la guerra aperta ma ne era stato impedito proprio dall'usurpazione di Giuliano. Il 5 marzo 363 Giuliano, affascinato dalla figura di Alessandro (Socr., *Hist. eccl.* 3.21) e dalla tentazione di incarnare un ruolo messianico di civiltà, rovescia la strategia difensiva di Costanzo II e muove militarmente per sconfiggere definitivamente Shapur (Sapore II) e i sasanidi: è convinto di poter ridare all'esercito lo smalto e la

¹⁴ J. Bidez, *L'évolution de la politique de l'empereur Julien en matière religieuse*, Bruxelles 1914, 331-363; M. Amerise, *L'idea di misericordia tra paganesimo tardoantico e cristianesimo: il caso di Giuliano l'Apostata*, in *Salesianum* 64, 2002, 221-229.

¹⁵ Sul punto, in particolare, cfr.: S. Scicolone, *Le accezioni dell'appellativo «Galilei» in Giuliano*, in *Aevum*, 56, 1982, 71-80; A. Masaracchia (a c. di), *Contra Galileos*, Roma 1990, 21-22.

¹⁶ Sempre sul punto, cfr.: M.H. Dodgeon-S.N.C. Lieu (a c. di), *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 226-363: a Documentary History*, London-New York 1991; A. Marcone, *Il significato della spedizione di Giuliano contro la Persia*, in *Athenaeum*, 57, 1979, 334-356.

forza del passato, amalgamando la parte barbara romanizzata (dove la penetrazione del cristianesimo è superficiale o inesistente) e quella meridionale-orientale più romana e più omogenea dal punto di vista religioso¹⁷, e poter quindi annientare definitivamente quel nemico irriducibile. Non è il solo Ammiano (Amm., *Res gest.* 22-25), anche se è lo storico più importante, a tramandarci un'impresa minata già dalla strategia di fondo che comunque non ci è pervenuta; sappiamo solo che Giuliano seguiva uno schema consolidato, tipico degli imperatori romani che si apprestavano a invadere il territorio persiano¹⁸. Il racconto è giunto a noi anche attraverso Zosimo (Zos., *Hist. nov.* 3.14.1; 24.2.4-5; 3.16; 24.4.4; 24.4.24; 24.2.26-7; 24.6.10-16; 24.8.1; 24.8.4-7; 25.1.12-14)¹⁹. La coesione ideale che perseguiva, però, non si realizza, tanto che in quella grande armata non mancano divergenze nei comandi, insofferenza e atti di indisciplina che inducono Giuliano ad applicare persino metodi drastici come la decimazione. Va però evidenziato che fino alla battaglia di Maranga, quando l'imperatore è ferito mortalmente da un colpo di lancia o di dardo al fianco che gli trapassa il fegato (Lib., *Or.* 24.6.8 e 17-20), l'esercito romano non conosce sconfitta. Giuliano trascorre le ultime ore nella sua tenda, conversando con gli amici di filosofia e con accenti socratici, fedele al suo credo di *princeps philosophus*, fino a che la vita lo abbandona la sera del 26 giugno 363 (Lib., *Or.* 18.296-297; Amm., *Res gest.* 25.3.22)²⁰, senza lasciare indicazioni sulla sua successione né sulla guida dell'esercito. La sua scomparsa suggella altresì che i suoi successi militari sono solo vittorie tattiche e non la soluzione definitiva di uno scontro che Roma non riesce ad aggiudicarsi. L'immagine che Giuliano voleva fosse data di lui era quella di scelto e protetto dagli dei e vicino ai grandi personaggi del passato tra mito e realtà. L'autore passa quindi in rassegna *La fortuna* (247-265), tirando le fila sparse delle fonti e fornendo così una ricostruzione per quanto possibile sfrondata dalle indorature apologetiche e dalle distorsioni cristiane dovute alla sua apostasia, tra storia e letteratura, oltre la denigrazione e oltre la mitizzazione, andando a toccare anche aspetti legati alle arti e alla pubblicistica. Le *Conclusioni* (p. 266) sono aforistiche, e forse avrebbero meritato un maggiore respiro.

Marcone, in quest'opera, conferisce organicità a una serie di suoi precedenti interventi specialistici legati alla figura di Giuliano, strutturandoli in un asse non solo biografico. Restituisce uno spaccato interessante sulla seconda metà del IV secolo e lo corrobora con un lodevole apparato bibliografico, molto ricco e soprattutto molto aggiornato, con le più recenti produzioni scientifiche in argomento. Il volume si presta sia a una lettura motivata dall'interesse verso il personaggio e verso l'epoca, sia a un approfondimento più marcatamente specialistico. I contenuti, inoltre, sono stati al centro di un interessante confronto promosso dal Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Catania nell'ambito del Progetto Prometeo 3, inerente ai meccanismi di inclusione ed esclusione

¹⁷ Per Gnoli, *Le guerre* cit., 104-105, l'intento è «chiaramente irrealizzabile, utopistico».

¹⁸ *Le guerre* cit., 114.

¹⁹ In argomento, in particolare, cfr.: F. Paschoud, *Zosime, Histoire Nouvelle*, II, I, III, Paris 1980.

²⁰ Sul punto, cfr. anche: P. Pillette-S. Polet, *La mort de l'empereur Julien dans les sources antiques: étude liminaire*, in *Revue d'études antiques*, 4, 2010, 76-100.

sociale nel mondo romano: senatori, cavalieri e curiali tra privilegi ereditari e mobilità verticale. Il convegno è stato ospitato dal refettorio piccolo delle biblioteche riunite 'Civica e A. Ursino Recupero' (ex monastero dei benedettini) di Catania e vi hanno preso parte, oltre all'autore, il direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche di Catania, Marina Paino, il professore di Storia del diritto romano e presidente dell'Associazione Internazionale di Studi tardoantichi dell'Università Federico II di Napoli, Lucio De Giovanni, la docente di Storia romana e Presidente del Corso di Laurea magistrale in filologia classica dell'Università di Catania, Claudia Giuffrida, nonché Orazio Licandro, professore di Diritto romano dell'Università di Catania e Sergio Roda, già docente di Storia romana all'Università di Torino.

Luigi Sandirocco
Università di Teramo
lsandirocco@unite.it

Maria Pia Donato, *L'archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia*, Laterza, Bari 2019, pp. 170, ISBN 9788858134085.

1. Il volume *L'archivio del mondo* prende le mosse, significativamente, da quella che l'a. definisce *post-repository era*, «la fine dei depositi istituzionali e autoritativi della conoscenza» (p. VIII): nell'epoca attuale (e ancor più in un mondo post-Covid come quello in cui versiamo) la conservazione e la diffusione di informazioni (di ogni genere) è soggetta come ben noto a un processo di dematerializzazione e digitalizzazione, che ha rinnovato, sotto diverse basi, l'utopia del libero accesso a qualsiasi forma di conoscenza. Tuttavia, questo l'assunto di fondo dell'a., «sono tuttora aperte innumerevoli questioni di archivi dislocati, manomessi, secretati», e siamo ben lontani da quell'accesso aperto e universale a ogni fonte di conoscenza nel quale si inquadrano, ad esempio, anche numerosi proclami dell'Unione Europea degli ultimi anni¹. Tra le denunce celebri di ultima ora, Karen Maex, Retttrice dell'Università di Amsterdam (nel discorso tenuto l'8 gennaio 2021) ha richiamato l'attenzione sulla funzione essenziale delle Università nel difendere la conoscenza libera: «la società ha bisogno di un guardiano della conoscenza scientifica ... che serva il pubblico interesse basato su valori pubblici»². In tal senso, lo spazio da sempre appartenuto alle Università deve essere tutelato. La Retttrice ha chiesto un *Digital University Act* alla Commissione Europea che ha così lanciato la nuova piattaforma per proteggere la conoscenza indipendente e pubblica e di cui sono garanti le Università, contro quei grandi marchi editoriali e quelle note piattaforme che indirizzano politiche e strategie universitarie, definendone addirittura i temi della ricerca³.

Non sarebbe affatto retaggio del passato, ma dolorosamente attuale, la lotta, da parte di imperi, multinazionali e potenze politiche globali «per controllare l'enorme archivio immateriale dell'informazione e della conoscenza come ieri si facevano guerra per i documenti cartacei, le opere d'arte, i codici e i libri» (p. VIII). A ciò farebbe da contraltare da un lato la politica degli stati nazionali, dei paesi democratici, volta (almeno nei proclami) a supervisionare la tutela degli archivi e assicurarne l'accesso ai cittadini e agli studiosi, dall'altro il dato che gli archivi stessi siano andati mutando la propria *mission*, col favorire progressivamente «la raccolta di documentazione di soggetti sociali, etnici, di genere, tradizionalmente sottorappresentati, proponendosi quali istituzioni di memoria sociale» (p. XI). Al di là di questioni particolari – come ad esempio la condizione italiana di sottofinanziamento e penuria di organico per musei, archivi e biblioteche –, permane l'idea (condivisa sia dagli storici, e in senso più ampio dagli studiosi, sia da archivisti e bibliotecari) «che in un paese democratico gli archivi siano indispensabili alla conoscenza critica del passato contro ogni tentazione totalitaria e ogni falsificazione

¹ Si v. per tutti la recente comunicazione su un «Nuovo spazio europeo per la ricerca»: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1749.

² <https://www.uva.nl/en/content/events/2021/01/celebration-of-the-389th-dies-natalis-academice-independence-in-the-digital-age-and-more.html?cb&cb&cb>

³ Si v. <http://www.roars.it/online/proteggere-la-conoscenza-indipendente-e-pubblica/>.

politica» (p. XII s.); e che, di conseguenza, essi debbano essere completamente accessibili, e da chiunque ne faccia richiesta.

Su tale sfondo la ricerca si sofferma sul sogno napoleonico «di un archivio universale e le guerre per possederlo, di un impero in cerca di radici e di una delle più colossali confische di memoria storica mai tentate in Europa» (p. V). L'a. pone, nello svolgimento dell'indagine, in stretta correlazione l'espansione dell'Impero napoleonico e la confisca degli archivi messa in atto dai francesi come piano di completamento di una strategia politica. I due eventi vengono letti in sequenza, concatenati tra loro. L'espansione quasi senza fine dell'Impero avrebbe prodotto come fisiologica conseguenza l'idea di un archivio universale, l'«archivio del mondo».

2. I primi due capitoli dell'opera (pp. 3-24) ripercorrono la fase iniziale delle operazioni di confisca, a partire dalla sconfitta nel 1809 della Quinta Coalizione. L'esercito napoleonico, una volta occupata Vienna, provvide a requisire gli archivi relativi ai territori conquistati e al Sacro Romano Impero, sciolto da Francesco II nel 1806. Le confische avvennero tuttavia 'alla rinfusa', con la spedizione in Francia di centinaia di casse di incartamenti (di cui molti redatti in gotico). Il passo successivo avvenne con la requisizione, nel 1810, degli Archivi Vaticani (fra cui l'importantissimo Archivio Segreto, creato da Paolo V nel 1612). Nel contesto di un annoso conflitto fra il potere napoleonico e il papato (impersonato da Pio VII), l'ordine di prelevare gli archivi rappresentava da un lato il tentativo di spingere il Papa (confinato in quegli anni a Savona) a concedere investitura canonica ai vescovi nominati dal governo, dall'altro di sorreggere quest'ultimo, gestendo i documenti necessari «al disbrigo di affari vitali per il clero e i fedeli di tutto l'impero come la concessione di grazie, dispense e benefici» (p. 18), sostanzialmente avocando alla propria amministrazione anche la cura 'organizzativa' di tali aspetti. In parallelo al trasporto delle centinaia di casse di materiali da Roma a Parigi, e all'avvio della loro riorganizzazione, la visione dell'archivio imperiale sarebbe andata mutando, e prendendo contorni viepiù 'universalistici'.

3. Nel terzo capitolo (pp. 25-36) l'a. illustra il momento di 'svolta' dell'idea napoleonica in materia di archivi: Napoleone apprende, da una relazione del Ministero degli interni, della concentrazione (per decisione di Filippo II) dei 'registri della monarchia spagnola' presso l'*Archivo de Simancas* a Valladolid. Archivi che comprendevano anche una vasta collezione di documenti relativi al Nuovo Mondo, potenzialmente interessanti per le aspirazioni colonialiste della Francia dell'epoca. In parallelo con l'ordine di ispezione del patrimonio documentario preservato a Valladolid, si faceva pressante l'esigenza di una riorganizzazione degli archivi amministrativi francesi, per dominare la assai frammentaria documentazione legislativa, amministrativa, storica, topografica, demaniale, giudiziaria. È in quella fase che nasce l'idea di creare «un sito centrale della memoria per l'impero», fiancheggiata da quello che sarà 'il gran maestro dell'archivio napoleonico', Pierre-Claude-François Daunou. La Spagna avrebbe favorito «lo slittamento da un criterio utilitaristico a una visione più marcatamente storica e simbolica»: l'impresa in ogni caso sin da quel momento sarebbe stata segnata da uno «iato tra progetto e realtà ... tra sovrapposizione di poteri, difficoltà materiali, resistenze locali» (p.

36), che in qualche modo appare riproporsi a intervalli regolari là dove ci si proponga di raccogliere 'beni culturali' sparsi in diverse sedi, e assicurarne l'organizzazione, la catalogazione e la più ampia fruizione pubblica. Prima di proseguire l'indagine sul tentativo di realizzazione dell'archivio dell'Impero, nel quarto capitolo (pp. 37-48) Donato tratteggia le attività (operate nel quadro della Francia rivoluzionaria) che avrebbero condotto al concentrarsi di beni culturali nelle 'istituzioni culturali a vocazione universale' di Parigi: il Louvre, il Jardin des plantes e museo di storia naturale, la Biblioteca nazionale. Le confische di biblioteche conventuali e nobiliari, le razzie operate nei paesi sconfitti della Prima Coalizione, e nel corso delle guerre napoleoniche fino al 1810 e oltre, erano governate da quella che Édouard Pommier definì «dottrina del rimpatrio», vale a dire «l'idea che solo nella Francia rigenerata le opere delle scienze e delle arti avrebbero potuto sprigionare il loro potenziale di conoscenza ed emancipazione» (p. 39). Si ferma altresì sulla personalità e l'orizzonte di Daunou, ex-prelato, prima illuminista poi bonapartista, che, quale principale responsabile dell'archivio napoleonico, avrebbe contribuito all'impresa con le sue capacità organizzative e l'indubbio senso pratico (fu ad esempio l'inventore delle 'schede', uniformi per struttura e disposizione delle informazioni, che sarebbero divenute di uso universale sino all'arrivo del 'formato' digitale).

4. Quinto e sesto capitolo (pp. 49-75) sono dedicati alle indagini che Daunou svolse, nel 1811, accanto ad altri funzionari del governo francese, sugli archivi toscani e su quelli di Perugia, e ai relativi tentativi di requisizione. Firenze annoverava ad esempio l'archivio dei Contratti (con 21.000 volumi, i più antichi dei quali risalivano al 1290); gli archivi giudiziari degli istituti religiosi soppressi dalle riforme napoleoniche (che occupavano, con 30.000 incartamenti, diverse stanze agli Uffizi); gli archivi del governo della Toscana, ossia la sezione politica della Conservazione generale; il fondo Mediceo; il c.d. Diplomatico (ventidue armadi di pergamene dall'VIII secolo in poi). Daunou a seguito delle proprie ispezioni avrebbe individuato un elenco di oltre 13mila tra filze, cartelle e volumi da inviare a Parigi. I funzionari e aristocratici fiorentini (sotto la guida di personaggi come Luigi Lustrini, responsabile della 'Conservazione generale' degli archivi fiorentini, e indirettamente anche del Diplomatico) avrebbero dato vita a una tattica dilatoria, continuando a rispondere alle richieste di Parigi e fornendo elenchi di materiale storico da confiscare, e proseguendo nel curare l'arricchimento degli archivi da loro curati (ingressando pergamene e documenti che provenivano da conventi ed istituzioni ecclesiastiche oramai sciolte), senza tuttavia dare corso alle richieste di invio di materiale. Analogo (ma meno efficace) temporeggiamento fu adottato per le opere d'arte, per le quali l'attività di censimento e confisca era affidata a Dominique Vivant Denon.

5. La successiva indagine (capp. 7-8, pp. 76-98) illustra il tentativo di concretizzare l'idea dell'archivio imperiale attraverso la costruzione a Parigi, nelle vicinanze del Campo di Marte, sulla 'rive gauche', di un monumentale Palazzo degli archivi, la cui prima pietra fu posta il 15 agosto 1812. Si trattava di un edificio enorme, destinato ad accogliere «140.000 mq di scaffalature in ogni quadrante per riunire infine tutti i fondi archivistici in un solo luogo e manifestare il dominio dell'impero francese sulla Storia»

(p. 76). Frattanto presso l'Hotel de Soubise, dal 1808 sede ufficiale degli *Archives de l'Empire*, continuavano a confluire documenti dalle più diverse regioni dell'Impero: «in totale, gli archivi dell'impero possedevano circa 120.000 tra filze e cartelle 'francesi', cui si aggiungevano ormai (almeno sulla carta) più di 167.000 articoli 'italiani', 7.860 spagnoli, più di 39.000 'tedeschi' e 9.000 'olandesi'» (p. 78). Daunou fronteggiava l'enorme mole di materiale da un lato con uno stuolo di aiuto-archivisti, letterati e funzionari di varia formazione, dall'altro attraverso la metodologia – cui già abbiamo fatto riferimento – della 'schedatura', che avrebbe prodotto la progressiva uniformazione del lavoro degli archivisti. Il materiale disponibile era organizzato in diverse divisioni, francese, italiana, germanica e così via elencando. In parallelo con la stesura della bozza di un decreto generale sugli archivi, che prevedeva che ogni archivio dell'impero allestisse un inventario accurato da spedire ogni anno in copia conforme al 'deposito generale' a Parigi, Daunou richiedeva a città francesi e ai dipartimenti del Nord documenti, fascicoli e volumi. Frattanto, tuttavia, sia da parte delle città francesi, che ad opera di funzionari e dignitari italiani e di altri paesi, si moltiplicavano iniziative locali, rimostranze, attività volte al temporeggiamento. Anche le difficoltà di far pervenire altri documenti ecclesiastici da Roma aumentavano, in parallelo con le complesse relazioni diplomatiche fra l'imperatore e il Papa (Donato parla del Papato come di un 'nemico storico' di Napoleone). Con l'abdicazione di Napoleone molti dei documenti trasmigrati a Parigi avrebbero ripreso la via di Roma.

6. L'ultimo capitolo della ricerca, per l'a. un *Epilogo* (pp. 99-112), nel documentare le richieste di restituzione, e lentezze e difficoltà nel ritorno dei documenti (esemplare la vicenda di quelli del processo di Galileo, illustrata con dovizia di particolari dall'a.) nella loro sede naturale, si ferma ad esempio sulle difficoltà e sull'attività di fine diplomazia svolta dai commissari pontifici per far rientrare confraternite, tribunali, congregazioni e altri enti ecclesiastici romani in possesso degli archivi loro sottratti dalla Francia negli anni precedenti. La visione napoleonica (fallita nella sua realizzazione concreta) avrebbe tuttavia lasciato tracce indelebili: la necessità di riorganizzazione di materiali diversi per provenienza documentaria, geografica, funzionariale etc. avrebbe avuto ripercussioni a livello dell'Europa dei nascenti Stati-nazione. Essa era controbilanciata tuttavia (almeno per quanto relativo all'Italia) dal «senso di attaccamento al passato e lo smarrimento negli ambienti degli archivi, nei circoli intellettuali cittadini, in una generazione di studiosi che dall'archivio avevano estratto le fonti, insieme, del diritto e della storia», soprattutto all'interno dell'universo monastico «con la sua venerazione per la memoria del convento, della religione, della Chiesa locale» (p. 106).

7. La «confisca degli archivi», cosa ben diversa ma, verosimilmente e storicamente, interconnessa con l'azione predatoria di opere d'arte, ha ricevuto più di una risposta dalla storia. A chi conquista spetta il bottino di guerra: lo si possiede, anzitutto, nel senso materiale e giuridico del termine. Un'altra motivazione, nel rituale della conquista, è il recupero dei titoli di legittimazione della sovranità, utili al fine di esercitare il potere di governo e amministrare (demanio, amministrazione ecclesiastica). Una specie di «ragione pratica» della confisca, oseremmo dire. La «ragione speculativa» della confisca,

d'altro canto, sembra insita nello stesso 'atto di stupro della conquista' che di per sé, oltre che vicenda politica, è un fatto denso di significato simbolico, che trasfigura il potere-possesso, dal piano giuridico, a quello violento rivolto alla sottomissione del vinto, in cui prevalgono la cupidigia e la concupiscenza di possedere la storia di chi soccombe. Un possesso giustificato, quindi, anche per distruggere tracce e testimonianze di civiltà, azzerando una storia e facendone cominciare un'altra. Possedere le cose non per sé stesse, ma usarle per protendersi verso il tempo: riassorbire il passato, gestire il presente, selezionare e acquisire l'attrezzatura per un futuro già potenzialmente programmato, sul dato presupposto di una consapevole supponenza: la civiltà incarnata dal secolo protagonista (erede dei Lumi e della Rivoluzione) e la *mission* di civilizzare le altre genti. Il futuro diviene razionalmente controllabile solo se orientato e preordinato verso la direzione prescelta. Donato anticipa la fine di Napoleone allorché documenta l'infattibilità dell'impresa culturale dell'Archivio del mondo. L'impresa è liquidata come impossibile, indipendentemente dal 'caso Vienna', che segna solo una tappa storica durante la quale la 'memoria' riprende la via del ritorno nelle varie Patrie che esprimono il bisogno di riappropriarsi e recuperare la propria memoria storica. Il giudizio sommario sulla confisca della storia intrapresa da Napoleone è già scritto nei fatti. D'altro canto, sono state messe in evidenza anche le ricadute positive dello *tsunami* napoleonico. L'impatto dei traumi rivoluzionari, in particolare, avrebbe sensibilizzato le coscienze, orientandole verso la modernità e la rifondazione della società civile⁴. Nel 2017 le Scuderie del Quirinale a Roma hanno ospitato una mostra-evento dedicata al Sogno di Napoleone di un museo universale⁵. Curzi, ideatore della mostra e del catalogo, ha avviato un'audace rilettura dei fatti. La ricostruzione storica delle spoliazioni napoleoniche, pur in tutta la sua gravità, farebbe registrare mutamenti radicali di mentalità e sensibilità della civiltà europea, proprio in concomitanza dei traumi rivoluzionari e delle occupazioni militari e politiche: un recupero del tempo prodotto dallo *shock* subito. Da questo punto di vista, l'idea dei bottini di guerra da sola non basta a configurare il quadro di una situazione molto più complessa, risultando parziale. Chi vince il bottino lo pretende, ma vuole soprattutto acquisire gli strumenti per riscrivere la Storia. Ed esattamente qui il cerchio

⁴ Basti, per tutti, il rinvio a V. Curzi, *Patrimonio culturale e territorio negli anni dell'edito Pacca*, in *Municipalia.sns.it*, Contributi e interventi, 9 gennaio 2008; Id., *Nuova coscienza e uso politico del patrimonio artistico negli anni del pontificato di Pio VII Chiaramonti*, in *L'arte contesa nell'età di Napoleone, Pio VII e Canova*, catalogo della mostra a cura di R. Balzani, (Cesena, 2009), Cinisello Balsamo, 2009, p. 28 ss.; Id., *Per la tutela e la conservazione delle Belle Arti: l'amministrazione del cardinale Bartolomeo Pacca*, in *Bartolomeo Pacca: ruolo pubblico e privato di un cardinale di Santa Romana Chiesa*, Atti delle Giornate di Studio a cura di C. Zaccagnini (Velletri, Museo Diocesano, marzo 2000), Roma, 2001, p. 49 ss.; Id., *Cultura della tutela e della conservazione a Roma negli anni della Restaurazione*, in F. P. Di Teodoro, M. Scolaro (a c. di), *L'intelligenza della passione. Studi in onore di Andrea Emiliani*, Bologna 2001, p. 161 ss.; Id., *Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione*, Bologna, 2004, p. 93 ss.

⁵ V. Curzi, C. Brook, C. Parisi Presicce (a c. di), *Il Museo Universale. Dal sogno di Napoleone a Canova*, (Scuderie del Quirinale Roma fino al 12 marzo 2017), Milano 2016.

delle istanze rivoluzionarie dell'89 si ripiega su sé stesso, negando in radice il senso di quelle medesime libertà civili e politiche per cui quel secolo aveva fatto tutti gli sforzi e speso le sue migliori energie. La confisca di documenti, del resto, non rappresenta uno scenario inedito nella storia d'Europa, sia per l'età medioevale che per quella moderna. Più che normale il passaggio degli archivi nell'avvicendamento dei governi. Tuttavia, la mole di materiale sequestrato dalle squadre napoleoniche è indice, oltre che dell'estensione imperiale, anche di un'abnorme crescita degli apparati burocratici dove funzionari e addetti sono la prova storica dell'efficientismo di un sistema. Dal quadro storico emergono tutte le complesse ragioni della distorta utopia imperiale. Ordine pratico, ordine politico, ordine simbolico si alternano e intersecano a vicenda. Se il primo tempo della confisca sembra dominato dall'aspetto utilitaristico, ben presto sono le ragioni politiche a prevalere, caricandosi via via di toni simbolici per sancirne la legittimazione storica. Alla fine, Napoleone è sconfitto, il sogno è infranto, ma il 'nuovo' ha fatto breccia nella coscienza comune collettiva, e la modernità comincia a svelarsi in tutto il suo potenziale innovativo. Curzi⁶, quindi, lascia intravedere lo spiraglio di una modernità appena attecchita nella misura in cui ritiene – così anche Settis –⁷ che i saccheggi avrebbero suscitato, in positivo, la reazione dell'amore per la storia patria locale, della microstoria, stimolando la sensibilità di tutti, e coinvolgendo i laici soprattutto (nell'accezione etimologica di *laòs*, popolo). Un contraccolpo forse inaspettato ma razionalmente prevedibile, se è vero che dopo il 1789 non si poteva più tornare indietro in Europa, e la nuova mentalità che si diffondeva e radicava era il riflesso dei mutamenti politico-istituzionali che si profilavano, preparando il terreno agli ordini democratico-partecipativi. Essere più consapevoli significò avere una *chance* in più e una 'dose' maggiore di libertà civile da gestire con sapienza e lungimiranza per costruire le democrazie.

Maria Luisa Tacelli
Università del Salento
marialuisa.tacelli@unisalento.it

⁶ Curzi, *Nuova coscienza e uso politico del patrimonio artistico negli anni del pontificato di Pio VII Chiaramonti*, cit.

⁷ S. Settis, *I beni culturali della Chiesa nella cultura contemporanea. Discorso per il ventennale della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, 26 novembre 2009, in www.cultura.va, p. 1 ss.; Id., *Le radici romane della tutela del patrimonio culturale*, in *L'Osservatore Romano*, 27 novembre 2009.

Gustavo Corni, *Weimar. La Germania dal 1918 al 1933*, Carocci, Roma 2020, pp. 290, ISBN 9788829000715.

Nell'ambito dello studio della storia politica il tema della Repubblica di Weimar ha acquisito una rinnovata centralità internazionale dopo qualche decennio di apparente marginalità. A questo nuovo interesse verso un periodo cruciale della storia europea e tedesca hanno contribuito indubbiamente alcune ricorrenze storiche, come i cento anni dall'entrata in vigore della Costituzione del 1919, ma anche la questione della crisi della democrazia e dello stato di diritto nel XXI secolo.

La Repubblica di Weimar è ancora oggi il più importante caso storico di naufragio di una grande democrazia e in questo senso il paragone con la vicenda storica di Weimar è stato e continua a essere un costante monito per la difesa e tutela di una qualsivoglia democrazia contemporanea¹.

Anche nella ricerca scientifica italiana non sono mancati, negli ultimi anni, importanti contributi sul caso Weimar, analizzato dal punto di vista non soltanto strettamente giuridico e politico, ma anche, ovviamente, puramente storico². In quest'ultimo ambito si inserisce il libro di Gustavo Corni, *Weimar. La Germania dal 1918 al 1933* (Carocci 2020). Si tratta indubbiamente di uno dei più rilevanti lavori sulla storia della prima democrazia tedesca degli ultimi anni per la complessità della trattazione e per la sistematicità dei diversi aspetti dell'esperienza weimariana.

Il libro si articola in dieci capitoli e un epilogo che affrontano tutti i temi tradizionali della prima democrazia tedesca ripercorrendo, in ordine cronologico, l'evoluzione storica della Repubblica: 1. *Tra Impero, rivoluzione e repubblica* (pp. 17-47); 2. *Il difficile dopoguerra* (pp. 49-81); 3. *La spada di Damocle* (pp. 83-104); 4. *Hitler e i primi passi del nazionalsocialismo* (pp. 105-120); 5. *Crisi e congiunture economiche* (pp. 121-141); 6. *La politica estera di una ex grande potenza* (pp. 143-165); 7. *Essere ebrei a Weimar* (pp. 167-182); 8. *Essere donne a Weimar* (pp. 183-204); 9. *La «marea bruna»* (pp. 205-229); 10. *Il crepuscolo della democrazia* (pp. 231-250); *Epilogo. Dalla repubblica alla dittatura* (pp. 251-259). Una parziale eccezione alla scansione temporale è rappresentata

¹ *Das Wagnis der Demokratie. Eine Anatomie der Weimarer Reichsverfassung*, a c. di H. Dreier, Ch. Waldhoff, München 2018; B. Carter Hett, *Death of Democracy. Hitler's Rise to Power and the Downfall of the Weimar Republic*, New York 2018; *Normalität und Fragilität. Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg*, a c. di T. B. Müller, A. Tooze, Hamburg 2015. Ricordo anche la notevole mostra *Demokratie 2019. Weimar: Vom Wesen und Wert der Demokratie* presso il Deutsches Historisches Museum e la mostra presso lo Haus der Weimarer Republik a Weimar in occasione dei cento anni della nascita della repubblica.

² A. Carrino, *Weimar. Critica di una costituzione. Diritti, politica e filosofia tra individuo e comunità*, Sesto San Giovanni (Mi) 2019; A. Wirsching, *Weimar. Cent'anni dopo. La storia e l'eredità: bilancio di un'esperienza controversa*, Prefazione di A. Bolaffi, Roma 2019; *Weimar e la crisi europea. Economia Costituzione Politica*, a c. di C. Amirante, S. Gambino, Cosenza 2013. Ricordo anche il convegno *Weimar 1919. Alle origini del costituzionalismo democratico novecentesco*, 3-4 ottobre 2019, presso l'Università degli Studi di Firenze.

dai due capitoli dedicati, meritoriamente, a ‘essere ebrei a Weimar’ ed ‘essere donne a Weimar’. Due temi meno presenti nella ricerca scientifica negli studi storici e culturali su Weimar e sui quali Corni, riferendosi a una bibliografia aggiornata, offre un quadro esaustivo e dettagliato su due argomenti che naturalmente hanno un’importanza sociale e storica notevole in relazione anche agli eventi successivi al 1933³.

Tre aspetti sono certamente da evidenziare di un libro molto denso e compatto. In primo luogo, la scelta dell’autore di dare rilievo «agli accidenti, ai chiaroscuri, alle ambiguità e alle contraddizioni, anche alle personalità» (p. 13) che hanno caratterizzato la storia della Repubblica di Weimar. Coerentemente con questa scelta viene data notevole importanza storica a figure cruciali come, ad esempio, Gustav Stresemann o Paul von Hindenburg, le cui vicende, evidentemente molto diverse, hanno però fortemente condizionato l’evoluzione di una democrazia che nelle storie personali ha trovato un fattore di fondamentale importanza sia nei suoi sviluppi positivi sia nelle sue degenerazioni. Ai nomi già citati si devono certamente aggiungere il primo Presidente della Repubblica Friedrich Ebert, il Ministro Walther Rathenau, il Cancelliere Heinrich Brüning, il giurista Hugo Preuß e Adolf Hitler. Tutte queste storie personali trovano, nel libro di Corni, il giusto ed equilibrato spazio.

L’altro tema di grande rilevanza è la lettura della Costituzione di Weimar. Qui la trattazione, pur non essendo svolta da un giurista e pur non essendo particolarmente lunga (pp. 69-77), affronta tutti gli aspetti fondamentali. Corni mette giustamente in evidenza le difficoltà nella fase di transizione nel trovare un compromesso sul *memorandum* che fu scritto da Hugo Preuß e ricorda, inoltre, la legge sui poteri provvisori del Reich (la cosiddetta costituzione di transizione) approvata il 10 febbraio del 1919 dall’Assemblea nazionale. Questa “costituzione”, di appena dieci articoli fu, in prospettiva, molto importante in quanto determinò le linee guida della futura costituzione di Weimar. In questa parte del libro vengono toccati ulteriori argomenti, come ad esempio il discusso art. 48, la legge elettorale proporzionale senza soglia di sbarramento, la durata settennale del Presidente della Repubblica e i compromessi sociali all’origine della Costituzione, così come quella che l’autore definisce ‘bolla artificiale’ (p. 77) entro cui furono svolti i lavori di redazione della Costituzione, ovvero in una città, Weimar appunto, lontana dai tumulti politico-sociali della capitale Berlino⁴. Tutti questi aspetti rappresentano i temi entro i quali deve essere letta e interpretata la Costituzione di Weimar ed entro i quali va ricercato quell’equilibrio politico-istituzionale tra elementi plebiscitari e democratici che la Repubblica riuscì ad avere solo a tratti. In sintesi, il testo costituzionale, pur non essendo perfetto, rappresentò indubbiamente un progresso deciso verso la democrazia nella storia tedesca, nonostante la mancanza, nel suo contesto, di un sistema efficace di «checks and balances».

Il terzo elemento di interesse riguarda l’interpretazione della fine della Repubblica

³ È lo stesso autore a sottolineare giustamente quest’aspetto, p. 14.

⁴ A tal proposito sarebbe stato auspicabile analizzare dettagliatamente tale questione. Nella ricerca storica recente sono emerse nuove e interessanti interpretazioni. Rimando a H. Holste, *Warum Weimar? Wie Deutschlands erste Republik zu ihrem Geburtsort kam*, Köln 2017.

di Weimar. Richiamandosi agli studi K.D. Bracher e I. Kershaw, la tesi di Corni è di rifiutare la data del 30 gennaio 1933, giorno dell'incarico di Cancelliere affidato ad Adolf Hitler, come termine conclusivo della Repubblica di Weimar: la data in esame rappresenterebbe piuttosto l'inizio di una fase di transizione tra la democrazia e la dittatura. Questa fase di passaggio si concluderebbe nel momento in cui, dopo la morte del Presidente della Repubblica Paul von Hindenburg, Adolf Hitler provvide a riunire in sé le due cariche (p. 252). Quale sia l'atto finale della Repubblica è un tema controverso nella ricerca scientifica. La tesi di Corni, certamente ben argomentata e comunque coerente con una parte degli studi su Weimar, risulta, diversamente dai primi due aspetti sopra citati, meno convincente per almeno due ragioni. La fase storica dall'incarico affidato a Hitler fino alla morte di Paul von Hindenburg non può considerarsi meramente una fase di transizione: in essa deve invece individuarsi piuttosto la prima fase del regime nazista. Non si comprende infatti come possano qualificarsi, se non come atti di una dittatura, alcuni eventi quali la nascita del campo di prigionia di Dachau, il boicottaggio dei negozi ebrei o la legge contro la formazione di partiti politici (escluso la NSDAP ovviamente) del 14 luglio 1933 a cui seguirono la persecuzione degli esponenti socialdemocratici e successivamente anche il divieto del partito socialdemocratico. L'altra ragione è che, più probabilmente, la fase di transizione dovrebbe retrodatarsi agli anni dei governi del Presidente che videro sospesi la maggior parte dei procedimenti politici di tipo democratico-parlamentare. In questo senso, dovremmo ravvisare nel primo governo del Presidente (Brüning I) del 30 marzo 1930 la vera cesura storica che segna l'inizio della fine della prima democrazia tedesca.

Il libro di Gustavo Corni rappresenta in ogni caso, al di là delle divergenze di vedute su alcuni specifici profili, un'ottima introduzione alla storia della Repubblica di Weimar che riesce a coniugare rigore storico con un gradevole stile di lettura.

Ubaldo Villani-Lubelli
Università del Salento
ubaldo.villanilubelli@unisalento.it

Libri pervenuti alla redazione

(a cura di Annarosa Gallo)

Gregor Albers–Joachim Harst–Katharina Kaesling (Hrsg.), *Wortgebunden. Zur Verbindlichkeit von Versprechen in Recht und Literatur*, Schriftenreihe des Käte Hamburger Kollegs «Recht als Kultur» 24, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2021, pp. 380, ISBN 9783465045380.

Sergio Alessandrì, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, *Scriptores Iuris Romani* 7, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, pp. VI-192, ISBN 9788891320049.

Lorena Atzeri, *Diritto romano dal deserto. Percorsi editoriali di papiri giuridici nella prima metà del Novecento*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 128, ISBN 9788892121584.

Ulrike Babusiaux – José Luis Alonso, *Privatrecht. Skript HS 2020/FS 2021*, Schulthess Verlag, Zürich 2020, pp. 100, ISBN 2270000712434.

Mattia Balbo – Marco Maiuro (a c. di), *Popolazione, risorse e urbanizzazione nella Campania antica. Dall'età romana alla tarda antichità*, *Pragmateiai* 31, Edipuglia, Bari 2019, pp. 269, ISBN 9788872288979.

Il volume trentunesimo della collana *Pragmateiai* raccoglie gli Atti del convegno organizzato nel dicembre 2015 nell'ambito delle Attività del PRIN 2010, *Il Mediterraneo antico da Alessandro Magno a Giustiniano*. Esso consta della *Premessa* di Mattia Balbo (pp. 5-8), di tre capitoli in cui si raggruppano sedici contributi, delle *Conclusioni* di Marco Maiuro (pp. 249-255), dell'indice delle fonti e di quello analitico. I tre capitoli compongono un climax discendente in quanto spaziano dal generale al particolare e infine al particolarissimo: il primo è dedicato alla macro-area regionale, il secondo a micro-ambiti territoriali, il terzo infine a uno specifico contesto spaziale rappresentato dal municipio di Ercolano: il tutto indagato in chiave demografica, insediativa ed economica.

Il primo capitolo *Demografia, insediamenti e risorse nella Campania antica* si articola in quattro contributi dedicati in gran parte all'analisi insediativa della Campania in un arco cronologico esteso all'intera antichità: Luca Cerchiai, *Urbanizzazione nelle città campane tra Etruschi, Greci e Sanniti* (pp. 11-20); Italo Iasiello, *Vici e popolamento della Campania interna* (pp. 21-38); Eliodoro Savino, *La Campania nei secoli IV e V d.C. Aspetti socioeconomici e demografici* (pp. 39-52). Ad essi si aggiunge il contributo di Elda Russo Ermolli, *La potenzialità dell'analisi pollinica per la ricostruzione dell'antico paesaggio della Campania* (pp. 53-62), la cui valenza tecnica fornisce un apporto prezioso e utile alla comprensione delle dinamiche di popolamento e sfruttamento del territorio.

Il secondo capitolo *Il mosaico campano: microstorie su popolamento ed economia* include sette contributi, a loro volta raggruppabili in due gruppi, trattando la maggior parte di essi un precipuo contesto. Di Pompei si occupano i contributi di Fabrizio Pesando, *Pompei fra III e I secolo a.C.: le ricerche nella regio VII* (pp. 65-74) e Miko Flohr,

Prosperity, investment and history of Pompeii's urban economy (pp. 75-80); mentre più in generale dell'area vesuviana quello di Gianluca Soricelli, *L'agro vesuviano dopo l'eruzione del 79 d.C.* (pp. 155-178). L'agro Campano è invece oggetto di indagine da parte di Mattia Balbo, *Un'ipotesi demografica sulla mancata assegnazione dell'ager Campanus in età graccana* (pp. 103-116), Egidio Incelli, *Adsigna et impera: il valore strategico di Capua e del suo ager da Silla ad Augusto* (pp. 117-136) e Mauro De Nardis, *L'ager Campanus in età imperiale tra assegnazioni agrarie e assetti possessorii* (pp. 137-154). Risulta a sé in quanto estraneo all'ambito geografico indagato, il contributo di Adele Lagi, *'Clementer a consule accepti sunt': Volcei un caso esemplare di romanizzazione in territorio lucano* (pp. 91-102). Le vicende dell'agro Campano si impongono all'interno della sezione, presentandosi come case study declinato dal principio della tarda repubblica all'epoca flavia, con particolare riguardo ai modi di sfruttamento e gestione di questo immane territorio un tempo afferente al municipio di Capua, reso successivamente agro pubblico del popolo Romano per oltre centoventi anni, fino alla deduzione della colonia di Capua nel 59 a.C.: da questo momento l'estensione dell'agro coloniaro rimase pressoché inalterata, anche dopo le successive (ri)deduzioni d'età triumvirale, augustea e infine flavia, perpetuandosi così nel tempo.

Il terzo e ultimo capitolo riguarda infine lo straordinario documento rappresentato dagli albi epigrafici, che tramandano su lastre di marmo i nomi di *cives* e *incolae* del municipio di Ercolano (*CIL* X, 1403 + AE 1978, 119). I cinque contributi sono a firma degli specialisti del documento: Giuseppe Camodeca, *La popolazione di Ercolano alla luce delle Tabulae Herculanaenses e degli Albi epigrafici* (pp. 181-196), Luuk de Lig e P. Garnsey, *The album of Herculaneum revisited* (pp. 197-209), Henrik Mouritsen, *Slavery and manumission in imperial Italy: the Album from Herculaneum revisited* (pp. 211-231), Andrew Wallace-Hadrill, *The Herculaneum Album: further reflections* (pp. 233-240) e Elio Lo Cascio, *Demografia, storia sociale, storia quantitativa: certo e incerto nell'interpretazione dell'Albo di Ercolano* (pp. 241-248).

Malgrado rimangano insolute alcune questioni come, per esempio, l'interpretazione delle liste di *incerti*, ossia gli individui dalla onomastica priva del patronimico ovvero della libertinità, il confronto e la discussione intervenuti tra gli studiosi durante il convegno e sostanziatisi in questi lavori dà conto di approcci e sensibilità differenti, e perciò della eterogeneità delle conclusioni raggiunte, pur nella condivisione degli assunti metodologici alla base della ricostruzione storica. [A. Gallo]

Gisella Bassanelli Sommariva, *Ravenna capitale. Localizzazioni e tracce di atti negoziali*, Collana Ravenna Capitale 8, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2020, pp. 176, ISBN 9788891647009.

Sinclair W. Bell – Paul J. du Plessis (eds.), *Roman Law before the Twelve Tables. An interdisciplinary Approach*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2020, pp. 216, ISBN 9781474443968.

Tommaso Beggio, *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Cattedra Giorgio Luraschi'. Centro di ricerca per lo studio e la diffusione del Diritto pubblico romano 2, Cacucci Editore, Bari 2020, pp. 368, ISBN 9788866119227.

Tommaso Beggio – Aleksander Grebieniow (hrg.), *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, Ius Romanum 7, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, pp. 236, ISBN 9783161592751.

Edoardo Bianchi – Carlo Pelloso (a c. di), *Roma e L'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, Classica Philosophica et Iuridica 5, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, pp. IX-291, ISBN 9788836130535.

Pierre Bonin – Nader Hakim – Fara Nasti – Aldo Schiavone, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019, pp. XIX-308, ISBN 9788892119338.

Filippo Bonin, *Intra 'legem Iuliam et Papia'. Die Entwicklung des Augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, 'Cattedra Giorgio Luraschi'. Centro di ricerca per lo studio e la diffusione del Diritto pubblico romano 1, Cacucci Editore, Bari 2020, pp. XIII-506, ISBN 9788866119111.

Anna Bottiglieri – Anna Maria Manzo – Fara Nasti – Gloria Viarengo, praefatores Valerio Marotta – Emanuele Stolfi, *Antiquissima Iuris Sapientia. Saec. VI-III a.C.*, Scriptores iuris Romani 3, L'Erma di Bretschneider, Roma 2018, pp. VIII-391, ISBN 9788891317346.

Pierangelo Buongiorno, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Collana Biblioteca Universitaria 55, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 262, ISBN 9788893918480.

Antonello Calore – Francesco Mazzetti (a c. di), *I confini mobili della cittadinanza*, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, ISBN 9788892130272.

Valeria Carro, *Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano*, Diritto senza tempo, Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. V-139, ISBN 9788892120488.

Ad appena un anno dalla prima edizione, è uscita, con pochissime modifiche, la seconda edizione del volume di Valeria Carro, che ha ad oggetto il ruolo dell'autorità pubblica e le garanzie riconosciute al privato nel processo esecutivo romano.

A una breve introduzione (pp. 1-22), fa seguito un primo capitolo (pp. 23-57) in cui l'a. analizza le forme più antiche di esecuzione – dalla primordiale forma di autotutela alla *manus iniectio* e alla *pignoris capio* –, evidenziandone l'aspetto privatistico.

Il secondo capitolo (pp. 59-94) è interamente incentrato sulle modalità di svolgimento della *bonorum venditio*, con il riconoscimento della *sectio bonorum* quale suo antecedente logico, mettendo, ancora una volta, in risalto l'aspetto privatistico, con la relega del momento autoritativo e pubblico-statuale in un ambito di mera eventualità e sussidiarietà.

Nell'ultimo capitolo (pp. 95-122), riferito principalmente all'epoca classica e alla procedura *extra ordinem*, l'a. illustra il diverso ruolo dell'autorità pubblica in sede processuale. Lo Stato, rispetto al passato, afferma più energicamente la sua autorità, sostituendosi al privato in via generale e assumendo l'amministrazione della giustizia come funzione esclusivamente propria; viene meno, pertanto, la possibilità di individuare nell'esecuzione una forma rafforzata di garanzia del credito, in quanto eseguire

la sentenza non è più adempimento volontario di un' *obligatio* privata, ma un compito dell' autorità pubblica.

Seguono brevi conclusioni (pp. 123-128) e gli indici, degli autori e delle fonti (pp. 129-137). Breve opera che affronta un tema 'delicato' come quello del processo esecutivo, anche se, in verità, ci si sarebbe attesi maggiori spunti innovativi. [S. Battistini]

Cosimo Cascione, *Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature*, Consorzio Universitario Gérard Boulvert 8, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. X-131, ISBN 9788824326520.

Alice Cherchi, *Profili della disciplina delle società minerarie nel periodo classico*, Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Giurisprudenza 10, Edizioni AV, Cagliari 2020, pp. 171, ISBN 9788883741494.

Giovanna Coppola Bisazza, *La successione 'contra voluntatem defuncti'. Tra vecchi principi e nuove prospettive. Corso di diritto romano*, 2a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, pp. 213, ISBN 9788828814672.

Salvatore Antonio Cristaldi, *In mancipio esse. Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberti in età imperiale*, Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert 6, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. X-310, ISBN 9788824326469.

È un ampio e approfondito studio della condizione delle *personae in mancipio*. Il primo capitolo è dedicato all' analisi di XII Tab. 4.2b. Speciale attenzione viene riservata all' espressione *venum duere* e ai destinatari della disposizione decemvirale. Questa non sarebbe stata formulata – secondo lo studioso – per limitare «il diritto del *pater* di mancipiare il *filius*, sanzionandone gli abusi»; al contrario, avrebbe consentito «al *pater* di disporre – a differenza del passato – fino a tre volte, contemperando così l' esigenza paterna di collocarlo più volte *in mancipio*, dietro un vantaggio economico, con quella di libertà propria del *filius*» (p. 53).

Il secondo capitolo è concentrato sull' impiego della *mancipatio* avente ad oggetto un *alieno iuri subiectus* in età imperiale sia nell' ambito delle cd. *mancipationes ex noxali causa* sia in quelle cd. *voluntariae*. Con riferimento a quest' ultima fattispecie, l' analisi si sofferma, tra l' altro, sulle diverse attestazioni (la maggior parte di Gaio) che «costituiscono... il segno evidente della attualità ed effettività, ancora al tempo del giurista antoniniano, della condizione di *in mancipio esse*» (p. 75).

Nel terzo capitolo l' a. affronta la dibattuta questione della sorte della *patria potestas* sul *liber in mancipio*. Mettendo in evidenza gli elementi dai quali si deduce l' attualità della *patria potestas* sul *liber in mancipio* (nel senso che non sarebbe stata ridotta in quiescenza dalla concorrente posizione potestativa del *mancipio accipiens*), lo studioso ritiene pendente la sola condizione dell' *alieno iuri subiectus* «dal momento che era incerta la possibilità, per il *filius*, di tornare nella potestà del padre» (p. 125). Diversamente, la *potestas* paterna avrebbe continuato a produrre «effetti attuali»: una situazione, questa, conciliabile con la contemporanea «uscita del *filius* dalla *potestas* del *pater*» (p. 124), giacché «il non essere attualmente *in potestate patris* ... non presuppone necessariamente l' estinzione della potestà, risultando perfettamente compatibile con il permanere di questa» (p. 140).

La speciale condizione (*servi loco*) della *persona in mancipio* viene analizzata nel

quarto capitolo, nel quale sono peraltro osservate la persistenza degli *status civitatis* e *libertatis* e le conseguenze della *manumissio*: in particolare, l'a. si sofferma sulla natura della relazione tra *manumissor* e *manumissus* escludendone una completa identificazione con il rapporto di patronato. Lo studioso si interroga, inoltre, sulla possibilità per colui che avesse un soggetto nel suo *mancipium* di cederlo a terzi anche per causa nossale. Ritiene di «non potersi escludere con assoluta certezza che l'avente *in mancipio* potesse *mancipare* a terzi, quantomeno una volta estinta la *potestas* del padre» (p. 194); e tuttavia, «considerato... che nelle fonti si fa sempre riferimento ad una legittimazione a *mancipare* del *pater* (quasi che il *ius vendendi* del sottoposto sia un'esplicazione propria della *patria potestas*), e che la *mancipatio* da parte dell'avente *in mancipio* non risulta mai documentata» (p. 194), tende a respingere questa ipotesi. Chiudono il capitolo l'analisi del matrimonio e del concepimento ad opera della *persona in mancipio*.

L'ultimo capitolo concerne gli aspetti patrimoniali dell'*in mancipio esse*: la disciplina degli acquisti e del possesso tramite le *personae in mancipio* e la loro responsabilità contrattuale. Con particolare riferimento all'analisi di Gai 4.80, prendendo le distanze da un orientamento consolidato in letteratura secondo il quale il brano gaiano si riferirebbe ai debiti assunti dagli *alieno iuri subiecti* prima della riduzione *in mancipio*, lo studioso ritiene che il passo si riferisca alle obbligazioni contratte dopo la loro *mancipatio*.

Concludono il volume un esame delle donazioni fra la *persona in mancipio* e colui che avesse esercitato il potere su di lui, e un'analisi sugli acquisti *mortis causa*.

Il libro, di gradevolissima lettura, si lascia apprezzare tra l'altro per le esegesi sempre accurate di numerose fonti e per il costante confronto con la letteratura sull'argomento. [R. D'Alessio]

Chiara Corbo, *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Studi e testi di Koinonia 6, Satura Editrice, Napoli 2019, pp. 215, ISBN 9788876072000.

Alessandro Cusmà Piccione, *Nuptiae haereticorum. Una ricerca sui rapporti tra leges e canones, alla luce della religionis vel sectae diversitas di C.I. 5.1.5.3*, Università degli Studi di Messina. Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza 281, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, pp. 364, ISBN 9788849543339.

Nicolaus of Damascus, *The Life of Augustus and the Autobiography*, edited with introduction, translations and historical commentary by Mark Toher, Cambridge University Press, Cambridge 2017, pp. XII-488, ISBN 9781107075610.

Nicolao Damasceno è forse una delle fonti più importanti per la ricostruzione della storia evenemenziale dell'avvento del principato. Sostanzialmente coevo agli eventi, trascorse un lungo periodo (14-4 a.C.) alla corte di Erode il Grande ed entrò in relazione con Augusto. Fu su queste premesse che egli scrisse un *Bios Kaisaros*, una informata biografia del primo imperatore di Roma, che costituì un modello di biografia encomiastica e al tempo stesso un punto di riferimento per i successivi cultori del genere biografico (su tutti Plutarco). Fra i temi che Nicolao esaminava non mancava attenzione al lento processo di modificazione delle istituzioni romane. Per questo motivo questa fonte, spesso negletta, assume rilievo per lo studio della storia politica e delle istituzioni all'avvento dell'età augustea.

Giuntaci purtroppo in frammenti, per lo più attraverso gli escerati di Costantino VII Porfirogenito, la vita augustea di Nicolao Damasceno è stata oggetto di numerose edizioni critiche.

La nuova edizione critica di Toher ha, fra gli altri, il merito di mettere a frutto questa lunga stagione di studi, dando conto delle varianti testuali nel nutrito apparato. La traduzione inglese incede qualche volta in uno stile attualizzante, mentre invece il commento è decisamente esauriente, nella migliore tradizione anglosassone, con attenzione per i profili di storia politica e istituzionale oltre che per quelli strettamente filologici (non è condivisibile però, in margine a Nicol. 67, l'interpretazione di δόγμα come editto: si tratta piuttosto di un senatoconsulto, come a suo tempo sostenuto da R. Duttlinger, *Untersuchungen über den historischen Wert des Bios Kaisaros des Nicolaus Damascenus*, Heidelberg 1911, 97).

Completano l'opera l'edizione critica, la traduzione e il commento dell'autobiografia di Nicolao, di sicuro interesse per gli storici. [P. Buongiorno]

Giacomo D'Angelo – Monica De Simone – Mario Varvaro (a c. di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, G. Giappichelli Editore, Milano 2019, pp. XV-416, ISBN 9788892134072.

Giuseppe Dari Mattiacci – Dennis P. Kehoe (éds.), *Roman Law and Economics. Volume II. Exchange, Ownership and Disputes*, Oxford Studies in Roman Society & Law, Oxford University Press, Oxford 2020, pp. 464, ISBN 9780198787211.

Giavannangelo De Francesco – Alberto Gargani – Enrico Marzaduri – Domenico Notaro (a c. di), *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicative e principi di garanzia*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa 4, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 256, ISBN 9788892132122.

Gergely Deli, *Just living towards an ethics-based legal theory*, Éditions Blue Books, Bruxelles 2020, pp. 159, ISBN 9782960250619.

Domenico Dursi, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Scriptorum iuris Romani 4, L'Erma di Bretschneider, Roma 2019, pp. 245, ISBN 9788891318640.

Domenico Dursi, *Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione criminale*, Pubblicazioni del Dipartimento di scienze giuridiche. Università degli studi di Roma «La Sapienza» 158, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. XVIII-166, ISBN 9788824326599.

Cornelis van Eck, *Le sette leggi dannate delle Pandette. Ovvero le croci dei giuristi*, (Presentazione, traduzione critica e testo a c. di R. Fercia), Collana Bebelplatz 2, Pacini Editore, Pisa 2020, pp. 224, ISBN 9788833792712.

Hans-Michael Empell, *In causis vero dissentiamus. Exegese eines folgenreichen Julian-Fragments (D. 41,1,36). Zugleich ein Plädoyer gegen die Lehre von der solutio als causa*, Ius Romanum 8, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, pp. X-346, ISBN 9783161593598.

Wolfgang Ernst, *Justinian's Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon. Roman Legal Thought and Modern Causality Concepts*, Intersentia, Cambridge. Antwerp, Chicago 2019, p. XIII -177, ISBN 9781780688329.

Marco Falcon, *'Dicatio ad patriam'. La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani*, L'arte del diritto 44, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. XII-324, ISBN 9788824326759.

Marco Falcon, *Pellegrino Piola e la 'dicatio ad patriam' della Madonna degli Orefici*, Imago Iuris 10, Pacini Editore, Pisa 2020, pp. 192, ISBN 9788833792705.

Benedikt Forschner, *Servus dotalis. Der Sklave in der Ordnung des klassischen römischen Mitgiftsrechts*, Forschungen zur antiken Sklaverei 44, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, pp. 276, ISBN 9783515125130.

Margherita Frare, *L'humanitas romana. Un criterio politico normativo*, Abbrivi 5, Jovene Editore, Napoli 2019, pp. XVIII-206, ISBN 9788824326193.

Margherita Frare – Umberto Vincenti – Giorgia Zanon, *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*, Abbrivi 6, pp. X-134, ISBN 9788824326391.

Gabrielle Frija (éd.), *Être citoyen romain dans le monde grec au II^e siècle de notre ère*, Scripta Antiqua 139, Ausonius Éditions, Bordeaux 2020, pp. 267, ISBN 9782356133472.

Stefania Fusco, *Specialiter autem iniuria dicitur contumelia*, Quaderni dell'Archivio Giuridico Sassarese, Inschibboleth Edizioni, Roma 2020, pp. 288, ISBN 9788855291354.

Lorenzo Gagliardi – David Kremer (a c. di), *Cittadinanza e nazione nella storia europea. Citoyennete et nation dans l'histoire europeenne*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, pp. VI-282 ISBN 9788828818458.

Sara Galeotti, *Mare monstrum. Mare nostrum. Note in tema di pericula maris e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a.C. – III secolo d.C.)*, Centro di eccellenza in diritto europeo 'Giovanni Pugliese' 37, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. XII-340, ISBN 9788824326582.

Alessandro Galimberti – Roberto Cristofoli – Francesca Rohr Vio, *Germanico nel contesto politico di età Giulio Claudia. La figura, il carisma, la memoria*, Monografie del Centro Ricerche di Documentazione sull'Antichità Classica 49, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, pp. 234, ISBN 9788891320568.

Luigi Garofalo, *Gesù. Il processo*, Saggi, Solferino, Milano 2020, pp.144, ISBN 9788828203630.

Michele Giagnorio, *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Cacucci Editore, Bari 2020, pp. 222, ISBN 9788866119319.

Yari González Roldán, *Hereditas e l'interpretazione testamentaria in Nerazio*, Uni-

versità degli Studi di Bari Aldo Moro, Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Serie VI-173, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, p. IX-294, ISBN 9788849539789.

Diana Gorostidi Pi, *Tusculum V. Las inscripciones latinas de procedencia urbana*, Serie Arquelógica 15, Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid 2020, pp. 358, ISBN 9788400105501.

Per dar conto delle ricerche condotte da un venticinquennio dalla Escuela Espanola de Historia y Arqueologia en Roma - CSIC sul sito dell'antica Tuscolo, Xavier Dupré Raventós, suo vicedirettore fino alla prematura scomparsa avvenuta nel 2006, fondò la collana *Tusculum*, che ora si arricchisce di un quinto volume dedicato allo studio delle iscrizioni latine rinvenute all'interno della cinta muraria e dell'immediato suburbio dell'*oppidum*.

Il poderoso volume si articola in cinque capitoli, nel corpus epigrafico, in bibliografia, indici, indici epigrafici, nel prospetto di ragguaglio delle iscrizioni tuscolane analizzate, di un elenco di iscrizioni espunte e infine di un elenco di iscrizioni pertinenti ad altre comunità. Il primo capitolo, *Pergam in Tusculanum* (pp. 21-38), passa in rassegna la storia degli studi topografici, archeologici ed epigrafici da età medievale fino alle più recenti indagini in tre paragrafi (1.1. *El redescubrimiento de Tusculum. Del medioevo hasta el siglo XVIII*; 1.2. *Siglos XIX y XX*; 1.3. *Del siglo XX hasta la actualidad*). Il secondo, *Antiquissimum municipium Tusculanum* (pp. 39-61), si occupa precipuamente della storia evenemenziale, amministrativa e sociale del municipio in altrettanti tre paragrafi (2.1. *Contexto geográfico*; 2.2. *Encuadramiento histórico*; 2.3. *Instituciones públicas y cívicas*). Il terzo, *Tusculana sacra* (pp. 63-91), tratta di culti, istituzioni religiose e topografia del sacro sempre in tre paragrafi (3.1. *Sacerdocios*; 3.2. *Divinidades veneradas en la ciudad*; 3.3. *Espacios sagrados de ámbito urbano y periurbano*). Il quarto capitolo, *Prosopographia tusculana* (pp. 93-119), si compone di un paragrafo (*La ciudad y sus habitantes. Apuntes prosopográficos a partir de la epigrafía*) dedicato all'analisi di settantadue *gentes* attestate epigraficamente a *Tusculum*, in quanto originarie del municipio ovvero lì presenti attraverso loro proprietà, generalmente *villae*. Il capitolo quinto, *Monumenta* (pp. 121-138), offre l'analisi dettagliata di iscrizioni pertinenti ad ambiti specifici (5.1. *La gran inscripción del emissarium*; 5.2. *La galería de los summi viri Tusculani*; 5.3. *La galería conmemorativa de las familias Rutilia y Velineia*). Segue poi il *Corpus epigraphicum* (pp. 139-307) di duecentocinquantuno epigrafi, classificate generalmente secondo i criteri ordinatori elaborati da Mommsen per la redazione dapprima delle *Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae (IRNL)* e poi del *Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)*.

L'analisi di questa ingente documentazione ha permesso di acquisire dati utili e importanti, tra l'altro, per chiarire alcune questioni: ad esempio il ritrovamento dell'iscrizione di *Brixus Amonius preimus flamen Dialis Tusculei* (nr. 78 del catalogo) ha risolto la *vexata quaestio* circa l'autenticità dell'altra iscrizione, nota da tradizione manoscritta, di *Marco Bebio brix dictatore* (nr. 54), chiarendo quanto questo magistrato facesse parte del complesso ideologico comprendente personaggi tuscolani mitici e storici. Questi ultimi (*Pylades, Orestes, Telemachos, Telegonus, Egerius Baebius dictator, Q. Caecilus*

Metellus, M. Fulvius M.f. Ser.n. cos., Cn. Domitius Cn.f. Ahenobarbus imperator, Brixus Amonius preimus flamen Dialis Tusculaei) sono noti ora grazie ai piedistalli tufaci che li menzionano (nrr. 40, 44-45, 106-109), disposti all'interno di un'area appositamente realizzata per sottolineare ancora nel I secolo a.C. la posizione preminente detenuta dalla comunità fin da epoca remota. Il riesame poi delle attestazioni riguardanti gli *aediles*, gli *aediles lustr(ales)*, gli *aediles sodalium* e del *praefectus sacrorum* anche alla luce delle più recenti scoperte, ha chiarito l'articolazione delle magistrature e dei sacerdozi preposti ai *sacra Tusculana*, archiviando definitivamente l'ipotesi della triplice edilizia, pur autorevolmente sostenuta in passato da A. Rosenberg.

Questo certosino lavoro accurato e ben ordinato accresce i testimoni relativi al municipio di *Tusculum*, apportando un contributo notevole alla conoscenza di esso, ma per ora non ancora esaustivo in assenza della documentazione epigrafica proveniente dal territorio municipale. Tuttavia, alcuni aspetti della sua organizzazione traspaiono già da alcune epigrafi richiamate o pubblicate nel volume, attraverso la menzione del *vicus Angusculanum* (ILS 9388) e del *vicus Gal(banus?)* (nr. 37). Ci si augura pertanto una prossima pubblicazione di questa ulteriore documentazione imprescindibile per la ricostruzione della storia dell'*antiquissimum municipium tusculanum* (Cic. *Planc.* 19). [A. Gallo].

Alessandro Grillone, *La gestione immobiliare urbana tra la tarda Repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa 25, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 239, ISBN 9788892130807.

Olivier Hekster – Koenraad Verboven (ed.), *The Impact of Justice on the Roman Empire*, Impact of Empire 34, Brill, Leida 2019, pp. VIII-237, ISBN 97890044000474.

Rolf Knütel, *Ausgewählte Schriften*, Hrsg. H. Altmepfen – S. Lohsse – I. Reichard – M.J. Schermaier – C.F. Müller, Heidelberg 2020, pp. 1514, ISBN 9783811452695.

Bernd Michael Kreiler, *Ober- und Unterkommandierende der römischen Republik 509–27 v. Chr.*, Münchner Studien zur Alten Welt, 18, Utz-Verlag, München 2020, pp. 532, ISBN 9783831647927.

Frutto di una lunga gestazione, questo libro si propone, attraverso un minuto studio prosopografico, di mettere in discussione l'opinione, risalente a Mommsen, secondo cui il termine *imperator* fosse riservato soltanto ai generali vittoriosi, acclamati sul campo dopo una vittoria e poi – nella maggior parte dei casi – onorati con il conferimento di un trionfo o di una ovazione. Secondo Kreiler il titolo di *imperator* sarebbe stato sistematicamente conferito ai comandanti militari prima di partire della guerra, attraverso un atto formale del popolo riunito nel campo Marzio, in concomitanza con il conferimento dell'*imperium*. La tesi è ardua e confligge con molte delle opinioni condivise da ampia parte degli studiosi: sicuramente gli specialisti saranno chiamati a discuterne in dettaglio. [P. Buongiorno]

Umberto Laffi, *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Antiqua 109, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. XXIX-397, ISBN 9788824326377.

Paola Lambrini, *L'efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurispru-*

denza classica, Almanacco Giuridico di Padova (dir. L. Garofalo) 1, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 50, ISBN 9788893917131.

Giorgio La Pira, *La fondazione romanistica. Scritti di storia e di diritto romano*, a c. di Patrizia Giunti, Edizione nazionale delle opere di Giorgio La Pira, II.1 e II.2, Firenze University Press, Firenze 2019, pp. 1520, ISBN 9788864538488.

Cesare Letta, *Tra umano e divino. Forme e limiti del culto degli imperatori nel mondo romano*, Collana La casa dei sapienti 3, Agorà & Co. Sarzana – Lugano 2020, pp. 224, ISBN 9788889526736.

Bruce Lincoln, *Religione, impero e tortura. Il caso della Persia achemenide. Con un poscritto su Abu Ghraib*, (Traduzione di M. Peinhopf), Collezione Leda 9, Edizioni Grifo, Lecce 2019, pp. 344, ISBN 9788869941931.

Fabrizio Lombardo, *Studi su 'stipulatio' e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, Collana della Rivista di diritto romano, Milano 2020, pp. 153, ISBN 9788879169653.

Sara Longo, *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 336, ISBN 9788892131613.

Giovanni Luchetti – Antonio L. de Petris – Fabiana Mattioli – Ivano Pontoriero, *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, Scriptores iuris Romani 2, L'Erma di Bretschneider, Roma 2018, pp. VIII-262, ISBN 9788891317346.

Giorgia Maragno, *'Punire e sorvegliare'. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Collana Università di Ferrara. Dipartimento di Giurisprudenza 22, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. XII-700, ISBN 9788824326605.

Elena Marelli, *La compravendita dell'eredità in diritto romano*, Università degli Studi di Bergamo. Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. 224, ISBN 9788892133389.

Aglaiia McClintock, *Contributi allo studio della follia in diritto romano*. I, Diáphora 22, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. VIII-152, ISBN 9788824326933.

Maria Federica Merotto, *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, L'Arte del diritto, 46 Jovene Editore, Napoli 2020, pp. XIV-306, ISBN 9788824327039.

Giovanna Daniela Merola – Paola Santini (a. c. di), *Lawine. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici*, Consorzio Interuniversitario Gérard Bouveret 7, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. VI-282, ISBN 9788824326452.

Valerio Massimo Minale, *La materia fedecommissaria tra giurisprudenza e legislazione. Un percorso attraverso l'opera di Volusio Meciano*, Diritto Politica Civiltà 4, Satura Editrice, Napoli 2020, pp. XV-299, ISBN 9788876072192.

Cosima Möller – Martin Avenarius – Rudolf Meyer-Pritzl (hrsg.), *Das römische Recht. Eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends revisited*, Abhandlungen der

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge, 53, De Gruyter, Berlin 2020, pp. IX-214, ISBN 9783110716450.

Estíbaliz Ortiz de Urbina (coord.), *Ciudadanías, ciudades y comunidades cívicas en Hispania de los Flavios a los Severos*, Colección Historia 363, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2019, pp. 376, ISBN 9788447228997.

Alessandro Pagliara (a c. di), *Antichistica italiana e leggi razziali*, *Historiae*, Aethenaeum Edizioni Universitarie, Parma 2020, pp. 247, ISBN 9788832158267.

Paola Pasquino, *Sed voluntariam. Ricerche in tema di iurisdictio*, Studi e testi di KOINΩNIA 7, Satura Editrice, Napoli 2020, pp. 337, ISBN 9788876072123.

Laura Pepe, *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie*, Zanichelli Editore, Bologna 2019, pp. 272, ISBN 9788808620774.

Daniele Vittorio Piacente, *La sapienza giuridica del tardoantico I. Orienti storico-grafici*, Università degli studi di Bari Aldo Moro. Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza 180, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, pp. VIII-152, ISBN 9788849544008.

Isabella Piro – Salvo Randazzo (a c. di), *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, Cedam – Wolters Kluwer Italia, Milano 2019, pp. 264, ISBN 9788813370800.

Stefano Porcelli, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Collana del dipartimento di Giurisprudenza. Università degli Studi di Brescia, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. 352, ISBN 9788892134874.

Salvatore Puliatti, *Callistratus. Opera*, *Scriptores Iuris Romani*, 5, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, pp. VIII-490, ISBN 9788891320001.

Andrea Raggi – Pierangelo Buongiorno, *Il «senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus» del 39 a.C. Edizione, traduzione e commento*, *Acta Senatua* 7, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, pp. 205, ISBN 9783515126373.

Hans Reichel, *Il 'pactum de non petendo'*, Traduzione critica a c. di T. dalla Masara e M. D'Onofrio, Collana Bebelplatz 1, Pacini Editore, Pisa 2018, pp. 144, ISBN 9788833790190.

Cristiana Maria Rinolfi, *Testamentorum autum genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant ... aut in procinctu. Testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Collana dell'Università degli Studi di Sassari, pp. 288, ISBN 9788892137295.

Federico Russo, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Consonanze 21, Ledizioni, Milano 2019, pp. 246, ISBN 9788867059607.

Sara Saba, *Isopoliteia in Hellenistic times*, *Studies in Greek and Roman Epigraphy* 14, Brill, Boston 2020, pp. X-292, ISBN 9789004425699.

Antonio Saccoccio, *Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel mutuo reale*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. 264, ISBN 9788892131675.

Antonio Saccoccio – Simona Cacace (a c. di), *Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, 2 voll., G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. 829, ISBN 9788892132986.

Federico Santangelo, *Roma repubblicana. Una storia in quaranta vite*, Frecce 281, Carocci Editore, Roma 2019, pp. 439, ISBN 9788843095841.

Raimondo Santoro, *Per la storia dell'obligatio*. I, History Law & Legal History 1, Palermo University Press, Palermo 2021, pp. XVIII-476, ISBN 9788855092227.

Gianni Santucci – Paolo Ferretti – Sabrina Di Maria (a c. di), *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2019, pp. 244, ISBN 9788855110983.

Philipp Scheibelreiter, *Der 'ungetreue' Verwahrer. Eine Studie zur Haftungsgründung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung, Heft 119, C.H. Beck Verlag, München 2020, pp. 318, ISBN 9783406755194.

Maria Teresa Schettino – Giuseppe Zecchini (a c. di), *La generazione postsillana. Il patrimonio memoriale*, Monografie del centro ricerche di documentazione sull'antichità classica 48, L'Erma di Bretschneider, Roma 2019, pp. 206, ISBN 9788891319043.

Salvatore Sciortino, *Ricerche in tema di società questuarie*, Dipartimento di Giurisprudenza. Università degli Studi di Palermo. Annali del Seminario Giuridico. Monografie 15, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 213, ISBN 9788892131842.

Francesca Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano Dipartimento di Scienze giuridiche, Monografie e Studi 5, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. XIV-410, ISBN 9788824326575.

Benjamin Spagnolo – Joe Sampson (ed.), *Principle and Pragmatism in Roman Law*, Hart Publishing, Oxford 2020, pp. 241, ISBN 9781509938957.

Maria José Strazzulla, *Percorsi tra le immagini. Scritti di archeologia e storia dell'arte antica* (a c. di D. Liberatore – R. Di Cesare), Insulae Diomedea 39, Edipuglia, Bari 2020, pp. 502, ISBN 9788872289051.

Trentacinque selezionati saggi compongono il volume, che rappresenta l'omaggio tributato alla memoria di Maria José Strazzulla. Saggi suddivisi dai curatori in quattro sezioni *Apparati decorativi, Urbanistica e storia, Iconografia e Spigolature*. Il contributo della studiosa alla indagine sull'antichità si era sostanziato in prospettiva storico artistica, topografica e archeologica, senza tuttavia mai trascurare né tralasciare l'analisi delle fonti di tradizione manoscritta, il cui apporto a quelle prospettive era ritenuto im-

prescindibile e sostanziale. Ciò traspare con nitidezza nei contributi raccolti, ma a quanti hanno avuto la fortuna di aver frequentato i suoi corsi, di essere stati suoi studenti, tale approccio costituiva la cifra stilistica anche della sua attività didattica, tanto nelle aule, quanto nei viaggi di ricerca e nelle campagne di scavo.

Lo studio della storia dell'arte romana e della archeologia si sorreggeva anche sul dettato delle fonti manoscritte, non potendosi comprendere ad esempio la ritrattistica d'età medio repubblicana senza l'adeguata conoscenza della descrizione del funerale romano tramandata da Polibio (6.53-54), come pure degli *elogia* scolpiti sui sarcofagi nel mausoleo degli Scipioni (*ILLRP* 309-317). Il tema poi del 'potere delle immagini' nella azione politica di Augusto, oggetto di un memorabile corso monografico, affondava le sue radici, tra l'altro, nell'analisi delle *Res Gestae divi Augusti*.

Maria Josè Strazzulla è stata testimone di una generazione di storici dell'arte e archeologi educati ai principi dell'*Altertumswissenschaften*, poco disposti quindi per formazione e preparazione a ritenere che la sola cultura materiale esaurisse la ricostruzione e l'interpretazione dell'esperienza storica. [A. Gallo]

Giovanni Turelli, *Transfere iudicium. Linee ricostruttive di uno strumento pretorio*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza. Università degli studi di Brescia, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. 208, ISBN 9788892133907.

Giovanni Turelli, *Fetialis religio*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia, I Quaderni, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. 144, ISBN 9788892137035.

Giusto Traina, *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani*, i Robinson / Letture, Editori Laterza, Bari 2020, pp. 208, ISBN 9788858139820.

A.F. Uricchio – M. Casola (a c. di), *Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona e il diritto*, Collana del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, 39, I-II, Cacucci Editore, Bari 2019, pp. 1175, ISBN 9788866118169.

Giuseppe Valditara – Felice Mercogliano, *Saggi in materia di danno ingiusto e diligenza nell'adempimento in diritto romano*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. VII-116, ISBN 9788892133655.

Il volume è una raccolta di quattro saggi sulla responsabilità privata nell'esperienza giuridica romana, sia da fatto illecito che da inadempimento.

L'opera si articola in due parti. La prima (pp. 3-41), composta da un unico saggio (*Alle radici del danno ingiusto*) è a cura di Giuseppe Valditara, il quale, riscoprendo le radici del danno ingiusto, analizza l'evoluzione del termine *iniuria*, fino a comprendervi il comportamento privo di cause di giustificazione, per poi focalizzare l'attenzione sull'elemento soggettivo della *culpa*, irrilevante ai tempi della *lex Aquilia*. L'a., inoltre, pone l'accento sull'influenza che ha avuto il pensiero del Thomasius sulla responsabilità aquiliana 'oggettiva' e sulla codicistica d'area germanica e il codice civile italiano del 1942.

La seconda parte (pp. 45-103), ad opera di Felice Mercogliano, si compone di tre

saggi. Nel primo (*Breve nota sulle prime leggi romane e su alcuni sviluppi in materia di responsabilità privata*, pp. 45-59), l'a. si concentra sullo sviluppo della responsabilità privata dalle prime leggi romane, non tralasciando profili problematici, come il concorso di colpa e la responsabilità oggettiva, fino a giungere ad un brevissimo richiamo alle norme del codice civile italiano. Nel secondo («*Diligentia quam in suis*» per i giuristi romani classici, pp. 61-84), trattando della responsabilità per inadempimento, affronta il parametro della *diligentia quam in suis* nel pensiero dei giuristi romani dell'età classica. Nell'ultimo saggio (*Criterio della «Diligentia quam in suis» e codici moderni*, pp. 85-103), l'a. tratta invece del criterio della diligenza nei codici moderni, non senza qualche necessario richiamo a fonti romane. Seguono gli indici, delle fonti e degli autori (pp. 107-116).

Breve opera che affronta, in modo conciso ma incisivo, tematiche importanti, con particolare attenzione alla ricostruzione storica. [S. Battistini]

Mario Varvaro (a c. di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi*, History Law & Legal History 2, Palermo University Press, Palermo 2020, pp. XVII-234, ISBN 9788855092456.

Massimiliano Vinci, *De falsa moneta. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, L'Arte del diritto 43, Jovene Editore, Napoli 2020, pp. X-190, ISBN 9788824327766.

Katharina Wojciech – Peter Eich (Hg.), *Die Verwaltung der Stadt Rom in der Hohen Kaiserzeit. Formen der Kommunikation, Interaktion und Vernetzung*, Antike Imperien 2, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2018, pp. VIII-351, ISBN 9783506792518.

Resoconti

Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma

(Trento, 5-6 giugno 2019)

1. Nelle giornate del 5 e 6 giugno 2019 si è tenuta a Trento la conferenza su *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma*. L'iniziativa, finanziata dal progetto «Per un nuovo studio della fenomenologia della pena capitale nel mondo romano», coordinato da Tommaso Beggio nell'ambito del Programma 'Rita Levi Montalcini' 2016, ha visto la partecipazione di studiosi italiani ed europei, e si è articolata complessivamente in quattro sessioni distribuite su due giorni.

La mattinata del primo giorno si è aperta con le parole di saluto del Preside, Fulvio Cortese, che ha tenuto ad annunciare che alcuni giorni prima la Facoltà di Giurisprudenza aveva ricevuto in dono la biblioteca del compianto Giuliano Crifò.

L'annuncio della donazione del 'fondo Crifò' ha rappresentato l'occasione per il coordinatore delle biblioteche dell'Ateneo, Massimo Miglietta, intervenuto successivamente, per esprimere la propria soddisfazione per il costante dialogo fra discipline 'positive' e 'storiche' all'interno della Facoltà, come testimoniato anche da questa conferenza.

I lavori sono stati aperti da Bernardo Santalucia (Università di Firenze), presidente della sessione mattutina, il quale ha introdotto il primo relatore della giornata: Massimo Miglietta, che ha presentato la relazione intitolata *Le norme del diritto criminale nella legge delle XII Tavole tra antropologia giuridica ed esigenze di regolamentazione*. L'occasione ha permesso al relatore di sviluppare alcuni argomenti derivanti da un proprio lavoro di recente pubblicazione (*Le norme di diritto criminale*, in M. F. Cursi [a cura di], *XII Tabulae. Testo e commento*, Napoli, 2018, 479-560) sul tema e di sottolineare così la necessità di una lettura che tenga maggiormente conto delle spinte antropologiche sottese all'opera legislativa decemvirale, posto che i decemviri intesero proporre una selezione di norme sanzionatorie a tutela (o volte a colpire) di fatti o atti 'a interesse diffuso', più che creare un sistema basato su un'opera organica. Miglietta si è poi soffermato a commentare alcuni passi della letteratura (specialmente il racconto di Plinio, *nat.* 8.41-43), a riprova dell'influenza che tali norme avrebbero avuto anche sui giuristi delle epoche successive: lo stesso Gaio (D. 50.16.236 pr.), com'è stato messo in luce nel corso dell'esposizione, riprende, per definirli, concetti antropologici presenti nelle XII Tavole.

La mattinata è proseguita con la relazione di Marko Petrak (University of Zagreb – Sveučilište u Zagrebu) dal titolo '*Poena sacramenti*': *dal sacrificio cruento al sacrificio incruento?* Dopo una breve ricognizione del contesto in cui il *sacramentum* si inseriva, il relatore è passato ad analizzare le relative fonti principali (alcuni passi di Gaio, Cicerone, Varrone e Plutarco) e di come i *sacramenta* fossero originariamente pagati in armenti depositati presso i pontefici, finché la *lex Aternia Tarpeia* del 454 a.C. ne dispose il pagamento in denaro. La relazione ha poi toccato il punto della sacertà dello spergiuro e sono state discusse le ricostruzioni etimologiche di Ernout e Meillet riguardanti i lemmi '*sacratio*' e '*sacramentum*'. Infine, riallacciandosi alle teorie di Agamben, il quale interpreta 'sacramento' anche come 'deposito', Petrak ha concluso notando come

spesso, anche per motivi apotropaici, in Roma si ebbe il passaggio da sacrifici cruenti ad incruenti.

La seconda parte della mattina è stata occupata dalla relazione di Carlo Pelloso (Università di Verona), *Considerazioni in tema di 'noxae deditio'. Impossibilità della dazione e consegna del cadavere*. La lettura di due frammenti di Autun riguardanti l'abbandono nossale successivo alla *litis contestatio* (in Gai 4.81), variamente intesi e giustificati dalla dottrina, hanno offerto lo spunto per cercare di risolvere la questione circa il rapporto fra *noxae deditio* e *litis contestatio* e gli obblighi del *pater/dominus* in relazione all'evento lesivo commesso dal sottoposto. Il passo gaiano mutilo è stato poi oggetto di riflessione, anche alla luce del *ius controversum* fra Celso e Giuliano e dell'originaria previsione normativa contenuta nelle XII Tavole.

2. La prima delle due sessioni pomeridiane, presieduta da Gianni Santucci (Università di Trento), è iniziata con la relazione di Luigi Garofalo (Università di Padova) intitolata *I tribuni della plebe e la 'provocatio ad populum'*, nella quale egli ha affrontato due questioni principali. Il primo interrogativo – quello se i tribuni della plebe fossero o meno soggetti al limite della *provocatio ad populum* – ha trovato una risposta affermativa a seguito dell'analisi di una serie di avvenimenti occorsi in età repubblicana, letti alla luce delle fonti giuridiche in nostro possesso. In merito al secondo problema affrontato – strettamente collegato al primo e relativo alla natura della *provocatio* quale atto di opposizione a fronte dell'esercizio della *summa coercendi potestas*, oppure come atto di appello – egli ha ritenuto che la fluidità dogmatica propria della *provocatio* stessa, derivante dall'intenso legame che quest'ultima aveva con la *libertas* e che la rendeva vera e proprio presidio atto a garantire il 'giusto processo' ('giusto' secondo la prospettiva romana), costituente il perno dell'essere cittadino romano in età repubblicana, impedisca l'esatto inquadramento dell'istituto in una di queste ultime due categorie.

Terminata la prima relazione, ha preso la parola Bernardo Santalucia. La sua relazione, dal titolo *La 'quaestio consolare' del 138 a.C. per la strage della Sila*, ha preso avvio da un passo del *Brutus* di Cicerone, nel quale l'Arpinate riportava quanto riferitogli dal celebre oratore Publio Rutilio Rufo in relazione al processo, svoltosi nel Foro a Roma, per i plurimi omicidi occorsi presso la *silva Sila* nel 138 a.C. a danno di alcuni *noti homines*, dei quali erano stati sin da subito sospettati alcuni schiavi ed uomini liberi facenti parte della *societas publicanorum* che aveva ottenuto l'appalto per l'estrazione della pece dagli alberi di quella foresta. Il Senato, in quell'occasione, incaricò i consoli di istituire una apposita *quaestio extra ordinem* sul grave episodio contro i *publicani* sospettati dell'eccidio. L'esegesi del brano ciceroniano in esame ha permesso di dissipare parte delle ombre che ancora avvolgono le modalità con cui vennero condotti i processi criminali romani nel periodo che intercorse tra la *lex Calpurnia de repetundis* e la legislazione graccana.

3. La seconda sessione pomeridiana – sotto la presidenza di Fabio Botta (Università di Cagliari) – si è aperta con le considerazioni svolte da Alice Cherchi (Università di Cagliari) in tema di *Donne e 'poena metalli'*. In particolare, la relatrice ha concentrato la propria attenzione prevalentemente su fonti di età severiana che trattano del lavoro

forzato delle donne nelle miniere, segnatamente Callistrato in D. 48.19.28.6 – nonché il relativo passo dei Basilici ad esso corrispondente (*Bas.* 50.51.26) – Ulpiano in D. 48.19.8.8, Paolo in D. 48.23.4, Ermogeniano in D. 48.19.36 ed infine un rescritto di Alessandro Severo, riportato in C. 9.47.9 (*Alex. a. Demetriano*). Da questa analisi emerge come la condizione femminile venisse in rilievo al momento della scelta del *gradus* della *poena metalli* da irrogare nei confronti della condannata (*damnatium in metallum, in opus metalli e in ministerium metallicorum*) non tanto quale espressione di un presunto atteggiamento di favore nei confronti delle donne, quanto come normale tendenza del giudicante a modulare la tipologia e l'entità della pena alla luce delle caratteristiche personali e sociali del reo.

A seguire, Antonio Banfi (Università di Bergamo) è intervenuto esponendo la propria relazione dal titolo *Qualche considerazione a proposito di lesa maestà e modelli processuali nel IV sec. a.C.* La scelta del *crimen maiestatis* è stata operata dal relatore, in quanto esso ha costituito il terreno di coltura del c.d. modello inquisitorio e perché – sotto il profilo della repressione nel concreto della lesa maestà – esso era già oggetto di un trattamento differenziato rispetto agli altri reati comuni. Inoltre, alcuni aspetti di tale *crimen* consentono di affrontare il tema, spesso negletto, dell'influenza che il diritto criminale e processual-criminale romano ha avuto sulle esperienze giuridiche successive, sino a giungere ai giorni nostri.

L'ultimo intervento, con il quale si sono chiusi i lavori della giornata, dal titolo *Alcune considerazioni in tema di 'abolitio criminum'*, è stato quello di Tommaso Beggio, il quale si è occupato del tema della desistenza dall'accusa nel processo penale nel corso dell'età classica. Partendo dai vari interventi normativi occorsi in materia nel corso della prima età imperiale, culminati con l'emanazione del *SC Turpillianum* di età neroniana, il relatore ha tracciato le linee della successiva evoluzione della disciplina della repressione dalla desistenza non autorizzata dall'accusa criminale, soprattutto alla luce dello sviluppo delle *cognitiones extra ordinem*. Il tema oggetto di tale presentazione – la cui analisi è stata condotta principalmente attraverso l'esegesi di frammenti contenuti in D. 48.16 (*Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*), nonché di alcune fonti papiracee – ha così permesso non solo di affrontare le problematiche connesse all'amministrazione della giustizia nel principato, ma anche di esaminare da vicino il rapporto tra *iudicia publica* e *cognitiones extra ordinem* in tema di *tergiversatio*.

4. La quarta ed ultima sessione, tenutasi la mattina di giovedì 6 giugno e presieduta da Giovanni Luchetti (Università di Bologna), si è aperta con la relazione di Filippo Bonin (Universität zu Köln), *Intorno a C. 4.42.1. Linee della politica repressiva della castrazione in età tardoantica*. Il relatore, partendo da Amm. Marc. 18.4.5, che riporta a Domiziano la configurazione della castrazione come *crimen*, ha notato come, tuttavia, fino al IV secolo d.C., non vi siano interventi normativi a riguardo, se non la costituzione costantiniana oggetto della relazione (C. 4.42.1). Bonin ha poi descritto brevemente gli aspetti sociologici della castrazione – specialmente con riguardo al commercio di eunuchi –, analizzando il pensiero della patristica a riguardo e cercando di leggere la legislazione costantiniana nell'ottica del pensiero cristiano, evidenziando come, ciononostante, tale pratica sia rimasta in vigore fino a quando Giustiniano (Nov. 142 del 528)

riuscì efficacemente a eradicarla. A tal riguardo, il relatore ha concluso con alcuni cenni in merito a possibili dubbi interpolazionistici riguardanti il testo di C. 4.42.1.

È da ultima intervenuta Carmen Palomo Pinel (Universidad de Madrid CEU), la quale ha presentato la relazione *'Ab ira Dei iusta': ecos del pensamiento lactanciano en la novela 77 de Justiniano*. Tale costituzione, di datazione incerta, si proponeva di perseguire i *crimina* di blasfemia e sodomia ed è stata analizzata dalla relatrice alla luce della patristica e delle Sacre Scritture: testi che potrebbero aver influenzato l'imperatore Giustiniano nella stesura della *Nov. 77*. Il problema dell'apparente saturazione è stato affrontato dalla relatrice, la quale ha osservato come entrambi gli atti sanzionati da Giustiniano fossero comportamenti contrari a natura. L'invocazione testuale dell'*ira Dei* ha offerto poi spunto per l'analisi dell'opera di Lattanzio, il quale più di ogni altro, a detta della studiosa, si è occupato di tale argomento. La volontà dell'imperatore di porsi come un *pater* verso i sudditi, ad avviso della relatrice, implicherebbe che costui si (pre)occupi non solo dei loro corpi, ma anche e soprattutto delle loro anime: gli interventi repressivi in tal senso sarebbero dunque volti a mantenere la *pax Dei*. Sebbene non sia possibile dimostrare oltre ogni dubbio l'influenza dell'autore cristiano sulla *Nov. 77*, certo l'influenza della patristica sull'opera legislativa di Giustiniano pare essere innegabile.

5. La mattinata si è infine conclusa con una tavola rotonda alla quale hanno partecipato i relatori delle giornate e gli ospiti intervenuti alla conferenza. Pilotata dagli interventi di Botta, Luchetti e Miglietta, la discussione si è incentrata prevalentemente sull'opportunità di considerare attendibile o meno la data del 538 d.C. per la *Nov. 77* alla luce sia dei suoi contenuti, sia dello stile linguistico, offrendo nondimeno alcune considerazioni conclusive in merito alle questioni emerse nel corso delle varie relazioni.

Gli organizzatori dell'incontro hanno infine annunciato che i lavori delle due giornate saranno raccolti in un volume di Atti.

Tommaso Bianchi / Matteo Cristinelli
Università di Trento

Societas e societates

(II sessione, Parma, 14-15 Novembre 2019)

1. Il 14 e 15 novembre 2019 si sono svolti presso l'Università degli Studi di Parma i lavori conclusivi del ciclo di Convegni dal titolo *Societas e societates*, già iniziati nel mese di maggio presso l'Università Lum Jean Monnet e l'Università degli Studi di Bari, con la collaborazione del Network ELR – European Legal Roots.

Le attività convegnistiche si sono articolate in tre incontri che hanno avuto luogo presso l'Università di Parma, il primo dei quali denominato Officine Romanistiche e gli altri due *Societas e Societates*.

I lavori hanno avuto inizio il 14 novembre con le Officine romanistiche, iniziativa quest'ultima rivolta specificamente ai giovani studiosi che hanno relazionato sul tema de *La societas romana. Sviluppi del tardoantico*. Dopo il benvenuto e i ringraziamenti di Salvatore Puliatti (Parma), coorganizzatore del ciclo di convegni insieme a Salvo Randazzo (Lum Jean Monnet) e Andrea Lovato (Bari), si è svolto il primo incontro, presieduto da Ulrico Agnati (Urbino).

La prima relatrice è stata Sara Galeotti (Roma Tre), la quale ha parlato su *Etiam in tempore hiberno: stagionalità della navigazione nel Mediterraneo e functio navicularia. Note a margine dei C. Th. 13.5.26-27 e 34 e C. Th. 13.9.3*. In particolare, Galeotti ha analizzato il fenomeno dei *corpora naviculariorum* dal punto di vista del contenuto economico-funzionale del servizio offerto dagli armatori e la relazione con la politica romana dell'*annona*. La relazione ha individuato, per un verso, l'interesse dell'autorità centrale a condizionare le corporazioni con la creazione di flotte fiscalizzate anche in prospettiva dell'*annona*, nonché, per altro, il continuo tentativo dei *navicularii* di trarre un profitto sempre più ingente dalle loro attività, limitato dalle norme contenute nel *Codex Theodosianus* ed in quello giustiniano. In ultimo, la Galeotti ha rilevato come la costante domanda di approvvigionamenti per Roma assurga a preoccupazione primaria, tanto che gli stessi imperatori intervengono continuamente nel sistema del trasporto annonario modificandolo e attraendo nuovi investitori. La relatrice identifica proprio nella continua richiesta annonaria l'elemento che potrebbe aver determinato la formazione di collegi professionali e di tali forme associative in questo ambito.

Successivamente il Presidente ha invitato Enrico Sciandrello (Torino) a esporre la propria relazione dal titolo *Ab utraque parte directa est. Riflessioni sull'actio pro socio in età giustiniana*, avente ad oggetto lo studio dell'*actio pro socio*, contestualizzata in particolare al momento della *solutio*. Il relatore si è soffermato sull'*actio pro socio*, munita del carattere infamante, sulla base del passo di Gai. 4.182. In particolare è stato rilevato come – facendo salva l'ipotesi di quella *manente societate* – la funzione dell'*actio pro socio* era appunto di sciogliere la *societas*, dando luogo successivamente all'onere di ripartire utili e perdite tra i soci. Sciandrello ha evidenziato inoltre le eventuali conseguenze per il socio proponente l'*actio*, rilevando anche il rischio ricadente su di questi di essere dichiarato soccombente. Il relatore infine ha affrontato l'ipotesi del concorso dell'*actio pro socio* con l'*actio communi dividundo*, azione quest'ultima alternativa che avrebbe avuto la funzione di evitare in capo al socio agente il rischio di incorrere nelle

conseguenze dell'*actio pro socio*. A tal proposito è stato rilevato come già nelle fonti risulti individuabile per un verso la convenienza di questa ultima azione priva del carattere infamante e, per altro, la tendenza a ricorrere ad un sistema di cauzione per la liquidazione di parte di beni divisibili.

Al termine dell'intervento è stata data la parola all'ultimo relatore Mattia Milani (Padova) il quale ha esposto la sua relazione dal titolo '*Amicitia*' e '*fidem praestare*' nella '*societas*'. Il relatore ha svolto un *excursus* sull'*amicitia*, individuando gli elementi essenziali che la caratterizzavano, i contesti in cui era riscontrabile – come quello politico – e la rilevanza assunta dalla stessa nei passi ciceroniani, ove era intesa come presupposto per il perseguimento della *communis utilitas* nella *res publica*, definita da Cicerone come *societas iuris*. Successivamente Milani ha analizzato l'espressione *ius quammodo fraternitas*, elemento che per la *societas* giustificava l'applicazione del *beneficium competentiae*, escludendo però che lo stesso potesse riguardare eventuali rapporti amicali preesistenti tra i soci. Il relatore ha esaminato inoltre l'espressione ciceroniana «*fidem praestare*», assieme alla connessione *amicitia-fides* e quella sussistente tra questa relazione e l'azione munita del carattere infamante. Dopo aver accennato alle varie interpretazioni fornite in dottrina concernenti l'espressione ciceroniana, rilevando anche in questo caso una riferibilità del *fidem praestare* ai rapporti in cui i soggetti assumevano un certo impegno ed escludendo allo stesso momento la riferibilità ai rapporti preesistenti tra i soci, Milani ha concluso escludendo una rilevanza dell'*amicitia* nei confronti della *societas*, dal momento che in tale contratto consensuale l'elemento caratterizzante sarebbe la *bona fides*.

Al termine il Presidente della sessione ha dato avvio alla discussione, e quindi, dopo aver ringraziato gli organizzatori delle Officine Romanistiche e tutti i partecipanti, ha dichiarato la chiusura della prima parte delle attività convegnistiche, invitando i presenti a partecipare ai lavori pomeridiani.

2. Le iniziative del progetto di ricerca *Societas e societates* hanno avuto seguito nel pomeriggio del 14 Novembre, presso il Palazzo del Governatore di Parma, con un breve discorso introduttivo e i ringraziamenti di Salvatore Puliatti, seguiti dai saluti del Magnifico Rettore dell'università parmense, Paolo Andrei.

Questa prima seduta dei lavori si è svolta sotto la presidenza di Salvo Randazzo (LUM 'Jean Monnet') il quale, dopo i ringraziamenti rivolti a Salvatore Puliatti e al Magnifico Rettore, ha subito dato la parola a Laura Solidoro (Salerno) per il suo intervento dal titolo *Vendite di schiavi e societates venaliciarum in età imperiale*. La relatrice ha introdotto la propria ricerca sulla *societas venaliciaria* sottolineando come, tra il III e VI sec. d.C., il fenomeno della schiavitù non si fosse ancora esaurito del tutto e come la riduzione a tale *status* poteva avvenire su base volontaria, in quanto frutto della libera scelta della persona, o su base contrattuale, nel caso in cui si ricorresse all'autoasservimento per risolvere il proprio o l'altrui indebitamento. In particolare, analizzando preliminarmente l'editto edilizio *de mancipiis vendundis* finalizzato ad arginare gli inganni dei mercanti, tutelare il contraente e a limitare la costituzione di rapporti societari con particolari modalità, la relatrice si è soffermata sull'organizzazione della forma aggregativa *venaliciaria*. In tal senso è stato rilevato, per un verso, che la *societas* consensuale

non poteva assurgere a unica forma utile per la realizzabilità dell'impresa collettiva di compravendita di schiavi, e, per altro, che vi fosse per tali *societates* la possibilità di *corpus habere*, ossia la prevedibilità di un'*arca communis* attuabile mediante l'apposizione di una specifica clausola al contratto. Successivamente la relatrice ha analizzato la parziale rilevanza esterna della *societas venaliciaria*. Proseguendo, è stata affrontata anche la tematica dei rapporti intercorrenti tra i soci *venaliciarii* – anche in riferimento alla divisibilità e risarcibilità delle spese (distinguendo tra *impensae in societatem* e *propter societatem*) – e l'ipotesi del recesso dalla società per il singolo socio, distinguendo tra le ipotesi di recesso doloso, quello intempestivo e inopportuno e, infine, quello da una *societas ad tempus*. In conclusione, la relatrice ha sottolineato come, nel contesto societario romano delineato dalla dottrina, le *societates venaliciariae* sarebbero le uniche che non presenterebbero elementi particolari e speciali rispetto agli altri modelli individuabili nelle fonti. In tal senso, le uniche particolarità sarebbero costituite dalla parziale rilevanza esterna, sebbene subordinata all'inserimento di una apposita clausola nel contratto di società, e dall'assenza di un interesse pubblico a differenza delle società degli armatori, *argentarii*, etc.

Al termine dell'intervento, il Presidente ha invitato Salvatore Puliatti (Parma) a esporre la propria relazione dal titolo *Societas e altri fenomeni aggregativi: forme e tendenze in età tardoimperiale*. Il relatore ha individuato i fattori determinanti il mutamento regressivo del fenomeno societario nel diritto tardoantico, identificandoli nelle trasformazioni degli assetti economico-sociali – soprattutto a seguito della crisi del III secolo – e nel ruolo ricoperto dalle nuove forme di organizzazione delle attività economiche. In tal senso la mancata diffusione della forma societaria nel tardoantico sarebbe da imputare anche alla diffusione di altre forme associativo-aggregative quali le corporazioni professionali o i *collegia* che, dopo il III secolo, perdettero la loro considerazione sociale e furono assoggettate al potere politico in quanto finalizzate a perseguire ed assicurare una pubblica *utilitas* come ad esempio la gestione dell'*annona*. Successivamente Puliatti ha analizzato il concetto di *corpus* o *collegium*, rapportandolo a quello di *societas* ed identificando il primo con quell'insieme di persone che collaborano per il perseguimento di una finalità comune destinata a perdurare con un carattere permanente, mentre il secondo con un'associazione formata tra persone determinate e che avrà valenza per un tempo prefissato. Il relatore ha inoltre rilevato come l'affermarsi delle associazioni professionali non avesse comportato l'esclusione delle *societates*, dal momento che era possibile operare all'interno dei *corpora* non solo individualmente o entrando a far parte di questi, ma anche mediante la costituzione di una società per il perseguimento e la conclusione di un dato affare che si andava ad affiancare ai singoli corporati. Concludendo, Puliatti ha sottolineato come nel sistema romano tardoantico, in un contesto economico-sociale ove era attribuita rilevanza anche all'iniziativa privata, risulterebbero individuabili forme associativo-aggregative non caratterizzate esclusivamente da strutture fisse ma anche di differente entità, che potevano coesistere e che potevano anche considerarsi inglobate in grandi *corpora*.

Successivamente, il Presidente ha dato la parola a Renzo Lambertini (Modena e Reggio Emilia) che ha introdotto la sua relazione *Alla ricerca della societas consensuale giustiniana*. Il relatore ha provato a individuare le modifiche intervenute in materia

societaria nell'età giustiniana rispetto a quella classica, sebbene tali mutamenti non parrebbero essere riscontrabili esplicitamente nelle fonti. In primo luogo Lambertini ha affrontato il tema della *communicatio bonorum*, soffermandosi sul fondamento tecnico del regime di comproprietà dei beni dei singoli componenti, ritenendo rilevante il momento della costituzione della società e sostenendo che il trasferimento immediato della proprietà si realizzi proprio nel momento in cui prende vita la *societas* consensuale. Altra tematica affrontata è la responsabilità del socio, argomento riscontrabile in I. 3.25.9, ove era trattata la *diatriba*, successivamente risolta, riguardante la possibilità di riconoscere una responsabilità soggettiva solo a titolo di dolo o anche per colpa. A tal proposito, il relatore ha approfondito anche il profilo della *diligentia quam in suis*, forma di responsabilità adottata dal diritto giustiniano in materia di *societas*, non imputabile ad una totale assenza di diligenza e ove, in termini di responsabilità del *socius*, si verificherebbe una sovrapposizione della colpa in concreto (*diligentia quam in suis*) alla *culpa levis*. Successivamente Lambertini ha trattato la problematica delle cause di scioglimento ed estinzione della società in caso di raggiungimento dello scopo sociale o di impossibilità di conseguire lo stesso, soffermandosi sulle singole e specifiche ipotesi afferenti la persona del socio, come la morte dello stesso in una società dualistica, la *capitis deminutio minima* o, infine, l'esperienza dell'*actio pro socio*. In ultimo Lambertini ha illustrato l'innovazione giustiniana della rilevanza esterna delle società, caratteristica propria delle *societates* munite di personalità giuridica e integrante al contempo una eccezione dal momento che afferiva le *societates* dotate di una cassa comune.

Al termine della relazione, la parola è stata ceduta al Presidente il quale, dopo aver sottolineato la rilevanza degli interventi della giornata, ha ringraziato nuovamente i partecipanti e gli organizzatori. In ultimo, Salvatore Puliatti ha salutato i presenti invitandoli a partecipare l'indomani alla prosecuzione delle attività convegnistiche.

3. L'ultima giornata del ciclo di convegni *Societas e Societates*, che ha avuto luogo sempre presso il Palazzo del Governatore di Parma, si è svolta sotto la Presidenza di Andrea Lovato (Bari). Prima di dare inizio all'ultima sessione dei lavori, questi ha colto l'occasione per ringraziare gli organizzatori dell'iniziativa, sottolineando anch'egli l'importanza della partecipazione attiva dei giovani sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista della ricerca in riferimento alle complesse tematiche analizzate, afferenti al fenomeno societario.

Il Presidente ha dato quindi la parola a Paolo Garbarino (Piemonte Orientale) per la sua relazione dal titolo *L'impiego di 'societas' nel linguaggio giuridico tardoantico: 'curiae', strutture amministrative, comunità religiose*. Partendo da una definizione fornita dal Guarino nel suo *Diritto privato romano*¹², relativa ai termini *socius* e *societas*, il relatore ha provato ad analizzare l'uso del termine *societas* nell'ambito pubblicistico e nel linguaggio utilizzato per la redazione delle fonti giuridiche tardoantiche, valutando inoltre se lo stesso lemma possa essere riconducibile o influenzato dalle peculiarità della *societas* consensuale. In particolare si è provato a verificare se la parola *societas*, in termini non strettamente correlati al contesto del contratto privatistico di società, sia impiegata con finalità esortative o metaforiche, o alluda a caratteristiche giuridiche ben precise meglio rappresentate dall'utilizzo consapevole di tale vocabolo. In primo luogo,

Garbarino ha analizzato i passi dove il termine *societas* alludeva alle *curiae*, *officia* o altri *corpora* e in relazione alle quali forme aggregative vigeva un'obbligatorietà di appartenenza dei soggetti. Successivamente sono stati analizzati i passi ove sarebbero riscontrabili termini che si riferivano, seppur genericamente, ad una pluralità di soggetti riuniti in una entità con uno scopo comune – come ad esempio *consortium*, *societas* e *communio* – e, infine, espressioni che afferivano a tematiche spirituali e religiose. In conclusione, il relatore ha sottolineato come il linguaggio utilizzato nelle costituzioni imperiali, in particolare quelle concernenti gli uffici amministrativi, confermi una linea di continuità, seppur sfumata ed indiretta, con la *societas* consensuale dal momento che le espressioni utilizzate non alludono esclusivamente ad una esigenza retorica – che, qualora presente, risulterebbe essere calata precisamente nel contesto giuridico – ma sono usate anche per pronunciare precisi enunciati giuridici. Secondo il relatore, inoltre, il termine *societas* parrebbe assumere un significato più metaforico nei contesti relativi alla funzione pubblica, mentre in quelli relativi all'ambito ecclesiastico e alle sette scismatiche, la stessa parola delinerebbe l'idea di una comunità ecclesiale, ove si scorgerebbero i caratteri della *societas* privatistica. In ultimo, Garbarino ha rilevato come l'uso del termine *societas* possa assumere un'accezione tecnico-giuridica riconducibile alla regolamentazione privatistica del contratto di *societas* esclusivamente in riferimento a *curiae* e *collegia*.

Al termine dell'intervento è stata data la parola a Andrea Trisciuglio (Torino) che ha relazionato sul tema *Osservazioni sui concilia provinciali nel tardo impero*. Partendo dal diritto classico per poi giungere al diritto tardo imperiale, il relatore ha sottolineato come, per talune *societates* e *collegia*, vi fosse la possibilità di essere autorizzate a munirsi di una soggettività giuridica, traducibile nella titolarità dei beni e nelle relazioni esterne, tale da poter differenziare al contempo gli associati dall'associazione, come nelle *res publicae* o nelle *civitates* che erano munite di una identità giuridica differente rispetto a quella dei singoli *cives* che le componevano. Il relatore ha sottolineato come fossero individuabili ulteriori figure di associazione – dotate di una struttura simile a quella delle *societates* e *collegia* – che risultavano essere autorizzate a *corpus habere* ed erano al contempo caratterizzate da un patrimonio comune (*res communes*), da una cassa comune (*arca communis*) e, infine, dalla possibilità di fruire di una rappresentanza processuale di azione o difesa di un atto *sive syndicum* nel pubblico interesse. In tal senso il relatore, sulla base di un passo gaiano *ad edictum provinciale*, ha ritenuto che il giurista potesse riferirsi anche ai *concilia* provinciali, ossia forme aggregative – che si distinguevano dai *collegia* poiché muniti di un più ampio raggio di azione – probabilmente annoverabili tra quelle *quibus permissus est corpus habere*, nonché dotate di un patrimonio comune e destinatarie di differenti costituzioni imperiali. Per quanto attiene al diritto tardoantico invece, il relatore ha individuato per un verso un mutamento nelle assemblee popolari dal punto di vista della composizione, delle competenze e del coinvolgimento della *plebs* mediante *suffragium*, mentre, per altro, ha riscontrato alcuni elementi di continuità con l'esperienza precedente, tra cui la rappresentanza per le *civitates foederatae*. In conclusione, anche in questa fase, il relatore ha individuato la possibilità per i *concilia* di essere muniti di un *corpus* e di essere provvisti della soggettività giuridica riscontrata nel passo gaiano inizialmente trattato.

Al termine dell'ultima relazione, la parola è tornata al Presidente il quale, dopo aver ringraziato tutti gli organizzatori, relatori e partecipanti, ha dichiarato conclusi i lavori dell'ultimo incontro parmense.

4. Successivamente ha avuto luogo la Tavola Rotonda, presieduta da Felice Costabile (Reggio Calabria), ove è stata data la facoltà di intervenire non solo ai relatori e ai partecipanti del convegno parmense *Societas e Societates*, ma anche ai relatori delle prime due iniziative pugliesi, sia per rispondere ai quesiti che erano stati loro posti sia per integrare le loro precedenti relazioni fornendo nuovi spunti di riflessione.

Al termine della Tavola Rotonda e dopo un rinnovato ringraziamento ai relatori e a tutti gli intervenienti, gli organizzatori hanno dichiarato la conclusione delle attività convegnistiche sul tema *Societas e societates*, ribadendo che i lavori saranno pubblicati sulla rivista del Network ELR – European Legal Roots.

Marcello Morelli
Bari - LUM

Germanico nel contesto politico di età giulio-claudia.***La figura, il carisma, la memoria*****(Perugia, 21-22 novembre 2019)**

1. Il Convegno ha avuto luogo nella Sala delle Adunanze di Palazzo Manzoni, sede principale del Dipartimento di Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell'Università degli studi di Perugia, e si è aperto nel pomeriggio del 21 novembre 2019. A inaugurare l'evento è stato il Presidente di seduta Giorgio Bonamente, il quale, dopo aver espresso la propria gratitudine agli organizzatori del convegno (Roberto Cristofoli dell'Università di Perugia, Alessandro Galimberti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Francesca Rohr Vio dell'Università Ca' Foscari di Venezia) per l'impegno a far sì che la città di Perugia ospitasse l'iniziativa, ha poi ricordato il ruolo fondamentale svolto dall'Università di Perugia nel 1963 in occasione del ritrovamento ad Amelia dei reperti archeologici della statua bronzea di Germanico, e in particolare il contributo dell'allora Professore di Archeologia greca e romana Antonino Di Vita, che ebbe il merito di intuire l'entità e la qualità dei reperti anticipando in alcuni aspetti i lavori della Soprintendenza archeologica dell'Umbria: l'Ateneo perugino è stato quindi protagonista nel rinvenimento e nella valorizzazione di una delle più celebri rappresentazioni statuarie del personaggio al centro del Convegno, ciò che rende particolarmente felice e suggestiva la scelta della città come sede dell'evento in questione. Il Presidente ha poi lasciato la parola prima al Delegato per il settore Umane Risorse dell'Università di Perugia, Mario Tosti, che ha portato i saluti del Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero, e ha aggiunto i propri ringraziamenti agli organizzatori del Convegno, e quindi al Direttore del Dipartimento di Lettere, Stefano Brufani, il quale ha espresso viva soddisfazione per l'iniziativa e ha sottolineato l'importanza e la centralità che nell'Ateneo perugino ha sempre conosciuto la Romanistica, settore disciplinare di grande tradizione e che non di rado ha contribuito e contribuisce tuttora a fornire spunti anche per il rinnovamento in senso metodologico della ricerca storica in generale. Indagare e riflettere sulla figura storica di Germanico, e sulla memoria che i posteri e già gli stessi contemporanei ne costruirono, costituisce dunque un'occasione utile in tal senso, e più in generale un'operazione funzionale a porre l'attenzione su come possa mutare o viceversa consolidarsi il rapporto tra storia e memoria nelle diverse epoche storiche.

La parola è passata dunque agli organizzatori: Francesca Rohr Vio ha evidenziato come questa iniziativa convegnoistica si inserisca nel macro-itinerario di ricerca *Fra Repubblica e Principato*, un ciclo di studi inaugurato su iniziativa e collaborazione dei tre studiosi nel 2010 in occasione del convegno dal titolo *Tra Repubblica e Principato: strategie, slogan, simboli e ideologie* (Venezia, 13-14 dicembre 2010), a cui hanno fatto seguito altri due appuntamenti congressuali, rispettivamente nel 2013 (*Lo spazio del non allineamento a Roma fra tarda Repubblica e primo Principato. Forme e figure dell'opposizione politica*, Milano, 11-12 aprile 2013) e nel 2016 (*Costruire la memoria: uso e abuso della storia fra tarda repubblica e primo principato*, Venezia, 14-15 gennaio 2016). L'intento del progetto si conferma quello di continuare a conferire rinnovato vigore agli studi e all'approfondimento di un periodo storico – quello compreso tra il I

sec a.C. e il I sec. d.C. – che si ritiene centrale e decisivo nella storia di Roma e del mondo antico nel suo complesso. Roberto Cristofoli ha invece ricordato come l'occasione per l'organizzazione del Convegno sia stata suggerita dalla ricorrenza del bimillenario della morte di Germanico, un personaggio che, pur non essendo riuscito a coronare in vita l'ambizione di diventare *princeps*, ruolo a cui sarebbe stato destinato se non fosse prematuramente morto in Siria nell'ottobre del 19 d.C., esercitò nondimeno una continua influenza su tutta la dinastia giulio-claudia, restando un modello da seguire o da cui distinguersi a seconda dei casi per gli imperatori successivi, e una figura costantemente rievocata nell'azione e nella memoria di molti dei membri della famiglia imperiale. Scopo del Convegno è dunque analizzare da una parte le dinamiche con cui Germanico conseguì tale popolarità in vita, e dall'altra le modalità con cui la sua figura poté continuare a sopravvivere e a incarnare un certo modello di principato nel corso del I sec. d.C., condizionando il contesto storico e il quadro politico-istituzionale di età giulio-claudia. A chiudere la presentazione dell'evento è stato Alessandro Galimberti, che ha precisato come in questa occasione gli organizzatori si siano impegnati nel rinnovare almeno in parte la modalità di costruzione dell'iniziativa, coinvolgendo anche specialisti di periodi diversi rispetto alla tarda repubblica ed al primo principato e perseguendo un carattere maggiormente interdisciplinare, mentre è stata mantenuta la dimensione internazionale propria anche delle precedenti iniziative convegnoistiche.

2. Ripresa la parola, il Presidente di seduta Giorgio Bonamente ha quindi invitato Umberto Roberto (Università Europea di Roma) a tenere la prima relazione della giornata, intitolata *Dopo Teutoburgo: Germanico sul Reno e i rapporti con Tiberio (11-14)*. Lo studioso si è soffermato sulla diversa visione del problema del *limes* renano che all'indomani della *clades Variana* di Teutoburgo, sopraggiunta nel 9 d.C., dovette caratterizzare Germanico e suo zio e padre adottivo – dal 4 d.C., per volontà di Augusto – Tiberio: se il primo, infatti, si mostrava determinato non solo a portare a pieno compimento la necessaria *ultio* da cogliere a danno dei Germani, ma anche ad assecondare e a riprendere in considerazione i progetti di provincializzazione dell'area transrenana fino all'Elba che sarebbero appartenuti anche a suo padre Druso I oltre che all'ultimo Augusto, il secondo, sulla scorta della conoscenza della natura del territorio e delle popolazioni ivi stanziate maturata nelle sue precedenti esperienze militari nell'area (tra l'8 e il 7 a.C. aveva infatti condotto alcune operazioni tra il Reno e il Weser, continuando l'opera del fratello Druso I, della morte del quale era stato testimone nel 9 a.C. a *Mogontiacum*; tra il 4 e il 6 d.C. era stato nuovamente inviato in Germania da Augusto), aveva una visione prevalentemente difensiva della frontiera renana, e in tal senso avrebbe condotto le spedizioni affidategli da Augusto tra il 10 e il 13 d.C. prestando attenzione più al contenimento della pressione germanica che non ai possibili successivi sviluppi di conquista dello spazio tra Reno ed Elba. Secondo il relatore è dunque da tenere in forte considerazione l'ipotesi secondo cui Germanico, che sicuramente nell'11 fu in Germania al fianco di Tiberio in qualità di proconsole, possa aver visto frustrata dall'autorità di Tiberio sin da allora la sua velleità di suggerire ed intraprendere un più vasto piano di riconquista e riorganizzazione dell'area transrenana. Con la morte di Augusto, sopraggiunta nell'agosto del 14 d.C., si rese ancor più esplicita la diversità di vedute tra il nuo-

vo imperatore (Tiberio) e il comandante designato delle otto legioni stanziato sul *limes* renano (Germanico): quest'ultimo dovette infatti riconsiderare l'entità e le strategie di una massiccia ed ambiziosa spedizione destinata a portare le legioni al di là del confine, che allora era ancora in fase di preparazione.

Il secondo intervento del pomeriggio, dal titolo *Il trionfo di Germanico nella Geografia straboniana: memoria autoptica, testimonianza indiretta o esperienza «mediata»?*, è stato di Margherita Cassia (Università di Catania), la quale ha preso in esame il celebre luogo straboniano (7.1.4) in cui viene descritto il trionfo sulle popolazioni transrenane celebrato a Roma da Germanico il 26 maggio del 17 d.C., ponendo il problema delle modalità e delle circostanze in cui il geografo di Amasea potrebbe aver appreso dell'evento. Esso è infatti narrato e descritto con singolare precisione e cura dei particolari (specie nel minuzioso elenco dei prigionieri di guerra, che non si trova neppure in fonti latine quali Velleio Patercolo e Tacito), ciò che ha suggerito a diversi studiosi e commentatori (su tutti F. Lasserre, D. Roller e Y. Rivière) di pronunciarsi in favore dell'ipotesi dell'autopsia: Strabone, pur non trovandosi attestato esplicitamente da alcuna fonte un suo soggiorno a Roma per il periodo in questione, avrebbe dunque assistito personalmente alla scena nell'Urbe. La studiosa propone però di prendere in considerazione anche un'ipotesi alternativa, e cioè quella di un resoconto dell'evento giunto al geografo grazie al tramite di un altro importante intellettuale grecofono e ancor più vicino e in confidenza con la corte imperiale, vale a dire l'ambasciatore e poeta Crinagora di Mitilene. Questi, autore di numerosi epigrammi dedicati ai membri della *domus Augusta*, è peraltro citato da Strabone in un luogo della *Geografia* (13.2.3) come un personaggio contemporaneo all'autore, e non è da escludere che i due possano essersi dunque incontrati e aver scambiato informazioni nella stessa città di Roma, nel contesto di un medesimo circolo di intellettuali gravitante attorno alla corte imperiale. Di seguito Francesca Rohr Vio e Alessandra Valentini (Università Ca' Foscari di Venezia) hanno congiuntamente trattato di *Strategie, temi e tecniche della comunicazione politica di Germanico, erede alla porpora*. Nell'intervento è stata tracciata un'analisi delle abilità comunicative del personaggio al centro del Convegno, nonché delle diverse modalità e dei contesti in cui egli si trovò a farne uso. Largo spazio è stato dedicato agli eventi connessi alla sua esperienza di comandante delle otto legioni renane in Germania, dove ebbe modo di distinguersi su almeno tre piani comunicativi differenti: l'oralità, non solo attraverso le canoniche *adlocutiones militum* o i convenzionali incitamenti alle truppe, ma anche in contesti eccezionali e d'emergenza quali la rivolta delle legioni ad *Ara Ubiorum* del 14 d.C.; la gestualità, che seppe utilizzare in modo intelligente gettandosi dalla tribuna e poi abbracciando il ventre della moglie incinta Agrippina quando i soldati gli offrirono la porpora, o lasciandosi andare al pianto osservando i cadaveri dei soldati romani facinorosi puniti per la rivolta, o ancora raccogliendo religiosamente i resti dei caduti sul luogo della *clades Variana*, ponendovi un tumulo; la scrittura, a cui fece ricorso (stando a Tacito) almeno due volte nel contesto della ribellione della *Germania Inferior*, nel primo caso spacciando una propria lettera per un documento inviato da Tiberio stesso e con cui i soldati venivano momentaneamente accontentati nelle loro richieste, e nel secondo inviando una nuova lettera al legato A. Cecina Severo, chiedendo la fine della ribellione prima del suo arrivo al campo. Si è evidenziato inoltre il particolare

legame che dal punto di vista comunicativo Germanico seppe intrattenere con la cosiddetta *vernacula multitudo*, vale a dire con quella componente sociale proveniente dalla plebe urbana di Roma che fu notevolmente interessata dagli arruolamenti straordinari voluti da Augusto dopo la disfatta del 9 d.C., e che per tutta l'età giulio-claudia si mantenne sempre su posizioni favorevoli al ramo giulio della dinastia. Molto efficace in tal senso si dimostrò il suo richiamo ad *exempla* di condottieri a lui legati dal punto di vista parentale, e il cui carisma doveva essere ancora molto vivo nella memoria dei legionari: su tutti, le figure di Ottaviano Augusto e di Giulio Cesare.

3. Dopo una breve pausa, la seduta è ripresa con la relazione di Gaetano Arena (Università di Catania), intitolata *Nel solco di Augusto: il carisma provvidenziale di Germanico nella kolossourgia di Strabone*. Lo studioso ha voluto evidenziare come alla menzione di Germanico in un luogo della *Geografia* (6.4.2), in cui Strabone conclude la sua sintetica ma encomiastica narrazione delle *res gestae populi Romani* con la linea di successione indicata da Augusto (con Germanico figurano infatti Tiberio, indicato come *princeps* in carica, e suo figlio Druso II), faccia tuttavia da contraltare un singolare 'silenzio' nella descrizione di eventi politico-militari di cui pure il figlio di Druso I era stato pienamente protagonista, e per giunta con iniziative che avrebbero dovuto incontrare, verosimilmente, il favore dello stesso Strabone: così ad esempio il suo nome non compare nella menzione dell'avvenuta provincializzazione della Cappadocia (12.1.4), e neppure in quella dell'incoronazione a Re d'Armenia di Zenone (12.3.29), figlio della regina del Ponto (patria di Strabone) Pitodoride, e della cui ascesa al trono Germanico – allora impegnato in Asia Minore nel compito di generale ridefinizione dell'influenza romana nell'area assegnatogli da Tiberio – era stato il principale promotore, presenziando addirittura alla cerimonia ufficiale svoltasi nella capitale Artaxata nel 18 d.C. Essendo stato ormai ampiamente dimostrato che Strabone ebbe modo di rivedere più volte nel tempo la sua *Geografia*, è probabile che questo suo atteggiamento nei confronti del giovane principe si spieghi da una parte con la prudenza del geografo nell'esaltare le gesta di una figura che conobbe – soprattutto *post mortem* – una decisa strumentalizzazione alimentata dalle *partes Agrippinae* non allineate a Tiberio (senza che con questo ci si debba immaginare uno Strabone eccessivamente politicizzato in senso filo-tiberiano), e dall'altra con il fatto che, una volta scomparso dalle prospettive della successione, il nome di Germanico non avrebbe più potuto essere funzionale nella descrizione dai toni provvidenzialistici di un impero costruito e lasciato in eredità da Augusto, che è propria dell'opera straboniana.

A chiudere la prima giornata dell'evento è stata la relazione a cura di Pierangelo Buongiorno (WWU Münster / Università del Salento) e di Giusto Traina (Sorbonne Université), incentrata su *Germanico e l'Armenia*. Dopo una ricostruzione dei principali eventi storico-politici concernenti il regno d'Armenia dall'età augustea fino al 18 d.C., anno in cui si registra l'attività di Germanico nella regione e il suo appoggio all'incoronazione di Zenone – mossa politicamente avveduta in quanto il giovane principe seppe fare i conti con gli umori e gli orientamenti della nobiltà locale armena e ristabilire una forte influenza romana sulla regione, continuamente esposta anche all'influenza partica – è stata proposta attraverso il vaglio critico e il confronto tra le testimonianze lette-

rarie ed epigrafiche a disposizione della ricerca moderna, una palingenesi del *senatus consultum* che dovette conferire a Germanico l'*imperium* sulle province transmarine (*quae mari dividuntur* è la formula usata da Tacito in *Ann.* 2.43): oltre a elementi-chiave quali la sottoposizione di tale *imperium* a quello di Tiberio e la sua superiorità, invece, rispetto a quello degli altri governatori provinciali (di qui la formula *maius*), si è evidenziato come il riferimento alla questione armena sia presente in molte delle fonti utili a ricostruire le linee guida del senatoconsulto, ciò che permette di individuare nella crisi dinastica della regione uno tra i *casus* principali che portarono all'attuazione del provvedimento. P. Buongiorno ha infine proposto di scorgere un'eco delle vicende armene – e più in generale del clima diffusosi a Roma nei mesi immediatamente successivi alla notizia della morte di Germanico (inverno del 19-20 d.C.) – nella rappresentazione della dinastia giulio-claudia offerta dal cosiddetto Gran Cammeo di Francia, ad oggi la pietra più grande che la glittica antica ci abbia restituito e la cui interpretazione è tuttora oggetto di discussione: l'identificazione di Germanico con la figura in sella ad un cavallo alato nel registro superiore del Cammeo, insieme a quella delle figure poste frontalmente all'imperatore Tiberio con il figlio di lui Druso Minore e la moglie Livilla, il cui ventre coperto dallo scudo del marito sembrerebbe alludere ad una gravidanza, sono alcuni tra gli indizi principali che nella chiave di lettura suggerita dallo studioso potrebbero far propendere per una datazione del Cammeo che si collochi tra la fine del 19 e i primi mesi del 20 d.C.: l'opera rappresenterebbe in questo modo un'istantanea degli equilibri interni alla dinastia immediatamente successivi alla morte del giovane del principe, con la figura di sua moglie Agrippina Maggiore (sull'estrema destra del Cammeo) progressivamente marginalizzata dalle dinamiche della successione, e quella del giovane Druso II divenuta in quel momento centrale e di riferimento per il futuro della dinastia.

4. I lavori sono ripresi il mattino seguente sotto la presidenza di Massimo Nafissi (Università di Perugia), il quale, dopo i ringraziamenti agli organizzatori del Convegno ed una breve introduzione ai lavori, ha subito ceduto la parola a Livia Capponi (Università di Pavia) per la prima relazione della giornata, intitolata *Germanico in Egitto fra storia e memoria*. Il viaggio del giovane principe nella terra del Nilo presenta ancora alcuni punti oscuri e parzialmente irrisolti dalla ricerca storiografica moderna: non sono ancora del tutto chiari e definiti, infatti, gli estremi cronologici e i motivi principali della sua visita nella provincia, e le stesse tappe del suo soggiorno non vengono riportate nel dettaglio dalle fonti, che non chiariscono in modo esplicito neppure chi fosse *praefectus Aegypti* al momento del suo arrivo. La relatrice, analizzando e confrontando le informazioni fornite da fonti letterarie, epigrafiche e papiracee, suggerisce che Germanico, probabilmente, dovette sbarcare in una località vicina ad Alessandria all'inizio del gennaio del 19 d.C.: sul luogo dello sbarco (probabilmente Nicopoli, tappa abituale anche per i neo-prefetti inviati dal *princeps* a governare la provincia) egli avrebbe pronunciato ai cittadini della *polis* alessandrina il discorso di cui conosciamo i contenuti grazie ai resti di due papiri (*Sel. Pap.* II 211; *P. Oxy.* XXV 2435 *recto*), che restituiscono il quadro di una situazione socio-economica turbolenta, e di una popolazione in fermento, pronta ad offrire onori divini al giovane principe. Queste dinamiche avrebbero alimentato l'ira di Tiberio secondo la tradizione, che in questo senso insiste talvolta sul motivo

dell'*imitatio Alexandri* come principale movente del viaggio di Germanico. In realtà, alla luce della conferma delle difficili condizioni economiche in cui versava la regione (conferma che viene anche da altre testimonianze), è forse più verosimile pensare alla *cura provinciae* come alla prima preoccupazione di Germanico, e a riguardo l'approfondimento della questione del silenzio delle fonti circa il *praefectus Aegypti* in carica potrebbe fornire ulteriori dettagli utili a corroborare l'ipotesi: non sarebbe da escludere infatti, secondo la studiosa, che tale silenzio possa spiegarsi con un momentaneo vuoto amministrativo che avrebbe interessato la provincia dal 18 d.C., quando il prefetto uscente Seio Strabone venne richiamato a Roma da Tiberio per le difficoltà incontrate nell'amministrazione. Germanico, difficile dire con quanta autonomia rispetto ai *mandata* di Tiberio, avrebbe allora potuto pensare di calarsi in tale contesto socio-politico, lavorando a delle soluzioni per la crisi in atto e guadagnando in carisma e in popolarità. La memoria della sua attività nella terra del Nilo era ancora viva sotto Caligola, quando Filone di Alessandria ne ricordò alcuni provvedimenti nella *Legatio ad Gaium*, e suo fratello Claudio, divenuto imperatore, manifestò profonda condivisione dei contenuti del suo discorso agli Alessandrini.

Nel secondo intervento della seduta, Yann Rivière (École des hautes études en sciences sociales – Paris), autore di una recente monografia diventata di riferimento sul personaggio al centro del Convegno (*Germanicus Prince romain*, Paris 2016), ha trattato di *Potere imperiale e giustizia all'epoca di Germanico*. Partendo dall'analisi di alcune testimonianze relative ai casi di diritto penale più noti dell'Età di Germanico, su tutti il processo istruito contro Cn. Calpurnio Pisone per la sua condotta tenuta in Siria nel 19 d.C., il relatore ha cercato di ricostruire il funzionamento delle *quaestiones* nel passaggio dalla repubblica al primo principato, evidenziando alcuni aspetti fondamentali che, nonostante la lacunosità e la sommarietà delle fonti sui tribunali e sull'amministrazione della giustizia in genere per questo periodo storico, sembrano tuttavia poter essere desunti e registrati come dati acquisiti: il ruolo del *princeps* come giudice di primo grado, anche se non si riesce a stabilire su quale base costituzionale, è già perfettamente affermato nell'età augustea e giulio-claudia (da alcune testimonianze si deduce non solo che l'imperatore poteva presiedere i processi nei tribunali, ma che in casi eccezionali la sua residenza privata poteva diventare la sede dei processi stessi); l'autonomia delle *quaestiones* e dei pretori è ormai molto relativa e ridimensionata a causa dell'ingerenza dei membri della *domus Augusta* o del *princeps* stesso, che non di rado intervengono direttamente nei processi o influenzano il parere della giuria, cimentandosi nell'oratoria giudiziaria per accrescere la propria popolarità. Secondo lo studioso, più che una fase di transizione, con il passaggio dalla tarda repubblica al principato l'amministrazione della giustizia, tenuto conto di questi elementi, conobbe dunque una vera e propria rottura caratterizzata da forti elementi di discontinuità. La figura di Germanico risulta in questo senso emblematica, sia per le testimonianze che lo ritraggono particolarmente attivo e brillante nell'oratoria giudiziaria – e, conseguentemente, ingombrante per le giurie e per gli avvocati della parte avversa –, sia perché, anche e soprattutto a causa della sua misteriosa scomparsa, a Roma si tenne in senato il processo che più di ogni altro contribuisce a chiarire allo storico moderno – grazie al *senatus consultum* che ne è stato conservato – la natura e le sfumature dei fenomeni in atto sopracitati concernenti la giustizia nella prima età imperiale.

A seguire Francesca Cenerini (Università di Bologna) ha esposto la terza relazione della giornata, dal titolo *La figura e la memoria di Germanico nell'azione femminile*. È noto che il giovane principe in vita fu circondato da numerose donne importanti, quali la madre Antonia Minore, la nonna Livia, la moglie Agrippina Maggiore e la sorella Livia Giulia, ciascuna con un proprio ruolo e a suo modo incisiva nelle dinamiche di Palazzo (e non solo) della *domus Augusta*, e il documento epigrafico della *Tabula Siarensis* attesta che madre, nonna e moglie furono attivamente coinvolte nella scelta degli onori postumi da attribuire a Germanico. La studiosa sottolinea però che a stagliarsi nel ruolo di matrona indissolubilmente legata alla figura del giovane principe fu soprattutto la moglie Agrippina Maggiore, prima affiancando il marito nelle sue esperienze politico-militari in Germania – dove si rese protagonista talvolta di iniziative propagandistiche autonome nella comunicazione con i soldati, sebbene esse siano state probabilmente in parte romanzate dalle fonti storiografiche – e in Oriente, e poi lavorando incessantemente alla costruzione del mito di Germanico dopo la sua prematura scomparsa, sbarcando con le sue ceneri a Brindisi nel 20 d.C., fomentando la plebe urbana di Roma a vendicarne la morte, e soprattutto sfruttando il carisma e il ricordo della sua figura per promuovere e accrescere la popolarità dei figli avuti da lui (Nerone, Druso III e il futuro imperatore Caligola) nel contesto della lotta politica che nel corso degli anni Venti la avrebbe contrapposta al prefetto del pretorio Lucio Elio Seiano. La stessa strategia propagandistica sarebbe stata adottata anni più tardi, sotto Claudio, dalla figlia Agrippina Minore, che seppe valorizzare e sfruttare l'ancor vivissima *memoria Germanici* per convogliare sul proprio figlio L. Domizio Enobarbo (il futuro imperatore Nerone) il favore della plebe urbana di Roma e persuadere l'imperatore Claudio dell'opportunità di rinsaldare l'unità della famiglia imperiale mediante un matrimonio con il ramo giulio della dinastia.

5. Dopo una breve pausa, la parola è passata a Roberto Cristofoli (Università di Perugia), che nella propria relazione (*La promozione di Caligola sotto Tiberio: fra mito di Germanico e attualità politica*) ha messo in evidenza come la figura di Germanico, in vita con azioni concrete e *post-mortem* nella memoria, sia stata decisiva nel porre le premesse perché il suo terzogenito Gaio Cesare potesse un giorno diventare *princeps*. È noto infatti che il soprannome di *Caligula*, con cui il futuro imperatore sarebbe passato alla storia, si deve alla simpatia che i legionari di stanza in Germania al seguito del padre svilupparono per lui, nel segno di un processo promozionale che Germanico avrebbe poi intensificato quando nel 18 compì la scelta di portare con sé in Oriente il solo Caligola tra i suoi tre figli maschi, fatto che non dovette passare inosservato agli occhi di senatori, cittadini romani e provinciali: proprio in Germania e in Oriente, non a caso, Caligola da imperatore avrebbe successivamente potuto vantare grande popolarità. Con la scomparsa del padre la promozione di Caligola tra i possibili eredi di Tiberio conobbe inizialmente una battuta d'arresto – complici le scelte politiche della madre Agrippina Maggiore, che fatalmente preferì puntare più sui fratelli maggiori Nerone e Druso III, senza riuscire a conquistare il favore di Tiberio e ad evitare la caduta in disgrazia propria e dei due figli, di cui il prefetto del pretorio Seiano fu acerrimo oppositore –, ma il suo profilo riuscì poi a farsi di nuovo strada nella partita per la successione grazie soprattutto al contributo di Livia prima e, di seguito, alla regia di sua nonna Antonia Minore, presso

la quale il giovane visse tra il 29 e il 31 d.C. cogliendo l'opportunità di essere introdotto nella sua fitta rete di conoscenze, prima di raggiungere Tiberio nella sua residenza a Capri e di conquistarsi il favore del *princeps* stesso, il quale dovette rendersi conto che, uscita di scena Agrippina, con la promozione di Caligola la figura di Germanico tanto cara al popolo poteva finalmente essere riscattata senza gli eccessi e la strumentalizzazione che era stata propria delle *partes Agrippinae*. Ancora una volta la 'magia' – secondo una efficace e fortunata espressione di A. Barrett – che il nome di Germanico esercitava sulla plebe di Roma, e di cui Caligola stesso era pienamente consapevole, tornava dunque ad aleggiare in un momento decisivo per la definitiva affermazione del figlio, che avrebbe ottenuto quel principato sfuggito al padre scomparso prematuramente.

Nell'intervento successivo, a cura di Alessandro Galimberti (Università Cattolica di Milano), si è invece trattato dei rapporti tra *Germanico e Claudio*. Analizzando e seguendo le fonti, il legame tra i due fratelli sembra essere stato sempre piuttosto solido ed aver rappresentato un elemento decisivo in momenti politicamente molto delicati. Se infatti da un lato la presenza del nome di Claudio accanto a quello di Germanico e degli altri membri della *domus Augusta* in alcune importanti occasioni e documenti ufficiali (nel 6 d.C. i due fratelli furono incaricati da Augusto di organizzare dei giochi in onore del loro padre Druso Maggiore; tra i documenti si ricordino almeno l'Arco di Ticino, la *Tabula Siarensis* e il *Senatus consultum de Cn. Pisone Patre*) contribuì a far riconsiderare, almeno in parte, la versione trådita del ruolo marginale all'interno della famiglia imperiale che avrebbe contraddistinto il primo fino alla sua ascesa al principato, dall'altro, proprio nel momento della presa del potere nel 41 d.C., la memoria di Germanico pare aver contribuito in modo non indifferente alla costruzione del consenso del fratello: secondo Flavio Giuseppe (*AJ* 19,223) i pretoriani avrebbero infatti favorito Claudio anche in virtù della fratellanza che lo legava al popolarissimo giovane principe, scomparso ormai più di vent'anni prima. Da imperatore, Claudio rese onore in diverse occasioni alla memoria del fratello, con cui condivideva anche un sincero filellenismo in senso sia culturale che politico, ma seppe all'occorrenza distinguersi da alcuni tratti e orientamenti che avevano segnato la carriera politica e militare di quello, su tutti la linea da tenere riguardo al *limes* renano ed alle popolazioni germaniche: egli ordinò infatti a Domizio Corbulone, che nel 47 aveva fronteggiato con successo un'incursione dei Cauci, di non proseguire l'avanzata nell'area transrenana, avendo già individuato la Britannia come scenario di guerra da cui trarre prestigio e gloria.

L'ultima relazione del Convegno, intitolata *Germanico: una figura tra futuro e memoria*, è stata presentata da Gian Luca Grassigli (Università di Perugia). Il relatore ha illustrato come il personaggio di Germanico sia molto presente nelle raffigurazioni di età giulio-claudia, soprattutto nella statuaria e nella glittica (si contano quindici apparizioni nei Cammei: un numero importante non trattandosi di un imperatore), evidenziando però che si tratta il più delle volte di rappresentazioni postume, nelle quali sembra prevalere l'intento della committenza di usare la popolarità del giovane principe per determinati fini comunicativi: risulta di conseguenza frequente che egli sia raffigurato somigliante dal punto di vista fisiognomico ad alcuni imperatori successivi, su tutti il figlio Caligola ed il fratello Claudio (si pensi alla Gemma claudia con Germanico e Agrippina Maggiore posti frontalmente rispetto a Claudio e ad Agrippina Minore),

somiglianza che, verosimilmente, si voleva comunicare anche come ideologica. Nella statua in bronzo di Germanico rinvenuta ad Amelia è invece notevole l'affinità con l'*Augusto di Prima Porta*, ciò che lascia supporre come un altro modo di valorizzare la sua figura in modo utile per gli scopi propagandistici della dinastia potesse essere quello di marcare la sua continuità e somiglianza con il fondatore della dinastia stessa. Non mancano tuttavia, anche se più rari, esempi di raffigurazioni del giovane principe in vita, che in alcuni casi è ipotizzabile siano stati commissionati da Germanico stesso o comunque da persone molto vicine al suo *entourage*: è il caso dei rilievi presenti sul fodero del cosiddetto «gladio di Mainz», in cui Germanico è rappresentato nell'atto di consegnare la vittoria a Tiberio; non è da escludere che potesse trattarsi di donativi riprodotti in serie e destinati a una cerchia di fedelissimi che combatterono in Germania per il figlio di Druso Maggiore.

6. Alla discussione sulle relazioni della seconda giornata sono seguite le conclusioni di Arnaldo Marcone (Università di Roma Tre), il quale, con una sintesi efficace dei temi affrontati nei due giorni di Convegno, ha sottolineato come l'iniziativa possa dirsi riuscita nel suo intento di aver voluto evidenziare l'eccezionalità di un personaggio che, pur non essendo stato imperatore, ha goduto di straordinaria attenzione presso la biografia e la storiografia antiche, per gli influssi concreti e le suggestioni che non smise di mai di esercitare lungo tutta l'età giulio-claudia. Complimentatosi con gli organizzatori, ed avendo espresso l'augurio di veder sempre rinnovate iniziative convegnistiche di questo genere, lo studioso ha quindi ceduto la parola al Presidente di seduta, che ha chiuso ufficialmente l'evento con i ringraziamenti agli organizzatori e a tutti i relatori che hanno preso parte al Convegno.

Corrado Gagliardi
Università di Perugia

***Drafting of the Chinese Civil Code:
Roman Law Experiences and its Modern Developments***
(Shanghai, 6 dicembre 2019)

1. Al fine di attingere spunti storici, in particolare dall'esperienze di tradizione romanistica, e con l'obiettivo di migliorare la qualità tecnica della stesura del codice civile cinese, che sarebbe stato approvato nella prima metà del 2020, la conferenza internazionale intitolata «Drafting of the Chinese Civil Code: Roman Law Experiences and its Modern Developments» si è svolta, il 6.12.2019, a Shanghai presso l'East China University of Political Science and Law (ECUPL), nel quadro dell'accordo di collaborazione tra l'Università di Napoli 'Federico II' e l'Ateneo cinese ospite.

Il convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli 'Federico II' e dal Centro di studi del diritto romano e diritto europeo della ECUPL, co-organizzato dell'Associazione Nazionale di Diritto Civile Cinese, dal Dipartimento di Diritto civile della Shanghai University of Political Science and Law, e dal CILS Law Firm di Shanghai.

In apertura del convegno, il dott. Roberto Pagani, consigliere scientifico del Console generale d'Italia a Shanghai ha inviato il suo saluto inaugurale. Il convegno si è ripartito in due sedute, la prima sulle esperienze romanistiche e storiche della codificazione, la seconda sulla codificazione del diritto civile d'oggi.

2. Con l'intervento di apertura del convegno, intitolato «Presupposti e metodi della codificazione da Roma antica all'attualità», la prof. Carla Masi Doria dell'Università di Napoli 'Federico II' ha analizzato in dettaglio l'*iter* delle codificazioni, concludendo che la redazione del codice civile cinese si presenta come un felice tentativo di coniugare le tre anime della cultura cinese attuale: tradizione, socialismo, e recezione dei modelli occidentali. In tale prospettiva, la studiosa ha espresso l'auspicio che potranno essere tratti molti spunti di riflessione anche per Paesi occidentali, favorendo gli scambi e le interazioni tra la Cina e il resto del mondo in una più forte solidarietà di intenti tra romanisti e civilisti. Il dott. Angelo Falson (SUPL) è intervenuto sulla relazione della prof. Carla Masi Doria e ha anche rilevato il valore storico della codificazione del diritto ecclesiastico per la codificazione del diritto civile cinese.

Il prof. Cosimo Cascione ha, quindi, tenuto una relazione intitolata «*Quasi contracts: a Roman Law Duck in Italian Civil Codes*»: sul presupposto della discontinuità di detta categoria nelle diverse fasi storiche dello sviluppo del diritto civile a partire dall'esperienza romana, ne analizza l'eventuale impiego nella elaborazione del diritto civile cinese. Il dott. Changmian Zhang (ECUPL) ha discusso sull'intervento del prof. Cosimo Cascione, soffermandosi sull'introduzione del concetto dei cd. quasi contratti nel codice civile cinese.

Nel suo intervento «*Dominium Utile in Historical Experiences of Roman Law and Middle Age and its Enlightenment to Contemporary Civil Law*», il dott. Neng Dong, giovane studioso dell'Accademia di Scienze Sociali di Shanghai, ha analizzato l'evoluzione storica del concetto del *dominium utile* nel diritto medioevale europeo e la sua importanza per la modernizzazione del sistema fondiario cinese d'oggi.

3. Nella seconda parte del convegno, il prof. Thiago Reis (Università FGV in São Paulo, Brasile) ha illustrato con chiarezza gli ultimi sviluppi della responsabilità extracontrattuale in Brasile, in particolare nel settore dell'e-commerce, della responsabilità sociale delle imprese e della tutela ambientale, con la relazione intitolata «Latest Development of Tort Liability in Brazilian Civil Code». Il prof. Xinhui Zhai (SUPL) e il prof. Lihong Zhang (ECUPL) hanno poi presentato dei suggerimenti concreti per il miglioramento della stesura della bozza del codice civile. La relazione del primo «Critical Analysis on the Parts on Real Rights and Contracts in the Draft of Chinese Civil Code» era concentrata, in particolare, sui diritti reali e contratti; quella del secondo «Critical Analysis on the Parts on Protection of Personality Rights and Tort Liability in the Draft of Chinese Civil Code» ha analizzato, invece, tutela dei diritti di personalità e la responsabilità civile nella bozza del codice civile cinese. Inoltre, il prof. Lihong Zhang, in qualità del Vicesegretario Generale dell'Associazione Nazionale di Diritto Civile Cinese, ha presentato alcuni dibattiti scientifici, soprattutto sui problemi linguistici nella redazione del Codice civile cinese.

L'avv. Yaohui Lou, manager partner di Shanghai CILS Law Firm, ha segnalato alcune lacune emerse nella pratica forense ancora da colmare nel codice civile cinese, in particolare sui pegni dei crediti. Il prof. Kang Wang (SUPL) ha, invece, rivolto l'attenzione alla necessità di mantenere l'equilibrio tra tradizione e attualità, tra il rinnovamento e la conservazione storica nella redazione del codice civile cinese.

La prof. Carla Masi Doria e il prof. Lihong Zhang hanno, infine, concluso il convegno con il ringraziamento a relatori e partecipanti, con l'augurio di buon nuovo codice civile cinese, formato anche dalla tradizione romanistica e con l'auspicio di una proficua collaborazione tra romanisti, storici del diritto e i civilisti di tutto il mondo.

Lihong Zhang
ECUPL

Emilio Betti: l'attuale inattuale

(Verona, 30 aprile 2020)

1. A *'Emilio Betti: l'attuale inattuale'* è stato dedicato, in tempi di severe restrizioni della mobilità per ragioni pandemiche, uno dei primi seminari svoltisi in forma di webinar nelle nostre discipline, nel pomeriggio del 30 aprile 2020.

L'evento ha preso impulso dall'iniziativa di Tommaso dalla Massara e Carlo Pelloso (Università di Verona), quali responsabili scientifici del *Team D&A 'Diritto e Azione – Un atlante delle idee giuridiche della tradizione romanistica'*, accreditato presso il Centro di eccellenza IUSTeC del Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona. In particolare, il *meeting* è stato promosso nell'ambito delle attività formative del Dottorato in Scienze giuridiche europee e internazionali dell'Ateneo di Verona.

Tommaso dalla Massara, dopo aver ringraziato i relatori e tutti i 'virtualmente' presenti, ha introdotto l'evento, che ha riformulato come *webinar* un'occasione, già pensata presso la sede veronese, di dialogo e confronto sui profili di attualità e inattualità legati alla figura di Emilio Betti. La pandemia da COVID-19 ha infatti imposto lo svolgimento del seminario in videoconferenza; tale circostanza ha sin da subito reso evidente la necessità di un ripensamento intorno alle modalità di didattica, nonché, soprattutto, di divulgazione e di trasmissione dei contenuti di ricerca scientifica.

Come è stato posto in evidenza da Tommaso dalla Massara, il *Team 'Diritto e Azione'*, nell'ambito della linea tematica *'I profili dei Maestri'*, ha, tra i propri obiettivi, la messa in discussione dell'eredità di grandi figure del diritto romano e civile, sostanziale e processuale, come dimostra la composizione del gruppo di ricerca formato, oltreché da Tommaso dalla Massara e Carlo Pelloso, da Alberto Tedoldi (Università di Verona), Claudia Onniboni (Università di Verona), Cosima Möller (Freie Universität Berlin), Gregor Albers (Institut für Römisches Recht und Vergleichende Rechtsgeschichte Bonn) e Daniele Mattiangeli (Universität Salzburg). Il seminario dedicato a Emilio Betti ha fatto seguito a due precedenti iniziative organizzate dal medesimo gruppo di ricerca veronese: la tavola rotonda dal titolo *'Atlas of ideas - Una mappa delle idee della tradizione giuridica europea'*, che si è svolta presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona, in data 8 marzo 2019, nella quale sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Garofalo (Università di Padova), Salvatore Patti (Università di Roma 'La Sapienza'), Augusto Chizzini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Claudio Consolo (Università di Roma 'La Sapienza'); inoltre, la presentazione del libro di Massimiliano Boni dal titolo *'Il figlio del rabbino Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del regno d'Italia'*, organizzata nella sede della Società Letteraria di Verona, il 13 giugno 2019, che ha visto intervenire Enrico Giuseppe Sandrini (Consigliere della Corte di Cassazione), Claudio Consolo e Giovanni Focardi (Università di Padova).

L'incontro ha visto la collaborazione del *'Laboratorio romanistico gardesano'*, quale progetto di lavoro comune nell'ambito dell'Accordo di cooperazione che, oltre all'Università di Verona, coinvolge le Università di Brescia, Milano 'Statale' e Trento, mantenendo quali referenti rispettivamente Antonio Saccoccio, Iole Fargnoli e Gianni Santucci, intervenuti, in occasione del *webinar*, nelle vesti di relatori.

2. Nello spirito in cui dunque l'iniziativa è stata pensata, ossia quello di una tavola rotonda informale di cultura giuridica a partire dalla figura di Emilio Betti, e dato anche il coinvolgimento di numerosi studenti del dottorato di ricerca veronese – caratterizzato da una forte vocazione multidisciplinare e internazionale –, i lavori hanno preso avvio con le riflessioni di Tommaso dalla Massara.

Nella relazione introduttiva, il Professore ha delineato i contorni del tema, ricordando in apertura il legame tra il suo Maestro, Alberto Burdese, ed Emilio Betti. Dalla Massara ha costruito la sua personale impressione sulla figura di Betti in prospettiva genealogica, tracciando una serie di 'discendenze accademiche' idonee a delineare la storia del pensiero giuridico italiano, a partire dalla figura di Vittorio Scialoja, romanista e civilista, dal quale inoltre si sono diramati ruoli istituzionali e politici, nonché grandi profili professionali, protagonisti per tutto il XX secolo. Dalla Massara ha ritenuto di poter rinvenire in quella stagione accademica una piena integrazione tra studi romanistici, civilistici e processualcivilistici, che ha favorito una fertile circolazione delle grandi idee della tradizione giuridica, nelle quali può dirsi integrato il diritto privato, la sua storia, nonché la sua proiezione verso il processo. Il Professore ha infine concentrato l'attenzione sui profili che consentono di ritenere la figura di Betti tanto inattuale (la sua storia personale, come raccontata nelle Note autobiografiche curate dall'Istituto 'Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società', lo testimonia), quanto profondamente attuale: Emilio Betti sfugge a qualunque categorizzazione di disciplina; i suoi studi infatti attraversano la filosofia, il diritto romano, il diritto civile e il diritto processuale civile. Come i più grandi pensatori italiani che hanno avuto circolazione europea e internazionale (basti pensare, fra tanti, a Benedetto Croce), Betti non è infatti un giurista municipale, ma appartiene al grande pensiero europeo del Novecento (testimonianza è ad esempio il dialogo con Hans-Georg Gadamer a proposito di 'Verità e metodo'). Dalla Massara ha concluso le sue riflessioni citando la prolusione di Betti del 1927 'Diritto romano e dogmatica odierna', che contiene il suo primo manifesto metodologico: in essa è rappresentata l'idea di una indissolubilità del diritto e del pensiero giuridico nel suo complesso, con una peculiare e costante attenzione al problema giuridico.

La seconda relazione è stata tenuta da Gianni Santucci, il quale ha offerto il suo personale punto di vista sulla figura di Betti muovendo da un problema specifico di grande attualità, ossia l'autoresponsabilità o autoimputabilità. Santucci ha dapprima ricordato che la famosa *regula iuris* contenuta nel Digesto '*Quod quis ex culpa sua damnus sentit, non intelligitur damnus sentire*', in diritto romano applicata sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, si trova recepita al § 254 BGB e all'art. 1227 del codice civile italiano. Successivamente, riferendosi all'applicazione del principio in ambito negoziale, come risulta dallo studio del volume di Betti dedicato alla Teoria generale del negozio giuridico, il Professore ha fatto riferimento alla dichiarazione negoziale non come mera espressione della volontà individuale, bensì quale atto personale che crea e ingenera nell'altrui rappresentazione una rete di apparenze e di affidamenti, che divengono giuridicamente rilevanti, pur in assenza di un originario appiglio nella sfera intima del dichiarante. L'idea della dichiarazione così delineata è rinvenuta e, dunque, applicata da Betti anche all'interno di altre situazioni del diritto privato, sia in ambito stret-

tamente romanistico che in quello civilistico. In ciò, secondo la ricostruzione di Gianni Santucci, risiede la profonda attualità del pensiero bettiano, che contiene un monito alla società contemporanea, nella quale tende, in modo crescente, a essere percepito quasi naturale e giusto il fatto che un danno, qualunque sia la forma e l'origine, debba trovare in altra sede, rispetto al soggetto coinvolto, una forma di riparazione e di mitigazione, indipendentemente dall'apprezzamento che tale danno possa essere anche stato causato da un comportamento colpevole dello stesso danneggiato. In definitiva, si tende, da un lato, a limitare l'assunzione di responsabilità, diligenza, e prudenza nel proprio agire quotidiano; dall'altro, risulta regressivo il tradizionale assunto *res perit domino*, per cui appare opportuno il recupero del principio di autoresponsabilità privata.

Il pomeriggio di dialogo su Betti ha visto poi il contributo di Iole Fagnoli, che ha inteso concentrare le sue riflessioni intorno a tre profili. In primo luogo, sulla famosa prolusione 'Diritto romano e dogmatica odierna', che contiene una straordinaria riflessione metodologica: in particolare, la dogmatica, letta da Betti come l'esito millenario della tradizione che affonda le sue radici nel diritto romano, si rivela essere l'unico strumento in grado di propugnare il dialogo con i giuristi delle discipline di diritto positivo. In secondo luogo, Iole Fagnoli ha focalizzato la sua attenzione sulla vita accademica di Emilio Betti che, come noto, ha insegnato all'Università di Milano 'Statale', nella sede di via Passione, per ventuno anni. Il ventennio milanese risulta particolarmente significativo, nonostante le difficoltà della sua vita personale e politica, dal punto di vista della produzione scientifica per il numero di opere pubblicate. In terzo luogo, la Professoressa ha posto l'attenzione su quanto già messo in luce da Tommaso dalla Massara, ossia la non classificabilità disciplinare di Emilio Betti: impressionante il numero di materie insegnate; straordinaria la padronanza delle lingue straniere (come testimoniato dalle parole di Wieacker, che di lui apprezzava la capacità di parlare e discettare di filosofia in modo esemplare). Espressione del 'dinamismo culturale' di Betti è infine la conferenza di diritto internazionale tenuta nel 1936, a Zurigo, la cui traduzione in lingua italiana è pubblicata sotto il titolo 'Intorno ad una riforma della lega delle Nazioni'; in essa, Betti propone la restrizione della Società delle Nazioni alla sola Europa, in forza del nocciolo di tipo geo-politico, ma anche spirituale e culturale, che caratterizza il suo territorio. La figura di Emilio Betti è, nelle riflessioni conclusive di Iole Fagnoli, per certi versi, inattuale; per altri, volgendo lo sguardo al periodo di grande difficoltà in cui versa l'Europa oggi, il sentimento di Betti, ossia quello di sentirsi nella Germania della ricostruzione 'un cuore europeo in mezzo a buoni europei, partecipe di una superiore comunione di civiltà che tutti quanti ci abbraccia, ci unisce e ci illumina', esprime, dal punto di vista empirico, ragioni di profonda attualità.

Ha preso la parola Antonio Saccoccio, che, riferendosi alla figura di Emilio Betti, ha suddiviso la sua relazione in tre punti fondamentali. *In primis*, ha focalizzato l'attenzione sul 'Betti dogmatico', rispetto al quale ha segnalato diversi 'incontri', che ha ritenuto determinanti per il suo percorso formativo come giurista. Il senso del lavoro del romanista oggi, come chiaramente esposto da Antonio Saccoccio, è infatti quello di dialogare con i colleghi civilisti e processualisti sulla dogmatica, sugli istituti, al fine di valorizzare le linee di continuità e di discontinuità (a questo proposito ha ricordato il recente volume 'Fondamenti del Diritto europeo: esperienze e prospettive', a cura di Gianni

Santucci, Paolo Ferretti, e Sabrina Di Maria). Saccoccio ha spostato poi lo sguardo sul rapporto intercorso tra Betti e l'America Latina, suggerendo a questo riguardo, la lettura di un saggio di Betti pubblicato nel 1959 in *Jus*. Rivista di scienze giuridiche, dal titolo 'Cultura giuridica brasiliana nelle impressioni di un viaggio giuridico': le popolazioni dell'America Latina, nelle riflessioni bettiane, condividono un sostrato di tradizione, che rimonta al diritto romano rielaborato nel corso dei secoli e usato come arma di resistenza e di rivalutazione delle istanze giuridiche; a questo proposito, a fronte del 'provincialismo dello spirito che impera in Europa', Betti parla di un 'forte valore universale del diritto' in America Latina. Da ultimo, ricordando il 'Betti educatore' attraverso il suo esempio di infaticabile studioso, Saccoccio ha concluso la sua relazione con un augurio ai giovani presenti, ossia quello di subire la 'proficua infatuazione' nei confronti di un giurista, dal quale attingere continuamente nuove idee per le ricerche future.

Si sono poi succeduti numerosi interventi: Pasquale Femia (Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'), che ha ricordato la sua personale ed emozionante esperienza relativa al ritrovamento di un manoscritto contenente un brogliaccio più breve rispetto alla tesi di laurea di Emilio Betti, ancora depositata presso la Biblioteca del Vaticano; Felice Mercogliano (Università di Camerino), che ha ribadito la grande attualità della figura di Betti, magistralmente descritta da Pierluigi Falaschi, nel volume 'Emilio e Ugo Betti. Giustizia e teatro', a cura di R. Favale, F. Mercogliano del 2019; Valerio Pescatore (Università di Brescia), che ha rievocato come Betti, già nei suoi anni, osservasse con lucidità i vantaggi e i limiti del positivismo giuridico, che ancora oggi rimane indefettibile.

3. Il seminario è proseguito con la relazione di Carlo Pelloso, il quale ha strutturato il suo intervento come la descrizione di un 'primo appuntamento' con Betti. Contro l'immagine stereotipa di un Betti presentato come pensatore rigido, creatore di dogmi e figure archetipiche, Pelloso ne ha ridefinito il profilo prendendo a modello la figura dell'obbligazione. Rispetto all'impostazione romanistica (che emerge, ad esempio, nelle riflessioni di Cannata, Pastori, Voci e Cardilli), evidentemente convinta dell'esistenza di un concetto pressoché immutabile di obbligazione, il codice civile italiano del 1942 consacra, a scapito della 'tesi patrimonialistica', la 'versione personalistica' dell'obbligazione, e la dottrina civilistica italiana (a titolo esemplificativo, basti citare studiosi come Barassi, Stolfi, Cantillo, Bianca, Rescigno, Torrente-Schlesinger) permane orientata alla mitizzazione della *definitio* giustiniana (ma di origine classica). In un tale contesto, la riflessione bettiana mette in crisi la postulata equazione 'obbligazione = dovere di prestazione', sul piano della sua funzionalità attuale (già scalfita prima in Germania e che sarà superata legislativamente nel 2002) e su quello della sua corrispondenza al dogma che la storia rivela. Emilio Betti in *Teoria generale delle obbligazioni*, I, *Struttura dei rapporti d'obbligazione* del 1953, e poi in *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi* del 1955, mette in evidenza come il creditore romano avesse solo una 'aspettativa alla prestazione' e non un 'diritto alla prestazione', in quanto ciò in cui si risolve la sua posizione è solo l'esperimento dell'*actio*. In definitiva, dunque, la storia dell'obbligazione non si contrappone al suo dogma (ma rivela il dogma). Secondo la lettura di Pelloso, il messaggio di Betti risulta non solo attuale, ma consente di leggere

il futuro: i concetti e le parole dell'oggi possono essere utilizzati in chiave euristica, per spiegare e riscoprire l'antichità; ciò non deve mai significare retrodatazione di codici culturali, ma vivificazione della storia, nella corretta prospettiva che pone al centro il problema giuridico.

Al termine delle relazioni, si è svolto un dibattito molto vivace che ha visto la partecipazione di Salvatore Boccagna (Università degli Studi di Napoli 'Federico II'), che ha spostato l'attenzione sull'eredità di 'Betti processualista' e sui tanti temi da lui affrontati, tra i quali spiccano quello dell'azione e quello dei limiti soggettivi del giudicato; di Luca Loschiavo (Università di Teramo, Presidente dell'Istituto 'Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società'), che ha sottolineato l'importanza della figura di Betti, pensatore straordinario, che pone, al centro delle sue riflessioni, il problema giuridico in una prospettiva libera e indipendente; di Claudia Onniboni, che ha svolto qualche breve riflessione intorno al principio di autoresponsabilità declinato, nel processo, come il rischio della soccombenza; di Lorena Atzeri (Università di Milano 'Statale'), che ha ricordato, tra gli allievi di Betti, la figura di Salvatore Tondo; di Mauro Grondona (Università di Genova), che ha nuovamente posto l'attenzione sul problema giuridico che deve sempre guidare il lavoro del giurista.

4. Il convegno, sperimentato in modalità *web*, ha riscosso grande successo, come testimoniato dall'intenso dibattito, nonché dall'ampio numero dei partecipanti, circa 70, e si è dunque chiuso nel generale auspicio che un'iniziativa di tal genere possa presto ripetersi.

La prospettiva 'in soggettiva' che ha guidato tutte le relazioni, nonché i numerosi interventi, ha consentito, soprattutto ai più giovani, di cogliere la figura di Betti a tutto tondo, non solo come giurista, ma anche come uomo di cultura e pensatore di grande caratura. Emilio Betti rappresenta ancora oggi una tappa imprescindibile per chi intenda approfondire, nei propri studi, i più grandi temi del diritto romano, del diritto civile e del diritto processuale civile: l'attenzione al problema giuridico, da lui professata e applicata nelle sue esercitazioni, costituisce infatti, come il modello di studioso proposto, un insegnamento senza tempo.

Marta Beghini
Università di Verona

XIV. Jahrestreffen der jungen Romanisten

(Salzburg, 2.-3. Oktober 2020)

1. Das XIV. Jahrestreffen führte die jungen Romanisten an die letzte Wirkungsstätte Max Kasers, die Paris-Lodron-Universität Salzburg. Die zunächst für April 2020 geplante Tagung deutschsprachiger Nachwuchswissenschaftler des römischen Rechts musste infolge der Covid-19-Pandemie auf den 2. und 3. Oktober 2020 verschoben werden. Sodann konnte sie aber dank ihrer Organisation durch Alfred Wolff (Salzburg) – trotz sich rasch wandelnder Rahmenbedingungen – in überschaubarem Kreis unter Einhaltung der örtlichen Hygienevorgaben plangemäß stattfinden.

In seinem Grußwort hob der Salzburger Fachvertreter für Römisches Recht und gegenwärtige Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät, J. Michael Rainer, den Facettenreichtum möglicher Tätigkeitsfelder im Römischen Recht hervor und betonte, dass jede Romanistengeneration ihr eigenes Römisches Recht habe und finden müsse. Dieses Postulat zeichnete sich im breiten thematischen und methodischen Spektrum der Vorträge ab. Unter dem Vorsitz des Gastgebers Alfred Wolff berichtete zunächst Daniele Mattiangeli (Salzburg) unter dem Titel *Templer – Bulle – Päpste* von einem interdisziplinären und internationalen Forschungsprojekt unter seiner Leitung, das sich einerseits archäologisch mit den Ursprüngen, andererseits rechtshistorisch mit den Fragen um die Wirksamkeit der Auflösung des Templerordens befasst. Sodann sprach Francesco Verrico (Würzburg) zum Thema *Exemplum und Staatspraxis in der livianischen Geschichtsschreibung. Die Ausnahme als Faktor der Rechtsfortbildung*. An eine sprachwissenschaftliche und sozialhistorische Einleitung, die den Vorbild- oder – wertneutral – Prüfsteincharakter der *exempla* aus römischer Sicht herausarbeitete, schlossen sich Quellenbeispiele zur Staatspraxis an. Sie zeigten eine besondere Zurückhaltung gegen die Anerkennung neuer *exempla* als solcher, mit der die Perpetuierung einer Ausnahmeentscheidung drohte. Die anschließende Diskussion stärkte mit Verweis auf einen Aufsatz Nörres mit dem Titel «*exempla nihil per se valent*» (SZ. 126 [2009], 1-54) die These des Referenten, dass *exempla* zwar Faktoren der Rechtsfortbildung sind, diese aber nicht allein zu bewirken vermögen.

2. Das zweite Panel unter der Leitung von Lisa Isola (Wien) eröffnete Matthias Ehmer (Würzburg) zur Frage *ars dialectica oder ars extrinsecus adhibita – Juristische Methodik in Ciceros Topica?* Nach einer Einordnung in den Forschungszusammenhang um Ciceros verlorene Schrift *De iure civili in artem redigendo* wurde thematisch die besondere Bedeutung des methodischen Wechselspiels aus Topik und Dialektik bzw. *inventio* und *iudicatio* für die (römische) Jurisprudenz umrissen. Anschließend wurden methodische Parallelen und Divergenzen zwischen Ciceros *Topica* und frühklassischen Juristen exemplifiziert. Den Vormittag beschloss Jörg Domisch mit einem Vortrag zum Thema *Der rechtliche Rahmen für gewillkürte Veräußerungsverbote im Recht der Zwölf Tafeln*. Die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten wurden am Beispiel des Weiterveräußerungsverbots für den Grundstückserwerber erörtert. Die zentrale Bestimmung der Zwölf Tafeln (XII Tab. 6.1) wirft die Frage nach den möglichen Inhalten der *nuncupatio* auf, die in fol-

ge der Quellenarmut nicht sicher zu beantworten ist. Der Referent arbeitete unter Hinzuziehung von Gai. 2.104 die Besonderheit heraus, dass der eigentlich passive *manicipio dans*, insofern es die Einfügung der *nuncupatio* betrifft, den aktiven Part übernimmt. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten der klassischen Zeit – etwa der Rückbehalt dinglicher Rechte mittels *deductio* – könnten nicht ohne Weiteres auf das Zwölf Tafelrecht übertragen werden. Insbesondere die in der Literatur teilweise suggerierte Kontinuität von *nuncupatio* und Vertragsklauseln mit ‚quasidinglicher Wirkung‘, namentlich Freilassungsge- und -verboten (D. 18.7), sei trügerisch, da sich diese fast ausschließlich in Kaiserreskripten fänden.

Die Nachmittagssitzung leitete Gregor Albers (Bonn). Sie begann mit Andreas Hermann (Tübingen), der über *Die Vermehrung des peculium als Bereicherung des Gewalthabers* referierte. Nach einleitenden Bemerkungen zur Dichotomie von formaler Inhaberschaft des Gewalthabers und faktischer Zuweisung des *peculium* zum Gewaltunterworfenen behandelte der Vortrag die aus der doppelten Zuweisung für den Gewalthaber resultierenden Haftungsfragen. In den Quellen begegnen diese im prozessualen Gewande der im Wert auf das *peculium* beschränkten *actio de peculio* einerseits und der unbeschränkten Haftung des Gewalthabers nach *actio de in rem verso* und *actio negotiorum gestorum* andererseits. Der Referent zeigte die innerklassische Entwicklung von der formalen zur faktischen Betrachtung und der damit einhergehenden zunehmend restriktiven Gewährung einer *actio de in rem verso* (Ulp. 29 *ad ed.*, D. 15.3.3.5 und Paul. 30 *ad ed.*, D. 15.3.11). Hierdurch werde ein Unterlaufen der Haftungsbeschränkung (Ulp. 29 *ad ed.*, D. 15.3.5.3 und Tryph. 1 *disp.*, D. 15.3.6) und vorzugsweisen Befriedigung des Gewalthabers aus dem *peculium* vermieden (Ulp. 10 *ad ed.*, D. 3.5.5.8 a.E.). Anschließend lieferte Radek Černoch (Brünn) unter dem Titel *Die Perlenkette der Prinzessin Matidia* eine Exegese zu Scaev. 5 *resp.*, D. 35.2.26 pr. Nach Erhellung der historisch-literarischen Hintergründe dieser äußerst wertvollen Kette, die Hadrians Schwägerin den Töchtern des Kaisers Marcus Aurelius vermachte, standen die mit der *quarta Falcidia* einhergehenden Rechtsfragen um Teilbarkeit und Kürzung des Legats im Zentrum der Betrachtung. Die anschließende Diskussion um die Art des Legats warf einige Fragen auf. Die Kette befand sich zur Zeit des Erbfalls bereits im Besitz der Legatäre. Kann der Erbe Restitution der Kette verlangen, könnte entweder ein infolge der *lex Falcidia* als solches nichtiges Vindikationslegat vorliegen oder das ausgesetzte Vermächtnis von vornherein ein Damnationslegat gewesen sein, wobei sich die Frage nach Ob und Ausmaß der Ausfolgung stellte. Spricht das Fragment weiter von ‚*vindicare partem*‘ des Erben und sei hiermit die *vindicatio pro parte* gemeint, könnte die *lex Falcidia* zu Miteigentum an der Kette geführt haben. Den Abschluss des ersten Tages bildete der Vortrag von Lisa Isola, die *Die tabula cerata von Trawsfynydd* vorstellte. Dieses nordwalisische Testamentstäfelchen aus hochklassischer Zeit (ca. 75-125 n.Chr.) fand in der romanistischen Literatur bis dato kaum inhaltliche Beachtung. Dies ist insofern verwunderlich, als – trotz der mutmaßlichen Vielzahl auf Wachstafeln abgefasster römischer Testamente – nur wenige im Original auf uns gekommen sind; sie mag sich aber durch den aus romanistischer Sicht entlegenen Publikationsort erklären (Tomlin, *A Roman Will from North Wales*, in *Archaeologia Cambrensis* 150 [2005], 143-156). Die Referentin legte dar, dass zu Beginn des erhaltenen Teils – trotz der insoweit falschen

Wortwahl ‚*ex asse*‘ – entgegen der Annahme Tomlins wohl eine Mehrzahl an Erben eingesetzt wurde. Die bisher als durch den Testamentsverfasser fälschlich positionierte Kodizillklausel gedeutete Wendung erklärte sie überzeugend als bloße Bekräftigung der folgenden Einzelverfügungen. Referentin und Diskutanten äußerten schließlich Zweifel an der Rekonstruktion von Tomlin, die einige auf der Abschrift des Originaltäfelchens erkennbare Buchstaben nicht enthielt, andere dagegen relativ frei ergänzte.

3. Das morgendliche Panel des zweiten Tages unter der Leitung von Sebastian Schneider (Tübingen) eröffnete Michael Binder (Wien), der über *Unrichtige Flächenangaben beim Verkauf eines Ackers: Zur actio de modo agri* sprach. Neben ihren Anwendungsvoraussetzungen wurde schwerpunktmäßig die Frage nach ihrer Höhe erörtert. Nach der Quellenlage könne es sich entweder um eine Klage mit Litiskreszenz oder eine *actio in duplum* handeln. Ausgehend von den insoweit widersprüchlichen Paulussentenzen (*Paul. sent.* 1.19.1 und 2.17.4), legte der Referent dar, dass die Litiskreszenz spätestens in der Nachklassik durch die für den Kläger vorteilhafte *actio in duplum* abgelöst wurde. In der Diskussion wurde betont, dass etwaige Widersprüche im Lichte der Genese der Paulussentenzen nicht Folge einer Interpolation, sondern bloßer Adaption an die Praxis sein könnten. Anschließend sprach Benedikt Forschner (Erlangen/Nürnberg) über *Martinus Gosia als homo spiritualis: Zum machtpolitischen Gehalt der aequitas rudis*. Von der aus der Roncaglia-Legende erwachsenen Polemik gegen die Gosiani ausgehend differenzierte er zunächst die *aequitas in ius scriptum* als Gegenbegriff des *ius strictum* einerseits und die *aequitas rudis* gleichsam als *aequitas praeter legem* andererseits (C. 3.1.8 und 1.14.1). Sodann arbeitete der Referent auf Grundlage einer bisher unbeachteten Sentenz aus dem Prologus der *Exceptiones Petri*, nach der Gesetze gegen die *aequitas* zum ‚nostris pedibus subcalcamus‘ durch die städtischen Juristen führten, den Machtkampf von weltlichem und kirchlichem Recht als Triebfeder des Argumentationstopos der *aequitas* heraus.

4. Im abschließenden Panel unter dem Vorsitz von Benedikt Forschner (Erlangen/Nürnberg) präsentierte Linda De Maddalena (Bern) *Spuren der römischen Redhibitions- und Minderungsklagen im sogenannten Codice Filippino*. Dieser erklärte nicht nur bei Mangel vorrangigen nationalen Rechts römische Quellen für anwendbar, sondern stützt sich in Buch IV Titel XVII augenfällig auf die ädilizischen Klagen der *actio redhibitoria* und *quanti minoris*. Anhand der Gesetzgebungsgeschichte jener Klage zeigte die Referentin die Korrelation zwischen wachsender Bedeutung des Sklavenhandels mit Beginn der Kolonialzeit und steigendem Einfluss des höher entwickelten römischen Rechts auf die Gesetzgebung der iberischen Krone. Den Schlussvortrag hielt Anna Novitskaya (Wien) über *Die Archäologie der Worte – Etymologische Erkundigen zur Frühgeschichte des agere*. Ausgehend von einem auf *ag anlautenden Verbum entwickelten sich die beiden Bedeutungen Sprechen (*aio*) und Handeln (*ago*), die sich in Gai. 4.16 mit der Wendung ‚*dicebat et faciebat*‘ erhalten haben. Unter Rekurs auf Cic. *leg.* 1.55 hob die Referentin den kommunikativen Gehalt des Wortes hervor, der zu einer friedlichen Konfliktlösung führte. So bildet die *actio* als Deverbativum von *agere* in alter Zeit den ursprünglichen Zugriffs- oder gar Selbsthilfeakt in ritualisierter und damit friedlicher, konfliktlösungsorientierter Form nach.

5. Die Tagung spannte ausgehend von den Zwölftafeln über das früh- und hochklassische römische Recht sowie Legistik und Kanonistik den Bogen bis hin zum Sklavenrecht der Kolonialzeit über 2.000 Jahre Entwicklung und Rezeption des römischen Rechts. Damit bildete sie den im Grußwort hervorgehobenen Facettenreichtum des römischen Rechts ab. Das Jahrestreffen zeigte weiterhin, dass eine Tagung auch in Zeiten der Corona-Pandemie bei umsichtiger und freilich sehr aufwendiger Planung möglich ist. In der abschließenden Diskussion wurde festgelegt, dass das XV. Jahrestreffen 2021 in Würzburg stattfinden wird. Alle interessierten Nachwuchsromanisten sind herzlich aufgerufen, sich über die Anlaufstelle anzumelden und im nächsten Jahr teilzunehmen.

Matthias Ehmer
Universität Würzburg

Dolabella, gli Areopagiti e l'irragionevole durata del processo (Gell. 12.7)

(Lecce, 29 ottobre 2020)

Nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020, in modalità on-line, si è svolto il seminario *'Dolabella, gli Areopagiti e l'irragionevole durata del processo (Gell. 12.7)'*, curato dall'Unità di ricerca dell'Università del Salento, nell'ambito del PRIN 2017 *'Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni'*, coordinato a livello nazionale dalla Prof.ssa Carla Masi Doria (Università di Napoli 'Federico II') e che vede interessate le Università di Napoli, Salerno, Bari e Lecce. L'Unità salentina, composta da diciassette studiosi di diversa formazione (giuristi, storici, filologi, penalisti, processualisti, canonisti, antropologi), ha curato il primo appuntamento di un ciclo di seminari, focalizzato sulle *Notte Attiche* di Gellio ed in particolare sui luoghi dell'opera in cui vengono raccontati *crimina* commessi da donne, rileggendoli anche alla luce di passi della letteratura non giuridica.

L'incontro ha preso avvio con i saluti di Francesca Lamberti (Università del Salento), presidente della sessione mattutina, che ha illustrato l'obiettivo perseguito dall'Unità salentina: analizzare ipotesi di crimini domestici come parricidio, uxoricidio, soppressione della prole, e crimini compiuti da donne mediante il parallelo tra gli elementi provenienti dalla fonte esaminata e la letteratura antiquaria, retorica e filosofica, procedendo anche ad un'analisi di tipo comparativo con i dati che emergono dal diritto positivo e da altri ambiti della cultura moderna, per dar luogo ad un confronto interdisciplinare.

Nella relazione d'apertura, Raffaele D'Alessio (Università del Salento) ha delineato il contenuto di Gell. 12.7, un aneddoto che Gellio dichiara di trarre dai *Facta et dicta memorabilia* di Valerio Massimo: un singolare processo, svoltosi ad Atene di fronte al tribunale dell'Areopago nell'ultima età repubblicana, con imputata una donna accusata dell'omicidio del secondo marito e del figlio avuto da questi, entrambi colpevoli, a suo dire, dell'uccisione del figlio di primo letto della donna. Il tribunale, oppresso dal dilemma tra assoluzione o condanna, avrebbe deciso di rinviare il processo a cento anni.

La relazione ha posto in luce le maggiori differenze che emergono tra la narrazione gelliana e quella offerta da Valerio Massimo, in riferimento sia alla collocazione dell'aneddoto nella opera dossografica del secondo, sia alla centralità che in quest'ultima opera assume l'elemento del *iustus dolor*, del tutto assente nella narrazione gelliana.

Ha fatto seguito l'intervento di Aniello Parma (Università 'Giustino Fortunato') che ha condotto un'indagine sul profilo prosopografico del proconsole d'Asia Publio Cornelio Dolabella, il magistrato romano a cui viene rivolta la domanda di giustizia, che Gellio avrebbe indicato erroneamente col *praenomen Cneus*.

Il contributo di Alessandro Manni (Università di Napoli 'Federico II') ha tratteggiato le principali questioni di diritto sostanziale e processuale che l'episodio della donna di Smirne offre allo storico del diritto criminale antico. In particolare, l'*haesitatio* che, nella descrizione offerta da Valerio Massimo, è indice di virtù e saggezza del magistrato romano, scompare nel passo delle *Notti Attiche*, il cui autore, testimone del diritto criminale dei suoi tempi, preferisce soffermarsi maggiormente sull'elemento psicologico del reato.

Ha preso quindi la parola Aniello Atorino (Università del Salento) che ha dedicato la sua analisi ad ipotesi ricostruttive relative sia ai luoghi in cui si sarebbe svolto il processo, tradizionalmente collocato a Smirne – città libera all’epoca dei fatti – sia al profilo di competenza degli organi coinvolti, in primo luogo il proconsole Dolabella, che appare come una figura perfettamente inserita nel contesto in cui è chiamato a governare, grazie probabilmente alla sua formazione culturale ellenica, tratto comune della classe dirigente romana.

L’ultima relazione della sessione mattutina è stata curata da Natascia Pellè (Università del Salento), che si è soffermata sulla tradizione manoscritta di Valerio Massimo da cui Gellio trae l’episodio, in special modo sui dubbi che la critica solleva sui *Facta et dicta memorabilia*, con riguardo ad aspetti relativi al titolo, alla struttura e alle fonti.

Sotto la direzione di Pierangelo Buongiorno (Università del Salento) si è aperta la sessione pomeridiana del seminario.

Flavia Frisone (Università del Salento) ha riletto l’episodio alla luce della percezione greca dell’omicidio, indagando in particolare il ruolo della figura femminile rispetto ai delitti più efferati: la donna greca chiede vendetta perché si facciano valere i diritti dell’ucciso, ma è all’uomo che è delegata l’azione vendicatrice. A tale percezione andrebbe, fra l’altro, ricondotta la particolarità dell’episodio della donna di Smirne, rea confessa di un duplice omicidio.

Successivamente, Maria Luisa Tacelli (Università del Salento) si è soffermata sul reimpiego del passo oggetto dell’incontro nella tradizione canonistica, concentrandosi in particolare sul modo in cui l’aneddoto delle *Notti Attiche* è raccontato nelle *Stuore*, miscellanea di storie e curiosità di G. S. Menochio.

Ha fatto seguito l’intervento di Giulio De Simone (Università del Salento), che ha affrontato il tema del difficile inquadramento del *iustus dolor* con gli strumenti offerti dal diritto penale moderno, mediante l’utilizzo sia di criteri dogmatici, con riferimento al grado della colpevolezza, che più prettamente normativi, relativi al *quantum* della pena che potrebbe essere inflitta alla luce delle disposizioni del codice penale.

L’incontro si è avviato alla chiusura con la rilettura dell’episodio nella prospettiva processualpenalistica.

Rossella Mastrototaro (Università del Salento) ha approfondito il tema dell’uso strumentale del rinvio d’udienza, utilizzato dal tribunale dell’Areopago per impedire di prendere una decisione estremamente difficile per chi è chiamato a giudicare. Un rinvio che agli occhi del processualpenalista appare del tutto ingiustificato, alla luce dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione che caratterizzano i sistemi di tipo accusatorio.

Infine, è intervenuta la riflessione di Rossano Adorno (Università del Salento), che, nel chiedersi a quale possibile sentenza sarebbe giunto il processo decorso il termine di cento anni, ha inserito la sua argomentazione in una più ampia riflessione relativa alla fase decisoria e alla dicotomia tra sentenze di merito e sentenze di rito.

Dopo i ringraziamenti finali, gli organizzatori hanno fissato il prossimo appuntamento per l’autunno 2021: in quella sede i relatori rifletteranno sulla formazione di Aulo Gellio, nonché sulle sue fonti e sulle sue competenze giuridiche.

Gaetana Balestra
Università del Salento

***Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica
di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)***

(Bari, 10-11 dicembre 2020)

1. Nei giorni 10 e 11 dicembre 2020 si è svolto in modalità on-line il convegno *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)* organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' come incontro inaugurale del PRIN 2017 *Italian Scholars in the face of the Racial Laws (1938-1945): Ancient Historians and Jurists*, diretto da Laura Mecella (Università di Milano). L'evento si inserisce in un momento di rinnovato interesse scientifico nei confronti della legislazione razziale d'epoca fascista in occasione dell'ottantesimo anniversario della sua promulgazione (1938-2018).

Il convegno, introdotto dai saluti istituzionali del Rettore dell'Ateneo barese Stefano Bronzini e del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Paolo Ponzio, nell'occasione rappresentato da Elisabetta Todisco (Università di Bari), è stato aperto da Laura Mecella, che ha presentato finalità, metodologie e unità di ricerca del progetto PRIN da lei coordinato. Esso intende offrire un'aggiornata riflessione sulla vicenda dei provvedimenti antisemiti e sul loro impatto nei confronti della vita accademica italiana, soprattutto in relazione alle scienze dell'antichità e a quelle giuridiche. In questo contesto, il progetto si pone l'ulteriore obiettivo di ricostruire il profilo biografico e intellettuale di alcuni eminenti studiosi del mondo antico vittime della legislazione antisemita, nello specifico Edoardo Volterra, Mario Attilio Levi, Piero Treves, Aldo Neppi Modona e Mario Segre. Nel perseguire tali obiettivi, il progetto prende in particolare considerazione il periodo 1938-1945, coincidente con gli anni della discriminazione prima e della persecuzione poi, e lo pone a confronto con gli anni immediatamente precedenti e successivi. Dalla presentazione di Laura Mecella è emerso il ruolo fondamentale ricoperto dalle ricerche d'archivio, che consentono l'analisi di documenti inediti o sinora solo parzialmente indagati. È stato infine sottolineato come la cifra più riconoscibile del progetto consista nel fecondo dialogo tra discipline storiche e giuridiche: una multidisciplinarietà e interdisciplinarietà intese come incontro di vari metodi e prospettive capaci di analizzare quale impatto la legislazione razziale abbia avuto sulla società e sull'accademia italiana.

2. L'incontro si è articolato in tre sessioni. La prima, dedicata all'ordinamento e alla cultura giuridica, è stata presieduta da Pierdomenico Logroscino (Università di Bari) e aperta dalla relazione *Cultura giuridica italiana e leggi razziali. Itinerari storiografici* di Cristina Vano (Università di Napoli 'Federico II'). Prendendo avvio da una introduzione sulla eugenetica di Stato promossa dalle regolazioni per la difesa della razza, l'intervento ha fornito linee di orientamento sulla storia della storiografia riguardante l'uso dello strumento legislativo finalizzato alla costruzione di identità diverse nell'ordinamento giuridico d'epoca fascista. La relazione ha quindi evidenziato una certa latitanza della storiografia giuridica nell'ambito della ricerca sulle leggi razziali. Tuttavia, come sottolineato da Vano, tale ritardo sarebbe stato recuperato tramite una numerosa e

approfondita serie di studi fiorita negli ultimi venti anni. Ciò ha dunque permesso alla disciplina di conseguire importanti risultati ermeneutici, segnando linee di indagine che si sono allargate dallo studio specifico della vicenda ebraica fino ai risvolti e alle implicazioni che l'ordinamento in materia razziale ha avuto sulla società italiana. In un'ottica di fecondo dialogo tra diritto e società, la relazione si è inoltre concentrata sull'osservazione di come siano state messe al centro della riflessione scientifica la continuità e la complementarità tra il razzismo coloniale e la legislazione antisemita. Da questo ambito di studi è emerso il ridimensionamento del peso dell'alleanza italo-tedesca nell'elaborazione di un razzismo di Stato e, di conseguenza, la sottolineatura dell'autoctona natura del razzismo fascista. Connessa a questi due campi di indagine è, poi, la grande apertura di studi (con un importante arricchimento informativo) relativi al grado di coinvolgimento e di contaminazione della cultura giuridica italiana nella politica persecutoria. A conclusione della relazione è stata sottolineata la recente valorizzazione delle biografie dei giuristi (sia dei perseguitati sia di coloro che idearono e attuarono i provvedimenti persecutori), delle discipline e delle collettività, spinta e promossa da una nuova ricerca sugli archivi privati dei protagonisti.

La ricostruzione del contributo scientifico portato dalla storiografia giuridica nel campo degli studi sulla discriminazione razziale ha introdotto la relazione di Micaela Procaccia (Presidente dell'Associazione nazionale archivistica italiana) dedicata alla *Elaborazione e applicazione della normativa razzista del fascismo nei fondi dell'Archivio centrale dello Stato*. L'intervento ha preso avvio da alcune nuove acquisizioni dell'Archivio Centrale dello Stato, le quali hanno contribuito a precisare alcuni passaggi dell'*iter* normativo che portò all'emanazione delle leggi razziali. Procaccia si è concentrata sulle carte d'archivio di Guido Buffarini Guidi (sottosegretario del Ministero degli Interni tra il 1933 e il 1943 e poi ministro di quel dicastero nella Repubblica Sociale Italiana), testimoni della vita del gabinetto del Ministero degli Interni. I documenti, parzialmente pubblicati dal figlio Glauco Buffarini Guidi, offrono numerosi spunti di studio, soprattutto in merito alla ricostruzione del processo di stesura degli impianti normativi che sarebbero sfociati nel regio decreto-legge 1728 del 17 novembre 1938. Dallo studio delle carte si evince che tale stesura ebbe una lunga e complessa elaborazione, durata fino alla mattina della seduta stessa del Consiglio dei Ministri che approvò il provvedimento. Procaccia si è quindi concentrata sugli interventi (formali e informali) promossi dalla Santa Sede tra i primi giorni di ottobre e l'inizio del novembre 1938, tra cui figuravano questioni sulla validità battesimale e sulla possibilità di frequentare scuole pubbliche, eccezioni al divieto di trascrizione matrimoniale e osservazioni riguardanti le varie minute delle leggi razziali. Le ricerche archivistiche hanno poi mostrato anche la mancanza di parte della documentazione riguardante i lavori della Direzione generale per la demografia e la razza (Demorazza) e dell'Ufficio razza del Ministero della cultura popolare. Allo stesso modo sono state registrate lacune anche nella documentazione di altre commissioni, come il Tribunale della razza. La relazione ha infine ricordato i nuovi apporti alla documentazione archivistica giunti da insperati ritrovamenti e dalla consultazione di fondi prima non adeguatamente valorizzati, come l'archivio della Corte dei Conti.

L'intervento di Michele Dionigi (Università di Bari), *Le leggi razziali e la Costi-*

tuzione italiana, si è concentrato sullo spirito costituente come testimonianza di discontinuità organizzativa e valoriale rispetto al regime fascista e a ogni forma di discriminazione razziale. L'analisi di quanto avvenuto in sede di Assemblea costituente rappresenta, infatti, un importante caso di studio. Un primo spunto in questa direzione è emerso dall'analisi del confronto avvenuto in seno alla prima sottocommissione intorno all'opportunità (segnalata, tra gli altri, dall'onorevole P. Togliatti) di inserire nella carta costituzionale una dichiarazione dei diritti dell'uomo. L'esigenza di rompere i legami con lo stato fascista si può cogliere anche nel dibattito che animò la prima sottocommissione circa i principi dei rapporti politici. L'ombra dei rischi legati alla rinascita di partiti dall'ideologia fascista, il timore per potenziali ripercussioni contro la tenuta dello Stato repubblicano e la necessità di garantire i diritti fondamentali emersero chiaramente nel confronto che sfociò nell'approvazione della dodicesima disposizione transitoria alla carta costituzionale: vietare la ricostruzione del partito fascista al fine di escludere dal processo democratico chi aveva attentato alle basi stesse del concetto di democrazia. L'intervento si è inoltre concentrato sulla discussione riguardante l'uso del termine 'razza' nella Costituzione: seppure ascientifico, esso sarebbe stato impiegato nell'accezione comune per rimarcare con forza le distanze dall'ideologia fascista (ciò a differenza, invece, di più neutre proposte come 'stirpe'). La relazione ha poi mostrato esempi di illegittimità costituzionale su base discriminatoria evidenziati da alcuni interventi, quali le sentenze n. 15 del 1960, n. 239 del 1984, n. 268 del 1998 e n. 186 del 2020. Un'ultima analisi è stata infine rivolta agli articoli riguardanti i diritti inviolabili e i principi di uguaglianza che non possono essere sovvertiti per disposizione costituzionale.

Massimo Monteduro e Antonio Micello (Università di Salento) hanno presentato una relazione dal titolo *Leggi razziali e diritto amministrativo: la discriminazione tramite gli atti e l'organizzazione*. Nella prima parte dell'intervento Monteduro ha proposto, in prospettiva diacronica, un'analisi del diritto coloniale italiano in Africa inteso come esperienza giuridica primigenia dalla quale il regime fascista attinse nel costruire le fondamenta della discriminazione razziale. Dallo studio è infatti emerso come la distinzione delineata tra cittadino italiano in terra straniera e indigeno abbia svolto funzione prodromica per testare l'impianto della successiva normativa razziale. Monteduro ha poi evidenziato come il fulcro del processo discriminatorio antisemita consistesse nel ruolo ricoperto dalla struttura amministrativa. Ciò andrebbe a supporto della tesi secondo cui gli atti persecutori non furono perpetrati soltanto in forza di atti autoritativi, ma anche della pleora (spesso invisibile) di atti amministrativi, pratiche di accertamento, pareri e circolari che, grazie alla loro capillarità e pervasività, posero in essere in modo concreto la persecuzione. Monteduro ha inoltre sottolineato l'azione di commissioni e direzioni, come la Demorazza, il Consiglio superiore della razza e il Tribunale della razza. Nella seconda parte dell'intervento, Micello ha preso in considerazione una serie di circolari che hanno permesso di fissare i mutamenti imposti dal fascismo nel pubblico impiego nell'ottica della persecuzione razziale. Nello specifico, Micello si è concentrato sui regi decreti-legge n. 2960 del 30 ottobre 1923, n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 1387 del 16 agosto 1926 e la circolare del 22 dicembre 1938 a chiarimento dell'articolo 13 del regio decreto-legge n. 1728 del 17 novembre del 1938. Dal panorama delineato si è potuto comprendere come la dispensa (dagli incarichi) di funzionari appartenenti

alla razza ebraica rappresentò solo l'ultimo cruciale tassello per la costruzione di un'amministrazione in grado di assolvere alla funzione persecutoria. L'intervento ha infine evidenziato la trasformazione cui l'apparato giuridico venne sottoposto al fine di adattarsi a un regime totalitario fondato sulla discriminazione razziale.

In *Quando le garanzie cedono all'ideologia: il diritto penale inquinato dalla legislazione razziale fascista*, Rosaria Crupi (Università di Palermo) ha offerto un'analisi della gerarchia dei delitti definita nel Codice Rocco del 1930. Crupi ha sottolineato come al vertice della piramide valoriale fossero state collocate le disposizioni per la salvaguardia dello Stato, seguite dai delitti contro il sentimento religioso e quelli contro la tutela della stirpe, a loro volta posti prima dei delitti contro la famiglia e il patrimonio. La relazione si è poi soffermata sulla genesi e sulla redazione del titolo decimo, incentrato sui delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. Sono stati quindi analizzati i pareri espressi su questo titolo da parte del mondo penalista dell'epoca, nello specifico quelli di Grispi, Manfredini, Manzini, Maggiore e Altavilla. La relazione ha infine esaminato le coeve pubblicazioni sulla tematica penale razzista, concentrandosi maggiormente sulle visioni di Longhi, De Marsico e Bettiol, a testimonianza dell'esistenza di un ampio dibattito sul tema con posizioni diverse e talora divergenti.

La prima sessione del convegno è stata chiusa dalla relazione di Maria Colomba Perchinunno (Università di Bari), *Leggi razziali e codice civile*, tesa a ricostruire il lungo iter che ha portato alla modifica del Codice civile del 1938. L'intervento ha preso avvio dalla descrizione del progetto ideato e promosso da Vittorio Scialoja in ordine alla riforma del primo libro del Codice civile del 27 settembre 1930, per poi passare a esaminare le proposte avanzate dal comitato di giuristi presieduto dal Ministro di Grazia e Giustizia. La studiosa ha dunque esaminato i lavori della commissione parlamentare tenuta a dare il proprio parere sul nuovo progetto, l'attività della quale si svolse dal 16 novembre 1936 al 26 giugno 1937. Perchinunno ha inoltre analizzato il contesto all'interno del quale sono state elaborate e apportate le ultime revisioni del 1938, approfondendo anche il sistema di coordinamento del nuovo codice con le coeve leggi in materia razziale. Il testo del libro primo, integrato dai precetti razzisti insieme a quelli della disposizione sull'applicazione della legge in generale, fu approvato col regio decreto-legge n. 1852 del 12 dicembre 1938, che ne stabilì l'entrata in vigore il 1° luglio 1939, tempestivamente con i precetti antisemiti.

3. La seconda sessione del convegno, svoltasi durante il mattino di venerdì 11, è stata coordinata da Ariel Lewin (Università di Basilicata). Assenti per motivi personali i relatori Mario Mazza (Università di Roma 'Sapienza' / Accademia dei Lincei) e Guido Clemente (Università di Firenze), la sessione è stata aperta dalla relazione di Mario Varvaro (Università di Palermo) intitolata *'Rei publicae hostis civis esse non potest'. La legislazione razziale del 1938 fra propaganda, retorica e diritto*. L'intervento ha delineato le interconnessioni tra il culto del mito della romanità, l'uso della storia per la costruzione della propaganda fascista e il tema della conquista dell'Etiopia. Come evidenziato da Varvaro, il legame tra questi tre nuclei tematici divenne ancora più evidente in occasione della Mostra Augustea della Romanità inaugurata presso il Palazzo delle esposizioni il 1° settembre 1936, un momento in cui il regime aveva già iniziato

a tradurre in atti normativi la propria idea di razzismo coloniale. La relazione si è soffermata, quindi, sull'analisi dei decreti-legge n. 1019 del 1936 e n. 880 del 1937, per passare poi a contestualizzare l'elaborazione delle teorie razziste nei confronti degli ebrei, presentati come nemico irreconciliabile del fascismo. La prospettiva diacronica impiegata da Varvaro ha mostrato come la svolta razziale del regime fosse in contrasto con le origini del partito stesso, quando la componente ebraica non era percepita come nemica. Tale chiave di lettura ha inoltre posto in rilievo incongruenze e falsi sillogismi che hanno caratterizzato la discriminazione messa in atto dalla legislazione razziale. Tra i potenziali casi di studio sono stati analizzati in particolare gli sforzi compiuti dalla propaganda di regime per dimostrare come gli ebrei fossero descritti quali nemici dello Stato e conseguentemente discriminati al fine di tutelare e garantire l'impero in fase di formazione. L'analisi è stata condotta tramite riferimenti alle teorie di Fichte e alla prassi retorica riguardante la 'costruzione del nemico' in uso nella tarda repubblica romana a partire dall'età dei Gracchi (con particolare riferimento alla testimonianza ciceroniana e al caso di Catilina).

Riflessioni su diritto e razzismo coloniale sono state al centro anche dell'intervento di Marco Cavina (Università di Bologna) intitolato *Antropologia Razziale, Antropologia Razzista: Tancredi Gatti e gli altri*. La relazione si è concentrata sulla nascita, nella seconda metà degli anni Trenta, della psicologia e criminologia coloniale, intese come discipline normanti in grado di stabilire regole utili all'elaborazione delle leggi razziali. Cavina ha analizzato i collegamenti con le teorie del darwinismo sociale e posto a confronto le diverse visioni del razzismo africano sviluppato nei medesimi anni in Italia e in Germania. Dall'analisi è emerso che la questione del razzismo coloniale appartenne più propriamente al regime fascista, avendo infatti dirette implicazioni con la costruzione dell'impero coloniale. L'intervento ha inoltre delineato le connessioni più evidenti tra la psichiatria coloniale italiana e quella francese, come si evince dall'esame delle teorie di Antoine Porot e della 'scuola di Algeri'. Su questa scia la Società Internazionale di Criminologia organizzò a Roma tra il 3 e l'8 ottobre 1938 il I Congresso Internazionale di Criminologia, la cui quinta sessione, intitolata *Etnologia e Criminologia*, concentrò i suoi lavori proprio sulle teorie riguardanti arabi ed ebrei. Cavina ha infine analizzato alcuni interventi del giurista Tancredi Gatti, operante a Roma e aderente alla 'scuola positiva' del diritto penale: pubblicista di regime con marcati interessi antropologici, trasse elementi dalla Bibbia contro la popolazione ebraica e tentò di costruire biotipi per identificare le razze.

L'intervento di Luigi Capogrossi Colognesi (Università di Roma 'Sapienza' / Accademia dei Lincei), *L'Istituto di diritto romano a Roma tra il 1928 e il 1938*, ha sapientemente fuso analisi scientifica e ricordo personale, focalizzandosi sulla ricostruzione di alcuni anni cruciali nella storia dell'Istituto di Diritto Romano de 'la Sapienza', e nello specifico del periodo compreso tra la fine degli anni Venti e l'inizio del decennio successivo. È stato quindi ripercorso il passaggio dalla direzione di Vittorio Scialoja a quella dell'allievo Pietro Bonfante, che segnò l'arrivo di una nuova generazione di romanisti. La relazione ha poi approfondito il conflitto, emerso nel corso degli anni Trenta, tra Salvatore Riccobono e Emilio Albertario imperniato sull'interpretazione del diritto romano e sulla formazione dei futuri quadri di ricerca. La relazione si è inoltre concentrata su

alcuni rilevanti episodi degli ultimi anni Trenta, quali la vicenda umana di Edoardo Volterra, le spaccature della romanistica italiana intorno alla figura di Riccardo Orestano e la generale latitanza (con l'eccezione di Pietro de Francisci) della storiografia giuridica nei lavori posti in atto per la celebrazione del bimillenario augusteo.

4. La terza e ultima sessione del convegno, svoltasi nel pomeriggio di venerdì 11 e dedicata alle vicende di singoli studiosi, è stata coordinata da Andrea Lovato (Università di Bari) e aperta da Arnaldo Marcone (Università di Roma Tre) con la relazione *Mario Segre, la ricerca epigrafica italiana nel Dodecaneso e le leggi razziali*. L'intervento ha inquadrato l'attività di ricerca in campo epigrafico svolta da Segre nel Dodecaneso, contesto geografico in cui la ricerca archeologica giocava un ruolo di primo piano. Sono state quindi delineate la storia dell'inizio delle ricerche storico-archeologiche italiane nelle isole greche, la creazione della Regia scuola archeologica italiana in Atene nel 1909, la nuova stagione di scavi inaugurata da Alessandro della Seta (in seguito allontanato dal suo ruolo dalle leggi razziali in quanto ebreo) e le campagne inaugurate durante gli anni del governatorato del Possedimento Italiano delle Isole dell'Egeo di Cesare Maria de Vecchi. In questo contesto si inseriva, dunque, la figura di Segre: dopo aver ripercorso gli studi universitari (completati a Genova con una tesi su Pausania come fonte storica discussa con il geografo Paolo Revelli nel 1926), la relazione ha ripercorso gli anni di insegnamento secondario, la specializzazione con Alessandro della Seta ad Atene e il raggiungimento di una posizione di primo piano nell'epigrafia internazionale negli anni Trenta. Concepita l'idea di un *corpus* epigrafico delle isole dell'Egeo, Segre collaborò con l'Istituto di Archeologia e Arte di Roma e fu docente incaricato di epigrafia greca a Milano, venendo però poi colpito dalle leggi razziali. L'intervento si è concluso ricostruendo le drammatiche circostanze della cattura di Segre a Roma, della deportazione ad Auschwitz e della sua tragica uccisione con la moglie e il figlio.

Le due successive relazioni hanno approfondito diversi momenti della vita accademica e personale di Aldo Neppi Modona. In *Aldo Neppi Modona e gli antichisti italiani nei carteggi del Gabinetto Vieusseux: gli anni 1933-1940* Edoardo Bianchi (Università di Verona) ha esposto i risultati di un'indagine condotta sulla corrispondenza di Neppi Modona conservata nell'omonimo fondo custodito presso il Gabinetto G. P. Vieusseux dell'Archivio Contemporaneo 'Alessandro Bonsanti' di Firenze. Dopo aver ripercorso gli studi in etruscologia e antichità classiche, la relazione si è concentrata sui primi incarichi di insegnamento accademici e sul secondo posto ottenuto nel concorso per la cattedra di antichità classiche all'Università di Firenze del 1933, episodio che frenò le prospettive di una brillante carriera. Dall'analisi della documentazione epistolare è emerso come lo studioso avesse vissuto tale momento con difficoltà e delusione: tra le attestazioni di solidarietà sono state ricordate quelle di Aristide Calderini (con il quale vi era stata una lunga frequentazione accademica già dal 1921) e Plinio Fraccaro, autore di due rilevanti missive sulla condizione delle discipline antichistiche del tempo, sofferenti per carenza di cattedre dovuta a un ridimensionamento dell'organico di ruolo. La più completa testimonianza sulle vicende concorsuali si rintraccia tuttavia nelle lettere di Giulio Giannelli. La corrispondenza con quest'ultimo ha inoltre permesso di ricostruire le vicende legate a una dura recensione al volume di Neppi Modona sulle antichità

di Coo pubblicata da Mario Segre su *Rivista di Filologia e Istruzione Classica*. Dallo spoglio del materiale di archivio si sono ricavate le difficoltà di Gaetano De Sanctis (all'epoca direttore della rivista) ad accogliere una replica di Neppi Modona, così come i lunghi di tempi di pubblicazione da parte di una seconda rivista, che corroborarono l'impressione secondo la quale i colleghi antichisti di Neppi Modona avessero voluto lasciare cadere la questione. La relazione ha analizzato anche i problemi di inquadramento di Neppi Modona nelle università italiane, il trasferimento a Roma al liceo 'Umberto II' e la collaborazione con l'Istituto di Studi Romani diretto da Carlo Galassi Paluzzi. L'intervento ha poi sottolineato la riduzione della documentazione epistolare proprio dal 1938, in conseguenza dell'emanazione e applicazione delle leggi razziali. Infine, è stato ricordato il *vacuum* nelle pubblicazioni di Neppi Modona, sicché il volume della *Forma Italiae* relativo alla *Regio VII Etruria - Vol. I. Pisae*, sarà edito solo nel 1953.

L'indagine di Federico Melotto (Università di Verona), *Itinerario di un nazional-fascista: Aldo Neppi Modona tra Grande Guerra e legislazione antisemita*, si è concentrata sulle reazioni di Aldo Neppi Modona di fronte alla emanazione dei primi provvedimenti razziali. Uomo di elevata cultura, appartenente alla medio-alta borghesia cittadina, Neppi Modona partecipò al primo conflitto mondiale da volontario già dal giugno 1915. Tale condotta, letta in un'ottica più generale, può essere intesa come testimonianza della profonda integrazione dei cittadini di confessione ebraica nella comunità nazionale di cui essi erano membri pienamente partecipi: un passaggio decisivo nel processo di integrazione nazionale, senza tuttavia snaturare il portato della cultura e della fede ebraica. Il primo dopoguerra porterà Neppi Modona ad avvicinarsi, spinto da spirito patriottico, al nascente movimento fascista: un'adesione non fanatica né trascinate (testimoniata dalla tessera di iscrizione al partito del 1932, quando divenne obbligatoria per partecipare ai concorsi pubblici), ma incapace di nutrire sospetti sulla successiva parabola che il regime avrebbe intrapreso. Dagli scritti di archivio di Neppi Modona emerge, infatti, l'incredulità e la difficoltà nel comprendere la svolta antisemita del regime per chi, come lui, si sentiva un italiano che, alla pari di altri ebrei, aveva tra l'altro servito la patria nella Grande Guerra. Il disorientamento di fronte alle decisioni prese dal regime e il dolore di sentirsi marginalizzato provocheranno una ferita psicologica testimoniata da un breve racconto scritto a caldo nel novembre 1938 dal titolo *Incontro tra due compagni di trincea*.

La seconda parte del pomeriggio di studi è stata aperta da Pierangelo Buongiorno (Università del Salento / WWU Münster) con la relazione *Volterra, Berger e altri collaboratori ebrei di Salvatore Riccobono*. Nel corso degli anni Trenta, al giusromanista Salvatore Riccobono, accademico d'Italia, furono affidati diversi progetti di edizione di fonti e di coordinamento di iniziative scientifiche, tra cui quello della *Palingenesi delle Costituzioni Imperiali*. Nello svolgimento delle proprie attività Riccobono si avvale, tra il 1935 e il 1938, di studiosi più giovani coinvolti a vario titolo, cui si affiancarono le collaborazioni esterne di altri romanisti tra cui Adolf Berger ed Edoardo Volterra. La relazione si è quindi soffermata sulle figure di alcuni tra questi studiosi, quali Rosanna Morpurgo, ispiratrice del romanzo *Viaggio con la giovane ebrea* di Alfredo Panzini, ed Edoardo Volterra, che Riccobono sostenne intensamente dopo le persecuzioni introdotte dalle leggi razziali del 1938. L'intervento si è concentrato poi sull'identità 'perduta' di

un collaboratore di Riccobono, Walter Stern, che Buongiorno ha cercato di identificare con un maturo assistente universitario, dottore di ricerca in diritto romano, autore di una tesi pubblicata a Francoforte nel 1905 e attivo a Roma tra il 1935 al 1938, dopo essere stato allontanato in ragione dell'Arierparagraph dall'Università di Francoforte. Lo studio ha poi preso in considerazione un biglietto di Riccobono a Biondo Biondi come testimonianza di sostegno a Volterra dopo la scure del 1938. Lo studioso che, però, più di ogni altro fu sostenuto da Riccobono nei difficili anni delle leggi razziali fu l'ebreo polacco Adolf Berger (1882-1962), già libero docente di Istituzioni di Diritto Romano presso l'Università 'la Sapienza' di Roma prima dello scoppio della Prima guerra mondiale.

Ivano Pontoriero (Università di Bologna) ha presentato l'intervento *Edoardo Volterra ' Rettore della Liberazione' a Bologna*. La relazione, in gran parte frutto di ricerche condotte presso l'Archivio storico dell'Università di Bologna, ha analizzato gli anni del rettorato di Edoardo Volterra. Ricordate le prime attività di insegnamento nel 1932 e ripercorse alcune testimonianze sull'allontanamento accademico di Volterra, tra cui quella di Alessandro Ghigi (rettore fascista dell'Ateneo), la relazione ha ricordato gli spostamenti di Volterra tra Egitto, Francia, Belgio, Olanda. Grazie al fattivo interessamento di Tullio Ascarelli, Volterra riuscì a ottenere una cattedra all'Università di San Paolo, ma lo scoppio del secondo conflitto mondiale gli precluse la partenza. Dedicatosi a una intensa attività tra le fila della resistenza (tra cui l'episodio della liberazione di Emilio Sereni dal carcere di Torino) e decorato con riconoscenze al valore militare, Volterra ricevette il titolo di prorettore dell'Università di Bologna, assumendo l'incarico dopo la liberazione. Tra le prime attività svolte in tale veste, Volterra si spese per la liberazione di Alessandro Ghigi e organizzò la cerimonia di riconsegna del radio all'università (una parte di esso era stata prelevata dalle truppe tedesche, mentre un'altra fu posta in sicurezza dalle forze partigiane). Volterra si occupò anche del conferimento delle lauree *honoris causa* per gli studenti caduti e della ricostruzione dell'Università nelle sue strutture materiali e nel corpo studentesco. Il 19 giugno del 1945 Volterra venne eletto rettore al secondo scrutinio con 33 suffragi, contro i 29 a favore di Felice Battaglia, segno di una certa opposizione al suo mandato. Il rettore della liberazione rimase in carica fino al 31 ottobre 1947: a lui seguì Guido Guerrini, già prorettore di Goffredo Coppola. Volterra sarà inoltre Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1949 al 1951.

Nell'ultima relazione del pomeriggio, intitolata *La riflessione di Edoardo Volterra sulle leggi razziali*, Annarosa Gallo (Università di Bari), facendo riferimento a documenti contenuti nel Fondo Edoardo Volterra depositato presso l'Archivio Centrale dello Stato, ha fotografato la riflessione di Volterra sulla legislazione razziale in due momenti cronologicamente distanti tra loro. Il primo si colloca immediatamente prima della promulgazione dei regi decreti in materia razziale, all'indomani della pubblicazione sul *Giornale d'Italia* dell'articolo anonimo 'Il fascismo e la questione della razza'. Il secondo è invece inquadrabile nell'immediato dopoguerra, a margine dell'attività che Volterra svolse nella Consulta nazionale. Il primo documento consiste in un dattiloscritto che non riporta titolo e data, ma di cui si possono individuare almeno tre stesure. La relazione ha mostrato come Volterra abbia cercato di confutare la quarta, quinta, sesta e nona proposizione del manifesto della razza (che sostenevano l'estraneità degli

ebrei al popolo italiano) utilizzando le lenti dello storico dell'antichità e facendo ampio uso dei testi di Flavio Giuseppe e Cassio Dione. Le tesi e le posizioni di Volterra si rintracciano anche nella compilazione della scheda sulla razza che lo studioso dovette elaborare come tutti i dipendenti pubblici in seno al censimento promosso dal Ministero dell'Educazione nazionale alla fine del luglio 1938. L'intervento si è poi concentrato sul secondo documento selezionato, consistente in un dattiloscritto (altrettanto privo di data e titolo) composto da tredici cartelle: qui Volterra ha proposto una sua ricostruzione del rapporto tra fascismo e mondo universitario, senza tralasciare alcune osservazioni sulla situazione accademica pre-unitaria. Tale contributo, inteso per una futura ricostruzione dell'università italiana, denuncia l'ossequio a Hitler e Mussolini manifestato da alcuni ambienti accademici e la sinistra volontà di creare nuovi posti nelle gerarchie universitarie tramite l'allontanamento degli studiosi ebrei. Volterra mette inoltre in luce la differenza di comportamento di ex-colleghi ossequiosi verso il regime in occasioni pubbliche, ma testimoni di riluttanza antifascista e antigermanica in contesti privati. L'intervento ha quindi mostrato come da questo secondo documento emerga una severa condanna verso l'intero mondo accademico, sia che abbia assunto un ruolo attivo di fronte alla normativa razziale sia che abbia manifestato una generalizzata resa, pur marcando la eterogeneità di condotte e atteggiamenti assunti da ciascuno accademico.

Le conclusioni del convegno sono state tratte da Marcello Fracanzani (Università di Udine), che ha individuato nove spunti di riflessione a commento delle due giornate di studio. Le relazioni e i dibattiti hanno infatti mostrato (1) l'importanza dei settori di Diritto romano e Storia del Diritto nelle facoltà di Giurisprudenza, necessari per creare una coscienza critica. Il tema del convegno ha inoltre sottolineato (2) la necessità di continuare le indagini storiche e giuridiche sulla società italiana prima dell'entrata in vigore della normativa in materia razziale e sulle sue immediate conseguenze, quali l'aver privato la nazione, depauperandola, di illustri studiosi. Nello specifico è stato fatto riferimento alla vicenda umana del giurista padovano Adolfo Ravà, che aveva letto e interpretato le leggi razziali come negazione del senso di corporazione propria del mondo accademico. Da ciò si comprende come (3) la normativa razziale possa essere interpretata come momento di profonda frattura della comunità nazionale e come espediente funzionale a stabilire marcate divisioni sociali. In questo contesto diviene centrale lo studio (4) del funzionamento di tale normativa, al fine di comprendere i criteri allora adoperati per individuare le razze e le strategie adottate per creare una sorta di colonialismo interno allo stesso Stato. È stato poi (5) fatto riferimento alle caratteristiche del costituzionalismo di stampo illuminista e alle radici del principio di uguaglianza, anche mostrando (6) quali fossero i limiti stessi dell'impostazione illuminista. Infine, le conclusioni si sono concentrate (7) su quali siano gli elementi che spingono a ritenere fondante il presupposto dell'uguaglianza. Quest'ultimo, basandosi sull'idea di fratellanza, risulta (8) chiaramente incompatibile con ogni tipo di discriminazione razziale, come mostrato (9) da esempi letterari quali il dramma shakespeariano *de Il mercante di Venezia*.

Il Convegno ha costituito una stimolante occasione di approfondimento multidisciplinare e interdisciplinare su genesi e caratteristiche della normativa razziale fascista, sul contesto della loro applicazione e sulle relative conseguenze, con particolare riferi-

mento al mondo accademico e alle discipline della storia dell'antichità e della giustiziana. All'interno di un fecondo dibattito scientifico le relazioni hanno permesso di porre a confronto metodologie di ricerca e di analisi provenienti da diversi ambiti di studio della storia e del diritto, ma allo stesso profondamente intrecciate e interconnesse. Un ulteriore elemento comune agli interventi è consistito nel sottolineare l'importanza della ricerca di archivio, imprescindibile per aprire nuovi ambiti di ricerca e ampliare il bagaglio di fonti e documenti a disposizione della comunità scientifica.

Francesco Ginelli
Università degli Studi di Milano
francesco.ginelli@unimi.it

Crimini, criminali e pene: visioni dall'antico

(Napoli, 18 dicembre 2020)

Anche in tempi difficili ci si sforza di condividere la ricerca. Questo il tema di fondo dell'incontro, fortemente voluto, svoltosi, nell'ambito del Progetto PRIN '*Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni*', il 18 dicembre 2020 a Napoli (nei locali dell'ex Dipartimento di Diritto romano dell'Università di Napoli Federico II) e contemporaneamente, in modalità blended su piattaforma elettronica. Tema specifico del seminario: *Crimini, criminali e pene: visioni dall'antico*.

Carla Masi Doria, P.I. del progetto ha introdotto i lavori esprimendo soddisfazione per la possibilità di condividere la discussione sul tema e ricordando l'indirizzo metodologico assunto dal gruppo di ricerca: censire casi e interpretazioni del diritto criminale romano (più in generale antico) presenti nelle fonti non giuridiche, ponendosi all'ascolto della registrazione della vita quotidiana, dai bassifondi fino alle congiure di palazzo.

Cosimo Cascione ha svolto una relazione dal titolo, *Per totam caveam, in vicis omnibus: alla ricerca di criminali in età repubblicana*, analizzando la misteriosa figura dei *conquisitores*, ausiliari dei magistrati in età repubblicana con compiti investigativi dentro e fuori l'Urbe, e riflettendo sulle funzioni inquisitorie di questori e *tresviri capitales*.

Di seguito Luigi Romano ha presentato il tema *La carcerazione di massa a Roma tra fine monarchia e media repubblica*, studiando un inedito intreccio tra lavoro e punizione, a partire dall'ammodernamento urbanistico della «Grande Roma dei Tarquini» e fino agli esiti della II Guerra punica, che provocò una «eredità di Annibale» anche nell'insorgere di una nuova piccola criminalità urbana, repressa anche attraverso strumenti di tutela emergenziale.

Ampia la susseguente discussione, con interventi di Carla Masi Doria, Cosimo Cascione, Paola Santini e Giovanna Merola.

Valeria Di Nisio, *Un adulterio colorato in Calpurnio Flacco*, ha poi articolato un'arguta esegesi giuridica della seconda declamazione di Calpurnio Flacco, *Matrona Aethiopem peperit. Arguitur adulterii*, in cui il retore riprende il noto *topos* letterario (ripetuto poi fino alla contemporaneità, ad esempio nella notissima *Tammurriata nera* di E. Nicolardi – E.A. Mario).

Rosaria Mazzola, *Rappresentazioni della maiestas nella Rhetorica ad Herennium*, partendo da una presentazione del nesso retorica-giurisprudenza, ha quindi discusso alcuni passi della *Rhetorica ad Herennium*, in tema di *maiestas*, che acquista rilevanza particolare, tra diritto e politica, dal II al I secolo a.C., in un contesto che mostra la romanizzazione della materia rispetto ai modelli greci.

Fabiana Tuccillo ha discusso un tema tra modelli familiari e ideologia, parlando di *Catilinari parricidae rei publicae*. Partendo da una riflessione sugli aspetti violenti del potere paterno, la relatrice è giunta ad analizzare l'uso offensivo del campo semantico del *parricidium* nel discorso pubblico (contro i "nemici pubblici") e anche in riferimento alla *lex Pompeia* del 52 a.C.

Infine, Carla Masi Doria ha guidato con soddisfazione la discussione finale, nella

quale sono nuovamente intervenuti Giovanna Merola e Cosimo Cascione, riprendendo e focalizzando gli ambiti letterari affrontati: commedia, storiografia, retorica, che ravvivano, spesso da punti di vista non scontati, l'analisi delle questioni relative al diritto criminale.

Luigi Romano
Università di Napoli 'Federico II'

Abstract

Mario Lentano, *L'identità come ruolo. Lucrezia e la fondazione dell'ordo matronarum*

In Roman tradition, Lucretia is the first republican matron. Compared to the hyper-characterized women of the monarchical age, from Hersilia to Egeria, from Tanaquil to Tullia, her attitudes and virtues are those of a next-door wife: faithfulness to husband, domestic wool-working, undisputed acceptance of her position within the family. In a sense, Lucretia can be considered the founder of the *ordo matronarum*. Her own self-killing stems from the inability to fulfil her role as wife and mother of Collatinus' future children.

Dans la tradition romaine, Lucrèce est la première matrone républicaine. Comparée avec les femmes sur-caractérisées de l'âge monarchique, d'Hersilia à Égérie, de Tanaquil à Tullia, ses attitudes et ses vertus sont celles de l'épouse ordinaire : fidélité au mari, travail domestique de la laine, pleine acceptation de sa position subordonnée au sein de la famille. Lucrèce peut être considérée, pour ainsi dire, la fondatrice de l'*ordo matronarum*. Le suicide même découle de l'impossibilité de remplir son rôle d'épouse et de mère des futurs enfants de Collatin.

Parole chiave

Lucretia, gender, Roman matrons, violence, suicide.

Lucrèce, *gender*, matrones romaines, violence, suicide.

Mariagrazia Rizzi, *Le funzioni dei syllogeis tou demou ad Atene nel IV secolo a.C. attraverso la testimonianza della legge di Nicofonte*

In a section of the athenian law of Nicophon, along with the *sitophylakes* and the *epimeletai tou emporiou*, the *syllogeis tou demou* are referred to as magistrates with the competence to receive charges against vendors who refuse to accept coins verified by the *dokimastes* and to decide such disputes up to a value of ten drachmae (SEG. XXVI 72 ll. 16-26). While similar functions can be confirmed from other testimonies with regard to the first two offices mentioned, the reference of the *syllogeis tou demou* is particularly problematic, since indications of such a capacity cannot be found in any other - moreover scarce - sources. Taking into account the ll. 13-16 of the inscription in question, which entrusts the *syllogeis* with punishing *dokimastes* not correctly exercising their duties, we can infer possible explanations of the role and functions occupied by these magistrates in Athens at the time the law was enacted.

Neben den *sitophylakes* und den *epimeletai tou emporiou* ist in einer Passage aus dem athenischen Münzgesetz des Nikophon auch von den *syllogeis tou demou* als zuständige Beamte für Klagen gegen Verkäufer zu lesen, die sich weigern, von den *dokimastes* verifizierte Münzen anzunehmen. Von ihnen sollen Streitigkeiten bis zu einem Wert von zehn Drachmen entschieden werden (SEG. XXVI 72 ll. 16-26). Während eine derartige Funktion für die beiden erstgenannten Ämter auf diverse andere Zeugnisse gestützt werden kann, erweist sich die Nennung der *syllogeis tou demou* in diesem Zusammenhang als besonders problematisch, da sich in keiner weiteren der - zudem spärlichen - Quellen Anhaltspunkte für eine derartige Befugnis finden. Zieht man dazu die Zeilen 13-16 der fraglichen Inschrift in Betracht, in der die *syllogeis* mit der Bestrafung des seine Aufgaben nicht korrekt erfüllenden *dokimastes* betraut werden, so lassen sich daraus Erklärungen zur Rolle, die diese Magistrate in Athen zur Zeit der Erlassung des Gesetzes gespielt haben könnten, erschließen.

Parole chiave

Syllogeis tou demou; Athenian Law on Coinage of Nicophon; Market; *dokimastes*

Syllogeis tou demou; athenische Münzgesetz des Nikophon; Markt; *dokimastes*

Claudio Vacanti, *Per una palingenesi del primo trattato romano-punico*

The aim of this paper is to attempt a palingenesis of the Latin text of the first treaty between Rome and Carthage, which Polybius claims to have seen and according to him records the agreements made at the beginning of the Roman Republic. On the basis of the comparison with Latin words contemporary with Polybius, a retroversion from Greek to Latin of the 2nd century BC is carried out. A further retroversion to Latin of the end of the VI century B.C. is then attempted. On the basis of the reconstructed text a first historical analysis is illustrated.

L'objectif de cet article est de tenter une palingénésie du texte latin du premier traité entre Rome et Carthage, que Polybe prétend avoir vu et qui, selon lui, relate les accords passés au début de la République romaine. Sur la base de la comparaison avec des mots latins contemporains de Polybe, une rétroversion du grec au latin du IIe siècle avant J.-C. est effectuée. Une autre rétroversion vers le latin de la fin du VIe siècle avant J.-C. est ensuite tentée. Sur la base du texte reconstruit, une première analyse historique est ensuite réalisée.

Parole chiave

First Roman-Carthaginian treaty, Palingenesis, Latin 6th century BC.

Premier traité romano-carthaginois, Palingenèse, Latin 6e siècle.

Giovanbattista Greco, *Gli onori da tributare all'immagine imperiale secondo CTh. 15.4.1*

The article analyses the issue of honors to be paid to reproductions of the emperor's image in the light of the regulatory intervention accepted in CTh. 15.4.1. The constitution appears worthy of interest when it exposes solutions that aspire to mediate between the risk that the cult of a mortal leads to the betrayal of Christian truths and the convenience that can be found in preserving intact a consolidated practice, expressive of loyalty and obedience.

El artículo analiza el tema de los honores a las reproducciones de la imagen del emperador a la luz de la intervención reguladora aceptada en CTh. 15.4.1. La constitución parece digna de interés cuando plantea soluciones que aspiran a mediar entre el riesgo de que el culto a un mortal lleve a la traición de las verdades cristianas y la conveniencia que se puede encontrar en mantener intacta una práctica consolidada, expresiva de lealtad y obediencia.

Parole chiave

CTh. 15.4.1, imagen del emperador, constitución.

CTh. 15.4.1, emperor's image, constitution.

Monica Ferrari, *Le mani del Fisco sul Patrimonio dell'erede del reo. In un rescritto di Alessandro Severo*

The essay deals with a rescript of Alexander Severus, contained in D. 49.13.1 pr., that documents a derogation from the general principle of non-transferability of the sanction to the heirs. Indeed, the death of the *reus* during the appeal process caused the extinction of criminal liability, but the part of the first instance decision concerning the confiscation of property survived. By combining the analysis of D. 49.13.1 pr., other decisions made by Alexander and the derogations applied in the first instance process, the essay highlights both the strong imperial interest in assisting the tax authorities to prevent the loss of a deceased offender's property and Alexander's attention to equity and moderation principles.

Der Aufsatz behandelt ein in D. 49.13.1 pr. überliefertes Reskript von Alexander Severus, welches eine Derogation des allgemeinen Grundsatzes der Nichtübertragbarkeit der Sanktion auf die Erben dokumentiert. Tatsächlich verursachte der Tod der *reus* während des Berufungsverfahrens das Erlöschen der strafrechtlichen Haftung, aber der Teil des erstinstanzlichen Urteils über die

Einziehung von Vermögensgegenständen überlebte. Durch Kombination der Analyse von D. 49.13.1 pr., anderer Entscheidungen von Alexander und der in erster Instanz angewandten Teilaufhebungen, hebt der Aufsatz sowohl das starke imperiale Interesse an der Unterstützung der Steuerbehörden bei der Verhinderung des Eigentumsverlustes eines verstorbenen Täters, als auch Alexanders Interesse an den Grundsätzen der Gleichheit und Mäßigung hervor.

Parole chiave

Confiscation, *reus*, Alexander Severus, *appellatio*.

Einziehung von Vermögensgegenständen, *reus*, Alexander Severus, *appellatio*.

Maria Federica Merotto, *Riflessioni sulla disposizione dell'eredità futura (?)*. *Nuovi spunti palinogenetici per l'esegesi di D. 18.4.11 (Ulp. 32 ad ed.)*

Considering the hypothesis mentioned in D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*), the essay deals with the issue that arises from the relationship between the sale of future inheritance and the aleatory sale of it. After emphasizing the critical points of the traditional doctrinal interpretations, it is suggested to place the fragment immediately after D. 19.1.13.5 (Ulp. 32 *ad ed.*), and thus make a modification to Lenel's palinogenetic reconstruction (in which D. 18.4.11 is put after D. 19.1.11.18 [Ulp. 32 *ad ed.*]). The proposal would both give to Ulpian's fragment a more coherent meaning rather than the one deriving from the context in which Lenel places it and exclude that it could be seen as a rule referring to the contractual availability of the future inheritance.

Der Aufsatz betrifft das Thema des Kaufs einer zukünftigen Erbschaft und ihre Beziehung mit dem in D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*) erwähnten aleatorischen Erbschafts Kauf. Nach der Kenntnisnahme der Zweifel, welche die traditionellen Auslegungen der Rechtslehre entstehen lassen, versucht man im vorliegenden Aufsatz, diesen Auszug gleich darauf das in D. 19.1.13.5 (Ulp. 32 *ad ed.*) enthaltenen Exzerpt zu stellen und in dieser Weise des palinogenetischen Aufbaus von Lenel (der D. 18.4.11 nach D. 19.1.11.18 [Ulp. 32 *ad ed.*] stellt) zu ändern. Der vorgestellte Vorschlag erlaubt, eine kohärente Bedeutung dem Exzerpt von Ulpian zuzuschreiben und die Möglichkeit auszuschließen, in dieser Stelle eine Vorschrift bezüglich der verträglichen Verfügbarkeit einer zukünftigen Erbschaft zu erblicken.

Parole chiave

D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*), aleatory sale of inheritance, agreements ad to future succession, palinogenetic reconstruction.

D. 18.4.11 (Ulp. 32 *ad ed.*), aleatorischer Erbschafts Kauf, Verträge de hereditate tertii, palinogenetische Rekonstruktion.

Linda De Maddalena, *Perle di qualità? La dazione ai fini dell'acquisto tra utilità delle parti e atipicità negoziale*

In Ulpian's text about the delivery of some pearls with the purpose of their evaluation (D. 19.5.17.1) the jurist answers the question concerning risk of damage or loss of the item according to the principle of utility. This paper aims to analyse this source considering similar Digest texts in order to verify which effects this principle has on the *datio ad inspiciendum*. Based on the results, this paper also aims to integrate this case within the atypical agreements.

In der ulpianischen Stelle über die Übergabe einiger Perlen zum Zweck deren Bewertung (D. 19.5.17.1) wird die vom Juristen aufgeworfene Frage über die Gefahr des Untergangs der Sache gemäss des 'Utilitätsgedankens' beantwortet. Dieser Beitrag zielt auf die Exegese dieser Quelle in Verbindung mit analogen Digestentexten, um zu prüfen, welche Wirkung dieses Prinzip auf die *datio ad inspiciendum* hat. Darüber hinaus wird versucht, anhand der Ergebnisse diesen Tatbestand innerhalb der atypischen Vereinbarungen einzugliedern.

Parole chiave

Datio ad inspiciendum, atypical agreements, *periculum*.

Datio ad inspiciendum, atypischen Vereinbarungen, *periculum*.

Francesco Fasolino, *Note in tema di prospetto, veduta e panorama in diritto romano*

The essay investigates the elaboration of the legal notions of view, panorama and landscape, and its protection, in the Roman jurisprudence and in the imperial legislation of the fifth and sixth centuries A.D. While jurists take into consideration only the *prospectus*, through the instrument of voluntary servitude, and in any case posed by the neighbours owners of the funds, in the exclusive perspective of reconciling their conflicting interests, the imperial legislation demonstrates an increased and specific sensitivity for the view and the panorama, which are protected not only as an accessory value of the property, but due to a more careful consideration of the needs of the human soul related to the pleasure deriving from the contemplation of the landscape. More specifically, if Zeno's legislation sets out a series of urban planning requirements, many of which, moreover, expressly considered derogable from any agreements between the owners concerned, under Justinian, on the other hand, the need to adequately enhance the landscape understood as good in itself and the imperial administration directly and immediately assumes the task of safeguarding the landscape through a discipline that is basically mandatory for private individuals, on the background of a conception of *vicinitas* now totally devoid of the solidarity and community dimension typical of the Republican age.

El ensayo investiga el desarrollo de las nociones jurídicas de vista, panorama y paisaje, y su protección, en el reflejo de la jurisprudencia romana y en la legislación imperial de los siglos V y VI. ANUNCIO. Mientras que los juristas solo toman en consideración el prospecto, configurando, a través del instrumento de servidumbre voluntaria, una protección de una matriz negociadora, solo posible, y en todo caso planteada por propietarios privados de fondos vecinos, en la perspectiva exclusiva de conciliar sus intereses en conflicto. La legislación imperial demuestra una mayor y específica sensibilidad por la vista y el panorama, que son protegidos no solo como valor accesorio de la propiedad, sino por una consideración más cuidadosa de las necesidades del alma humana relacionadas con el placer derivado de la contemplación del paisaje. Más concretamente, si la legislación de Zenón establece una serie de requisitos urbanísticos, muchos de los cuales, además, se consideran expresamente derogables de los acuerdos entre los propietarios afectados, en el marco de Justiniano, en cambio, se afirma la necesidad de mejorar adecuadamente el paisaje entendido como el bien en sí y la administración imperial asume directa e inmediatamente la tarea de salvaguardar el paisaje a través de una disciplina fundamentalmente obligatoria para los particulares, en el marco de una concepción de *vicinitas* ahora totalmente desprovista de la dimensión solidaria y comunitaria propia de la época republicana.

Parole chiave

Landscape protection, property, urban planning.

Protección del panorama, propiedad, urbanismo.

Valerio Massimo Minale, *Oltre le fonti giuridiche: i manichei nell'Alexiadis di Anna Comnena*

Aim of the contribute is to consider Anna Comnena's *Alexiad* from the legal history point of view, concerning the persecution of Manichaeism – under the form of the Paulician and Bogomil one – during the Byzantine empire: in fact, if we analyse with attention some events narrated in the work, in particular the trial of the monk Basilios and his punishment to death, it will be possible to find several interesting pieces of information, in a field, the real treatment of the heretics, which is almost unknown for the scholars.

Absicht des Beitrages besteht darin, die *Alexiadis* von Anna Comnena aus rechtsgeschichtlicher Aussuchtpunkt zu untersuchen. In Bezug auf die Verfolgung des manichäischen Häresie – in Form

der paulizianischen und der bogomilischen Häresie – während des Bizantinischen Reiches erlaubt die Analyse einiger in dem Werk erzählter Ereignisse und insbesondere die Beschreibung des Prozesses gegen den Mönch Basilius und seines Todesurteils dem Gelehrten einige nützliche Elemente, um die tatsächliche Behandlung der christlichen Heterodoxie auch durch den Mechanismus der Majestätsbeleidigung zu verdeutlichen.

Parole chiave

Manichean Heresy, Basilius, Anna Commena.

Manichäischen Häresie, Basilius, Anna Commena.

Indice delle fonti

I. FONTI ANTICHE

Fonti di tradizione manoscritta

ACCIUS			<i>Politica</i>	
<i>Tragoediae</i>			3.9.6-7 (1280a-b)	94 nt. 388
422	65 nt. 176		6.8.1	36 nt. 53
423	65 nt. 176		1276b.23	68 nt. 201
AFRANIUS			AUCTOR INCERTUS	
<i>Togatae</i>			<i>Rhetorica ad Herennium</i>	
372	66 nt. 183		2.13.20	53 nt. 66
ALEXIS			4.8.12	69 nt. 205
<i>Phaidros</i>			AUGUSTUS	
fr. 247	36 nt. 57		<i>Res gestae</i>	
AMMIANUS			25.2	101 nt. 7
<i>Res gestae</i>			34.1	101 nt. 8
16.12.13	271		BASILICORUM LIBRI	
18.4.5	301		(Scheltema – Van der Wal)	
22-25	268, 272		1.1.30	211
22.3	269		12.1.3	146 nt. 8
22.3.9	269		50.51.26	301
22.3.10	269		58.10.12	194
22.4.22	268		58.11.14	195
22.10.7	270		60.52.11	136 nt. 68
22.11.5	269		60.56.1	117 nt. 10
25.3.22	272		BREVIARIUM NOVELLARUM THEODORI	
25.4.18	270		63	200 nt. 68
ANONYMUS			CAESAR	
<i>Liber de praenominibus</i>			<i>De bello civili</i>	
3	20 nt. 25		3.14.2	55 nt. 82
7	19 nt. 19		3.30	55 nt. 82
ARISTOPHANES			<i>De bello Gallico</i>	
<i>Acharnes</i>			4.29.4	57 nt. 109
719 ss.	36 nt. 56		4.36	55 nt. 82
724	37 nt. 60		5.8.2	55 nt. 82
<i>Sphekes</i>			CALPURNIUS SICULUS	
1406 ss.	36 nt. 56		<i>Eclogae</i>	
ARISTOTELES			4.27	83 nt. 329
<i>Athenaion Politeia</i>			4.28	83 nt. 329
51.1	36 nt. 54		CATO	
51.1-3	36 nt. 57		<i>Breves sententiae</i>	
51.3	31 nt. 25, 32 nt. 27		41	60 nt. 139
51.4	30 e ntt. 17-18		<i>De agricultura</i>	
			1.1	59 nt. 129
			1.2	75 nt. 264
			28.2	67 nt. 194

59	56 nt. 100		
148.2	56 nt. 100		
149.1	60 nt. 135		
152	59 nt. 125		
<i>Orationes</i> (Malcovati)			
fr. 33	72 nt. 244		
fr. 56.1	69 nt. 210		
fr. 90	58 nt. 114		
<i>Origines</i> (Peter)			
fr. 24.1	57 nt. 102		
fr. 25.1	69 nt. 204		
CATULLUS			
<i>Carmina</i>			
61.213-223	15 nt. 9		
CICERO			
<i>I. Orationes</i>			
<i>De domo sua</i>			
52	61 nt. 145		
<i>De Haruspicum responso</i>			
31	73 nt. 246		
<i>De lege agraria</i>			
1 fr. 3	61 nt. 146		
2.1.1	105 nt. 18		
<i>In Catilinam</i>			
3.4.8	62 nt. 157		
<i>In Verrem</i>			
2.5.36	105 nt. 18		
<i>Philippicae</i>			
2.54	68 nt. 199		
<i>Pro Caelio</i>			
7.17	258		
<i>Pro lege Manilia de imperio Cn. Pompei</i>			
28	74 nt. 253		
<i>Pro Murena</i>			
27	20 nt. 24		
<i>Pro Plancio</i>			
19	291		
<i>Pro Quinctio</i>			
49	61 nt. 145		
<i>Pro Rabirio postumo</i>			
7.16	105 nt. 18		
		<i>Pro Roscio Amerino</i>	
		131.2	50 nt. 38
		II. Epistulae	
		<i>Ad Atticum</i>	
		13.33a.1	259
		15.26.4	61 nt. 146
		<i>Ad familiares</i>	
		7.1.11	177 nt. 3
		III. Rhetorica	
		<i>De oratore</i>	
		2.193	74 nt. 257
		IV. Philosophica	
		<i>De divinatione</i>	
		2.39.82	53 nt. 68
		<i>De legibus</i>	
		1.55	327
		<i>De natura deorum</i>	
		3.84	61 nt. 144
		<i>De officiis</i>	
		1.37	54 nt. 77, 73 nt. 249
		3.66	258
		<i>De re publica</i>	
		2	101 nt. 5
		<i>Tusculanae disputationes</i>	
		2.38.1-6	74 nt. 262
		CODEX THEODOSIANUS	
		1.12.1	222 nt. 67
		6.24.1	269
		9.16.9	271
		9.41	125 nt. 37
		12.1.50	269
		12.1.51	269
		12.1.52	269
		13.1.4	269
		13.5.5	269
		15.4.1	99, 111, 112, 113
		16.2.15	269
		16.5	211
		CORPUS IURIS CIVILIS	
		<i>Institutiones Iustiniani</i>	
		2.1.41	63 nt. 161
		3.25.9	306
		4.6.2	183
		4.12.1	115 nt. 2

4.18.4	140 nt. 80		
4.18.8	140 nt. 80		
<i>Digesta Iustiniani Augusti</i>			
1.1.10.1	140 nt. 83	18.4.13	150 e nt. 20, 152, 158 nt. 40
2.14.38	238 nt. 34	18.7	326
3.1.1.5	246	19.1.11.18	154, 155, 156, 159, 160
3.2.7	247	19.1.13.5	156, 157 e ntt. 37 e 39, 159, 160
3.5.5.8	326	19.2	260
3.6.1.4	245	19.2.13.10	261
3.6.2	245	19.2.30.3	261
3.6.5	123 nt. 31	19.2.36	261
3.6.5.1	245	19.2.60.4	261
4.3.9	157 nt. 38	19.3.1.1	173 nt. 38
4.3.9 pr.	157 nt. 37	19.5.1.2	164 nt. 8, 170 e nt. 27
8.2.3	179 nt. 15	19.5.17.1	161
8.2.12	181	19.5.17.2	163, 170, 171
8.2.15	180, 181 nt. 21	19.5.17.3	163
8.2.16	180, 181 nt. 21	19.5.17.4	171
12.5.1	245	19.5.20 pr.	163, 165, 167 e nt. 18
12.5.4.3	245	19.5.20.1	165, 167, 168
12.5.8	247	19.5.20.2	166, 167 e nt. 18, 168, 172
12.7.5	245	21.2.66 pr.	235
13.6	169	22.2.1	52 nt. 62
13.6.10.1	169, 171 e nt. 31	23.2.41 pr.	244, 247
13.6.11	172	26.8.1.1	54 nt. 79
13.6.12 pr.	172	26.8.1.1.1	55 nt. 88
13.6.13.1	166	28.1.13.2	130
14.1.1.7	57 nt. 109	28.4.3	120 nt. 21
14.1.1.9	57 nt. 109	29.1.41.1	244
14.1.7	57 nt. 109	29.2.25.5	152
15.3.3.5	326	29.2.25.6	152
15.3.5.3	326	29.5.1.23	138 nt. 76
15.3.6	326	35.2.26 pr.	326
15.3.11	326	36.1.80.2	53 nt. 72
17.1.6.3	247	39.2.26	181 e nt. 24
17.1.22.6	247	39.2.47	257
17.1.42	157 nt. 37	40.5.20	239 nt. 36
17.2.3.1	144 e nt. 3	43.8.2.11	181, 182
17.2.3.2	144 nt. 3, 146 nt. 8	43.8.2.12	181, 182
17.2.52.3	247	43.17.3.7	257
17.2.52.10	262	45.1.26	247
17.2.52.16	247	45.1.27 pr.	247
17.2.54-56	247	45.1.72.1	261
17.2.65.3	145, 146	45.1.113	261
17.2.73	145 nt. 7	46.1.44	261
18.1.2.1	60 nt. 136	47.2.79	170 nt. 26
18.1.6.1	60 nt. 136	47.9.4.1	125 nt. 36
18.4.1	144 nt. 4, 147 e nt. 10, 148 e nt. 12, 149, 152	48.1.6	130 e nt. 54
18.4.7	148 e nt. 12, 149 e nt. 13, 152	48.2.12.4	124 nt. 35
18.4.8	152 e nt. 27	48.2.20	119 nt. 20, 139 e nt. 77
18.4.10	150 e nt. 19, 152, 156 nt. 35, 158 nt. 40	48.4.1 pr.-2	108 e nt. 27
18.4.11	144 nt. 4, 147, 149 e ntt.	48.4.1.1	108 nt. 27
		48.4.1.2	108 nt. 27

48.4.3	54 nt. 78, 73 nt. 250	3.26.2	131, 138 nt. 76
48.4.4.1	109 nt. 29	3.44.5	138 nt. 76
48.4.5 pr.-2	109 nt. 29	4.7.17	245
48.4.5.1	109 nt. 29	4.17.1	123 nt. 31
48.4.5.2	109 nt. 29	4.42.1	301, 302
48.4.5.6	109 nt. 29	6.35.5	138 nt. 76
48.4.6.	109 nt. 29	7.2.2	119 nt. 20
48.4.7	109 nt. 25	7.66.1	132
48.4.11	119	7.66.3	117 e nt. 8, 133, 135
48.7.1 pr.	124 nt. 35	7.66.6	133 nt. 62
48.7.8	124 nt. 35	8.10.12	185 nt. 31
48.8.3.5	134	8.10.12.2	185 nt. 33, 188
48.10.1.13	134	8.10.12.2a	185
48.10.12	123 nt. 31	8.10.12.2b	187 e nt. 37, 202 e nt. 75
48.10.21	124 nt. 34	8.10.12.4	187, 188, 204
48.16	301	8.10.12.4a	189
48.16.15.3	118, 119 nt. 20, 122 nt. 28	8.10.12.4b	190
48.19.8.8	301	8.10.13	191, 193, 194 nt. 53, 198 nt. 62, 200 e nt. 69
48.19.20	117	8.53.31	210
48.19.28.6	301	9.6	117
48.19.36	301	9.6.2	117 e nt. 7
48.20.1 pr.	124 nt. 32	9.6.5	134 nt. 65
48.20.4	136 nt. 68	9.6.6	117 e nt. 9
48.20.8.3	126	9.6.6.2	134
48.20.11 pr.	135	9.6.8	130 nt. 50
48.20.11.1	119 nt. 20	9.8.6	119 nt. 18
48.21.3 pr.	116 nt. 6	9.47.9	301
48.22.4	126	9.48	123 nt. 31
48.22.7.4	135	9.48.1	125 nt. 37
48.22.14.1	126 nt. 40, 135 nt. 66		
48.23.4	301	<i>Novellae Iustiniani</i>	
49.1.4.2	132 nt. 61	12.1	123 nt. 31
49.5.5 pr.	121 nt. 27	63	194 nt. 55, 196, 197 nt. 61, 199 nt. 64, 200 e nt. 68, 201 ntt. 71-72, 203 nt. 76, 212
49.13.1 pr.	115, 120, 125, 132, 133 nt. 63, 135, 137, 138, 141	63 pr.	196, 197 nt. 61, 198
49.14.1 pr.	138 nt. 76	63.1	197 e nt. 61
49.14.9	123 nt. 31, 137	63 ep.	197 e nt. 61, 198 nt. 61, 200
49.14.11	123 nt. 31	77	302
49.15.2	249 nt. 10	109	211
49.16.13 pr.	138 nt. 76	113	202 nt. 73
50.16.106	137 nt. 74	142	301
50.16.236 pr.	299	165	195 e ntt. 56-57, 196 ntt. 58 e 60, 205 nt. 80
50.17	234		
<i>Codex Iustinianus</i>		IUSTINUS PHILOSOPHUS	
1.5.12	211, 216	<i>Apologia prima pro Christianis</i>	
1.5.18.4	216	26	220 nt. 56
1.14.1	327		
1.24.2	99, 112	<i>Dialogus cum Tryphone</i>	
1.24.2 pr.	99	120	220 nt. 56
1.24.2.1	99		
1.24.3	106 nt. 19		
2.3.30	146 nt. 8, 153 nt. 31		
2.3.30.1	143 e nt. 1		
3.1.8	327		

DEMOSTHENES		fr. 117 (<i>Telamo</i>)	65 nt. 175
<i>Orationes</i>		fr. 130 (<i>Telephus</i>)	69 nt. 205
20.32	31 nt. 25, 33 nt. 32	fr. 134 (<i>Thyestes</i>)	73 nt. 251
24.56	49 nt. 35	fr. 137 (<i>Thyestes</i>)	50 nt. 44
35.50	30 nt. 17	fr. 153 (<i>incerta</i>)	74 nt. 262
35.51	30 ntt. 17 e 19	EPIPHANIUS	
58.8	30 nt. 17	<i>Adversus omnes haereses</i>	
58.9	30 nt. 17	66.2	220 nt. 56
58.26	30 nt. 17	EPITOME ATHANASII	
DINARCHUS		21.2	200 nt. 68
<i>Orationes</i>		EPITOME IULIANI	
2.10	30 nt. 17, 31 nt. 20	57.1	200 nt. 68
DIO CASSIUS		EURIPIDES	
<i>Historiae Romanae</i>		<i>Fragmenta</i>	
59.10.7	135 nt. 67	228.6 (<i>Archelaus</i>)	68 nt. 202
68.2.1	125 nt. 37	EUTROPIUS	
68.6.4	125 nt. 37	<i>Breviarium historiae Romanae</i>	
74(73).2.2	107 nt. 22	1.1.4	22 nt. 28
DIODORUS SICULUS		1.10.2	22 nt. 28
<i>Bibliotheca historica</i>		FESTUS GRAMMATICUS	
16.69.1	41 nt. 1	<i>De verborum significatu</i> (Lindsay)	
22.7.5	92 nt. 383	s.v. <i>Gaia Caecilia</i> (p. 85, ll. 3-7)	
DIONYSIUS HALICARNASSENSIS		18 nt. 17	
<i>Antiquitates Romanae</i>		s.v. <i>insulae</i> (p. 98)	
4.64.3	21 nt. 27	s.v. <i>stuprum</i> (p. 418)	
4.66.1	16 nt. 12	244 nt. 4	
8.62.2	22 nt. 28	FLAVIUS IOSEPHUS	
10.31	257	<i>Antiquitates Iudaicae</i>	
10.32	257	19.223	316
ENNIUS		FRAGMENTA VATICANA	
<i>Annales</i> (Skutsch)		10	236 nt. 26
32	56 nt. 95	FRAGMENTUM DE IURE FISCO	
137	50 nt. 44	20	129
160	65 nt. 179	FRONTO	
187	56 nt. 95	<i>Epistulae ad Marcum Caesarem</i>	
217	54 nt. 73	4.12.4	104 nt. 15
300	71 nt. 225	GAI EPITOME	
379	74 nt. 260	2.3.6	62 nt. 150
399	64 nt. 168	GAIUS	
468	69 nt. 212	<i>Institutiones</i>	
474	54 nt. 78, 73 nt. 250	2.104	326
500	63 nt. 160	3.151	123, 145
541	53 nt. 68	4.3	183
550	74 nt. 260	4.16	327
<i>Annales</i> (Vahlen)		FRAGMENTUM DE IURE FISCO	
225	54 nt. 73	20	129
<i>Fragmenta tragoediarum</i> (Manuwald)		FRONTO	
fr. 47 (<i>Cresphontes</i>)	75 nt. 267	<i>Epistulae ad Marcum Caesarem</i>	

4.80	287	1.11.26	177 nt. 4
4.81	300	2.1.86	44 nt. 16
4.112	115	2.1.87	44 nt. 16
4.182	303		
GELLIUS		IOHANNES MALALAS	
<i>Noctes Atticae</i>		<i>Chronographia</i>	
2.6.7	53 nt. 72	284	270
7.16.10	73 nt. 251	285	270
12.7	329		
15.1.2	260	IULIANUS APOSTATA	
16.10.5	51 nt. 49	<i>Epistulae</i>	
17.2.10	53 nt. 66, 62 nt. 152	17b	268
18.6.8	17 nt. 14	25b	269
20.1.12	66 nt. 184	60.379d-380d	268
		61c.422b-424b	270
		84.430d-431	271
		84.431c	271
		89a-b	271
		98.401c	271
		111.434d	268
		114.438b	271
		115.424b	271
		279a	268
		734.428c-d	269
		<i>Orationes</i>	
		I. Laus Constantini	
		6.8a	270
		V. Ad Athenienses	
		3.271c-d	268
		5.247d	267
		11.248d-285c	268
		11.284c-d	268
		VII. Contra Heraclium cynicum	
		1.205d	271
		4.208a-b	267
		12.217c-d	271
		18.224b-c	267
		20.225d	267
		20.226c	267
		21.227b	267
		22.234c-d	267
		23.236c	267
		IX. Contra cynicos ineruditos	
		5.184c	267
		11.190b-12.193	267
		15.197b-18.200a	267
		18.200b-c	267
		19.202d-20.203c	267
		X. Caesares	
		36.335b	270
GREGORIUS NAZIANZENSIS			
<i>Orationes</i>			
4.20.101	270		
4.20.102	270		
4.20.103	270		
4.101-103	267		
5.1	267		
5.11.39	270		
HARPOCRATION			
<i>Lexicon in decem oratores Atticos</i>			
s.v. σιτοφύλαγες	31 nt. 25		
HEGEMONIUS			
<i>Acta Archelai</i>			
52	220 nt. 56		
HERODIANUS			
<i>Historia imperii post Marcum</i>			
2.9.5	107 nt. 24		
2.9.6	107 nt. 24		
HERODOTUS			
<i>Historiae</i>			
1.22	49 nt. 35		
1.60	49 nt. 35		
3.83	49 nt. 35		
7.154	49 nt. 35		
7.158	49 nt. 35		
HESYCHIUS ALEXANDRINUS			
<i>Lexicon</i>			
s.v. τριάκοντα	35 nt. 44		
HORATIUS			
<i>Epistulae</i>			
1.10.23	177 nt. 4		
1.11.25	177 nt. 4		

XI. Hymnus in solem regem			
1.131	268	1.58.6	17 nt. 13
		1.58.7	17 nt. 14
		1.59.1	18 nt. 15
XII. Mysopogon		2	14
6.340b	270	2.7.4	22 nt. 28
28.357a	270	2.16.7	22 nt. 28
		2.40.1	22 nt. 28
IULIANUS ASCALONITA (Saliou)		3.31.1	257
§ 47	202	7.38.2	41 nt. 1
§ 48	202	9.4.5	50 nt. 42
§ 49	202	9.19.13	41 nt. 1
§ 50	203 e nt. 76	9.43.26	42 nt. 1
§ 51	203 e nt. 76	23.34.16	55 nt. 82
		23.34.17	55 nt. 82
LACTANTIUS		26.24.11	75
<i>Divinae institutiones</i>		28.46.16	43 nt. 8
3.6.5	73 nt. 254	29.27.12	79 nt. 294
		31.32.2	72 nt. 237
LEX XII TABULARUM (<i>FIRA</i> I ² , 21 ss.)		34.1-8	15 nt. 7
1.1	81 nt. 306	38.38.3	50 nt. 43, 60 nt. 138
1.2	81 nt. 306	38.38.9	52 nt. 63
1.4	51 nt. 49	40.9.2	67 nt. 193
1.7	62 nt. 152	40.46.14	246
1.9	53 nt. 66	41.24.9	68 nt. 196
2.2	54 nt. 77, 73 nt. 249		
3.4	81 nt. 306		
4.2b	286		
5.4	81 nt. 306		
7.11	96 nt. 396		
8.4	66 nt. 184		
9.5	54 nt. 78, 73 nt. 250		
		<i>Livii ab Urbe condita Periochae</i>	
LEX XII TABULARUM		13	42 nt. 1
(Crawford, <i>Roman Statutes</i> II, 555 ss.)			
1.15	66 nt. 184	LIVIUS ANDRONICUS	
		<i>Carminum fragmenta</i>	
LIBANIUS		9	64 nt. 163
<i>Orationes</i>			
1.129	270	LUCILIUS	
9.6	270	<i>Saturae</i>	
9.18	270	1334	73 nt. 254
10	270		
17-18	268	LYCURGUS	
18.124	271	<i>Contra Leocratem</i>	
18.125	271	27	30 nt. 17
18.296	272		
18.297	272	LYSIAS	
24.6.8	272	<i>Orationes</i>	
		22.5	31 nt. 25, 32 e nt. 29
LIVIUS		22.6	31 nt. 25, 32 e nt. 29
<i>Ab Urbe condita</i>		22.8	31 nt. 25, 32 e nt. 31
1.1	13 nt. 4	22.9	31 nt. 25, 32 e nt. 31
1.27.2	41 nt. 1	22.16	31 nt. 25, 33 nt. 31
1.55.2	73 nt. 246		
1.55.3-5	16 nt. 11	MACROBIUS	
1.57.9	17 nt. 13	<i>Saturnalia</i>	
		3.9.10	50 nt. 39
		MARCUS AURELIUS	
		<i>Ad se ipsum</i>	
		4.3	178 nt. 9

MARTIALIS			PACUVIUS		
<i>Epigrammata</i>			<i>Tragoediae</i>		
4.64		178 nt. 10	75a (<i>Atalanta</i>)		69 nt. 205
			94 (<i>Chryses</i>)		79 nt. 293
MODESTINI EX LIBRIS REGULARUM ET			95 (<i>Chryses</i>)		177 nt. 1
DIFFERENTIARUM FRAGMENTA (<i>FIRA</i> II ² , 450)			96 (<i>Chryses</i>)		177 nt. 1
2		126 nt. 40	252 (<i>Niptra</i>)		64 nt. 165
NAEVIUS			304 (<i>Periboea</i>)		70 nt. 218
<i>Bellum Punicum</i>			305 (<i>Periboea</i>)		70 nt. 218
2.23		69 nt. 214	327 (<i>Teucer</i>)		74 nt. 257
2.33		73 nt. 250	334 (<i>Teucer</i>)		68 nt. 195
<i>Comoediae</i>			PAULI SENTENTIAE		
6		61 nt. 148	1.19.1		327
33		54 nt. 78	1.21.13		22 nt. 28
68		65 nt. 175	2.17.1		236 nt. 26
107		69 nt. 212	2.17.3		236 nt. 26
			2.17.4		327
<i>Tragoediae</i>			5.22.3		134
5		65 nt. 180			
			PLATO		
NICOLAUS DAMASCENUS			<i>De legibus</i>		
<i>Vita Augusti</i>			6.763e		37 nt. 61
67		288			
			PLAUTUS		
NOVIUS			<i>Amphitruo</i>		
<i>Atellanae fabulae</i>			16		65 nt. 179
61		59 nt. 129	17.1		61 nt. 143
			191		69 nt. 209
NOVUM TESTAMENTUM			208		58 nt. 119
<i>Evangelium secundum Lucam</i>			264		74 nt. 259
23.2		112 nt. 40	322		70 nt. 222
23.5		112 nt. 40	393		56 nt. 98
			474		73 nt. 250
			518		58 nt. 119
OROSIUS			555		62 nt. 55
<i>Historiae adversus paganos</i>			656		54 nt. 78, 73 nt. 250
3.7.1		41 nt. 1	671		71 nt. 225
3.7.2		41 nt. 1	690		53 nt. 70
			701		55 ntt. 82 e 86
OVIDIUS			926		70 nt. 219
<i>Amores</i>			956		65 nt. 175
2.17.15-20		244 nt. 4	974		77 nt. 275
<i>Fasti</i>			<i>Asinaria</i>		
2.737-742		16 nt. 12	106		74 nt. 261
2.745		19 nt. 22	365		58 nt. 115
2.746		19 nt. 22	379		58 nt. 123
2.771		17 nt. 13	425		55 nt. 85
2.813		17 nt. 13	555		62 nt. 155
			605		60 nt. 135
<i>Metamorphoses</i>			<i>Aulularia</i>		
1.62		67 nt. 1923	106		55 nt. 83
			643		66 nt. 186
			829		71 nt. 228

<i>Bacchides</i>		654	69 nt. 205
20	69 nt. 210	663	61 nt. 141
59	66 nt. 186	853	67 nt. 191
235	59 nt. 130; 64 nt. 163	979	66 nt. 186
271	54 nt. 75		
439	67 nt. 192, 68 nt. 197	<i>Miles gloriosus</i>	
618	73 nt. 251	115	57 nt. 110
775	52 nt. 58	300	57 nt. 103
959	71 nt. 226	494	74 nt. 258
1041	50 nt. 45	514	54 nt. 75
1071	71 nt. 233	727	62 nt. 150
		728	62 nt. 150
<i>Captivi</i>		806	67 nt. 191
35	77 nt. 275	866	56 nt. 100
303	66 nt. 183	979	66 nt. 186
334	61 nt. 156	1086	79 nt. 294
534	74 nt. 261		
611	70 nt. 222	<i>Mostellaria</i>	
786	64 nt. 164	284	57 nt. 104
911	64 nt. 163	285	57 nt. 104
		639	59 nt. 129
<i>Casina</i>		659	75 nt. 264
436	77 nt. 276	727	50 nt. 40
		755	73 nt. 247
<i>Cistellaria</i>		1075	62 nt. 151
22-32	14 nt. 6	1144	56 nt. 100
199	51 nt. 54		
296	62 nt. 151	<i>Persa</i>	
594	58 nt. 123	507	69 nt. 208
		553	69 nt. 208
<i>Curculio</i>		754	72 nt. 244
165	70 nt. 222		
210	75 nt. 265	<i>Poenulus</i>	
620	56 nt. 94, 62 nt. 149	59	52 nt. 57
		282	70 nt. 220
<i>Epidicus</i>			
78	58 nt. 119	<i>Pseudolus</i>	
		192	69 nt. 204
<i>Fabularum incertarum Fragmenta</i>		950	56 nt. 100
49	72 nt. 242	995	57 nt. 105
<i>Menaechmi</i>		<i>Rudens</i>	
64	74 nt. 257	116	64 nt. 164
106	57 nt. 104		
134	74 nt. 261	210	75 nt. 265
263	69 nt. 214	931	59 nt. 131
768	70 nt. 221	940	53 nt. 69
		1108	70 nt. 221
<i>Mercator</i>			
83	60 nt. 132	<i>Trinummus</i>	
229	56 nt. 94, 62 nt. 149	835-837	53 nt. 70
358	60 nt. 132	1015	58 nt. 123
359	60 nt. 132		
456	61 nt. 148	<i>Truculentus</i>	
645	71 nt. 226	222	57 nt. 105

244	71 nt. 231	2.61.4	71 nt. 229
245	71 nt. 231	3.15.5	70 nt. 217
278	75 nt. 270	3.22-28	41 nt. 1
643	59 nt. 125	3.22.3	44 ntt. 9 e 15, 58 nt. 122, 89 nt. 374
653	56 nt. 96	3.22.4	44 nt. 10, 58 nt. 122
PLINIUS MAIOR		3.22.4-13	49, 76, 87, 88, 90
<i>Naturalis historia</i>		3.22.6	54 nt. 80
8.41-43	299	3.22.8	63 nt. 162
8.194	19 nt. 21	3.22.10	64 nt. 169
9.35.3	52 nt. 62	3.22.11	67 nt. 189
PLINIUS MINOR		3.22.12	70 nt. 217
<i>Epistulae</i>		3.23.3	57 nt. 112, 58 nt. 116
1.3	177 nt. 8	3.23.4	59 nt. 128, 64 nt. 169
2.17	177 nt. 8	3.24.2	44 nt. 10, 58 nt. 122
5.6.13	177 nt. 8	3.24.5	67 n. 189
5.6.14	177 nt. 8	3.24.8	49, 64 nt. 169
<i>Panegyricus</i>		3.24.11	54 nt. 80
36.3.5	131 nt. 58	3.24.12	64 nt. 169
PLUTARCHUS		3.25.1-5	92 nt. 382
<i>Quaestiones Romanae</i>		3.26.1	42 nt. 2
30	18 nt. 18	3.26.3	70 nt. 217
31	20 ntt. 23-24	3.29.9	70 nt. 217
<i>Vitae parallelae</i>		3.32.3	58 nt. 116
Coriolanus		3.33.17	43 nt. 8
39.10	22 nt. 28	3.33.18	43 nt. 8
Galba		3.50.2	70 nt. 217
4.1	131	3.56.4	43 nt. 8
Numa		4.6.10	70 nt. 217
12.3	22 nt. 28	5.9.3	70 nt. 217
Publicola		5.10.8	70 nt. 217
23.4	22 nt. 28	6.53	105 nt. 18, 294
POLLUX		6.54	294
<i>Onomasticon</i>		7.9.7	67 nt. 189
8.104	34 e nt. 42	8.37.11	72 nt. 245
POLYBIUS		11.15.7	60 nt. 134
<i>Historiae</i>		12.10	43 nt. 7
1.15.10	65 nt. 174	12.11	43 nt. 7
1.17.5	65 nt. 174	12.25.3	65 nt. 173
1.38.7	65 nt. 174	18.47.1	70 nt. 217
1.62.8	49	18.50.7	70 nt. 217
1.84.4	70 nt. 217	21.34.5	70 nt. 217
2.1.3	65 nt. 173	21.34.10	64 nt. 169
2.14.10	70 nt. 217	21.43.14	52 nt. 63
2.19.2	65 nt. 174	21.46.9	64 nt. 169
		22.15.6	70 nt. 217
		22.22.8	67 nt. 189
		26.1.12	62 nt. 153
		30.19.14	59 nt. 127
		38.7.6	70 nt. 217
		PRISCIANUS	
		<i>Institutiones grammaticae</i>	
		486.13	54 nt. 73

PROCOPIUS GAZAEUS		STRABO	
<i>De laude imperatoris Anastasii</i>		<i>Geographica</i>	
29	104 nt. 17	5.3.7	260 nt. 11
QUINTILIANUS		6.4.2	312
<i>Institutiones oratoriae</i>		7.1.4	311
1.6.40	45 nt. 17	12.1.4	312
1.7.28	18 nt. 18	12.3.29	312
SALLUSTIUS		13.2.3	311
<i>De Catilinae coniuratione</i>		SUETONIUS	
48.4	62 nt. 157	<i>De vita XII Caesarum</i>	
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE		Divus Claudius	
<i>Commodus</i>		21	118 nt. 15
18.1-20.5	107 nt. 22	Nero	
<i>Severus Alexander</i>		16.1	258
46.5	131 nt. 55	646	244 nt. 4
SENECA PHILOSOPHUS		Domitianus	
<i>Dialogi</i>		12	135 nt. 67
De providentia		TACTIUS	
5.3	58 nt. 113	<i>Annales</i>	
<i>Epistulae morales ad Lucilium</i>		2.43	313
66.53	72 nt. 237	2.50	108 nt. 25
86.8	179 nt. 14	3.70	109 nt. 29
89.21	177 nt. 6	15.43.1-3	258
SERVIUS AUCTUS		<i>Historiae</i>	
<i>In Vergilii Aeneidos libros</i>		2.71	260 nt. 11
4.262	20 nt. 22	TERENTIUS	
12.120	20 nt. 22	<i>Adelphoe</i>	
SERVIUS MAURUS HONORATUS		8	71 nt. 232
<i>In Vergilii Aeneidos libros</i>		<i>Phormio</i>	
7.682	75 nt. 265	450	71 nt. 235
SOCRATES SCHOLASTICUS		451	71 nt. 235, 72 nt. 237
<i>Historia Ecclesiastica</i>		657	56 nt. 97
3.21	271	TERTULLIANUS	
SOZOMENUS		<i>De idolatria</i>	
<i>Historia Ecclesiastica</i>		10.5	270
2.25	109 nt. 29	THUCYDIDES	
STATUS		<i>Historiae</i>	
<i>Silvae</i>		1.137	54 nt. 80
2.2	177 nt. 7	2.15.6	68 nt. 202
<i>Synephebi</i>		2.75.6	44 nt. 11
213	69 nt. 204	3.114	49 nt. 35
		TITULI EX CORPORE ULPANI	
		17.2	120 nt. 21

VALERIUS MAXIMUS

Facta et dicta memorabilia

5.2.1	14 nt. 6
6.2.11	60 nt. 137
8.3.2	246 nt. 7
8.3.3	15 nt. 7
9.12.7	138

VARRO

De lingua Latina

7.91.2	57 nt. 111
9.104	60 nt. 137

VELLEIUS PATERCULUS

Historiae Romanae ad M. Vinicium libri duo

2.69.3-4	244 nt. 4
----------	-----------

VERGILIUS

Aeneis

1.223	177 nt. 5
1.224	177 nt. 5
5.353	244 nt. 4
5.358	244 nt. 4

VITRUVIUS

De architectura

6.3.10	178
10 praef. 2	261

XENOPHON

Hellenica

2.2.20	49 nt. 35
--------	-----------

Poroi

3.3	30 nt. 17, 31 nt. 21
-----	----------------------

ZOSIMUS

Historia nova

3.14.1	272
3.16	272
24.2.4	272
24.2.5	272
24.2.26	272
24.2.27	272
24.4.4	272
24.4.24	272
24.6.10-16	272
24.8.1	272
24.8.4-7	272
25.1.12-14	272

FONTI DI TRADIZIONE EPIGRAFICA

E PAPIROLOGICA

L'ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE

1978, 119	284
-----------	-----

THE ATHENIAN AGORA

XVI 217	36 nt. 57
---------	-----------

CODEX GENEVENSIS 23

---	203 nt. 73
-----	------------

CORPUS INSCRIPTIONUM ETRUSCARUM

6312-6316	45 nt. 21
-----------	-----------

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

I²

1	78 nt. 281, 80 nt. 304
4	80 nt. 300, 84 ntt. 342 e 351
5	78
8, 1. 9	53 nt. 67
11	85 nt. 352
25	78 nt. 288
581	50 nt. 41
581, 1. 4	55 nt. 90, 64 nt. 167, 80 nt. 303, 81 nt. 316
581, 1. 5	83 nt. 336
581, 1. 6	65 nt. 177, 84 nt. 344
581, 1. 7	79 nt. 292
581, 1. 8	53 nt. 64, 57 nt. 106, 80 nt. 299
581, 1. 12	79 nt. 292
581, 1. 13	79 nt. 292, 80 nt. 299
581, 1. 14	79 nt. 292
581, 1. 15	79 nt. 292
581, 1. 16	53 nt. 64, 57 nt. 106, 79 nt. 292
581, 1. 20	79 nt. 292
581, 1. 21	53 nt. 64, 57 nt. 106, 80 nt. 299
581, 1. 26	66 nt. 181
581, 1. 30	85 nt. 358
583	116 nt. 4
585, 1. 75	51 nt. 46
585, 1. 81	85 nt. 360
585, 1. 89	52 nt. 56
587	61 nt. 141
588, 1. 15	72 nt. 236
588, 1. 43	72 nt. 236
593, 1. 70	73 nt. 246
675, 1. 49	77 nt. 274
680	77 nt. 274
1529, 1. 3	85 nt. 357

p. 192, nr. IX	71 nt. 226	1937, 460 s., nr. 8	31 nt. 25
p. 932	77 nt. 274	1944, 243, nr. 8	31 nt. 25, 32 nt. 28
IV		1961, 225 s., nr. 23	31 nt. 25, 32 nt. 28
3152a	51 nt. 47	1961, 226, nr. 24	31 nt. 25
V		INSCRIPTIONES GRAECAE	
7749	56 nt. 99	II ²	
VI		333, l. 7	29 nt. 15
930	101 nt. 9	380	36 nt. 51
10230	16 nt. 10	790	34 nt. 41
10326	51 nt. 55	848	34 nt. 41
31207	101 nt. 9	890	34 nt. 41
31606	71 nt. 226	902	34 nt. 41
37856	51 nt. 53	917	34 nt. 41
IX		920	34 nt. 41
782	56 nt. 99	967	34 nt. 41
X		977	34 nt. 41
1403	284	1004	34 nt. 41
XV		1013, l. 40	30 nt. 17
6123	55 nt. 86	1013, ll. 45-49	38 e nt. 64
ETRUSKISCHE TEXTE		1013, l. 46	29 nt. 15
Cr 4.4	45 nt. 21	1013, l. 47	30 nt. 17
Cr 4.5	45 nt. 21	1257	35
FONTES IURIS ROMANI ANTEIUSTINIANI		1257A, ll. 6-7	35 nt. 50
I ² (Riccobono)		1257B, ll. 5-6	35 nt. 50
nr. 8, 81	85 nt. 360	1283, ll. 16-17	30 nt. 17
nr. 8, 75	51 nt. 46	1425	35
nr. 8, 89	52 nt. 56	1425, ll. 126-127	35 nt. 47
nr. 10	61 nt. 141	1425, ll. 224-226	35 nt. 47
nr. 30	50 nt. 41	1496	35
III ² (Arangio-Ruiz)		1496, ll. 82-83	35 nt. 49
nr. 163	56 nt. 99	1749	34 e nt. 39
D. Gorostidi Pi, <i>Tusculum V. Las inscripciones latinas de procedencia urbana</i> , Madrid 2020		1749, ll. 75-76	34 nt. 40
nr. 37	291	2336, l. 74	30 nt. 17
nr. 40	290	2336, l. 112	30 nt. 17
nr. 44	290	2336, l. 178	30 nt. 17
nr. 45	290	2821	35
nr. 54	290	2821, ll. 1-6	35 nt. 48
nr. 78	290	INSCRIPTIONES LATINAE LIBERAE REI PUBLICAE	
nrr. 106-109	290	309-317	294
HESPERIA		312	85 nt. 352
1934, 42 s.	31 nt. 25	319	78 nt. 288
1937, 444 ss., nr. 2	31 nt. 25, 32 nt. 28	511	50 nt. 41
1937, 457 ss., nr. 7	31 nt. 25	513, l. 15	72 nt. 236
		513, l. 43	72 nt. 236
		517	56 nt. 99
		717	77 nt. 274
		767	51 nt. 55
		INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE	
		7	85 nt. 352
		18	50 nt. 41
		65	78 nt. 288
		244	101 nt. 9

4912	56 nt. 99
5561	77 nt. 274
5946	56 nt. 99
8394	6 nt. 10
9388	291
LEX ACILIA REPETUNDARUM (<i>FIRA</i> I ² , 84 ss.)	
29	129 nt. 50
LEX IRNITANA	
84.1.12-13	246 nt. 7
P. OXYRHYNCHUS	
XXV 2435 recto	313
ROMAN STATUTES (Crawford) I	
nr. 12	50 nt. 45
nr. 24	73 nt. 246
SELECTED PAPYRI	
II 211	313
SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM	
26.72, l. 1	27
26.72, l. 2	27
26.72, l. 3	27
26.72, l. 4	27
26.72, ll. 4-8	27, 39 e nt. 66, 40
26.72, ll. 5-8	27 nt. 9
26.72, ll. 8-13	28
26.72, l. 10	28 nt. 10
26.72, ll. 13-16	28, 29
26.72, l. 15	28 nt. 12, 29
26.72, l. 16	28 nt. 12
26.72, ll. 16 ss.	37
26.72, ll. 16-26	27, 28
26.72, l. 19	38
26.72, l. 20	38
26.72, ll. 20-29	27 nt. 10
26.72, ll. 26-32	29 nt. 14
26.72, ll. 32-36	27 nt. 4, 29 nt. 14
26.72, ll. 36-40	39 e nt. 65, 40
26.72, ll. 36-44	30 nt. 16
26.72, ll. 41-44	30
626	75 nt. 268
626, ll. 6-7	75 nt. 268
626, l. 9	75 nt. 268
626, ll. 12-13	75 nt. 268
626, l. 18	75 nt. 268
SYLLOGE INSCRIPTIONUM GRAECA ³ (Dittenberger)	
374	33

II. FONTI MEDIEVALI

COMNENA ANNA	
<i>Alexiadis</i>	
4.4.3	214
5.2.2-6	222 nt. 68
5.3.2	214
5.8	223
5.8.1	223
5.8.2	223
5.8.3	224
5.8.4	224
5.8.5	224
5.8.6	224
5.8.7	224
5.8.8	224
5.9	223
5.9.1	224
5.9.2	224
5.9.3	223
5.9.4	224
5.9.5	225
5.9.6	225
5.9.7	225
5.10	225
6.2	216
6.2.1	216
6.2.2	216
6.2.3	216
6.2.4	216
6.4	215
6.4.2	215
6.4.3	215
6.4.4	215
6.14.2	215
7.3.2	215
10.1.1	225
10.1.2	225
10.1.3	226
10.1.4	226
10.1.5	226
10.1.6	226
13.1.7	215
14.7.1	226 nt. 74
14.7.4-7	218 nt. 44
14.8.3	216
14.8.4	217
14.8.5	216, 217
14.8.6	217
14.8.7	217
14.8.8	217
14.8.9	218
14.9.5	218
15.8	218
15.8.1	219
15.8.2	219
15.8.3	220

15.8.4	220		
15.8.5	220		
15.8.6	221		
15.8.7	221 nt. 60		
15.9.1	218		
15.9.2	221		
15.9.3	218, 221		
15.9.4	221		
15.9.5	221		
15.10.1-4	221		
15.10.4	218, 221, 222		
ECLOGA			
17.52	211		
EUTHYMIUS ZIGABENUS			
<i>Panoplia dogmatica</i> (PG.)			
23 (130, coll. 1171 ss.)	227 nt. 97		
26 (130, coll. 1273 ss.)	226 nt. 96		
HARMENOPOULOS CONSTANTINUS			
<i>De Haeresibus</i>			
11	212 nt. 7		
<i>Hexabiblos</i>			
2.4.47	204, 205, 207		
2.4.48	205		
2.4.49	205		
2.4.51	184 nt. 30, 203 ntt. 77-78, 205, 207		
6.11	212 nt. 8		
6.11.7	212 nt. 8		
6.11.8	212 nt. 8		
PEIRA			
18.5	194		
PHOTIUS			
<i>Lexicon</i>			
s.v. σιτοφύλακες	31 nt. 25		
s.v. τριάκοντα	35 nt. 45		
PROCHEIROS NOMOS			
38.5.6	194		
PROCHIRON AUCTUM			
39.28	212 nt. 8		
39.29	212 nt. 8		
SYNTAGMA ALPHABETICUM (Ralles - Pothles)			
A1. 1 ss.	212nt. 6		
A1, 22-32	212 nt. 6		
A1, 167-179	212 nt. 6		
A2, 192-207	212 nt. 6		
A2, 208-217	212 nt. 6		
A2, 251-258	212 nt. 6		
A2, 566-570	212 nt. 6		
A2, 571	212 nt. 6		
A2, 572	212 nt. 6		
ZONARAS IOANNIS			
<i>Epitome historiarum</i>			
18.23	6 nt. 25		
III. FONTI MODERNE			
FONTI NORMATIVE			
BÜRGERLICHES GESETZBUCH			
§ 254	321		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 22 DICEMBRE 1938, PROT. 9270			
---	333		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 4 OTTOBRE 2018,			
PROT. 3050	5		
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE DEL 1808			
art. 2	139 nt. 79		
CODICE CIVILE ITALIANO DEL 1865			
lib. I	334		
CODICE CIVILE ITALIANO DEL 1942			
art. 1227	321		
CÓDIGO FILIPINO DEL 1603			
lib. IV, tit. XVII	327		
REGIO DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1923 N. 2960			
---	333		
REGIO DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 1923 N. 2395			
---	333		
REGIO DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 1926 N. 1387			
---	333		
REGIO DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 1936 N. 1019			
---	335		
REGIO DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937 N. 880			
---	335		
REGIO DECRETO-LEGGE 17 NOVEMBRE 1938 N. 1728			
---	332		
art. 13	333		
REGIO DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1938 N. 1852			
---	334		
SENTENZE			
CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA			
16 marzo 1960, n. 15	333		
30 luglio 1984, n. 239	333		
17 luglio 1998, n. 268	333		
31 luglio 2020, n. 186	333		

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Norme redazionali

0.- Formattazione e suddivisione dei contributi

I contributi vanno sottoposti alla redazione in formato .doc (o .docx), carattere Times New Roman in corpo 12 (note corpo 10), interlinea singola. I testi greci vanno inseriti adoperando il font greek.ttf o fonts compatibili. Là dove siano presenti lunghi passi in greco o in altra lingua (anche moderna) che richiede altro set di caratteri è bene produrre anche un file in formato .pdf del manoscritto.

I contributi possono essere divisi in paragrafi con o senza titolo. Nel primo caso i titoli dei paragrafi dovranno essere numerati in cifra romana; altrimenti ciascun paragrafo dovrà essere preceduto da cifra araba, per essere seguito da sottoparagrafi con numero romano.

1.- Bibliografia

1.1.- Per la **prima citazione di monografie** indicare:

- Autore con l'iniziale o le iniziali del nome (non separate da spazio) e con il cognome (in tondo, minuscolo);
- titolo per esteso dell'opera, interamente in corsivo;
- eventualmente collana, fra parentesi tonde non precedute da virgola, e con numeri in cifre arabe;
- luogo di edizione, come sta in frontespizio (es: London, non Londra; Berolini, non Berlino); NON indicare la casa editrice;
- anno di edizione, eventualmente seguito, in esponente, dal numero indicante l'edizione;
- eventuale riferimento alle pagine (di regola non preceduto da p./pp.)

Es.:

V. Giuffrè, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli 1997², 124 ss.

F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.

1.2.- Per la **prima citazione di contributi inseriti in miscellanee** (raccolte di studi, atti), l'autore e il titolo del saggio vanno indicati secondo le regole generali; si aggiunge poi «in» (in tondo) preceduto da virgola e seguito dall'indicazione del volume in cui il saggio è contenuto (col titolo in corsivo), sempre seguendo le regole generali.

Es.:

G. Rizzelli, *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti (a c. di), *El Cisne 2. Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce 2012, 295-377.

1.3.- Se si tratta di **contributi inseriti in riviste** o in **enciclopedie e dizionari**, al titolo dell'articolo o della voce di enciclopedia segue «in»; il titolo della rivista, dell'enciclopedia o dizionario, o la sua abbreviazione o sigla (in corsivo e senza virgolette); l'indicazione dell'annata in numero arabo; l'anno; il rinvio alle pagine di riferimento non preceduto da p. o pp. Fra tutti questi dati non vanno inserite virgole.

Es.:

G. Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA*, 41, 1990, 223 nt. 2.

F. Grelle, *Consoli e «datio tutoris» in I. 1.20.3*, in *Labeo* 13, 1967, 194 ss. [= *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 113 ss.].

1.4.- Per le **citazioni successive alla prima** indicare:

- Cognome dell'autore (senza indicazione del nome);
- titolo dell'opera in corsivo, intero o abbreviato, seguito dall'abbreviazione 'cit.', in tondo, non preceduta né seguita da virgola;
- nel caso di opere in più volumi, quello da cui si cita dovrà essere indicato in numero arabo dopo il titolo e prima dell'abbreviazione 'cit.'.

Es.:

Giuffrè, *Studi sul debito* cit. 124 ss.

Rizzelli, *La violenza sessuale* cit. 315.

Bretonne, *Usufrutto* 2 cit. 25 s.

Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'* cit. 223 nt. 2.

Grelle, *Consoli e «datio tutoris»* cit. 194 ss. [113 ss.].

2.- Citazioni di testi

Le citazioni di passi latini vanno in corsivo NON virgolettato; il greco non va mai in corsivo e mai fra virgolette.

Come segno di fine verso o di fine linea nelle epigrafi utilizzare la barra verticale |.

Le citazioni di autori moderni e le traduzioni vanno invece racchiuse fra virgolette basse a caporale (« »): non usare dunque i segni “ ”, ma quelli « ».

Per evidenziare le parole e all'interno di passo già virgolettato utilizzare gli apici (' ').

3.- Richiami di nota

I richiami di nota, in presenza di punteggiatura, PRECEDONO sempre il segno di interpunzione, senza spazio.

Es.: ... quanto sostenuto¹⁸.

4.- Punti di sospensione

Sono solo tre, e non sono preceduti da spazio, tranne che dopo altro segno di punteggiatura.

5.- Abbreviazioni e sigle

Per le sigle delle riviste, ci si attiene, di regola, a *L'Année Philologique*, con l'eccezione delle abbreviazioni correnti per le riviste romanistiche (es. la *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung* è abbreviata in *ZSS.*, gli *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* si abbreviano in *AUPA.*, e così via elencando). Tutte le abbreviazioni e le sigle sono seguite da un punto. Le riviste non universalmente note e le pubblicazioni non incluse fra le riviste scientifiche vanno indicate per esteso.

6.- Fonti

6.1.- Per le abbreviazioni relative ai testi greci ci si attiene al Liddell-Scott-Jones, *A Greek English Lexicon*, Oxford 1940.

Per le abbreviazioni relative ai testi latini ci si attiene al *Thesaurus linguae Latinae*, Lipsiae 1900.

Gli estremi dei passi vanno indicati sempre in cifre arabe.

Per separare libro, capitolo, paragrafo, versetto o rigo, si usi il **punto fermo**, non seguito da spazio.

Liv. 2.14.3.

Se si indicano più versetti/righe o paragrafi, o anche capitoli in presenza di una partizione superiore, separarli con **virgola** senza spazio:

Liv. 2.14.1,3-5,7

Liv. 2.14,16,18.

Fra capitoli, in assenza di una partizione superiore indicata, o fra libri inserire **punto e virgola** e spazio:

Liv. 2; 3

Tac. Agr. 1; 19; 21.

6.2.- Rassegna delle principali abbreviazioni di fonti giuridiche:

C. 10.16.2 (Valer. et Gallien., a. 260)

D. 2.8.5.1 (Gai. 7 ad ed. prov.)

Gai 1.47a

Coll. 1.2.1

Paul. l. s. iniur., Coll. 2.6.4

XII Tab. 3.5 (ed. Sch.) = Schoell; oppure: Br.(uns); Ricc.(obono); Cr.(awford)

Fragm. August.

I. 2.1.25

Nov. 128.18

Paul. Sent. (o PS.) 1.1a.12

Prob.

Sch. Sin.

Theoph. *Par.*

Tit. Ulp.

Vat. fragm. (o Vat.)

Bas. 20.1.60.8 (p. 997, A III Sch.)

sch. 15 *ad* Bas. 20.1.60.8 (p. 1208, B III Sch.)

gl. *extra naturam ad* D. 2.14.7.5, *de pactis* l. *Iuris gentium* § *quin immo*.

X.2.13.7 (*Liber Extra*)

Bartolo, *Comm. ad* D. 24.3.2.2, *soluto matrimonio* l. *Soluta Voluntatem*, Venetiis 1590, f. 104ra

D. 20, c. 1 (*Decretum*).

6.3.- Nella **citazione dei principali corpora epigrafici** (*CIL.*, *IG.* ...), indicare il volume in cifra romana e il numero di iscrizione in cifra araba (es.: *CIL.* XII 1288).

7.- Abstract e parole chiave

Ai contributi dovranno essere allegati abstract e parole chiave in inglese o in altra lingua differente da quella in cui è redatto il contributo (tedesco, latino, spagnolo, francese, italiano).

8.- Estratti

Ciascun autore riceverà il .pdf del proprio contributo e una copia della Rivista.

Finito di stampare
da Arti Grafiche Favia - Modugno (BA)
per conto delle Edizioni Grifo
via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - Lecce